

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 31 marzo 2026

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Martedì 31 marzo 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#). – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).

La seduta comincia alle 19.50.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

C. 157 Magi, C. 302 Baldino, C. 1023 Di Giuseppe, C. 2236 Pavanelli, C. 2533 Tucci, C. 2822 Bignami.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, fa presente che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 302 Baldino, C. 1023 Di Giuseppe, C. 2236 Pavanelli, C. 2533 Tucci, C. 2822 Bignami, recanti disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Avverte, inoltre, che rispetto alle proposte di legge indicate nella convocazione della seduta odierna, la trattazione non avrà ad oggetto la proposta di legge C. 1912 Paolo Emilio Russo, in quanto nel frattempo è intervenuto il ritiro della stessa.

Fa presente, infine, che è stata altresì assegnata alla Commissione la petizione n. 83, con cui si delega il Governo alle modifiche ai testi unici in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Poiché tale petizione verte sulla stessa materia delle proposte di legge in esame, propone quindi di abbinarla alle medesime ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento.

Dà quindi conto delle sostituzioni *ad rem*.

[Alfonso COLUCCI](#) (M5S) chiede chiarimenti in ordine agli abbinamenti richiamati.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, fa presente che le proposte di legge sono state abbinare d'ufficio, come preannunciato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 24 marzo, nel corso della quale peraltro non è stata sollevata alcuna obiezione.

Alfonso COLUCCI (M5S) precisa che la presidenza ha fatto riferimento all'abbinamento di una petizione che contiene una delega al Governo alle modifiche ai testi unici in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Chiede se anche l'abbinamento della petizione sia stato oggetto della richiamata riunione dell'Ufficio di presidenza.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che nella citata riunione del 24 marzo ha comunicato l'assegnazione della petizione n. 83 alla Commissione, prospettando la possibilità di procedere all'abbinamento della stessa alle proposte di legge in materia elettorale ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento.

Tornando sulla questione relativa agli abbinamenti delle proposte di legge comunicati nella richiamata riunione dell'Ufficio di presidenza, fa presente che sarà possibile procedere a una discussione in ordine a una eventuale delimitazione del perimetro dell'intervento normativo nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, fissata per la giornata di domani.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori, facendo presente che a suo avviso nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza non è stata assunta alcuna decisione in ordine alle proposte di legge da abbinare alla proposta di legge C. 2822 presentata dalla maggioranza. Ritiene che sia, invece, la seduta odierna la sede idonea per assumere una decisione in ordine agli abbinamenti, fermo restando che considera inaccettabile l'abbinamento di una proposta di legge che contenga una delega al Governo in materia elettorale.

Nazario PAGANO, *presidente*, sottolinea che l'abbinamento delle proposte di legge in esame è stato disposto d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto provvedimenti vertenti su identica materia, ossia quella elettorale, e che, pertanto, tale abbinamento non è un atto discrezionale della Commissione.

Federico FORNARO (PD-IDP), precisato di aver partecipato alla riunione dell'Ufficio di presidenza testé richiamata, fa presente che in quella sede non era materialmente possibile, a suo avviso, sollevare obiezioni con riguardo agli abbinamenti d'ufficio comunicati dal presidente, non avendo contezza, in quell'occasione, dei contenuti delle proposte di legge in questione.

Evidenzia quindi che, una volta esaminati i testi delle predette proposte di legge, è quella attuale la sede idonea per sollevare obiezioni in ordine all'abbinamento della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe. In particolare, fa notare come, a suo avviso, non vi siano precedenti concernenti abbinamenti di proposte di legge in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero a proposte di legge che incidono sui testi unici in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Stigmatizza, inoltre, la decisione di abbinare una proposta di legge recante una delega al Governo in materia elettorale. Chiede, quindi, di disabbinare la proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe, evidenziando come, in caso contrario, si configurerebbe un avvio infruttuoso della discussione parlamentare per la revisione della legge elettorale.

Nazario PAGANO, *presidente*, ribadisce che l'abbinamento della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe è stato disposto d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, come peraltro comunicato nella richiamata riunione dell'Ufficio di presidenza dello scorso 24 marzo, nel corso della quale non è stata sollevata alcuna obiezione.

Federico FORNARO (PD-IDP) ribadisce che non può essere imputata ai componenti della Commissione la mancata obiezione, in sede di Ufficio di presidenza, circa l'abbinamento di proposte di legge delle quali non era stato possibile, in quella sede, valutare il contenuto.

Chiede, quindi, se vi siano precedenti di abbinamento a proposte di legge in materia elettorale di proposte di legge incidenti sulla disciplina del voto degli italiani all'estero e se vi siano precedenti di abbinamenti a proposte di legge in materia elettorale di proposte recanti delega al Governo in tale ambito, evidenziando come tale ultima ipotesi sia a suo avviso inaccettabile.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) si unisce alle considerazioni del collega Fornaro in ordine all'inopportunità dell'abbinamento di una proposta di legge recante delega al Governo in materia elettorale, facendo presente che la legge elettorale è materia squisitamente parlamentare. Fa presente che ciò è riportato anche nella relazione illustrativa della proposta di legge C. 2822 Bignami, laddove riporta le considerazioni della Corte costituzionale in ordine alla discrezionalità del legislatore sulla disciplina in materia elettorale. A tale proposito, ricorda che in occasione dell'esame di proposte di legge sulla cittadinanza aveva sollevato obiezioni in ordine all'abbinamento di alcune proposte che non riguardavano strettamente tale materia, intervenendo sul tema dell'acquisto della cittadinanza degli italiani nati all'estero. Aggiunge che in tale occasione la presidenza accedette alla facoltà di rivalutare tale questione. Ritiene, quindi, che anche nel caso odierno non sussistano i presupposti per l'abbinamento d'ufficio della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe, di cui chiede di valutare il disabbinamento, incidendo su materia estranea al contenuto della proposta di legge C. 2822 Bignami.

Vittoria BALDINO (M5S) rileva un'ulteriore contraddizione, ricordando che in sede di esame dei provvedimenti in materia di voto fuori sede la presidenza non procedette all'abbinamento d'ufficio della proposta di legge a sua prima C. 302, a differenza di quanto avvenuto nel caso odierno. Domanda, quindi, quali siano stati i criteri applicati dalla presidenza al fine di procedere agli abbinamenti d'ufficio disposti.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente al collega Fornaro che vi sono precedenti di abbinamenti di proposte di legge in materia di voto dei cittadini all'estero a proposte di legge in materia elettorale. Cita il precedente della XVII legislatura, in cui la proposta di legge C. 1704, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero, fu abbinata al disegno di legge cosiddetto «Italicum».

In merito alla richiesta di disabbinamento delle proposte di legge C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli e C. 2533 Tucci, fatta pervenire in data odierna dal gruppo del Movimento 5 Stelle, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 24 marzo, la Presidenza ha chiarito che si sarebbe proceduto all'abbinamento d'ufficio anche delle citate proposte alla proposta di legge C. 2822, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto vertenti su materia identica, ossia la materia elettorale nel suo complesso.

Fa presente, pertanto, che, trattandosi di proposte di legge abbinate d'ufficio alla proposta di legge C. 2822, non è possibile procedere d'ufficio al loro disabbinamento. Resta ferma, peraltro, la possibilità per i gruppi di procedere a una ridefinizione del perimetro di intervento normativo in senso restrittivo rispetto a quello comunicato nella richiamata riunione dello scorso 24 marzo. A tal fine, invita i colleghi del Movimento 5

Stelle a riproporre la richiesta di disabbinamento nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista per la giornata di domani.

Alfonso COLUCCI (M5S) precisa che nel caso specifico la materia non è identica, dal momento che la proposta di legge C. 2822 Bignami modifica il sistema di elezione della Camera e del Senato, mentre le proposte presentate dal suo gruppo riguardano l'esercizio del diritto di voto. Nel far presente che si tratta, semmai, di materia contigua, evidenzia che il Movimento 5 Stelle non ha alcun interesse a che le sue proposte di legge vengano esaminate unitamente alla proposta di legge della maggioranza.

Giovanni DONZELLI (FDI), nel condividere le valutazioni svolte dal presidente, fa presente che la volontà della maggioranza è quella di instaurare un dialogo su un testo aperto a modifiche. Preannuncia, quindi, la massima disponibilità al confronto, al fine di verificare se vi siano le condizioni per definire le regole del sistema elettorale in modo il più possibile condiviso. Pertanto, nel far presente di non avere preclusioni in ordine alla eventuale ridefinizione del perimetro normativo, di cui si discuterà in sede di Ufficio di presidenza, invita tuttavia a riflettere sugli eventuali effetti di un restringimento di tale perimetro, che impedirebbe la trattazione di argomenti che le forze politiche potrebbero avere interesse a trattare nel prosieguo dell'esame. A tal riguardo, fa presente come, partendo da un perimetro normativo più ristretto, che escluda, per esempio, le modalità di esercizio del voto o il voto degli italiani all'estero, non sarà possibile neanche prendere in considerazione gli eventuali profili concernenti queste materie che dovessero essere evidenziati in sede di audizioni o che dovessero emergere da esigenze specifiche rilevate anche dalle opposizioni.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) dichiara di non voler mettere in discussione la decisione della presidenza in ordine agli abbinamenti delle proposte di legge in esame, assunta sulla base degli elementi istruttori forniti dagli uffici, ma ritiene che sia nondimeno possibile ritornare su tale decisione, come già accaduto in occasione dell'esame delle proposte di legge in materia di cittadinanza.

Apprezza l'apertura del collega Donzelli, ma ritiene inaccettabile mantenere l'abbinamento di una proposta di legge che reca una delega al Governo in materia di voto degli italiani residenti all'estero, in quanto, a suo avviso, ciò costituirebbe un precedente pericoloso.

Ricorda come nel precedente relativo all'esame del cosiddetto «*Italicum*» l'abbinamento richiamato dal presidente rispondeva all'esigenza di allargare il perimetro.

Nel dichiararsi, peraltro, disponibile a una calendarizzazione parallela del provvedimento sul voto degli italiani all'estero, sottolinea come si tratti di un tema diverso rispetto a quello oggetto della proposta di legge C. 2822, in quanto la disciplina del voto degli italiani all'estero è regolata in un atto normativo distinto dai testi unici in materia di elezione di Camera e Senato.

Filiberto ZARATTI (AVS) accoglie favorevolmente l'intenzione del collega Donzelli di promuovere un confronto sulla materia elettorale, ma ritiene sia necessaria maggiore chiarezza sul percorso che si intende intraprendere.

Dopo aver sottolineato, peraltro, come la legge elettorale vigente sia comunque idonea, in caso di necessità, ad assicurare l'elezione delle Camere, evidenzia la difficoltà di avviare una discussione proficua su specifiche proposte quali la proposta di legge C. 2822 Bignami e le altre proposte della maggioranza abbinata.

Vittoria BALDINO (M5S) rileva preliminarmente come il Presidente non abbia replicato alle sue precedenti considerazioni relative all'esame, svolto qualche anno fa, delle proposte di legge in materia di voto dei fuori sede, in occasione del quale la Commissione ha respinto la richiesta di abbinamento della proposta di legge a sua prima firma C. 302, nonostante vertesse sulla stessa materia trattata dalle altre proposte in esame. Pur dichiarando, quindi, di non essere contraria, in linea di principio, a discutere in questa sede del contenuto della proposta di legge C. 302, come anche delle proposte in materia di digitalizzazione del procedimento elettorale e di voto degli italiani all'estero, non comprende il motivo per cui tali temi, laddove da parte della maggioranza vi sia la volontà politica di trattarli, debbano essere necessariamente essere discussi contestualmente alla proposta di legge C. 2822, anziché attraverso un percorso autonomo.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), al di là dell'aspetto strettamente procedurale e della correttezza delle decisioni assunte dalla Presidenza, ritiene, dal punto di vista politico, che, qualora si intenda intraprendere un percorso condiviso, sia necessario stabilire regole chiare. In particolare, ritiene inaccettabile che possano essere abbinare proposte che recano deleghe legislative in materia elettorale.

Reputa quindi necessario, prima di procedere all'incardinamento delle proposte in esame, definire, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, un metodo di lavoro condiviso.

Ritiene anch'egli, al pari della collega Baldino, che, qualora vi sia da parte della maggioranza la volontà di affrontare i temi del voto degli italiani all'estero e del voto dei fuori sede, ciò possa avvenire in via parallela e autonoma rispetto all'esame della proposta di legge C. 2822 Bignami.

Federico FORNARO (PD-IDP) rileva come la proposta di legge C. 2822 Bignami intervenga, al pari di tutte le precedenti leggi in materia elettorale, sui testi unici sull'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mentre la disciplina del voto degli italiani all'estero è contenuta in un distinto atto legislativo e precisamente la legge n. 459 del 2001. Ciò, a suo avviso, conferma come la materia del voto degli italiani all'estero sia estranea rispetto a quella di cui alla proposta di legge C. 2822 Bignami.

Ribadisce la contrarietà all'abbinamento di una proposta di legge che reca una delega in materia elettorale e sottolinea come, in tal caso, si avvierebbe la discussione parlamentare su un tema così delicato in un modo non proficuo. Richiamando la sua esperienza di presidente della Giunta delle elezioni, rileva, inoltre come la materia del voto degli italiani all'estero presenti numerosi profili di criticità.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), pur apprezzando l'intenzione manifestata dal collega Donzelli di avviare un confronto tra le forze politiche sulla revisione della legge elettorale, sottolinea come tale volontà contrasti con il deposito di una proposta di legge il cui testo è integralmente frutto delle determinazioni della maggioranza.

Ricorda le forzature regolamentari di cui si sono macchiate le forze politiche di maggioranza nel corso dell'attuale legislatura, sia in occasione della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere – recentemente cassata dalla vittoria del «No» al referendum – sia con la legge sull'autonomia differenziata, giudicata parzialmente incostituzionale dalla Consulta.

Esortando la maggioranza ad evitare ulteriori forzature durante l'esame delle

proposte di legge in materia elettorale, chiede il disabbinamento della proposta di legge C. 1023 De Giuseppe.

Riccardo MAGI (MISTO+EUROPA) apprezza l'intervento del collega Donzelli che, nel mostrare un'apertura nei confronti dell'opposizione, consente l'esame della tematica della legislazione elettorale di contorno.

Rileva tuttavia come la proposta di legge C. 2822 Bignami sia stata depositata dalla maggioranza senza aver in alcun modo consultato l'opposizione, in linea, peraltro, con quanto dichiarato di recente dalla Presidente del Consiglio Meloni, che ha dichiarato come, anche in mancanza di collaborazione da parte dei gruppi di opposizione, l'esame della legge elettorale sarebbe comunque proseguito. Aggiunge, poi, che, tra i quattro relatori nominati per l'esame in Commissione, nessuno di essi appartiene ai gruppi di opposizione.

Sostiene che, dal punto di vista tecnico, la proposta di legge C. 2822 presenta alcune criticità e non garantisce il raggiungimento degli obiettivi oggetto della propaganda governativa.

Ritiene, peraltro, che la legislazione elettorale di contorno – come il voto fuori sede, il voto degli italiani all'estero e le modalità di presentazione delle candidature – rivesta particolare importanza, motivo per il quale non ha avanzato la richiesta di disabbinamento della proposta di legge C. 157 a sua prima firma.

Sostiene che la democrazia e la leale competizione politica siano compromesse dalla normativa elettorale vigente, la quale determina il paradosso per cui alcune liste elettorali che raccolgono migliaia di voti devono dimostrare di non essere «liste civetta», mentre altre liste minori, grazie alle norme che disciplinano la composizione dei gruppi parlamentari, risultano di fatto esenti da tali aggravii.

Nazario PAGANO, *presidente*, in risposta all'onorevole Baldino, fa notare come nel caso da quest'ultima richiamato, relativo all'esame di proposte di legge in materia di voto dei fuori sede, la proposta di legge C. 302 non fu abbinata d'ufficio in quanto incidente su un perimetro di intervento normativo più ampio ed eterogeneo rispetto a quello delle proposte già all'esame della Commissione: in quel caso, l'abbinamento fu pertanto oggetto di deliberazione della Commissione.

Con riferimento alle richieste di disabbinamento sollevate nella seduta odierna, fa notare come, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per la giornata di domani, sarà possibile svolgere un confronto finalizzato a una ridefinizione del perimetro di intervento normativo, come auspicato anche in occasione dell'esame delle proposte di legge in materia di cittadinanza.

Dà quindi la parola al relatore, onorevole Angelo Rossi, affinché proceda all'illustrazione dei provvedimenti in esame.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, rileva che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame, in sede referente, di sei proposte di legge abbinate in materia di disciplina del sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), interrompendo il relatore, chiede che sia chiarito quali siano le proposte di legge oggetto di illustrazione.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiarisce che il relatore, onorevole Angelo Rossi, procederà all'illustrazione delle proposte di legge all'ordine del giorno della

Commissione, fermo restando che, come già precisato, nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista per la giornata di domani, sarà possibile svolgere un confronto finalizzato a una possibile ridefinizione del perimetro di intervento normativo.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, riprendendo l'illustrazione, evidenzia come tra le proposte di legge in esame, una proposta di legge – C. 2822 Bignami ed altri – prefigura una riforma complessiva del sistema elettorale della Camera e del Senato, mentre le altre cinque proposte affrontano profili più specifici della materia elettorale, quali la raccolta digitale delle firme per la sottoscrizione delle liste (C. 157 Magi), l'individuazione della data per lo svolgimento di elezioni e *referendum* e semplificazione del procedimento elettorale (C. 302 Baldino ed altri), la revisione della disciplina per il voto dei cittadini italiani all'estero (C. 1023 De Giuseppe), la semplificazione del procedimento elettorale, la digitalizzazione delle liste elettorali ed esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini «fuori sede» (C. 2236 Pavanelli ed altri) e l'introduzione di un sistema elettronico per l'espressione del voto per via telematica (C. 2533 Tucci ed altri).

Passando, quindi, a un'introduzione generale sui contenuti della proposta di legge C. 2822 Bignami, anche a nome degli altri relatori, fa presente che essa reca modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, contenenti, rispettivamente, le norme in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, superando, in relazione a molteplici aspetti, il sistema elettorale attualmente vigente per l'elezione delle due Camere, come risultante dall'ultimo intervento organico effettuato in materia con la legge 3 novembre 2017, n. 165. Il sistema prefigurato dalla proposta di legge C. 2822 è un sistema elettorale misto, al pari di quello vigente, in quanto combina, al suo interno, elementi di natura proporzionale ed elementi di natura maggioritaria.

Il sistema vigente assegna i cinque ottavi dei seggi dei due rami del Parlamento con metodo proporzionale e i restanti tre ottavi con metodo «maggioritario *plurality*», nell'ambito di collegi uninominali in cui viene ripartito il territorio nazionale e all'interno di ciascuno dei quali viene eletto il candidato che ottiene più voti.

Diversamente, la proposta di legge C. 2822 propone un sistema a base proporzionale, «corretto» dalla previsione di un premio in seggi – definito «di governabilità» – da assegnare alla forza politica che ottenga un risultato tale da soddisfare determinati requisiti. Per altro verso, vengono soppressi i collegi uninominali e i seggi corrispondenti (142 alla Camera e 67 al Senato) sono assegnati ai collegi plurinominali che li contengono. Questi ultimi, così come le circoscrizioni, restano quelli ad oggi vigenti, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.

I partiti e gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni presentano – come avviene nel sistema vigente – liste di candidati a livello di ciascun collegio plurinomiale, eventualmente coalizzate tra loro. Inoltre, ai fini dell'eventuale attribuzione del citato premio, presentano liste a livello circoscrizionale, che in caso di coalizione di liste sono le medesime per tutta la coalizione.

Fatta salva la disciplina relativa all'assegnazione dei seggi in conseguenza dell'eventuale assegnazione del premio in presenza di determinati requisiti, nonché la distinta disciplina prevista per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige – che sarà oggetto di approfondimento nel prosieguo della relazione – e quella prevista per le elezioni nella circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti con una distribuzione proporzionale effettuata su base nazionale – alla Camera – o regionale – al Senato –, tra le liste presentate a livello di collegio plurinomiale.

Con riguardo alla disciplina delle soglie di sbarramento per l'accesso ai seggi, esse sono pari al 10 per cento per le coalizioni di liste e al 3 per cento per le singole liste, coalizzate o meno, fatto salvo il ripescaggio, per ogni coalizione, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia. Al Senato resta ferma la deroga prevista dal sistema vigente per le liste che abbiano superato il 20 per cento in una sola regione.

Venendo alla disciplina relativa all'eventuale assegnazione del premio, evidenzia in premessa come possano verificarsi, all'esito delle elezioni, tre distinti scenari.

In primo luogo, se la singola lista o la coalizione di liste che ha ottenuto la prima cifra elettorale nazionale ha altresì ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi a livello nazionale, le viene assegnato un premio, pari a 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, detratti dal totale dei seggi da distribuire proporzionalmente e assegnati alle liste a tal fine presentate a livello circoscrizionale. I seggi assegnati con il premio si sommano a quelli che la lista o coalizione di liste assegnataria ha ottenuto nella quota proporzionale. Alla determinazione della cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste ai fini della verifica dei requisiti per l'attribuzione del premio non concorrono i voti ottenuti dalle medesime liste nelle circoscrizioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Estero.

In secondo luogo, nel caso in cui non si verifichi la condizione precedente, ma le singole liste o le coalizioni di liste che hanno ottenuto le prime due cifre elettorali nazionali abbiano ottenuto entrambe almeno il 35 per cento dei voti validi a livello nazionale è previsto lo svolgimento di un turno di ballottaggio per l'aggiudicazione del predetto premio: non è prevista la possibilità di apparentamenti tra il primo turno e il ballottaggio.

In via residuale, laddove manchino altresì i presupposti per lo svolgimento del ballottaggio, il premio non viene assegnato a nessuna lista o coalizione di liste. Ne consegue che i relativi seggi vengono ripartiti nell'ambito della distribuzione proporzionale generale e nessuno dei candidati delle liste circoscrizionali viene eletto.

Per quanto concerne la natura del premio di governabilità, osserva che: esso ha natura eventuale nel senso che scatta, al primo turno, solo al ricorrere del 40% dei voti, oppure, previo svolgimento del turno di ballottaggio fra le due coalizioni che abbiano superato il 35% dei voti e non abbiano raggiunto il 40% degli stessi; esso non è, in senso tecnico, un premio di maggioranza, dal momento che la lista o coalizione di liste aggiudicataria non otterrebbe con certezza la maggioranza dei seggi, né in caso di assegnazione del premio al primo turno, né, a maggior ragione, nel caso di assegnazione all'esito del ballottaggio; inoltre, il premio è assegnato in modo del tutto separato tra Camera e Senato; l'assegnazione del premio in un ramo del Parlamento avviene, infatti, a prescindere dall'assegnazione anche nell'altro ramo, non escludendosi dunque la possibilità che – a fronte dei tre scenari possibili descritti – si verifichino esiti diversi tra le due Camere; in caso di assegnazione del premio, qualora la lista o coalizione aggiudicataria dovesse ottenere – sommando i seggi del premio con quelli conseguiti attraverso il riparto proporzionale – un numero complessivo di seggi superiore a 230 alla Camera o a 114 al Senato, è previsto un meccanismo tale per cui i seggi eccedenti rispetto a tale valore limite le sono sottratti nella parte proporzionale. Sono esclusi gli eventuali seggi conseguiti nelle circoscrizioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige ed Estero.

Quanto alle modalità di esercizio del voto, l'elettore esprime il proprio voto in favore di una lista, che sulla scheda si presenta da sola o in coalizione con altre. Sono riportati sulla scheda sia i nomi dei candidati delle liste di collegio, a fianco al relativo contrassegno di lista, sia i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio, che, come già detto, nel caso di coalizione sono comuni. In

caso di voto espresso in favore della sola lista circoscrizionale, il voto è valido anche per la lista di collegio collegata, e nel caso di coalizione, è ripartito tra le liste collegate in ragione proporzionale ai voti da esse ottenute nel collegio plurinominale.

Non è prevista la possibilità di esprimere un voto di preferenza in favore dei candidati interni alle liste.

Sono confermate le pluricandidature: il medesimo candidato può presentarsi nelle liste circoscrizionali per l'assegnazione del premio e, contemporaneamente, in fino a cinque liste di collegio plurinominale. In caso di plurielezione nella lista circoscrizionale e in una lista di collegio plurinominale, il candidato è proclamato eletto nella lista circoscrizionale; in caso invece di plurielezione in diverse liste di collegio, il candidato è proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, come nel sistema vigente.

Per quanto concerne le cosiddette «quote di genere», resta ferma la disciplina oggi prevista in relazione alle liste di collegio plurinominale, con l'obbligo di alternanza, e la quota massima del 60 per cento del genere sovra-rappresentato sul totale dei candidati capilista. Riguardo, invece, alle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio, è prevista una quota massima del 60 per cento per il genere sovra-rappresentato sul totale nazionale dei candidati presentati: non è invece previsto l'obbligo di alternanza nelle singole liste circoscrizionali, in ragione del fatto che i candidati di tali liste vengono eletti, nel caso, tutti «in blocco», 70 per la Camera e 35 per il Senato.

Un ulteriore aspetto presente nella proposta di legge C. 2822 riguarda l'indicazione da parte delle forze politiche nel programma elettorale depositato, del nome e del cognome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica in merito alla nomina dei membri del Governo. In caso di coalizione, la persona proposta è la medesima per tutte le forze politiche coalizzate. Il nome e il cognome della persona in questione non compaiono invece sulla scheda elettorale.

Come anticipato, rispetto all'impianto descritto, nella proposta di legge C. 2822 le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige si configurano come del tutto separate dalla competizione elettorale nazionale, salvo che per la partecipazione degli elettori delle citate circoscrizioni all'eventuale turno di ballottaggio per l'aggiudicazione del premio.

Passando a una descrizione più puntuale del contenuto della proposta C. 2822 Bignami, fermo comunque restando il rinvio alla documentazione predisposta dai Servizi Studi, rileva che essa è costituita da tre articoli, il primo dei quali reca modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati.

In particolare, il comma 1 sostituisce integralmente l'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, apportando modifiche a ciascuno dei quattro commi che lo compongono. Ricorda a tale proposito che il comma 1 dell'articolo 1 del testo unico, nel testo vigente, enuncia che la Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale. La novella introdotta dalla proposta di legge in esame modifica il comma appena citato sopprimendo il riferimento ad un turno elettorale «unico» ed inserendovi il riferimento alla possibilità che, ove necessario, si dia luogo anche ad un turno di ballottaggio, da svolgere in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale, comprese le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. Si tratta di una specificazione necessaria in quanto, come si vedrà in seguito, la proposta di legge in commento prevede che le elezioni in tali circoscrizioni si svolgano in un ambito del tutto separato da quelle che si svolgono nelle altre, secondo una disciplina speciale ed

apposita.

Quanto al comma 2 dell'articolo 1 del testo unico, è preservato il riferimento alle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A del testo unico, mentre sono espunti i riferimenti ai collegi uninominali che la proposta di legge intende sopprimere, con la sola eccezione di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. La richiamata tabella A è modificata dal comma 30 dell'articolo 1 della proposta di legge, mantenendo la lista delle medesime 28 circoscrizioni attualmente vigenti, ma sopprimendo la seconda colonna, nella quale le circoscrizioni erano precisamente individuate dal punto di vista territoriale.

È sostituito integralmente il comma 3 dell'articolo 1 del testo unico prevedendo che le circoscrizioni elettorali siano ripartite nei collegi plurinominali oggi vigenti, vale a dire quelli definiti dalla specifica tabella A.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.

Al nuovo comma 4 dell'articolo 1 del testo unico sono introdotti riferimenti agli elementi caratterizzanti il sistema elettorale disciplinato dalla proposta in esame, che – come anticipato – è un sistema a base proporzionale, corretto dall'eventuale attribuzione, al ricorrere dei previsti presupposti, di un premio di governabilità pari a 70 seggi da assegnare, alle condizioni previste dall'articolo 83 del testo unico (come modificato dal comma 22 dell'articolo 1 della proposta in esame), a liste presentate a livello circoscrizionale, in favore della coalizione o della lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale e che abbia conseguito almeno il 40 per cento di voti validi nel primo turno di votazione, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio, ai sensi dell'articolo 83, comma 1-*bis*, del medesimo testo unico (introdotto dal medesimo comma 22 dell'articolo 1 della proposta in esame), vale a dire alla coalizione o lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi.

Alla luce delle modifiche introdotte dalla proposta di legge agli articoli 3, 83 e 83-*bis* del testo unico, i seggi ripartiti proporzionalmente sono: 384, ovvero tutti tranne quelli assegnati alla circoscrizione Estero (8), Trentino-Alto Adige (7) e Valle d'Aosta (1), nel caso non vi siano i presupposti per l'assegnazione del premio di governabilità; 314, ovvero quelli di cui al punto precedente al netto dei 70 seggi del premio di governabilità, nel caso vi siano i presupposti per l'assegnazione di tale premio.

Con riguardo agli effetti che il premio di governabilità produrrebbe sulla composizione dell'Assemblea, l'effetto disproporzionale direttamente addebitabile al premio appare inferiore alla sua consistenza percentuale sul totale dell'Assemblea (17,5 per cento), poiché, essendo assegnato in ammontare fisso, andrà a sommarsi ad una base di seggi, quella ottenuta dal vincitore nella quota proporzionale, che è percentualmente inferiore rispetto a quella che egli avrebbe ottenuto sulla base di una ripartizione integralmente proporzionale. Aggiunge che non si tratta, in senso tecnico, di un premio di maggioranza, nel senso che chi se lo aggiudica non acquisisce con certezza la maggioranza assoluta dei seggi in palio, perché i seggi del premio si sommano, in ammontare fisso, a quelli che il soggetto aggiudicatario ha ottenuto al proporzionale; in un contesto in cui basta il 40 per cento dei voti per aggiudicarsi il premio, ed a maggior ragione, in caso di attribuzione del premio al ballottaggio, non è detto che i seggi ottenuti al proporzionale, sommati ai 70 del premio, consentano di ottenere 201 seggi.

Come già anticipato, non è possibile superare la cifra limite di 230 seggi su 384; nel caso in cui la lista singola o la coalizione di liste aggiudicataria del premio ottenga, tra i seggi del riparto proporzionale e quelli del premio, un totale di seggi superiore a 230, è previsto un meccanismo tale per cui i seggi eccedenti rispetto a tale valore limite, le sono sottratti nella parte proporzionale; il premio, cioè, scatta nella sua interezza, ma, per la quota eccedente al massimale di seggi previsto, esso va a scapito dei seggi

ottenuti nella parte proporzionale dalla lista o coalizione che se lo è aggiudicato.

Il premio di governabilità è assegnato separatamente tra Camera e Senato; l'assegnazione in ciascuna Camera avviene, cioè, a prescindere dal fatto che vi siano i requisiti per l'assegnazione anche nell'altra, ed eventualmente, anche a soggetti diversi.

Quanto all'ipotesi del ballottaggio – la cui data di svolgimento è fissata dal decreto di convocazione dei comizi elettorali alla seconda domenica successiva a quella della prima votazione, come previsto a seguito delle modifiche introdotte dal successivo comma 5 all'articolo 11 del testo unico – essa si verifica nel caso in cui la lista o coalizione di liste arrivata prima non abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti e nel caso le prime due liste e coalizioni di liste abbiano ottenuto almeno il 35 per cento dei voti. La lista che ottiene il maggior numero di voti al ballottaggio, ottiene il premio di 70 seggi nella sua interezza.

Per effetto del comma 2 dell'articolo 1 della proposta in esame, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige si configurano come separate da quelle che si svolgono nel resto del Paese. La circoscrizione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale; la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita nei quattro collegi uninominali oggi vigenti, mentre i restanti seggi spettanti alla circoscrizione sono assegnati con metodo proporzionale sulla base dei voti espressi a livello locale. La disciplina di dettaglio è rinviata, per entrambe le circoscrizioni, al Titolo VI del testo unico, significativamente modificato dal comma 27 dell'articolo 1 della proposta di legge. Le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono espressamente escluse dall'insieme di quelle tra le quali sono ripartiti i 70 seggi da attribuire quale premio di governabilità e dall'insieme di quelle nell'ambito delle quali ripartire i seggi tra i collegi plurinominali nelle due distinte ipotesi di avvenuta o di mancata attribuzione del premio di governabilità.

Dal punto di vista procedurale, come previsto dal modificato titolo VI del testo unico, il meccanismo di assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni in questione è integralmente racchiuso entro i confini dei rispettivi territori. Non sono previste comunicazioni tramite cui gli Uffici centrali circoscrizionali rendono noti all'Ufficio centrale nazionale le cifre elettorali di lista o di collegio, né a quali schieramenti appartengano i candidati risultati eletti. I candidati vengono proclamati eletti direttamente dagli Uffici centrali circoscrizionali. Da ciò – in assenza di diversa ed esplicita indicazione in senso contrario – sembra doversi desumere che: i voti espressi al primo turno nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige non sono comunicati all'Ufficio centrale nazionale e conseguentemente non concorrono ai totali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nemmeno ai fini del raggiungimento delle soglie percentuali previste per l'accesso al premio, per l'accesso al ballottaggio e per l'accesso ai seggi; i seggi assegnati nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige non concorrono al massimale di 230 seggi oltre il quale è previsto che alla lista o coalizione di liste aggiudicataria del premio di governabilità vengano sottratti, nella quota proporzionale, i seggi eccedenti tale soglia.

Il comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge sostituisce integralmente l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, al fine di determinare i contenuti del decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi contemporaneamente al decreto di indizione dei comizi elettorali.

Nello specifico con il richiamato decreto, a seguito delle modifiche introdotte e in coerenza con il nuovo sistema elettorale, sono effettuate: l'assegnazione dei seggi alle 28 circoscrizioni di cui alla Tabella A. Esse corrispondono al territorio dell'intera regione, ad eccezione di sei regioni il cui territorio è ripartito in due circoscrizioni (Piemonte,

Veneto, Lazio, Campania e Sicilia) e in quattro circoscrizioni (Lombardia). L'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni, come prescrive l'articolo 56 della Costituzione, è effettuata in proporzione alla popolazione sulla base dei dati dell'ultimo censimento con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti; la ripartizione nelle circoscrizioni, ad eccezione di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, dei 70 seggi da assegnare come premio di governabilità e conseguentemente, in ciascuna circoscrizione, il numero di seggi residui da assegnare con metodo proporzionale. Il premio di governabilità di 70 seggi è assegnato mediante l'elezione dei candidati di liste presentate a livello circoscrizionale, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, al fine specifico dell'assegnazione del premio. Coerentemente, le liste singole e le coalizioni che presentano candidature di collegio plurinominale in tutte le circoscrizioni devono presentare le liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni, e il numero dei candidati di tali liste, pena l'inammissibilità, deve corrispondere ai seggi assegnati alla circoscrizione a titolo di premio; la determinazione dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione – ad esclusione delle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e ancora sulla base della popolazione come risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione – nelle due ipotesi di attribuzione o meno del premio di governabilità.

Il comma 7 modifica l'articolo 14-*bis* del testo unico introducendo l'obbligo per i partiti e gruppi politici che depositano il contrassegno, di indicare, nel programma elettorale, il nominativo del proprio candidato alla Presidenza del Consiglio, nel rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome.

Il comma 9 interviene sulla disciplina relativa alla presentazione delle liste di cui all'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati rideterminando i requisiti e le modalità di presentazione delle liste elettorali in funzione del sistema di riparto proporzionale e dell'introduzione del premio di governabilità. Il comma interviene su cinque profili: sopprime i riferimenti alla quota uninominale; introduce l'obbligo di presentazione delle liste di collegio plurinominale in almeno un terzo delle circoscrizioni nazionali fatte salve le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, vale a dire in almeno 9 circoscrizioni su 26; disciplina le liste circoscrizionali per il premio di governabilità, obbligatorie per i partiti presenti in tutte le circoscrizioni, con numero di candidati pari ai seggi-premio assegnati alla circoscrizione, pena l'inammissibilità; ridefinisce il numero dei candidati delle liste di collegio plurinominale, prevedendo che esso non possa essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell'ambito della distribuzione dei 384 seggi e che, comunque, non possa essere inferiore a due e superiore a sei, in luogo del vigente limite massimo di quattro; estende alle liste circoscrizionali per il premio di governabilità le norme sull'equilibrio di genere, prevedendo che il genere più rappresentato non possa esserlo in misura superiore al 60 per cento dei candidati sul piano nazionale, ma senza prevedere l'alternanza di genere.

Il comma 10 interviene sull'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di candidature plurime. In particolare: è esteso il divieto di presentarsi con contrassegni diversi ai candidati delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità; è soppresso il divieto di candidatura in più collegi uninominali per il venir meno della componente maggioritaria del sistema elettorale; la facoltà di pluricandidarsi è ridefinita consentendo al candidato nella lista circoscrizionale di concorrere nel numero massimo di cinque collegi plurinominali con il medesimo contrassegno; è introdotta l'incompatibilità espressa tra la candidatura nella circoscrizione Estero e le liste per il riparto proporzionale e per il premio.

Il comma 16 ridefinisce la struttura della scheda elettorale per l'elezione della Camera dei deputati intervenendo sull'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in coerenza con l'eliminazione dei collegi uninominali e l'introduzione delle liste circoscrizionali per il premio di governabilità. La nuova scheda reca, all'interno del medesimo rettangolo, il contrassegno di lista con i candidati plurinominali e, al di sotto, in un rettangolo a parte, i candidati della lista circoscrizionale per il premio di governabilità; in caso di coalizione i rettangoli contenenti le liste per il premio sono raccolti in un riquadro comune che contiene tutti i rettangoli delle liste coalizzate. È inoltre disciplinata la scheda per l'eventuale ballottaggio la quale reca due rettangoli, disposti secondo sorteggio, contenenti i contrassegni delle liste o coalizioni ammesse al secondo turno.

Il comma 22 apporta modifiche all'articolo 83 del testo unico per l'elezione della Camera, il quale disciplina le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale finalizzate alla determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento per liste e coalizioni; alla distribuzione nazionale dei seggi tra le coalizioni e le liste singole, nonché tra le liste di ciascuna coalizione ed infine alla distribuzione nelle circoscrizioni dei seggi assegnati a coalizioni e liste a livello nazionale. Le novelle inseriscono nel testo le operazioni necessarie al fine dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità e all'eventuale svolgimento del turno di ballottaggio, nonché all'eventuale superamento del numero massimo di seggi da attribuire alla lista o coalizione aggiudicataria del premio, e apportano le conseguenti modifiche alle procedure di assegnazione dei seggi alle liste. È inoltre disciplinato il caso in cui si deve procedere all'attribuzione proporzionale di tutti i 384 seggi, in quanto non si sono verificate le condizioni né per l'attribuzione del premio di governabilità al primo turno, né per l'esperimento del turno di ballottaggio.

Segnala, in particolare, che le modifiche introdotte confermano l'esclusione dal concorso della cifra elettorale nazionale di coalizione dei voti conseguiti dalle liste al di sotto dell'1 per cento dei voti validi nazionali, ma prevede un'eccezione a tale regola, ammettendo alla ripartizione dei seggi, per ciascuna coalizione, la lista collegata con la maggiore cifra elettorale tra quelle escluse anche se inferiore all'1 per cento dei voti validi. Sulla base delle modifiche introdotte sono dunque ammesse alla ripartizione dei seggi: le coalizioni che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi e che abbiano tra le liste coalizzate almeno una che ha conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, oppure una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute in una regione a statuto speciale, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima; le singole liste non collegate o collegate in coalizioni fuori soglia, che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, ovvero la singola lista non collegata o collegata in coalizioni fuori soglia rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute in una regione a statuto speciale, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima; le liste collegate con altre in coalizioni sopra soglia, che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi, ovvero la lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute in una regione a statuto speciale, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima; per ciascuna coalizione sopra soglia è ammessa anche la lista collegata con la maggiore cifra elettorale tra quelle escluse; nel caso la cifra elettorale della lista in tal modo «ripescata» sia inferiore all'1 per cento dei voti validi, essa è comunque conteggiata anche ai fini del calcolo della cifra elettorale di coalizione.

Fa presente che il comma 23 apporta modifiche all'articolo 83-*bis* del testo unico per l'elezione della Camera, il quale disciplina le operazioni degli Uffici centrali

circoscrizionali finalizzate alla distribuzione nei collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste nelle circoscrizioni. Le novelle inseriscono nel testo le operazioni conseguenti all'eventuale attribuzione del premio di governabilità e disciplinano, in aggiunta alla procedura di assegnazione dei seggi nei collegi già presente nel testo vigente, una seconda procedura di assegnazione dei seggi necessaria qualora si verifichi il caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.

Il comma 24, intervenendo sull'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, modifica la procedura in caso di insufficienza di candidati nelle liste, eliminando l'eventualità del subentro dei c.d. «migliori perdenti» dei collegi uninominali.

Il comma 25, sostituendo il comma 1-*bis* dell'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di elezione plurima, dispone che il deputato eletto sia nella lista circoscrizionale per il premio di governabilità sia in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista circoscrizionale.

Il comma 26 interviene sull'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di vacanza dei seggi, introducendo una procedura differenziata per il subentro nei seggi attribuiti a titolo di premio di governabilità: il seggio tra questi che risulti vacante viene assegnato alle liste di collegio plurinominali collegate. In caso di coalizione di liste, viene assegnato alla lista che abbia ottenuto la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (e, in via sussidiaria, già utilizzata).

Come anticipato, il comma 27 integra il titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, inserendovi tre nuovi articoli volti a disciplinare l'elezione dei deputati spettanti alla circoscrizione Trentino-Alto Adige. In particolare: l'articolo 93-*quinquies* reca le disposizioni introduttive e quelle inerenti la presentazione dei candidati nei collegi uninominali e nelle liste di collegio plurinominali; l'articolo 93-*sexies* reca le disposizioni concernenti l'aspetto della scheda elettorale e le modalità di espressione del voto; l'articolo 93-*septies* reca le procedure di assegnazione dei seggi nei quattro collegi uninominali in cui la circoscrizione è ripartita e dei seggi da distribuire in ragione proporzionale alle liste presentate nel collegio plurinominali, sulla base dei voti espressi in esso. È prevista una soglia di sbarramento, per le liste singole e le coalizioni, pari al 20 per cento dei voti circoscrizionali.

Per quanto riguarda la disciplina delle elezioni nel collegio uninominale della Valle d'Aosta, essa resta quella recata dagli articoli 92 e 93 del titolo VI, non modificati dalla proposta di legge in esame.

Con riguardo ai restanti commi dell'articolo 1, segnala che i commi 4 (formato della scheda e modalità di espressione del voto), 5 (deposito del contrassegno di lista), 8 (designazione dei rappresentanti per il deposito delle liste), 11 (presentazione delle liste), 12 (verbalizzazione del deposito delle candidature), 13 (operazioni di controllo degli uffici circoscrizionali), 14 (sorteggio per la determinazione dell'ordine delle coalizioni e delle liste sulla scheda), 15 (manifesto elettorale), 17 (modalità di espressione del voto), 18 (validità del voto), 19 (operazioni di spoglio), 20 (voti contestati), 21 (operazioni preliminari degli Uffici centrali circoscrizionali), 28 (superamento della componente uninominale) e 29 (rappresentanti dei candidati nei collegi) recano misure di coordinamento, modificando il testo unico al fine di adeguare il suo contenuto alle modifiche introdotte dalla proposta in esame.

Evidenzia quindi che l'articolo 2 della proposta di legge, al comma 1, modifica in più punti l'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Si modifica in primo

luogo il comma 1 dell'articolo 1 del testo unico, che nel testo vigente dispone che il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, introducendovi un riferimento al fatto che il Senato è eletto «in un turno elettorale nonché, se necessario, in un turno di ballottaggio, da svolgere in tutte le regioni del territorio nazionale, comprese le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige». Rimane immutata la disposizione secondo cui, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

È sostituito integralmente il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico, sopprimendo i collegi uninominali e introducendovi un riferimento ai collegi plurinominali e una descrizione sintetica degli elementi caratterizzanti il sistema elettorale introdotto, complessivamente inteso. In particolare, si prevede che, fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali vigenti, quelli cioè di cui alla tabella B.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.

L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a 35 seggi complessivi da assegnare a liste presentate a livello regionale, in favore della lista singola o della coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi, purché pari almeno al 40 per cento dei voti validi a livello nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio. Il premio di governabilità presenta le medesime caratteristiche tecniche previste per la Camera dei deputati: esso è previsto in ammontare fisso (35 seggi); viene assegnato solo al ricorrere di specifici presupposti; produce un effetto distorsivo inferiore rispetto alla sua consistenza in termini di seggi sul totale dell'Assemblea; non assegna necessariamente la maggioranza assoluta dei seggi; in caso di attribuzione del premio, dal numero di seggi ripartiti con metodo proporzionale è detratto il numero di seggi attribuiti ai fini del premio (114 su 189). Segnala che la differenza principale che si riscontra tra il sistema elettorale della Camera e quello del Senato è che mentre alla Camera la ripartizione proporzionale dei seggi avviene a livello nazionale, sulla base dei voti ottenuti dalle liste e dalle coalizioni a tale livello, al Senato la distribuzione avviene in ciascuna regione, sulla base dei voti ottenuti a livello regionale, in attuazione dell'articolo 57 della Costituzione, ai sensi del quale «il Senato è eletto su base regionale».

Si sostituisce integralmente anche il comma 2-ter dell'articolo 1 del testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, al fine di determinare gli ulteriori contenuti del decreto del Presidente della Repubblica di ripartizione dei seggi nelle regioni, necessari per il sistema elettorale proposto. Nello specifico: la ripartizione nelle regioni, ad esclusione di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, dei 35 seggi da assegnare come premio di governabilità e conseguentemente, in ciascuna regione, il numero di seggi residui da assegnare con metodo proporzionale; la determinazione dei seggi da assegnare nei collegi plurinominali di ciascuna regione nelle due ipotesi di attribuzione o meno del premio di governabilità.

Evidenzia che anche il comma 3 dell'articolo 1 del testo unico è sostituito integralmente, prevedendo che ad essere costituita in un unico collegio uninominale sia la regione Valle d'Aosta. Resta invariato che la regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione. Al Senato, come alla Camera, i seggi spettanti alle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono assegnati in modo del tutto slegato dalle procedure di ripartizione che interessano il resto del paese. Al Senato tale separazione risulta

ancora più evidente che alla Camera, in ragione del fatto che tutti e 7 i seggi in questione sono assegnati in altrettanti collegi uninominali, esattamente come avviene nel sistema vigente. La disciplina di dettaglio delle procedure di assegnazione dei seggi è recata dal titolo VII del testo unico per l'elezione del Senato, su cui intervengono i successivi commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 2 in esame.

Il comma 6 modifica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sostituendo il requisito del compimento del venticinquesimo anno di età con quello della maggiore età per l'esercizio dell'elettorato attivo al Senato, in coerenza con il novellato articolo 58, primo comma, della Costituzione.

Il comma 9 modifica l'articolo 16-*bis* del testo unico per l'elezione del Senato, il quale disciplina le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale finalizzate alla determinazione delle cifre elettorali nazionali e delle soglie di sbarramento per liste e coalizioni. Le novelle inseriscono nel testo le ulteriori operazioni attribuite all'Ufficio centrale nazionale ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità e all'eventuale svolgimento del turno di ballottaggio, tra cui la ripartizione, in ciascuna regione, dei seggi alle coalizioni e alle liste singole, nei diversi casi che si possono verificare.

Il comma 10 sostituisce l'intero articolo 17 del testo unico per l'elezione del Senato, il quale disciplina le operazioni degli Uffici elettorali regionali, per la distribuzione dei seggi alle liste nella regione e nei collegi plurinominali. Le novelle sopprimono la prima distribuzione dei seggi tra coalizioni e liste singole in quanto effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, mentre inseriscono le operazioni conseguenti all'eventuale attribuzione del premio di governabilità; in aggiunta alla procedura di assegnazione dei seggi nei collegi già presente nel testo vigente, inoltre, disciplinano una seconda procedura di assegnazione dei seggi necessaria qualora si verifichi il caso in cui sia stato superato il numero massimo di seggi che è possibile assegnare alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità.

Come anticipato, i commi da 12 a 15 dell'articolo 2 recano modifiche ai diversi articoli che compongono il titolo VII del testo unico per l'elezione del Senato, dedicato alle disposizioni speciali previste per le elezioni in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. Le novelle sono in particolare volte a chiarire che l'unica regione che elegge un solo senatore è la Valle d'Aosta e che, per la disciplina delle candidature nei collegi uninominali delle due regioni si fa riferimento, per quanto non previsto dal titolo VII, alle disposizioni recate dal titolo VI del testo unico per l'elezione della Camera, in quanto applicabili.

Quanto ai restanti commi 2 (modifiche di coordinamento all'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993), 3 (convocazione del turno di ballottaggio), 4 (presentazione delle liste), 5 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in materia di formato della scheda elettorale), 7 (modalità di espressione del voto), 8 (operazioni preliminari degli Uffici centrali regionali) e 11 (modifiche di coordinamento all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993) segnala che essi recano misure di coordinamento o di adeguamento della vigente disciplina al nuovo sistema elettorale introdotto dalla proposta in esame.

L'articolo 3 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Quanto alla proposta di legge C. 157 Magi, fa presente che l'articolo 1, novellando il Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, ossia il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introduce la raccolta digitale delle sottoscrizioni per la presentazione di liste e candidature, ossia un sistema grazie al quale le sottoscrizioni degli elettori possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. Si prevede inoltre che i

presentatori della lista predispongano un documento informatico che rechi le specifiche indicazioni previste per la presentazione e l'ammissione delle candidature pubblicate dal Ministero dell'interno, e consenta l'acquisizione: del nome; del cognome; del luogo e della data di nascita del sottoscrittore; del comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Si prevede, altresì, che le sottoscrizioni raccolte elettronicamente siano depositate con invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dalla Corte d'appello o mediante consegna digitale equivalente, come duplicato informatico ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate dell'apposito contrassegno a stampa. È dovere del Ministero dell'interno inviare ai presentatori della lista, entro 72 ore dalla richiesta, un elenco dei collegi elettorali, con l'indicazione dei comuni compresi in ciascun collegio.

Circa la proposta di legge C. 302 Baldino, fa presente che l'articolo 1 sostituisce l'attuale disciplina dell'*election day* con l'introduzione di due appuntamenti elettorali all'anno, uno in primavera e l'altro in autunno, per le elezioni amministrative e per i *referendum* costituzionali, in modo da favorire lo svolgimento di queste con le altre tipologie di elezione eventualmente previste in tali periodi. Il comma 1 dell'articolo 1 in esame modifica la disciplina relativa all'elezione del sindaco e al rinnovo del consiglio comunale, flessibilizzando la data del voto e facilitando l'abbinamento con altre consultazioni elettorali e referendarie. La lettera a) del comma 1 introduce quattro ulteriori articoli dopo l'articolo 54 del Testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Il nuovo articolo 54-*bis* introduce, in aggiunta a quello primaverile previsto dalla normativa vigente, un secondo turno ordinario annuale, tra il 15 aprile e il 15 giugno (o tra il 15 ottobre e il 15 dicembre se la scadenza del mandato cade nel secondo semestre dell'anno), per le elezioni comunali. Inoltre, il turno primaverile è prorogato fino alla data delle elezioni europee se queste siano fissate in una data successiva al 15 giugno. L'articolo 54-*ter* compie una analoga modifica per il rinnovo dei consigli comunali dovuti a motivi diversi dalla scadenza del mandato, prevedendo che le elezioni si svolgano nel turno ordinario primaverile se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 20 agosto dell'anno precedente, e prima del 24 febbraio, ovvero nel nuovo turno autunnale, se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 24 febbraio e prima del 20 agosto. L'articolo 54-*quater* riproduce testualmente l'articolo 3 della legge n. 182 del 1991, il quale prevede che il Ministro dell'interno fissi la data per lo svolgimento delle elezioni comunali non oltre il cinquantesimo giorno precedente a quello della votazione e comunichi ai prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi e agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge. L'articolo 54-*quinqies* stabilisce che, qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni europee, le elezioni politiche, *referendum* o elezioni regionali, l'elezione per il rinnovo del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre, tali consultazioni si effettuano nella data stabilita per le elezioni di cui sopra, anche al di fuori dei turni ordinari. La lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame abroga l'articolo 141, comma 4, del Tuel, che prevede che il rinnovo del consiglio deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge nelle ipotesi di scioglimento anticipato con decreto del Presidente della Repubblica. La lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame abroga l'articolo 143, comma 10, secondo, terzo e quarto periodo, del Testo unico degli enti locali, che disciplina le elezioni in un turno straordinario annuale dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, il cui scioglimento scada nel secondo semestre dell'anno.

Segnala che il comma 2 interviene in materia di elezioni regionali, ampliando la fascia temporale in cui esse possono svolgersi. La lettera a) del comma 2 elimina la possibilità di indire le elezioni regionali in una domenica compresa nei sei giorni

successivi ai sessanta giorni dopo il termine dei cinque anni di legislatura. La successiva lettera *b*) introduce il comma 1-*bis* all'articolo 5 della legge n. 165 del 2004, che prevede la possibilità che nel termine di indizione delle elezioni regionali gli elettori siano convocati per le elezioni comunali, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero per un *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352. In tali casi il termine di indizione delle elezioni può essere anticipato o prorogato di ulteriori trenta giorni, quando ciò sia necessario al fine di consentire che le elezioni regionali si effettuino contestualmente alle altre consultazioni elettorali. Inoltre, con il nuovo comma 1-*ter* si prevede che, allo scopo di contenere la spesa pubblica e di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali, il Ministro dell'interno verifichi tempestivamente con le regioni interessate al rinnovo dei rispettivi organi regionali la possibilità di coordinare la data per lo svolgimento delle elezioni regionali con la data delle altre consultazioni elettorali nel medesimo semestre, al fine di permetterne lo svolgimento contestuale.

Il comma 3 dell'articolo in esame modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 21-*ter* della legge elettorale del Senato, di cui al decreto legislativo 533 del 1993, che disciplina le elezioni suppletive del Senato e della Camera, prevedendo che se nel termine di indizione delle elezioni suppletive, o nei trenta giorni successivi, gli elettori del collegio, o una parte di essi, siano convocati per lo svolgimento di elezioni comunali, regionali, europee o per un *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, le elezioni suppletive si svolgano nella data prevista per tali consultazioni, compatibilmente con i termini per il deposito dei contrassegni e la presentazione delle candidature.

Il comma 4 modifica la legge n. 352 del 1970 sui *referendum*, per quanto riguarda i termini di fissazione della data della convocazione dei comizi elettorali. In particolare, la lettera *a*) modifica l'articolo 15, abrogando sia la previsione secondo la quale il *referendum* di revisione costituzionale sia indetto entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di Cassazione, sia l'obbligo di fissare la data del *referendum* in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di indizione. Tale disciplina è sostituita dall'introduzione di due turni in data fissa per lo svolgimento dei *referendum* costituzionali in una domenica compresa tra: il 15 aprile e il 15 giugno, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 20 agosto ed entro il 24 febbraio; il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 24 febbraio ed entro il 20 agosto. Tuttavia, se in un turno elettorale siano indette le elezioni politiche o europee, il *referendum* costituzionale si svolge nella data stabilita per tali elezioni. Inoltre, nel caso in cui dopo l'indizione delle consultazioni referendarie sia intervenuta la pubblicazione di un altro testo di legge costituzionale per la quale può essere presentata richiesta di *referendum* confermativo, il Presidente della Repubblica può rinviare il voto al turno successivo, in modo da svolgere i due *referendum* contestualmente. La lettera *b*) prevede poi che il *referendum* abrogativo si svolga nella data stabilita per le elezioni europee qualora queste vengano indette nel periodo tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

Evidenzia che l'articolo 2 prevede l'introduzione di un certificato elettorale digitale per tutti i cittadini, quale documento che consente l'esercizio del diritto di voto in sostituzione della tessera elettorale cartacea. A tal fine, viene introdotto un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, che sostituisce la tessera elettorale con un certificato digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e consultabile dall'elettore tramite il punto di accesso

telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il quale le pubbliche amministrazioni rendono fruibili i propri servizi.

L'articolo 3 introduce il diritto di voto anticipato rispetto alla data di convocazione dei comizi elettorali, da esercitarsi presso gli uffici postali individuati dal Ministero dell'interno. Nel dettaglio, gli elettori, attraverso l'esibizione della tessera elettorale digitale, possono scegliere di esercitare il proprio diritto di voto anticipatamente rispetto alla data stabilita per l'elezione, nei giorni compresi tra il lunedì e il mercoledì della seconda settimana antecedente la data stabilita per l'elezione o il referendum (articolo 3). Le sedi abilitate all'esercizio del voto anticipato sono gli uffici postali.

L'articolo 4 individua il direttore dell'ufficio postale abilitato quale responsabile delle operazioni elettorali, che può nominare due funzionari dipendenti della società Poste Spa per lo svolgimento delle operazioni elettorali, alle quali potrà partecipare il rappresentante di lista dei candidati.

L'articolo 5 disciplina la consegna del materiale elettorale da parte del sindaco, nel giorno che precede le elezioni, al responsabile delle operazioni elettorali presso ogni ufficio postale.

L'articolo 6 reca una delega al Governo per la disciplina delle operazioni di voto anticipato e del relativo scrutinio, da esercitarsi entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: definire modalità di identificazione dell'elettore sulla base di un'apposita applicazione informatica che consenta di verificare la validità della tessera elettorale digitale, assicurando l'unicità del voto; prevedere la stampa delle schede elettorali associate alla tessera elettorale digitale di ciascun elettore, anche modificandone le caratteristiche essenziali e il formato, garantendo la non riproducibilità e l'irriconecibilità delle stesse; prevedere modalità di espressione del voto che assicurino il rispetto dei principi di libertà, segretezza e personalità; disciplinare le modalità di custodia e consegna dei plichi contenenti le schede elettorali votate al seggio nelle cui liste è iscritto l'elettore entro l'orario di chiusura delle operazioni di voto, con ogni garanzia di sicurezza e integrità dei plichi stessi; prevedere lo scrutinio delle schede votate anticipatamente insieme a quelle votate nel seggio di destinazione in modo da garantire che esse non siano riconoscibili.

L'articolo 7 abroga le agevolazioni di viaggio previste per gli elettori che si recano nel luogo di residenza per esercitare il diritto di voto alle elezioni politiche, regionali e comunali.

L'articolo 8 autorizza la spesa di 1 milione di euro affinché il Ministero dell'interno possa stipulare accordi per avvalersi delle strutture e delle piattaforme tecnologiche della società Poste S.p.A. al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori «fuori sede» (comma 1). Inoltre, reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge cui si provvede con i risparmi di spesa derivanti dalla abolizione delle agevolazioni di viaggio per gli elettori disposta dall'articolo 7 di cui sopra (comma 2).

Passando ora alla descrizione del contenuto della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe, fa presente che l'articolo 1 reca la delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina concernente la modalità di voto per i cittadini italiani residenti all'estero, prevedendo il sistema di voto elettronico per le consultazioni elettorali e referendarie. Il comma 1 delega al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi ai fini del riordino e della revisione organica della disciplina riguardante le modalità di voto per i cittadini italiani residenti all'estero, tenuto conto dei limiti stabiliti dalla proposta di legge in esame. In particolare, si prevede, come unica modalità di consultazione elettorale e referendaria, il voto elettronico e il voto presso un apposito seggio consolare

per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione estero. Tali decreti possono essere adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge. Il comma 2 stabilisce che i succitati decreti provvedono a definire, in conformità ai principi e criteri direttivi generali stabiliti dal successivo articolo 2, in particolare, la disciplina e la regolamentazione delle modalità di voto dei cittadini per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione estero e per le consultazioni referendarie nella circoscrizione estero. Il comma 3 specifica che i decreti legislativi vengono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti, per quanto di competenza, gli altri Ministri interessati. Il comma 4 prevede che agli schemi dei decreti legislativi siano allegati la relazione tecnica e il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero. Si prevede, altresì, che i decreti medesimi siano trasmessi alle Camere ai fini dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da esprimere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati. Infine, il comma 5 consente al Governo l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi generali, di decreti integrativi e correttivi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

L'articolo 2 individua i principi e i criteri direttivi cui devono conformarsi i decreti legislativi attuativi della delega conferita al Governo, il quale segnatamente deve: prevedere l'espressione del voto elettronico nello Stato estero di residenza; garantire l'anonimato, l'unicità, la riservatezza dei dati sensibili e la sicurezza elettronica; prevedere idonei programmi e procedure per garantire la sicurezza, la semplificazione e lo svolgimento di ogni operazione elettorale, compresa la trasmissione dei dati; stabilire le modalità di controllo della sussistenza in vita degli elettori e le modalità di sospensione dalle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero che risultino irreperibili o che non abbiano partecipato a nessuna consultazione elettorale per un periodo prestabilito, nonché le modalità di reintegro nelle liste stesse; predisporre un idoneo programma di informazione sulle modalità di esercizio del diritto di voto all'estero; prevedere la possibilità di esprimere il voto elettronico presso un apposito seggio individuato dall'autorità consolare.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e consente di destinare alla stabilizzazione e al rafforzamento delle misure previste dai decreti legislativi attuativi della delega in materia di diritto di voto all'estero risorse aggiuntive di quelle stanziare a legislazione vigente.

Passando ora alla descrizione del contenuto della proposta di legge C. 2236 Pavanelli, segnala che l'articolo 1 dispone la fruibilità su supporto informatico della tessera elettorale e interviene sulla composizione degli uffici elettorali di sezione, sia per le elezioni della Camera dei deputati e degli organi comunali sia per i referendum. Vengono, inoltre, modificate le cause di incompatibilità per le funzioni di presidente, scrutatore e segretario dei predetti uffici. Infine, si amplia la possibilità di individuare soggetti idonei alla carica di presidente di seggio, attribuendo al sindaco una facoltà integrativa, e si consente la cancellazione dall'albo degli scrutatori anche dei soggetti non reperibili con modalità telematiche. Nello specifico, il comma 1 rende fruibile su supporto informatico la tessera elettorale, e il comma 2 demanda ad apposito regolamento la definizione delle modalità di attuazione, nonché la disciplina dell'attestazione, mediante supporto informatico, dell'avvenuta partecipazione al voto. I commi 3 e 4 recano novelle ai decreti del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati) e n. 570

del 1960 (Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali). Specificamente: viene ridotto da quattro a tre il numero di scrutatori che, unitamente al presidente e al segretario, compongono l'ufficio elettorale di sezione; viene rimossa l'incompatibilità con le funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario per i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle imprese e del *made in Italy* e delle infrastrutture e dei trasporti; viene inclusa tra le cause di incompatibilità con i predetti incarichi anche la qualifica di dipendente del Ministero dell'interno, addetto o comandato a prestare servizio presso gli uffici elettorali; sono abrogate le disposizioni in materia di elezioni degli organi comunali, le quali prevedono che il presidente di Ufficio elettorale sia designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio e che l'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implichi ordine di precedenza per la designazione. Il comma 5 riduce da tre a due il numero di scrutatori che compongono, insieme al presidente e al segretario, l'Ufficio di sezione per il referendum confermativo di cui all'articolo 138 della Costituzione. Il comma 6 inserisce poi il nuovo comma 7-*bis* nell'articolo 1 della legge 53 del 1990, recante disposizioni sull'albo delle persone idonee alla carica di presidente di seggio elettorale. Tale nuova disposizione, al fine di garantire l'adeguata consistenza dell'albo, riconosce al sindaco la facoltà di individuare ulteriori soggetti idonei, designandoli tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso. Conseguentemente, per finalità di coordinamento normativo, tali soggetti vengono inseriti tra coloro rispetto ai quali devono essere accertati dal sindaco, sentito l'Ufficiale elettorale, i requisiti di idoneità e l'assenza delle cause di incompatibilità sopra esposte, ai fini della comunicazione dei rispettivi nominativi alla cancelleria della Corte d'appello. Infine, il comma 7 introduce il comma 3-*bis* nell'articolo 5 della legge n. 95 del 1989, concernente l'aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, nonché la cancellazione dei soggetti divenuti inidonei.

Fa presente che l'articolo 2 introduce novità normative per garantire la digitalizzazione della tenuta e della revisione delle liste elettorali. In particolare, le liste e gli elenchi previsti per le revisioni semestrali sono formati e trasmessi in formato digitale, superando la redazione in doppio esemplare, mentre autenticazioni e sottoscrizioni sono effettuate con firma digitale. Sono, inoltre, digitalizzati i verbali e gli atti relativi alle operazioni dell'Ufficiale elettorale e della Commissione elettorale comunale, con conseguente eliminazione di obblighi di conservazione cartacea. Nello specifico, la disposizione in esame reca modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967. In primo luogo, si interviene sull'articolo 5 del predetto decreto, stabilendo che la compilazione delle liste elettorali in ordine alfabetico avvenga in formato digitale e non più in doppio esemplare. Si prevede, altresì, che l'autenticazione da parte dell'Ufficiale elettorale o dal presidente e dal segretario della Commissione elettorale comunale sia effettuata mediante firma digitale e non più tramite sottoscrizione. Viene poi modificato l'articolo 8, prevedendo la compilazione in formato digitale dell'elenco dei cittadini iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), i quali, possedendo i requisiti per essere elettori, compiono la maggiore età dal 1° luglio al 31 dicembre e dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo. Sono, inoltre, apportate modifiche all'articolo 16, prevedendo il formato digitale, in luogo della duplice copia, per gli elenchi distinti per uomini e donne che la Commissione elettorale comunale (ora da intendersi

l'Ufficiale elettorale) deve formare, in ordine alfabetico, ogni anno entro il 10 aprile e il 10 ottobre ai fini della revisione semestrale delle liste. Conseguentemente, viene modificato anche l'articolo 28, stabilendo che tali elenchi debbano essere trasmessi dal sindaco al presidente della Commissione elettorale circondariale in formato digitale, così come i verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale che, attualmente, vengono trasmessi in copia conforme. Viene, inoltre, abrogato il secondo comma dell'articolo 28, ai sensi del quale l'altro esemplare degli elenchi rimane conservato nella segreteria del comune. Viene altresì reso digitale, mediante la sostituzione dell'articolo 17, il verbale recante le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali. È, altresì, digitalizzata la sottoscrizione che il segretario e i membri della Commissione elettorale comunale devono apporre sul verbale medesimo nel caso in cui l'Ufficiale elettorale sia tale Commissione. Con una modifica all'articolo 18, secondo comma, viene stabilito che l'Ufficiale elettorale debba firmare digitalmente l'elenco depositato nell'ufficio comunale insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre precedente. Viene, inoltre, novellato l'articolo 30, primo comma, elidendo il termine esemplare con riferimento alle liste generali depositate presso la Commissione elettorale circondariale su cui tale Commissione è tenuta a provvedere alle variazioni degli elenchi. Sono rese digitali, mediante la sostituzione del secondo e del terzo comma dell'articolo 31, anche la ricompilazione delle liste generali, in caso di difficile consultazione, nonché le nuove liste unificate da trasmettere alla Commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione. Infine, con una novella all'articolo 34, secondo comma, vengono incrementati sia il numero minimo sia quello massimo degli iscritti che deve risultare a seguito della divisione in sezioni elettorali, presso ogni comune, fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile.

L'articolo 3 innalza del 50 per cento gli onorari fissi forfettari del presidente e dei componenti del seggio speciale previsto per le sezioni elettorali in cui si trovano ospedali e case di cura con un determinato numero di posti letto. Tale aumento non si applica alla maggiorazione degli onorari fissi forfettari prevista per i componenti degli uffici elettorali di sezione.

L'articolo 4 limita l'affissione dei manifesti di propaganda agli appositi spazi comunali, includendo tra i manifesti anche gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee elettorali, e conferma alcuni divieti, tra cui le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni. È inoltre previsto che i Comuni, nei centri abitati con più di 150 abitanti, individuino o installino tabelloni elettronici destinati esclusivamente alla pubblicazione digitale dei manifesti. Si prevede, altresì, che la giunta comunale provveda all'individuazione del numero di liste o candidature ammesse. Infine, vengono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie per alcune forme vietate di propaganda elettorale, per il danneggiamento dei tabelloni elettronici e per lo svolgimento di propaganda nei giorni immediatamente precedenti o durante le votazioni.

L'articolo 5 disciplina il voto degli elettori «fuori sede». Nello specifico, il comma 1 riconosce agli elettori che, per motivi di studio, lavoro o salute, si trovino temporaneamente domiciliati per almeno tre mesi, comprendenti anche la data della consultazione elettorale, in un comune italiano appartenente a una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, il diritto di votare nel comune di temporaneo domicilio. Il comma 2 stabilisce che, per esercitare il diritto di voto con tali modalità, l'interessato debba presentare apposita domanda al comune di temporaneo domicilio tra il quarantacinquesimo e il trentacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni. La domanda può essere revocata, con le stesse modalità di presentazione, entro il trentesimo giorno antecedente la consultazione. La presentazione può avvenire

di persona, tramite delegato oppure con strumenti telematici. Il comma 3 richiede che nella domanda siano indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e un recapito di posta elettronica dell'interessato. Il comma 4 prevede che il comune di temporaneo domicilio, ricevuta la domanda, accerti, entro il quindicesimo giorno antecedente la consultazione, il possesso del diritto di elettorato attivo in capo al richiedente. Il comma 5 demanda al comune di temporaneo domicilio il rilascio, in via telematica, all'elettore fuori sede, entro il decimo giorno precedente la consultazione, un'attestazione di ammissione al voto, con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui egli dovrà votare. Il comma 6 prevede che i comuni di temporaneo domicilio possano utilizzare sezioni ordinarie oppure istituire sezioni elettorali temporanee, in numero di una ogni mille elettori ammessi al voto o frazione di mille. Il comma 7 prevede che i nominativi degli elettori ammessi al voto in ciascuna sezione siano riportati in un'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale. Il comma 8 stabilisce che, per quanto riguarda composizione, costituzione e funzionamento delle sezioni elettorali temporanee, si applicano, salvo diversa previsione dell'articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il comma 9 dispone che gli elettori «fuori sede» votino previa esibizione di un documento di riconoscimento e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata dal comune di temporaneo domicilio. Il comma 10 stabilisce la simultaneità delle operazioni di voto e di scrutinio presso le sezioni elettorali temporanee e delle corrispondenti operazioni presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale. Il comma 11 prevede che l'ufficio elettorale, se necessario, completi in via sostitutiva le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale temporanea non abbia potuto concludere per cause di forza maggiore. Il comma 12 dispone che, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i comuni di temporaneo domicilio istituiscono sezioni elettorali speciali, nel numero di una per ogni mille elettori ammessi al voto, o frazione di mille, riunendo nella stessa sezione, ove possibile e opportuno, gli elettori appartenenti alla medesima circoscrizione elettorale. Prevede, inoltre, che in ogni sezione elettorale speciale sia predisposta un'urna per ciascuna circoscrizione elettorale di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati a quella sezione. Viene, altresì, stabilito che, concluse le operazioni di voto e scrutinio, la sezione elettorale speciale formi i plichi contenenti i relativi atti e li trasmetta all'ufficio elettorale provinciale costituito presso il tribunale del comune capoluogo di regione. Dopo le operazioni di competenza e la verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale redige anche un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ciascuna circoscrizione elettorale. Tale estratto è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale. Infine, il comma 13 dispone che, per quanto non espressamente regolato dall'articolo, trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e della legge n. 18 del 1979.

L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie con riferimento ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni finalizzate all'adeguamento degli onorari fissi forfettari dei componenti degli uffici elettorali di sezione e alla disciplina della propaganda elettorale, nonché quelle riguardanti il diritto di voto per i cittadini «fuori sede».

Passando alla descrizione del contenuto della proposta di legge C. 2533 Tucci, fa presente che l'articolo 1 introduce, a partire dal 2028, un sistema elettronico per l'espressione del voto per via telematica e per lo scrutinio con riferimento alle consultazioni elettorali e referendarie (comma 1). L'utilizzazione del sistema elettronico deve essere preceduta da una simulazione condotta in ambiti territoriali circoscritti al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema (comma 2). Tale simulazione, che

riproduce tutte le fasi e le operazioni della consultazione elettorale, deve essere condotta coinvolgendo un campione significativo di elettori e le relative modalità vengono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 3). Gli elettori devono essere informati in merito allo svolgimento della simulazione e all'assenza di valore legale dei relativi risultati (comma 4). Il sistema elettronico può essere poi utilizzato solo all'esito della simulazione e previa positiva valutazione dello stesso (comma 5).

L'articolo 2 prevede che il voto elettronico si svolga tramite un'unica applicazione *online* valida in tutto il territorio nazionale, accessibile sia da dispositivi personali sia da postazioni elettroniche nei seggi, e che gli elettori vengano identificati digitalmente e ricevano telematicamente il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Si precisa che tale sistema è collegato al Sistema informativo elettorale del Ministero dell'interno anche ai fini della pubblicazione dei risultati.

Evidenzia che l'articolo 3 prevede che il sistema di voto elettronico garantisca informazioni chiare e trasparenti e consenta agli elettori di consultare i programmi dei partiti e dei movimenti politici. Prevede inoltre che anche le persone con disabilità o con esigenze speciali possano votare in modo autonomo. Stabilisce che il voto debba essere libero, non influenzato dal sistema e confermato dall'elettore prima della registrazione definitiva. Assicura l'anonimato del voto, la separazione tra dati personali e voti espressi, nonché l'impossibilità di votare più di una volta. Dispone che ogni elettore possa accedere solo alle schede relative alle consultazioni cui ha diritto e scegliere se partecipare a una o più di esse. Prevede che il voto venga sigillato elettronicamente, crittografato e protetto da alterazioni fino allo scrutinio. Infine, stabilisce che lo scrutinio e la comunicazione dei risultati avvengano con modalità idonee a salvaguardare la segretezza del voto.

Gli articoli 4 e 5 definiscono garanzie, trasparenza e controlli del voto elettronico. Il sistema deve essere sicuro, interoperabile, con codice sorgente pubblico e rispettoso della segretezza del voto. La gestione è affidata a personale autorizzato, con controlli automatici contro rischi informatici. Sono previste procedure per interruzioni e segnalazioni di incidenti. Il funzionamento è verificato prima di ogni elezione da organismi competenti.

L'articolo 6 stabilisce che il sistema elettronico per il voto sia realizzato dal Ministero dell'interno con il supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale e di soggetti pubblici. Prevede che un decreto del Ministro definisca fattibilità e requisiti tecnici, in collaborazione con le autorità competenti. È inoltre previsto che il Ministero sia il titolare del trattamento dei dati personali, mentre altri soggetti operano come responsabili secondo la normativa europea.

L'articolo 7 introduce la possibilità di sottoscrivere liste elettorali e candidature in formato elettronico tramite firma digitale, prevedendo che la certificazione elettorale avvenga tramite scambio telematico di documenti informatici tra uffici pubblici e che i moduli siano depositati *online* al Ministero dell'interno e resi disponibili agli elettori per la firma digitale.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, decreti legislativi per adeguare e coordinare la normativa elettorale all'introduzione del voto elettronico e della sottoscrizione digitale delle liste, definendone principi, criteri direttivi e procedimento di adozione.

L'articolo 9 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento e individua le relative coperture, prevedendo, a tal fine, che vengano individuati i sussidi ambientalmente dannosi da rimodulare ed eliminare, così da conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate.

In conclusione, ritiene opportuno dare sinteticamente conto della giurisprudenza costituzionale in materia di leggi elettorali delle Camere.

Ricorda, al riguardo, che le sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017 hanno per la prima volta dichiarato l'illegittimità costituzionale di parti della legislazione elettorale allora vigente.

Da tale giurisprudenza si desumono principi in materia di premio di maggioranza, liste lunghe bloccate, facoltà di opzione per i candidati plurieletti, omogeneità dei sistemi elettorali delle due Camere.

Per quanto riguarda il premio di maggioranza, la Corte costituzionale «ha sempre riconosciuto al legislatore un'ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è destinato ad operare, riservandosi una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina introdotta risulti manifestamente irragionevole» (sentenza n. 1 del 2014).

Con specifico riferimento a sistemi elettorali che innestano un premio di maggioranza su un riparto di seggi effettuato con formula proporzionale, non ha superato il vaglio di costituzionalità il premio di maggioranza previsto nel sistema elettorale proporzionale introdotto dalla legge n. 270 del 2005 (cosiddetta «legge Calderoli»), che prevedeva l'assegnazione, alla lista o alla coalizione di liste che avesse ottenuto il maggior numero di voti, di un premio che consentiva di raggiungere 340 seggi alla Camera (pari a circa il 54 per cento) e il 55 per cento dei seggi assegnati a ciascuna regione al Senato, senza prevedere, per l'assegnazione di tale premio, una soglia minima di voti. Con la sentenza n. 1 del 2014 la Corte costituzionale ha affermato che tale premio, come disciplinato per la Camera, «è foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi. In tal modo si può verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto».

Questo meccanismo, che nella legge n. 270 del 2005 si aggiungeva alle soglie di sbarramento per l'accesso al sistema proporzionale di attribuzione dei seggi, pur finalizzato al «legittimo obiettivo di favorire la formazione di stabili maggioranze parlamentari e quindi di stabili governi», non solo compromette, ma addirittura, secondo la Corte, rovescia «la *ratio* della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005, che è quella di assicurare la rappresentatività dell'assemblea parlamentare». L'effetto che ne deriva, secondo la Corte, è quello di «una eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l'art. 1, secondo comma, Cost.». Questo effetto, secondo la Consulta, è incompatibile non solo con l'articolo 1 della Costituzione, ma anche con l'articolo 67 che configura le Camere come «sedi esclusive della rappresentanza parlamentare» titolari di funzioni esclusivamente proprie, tra cui quella di revisione costituzionale.

In queste valutazioni la Corte ha inserito la dirimente constatazione dell'assenza nell'allora vigente legge elettorale di «una ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio»: questa mancanza determina «un'alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto» stabilito dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione. Infatti, nei sistemi proporzionali gli elettori hanno «la legittima aspettativa che non si

determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell'attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell'organo parlamentare».

In definitiva, secondo la Corte costituzionale, il legislatore, nel perseguire discrezionalmente l'obiettivo di rilievo costituzionale della stabilità del Governo del Paese e dell'efficienza dei processi decisionali in ambito parlamentare, deve rispettare il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, quali la sovranità popolare, l'uguaglianza, anche del voto, la rappresentanza politica nazionale.

Anche per il sistema elettorale del Senato delineato dalla legge n. 270 del 2005, la medesima sentenza ha statuito che l'attribuzione del premio è irragionevole per mancanza di una soglia minima di voti per conquistarlo «incidendo anche sull'eguaglianza del voto, in violazione degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.», già richiamati per le disposizioni relative alla Camera.

Successivamente, la Corte è tornata a pronunciarsi, con la sentenza n. 35 del 2017, sulla legittimità del premio di maggioranza in relazione al sistema elettorale introdotto, per la sola Camera, dalla legge n. 52 del 2015 (cosiddetto «*Italicum*»). Tale sistema, che non ha mai trovato applicazione, prevedeva l'attribuzione di 340 seggi (pari a circa il 54 per cento) alla lista che ottenesse almeno il 40 per cento dei voti validi su base nazionale; nel caso in cui nessuna lista avesse raggiunto il 40 per cento dei voti validi si sarebbe proceduto a un turno di ballottaggio tra le due liste che avessero ottenuto il maggior numero di voti. Sarebbero quindi stati attribuiti 340 seggi alla lista risultata vincitrice dopo il ballottaggio. In questo caso, la Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità relative al premio, rilevando che il sistema elettorale prevedeva una soglia minima per l'accesso al premio, fissata al 40 per cento, e che tale soglia «non appare in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell'eguaglianza del voto, da un lato, con gli obiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del processo decisionale, dall'altro».

Secondo la Corte sfugge «in linea di principio, al sindacato di legittimità costituzionale una valutazione sull'entità della soglia minima in concreto prescelta dal legislatore [...]. Ma resta salvo il controllo di proporzionalità riferito alle ipotesi in cui la previsione di una soglia irragionevolmente bassa di voti per l'attribuzione di un premio di maggioranza determini una tale distorsione della rappresentatività da comportarne un sacrificio sproporzionato, rispetto al legittimo obiettivo di garantire la stabilità del governo del Paese e di favorire il processo decisionale».

Sulla compresenza di premio di maggioranza e soglia di sbarramento, che nel caso specifico era del 3 per cento, la sentenza innanzitutto ricorda, citando la sentenza n. 193 del 2015, che «[l]a previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione [...] sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità» e rilevava che il cosiddetto «*Italicum*» introduceva «una soglia di sbarramento non irragionevolmente elevata».

La Corte non ha poi ritenuto manifestamente irragionevole che il legislatore ricorra contemporaneamente, nella sua discrezionalità, a entrambi i meccanismi: «se il premio ha lo scopo di assicurare l'esistenza di una maggioranza, una ragionevole soglia di sbarramento può a sua volta contribuire allo scopo di non ostacolarne la formazione. Né è da trascurare che la soglia può favorire la formazione di un'opposizione non eccessivamente frammentata, così attenuando, anziché aggravando, i disequilibri indotti dalla stessa previsione del premio di maggioranza».

Nel contempo, la sentenza n. 35 del 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni introdotte dal cosiddetto «*Italicum*» che prevedevano, in caso di mancato raggiungimento del 40 per cento dei voti al primo turno, un turno di ballottaggio fra le due liste che avessero ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla percentuale dei voti ricevuti dalle due liste.

La Corte in proposito ha rilevato la lesione degli articoli 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, della Costituzione (principi della sovranità popolare e dell'uguaglianza del voto), determinata dalle «concrete modalità dell'attribuzione del premio attraverso il turno di ballottaggio». Non è «il turno di ballottaggio fra liste in sé, in astratto considerato, a risultare costituzionalmente illegittimo, perché in radice incompatibile con i principi costituzionali evocati», ma la concreta disciplina dettata dal legislatore. Innanzitutto, nella citata legge n. 52 del 2015 «il turno di ballottaggio non è costruito come una nuova votazione rispetto a quella svoltasi al primo turno, ma come la sua prosecuzione. In questa prospettiva, al turno di ballottaggio accedono le sole due liste più votate al primo turno, senza che siano consentite, tra i due turni, forme di collegamento o apparentamento fra liste». Inoltre, «la ripartizione percentuale dei seggi, anche dopo lo svolgimento del turno di ballottaggio, resta – per tutte le liste diverse da quella vincente, ed anche per quella che partecipa, perdendo, al ballottaggio – la stessa del primo turno». Infatti, dopo il ballottaggio, i seggi sono attribuiti per tutte le liste diverse da quella vincitrice del ballottaggio sulla base dei voti ottenuti al primo turno.

Nella sentenza n. 35 del 2017 la Corte ha ritenuto che il rispetto dei richiamati principi costituzionali non fosse garantito dalle disposizioni del cosiddetto «*Italicum*», le quali prevedevano che una lista potesse accedere al turno di ballottaggio, e dunque, in caso di vittoria, al premio, anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo. Veniva così riprodotto, seppure al turno di ballottaggio, un effetto distorsivo analogo a quello censurato nella sentenza n. 1 del 2014 in relazione alla disciplina introdotta dalla cosiddetta «legge Calderoli».

Per la Corte l'obiettivo di assicurare la stabilità del Governo «non può giustificare uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività e di uguaglianza del voto, trasformando artificialmente una lista che vanta un consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta».

Né vale l'obiezione che, all'esito del ballottaggio, il premio consegue pur sempre a un voto degli elettori, in quanto «se il primo turno dimostra che nessuna lista, da sola, è in grado di conquistare il premio di maggioranza, soltanto le stringenti condizioni di accesso al turno di ballottaggio conducono, attraverso una radicale riduzione dell'offerta politica, alla sicura attribuzione di tale premio.».

Di conseguenza, «il perseguimento della finalità di creare una maggioranza politica governante in seno all'assemblea rappresentativa, destinata ad assicurare (e non solo a favorire) la stabilità del governo, avviene a prezzo di una valutazione del peso del voto in uscita fortemente diseguale, al fine dell'attribuzione finale dei seggi alla Camera, in lesione dell'art. 48, secondo comma, Cost.».

Per quanto concerne le liste lunghe bloccate, la sentenza n. 1 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme introdotte dalla legge n. 270 del 2005 (cosiddetta «legge Calderoli») che non contemplavano la possibilità di espressione del voto di preferenza all'interno di liste lunghe di candidati, le quali non consentivano l'effettiva conoscibilità dei candidati stessi.

In quell'occasione la Corte ha rilevato come risultasse compromessa la libertà di voto dei cittadini «posto che il cittadino è chiamato a determinare l'elezione di tutti i deputati e di tutti i senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nelle circoscrizioni più popolose) di candidati, che difficilmente conosce [...]. Simili condizioni di voto, che

impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)»).

Sul punto, la sentenza n. 35 del 2017 ha ribadito che «lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati».

Quanto all'opzione da parte dei candidati plurieletti, ricorda che la sentenza n. 35 del 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni introdotte dalla legge n. 52 del 2015 (cosiddetto «*Italicum*») relative al meccanismo dell'opzione da parte dei deputati eletti in più collegi, che consentivano al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominalmente prescegliesse. In proposito, la sentenza argomenta che «l'assenza nella disposizione censurata di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in contraddizione manifesta con la logica dell'indicazione personale dell'eletto da parte dell'elettore, che pure la legge n. 52 del 2015 ha in parte accolto, permettendo l'espressione del voto di preferenza [la legge prevedeva capolista "bloccati" e la possibilità di esprimere fino a due voti di preferenza per gli altri candidati]. L'opzione arbitraria consente al capolista bloccato eletto in più collegi di essere titolare non solo del potere di prescegliere il collegio d'elezione, ma altresì, indirettamente, anche di un improprio potere di designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale, secondo una logica idonea, in ultima analisi, a condizionare l'effetto utile dei voti di preferenza espressi dagli elettori.».

La giurisprudenza costituzionale, inoltre, nella sentenza n. 35 del 2017, si è pronunciata sulla materia dell'omogeneità dei sistemi elettorali delle due Camere, rilevando che «la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee.».

Nella sentenza n. 1 del 2014, infine, la Corte, pronunciandosi sul sistema elettorale del Senato introdotto dalle legge n. 270 del 2005, rilevava che l'attribuzione del premio su base regionale, prevista dalle disposizioni censurate, realizza «l'effetto che la maggioranza in seno all'assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell'insieme sostanzialmente omogenea». Tale effetto, ad avviso della Corte, risulta lesivo degli articoli della Costituzione 1, secondo comma (sovranità popolare), 3 (principio di uguaglianza), 48, secondo comma (uguaglianza del voto), e 67 (rappresentanza nazionale dei membri del Parlamento) della Costituzione.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), considerato l'avvenuto incardinamento delle proposte di legge in esame, esprime, a nome del suo gruppo, una ferma e netta contrarietà rispetto alla proposta di legge elettorale a prima firma Bignami, per ragioni di merito che ci sarà

modo di spiegare meglio nel prosieguo dell'*iter* parlamentare.

In termini più generali, ritiene che il Governo e la maggioranza stiano ragionando come se non fosse successo nulla, quando invece la scorsa settimana si è svolto un referendum costituzionale che ha fornito un messaggio molto chiaro: non si modificano le «regole del gioco» a colpi di maggioranza.

Critica, quindi, la decisione, all'indomani della consultazione referendaria, di procedere all'incardinamento delle proposte di legge in esame. Per tale ragione, intendendo ribadire quanto affermato anche in precedenza e tenuto conto che la proposta C. 2822 Bignami è frutto di un accordo dei partiti di maggioranza non condiviso con le opposizioni, fa presente come si stia procedendo ad un'ennesima forzatura, considerati i numerosi precedenti di questa legislatura in Commissione Affari costituzionali nel corso dell'esame dei disegni di legge costituzionale sulla separazione delle carriere e sul premierato, nonché del disegno di legge sull'autonomia differenziata.

In termini più generali, ritiene che la legge elettorale non sia una priorità per il Paese, a differenza delle questioni relative alla rivalutazione delle stime di crescita dell'Italia da parte dell'OCSE e all'aumento dei prezzi dell'energia e del carburante, che rappresentano un grave problema per le imprese e per i cittadini più vulnerabili, i cui problemi non sono stati risolti dal decreto-legge approvato nella seduta odierna dell'Assemblea.

Venendo ai principali motivi di merito che giustificano la contrarietà del suo gruppo rispetto alla proposta di legge a prima firma Bignami, contesta, in primo luogo, l'entità del premio di maggioranza potenzialmente assegnato alla forza politica vincitrice, tale da determinare il rischio che quest'ultima possa eleggere con i propri parlamentari il Presidente della Repubblica e i componenti laici del Consiglio superiore della magistratura. In secondo luogo, contesta la scelta di indicare il nominativo del candidato premier di lista o di coalizione sulla scheda elettorale, ritenendo tale previsione una sorta di «antipasto» del premierato. In terzo luogo, si dichiara contraria alla decisione di escludere la possibilità di esprimere preferenze.

Evidenziando come vi siano nella proposta di legge a prima firma Bignami diversi ulteriori profili critici, che saranno oggetto di approfondimento nel prosieguo dell'*iter* parlamentare, sottolinea nuovamente la ferma contrarietà del suo gruppo all'abbinamento della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe, che reca una delega al Governo per la revisione della disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Giovanni DONZELLI (FDI) dichiara di ritenere, al pari di quanto evidenziato dall'onorevole Bonafè, che la legge elettorale non sia una priorità per il Paese, ma rappresenti uno dei temi dell'agenda politica del Governo, rispetto al quale c'è spazio per un'ampia riflessione. A questo riguardo, fa presente, da un lato, che la disciplina relativa al premio può essere rivista e, dall'altro, che sulla scheda elettorale non vi è alcuna indicazione del candidato premier, contenuta piuttosto nel programma elettorale.

In termini più generali, afferma che il Parlamento è il luogo del dibattito politico e si dichiara sorpreso per le contestazioni avanzate dalle opposizioni – che hanno sostenuto come il testo della proposta di legge a prima firma Bignami sia stato deciso in base a un accordo interno alla sola maggioranza – dal momento che la stessa maggioranza aveva preliminarmente chiesto, infruttuosamente, alle opposizioni di avviare un dialogo preventivo su questi temi.

Sottolinea quindi come l'intenzione della maggioranza sia quella di confrontarsi in modo sereno con le opposizioni, assicurando la massima disponibilità a trattare tutti i temi oggetto delle proposte di legge all'esame della Commissione.

Filiberto ZARATTI (AVS), premettendo di non volersi pronunciare in questa sede sulla questione del perimetro normativo, osserva come la decisione di calendarizzare in data odierna l'inizio dell'esame in Commissione delle proposte di legge in materia elettorale, così come quella sull'abbinamento delle stesse, siano state prese senza accordi con le opposizioni. Considera pertanto contraddittorie le affermazioni dell'onorevole Donzelli sulla disponibilità al dialogo della maggioranza. Condivide, tuttavia, la considerazione che la legge elettorale non è una priorità per il Paese – dal momento che quella vigente funziona –, diversamente dalla questione del rincaro delle bollette e del carburante. Ad ogni modo, preannuncia la propria disponibilità a discutere nel merito il tema della legge elettorale, ma sottolinea come sia necessario chiarire alcuni punti.

Tra questi evidenzia, in primo luogo, come non si possa consentire che una minoranza politica possa trasformarsi in una maggioranza netta, grazie ad un premio di governabilità così significativo. Per altro verso, osserva come in uno scenario parimenti possibile, secondo quanto previsto dalla proposta di legge a prima firma Bignami, tale premio potrebbe non funzionare, non garantendo necessariamente la maggioranza dei seggi nelle due Camere, con ciò vanificando l'obiettivo stesso della riforma.

Ad ogni modo, in conclusione, prende atto con favore, dopo tre anni e mezzo, della disponibilità al confronto da parte della maggioranza.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) osserva come il relatore, onorevole Angelo Rossi – che ringrazia per la sua illustrazione – abbia rilevato che nel contenuto della proposta di legge C. 2822 Bignami siano menzionati esclusivamente i testi unici concernenti le norme in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e non anche la legge che disciplina l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Pertanto, pur volendo credere alla buona fede dell'onorevole Donzelli, constata come vi sia un'incongruenza, data dal fatto che, pur in mancanza di interventi della proposta di legge C. 2822 Bignami sulla specifica fonte normativa che disciplina il voto degli italiani all'estero, tale materia è stata ritenuta oggetto di esame.

Alfonso COLUCCI (M5S), con un richiamo all'Eneide – «*Timeo Danaos et dona ferentes*» – sospetta dei «doni» offerti dalla maggioranza nel momento in cui le forze politiche progressiste stanno lavorando alla formazione di una coalizione che potrebbe portare, con la legge elettorale vigente, a un esito ben diverso dal precedente. Evidenzia quindi come la maggioranza, a fronte di tale scenario e dell'esito disastroso del referendum, intenda lavorare ad una riforma del sistema elettorale nell'interesse proprio e non del Paese, cercando di assicurarsi solidità attraverso un premio di governabilità abnorme.

Critica pertanto la scelta di impegnare la Commissione Affari costituzionali su questo tema, e non su quelli della sicurezza pubblica, dell'immigrazione e del rafforzamento degli organici delle forze di polizia. Ritiene infatti che, se l'intenzione della maggioranza fosse stata davvero quella di migliorare il sistema elettorale, si sarebbe avviato l'esame di proposte di legge in materia da tempo e non *in limine vitae* della legislatura, quando non sarebbe più il caso di occuparsi di certi temi, se davvero non fossero una priorità per qualcuno.

Riguardo al contenuto della proposta di legge a prima firma Bignami, ritiene che sia mal scritta la disciplina del premio di governabilità e critica, in modo particolare, la previsione dei listini circoscrizionali che, assicurando ai nominativi ivi indicati – scelti dalle segreterie di partito – un'elezione senza votazione, lede i principi di democraticità e rappresentatività. A queste criticità si aggiunge il *vulnus* di una governabilità che non viene neppure garantita, avendo la proposta di legge un impianto proporzionale con una

deviazione maggioritaria malfunzionante. Da questo scenario emergono, pertanto, a suo giudizio, contraddizioni insanabili e vizi di costituzionalità evidenti.

Rivolgendosi alla maggioranza, nel presupposto che la riforma del sistema elettorale sia davvero una priorità, dichiara la propria apertura a mantenere abbinata tutte le proposte di legge in esame, a condizione che sia un abbinamento «serio», che si svolgano tutte le opportune audizioni e che si riparta da zero su tutti i temi. Dubita, tuttavia, che tale riforma sia una priorità e ricorda come la maggioranza non sia stata disponibile al dialogo su disegni di legge di rango costituzionale, bocciando tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo sull'autonomia differenziata e sulla separazione delle carriere, e approvandone solo alcuni sul premierato.

Il Ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) sottolinea come nel corso dell'esame del disegno di legge costituzionale sul premierato siano stati approvati numerosi emendamenti dei gruppi di opposizione.

[Alfonso COLUCCI](#) (M5S), rispondendo al Ministro Alberti Casellati, rileva come gli emendamenti approvati siano da considerarsi troppo pochi per sanare i vizi di quel provvedimento. In conclusione, ritiene che il testo della proposta di legge a prima firma Bignami sia claudicante.

[Sara KELANY](#) (FDI) ritiene che nel dibattito in corso ci si stia concentrando sul merito, quando, invece, il collega Donzelli ha manifestato la massima apertura della maggioranza sulla revisione della legge elettorale e la presidenza ha preannunciato, in accoglimento delle richieste dei gruppi di opposizione, che nella riunione dell'Ufficio di presidenza di domani sarà discussa la possibile ridefinizione del perimetro normativo dell'intervento in esame. Reputa pertanto poco fruttuoso concentrarsi, in questa riunione, sul merito, considerato che vi sarà tempo per affrontare tutti gli aspetti della materia, che in parte già vede emergere nel dibattito in corso e che emergeranno anche alla luce delle audizioni, che presume saranno numerose.

Concorda con i colleghi sul fatto che la legge elettorale non sia un'esigenza fondamentale del Paese in questo momento, richiamando in particolare i riferimenti fatti dal collega Zaratti al caro energia, al costo delle bollette, alla complessità del contesto geopolitico. Precisa tuttavia che non si tratta di temi che rientrano nella competenza della Commissione Affari costituzionali e che di essi si stanno occupando le Commissioni competenti per materia.

Quanto all'emergenza migratoria citata dal collega Alfonso Colucci, nel rallegrarsi per il fatto che il fenomeno sia finalmente considerato un'emergenza anche dai gruppi di opposizione, ricorda che il decreto-legge in materia è all'esame del Senato. Pertanto, nel ribadire che la maggioranza si sta occupando delle esigenze degli italiani nelle sedi competenti, fa presente che non esiste preclusione di sorta rispetto ai possibili argomenti e che vi è la piena disponibilità ad accogliere gli spunti che dovessero venire dalle opposizioni.

Focalizzarsi sul merito già in questa sede e con questo grado di dettaglio negli interventi dimostra, a suo giudizio, come, anche per le forze di opposizione, sia importante trattare il tema della revisione della legge elettorale.

[Federico FORNARO](#) (PD-IDP) ritiene opportuno fare una precisazione, evidenziando che l'opposizione è intervenuta nel merito nel momento in cui si è deciso di procedere all'incardinamento delle proposte di legge ed il relatore ne ha illustrato i contenuti. Precisa infatti che, se il presidente avesse rinviato l'illustrazione dei contenuti delle

proposte in esame alla giornata di domani, dopo lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, le opposizioni non avrebbero avuto motivo di intervenire nella seduta odierna. Tuttavia, dal momento in cui il relatore ha illustrato i provvedimenti in esame, l'opposizione ha indicato le questioni fondamentali che la vedono contraria. Quanto alla dichiarata disponibilità al dialogo manifestata dalle forze di maggioranza, nel prenderne atto positivamente, fa presente tuttavia come le opposizioni intendano verificarne la serietà a partire dalle decisioni che saranno assunte nella riunione dell'Ufficio di presidenza di domani, in ordine alla ridefinizione del perimetro di intervento normativo.

Nazario PAGANO, *presidente*, ritiene che, alla luce del dibattito odierno, la Commissione non concordi sulla sua proposta iniziale di abbinamento della petizione n. 83 alle proposte di legge in esame, che, pertanto, deve ritenersi non abbinata. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.05.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 9 aprile 2026

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 aprile 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#). – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).

La seduta comincia alle 19.50.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

C. 157 Magi, C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli, C. 2533 Tucci, C. 2822 Bignami.

(Seguito dell'esame e rinvio – Disabbinamento delle proposte di legge C. 302 Baldino e C. 2533 Tucci).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 31 marzo 2026.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, avverte, in primo luogo, che in data 1° aprile 2026 è stata ritirata la proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe, che era inizialmente abbinata d'ufficio alle proposte di legge in esame.

Ricorda, quindi, che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 1° aprile, svoltasi a seguito della richiesta, avanzata dal Movimento 5 Stelle, di disabbinamento delle proposte di legge C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli e C. 2533 Tucci, era stato deciso di procedere, nella seduta odierna, a una deliberazione della Commissione volta alla ridefinizione del perimetro di intervento normativo in materia elettorale.

Rammenta, altresì, che in quella stessa occasione la Presidenza, all'esito degli orientamenti espressi dai diversi gruppi in merito all'ipotesi di ridefinizione del perimetro normativo, aveva avanzato la proposta che la relativa deliberazione della Commissione avesse ad oggetto una delimitazione del suddetto perimetro volta a circoscriverlo alla disciplina della formula elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alla disciplina del complessivo procedimento elettorale strumentale per l'elezione dei due rami del Parlamento, ivi compresi il procedimento elettorale per l'elezione dei parlamentari eletti all'estero e la disciplina del voto dei fuori sede.

La Presidenza aveva quindi chiarito che sarebbero stati esclusi dal perimetro di intervento normativo gli aspetti relativi ai profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, al voto anticipato e al voto elettronico, e che, in caso di esito favorevole della deliberazione della Commissione nei termini testé richiamati, sarebbero state conseguentemente disabbinate le tre richiamate proposte di legge C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli e C. 2533 Tucci, in quanto riguardanti essenzialmente gli

oggetti esclusi dal perimetro di intervento normativo come ridefinito.

Ricorda, inoltre, che nella medesima riunione i deputati Magi e Alfonso Colucci avevano chiesto, con riferimento all'ipotesi di inclusione nel perimetro normativo della disciplina del voto dei fuori sede – che è oggetto di una proposta di legge già approvata dalla Camera e attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato (S. 787 «Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare») – se, da un punto di vista tecnico-procedurale, fosse possibile procedere in tal senso, in considerazione del disposto dell'articolo 78 del Regolamento, che prevede le intese tra i due rami del Parlamento nel caso in cui sia posto all'ordine del giorno di una Commissione della Camera un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato al Senato.

Con riferimento a quest'ultima questione, fa presente che il caso in esame non rientra nella fattispecie dell'articolo 78 del Regolamento: infatti la materia trattata nell'ambito del procedimento pendente alla Camera è quella, ben più ampia, della riforma della legge elettorale, alla quale risulta fisiologicamente e logicamente connessa anche quella dell'esercizio del diritto di voto dei fuori sede. Rileva, inoltre, che la proposta di legge C. 2236 Pavanelli reca un contenuto ben più ampio di quello della proposta di legge all'esame del Senato, evidenziando, tra l'altro, che il testo è stato approvato dalla Camera quasi tre anni fa e che l'esame presso il Senato è fermo da più di 2 anni.

Fermo restando quanto appena osservato sotto il profilo procedurale, nel cogliere il senso più istituzionale delle considerazioni espresse dai deputati Magi e Alfonso Colucci nella citata riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 1° aprile, sottolinea la propria intenzione – qualora la deliberazione della Commissione sulla ridefinizione del perimetro normativo nei termini sopra riportati avesse esito favorevole – di rappresentare al Presidente della Camera, in spirito di leale collaborazione e correttezza istituzionale, l'opportunità di informare il Presidente del Senato circa l'avvio, da parte della Commissione Affari costituzionali della Camera, di proposte di legge volte a una complessiva revisione della materia elettorale, ivi inclusa la disciplina del voto dei cittadini fuori sede, oggetto della proposta di legge S. 787 all'esame del Senato.

Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendano intervenire prima che la Commissione proceda alla deliberazione sulla ridefinizione del perimetro di intervento normativo nei termini sopra chiariti.

Alfonso COLUCCI (M5S) chiede che le considerazioni svolte dal Presidente possano essere messe a disposizione dei deputati della Commissione e che si possa disporre di un tempo congruo per l'esame delle argomentazioni tecnico-procedurali ivi contenute. Chiede, a tal fine, una breve sospensione della seduta.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) si associa alla richiesta testé formulata dal deputato Alfonso Colucci.

Nazario PAGANO, *presidente*, non essendovi obiezioni, accedendo alla richiesta formulata dai deputati Alfonso Colucci e Bonafè, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 19.55, è ripresa alle 20.05.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel manifestare apprezzamento per le considerazioni svolte dal Presidente, evidenzia come il tema centrale sia quello della ridefinizione del perimetro di intervento normativo nel senso di includervi i temi dell'elezione dei parlamentari eletti all'estero e della disciplina del voto dei cittadini fuori sede. Sottolinea come, a suo avviso, il perimetro debba essere limitato alla disciplina del sistema di elezione della Camera e del Senato contenuta nei testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993, mentre gli altri due temi – che meriterebbero un approfondimento separato e che solo in senso lato rientrano nella materia elettorale – debbano rimanere al di fuori di tale perimetro.

Per quanto riguarda la disciplina del voto fuori sede, ricorda come, all'epoca dell'esame, presso la Camera, della proposta di legge vertente su tale materia, furono ad essa abbinata proposte di legge a firma Madia e Zanella: si chiede, pertanto, per quale motivo tali provvedimenti non siano stati abbinati anche alle proposte di legge ora in esame.

Non comprende, inoltre, perché, a fronte della volontà di mantenere la disciplina del voto dei fuori sede all'interno del perimetro, si intenda nondimeno procedere al disabbinamento di proposte di legge come la C. 2236 Pavanelli, che, pur in modo marginale, trattano tale disciplina. Chiarisce che, qualora la Commissione dovesse deliberare la ridefinizione del perimetro includendovi anche la normativa sul voto dei fuori sede, sarebbe contrario al disabbinamento di quelle parti delle proposte di legge a firma del proprio gruppo che riguardano tale materia.

Infine, osserva come gli inviti alla collaborazione formulati nella seduta dello scorso 31 marzo da esponenti della maggioranza non siano coerenti con la scelta odierna di quest'ultima di procedere alla ridefinizione del perimetro normativo nei termini esplicitati dal Presidente. Ritiene, in ogni caso, che a fronte della suddetta ridefinizione del perimetro, la Commissione dovrà svolgere un'adeguata e approfondita istruttoria su ogni profilo ricompreso al suo interno.

Filiberto ZARATTI (AVS), concordando con le argomentazioni svolte dal collega Alfonso Colucci, nel ringraziare il Presidente per la ricostruzione effettuata nelle sue considerazioni svolte all'inizio della seduta, segnala come si continui ad assistere a determinazioni unilaterali della maggioranza, malgrado i plurimi inviti al dialogo e alla collaborazione. Ritiene, pertanto, che la maggioranza stia dimostrando di voler proseguire l'esame delle proposte di legge in materia elettorale senza alcuna effettiva intenzione di dialogo con le opposizioni.

Reputa, inoltre, che la ridefinizione del perimetro nel senso di includervi la disciplina del voto degli italiani all'estero e del voto dei fuori sede sia contraddittoria con l'esclusione da tale perimetro, per altro verso, degli aspetti relativi ai profili organizzativi del procedimento elettorale.

Ricorda, altresì, che per prassi le leggi elettorali non hanno mai incluso al loro interno il tema del voto degli italiani all'estero o quello del voto dei fuori sede, oggetto di disciplina in testi normativi distinti dai due testi unici per l'elezione della Camera e del Senato.

Con riferimento ai profili applicativi dell'articolo 78 del Regolamento della Camera, sottolinea come l'affermazione per cui la materia del voto dei fuori sede sarebbe fisiologicamente connessa alla materia elettorale sia contraddittoria con il fatto che in

passato si è proceduto, in più occasioni, a una regolamentazione autonoma della materia.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel ringraziare il Presidente Pagano per la ricostruzione effettuata nelle sue considerazioni introduttive, ribadisce che, ad avviso del suo gruppo, la modifica della legge elettorale dovrebbe limitarsi alle sole materie trattate nei due testi unici per l'elezione della Camera e del Senato.

Per quanto riguarda il voto degli italiani all'estero, ritiene che non sia un caso che la relativa disciplina sia contenuta in una legge *ad hoc*, trattandosi di un istituto che gode di alcune peculiarità, riconosciute sin dalla sua introduzione nell'ordinamento giuridico italiano.

Sottolinea, inoltre, come vi sarebbe stata la possibilità di presentare una proposta di legge autonoma e distinta in materia, da esaminare parallelamente, e sulla quale vi sarebbero stati, a suo avviso, i presupposti per una convergenza tra le forze politiche.

Per quanto concerne il voto dei fuori sede, concorda con quanto osservato dal deputato Alfonso Colucci, ricordando come all'inizio della legislatura fosse stata presentata una proposta di legge in materia in quota opposizione, trasformata dalla maggioranza in una proposta di legge recante delega al Governo, approvata alla Camera e al momento ferma al Senato da circa due anni. Ritiene, pertanto, che la soluzione, prospettata dal Presidente, di informare il Presidente del Senato dell'intenzione di avviare l'esame di proposte di legge che affrontino la materia elettorale nel suo complesso, pecchi di contraddittorietà. Ricorda, peraltro, come al Senato vi sia una proposta di legge a prima firma del senatore del Partito democratico Giorgis sul medesimo tema.

In conclusione, afferma come il metodo finora seguito dalla maggioranza nei fatti non consenta un dialogo con le opposizioni, malgrado gli inviti a collaborare rivolti dalla stessa maggioranza.

Alessandro URZÌ (FDI), nel ribadire la sincerità degli inviti al dialogo provenienti dalla maggioranza, ricorda come la decisione che la Commissione è chiamata ad assumere nella seduta odierna non riguardi il merito delle questioni in esame, ma solo la ridefinizione del perimetro di intervento normativo.

Ritiene che la proposta di includere il voto degli italiani all'estero e la disciplina del voto dei fuori sede all'interno di tale perimetro sia coerente, trattandosi di voti funzionali all'elezione della rappresentanza parlamentare.

Pur sottolineando la necessità che le considerazioni espresse dalle opposizioni vengano tenute in debito conto, ritiene che alla fine debba essere comunque assunta una decisione su tale questione.

Toni RICCIARDI (PD-IPD) ritiene che vi sia una contraddizione in termini nella proposta di ridefinizione del perimetro normativo formulata dal Presidente. Ricorda che la legge sul voto degli italiani all'estero fu modificata esclusivamente per quanto riguarda gli aspetti organizzativi: in primo luogo, fu permesso il voto a coloro che temporaneamente risiedevano all'estero; in secondo luogo, fu previsto che lo spoglio elettorale dei voti degli italiani all'estero fosse svolto presso cinque Corti d'appello; infine, fu prevista una rimodulazione del numero dei deputati e dei senatori eletti nella circoscrizione Estero in conseguenza della riduzione del numero dei parlamentari.

Sostiene che l'esclusione dal perimetro normativo dei profili organizzativi relativi allo svolgimento delle elezioni – ossia l'unico aspetto che, a suo avviso, meriterebbe attenzione – sia contraddittoria, poiché sul voto degli italiani all'estero sarà possibile

discutere solamente sull'opportunità di mantenere o modificare le ripartizioni attualmente vigenti della circoscrizione Estero, che, nella *ratio* della legge n. 459 del 2001, costituiscono garanzia di rappresentatività, poiché la ripartizione attuale assicura l'elezione di almeno un deputato e di un senatore per ciascuno dei collegi in cui è suddivisa la medesima circoscrizione.

Chiede, quindi, un chiarimento circa i profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali che si intenderebbe escludere nella ridefinizione del perimetro indicata dal Presidente.

Matteo RICHETTI (AZ) invita la Commissione a riflettere sul messaggio che si rischia di dare all'esterno con la discussione odierna, ricordando come poco fa si sia svolto a Roma un *flash mob* di studenti fuori sede che chiedevano l'adozione di una disciplina organica volta ad assicurare agli stessi l'effettivo esercizio del diritto di voto. Invita, pertanto, a fare attenzione a estromettere il voto dei fuori sede dal perimetro di intervento normativo nella fase attuale, considerato che in quattro anni di legislatura il Parlamento non è stato in grado di affrontare il tema e che, come ricordato dal Presidente, la proposta di legge attualmente all'esame del Senato è ferma da molto tempo.

Fa presente, a maggior ragione dopo la tornata referendaria, in cui il voto dei fuori sede è stato al centro del dibattito, che non intende contribuire a una decisione della Commissione volta a escludere tale argomento dalla ridefinizione del perimetro normativo in materia elettorale. Aggiunge che, come evidenziato da diversi interventi dei colleghi, diverse sono le criticità di ordine organizzativo connesse all'espressione del voto dei fuori sede, criticità che costituiscono questioni di sostanza e non di sola forma.

In tutta franchezza, si domanda se la politica sia effettivamente pronta per affrontare la pluralità dei temi connessi alla materia elettorale, ritenendo che, in questo clima, non sia possibile giungere a un lavoro proficuo di riordino complessivo della materia elettorale. A suo parere, le modalità con cui si è avviata la discussione non consentiranno di raggiungere alcun approdo, indipendentemente dal fatto che il voto dei fuori sede e il voto degli italiani all'estero siano o meno inclusi all'interno del perimetro dell'intervento normativo. Fa notare, infine, come il voto dei fuori sede non possa essere utilizzato come una merce di scambio in sede politica, trattandosi, diversamente, di una modalità di esercizio del diritto di voto che andrebbe normata a prescindere dalle divisioni politiche tra i partiti.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda come, in occasione della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in cui è stato calendarizzato l'avvio dell'esame della proposta di legge C. 2822 Bignami, abbia elencato le proposte di legge che sarebbero state abbinare d'ufficio a tale proposta, in quanto vertenti sulla materia elettorale intesa nel suo complesso. Ricorda, altresì, come nella richiamata riunione dell'ufficio di presidenza non siano state sollevate obiezioni alla comunicazione della Presidenza sugli abbinamenti d'ufficio. Fa presente che, successivamente, le proposte di legge abbinare a firma di componenti del Partito democratico sono state ritirate, mentre il Movimento 5 Stelle ha chiesto il disabbinamento delle proposte di legge a propria firma, C. 302 Baldino, C. 2236 Pavanelli e C. 2533 Tucci.

Sottolinea come, a seguito di tale richiesta di disabbinamento e al fine di soddisfarla, nella successiva riunione dell'ufficio di presidenza dello scorso 1° aprile, a seguito dell'espressione degli orientamenti di tutti i gruppi, la Presidenza, prendendo atto dell'orientamento maggioritario, abbia proposto di ridefinire il perimetro di intervento normativo nei termini richiamati all'inizio della seduta odierna. Ribadisce, pertanto, come

la ridefinizione del perimetro nei termini esposti risponda esclusivamente ad una esigenza manifestata da un gruppo di opposizione.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel ringraziare il presidente per la ricostruzione degli eventi effettuata, nella quale ravvisa tuttavia alcuni elementi di contraddizione, ricorda come la richiesta di disabbinamento formulata dal Movimento 5 Stelle fosse funzionale a mantenere un perimetro di intervento normativo depurato da qualsiasi altro argomento diverso dalla disciplina dei sistemi di elezione della Camera e del Senato. Fa quindi notare come invece, in questa sede, in maniera del tutto illogica, si stia procedendo a un'estensione dell'intervento normativo.

Rileva un'ulteriore contraddizione nel fatto che, mentre le proposte di legge a firma del Partito democratico sono state ritirate, il ritiro della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe non ha determinato, come a suo avviso avrebbe dovuto, l'esclusione della materia del voto degli italiani all'estero dal perimetro di intervento normativo.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel rispondere al deputato Alfonso Colucci, fa notare come il ritiro della proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe sia intervenuto esclusivamente al fine di evitare che oggetto di esame fossero proposte di legge recanti al loro interno deleghe al Governo in materia elettorale. Aggiunge, inoltre, come al ritiro di tale proposta di legge si sia accompagnata la disponibilità, manifestata dalla maggioranza nella riunione dell'ufficio di presidenza dello scorso 1° aprile, di non introdurre nella nuova disciplina di riforma della materia elettorale alcuna delega al Governo.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel contestare il fatto che il voto degli italiani all'estero e il voto dei fuori sede siano temi pertinenti alla revisione del sistema di elezione di Camera e Senato, ribadisce che si dovrebbe restringere il perimetro di intervento normativo soltanto a quest'ultima materia. Qualora, tuttavia, la maggioranza intenda proseguire nella decisione di ridefinire il perimetro includendo il voto dei fuori sede e il voto degli italiani all'estero, ritiene che non vi sia motivo di insistere nella richiesta di disabbinamento della proposta di legge C. 2236 Pavanelli, che al suo interno reca anche la disciplina del voto dei fuori sede. Richiamando, infine, i contenuti dell'intervento del collega Toni Ricciardi con riguardo alle questioni legate al voto degli italiani all'estero, chiede cosa si debba intendere esattamente per «profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali», che sulla base delle considerazioni introduttive svolte dal presidente, sarebbero esclusi dal perimetro dell'intervento normativo.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel far presente che secondo il Partito democratico il perimetro dell'intervento normativo dovrebbe essere limitato ai due testi unici in materia di elezione di Camera e Senato, ricorda come la discussione intorno a tale questione sia stata avviata anche a seguito della richiesta del suo gruppo di disabbinare la proposta di legge C. 1023 Di Giuseppe. Fa presente, a tale proposito, che la maggioranza, pur manifestando la disponibilità a ritirare tale proposta, ha ribadito, tuttavia, la propria volontà di mantenere il tema del voto degli italiani all'estero all'interno del perimetro di intervento normativo. Ricorda, inoltre, come la proposta di legge recante delega al Governo per la disciplina del voto dei fuori sede sia ferma al Senato da due anni e questo non dovrebbe consentire di intervenire alla Camera su questa materia.

Richiamando, quindi, l'intervento del collega Richetti, si domanda se non vi sia in atto, da parte della maggioranza, il tentativo maldestro di utilizzare tali temi come elementi di mediazione. Fa presente, in conclusione, che, se davvero si fosse voluto dare una

risposta agli studenti fuori sede che in data odierna hanno manifestato, ciò si sarebbe potuto fare già da tempo o si potrebbe fare già da domani, concludendo l'esame del provvedimento fermo presso l'altro ramo del Parlamento, senza bisogno di includere il voto dei fuori sede all'interno del perimetro dell'intervento normativo odierno.

Filiberto ZARATTI (AVS) si domanda per quale motivo, se davvero la maggioranza ritiene così rilevanti i temi del voto dei fuori sede e del voto degli italiani all'estero, tali temi non siano stati inseriti nel testo della proposta di legge C. 2822 Bignami. Rileva, quindi, come la maggioranza, con la ridefinizione del perimetro dell'intervento normativo, stia nella sostanza già emendando il proprio testo, dimostrando di non avere le idee chiare in materia. Ritene, inoltre, che l'intenzione della maggioranza non sia realmente quella di risolvere le problematiche attinenti a queste due materie: diversamente, non sarebbero stati esclusi i profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali dal perimetro di intervento normativo. Chiede, pertanto, che l'esame si limiti alla proposta di legge C. 2822 Bignami.

Alfonso COLUCCI (M5S) ribadisce il ritiro della richiesta di disabbinamento della proposta di legge C. 2236 Pavanelli limitatamente alla parte relativa alla disciplina del voto dei fuori sede, che dovrà, a suo avviso, rimanere abbinata qualora la Commissione delibere sulla ridefinizione del perimetro di intervento normativo includendo al suo interno anche tale materia.

Nazario PAGANO, *presidente*, in considerazione di quanto rappresentato dal collega Alfonso Colucci, avverte che sarà posta in votazione la proposta di ridefinizione del perimetro di intervento normativo, delimitandolo alla disciplina della formula elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché alla disciplina del complessivo procedimento elettorale strumentale per l'elezione dei due rami del Parlamento, ivi compresi il procedimento elettorale per l'elezione dei parlamentari eletti all'estero e la disciplina del voto dei fuori sede, evidenziando che, a seguito di eventuale esito favorevole della votazione, saranno disabbinate le proposte di legge C. 302 Baldino e C. 2533 Tucci, mentre resterà abbinata la proposta di legge C. 2236 Pavanelli, limitatamente alla materia della disciplina del voto dei cittadini fuori sede, trattata nell'articolo 5.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) reitera la propria richiesta di chiarimenti circa l'esclusione dal perimetro di intervento normativo dei profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, con particolare riferimento alla parte concernente il voto degli italiani all'estero.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiarisce che l'esclusione dal perimetro di intervento normativo dei profili organizzativi connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali attiene ai profili oggetto di disciplina all'interno delle proposte di legge presentate dal gruppo Movimento 5 Stelle oggetto della richiesta di disabbinamento.

La Commissione approva la proposta di ridefinizione del perimetro di intervento normativo includendo la disciplina della formula elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché la disciplina del complessivo procedimento elettorale strumentale per l'elezione dei due rami del Parlamento, ivi compresi il procedimento elettorale per l'elezione dei parlamentari eletti all'estero e la disciplina del voto dei fuori sede.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa quindi presente che, in conseguenza dell'esito della deliberazione della Commissione, le proposte di legge C. 302 Baldino e C. 2533 Tucci devono ritenersi disabbinata dalle proposte di legge C. 157 Magi e C. 2822 Bignami, mentre la proposta di legge C. 2236 Pavanelli rimane abbinata limitatamente all'articolo 5, relativo alla disciplina del voto dei fuori sede.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.50.

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 26 maggio 2026

XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 26 maggio 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#).

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione degli universitari (UDU) e della Rete degli studenti medi nazionale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.35 alle 10.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 26 maggio 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#). – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).

La seduta comincia alle 10.35.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami.
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 aprile 2026.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella giornata odierna si è concluso il ciclo di audizioni sulle proposte di legge in esame. Avverte che, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, oggi si svolgerà la discussione sui provvedimenti in esame, che proseguirà nella seduta di domani.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama le indiscrezioni di stampa in ordine alla possibile presentazione, da parte dei relatori, di un nuovo testo della proposta di legge C. 2822, alla luce delle considerazioni critiche

emerse in audizione su tale ultima proposta. Sottolinea, a tale proposito, come sia stata opportuna la scelta dei gruppi di opposizione di insistere sull'esigenza di un serio approfondimento della proposta di riforma del sistema elettorale attraverso l'audizione di esperti e professori di diritto costituzionale, in considerazione delle numerose questioni da questi sollevate in tema di legittimità costituzionale del testo.

Chiede, quindi, di sapere quale sia esattamente lo scenario che si prospetta per il prosieguo dell'esame in sede referente, rilevando come l'eventualità della presentazione di un nuovo testo alla vigilia della discussione non rappresenti certamente un aspetto secondario. Stigmatizzando l'intervista in cui il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha dato conto dettagliatamente delle tempistiche per il prosieguo dell'esame della proposta di legge C. 2822, precisa che la Conferenza dei presidenti di gruppo non ha ancora deciso in ordine ai tempi della calendarizzazione in Assemblea e che, pertanto, andrebbe dimostrato, da parte del Governo e della maggioranza, un maggiore rispetto del Parlamento e dei suoi lavori.

Preannuncia che, se i tempi prospettati dal Ministro Ciriani dovessero essere verosimili, il Partito democratico non sarebbe disposto ad adeguarvisi, richiamando il messaggio forte e chiaro che dovrebbe essere pervenuto alla maggioranza in occasione del *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. In conclusione, invita il presidente Pagano a farsi portavoce dell'esigenza di una maggiore attenzione nei confronti del ruolo del Parlamento.

Marco GRIMALDI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel premettere di aver esaminato con molta attenzione le considerazioni espresse dai soggetti auditi sulla proposta di riforma del sistema elettorale C. 2822, si dichiara convinto che ciascuna forza politica, a prescindere dalla appartenenza a schieramenti di maggioranza o di opposizione, si ponga l'obiettivo di rispondere all'atto di accusa dell'opinione pubblica secondo il quale la classe politica sarebbe ossessionata dalla tendenza a modificare in modo compulsivo le regole del gioco elettorale. Ritiene, sotto questo profilo, che la prudenza e la cura con cui ci si dovrebbe accostare alla Costituzione – le cui modifiche dovrebbero essere approvate con un ampio consenso – dovrebbero valere, a maggior ragione, nei confronti del sistema elettorale, richiamando a tale proposito le considerazioni svolte da alcuni autorevoli auditi, secondo i quali l'ipercinetismo legislativo italiano manifestato nel continuo cambiamento delle regole del gioco elettorale sarebbe figlio della crisi del bipolarismo imperfetto e di una partitocrazia senza partiti.

Considera legittimo il dubbio dell'opinione pubblica secondo cui si fa finta di correggere le storture precedenti, introducendone in realtà altre nuove, con l'obiettivo di adattare la legge elettorale al contesto politico contingente, nel tentativo di ostacolare gli avversari. Manifesta, quindi, la convinzione del suo gruppo che non vi siano attualmente le condizioni per svolgere la discussione su un testo ancora tutto da scrivere e destinato, secondo quanto riportato da fonti di stampa, a introdurre modifiche significative rispetto all'attuale testo della proposta di legge C. 2822, tra cui, per esempio, la soppressione del turno di ballottaggio.

Aggiunge che, oltretutto, alla luce della difficile situazione internazionale, segnata da una crisi energetica importante, dagli scenari di guerra e dai rischi di un periodo di stagflazione, l'opposizione si sarebbe aspettata che la maggioranza aprisse la discussione su ben altri temi, invece di tentare di colpire gli avversari politici, dopo la sconfitta referendaria, con una riforma del sistema elettorale volta a sopprimere i collegi uninominali, che invece avrebbero potuto vedere le attuali forze di opposizione vincenti.

Chiede quindi, in conclusione, se sia possibile evitare una discussione surreale su un testo destinato a cambiare significativamente e in un contesto come quello attuale.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, con riferimento alle richieste avanzate dai colleghi, precisa che l'iter di esame delle proposte di legge in materia elettorale si sta svolgendo nel pieno rispetto delle procedure previste dal Regolamento della Camera. Richiamati, quindi, le più volte avanzate richieste di collaborazione da parte dei gruppi della maggioranza, nonché il consistente numero dei soggetti auditi, fa presente che l'obiettivo della discussione odierna è proprio quello di valutare, in esito alle audizioni svolte, i contenuti dei provvedimenti in esame e l'eventuale esigenza di una loro modifica.

Nel ribadire il pieno rispetto delle norme regolamentari, fa presente che il dibattito parlamentare non può essere veicolato da indiscrezioni di stampa in merito al presumibile prosieguo del procedimento di esame. Nel ricordare di essere sempre stato il primo ad auspicare, in ogni occasione in cui sia stato possibile, il maggior coinvolgimento possibile di tutte le forze politiche, ribadisce che la discussione odierna costituisce il momento per esporre le considerazioni dei deputati sulle proposte in esame e per prospettare ipotesi di modifica, sottolineando come si sia ancora in tempo per condividere la definizione delle regole comuni in materia elettorale. Ritiene quindi, in conclusione, che non vi sia alcun presupposto per una sospensione della discussione richiesta dai deputati di opposizione intervenuti.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo per un richiamo all'articolo 79 del Regolamento, pur non volendo mettere in dubbio le considerazioni testé svolte dal presidente, precisa che quella riportata non è una semplice indiscrezione di stampa, dal momento che la notizia relativa alla possibile presentazione di un nuovo testo della proposta di legge C. 2822 è riportata pressoché da tutti i giornali. Formalizza, quindi, una richiesta al collega Angelo Rossi, che ringrazia per la sua presenza e per la costante partecipazione a tutte le audizioni fin qui svolte, evidenziando come, invece, gli altri relatori dei provvedimenti in esame, ad eccezione del presidente Pagano, non siano presenti alla seduta odierna.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, precisa che, analogamente a molti altri colleghi, il relatore Iezzi sta partecipando alla seduta odierna in videoconferenza.

Federico FORNARO (PD-IDP), alla luce della precisazione del presidente, rivolgendosi ai relatori intervenuti nella seduta odierna, domanda quale sia il loro intendimento in ordine al percorso procedurale da seguire al fine di apportare le necessarie modifiche all'A.C. 2822, considerato che, secondo le citate indiscrezioni di stampa, sarebbero in valutazione diverse ipotesi procedurali. Evidenzia, a tal riguardo, come una prima ipotesi, vale a dire la presentazione di un nuovo testo, cambierebbe a suo parere i connotati del dibattito, presupponendo verosimilmente una nuova tornata di audizioni e di discussione. Quanto alla seconda ipotesi, essa consisterebbe in un intervento correttivo operato a mezzo di una proposta emendativa premissiva, che produrrebbe l'effetto procedurale di precludere, in caso di sua approvazione, tutti gli emendamenti presentati agli articoli successivi della proposta di legge e contrastanti con il contenuto della proposta emendativa premissiva. La terza ipotesi, infine, consisterebbe nella presentazione di una serie di emendamenti al testo della proposta di legge C. 2822.

Nel sottolineare che si tratta di tre ipotesi procedurali tra loro molto diverse, ritiene che l'opposizione abbia il diritto di sapere se le notizie di stampa riportate in merito

siano infondate o se vi sia già, da parte dei relatori, un orientamento rispetto alle soluzioni procedurali appena descritte, precisando di non aver voluto con ciò obiettare nulla in ordine alla regolarità dell'*iter* finora seguito.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, fa presente che al momento non vi è ancora un chiaro intendimento dei relatori in ordine a quale ipotesi procedurale seguire ai fini dell'adozione del testo base, prevista dall'articolo 79 del Regolamento, per il prosieguo dell'esame in sede referente. A suo avviso, un'ipotesi valida potrebbe essere quella della presentazione di un nuovo testo che prenda atto degli elementi e dei rilievi emersi nelle oltre sessanta audizioni svolte, cui il collega Fornaro ha partecipato con grande assiduità, dando un contributo significativo.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, fa presente che la discussione che la Commissione si appresta a svolgere nelle giornate di oggi e domani sarà decisiva anche al fine di stabilire le modalità del prosieguo dell'*iter* parlamentare dei provvedimenti in esame.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, intervenendo in videoconferenza, nel condividere le considerazioni del collega Angelo Rossi, ritiene che sarebbe scorretto definire l'ipotesi procedurale da percorrere prima della conclusione della discussione sui provvedimenti in esame. Precisato che dalle audizioni svolte sono venute considerazioni di natura tecnica sull'A.C. 2822 senz'altro utili e importanti, invita tutti a prestare attenzione al dibattito politico che si svolgerà nelle sedute di discussione, per poi giungere solo in seguito a una conclusione in ordine alle modalità di prosieguo dell'esame. Ritiene che sia questo l'*iter* corretto da seguire, evidenziando come non avrebbe senso svolgere una discussione se davvero fosse già stata definita la strada da seguire.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel far presente che nessuno ha inteso mettere in discussione la correttezza procedurale dell'*iter* di esame del provvedimento, rileva come al contrario i colleghi abbiano posto una questione di sostanza politica. Precisa, infatti, che non si sta parlando di indiscrezioni di stampa, ma di uno schema preciso, riportato da tutti i giornali, che prevederebbe l'innalzamento dal 40 al 42 per cento della soglia di voti che la prima lista o coalizione di liste dovrebbe ottenere per l'accesso al premio di governabilità; l'abolizione del turno di ballottaggio; la proposta, avanzata dal Presidente del Senato – ma su cui non vi sarebbe ancora un accordo all'interno della maggioranza – volta a introdurre le preferenze nei collegi plurinominali, lasciando i soli capilista bloccati.

Fa quindi presente che, al netto della regolarità dell'*iter* finora seguito, l'interrogativo riguarda piuttosto l'oggetto della discussione, se cioè essa debba riguardare il testo originario della proposta di legge C. 2822 o, al contrario, un ipotizzato nuovo testo che, al momento, risulterebbe del tutto ignoto, se non fosse per le dettagliate descrizioni riportate da gran parte della stampa. Reputa, quindi, che la situazione attuale sia molto più delicata, potendosi ipotizzare che l'odierna seduta di discussione rappresenti soltanto una modalità per consentire all'opposizione di chiacchierare, quando nel frattempo la maggioranza ha già le idee chiare sulle modifiche da apportare e un nuovo testo già delineato. Nel rilevare, a tale proposito, l'opportunità di discutere sul nuovo testo, appellandosi anche alla Ministra Casellati presente in seduta, ritiene che mettere l'opposizione nelle condizioni di capire di cosa si sta discutendo, non abbia nulla a che fare con la regolarità delle procedure parlamentari finora seguite.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, prende atto che, alla luce delle risposte fornite dai relatori – che ringrazia – non ci si trova più di fronte a indiscrezioni giornalistiche, avendo i relatori formalmente confermato l'intenzione di presentare un nuovo testo o di modificare in altro modo la proposta di legge C. 2822 a prima firma dell'onorevole Bignami.

A fronte di tale dato, si rivolge alla Presidenza per chiedere che tipo di discussione la Commissione si stia accingendo a svolgere.

Dal momento che le conferme dei relatori lasciano intendere che sia verosimile molto di quanto emerso a mezzo stampa circa le modifiche che la maggioranza intende apportare ai provvedimenti attualmente all'esame della Commissione, chiede alla Presidenza, senza alcun intento ostruzionistico – che mai, del resto, ha caratterizzato l'azione del suo gruppo nel corso delle audizioni svolte – di valutare la riapertura della fase istruttoria e lo svolgimento di una nuova discussione e di nuove audizioni laddove l'eventuale nuovo testo presentato dai relatori preveda modifiche strutturali all'impianto della proposta di legge C. 2822 finora esaminata.

Facendo, infatti, presente come nel corso delle audizioni informali svolte – che in questo caso hanno dimostrato con tutta evidenza la loro importanza e utilità – la maggioranza dei costituzionalisti e degli esperti in materia intervenuti abbia evidenziato molteplici profili di dubbia legittimità costituzionale della proposta di legge C. 2822, reputa necessario che gli eventuali e conseguenti interventi modificativi che dovessero essere apportati all'interno dell'ipotetico nuovo testo, se strutturali, siano sottoposti all'attenzione della comunità scientifica in un nuovo ciclo di audizioni. Considera, infatti, indispensabile uscire da logiche e soluzioni extra-parlamentari e, da questo punto di vista, invita il Presidente a farsi garante di questa esigenza.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che, alla luce dell'intervento chiarificatore del relatore Angelo Rossi – che avrebbe prospettato come verosimile l'opzione della presentazione di un nuovo testo da parte dei relatori – l'odierna discussione appare un esercizio di oratoria fine a sé stesso. Associandosi, poi, alle considerazioni del collega Fornaro circa l'utilità del ciclo di audizioni informali concluso nella mattinata odierna, chiede alla Presidenza di interrompere i lavori della Commissione fino alla presentazione del nuovo testo da parte dei relatori.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, intervenendo per chiarire il senso del proprio precedente intervento, fa presente di aver semplicemente confermato la ricostruzione prospettata dall'onorevole Fornaro circa le diverse ipotesi procedurali per la modifica dei provvedimenti all'esame delle Commissioni permanenti in sede referente.

A fronte dell'ampio ciclo di audizioni svolto, si dichiara pertanto interessato ad acquisire, attraverso la discussione odierna, le valutazioni dei colleghi di opposizione sui contenuti della proposta di legge C. 2822, per poter poi decidere come procedere ai fini dell'adozione del testo base.

Alessandro URZÌ (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di condividere le considerazioni e la ricostruzione del relatore Angelo Rossi. Sottolinea, in particolare, come la maggioranza abbia inteso valorizzare – riconoscendone l'importanza – l'ampia fase istruttoria conclusa nella giornata odierna, al fine di raccogliere tutti gli spunti di riflessione utili per modificare, eventualmente, le proposte di legge all'esame della Commissione.

Nel richiamare le considerazioni del collega Fornaro in merito alle valutazioni extra-parlamentari svolte sui provvedimenti in esame, dichiara di non avere alcun problema a

riconoscere che vi sono stati dialoghi e interlocuzioni tra gli esponenti delle diverse forze politiche di maggioranza anche fuori dalle aule parlamentari sulla materia elettorale, anche alla luce di quanto emerso nel corso del ciclo di audizioni svolto, ritenendo verosimile che ciò sia avvenuto, in modo del tutto naturale, anche tra esponenti delle forze politiche di opposizione.

Nell'evidenziare come spetti ora alla Commissione raccogliere i frutti di tali riflessioni e proseguire l'*iter* parlamentare con la discussione odierna, auspica che in questa sede le forze politiche di minoranza, attraverso le proprie considerazioni, facciano emergere quelle che sono, a loro avviso, le criticità della proposta di legge C. 2822, per poter svolgere in modo proficuo la successiva fase emendativa al testo che verrà individuato come testo base per il prosieguo dell'esame.

Riccardo MAGI (MISTO+EUROPA), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia come si sia di fronte all'esame non di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge in scadenza, ma di una proposta di riforma complessiva e organica della legge elettorale, che in una democrazia parlamentare è una legge fondamentale per garantire rappresentanza politica ai cittadini e uno svolgimento della democrazia conforme ai principi costituzionali.

Ricorda che la maggioranza, dopo aver depositato la proposta di legge C. 2822, ha dichiarato di essere disponibile al dialogo con le opposizioni. Rammenta altresì che le stesse opposizioni hanno sostenuto la necessità di un ampio ciclo di audizioni, dal quale, grazie al contributo di numerosi costituzionalisti, è emerso, oltre a un insieme di rilevanti criticità, il carattere assolutamente unico e inedito del sistema elettorale prefigurato dalla proposta della maggioranza.

Se poi, ove venissero confermate le indiscrezioni giornalistiche cui si è più volte fatto riferimento, la Commissione sarà chiamata a esaminare, ai fini della individuazione del testo base, un modello di legge elettorale del tutto difforme da quello attualmente previsto dalla proposta di legge C. 2822, sarebbe necessario, a suo avviso, procedere a un nuovo confronto con il mondo accademico. Ad ogni modo, in questo scenario, ritiene inaccettabile che il Ministro per i rapporti con il Parlamento – che dovrebbe godere di una spiccata sensibilità istituzionale – affermi che l'esame in sede referente di una legge così importante debba chiudersi entro il mese di giugno. A questo proposito, chiede un chiarimento anche al Ministro Alberti Casellati. Ritiene infatti opportuno che, su un tema così delicato, non siano fatte forzature, né sul piano politico, né su quello procedurale.

Marco GRIMALDI (AVS) chiede alla Presidenza se, in caso di presentazione, da parte dei relatori, di un nuovo testo base frutto del lavoro sinora svolto in Commissione, vi sia la disponibilità a riaprire un ciclo di audizioni – magari non esteso come quello appena conclusosi – per consentire ai deputati di raccogliere utili suggerimenti e rilievi. Ritiene che, in questa fase, un chiarimento di questo tipo sia importante, dal momento che la legge elettorale non è una legge come le altre, rappresentando, piuttosto, uno dei principali strumenti di attuazione della Costituzione e di garanzia della democrazia rappresentativa.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, rileva come la seduta odierna sia dedicata allo svolgimento della discussione sulle tre proposte di legge in esame. Osserva che, nel caso in cui dovesse essere presentato un nuovo testo recante significative modifiche rispetto all'impianto ad oggi previsto dai provvedimenti in esame, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione valuterà quale strada

procedurale percorrere. Non reputa infatti opportuno, in questo momento, «mettere il carro davanti ai buoi».

Ricollegandosi, quindi, a quanto dichiarato in precedenza dal relatore lezzi, sostiene come la fase di discussione, al pari della precedente fase istruttoria – resa proficua anche grazie alla partecipazione attiva e costante di alcuni tra i membri della Commissione – possa essere molto utile e importante per far emergere le diverse opinioni in seno alla Commissione e per comprendere come proseguire l'esame dei tre provvedimenti in esame.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, prende atto della replica del presidente e dei relatori, nonché del collega Urzì, in merito alla discussione svoltasi all'interno e tra le forze di maggioranza su quanto emerso dal ciclo di audizioni. Ritiene che, essendo stato evocato lo scenario della presentazione di un nuovo testo – che sarebbe poi adottato come testo base – potrebbe essere ragionevole che all'inizio della discussione odierna uno dei relatori o un esponente di maggioranza esponga alla Commissione le linee di indirizzo definite all'esito del dibattito svoltosi in seno alla maggioranza, per evitare che in questa sede si finisca per discutere di questioni non più attuali.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che la Presidenza non abbia ancora chiarito su che cosa debba vertere la discussione odierna. Per altro verso, richiamando la proposta già avanzata dal collega Cuperlo, invita i colleghi di maggioranza a illustrare, in apertura della discussione e per maggior chiarezza, quale sia il quadro entro cui sviluppare la discussione.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, ribadisce che l'oggetto della discussione sono le tre proposte di legge su cui si è svolto il ciclo di audizioni concluso nella giornata odierna.

Marco GRIMALDI (AVS) si associa alle richieste dei colleghi Cuperlo e Bonafè, in modo che venga con più chiarezza delineato il perimetro effettivo della discussione.

Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala come sia evidente che la discussione odierna si svolgerà su un testo che verrà presto superato, alla luce delle dichiarazioni rese poc'anzi dal relatore Angelo Rossi, che ha ammesso che la maggioranza sta lavorando alla presentazione di un nuovo testo. Ritiene, pertanto, opportuno che si sospenda la discussione in attesa del deposito del nuovo testo. In alternativa, chiede che siano i relatori a introdurre la discussione, illustrando i relativi intendimenti per il prosieguo dei lavori della Commissione in tema di riforma del sistema elettorale.

Alessandro URZÌ (FDI) evidenzia come il relatore Angelo Rossi non abbia mai dichiarato che la maggioranza avrebbe già scelto quale percorso procedurale intraprendere per il prosieguo dei lavori, avendo piuttosto semplicemente riconosciuto che le ipotesi illustrate dall'onorevole Fornaro sono tutte legittime e previste dalla prassi.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiarisce che da questo momento avrà inizio la discussione sui provvedimenti in esame, essendosi esaurite le questioni attinenti all'ordine dei lavori.

Comunica, inoltre, che è stata avanzata dal gruppo del Partito democratico la

richiesta che, da ora in poi, la pubblicità dei lavori di tutte le sedute relative all'esame in sede referente delle proposte di legge in materia di riforma del sistema elettorale sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Federico FORNARO (PD-IDP), sottolineata l'assenza di un intento dilatorio negli interventi delle forze di opposizione, osserva che dalla discussione precedente sono emersi alcuni elementi utili – aldilà delle indiscrezioni giornalistiche – a chiarire le reali intenzioni della maggioranza, tra cui quella di risolvere le questioni e i dubbi di costituzionalità sollevate dai numerosi esperti auditi.

Richiamando la suggestiva metafora del carro e dei buoi utilizzata dal Presidente Pagano, evidenzia l'importanza del ruolo del «contadino», ossia del responsabile del buon andamento dei lavori agricoli. Allo stesso modo, intende responsabilizzare i colleghi di maggioranza invitandoli ad un supplemento di riflessione rispetto al progetto di riforma elettorale in esame, ricordando che la legge elettorale n. 270 del 2005, prima di essere dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale, è stata applicata per le elezioni politiche in tre diverse occasioni.

Per questo motivo, e anche alla luce delle criticità emerse durante il ciclo di audizioni, sostiene che la conclusione più logica richiederebbe il ritiro del testo di cui alla proposta di legge C. 2822 a prima firma Bignami – che, come emerso dal ciclo di audizioni, non ha precedenti, se non in Stati peculiari e del tutto avulsi dall'esperienza costituzionale e politica italiana, come ad esempio il Bhutan – e la ripartenza dell'esame dalla stesura di un testo completamente nuovo.

Nello specifico, ricorda che solo una piccola parte degli auditi non ha riscontrato veri e propri problemi di incostituzionalità, ad esclusione delle questioni riguardanti il Trentino-Alto Adige e le liste bloccate; la parte maggioritaria degli auditi ha, invece, evidenziato numerosi profili di potenziale illegittimità costituzionale del testo della proposta di legge C. 2822, a partire dalla disciplina del premio di governabilità, che, a differenza del premio di maggioranza, non viene assegnato al raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti validi, bensì della maggioranza relativa. Al riguardo, ricorda che la Corte costituzionale ha stabilito che il premio di maggioranza, per essere considerato legittimo, deve, da un lato, rispondere a un criterio di ragionevolezza, tale da non determinare una compressione eccessiva della rappresentanza, e, dall'altro, risultare decisivo ai fini raggiungimento dell'obiettivo della governabilità.

Per quanto concerne le altre due proposte di legge abbinata, C. 157 Magi e C. 2236 Pavanelli limitatamente all'articolo 5, nonostante siano state poco commentate in fase di audizione, hanno ricevuto una generale valutazione positiva, in particolare durante l'odierna audizione dei rappresentanti dell'Unione degli universitari e della Rete degli studenti medi nazionale.

Criticato l'ipercinetismo normativo dimostrato negli ultimi decenni dalle forze politiche in materia elettorale, e ricordato che dalla nascita della Repubblica fino al 1992 le elezioni politiche sono state svolte con una sola legge elettorale, ad eccezione delle elezioni tenute nel 1953 con la cd. «legge truffa», chiede alla maggioranza quale sia la vera necessità di procedere ad una nuova modifica del sistema elettorale, dopo che quest'ultimo è stato a più riprese riformato negli ultimi anni tramite il *Mattarellum*, il *Porcellum*, l'*Italicum*, e da ultimo il *Rosatellum*.

Osserva, infatti, che non solo la storia elettorale degli ultimi trent'anni ha dimostrato l'erroneità della tesi per cui i sistemi proporzionali sono meno stabili di quelli maggioritari, ma anche che, se l'intento riformatore è quello di ricercare la stabilità, non si può fare a meno di notare che l'attuale Governo – formato sulla base dei risultati

dell'applicazione della legge elettorale attualmente vigente – è senz'altro uno tra i più longevi della storia della Repubblica.

Nazario PAGANO, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.55, è ripresa alle 12.

Marco GRIMALDI (AVS) evidenzia come l'Italia sia l'unico Paese al mondo nel quale due riforme elettorali sono state dichiarate incostituzionali nel giro di pochi anni, e ricorda che le sentenze pronunciate in materia dalla Corte costituzionale, ossia la n. 1 del 2014 e la n. 35 del 2017, stabiliscono criteri chiari alla luce dei quali è possibile formulare valutazioni in ordine alla legittimità costituzionale della proposta di legge elettorale in esame.

La circostanza incredibile, a suo avviso, è che nella riforma del sistema elettorale in esame sia stata riproposta l'introduzione di un premio di maggioranza. Si chiede come sia possibile che tra i sistemi istituzionali simili a quello italiano nessuno preveda, pur nella varietà dei sistemi elettorali da essi previsti, premi di maggioranza così consistenti. Ritene si tratti di un'anomalia tutta italiana.

Sottolinea come non vi sia il consenso delle opposizioni sul sistema elettorale previsto dalla proposta di legge C. 2822, e ritiene che questo elemento dovrebbe essere tenuto in massima attenzione dalla maggioranza, che sta cercando, invece, di scongiurare sconfitte elettorali evitando sistemi basati sui collegi uninominali, nei quali il centrodestra risulta meno competitivo. Al riguardo, pur nella consapevolezza che la legge attualmente in vigore rechi alcune criticità – su tutte, la mancata previsione, a differenza di quanto previsto dal *Mattarellum* per l'elezione della Camera, di due schede a disposizione dell'elettore, una per il collegio uninominale e l'altra per il voto della lista nella quota proporzionale – ritiene che comunque l'esistenza dei collegi uninominali, previsti dal *Rosatellum*, sia un fattore utile ai fini del rispetto del principio di rappresentatività democratica del Parlamento.

Fa presente, inoltre, che il Presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, nella conferenza stampa di inizio anno, ha ricordato come le sentenze del 2014 e del 2017 abbiano delineato il quadro dei principi da rispettare in materia elettorale, in merito sia ai premi di maggioranza, sia al ballottaggio, sia ai requisiti in caso di previsione di liste bloccate.

Rammenta, inoltre, che la Commissione di Venezia ha individuato quale indice di scarsa qualità democratica di un Paese il continuo mutamento e l'instabilità della legislazione elettorale, specialmente quando tale mutamento, per convenienza congiunturale, coincide – come nel caso in esame – con la fase finale della legislatura. Inoltre, la stessa Commissione di Venezia, per evitare sospetti di manipolazione congiunturale, ha auspicato che non sia oggetto di modifica, nell'ultima parte della legislatura, la disciplina formula elettorale, della composizione delle commissioni elettorali e della ripartizione delle circoscrizioni.

Conclude affermando che, a dispetto della volontà della maggioranza di introdurre surrettiziamente una forma di elezione indiretta del Presidente del Consiglio dei ministri attraverso interventi sul sistema elettorale, spetta al Presidente della Repubblica verificare, dopo le elezioni, le condizioni affinché si possa formare una maggioranza in grado di esprimere un Governo che possa ottenere la fiducia dei due rami del Parlamento, e che l'attuale maggioranza non può riscrivere unilateralmente le regole del

gioco muovendo dalla recente sconfitta elettorale subita in occasione del *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) tenta di far emergere le perplessità del Partito democratico sulla proposta in esame, svolgendo preliminarmente alcune considerazioni di carattere generale.

In primo luogo, considerati il difficile contesto internazionale e la crisi connessa alla chiusura dello stretto di Hormuz, con un'Italia che cresce meno di tutti gli altri Paesi membri dell'eurozona, si sarebbe aspettata che le priorità politiche della maggioranza fossero ben altre.

Ritiene, inoltre, singolare che la proposta di riforma elettorale cosiddetta *Stabilicum*, asseritamente volta a garantire la stabilità politica, venga proprio da uno dei governi più longevi della storia della Repubblica, che ciononostante reputa doveroso avviare un percorso di revisione del sistema elettorale, invece di operare riforme strutturali in favore della crescita economica del Paese. Nel ricordare come l'unica vera riforma che il Governo e la maggioranza sono riusciti ad approvare, quella relativa alla separazione delle carriere dei magistrati, sia stata bocciata dai cittadini nel recente *referendum* costituzionale, evidenzia che la legge elettorale, chiamata a fissare le regole del gioco alla base dello svolgimento della vita democratica, è molto simile, a livello sostanziale, a una legge costituzionale, pur non essendolo da un punto di vista formale, e dunque, per buona prassi istituzionale, andrebbe scritta in maniera condivisa con le forze di opposizione. Al contrario, anche in quest'occasione la maggioranza opera con le stesse modalità utilizzate per la separazione delle carriere dei magistrati, in cui il testo approvato dal Parlamento fu lo stesso licenziato dal Consiglio dei ministri, senza alcuna modifica.

Nel far presente che l'opposizione andrebbe coinvolta preventivamente, dal momento che le regole elettorali appartengono all'intero Paese e non a una singola parte, ricorda che, al contrario, la proposta di legge a prima firma dell'onorevole Bignami è giunta in Commissione già confezionata, sulla base di un accordo tutto interno alle forze di maggioranza, che hanno manifestato nei confronti delle opposizioni un'apertura di facciata, per di più tardiva. Anche oggi, alla luce del dibattito appena svoltosi sull'ordine dei lavori, ritiene che sia inutile, da parte degli esponenti della maggioranza e dei relatori, dichiarare di essere pronti ad ascoltare ciò che l'opposizione ha da dire se, come appare evidente, la maggioranza ha già deciso quale dovrà essere il nuovo testo.

Nel richiamare, tra l'altro, le audizioni previste per la giornata odierna sugli schemi di intesa preliminare con alcune regioni del Nord Italia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, rileva come il compromesso raggiunto tra le forze di maggioranza in materia di sistema elettorale rientri in un più ampio accordo generale di legislatura, che ha visto la spartizione tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia delle principali riforme del sistema istituzionale, relative, rispettivamente, all'attuazione dell'autonomia differenziata, alla separazione delle carriere dei magistrati e alla introduzione del premierato. Facendo presente come quest'ultima riforma, apparentemente congelata, rischi di rientrare in maniera surrettizia grazie alle previsioni della proposta C. 2822 in tema di preventiva indicazione, da parte delle coalizioni di liste all'interno del loro programma, della persona da proporre come candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, rileva che le audizioni svolte hanno confermato molti dei rilievi critici già avanzati dalle opposizioni in avvio dell'esame, evidenziando l'esigenza di introdurre significative modifiche al testo originario.

Quanto alle perplessità del Partito democratico, nel rinviare per una più ampia

disamina alla fase di esame delle proposte emendative che saranno presentate, fa presente, in primo luogo, che il premio di governabilità, per come è congegnato, rischia, per un verso, di non garantire la stabilità del sistema che la proposta si prefigge e, per l'altro, di consentire alla coalizione vincente di raggiungere una percentuale di seggi alla Camera e al Senato tale da consentirle di eleggere in autonomia gli organi di garanzia costituzionale. Con riguardo al secondo aspetto critico, vale a dire quello rappresentato dall'incidenza di tale proposta di riforma sul rapporto tra eletto ed elettore, fa presente che – come dimostrato, da ultimo, anche dalle elezioni amministrative tenutesi nei giorni scorsi – la prima forza politica nel Paese è quella costituita da coloro che non vanno a votare. E tuttavia, nonostante la grande attenzione che andrebbe rivolta al sempre più diffuso fenomeno dell'astensionismo, la proposta di legge in esame lascia inavaso proprio questo argomento.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) intende condividere con i colleghi il giudizio sulla proposta di legge in esame, peraltro confermato in larga parte dalle audizioni, non tanto sugli aspetti di compatibilità costituzionale del testo, quanto piuttosto sull'obiettivo dell'intervento. Ritiene che, in una fase di grave crisi della democrazia come quella in corso, testimoniata dalla crescente disaffezione dei cittadini e da un astensionismo fuori controllo, l'obiettivo principale di una proposta di legge in materia elettorale dovrebbe essere quello di incentivare la partecipazione alla vita democratica, dando più forza all'elettore nella scelta dei propri rappresentanti. Diversi sono, a suo giudizio, gli strumenti per raggiungere l'obiettivo, tra i quali: il ricorso ai collegi uninominali, che enfatizzano il rapporto con il territorio e prevedono il confronto tra un numero molto limitato di candidati; l'introduzione del sistema delle preferenze, che pure dichiara di non prediligere; la previsione del doppio turno, che consente una scelta plurima al cittadino, chiamato in prima battuta a votare la forza più vicina alla propria sensibilità politica e, in seconda battuta, quella reputata più adeguata a governare il Paese.

Segnala, a tal riguardo, che la proposta di legge C.2822 non tenta in alcun modo di restituire forza al voto dei cittadini, essendo al contrario tutta sbilanciata sull'obiettivo di consentire a una maggioranza di conservare sé stessa, con un intervento normativo che, a suo avviso, non ci si può permettere in una fase di crisi esistenziale della democrazia partecipativa come quella attuale. È questo il principale motivo di critica della proposta di legge C. 2822, che si pone, come detto, un obiettivo sbagliato di autoconservazione dell'attuale maggioranza, attraverso un meccanismo – che non ha uguali in altre democrazie avanzate – che trasforma una minoranza nel Paese in una maggioranza in Parlamento, con una forte distorsione della rappresentanza proporzionale. Aggiunge che, se proprio si volesse inseguire la chimera di sapere la sera stessa delle elezioni chi governerà il Paese, allora bisognerebbe scegliere in modo chiaro e netto un sistema elettorale maggioritario, invece di torcere in senso maggioritario un sistema elettorale proporzionale. Nel fare presente che una tale opzione non viene percorsa esclusivamente per problemi interni alla coalizione di maggioranza, evidenzia come, a suo avviso, il turno eventuale di ballottaggio non andrebbe soppresso ma, al contrario, esteso, rafforzando in tal modo la scelta del cittadino.

Con riguardo alla proposta di legge a sua prima firma C. 157, fa presente che quest'ultima affronta un aspetto limitato e tuttavia importante della legislazione di contorno, che, come ricordato da alcuni auditi, è decisivo per la qualità della democrazia, avendo a che fare con l'accesso alla competizione elettorale. Nel segnalare che in nessuno Stato membro dell'Unione europea vige un sistema come il nostro, richiama la sentenza con cui la Corte costituzionale ha posto l'esigenza di consentire alle persone con disabilità di accedere, per la raccolta delle firme, alla sottoscrizione digitale. Si

domanda, dunque, per quale ragione la medesima modalità non possa essere estesa a tutti, garantendo maggiore regolarità e legalità del sistema, tanto più che ciò è già consentito per la sottoscrizione delle proposte di legge di iniziativa popolare e dei *referendum*. Preannuncia, in conclusione, l'intenzione di battersi affinché si possa realizzare, in materia, una riforma complessiva, trasparente e uguale per tutti, invece di introdurre nei decreti elettorali annuali interventi normativi di carattere sperimentale destinati alla singola tornata.

Vittoria BALDINO (M5S) rileva come sia risultato evidente, nel corso dell'attività conoscitiva svolta sulle proposte di legge in esame, l'unanime consenso dei soggetti auditi circa la sussistenza, nella proposta di legge elettorale presentata dalla maggioranza, dei profili di incostituzionalità e di irragionevolezza da tempo richiamati dalle opposizioni.

Rileva come ciò non sia sorprendente, in quanto la proposta non è certo volta a garantire stabilità e governabilità, bensì a impedire al fronte progressista di vincere le elezioni e a sopprimere i collegi uninominali, nella consapevolezza che nella maggior parte di essi, in particolare nell'Italia centrale e meridionale, si affermerebbero i candidati del centrosinistra.

Sottolinea la delicatezza e l'importanza della legge elettorale e osserva, citando Bobbio, come con essa i concetti ideali di democrazia vengano tradotti in una realtà concreta. Ricorda, inoltre, come, sulla base dei criteri indicati dalla Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, le leggi elettorali non dovrebbero essere modificate nei dodici mesi che precedono le elezioni nelle quali le modifiche saranno applicate. Osserva, al riguardo, come formalmente manchino più di dodici mesi alla conclusione della legislatura, ma ritiene tutt'altro che improbabile che tale conclusione possa essere in realtà anticipata. Reputa, dunque, improprio e sbagliato modificare la legge elettorale negli ultimi mesi della legislatura, in quanto è evidente che la maggioranza cercherà di approvare una legge elettorale che abbia effetti favorevoli per la maggioranza stessa, anche se, in precedenti analoghe occasioni, tali effetti non si sono verificati.

Ribadisce come la proposta in esame presenti numerosi profili di incostituzionalità e irragionevolezza di cui, a suo avviso, la maggioranza è peraltro consapevole, dal momento che sembra intenzionata a introdurre correzioni per porre rimedio, ma solo parzialmente, a tali profili di criticità.

Ricorda come il suo gruppo sostenga la necessità di garantire il più possibile la rappresentatività, anche attraverso l'introduzione del voto di preferenza, ma rileva come anche l'eventuale introduzione del voto di preferenza nella proposta C.2822 verrebbe vanificata dalla previsione di liste circoscrizionali bloccate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e dalla sottrazione dalla parte proporzionale, anziché da tali liste circoscrizionali, degli eventuali seggi ottenuti dalla coalizione vincente in eccesso, all'esito dell'attribuzione del premio, rispetto ai tetti massimi di seggi previsti dalla proposta di legge. Sottolinea, dunque, come saranno i partiti a compilare le liste e come la scelta dell'elettorato nella parte proporzionale, anche qualora fossero introdotte le preferenze, sarebbe alterata mediante la decurtazione dei seggi eventualmente in eccesso a favore delle liste circoscrizionali bloccate.

Evidenzia, inoltre, come la proposta di legge della maggioranza violi il principio costituzionale della base regionale per l'elezione del Senato, di cui all'articolo 57 della Costituzione, in conseguenza della previsione dell'attribuzione del premio di governabilità al Senato su base nazionale.

Rileva, dunque, come la maggioranza si stia accingendo ad approvare una legge elettorale incostituzionale, che contribuirà ad accrescere la distanza tra elettori e

istituzioni. Al riguardo, sottolinea come la Commissione Affari costituzionali dovrebbe certamente occuparsi della legge elettorale ma in ben altro modo, coniugando rappresentatività e stabilità, anziché sacrificando la prima sull'altare della seconda.

Ritiene in conclusione, appellandosi al presidente Pagano, che si sarebbe dovuto costituire un comitato ristretto all'interno della Commissione, con il compito di coinvolgere tutte le forze politiche nella elaborazione di un testo condiviso e conforme ai principi costituzionali.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), rimanendo nella metafora del carro e dei buoi, alla quale hanno fatto ricorso alcuni colleghi nel corso della discussione odierna, osserva come il campo, vale a dire la qualità della democrazia, a lungo non sia stato arato e come la terra si sia conseguentemente essiccata.

Rileva come ciò sia accaduto perché entrambi gli schieramenti politici principali hanno teso, negli ultimi anni, a sacrificare il principio della rappresentanza e a dare priorità al principio della governabilità e della stabilità.

Ricorda, anche alla luce di quanto emerso nel corso dell'attività conoscitiva, come il principio della rappresentanza abbia rango costituzionale, mentre le esigenze di governabilità e stabilità, per quanto costituzionalmente apprezzabili, assumano una posizione recessiva di fronte al principio della rappresentanza.

Rileva come, a suo avviso, il sacrificio della rappresentanza stia alla base dell'astensionismo, il quale ha assunto caratteri patologici. Al riguardo, ritiene che un sistema democratico senza partiti sia sofferente, ma un sistema democratico senza elettori sia destinato a spegnersi.

Richiama, inoltre, l'attenzione del presidente sul fatto che la discussione si stia svolgendo senza la presenza dei relatori.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, osserva come anch'egli sia relatore sui provvedimenti in esame.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) osserva come l'assenza dei relatori in sede di discussione, a eccezione del presidente, vada a detrimento della serietà della stessa e determini una situazione che, seppure corretta dal punto di vista formale, giudica deprimente sul piano politico.

Osserva, per quanto concerne il tema della stabilità, come il fatto che il Governo Meloni si avvii a diventare l'Esecutivo più longevo della storia repubblicana rischi di costituire un dato meramente statistico. Richiamando l'audizione svolta dalla ex deputata e senatrice Anna Finocchiaro nel corso dell'esame della proposta di legge costituzionale sul cosiddetto «premierato», ricorda come la I legislatura repubblicana, dal 1948 al 1953, vide succedersi quattro Governi diversi sostenuti da maggioranze diverse, seppure presieduti dal medesimo Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, e come, ciò nonostante, in quella legislatura siano state approvate riforme di estrema importanza, che mutarono la Costituzione materiale del Paese, quali il «piano casa», legato al nome di Amintore Fanfani (laddove, invece, gli annunci sul «piano casa» dell'attuale Governo non si sono finora tradotti in misure concrete), la riforma agraria, l'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, nonché le misure legislative che posero le basi per l'effettiva istituzione ed entrata in funzione della Corte costituzionale. Evidenzia come, al contrario, la corrente legislatura, che pure ha visto un unico Governo in carica, si accinga a chiudersi con un consuntivo di riforme neppure lontanamente paragonabili a quelle poc'anzi citate. Invita, quindi, la maggioranza a chiedersi se la stabilità debba essere considerata un valore a sé stante o se la stabilità, senza tuttavia una effettiva

capacità riformatrice e senza capacità di rappresentanza politica, si riduca a un mero dato statistico.

Ricorda come nel corso dell'attività conoscitiva svolta sulle proposte di legge in esame diversi auditi abbiano suggerito una pausa di riflessione, anche alla luce dei criteri elaborati dalla Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, che raccomandano di non procedere a modifiche della legge elettorale nella parte conclusiva della legislatura.

Stigmatizza il «riformismo elettorale compulsivo» del legislatore italiano e ricorda una valutazione emersa nel corso delle audizioni, per cui quest'ultimo si è ripetutamente mostrato carente non tanto nella sintassi elettorale, quanto piuttosto nella grammatica elettorale.

Evidenzia come la soppressione dei collegi uninominali non vada certo nella direzione di ridurre la distanza fra cittadini e istituzioni e come, in tale ottica, nel corso delle audizioni sia stato suggerito da diversi auditi di riprendere l'impianto della legge n. 277 del 1993, la cosiddetta «legge Mattarella».

Ritiene, conclusivamente, come sarebbe doveroso trovare un punto di condivisione su una materia delicata come quella della riforma del sistema elettorale di Camera e Senato; rileva, tuttavia, come l'atteggiamento finora tenuto dalla maggioranza non stia andando in questa direzione.

Pasqualino PENZA (M5S) dichiara di intervenire brevemente, al fine di evidenziare la contraddizione della maggioranza, la quale chiede alle opposizioni un percorso condiviso sulla legge elettorale, partendo tuttavia da un'imposizione, vale a dire quella di discutere una proposta di legge, e di approvarla alla Camera prima della pausa estiva, su un argomento che non è certamente una priorità per il Paese, al contrario di ben altri temi, quali, ad esempio, la crisi energetica e il rincaro dei carburanti.

Esprime netta contrarietà sull'AC 2822 e sottolinea come si cerchi il consenso delle opposizioni per mascherare le reali motivazioni del provvedimento stesso.

Sottolinea come il Governo intenda concludere la legislatura con l'approvazione della riforma elettorale non essendo stato in grado di portare a compimento le altre riforme, dal momento che la legge sull'autonomia differenziata è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale in diversi punti, la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati è stata respinta dalla maggioranza dei cittadini nel recente *referendum* costituzionale e la riforma costituzionale sul cosiddetto «premierato» è stata abbandonata.

Ritiene che i cittadini puniranno la scelta del Governo e della maggioranza di dare priorità alla riforma del sistema elettorale in un momento così delicato e difficile, non solo per il nostro Paese, ma a livello globale, nel quale le priorità dovrebbero essere ben altre. Osserva come si tratti di un modo di procedere sbagliato, che andrebbe fermato per concentrarsi su temi ben più importanti.

Angelo ROSSI (FDI) richiama le posizioni espresse nel 2017 dal collega Gianni Cuperlo all'indomani della sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale, in cui rilevava come fosse possibile un'intesa tra le forze politiche su una legge elettorale di impianto proporzionale con un premio di governabilità e come le medesime forze politiche non potessero farsi dettare le leggi dalla Corte costituzionale.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

*Martedì 26 maggio 2026. – Presidenza del presidente **Nazario PAGANO**. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Emanuele Prisco.*

La seduta comincia alle 14.35.

Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative di competenza del Ministero dell'interno.

C. 2865 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2026.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto il 4 maggio 2026 e che non sono state presentate proposte emendative.

Rammenta, altresì, che nel calendario dei lavori dell'Assemblea la discussione generale sul provvedimento è fissata per giovedì 28 maggio. Comunica, infine, che è pervenuto il parere favorevole della V Commissione, nonché il parere del Comitato per la legislazione.

Dà quindi conto delle sostituzioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Urzì, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Comunica poi che, se non vi sono obiezioni, in considerazione del fatto che l'onorevole Urzì, al quale è stato testé conferito l'incarico di riferire in Assemblea sul provvedimento, parteciperà, in rappresentanza della Commissione, giovedì 28 maggio – giornata in cui è prevista la discussione generale in Assemblea – a una missione a Bratislava, chiederà al Presidente della Camera di valutare l'opportunità di sottoporre alla Conferenza dei presidenti di gruppo lo spostamento della discussione generale sul provvedimento alla prima settimana di giugno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.45.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 27 maggio 2026

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 maggio 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#). – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2026.

[Nazario PAGANO](#), *presidente e relatore*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda quindi che nella giornata di ieri si è concluso il ciclo di audizioni sulle proposte di legge ed è stata avviata la discussione.

Ricordando, infine, come nella seduta precedente sia stata avanzata dal gruppo del Partito democratico la richiesta di assicurare la pubblicità dei lavori di tutte le sedute relative all'esame in sede referente delle proposte di legge in materia di riforma del sistema elettorale mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, in assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda come nella precedente seduta di discussione il gruppo del Partito democratico abbia chiesto conto alla maggioranza delle indiscrezioni giornalistiche emerse e di talune dichiarazioni rese da suoi autorevoli esponenti rispetto alla presentazione di un nuovo testo della proposta di legge C. 2822 a prima firma Bignami. Rammenta altresì che nella medesima seduta la Presidenza della Commissione e i relatori hanno sostenuto l'opportunità di proseguire la discussione sulle proposte di legge attualmente all'esame della Commissione, dichiarando altresì come al momento non fosse stata scelta, in seno alla maggioranza, la strada di un nuovo testo della proposta di legge C. 2822 per il prosieguo dell'esame in sede referente.

Constata, tuttavia, che nella giornata odierna un autorevole esponente di maggioranza ha dichiarato come all'interno della stessa vi sia un accordo politico per la

presentazione di un nuovo testo nella giornata odierna.

Di conseguenza, domanda nuovamente alla Presidenza su quale testo verta la discussione in atto e chiede alla maggioranza, più in generale, di quale tipo di discussione abbia bisogno se ha già trovato un accordo su un nuovo testo.

Ritenendo che si debba porre fine a quella che non esita a definire una farsa, chiede con una certa veemenza alla Presidenza di farsi garante del rispetto delle procedure parlamentari, nonché della dignità dei lavori della Commissione e dei suoi componenti. In questo senso, chiede che sia interrotta la discussione odierna e sia convocata una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in cui confrontarsi sulle modalità di prosecuzione dei lavori della Commissione sulla riforma del sistema elettorale.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel ripercorrere le fasi che hanno caratterizzato, fino ad ora, l'esame delle proposte di legge concernenti la riforma del sistema elettorale – che, a giudizio del suo gruppo, non rientra tra le priorità per il Paese – evidenzia come il gruppo del Movimento 5 Stelle – a fronte della sospetta apertura alla collaborazione e all'interlocuzione pervenuta dalla maggioranza – si sia rifiutato di procedere a interlocuzioni che non avvenissero nella trasparenza dei lavori della Commissione, ma non si sia sottratto al confronto, anche in altre sedi – come nelle università – prendendo parte attiva ai lavori della Commissione nel corso del ciclo di audizioni da poco conclusosi.

Giunti a questa fase di esame del provvedimento, dichiara che si sarebbe aspettato, al termine della discussione, l'adozione del testo base e la conseguente fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative, così da proseguire in modo trasparente i lavori della Commissione. Constata, invece, come la maggioranza, dopo aver fatto ricorso a forzature procedurali nel corso dell'esame dell'ultimo decreto sicurezza, decidendo in separata sede di modificare il testo della proposta di legge C. 2822, continui a mortificare la Commissione Affari costituzionali e i relativi componenti, impegnati a discutere di un testo destinato ad essere superato, come a tutti ormai noto, per ammissione di esponenti della maggioranza.

Considerata, oltretutto, l'avvenuta calendarizzazione – in sede di Conferenza dei Presidenti di gruppo – dell'inizio della discussione sulle linee generali in Assemblea sul provvedimento per il 26 giugno prossimo, chiede alla Presidenza di garantire che la Commissione, da un lato, sia la sede deputata al confronto politico sulla riforma della legge elettorale e, dall'altro, possa proseguire i propri lavori nei modi e nei tempi più opportuni, assicurando, se del caso, lo svolgimento di nuove audizioni. Si associa, pertanto, alla richiesta della collega Bonafè in merito all'interruzione della discussione e alla convocazione di una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di considerare inaccettabili le modalità di svolgimento dei lavori parlamentari concernenti la riforma – peraltro, nel caso di specie, così profonda e complessa – del sistema elettorale, contestando, in particolare, l'avvenuta calendarizzazione della discussione sulle linee generali in Assemblea, per il 26 giugno prossimo, su un testo che la Commissione ancora non conosce.

Evidenzia, infatti, come una proposta di legge elettorale, che contiene le regole fondamentali del gioco democratico in una democrazia parlamentare, non possa affatto essere trattata alla stregua di un disegno di legge di conversione in legge di un decreto-legge.

Dopo quanto visto finora, tra i lavori in Commissione e la programmazione dei lavori dell'Assemblea, chiede alla Presidenza di garantire, sul nuovo testo della proposta di legge C. 2822 – unica nel suo genere nel panorama internazionali e affetta, come dimostrato nel precedente ciclo di audizioni, da gravi profili di illegittimità costituzionale – lo svolgimento di nuove audizioni, in considerazione delle prevedibili e significative modifiche apportate all'impianto fin qui esaminato.

Ritiene, infatti, che la decisione assunta in seno alla Conferenza dei Presidenti dei gruppi rappresenti una forzatura – l'ennesima – rispetto ai tempi di esame del provvedimento. Sostiene, oltretutto, come tale forzatura incida sulla qualità democratica del dibattito politico, dal momento che è volta esclusivamente ad assicurare il contingentamento dei tempi di discussione in Assemblea nel mese di luglio e a garantire, di conseguenza, l'approvazione alla Camera entro il mese di luglio. Immaginando che tale programmazione dei lavori sia stata definita per consentire l'approvazione della nuova legge elettorale nei dodici mesi precedenti le successive elezioni politiche, come richiesto dal codice di buona condotta elettorale adottato dalla Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, sottolinea come lo stesso codice richieda, altresì, che le leggi elettorali non vengano imposte dalla maggioranza di turno, ma siano frutto della più ampia condivisione possibile con le forze politiche di opposizione. Invita dunque la maggioranza a fermarsi.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime il proprio sconcerto per quanto sta avvenendo da un punto di vista procedurale, a fronte della prospettata presentazione di un nuovo testo della proposta di legge C. 2822 contenente – da quanto appreso – modifiche strutturali all'impianto fino ad ora esaminato in Commissione. Per quanto, infatti, consideri legittimo che i presentatori intendano modificare il proprio testo, ritiene che nel caso di specie l'*iter* di esame del provvedimento debba ripartire da capo, piuttosto che proseguire con gravi forzature politiche e procedurali per garantire l'approdo in Assemblea prima di luglio e l'approvazione prima di settembre.

Rivolgendosi poi agli onorevoli Angelo Rossi e Donzelli, che avevano dichiarato di volere coinvolgere le forze politiche di opposizione nella riforma del sistema elettorale, chiede loro in che modo abbiano incentivato, nei fatti, tale coinvolgimento, dal momento che la maggioranza ha elaborato un nuovo testo nelle «segrete stanze» e intende blindarlo ed esaminarlo in tempi così celeri.

Chiede quindi ai relatori di depositare, se esistente, tale nuovo testo, così da poter passare alla discussione nel merito dello stesso. Come avvenuto rispetto al testo attualmente all'esame della Commissione – su cui le opposizioni hanno mosso critiche puntuali e, alla luce del ciclo di audizioni da poco concluso, rivelatesi fondate – le stesse opposizioni sono pronte a evidenziare le criticità che – secondo le indiscrezioni giornalistiche – sembrano permanere nel nuovo testo, dalla previsione del listino bloccato per l'assegnazione del premio a quella dell'indicazione del candidato Presidente del Consiglio dei ministri nel programma elettorale.

A suo giudizio, in conclusione, se la maggioranza non accetterà di ricominciare i lavori con tutt'altro metodo, partendo dal Parlamento, andrà necessariamente incontro ad uno scontro politico.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, domanda ai relatori se sia vero quanto emerso dalle agenzie di stampa uscite nella mattinata odierna rispetto ad alcune dichiarazioni di un esponente di primo piano della coalizione di maggioranza.

Dichiara infatti di essere stufo di questo modo di procedere e chiede che sia rispettata la sua dignità di parlamentare. Fa quindi presente, per trasparenza, che in seno alla Conferenza dei Presidenti di gruppo vi è stata una lunga discussione in merito alla calendarizzazione in Assemblea del provvedimento ed evidenzia come la maggioranza abbia richiesto l'inizio della discussione sulle linee generali entro il mese di giugno al solo fine di consentire il contingentamento dei tempi nel mese successivo. Trattandosi di uno scenario già visto, ma aggravato dal fatto che il provvedimento in questione ha un rilievo costituzionale, per garantire che i lavori della Commissione proseguano nel modo più rispettoso possibile delle procedure parlamentari, chiede alla Presidenza, a nome del suo gruppo, di valutare l'opportunità di rinunciare all'incarico di relatore sulle proposte di legge in esame.

Osserva poi che, a fronte della presentazione di un nuovo testo, il suo gruppo chiederà formalmente, a tutti i livelli istituzionali, di assicurare lo svolgimento di un nuovo ciclo di audizioni, per quanto più breve del precedente. Fa poi presente che, in considerazione dell'alea attuale, il Presidente della Camera si è fatto personalmente carico di confrontarsi sulla prosecuzione dell'*iter* con tutti i gruppi parlamentari, anche al fine di valutare un rinvio di una settimana della discussione sulle linee generali in Assemblea.

Anche a questo riguardo, chiede nuovamente ai relatori quali siano i relativi intendimenti sulla prosecuzione dell'*iter* in corso, per consentire a tutti i gruppi di potersi regolare di conseguenza.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, rispondendo alla specifica richiesta rivoltagli dall'onorevole Fornaro, osserva come la decisione di svolgere l'incarico di relatore sia stata assunta su richiesta del proprio gruppo di appartenenza. Ad ogni modo, riconoscendo come del tutto legittima l'istanza avanzata dal collega Fornaro, fa presente che valuterà l'opportunità di delegare l'incarico di relatore ad altro deputato, previo confronto in seno al proprio gruppo.

Con riguardo, invece, alle dichiarazioni rese a mezzo stampa dall'onorevole Lupi, dichiara di non avere al momento né ricevuto un nuovo testo della proposta di legge C. 2822, né avuto notizia dello stesso, avendo cercato, per le stesse ragioni esposte dal collega Fornaro, di tenersi per quanto possibile al di fuori dalla scelta su come procedere all'eventuale modifica del provvedimento in esame.

Rilevando come al momento alcuni deputati dei gruppi di opposizione abbiano chiesto di intervenire in discussione, fa presente che, ove questi vi rinunciassero, dichiarerebbe concluso l'esame preliminare e chiederebbe quindi ai relatori di pronunciarsi sulle domande finora poste dai deputati intervenuti in merito alla presentazione, o meno, di un nuovo testo quale da adottare come testo base per il prosieguo dell'esame. In tal caso, ad ogni modo, fa presente che convocherà una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per discutere sulle modalità di prosecuzione dell'*iter*.

Giovanni DONZELLI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricordato il lungo periodo di tempo che è stato necessario per la formazione del Governo Conte I a seguito delle elezioni politiche del 2018, chiarisce che la priorità della maggioranza è quella di evitare che a seguito delle elezioni si riscontrino ostacoli al corretto esercizio delle funzioni del Parlamento e allo svolgimento del procedimento di formazione del Governo, anche in considerazione delle possibili crisi nazionali e internazionali a cui si dovrà nel contempo far fronte.

Nonostante comprenda e giudichi legittimo l'atteggiamento critico dell'opposizione,

ricorda come, nonostante esponenti della maggioranza abbiano esperito tentativi di interloquire con i gruppi di opposizione nell'ambito di tavoli di confronto informali, non sia stato possibile collaborare con le opposizioni alla formazione di un nuovo testo. Alla luce di tale atteggiamento, fa presente che la maggioranza si è fatta carico di elaborare autonomamente un testo che tenga conto delle osservazioni pervenute dagli esperti auditi e di alcuni rilievi critici sollevati dall'opposizione. Sostiene che la discussione in corso possa rappresentare, quindi, una utile occasione per raccogliere altri stimolanti contributi finalizzati al perfezionamento del nuovo testo.

Ricordato che un nuovo testo contenente le osservazioni svolte finora è già stato redatto, rileva che esso costituirà la base per la prosecuzione dei lavori della Commissione qualora l'opposizione non intenda partecipare alla discussione in corso, e sostiene, quindi, che l'opposizione non possa accusare la maggioranza di aver calpestato le competenti sedi parlamentari in sede di elaborazione del nuovo testo della proposta di legge a prima firma Bignami.

Edoardo ZIELLO (MISTO), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che, anche a causa della guerra in Iran causata dal Primo ministro israeliano Netanyahu e dal Presidente degli Stati Uniti Trump, l'Italia è già oppressa dall'inflazione, dal cosiddetto «caro energia» e dall'aumento dei prezzi.

Rammenta, altresì, che autorevoli giuristi ed esperti, nell'ambito del ciclo di audizioni che si è appena concluso, si sono espressi in riferimento ad una proposta di legge che, per dichiarazione esplicita del collega Donzelli, non costituirà la base per la prosecuzione dei lavori di questa Commissione, in quanto al suo posto vi sarà un nuovo testo elaborato con metodi sconosciuti e comunque extraparlamentari. A seguito delle dichiarazioni dell'onorevole Donzelli, sospetta, peraltro, che la motivazione della celerità con cui vengono condotti i lavori riferiti alla legge elettorale risiede nella volontà di procedere alla consultazione elettorale prima della scadenza naturale della legislatura.

Chiarisce, inoltre, che, nonostante il collega Donzelli abbia fatto riferimento a presunti tentativi di interlocuzione con le forze di opposizione, la sua componente politica, espressione di un movimento – denominato Futuro Nazionale – che conta più di 70 mila iscritti su tutto il territorio nazionale, non è stata coinvolta in alcun modo, sebbene essa faccia parte delle forze di opposizione di destra.

Conclude chiedendo, quindi, se nel nuovo testo annunciato dall'onorevole Lupi alla stampa giornalistica siano presenti alcune delle proposte modificative avanzate dal movimento Futuro Nazionale, tra cui l'introduzione della facoltà di espressione delle preferenze da parte degli elettori e la possibilità di presentazione delle liste elettorali tramite la raccolta digitale delle firme.

Federico FORNARO (PD-IDP) segnala che le dichiarazioni rese dal collega Donzelli si pongono in contraddizione con la marcata accelerazione dei tempi di trattazione del provvedimento in esame, in quanto quest'ultimo dovrà essere esaminato dall'Aula, secondo le odierne determinazioni della Conferenza dei Presidenti di gruppo, a partire dal 26 giugno. Anche in considerazione delle contemporanee incombenze della Commissione, sostiene che tale calendario dei lavori restringa eccessivamente il tempo necessario per procedere, al termine della discussione, alla presentazione di un nuovo testo, in quanto su di esso dovrà essere svolta un'adeguata attività istruttoria, comprensiva di un breve ciclo di audizioni, e una successiva fase emendativa.

Avanza, quindi, il sospetto che le prossime elezioni politiche si svolgeranno nella primavera del 2027, in quanto nella storia della Repubblica le consultazioni elettorali

sono sempre avvenute a distanza di pochi mesi dall'approvazione di una nuova legge elettorale.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia il collega Donzelli per le delucidazioni e comprende l'esigenza di procedere ad una celere formazione del Governo all'avvio della prossima legislatura, ma sottolinea come con la legge elettorale attualmente in vigore sia stata formata una compagine governativa tra le più longeve della storia repubblicana.

In risposta alle affermazioni dell'onorevole Donzelli, fa presente che il suo gruppo non è stato incluso in alcun modo nelle presunte interlocuzioni precedentemente citate, nonostante nella stesura del testo delle leggi elettorali sia fortemente raccomandabile coinvolgere la parte più ampia possibile delle forze politiche.

Chiarisce che, diversamente da quanto affermato da Donzelli, la predisposizione di un nuovo testo da parte della maggioranza è finalizzata a correggere gli evidenti profili di incostituzionalità che caratterizzano l'attuale testo della proposta di legge C. 2822, e non, invece, a compiere un gesto di benevolenza nei confronti dell'opposizione.

Unendosi alle considerazioni del collega Fornaro rispetto alle forzature operate nel calendario dei lavori della Commissione, precisa che il motivo per cui il suo gruppo vorrebbe che la fase di discussione generale venisse sospesa non risiede nella carenza di argomenti, bensì nella necessità di definire con esattezza il perimetro di tale discussione.

Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, sostiene che le modifiche contenute nel nuovo testo della proposta di legge C. 2822, a giudicare dalle indiscrezioni pubblicate dalla stampa giornalistica, contrariamente a quanto affermato dal collega Donzelli, non sono preordinate al coinvolgimento delle forze di opposizione, bensì al tentativo di sanare le macroscopiche problematiche legate all'incostituzionalità del testo attuale della predetta proposta.

Sostiene che il Presidente Pagano, preso atto della necessità di riformulare in profondità il testo, avrebbe dovuto costituire un comitato ristretto in seno alla Commissione, con il compito di studiare e predisporre collettivamente, con la partecipazione di tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione, un testo alternativo che tenesse conto dei suggerimenti proposti dagli auditi.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, riconosce le buone intenzioni del collega Donzelli, ma sostiene che il corretto svolgimento dei lavori della Commissione avrebbe dovuto consistere, secondo il dettato del Regolamento, nella previsione di un'ordinaria fase emendativa, in cui, se la maggioranza avesse voluto davvero tenere in considerazione le proposte dell'opposizione, avrebbe semplicemente potuto esprimere un parere favorevole sui relativi emendamenti. Sottolinea che, invece, procedendo con la presentazione di un nuovo testo, si vanifica la fase della discussione e si contraddicono i principi della democrazia parlamentare.

Sospetta che la maggioranza, affrettandosi nell'approvazione di una nuova legge elettorale, abbia l'intenzione – opposta a quella dichiarata dal collega Donzelli – di sottrarsi alla risoluzione dei problemi che dovrebbero essere affrontati anche in occasione della prossima legge di bilancio.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, preso atto della ripresa dei lavori in Assemblea, rinvia la prosecuzione della discussione sulle proposte di legge al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

In risposta agli interventi riferiti alle tempistiche di trattazione dei provvedimenti in esame, chiarisce che è prerogativa della Conferenza dei Presidenti di gruppo stabilire il calendario dei lavori dell'Assemblea, di cui il Presidente della Commissione ha il compito di garantire il rispetto attraverso una conseguente organizzazione dei lavori in sede referente della Commissione.

La seduta termina alle 16.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 maggio 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#).

La seduta comincia alle 18.20.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella precedente seduta pomeridiana.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricordando come il gruppo del Partito democratico abbia richiesto di assicurare la pubblicità dei lavori di tutte le sedute relative all'esame in sede referente delle proposte di legge in materia di riforma del sistema elettorale mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, in assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente di convocare una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per concordare le modalità di prosecuzione dei lavori, stante che, come limpidamente ammesso nella seduta precedente, la maggioranza si appresta a presentare un nuovo testo che – così si dice – dovrebbe tenere conto delle osservazioni degli auditi oltre che delle opposizioni. Nel precisare che a suo parere tale nuovo testo è in realtà frutto di un accordo tutto interno alla maggioranza, ribadisce l'esigenza di concordare una nuova articolazione dei lavori, dichiarando la disponibilità a ritirare le iscrizioni dei colleghi ad intervenire in discussione. Chiede in sostanza che sia dato il tempo a tutti di visionare il nuovo testo, di svolgere un ciclo di audizioni relativo alle parti modificate rispetto ai contenuti originari della proposta di legge del collega Bignami e a completare successivamente la discussione.

[Vittoria BALDINO](#) (M5S) si associa alla richiesta della collega Bonafè.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, accogliendo la richiesta, sospende la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 18.25, è ripresa alle 19.05.

Nazario PAGANO, *presidente*, acquisita, alla luce di quanto concordato nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena conclusasi, la disponibilità dei colleghi a rinunciare ad intervenire in discussione generale, dichiara concluso l'esame preliminare.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, formula la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge Bignami C. 2822 (*vedi allegato*), modificata alla luce delle considerazioni dei soggetti auditi e degli interventi dei colleghi. Illustrandone brevemente i contenuti, fa presente che: è stata innalzata dal 40 al 42 per cento la soglia raggiunta la quale la coalizione vincente accede al premio di governabilità, che resta invariato; è stato eliminato il turno di ballottaggio; è stata introdotta una norma di coordinamento in base alla quale, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, la soglia del 42 per cento deve essere raggiunta dalla lista o coalizione di liste vincente in entrambe le Camere, stabilendosi, in caso contrario, che l'assegnazione dei seggi avverrà su base totalmente proporzionale; è stato abbassato il tetto massimo di seggi ottenibili dalla coalizione vincente, passando da 230 a 220 per la Camera e da 114 a 113 al Senato, al netto dei seggi relativi alle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige e alle circoscrizioni degli italiani all'estero. Aggiunge che è stato demandato al Governo il compito di apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, volte a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all'estero. Fa presente che il nuovo testo fissa alcuni principi che il Governo è tenuto ad osservare, con la finalità di contrastare la contraffazione del voto, ricordando come in molte delle audizioni svolte sia stata evidenziata la priorità assoluta di garantire la certezza del voto degli italiani all'estero. Segnala inoltre che il nuovo testo conferma l'esclusione dal computo della cifra elettorale nazionale dei voti espressi nelle regioni Valle D'Aosta e Trentino-Alto Adige; introduce modifiche di natura tecnica in materia di presentazione delle liste, precisando che non è possibile candidarsi in più di un listino circoscrizionale e prevede la revisione periodica dei collegi.

Federico FORNARO (PD-IDP) osserva in primo luogo che i contenuti illustrati dal collega Angelo Rossi prefigurano un vero e proprio nuovo testo e non soltanto limitati interventi correttivi alla proposta di legge Bignami C. 2822. Nell'evidenziare pertanto l'esigenza di avere a disposizione un nuovo dossier degli uffici di documentazione della Camera, che descriva le modifiche introdotte, rileva in prima battuta come vi sia, alla luce dell'illustrazione del relatore, un'ampia alea intorno al voto degli italiani all'estero, Pur apprezzando la disponibilità manifestata dal presidente Pagano, dubita che i soggetti eventualmente invitati in audizione possano essere pronti per la giornata di mercoledì, come concordato nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, testé conclusa, non essendoci il tempo materiale per studiare il nuovo testo. Reputa quindi che, anche per una questione di rispetto, sia necessaria tutta la prossima settimana per poter valutare seriamente i contenuti della nuova proposta, con l'ausilio della documentazione degli uffici. Senza alcun intento ostruzionistico, sollecita pertanto il presidente a riconsiderare i tempi per lo svolgimento delle audizioni, che sono stati proposti nella riunione dell'ufficio di presidenza.

Nazario PAGANO, *presidente*, ritiene che entro la giornata di venerdì potrà essere reso disponibile il dossier predisposto dagli uffici di documentazione della Camera sulle

modifiche recate dal nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami. Precisa inoltre che, per quanto gli consta, l'intervento sul voto degli italiani all'estero è volto a contrastare il rischio di contraffazione e non modifica il sistema di voto.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, ricorda che nel corso delle audizioni, alle quali il collega Fornaro ha sempre partecipato, sono state date indicazioni chiare circa la necessità di contrastare i rischi di contraffazione del voto degli italiani all'estero. Ritiene che, seppur divisi su tanti aspetti del sistema di voto degli italiani all'estero, tutti siano d'accordo sul fatto che sussiste un problema in termini di contraffazione e che dunque vi sia la necessità di introdurre elementi di certezza del voto, anche con l'ausilio di supporti informatici, con riguardo al processo di stampa delle schede e dei certificati elettorali, alla disciplina della spedizione dei plichi dai Consolati al domicilio degli elettori, alla verifica dell'identità di chi compila le schede elettorali, al contrasto ad ogni forma di condizionamento o coercizione nell'esercizio del voto e alla possibilità che gli elettori esprimano un voto multiplo, nonché alla verifica della validità del voto espresso per corrispondenza in occasione delle operazioni di scrutinio delle schede elettorali pervenute dall'estero. Ribadisce in conclusione la convinzione che tutti siano d'accordo su tale esigenza.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) chiede che sia reso disponibile una documentazione che metta in evidenza le parti modificate rispetto al contenuto della proposta di legge C. 2822 nella sua versione originaria, accompagnata da una relazione illustrativa in modo che si possa più agevolmente entrare nel merito dei cambiamenti introdotti.

Filiberto ZARATTI (AVS) dichiara che le spiegazioni fornite dal collega Angelo Rossi sono state per lui fonte di preoccupazione, facendo presente che sul voto degli italiani all'estero, benché d'accordo sui principi, il nuovo testo introduce una vera e propria delega al Governo. Ritiene al contrario che sull'argomento vadano dettate norme precise e non esclusivamente principi, trattandosi di una proposta di legge elettorale, e sottolinea che la questione è ben più complessa di come l'aveva immaginata.

Nel richiamare la disponibilità manifestata dall'opposizione, che avrebbe potuto iscriverne tutti i propri deputati in sede di discussione, si aspetta che analoga disponibilità sia ora dimostrata dalla maggioranza, evitando che in materia di legge elettorale si svolga un dibattito strozzato, limitato a tre o quattro giorni. Nel sollecitare la maggioranza, se veramente ha tanta fretta di concludere l'esame del provvedimento, ad avere almeno il coraggio di presentare un decreto-legge, chiede di non imporre tempi assurdi di esame, a fronte della complessità della materia.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) fa presente che la maggioranza dovrebbe dimostrarsi grata nei confronti dell'opposizione, sottolineando come quest'ultima si sia trovata in una situazione decisamente diversa e più ostile quando le è capitato di fare parte del Governo. Si dichiara convinta che il collega Donzelli, a parti invertite, anche per rispetto del proprio ruolo, non si sarebbe fidato delle sue rassicurazioni e pertanto, pur non avendo motivo di dubitare che l'illustrazione del relatore Rossi sia veritiera, considera una questione di serietà voler studiare a fondo e in autonomia il nuovo testo. Precisa che nel testo si affrontano questioni delicate, rispetto alle quali, a fronte di principi condivisi, vi possono essere soluzioni tecniche diverse, invita il presidente a dare il tempo agli auditi e ai componenti la Commissione di arrivare preparati. Chiede in conclusione di non costringere la Camera ad un esame serrato, limitato in Assemblea ai pochi spazi che nel mese di luglio verosimilmente saranno resi disponibili, considerato

che, a detta del Ministro Ciriani, potrebbe essere prevista in quel periodo l'approvazione di ben quattro decreti-legge. Sollecita pertanto una riflessione seria da parte della maggioranza, rilevando che, se è vero che le prossime elezioni si terranno nell'autunno del 2027, non vi è nessuna difficoltà a dedicare alla proposta di legge elettorale un mese in più rispetto a quello previsto.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), con riferimento alla questione della mancata certezza del voto degli italiani all'estero, fa presente che ci sono già diverse proposte da parte del Poligrafico dello Stato e del Consiglio generale degli italiani all'estero in relazione, per esempio, alla garanzia del processo di stampa e di spedizione dei plichi. Nel sottolineare che su tali aspetti la questione non si pone, evidenzia tuttavia che anche ad una lettura superficiale del nuovo testo emergono elementi di preoccupazione. Cita in particolare il numero 3) del comma 1 dell'articolo 4 del nuovo testo della proposta di legge C. 2822 in cui si fa riferimento alla disciplina delle modalità del voto per corrispondenza con l'introduzione di procedure volte a consentire la verifica dell'identità di chi compila le schede elettorali e a contrastare ogni forma di condizionamento o coercizione nell'esercizio del voto e la possibilità che gli elettori esprimano un voto multiplo. Evidenziato a tale proposito che, alla luce di quanto indicato dal punto appena indicato, il decreto del Presidente della Repubblica potrebbe essere modificato anche nel senso di prevedere l'inversione dell'opzione, ritiene che non si possano escludere modifiche consistenti tali da prevedere la previa registrazione dell'elettore, con il rischio di un abbattimento della partecipazione. Pertanto, nel ribadire che un conto sono gli interventi di natura tecnico organizzativa e un conto è la modifica delle modalità del voto, fa presente che, se il testo fosse stato scritto in maniera più precisa, probabilmente sarebbe apparso più rassicurante.

Carmela AURIEMMA (M5S) rileva come nel nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami presentato dai relatori non vi sia alcun intervento in materia di voto dei fuori sede, nonostante si tratti di una questione affrontata nel corso dell'attività conoscitiva.

Quanto alle disposizioni volte a garantire la sicurezza e l'integrità del voto degli italiani all'estero, rileva come esse sembrano porsi in contraddizione con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel nuovo testo e chiede chiarimenti al riguardo.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) rileva preliminarmente come vada dato atto alle opposizioni, da parte della maggioranza e dei relatori, di non aver assunto alcun atteggiamento ostruzionistico, e di come sia stato svolto un ordinato ciclo di audizioni, tra i più produttivi che si ricordino, tanto da indurre la maggioranza a presentare un nuovo testo per tenere conto dei rilievi emersi.

Rileva come l'eliminazione del ballottaggio configuri un sistema elettorale radicalmente diverso. Condivide l'esigenza di governabilità richiamata dal deputato Donzelli, ma ritiene che tale esigenza possa essere soddisfatta con l'adozione di un sistema maggioritario uninominale e non con un sistema quale quello proposto che, a maggior ragione a seguito dell'eliminazione del ballottaggio, non attribuisce all'elettore un effettivo potere di scelta. Ritiene che la legge elettorale non possa sostituirsi alla politica e non possa supplire alla disomogeneità delle coalizioni.

Rileva conclusivamente come quella proposta sia una pessima legge elettorale e giudica inaccettabili i tempi ristretti imposti per il suo esame, come se si trattasse di un decreto-legge in scadenza. Invita la maggioranza a chiarire le motivazioni di tali modalità di esame, assumendosene la responsabilità.

Giovanni DONZELLI (FDI) nega che il nuovo testo C. 2822 Bignami depositato dai relatori costituisca una proposta completamente nuova.

Richiama l'attenzione sulla riduzione del numero massimo di seggi attribuibili alla coalizione vincente e sottolinea come tale riduzione, e in particolare la sua maggiore incidenza alla Camera rispetto al Senato, recepisca rilievi formulati nel corso delle audizioni e sia volta a impedire, anche con riferimento al Parlamento in seduta comune, che la maggioranza raggiunga i *quorum* previsti per l'elezione degli organi di garanzia.

Richiama, altresì, l'attenzione sulla previsione che richiede per l'attribuzione del premio il raggiungimento della soglia in entrambe le Camere al fine di evitare maggioranze disomogenee nei due rami del Parlamento e sottolinea come anche tale previsione sia volta a recepire rilievi formulati nel corso delle audizioni.

Evidenzia, dunque, come il testo ponga rimedio a buona parte dei profili di criticità emersi nel corso dell'attività istruttoria.

Osserva come le disposizioni sul voto degli italiani all'estero non incidano sul sistema elettorale ma si limitino a intervenire sulle modalità di esercizio del voto.

Ringrazia il presidente e gli uffici per il supporto prestato e, venendo incontro alle sollecitazioni delle deputate Bonafè e Boschi, ritiene che il *dossier* di documentazione sul nuovo testo e un testo a fronte recante il testo originario e il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami, saranno resi disponibili al più presto da parte degli uffici.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, assicura che il testo a fronte sarà disponibile entro la giornata di domani.

Giovanni DONZELLI (FDI) dichiara di condividere l'organizzazione dei lavori proposta dal presidente nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Osserva come l'introduzione di norme sul voto dei fuori sede avrebbe comportato una modifica rilevante del testo originario ed evidenzia nel contempo come il tema potrà formare oggetto di proposte emendative, rispetto alle quali assicura un atteggiamento di disponibilità a valutarle.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede chiarimenti circa la natura del nuovo testo, osservando come venga proposto come testo base un nuovo testo di una soltanto delle tre proposte di legge in esame, vale a dire la proposta C. 2822.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, osserva come l'adozione del testo base formerà oggetto di una deliberazione della Commissione.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede, dunque, se le altre proposte debbano considerarsi espunte dalla discussione e rileva che, se così fosse, si tratterebbe di un fatto molto grave. Sottolinea come non sia stato preso in considerazione il contenuto delle altre proposte abbinate, a partire dalle norme sul voto dei fuori sede, mentre sono state introdotte disposizioni sul voto degli italiani all'estero, e come in tal modo si sia compiuta una precisa scelta politica e si sia vanificato quanto già stabilito dalla Commissione circa il perimetro dell'intervento normativo.

Chiede che il testo a fronte riporti anche la disciplina vigente, oltre al testo originario della proposta di legge C. 2822 e al nuovo testo della medesima proposta.

Chiede, inoltre, se il nuovo testo mantenga le liste bloccate sia circoscrizionali sia nazionali.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, ritiene che il testo a fronte sarà sicuramente predisposto in modo da consentire un confronto tra la disciplina vigente, il testo originario della proposta di legge C. 2822 e il nuovo testo della medesima proposta di legge.

Per quanto concerne i rilievi formulati sulle norme relative al voto degli italiani all'estero, sottolinea come non si tratti di una delega, ma di una soluzione che si colloca nel solco di quanto previsto dalla legge n. 459 del 2001, vale a dire un decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.

Condivide il richiamo del deputato Ricciardi alle proposte del Poligrafico dello Stato sulla stampa delle schede e l'invio dei plichi per il voto degli italiani all'estero e sottolinea come tali aspetti, al pari anche di ogni elemento utile a delineare la cornice dell'intervento governativo, potranno costituire oggetto di proposte emendative.

Assicura, altresì, la disponibilità a valutare attentamente proposte emendative volte a recepire il contenuto delle altre proposte di legge abbinata.

Quanto alle liste bloccate, rileva come il nuovo testo non intervenga su tale aspetto.

Filiberto ZARATTI (AVS) rileva, per quanto concerne il voto dei fuori sede, come possa essere mutuato quanto previsto dalla disciplina sul voto degli italiani all'estero, prevedendo un elenco, analogo a quello dell'AIRE, degli elettori che siano domiciliati al di fuori del comune di residenza.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, rileva come sull'ipotesi da ultimo prospettata dal deputato Zaratti siano emersi, nel corso delle audizioni, profili problematici.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che – come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – nella giornata di mercoledì 3 giugno si svolgerà il breve ciclo di audizioni informali in relazione al nuovo testo C. 2822 Bignami, proposto come testo base dai relatori, in modo da procedere nella giornata successiva alla deliberazione per la relativa adozione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.40.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 4 giugno 2026

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Giovedì 4 giugno 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#). – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5, e C. 2822 Bignami.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2026.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, ricorda che nella precedente seduta i relatori hanno presentato un nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami e hanno proposto di adottarlo come testo base. Ricorda, altresì, che nella giornata di ieri si è svolto un ciclo di audizioni in relazione a tale proposta di testo base.

Avverte, quindi, che nella seduta odierna – secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della scorsa settimana – si procederà alla adozione del testo base, previa dichiarazioni dei membri della Commissione che intenderanno intervenire e, in via eccezionale, di deputati non membri della Commissione individuati nella predetta riunione dell'Ufficio di presidenza.

Ricordando come il gruppo del Partito democratico abbia richiesto di assicurare la pubblicità dei lavori di tutte le sedute relative all'esame in sede referente delle proposte di legge in materia di riforma del sistema elettorale mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, in assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dà quindi la parola ai relatori, chiedendo loro se intendano confermare la proposta di adozione, quale testo base, del nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami.

[Angelo ROSSI](#) (FDI), *relatore*, conferma la proposta di adottare, quale testo base per il prosieguo dell'esame, il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto sulla proposta di adozione del testo base, fa presente che il ciclo di audizioni svoltosi nella giornata di ieri, benché breve e limitato alle sole modifiche introdotte nel nuovo testo rispetto al testo

originario della proposta di legge C. 2822 Bignami, ha evidenziato che permangono alcune criticità di natura costituzionale. Richiama, in primo luogo, la questione tuttora aperta del premio di maggioranza che in taluni casi rischia di essere abnorme, comportando il rischio che la coalizione vincente superi le soglie di garanzia indicate dalla Corte costituzionale, oltre le quali sarebbe possibile l'elezione in autonomia, da parte della maggioranza, di organi di garanzia.

Altro aspetto critico è quello rappresentato dal rapporto tra eletto ed elettore, che, oltre ad essere importante dal punto di vista per il Partito democratico, anche ai fini di contrastare il crescente fenomeno dell'astensionismo, assume un rilievo costituzionale, venendo meno nel testo in esame la tutela del principio della riconoscibilità dei candidati, ribadita dalle pronunce della Corte in materia elettorale.

Pone, quindi, la questione relativa all'esclusione dal computo della cifra elettorale nazionale dei voti dei cittadini di Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, che non rilevano ai fini della verifica del raggiungimento, da parte delle coalizioni di liste, della soglia del 42 per cento dei voti validi e, quindi, alla conseguente eventuale assegnazione del premio di governabilità. Cita, infine, l'ulteriore elemento di criticità introdotto con la norma di coordinamento che prevede che la soglia per l'attribuzione del premio sia raggiunta sia alla Camera sia al Senato, con ciò ledendo l'autonomia dei due rami del Parlamento.

Nel ricordare poi che, nonostante l'ampliamento del perimetro dell'intervento normativo deliberato dalla Commissione, il testo in esame non presenta alcuna disposizione relativa al voto dei cittadini fuori sede, sottolinea quella che a suo avviso costituisce l'ennesima forzatura in atto da parte della maggioranza, tanto più grave in questa occasione trattandosi di una legge di rilevanza costituzionale, che stabilisce le regole del gioco del sistema democratico.

Nel ricordare che una delle ultime forzature è stata rappresentata dall'iter parlamentare della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, approvata dal Parlamento nello stesso identico testo licenziato dal Consiglio dei ministri, dichiara di non comprendere l'esigenza di calendarizzare l'avvio della discussione della proposta di legge da parte dell'Assemblea per il prossimo 26 giugno, sottolineando come l'importanza del suo contenuto richiederebbe più tempo, nonché un allargamento del confronto che tenga conto anche delle preoccupazioni espresse dall'opposizione.

Preannuncia, pertanto, l'intenzione del Partito democratico di contrastare il disegno della maggioranza, in tutti i modi possibili, senza tattiche ostruzionistiche, ma entrando nel merito delle singole questioni sinteticamente richiamate. Rimane, in conclusione, la forte criticità del suo gruppo sia sul merito del nuovo testo della proposta di legge C. 2822, permanendo comunque numerose criticità, nonostante i correttivi introdotti al testo originario, sia con riguardo al metodo utilizzato dal Governo e dalla maggioranza.

Federico FORNARO (PD-IDP) sottolinea preliminarmente l'importanza delle audizioni che non rappresentano mai una perdita di tempo, a maggior ragione su un tema complesso e di rilievo costituzionale quale è la legge elettorale. Riconosce quindi, con onestà intellettuale, che i relatori nel nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami hanno introdotto diversi correttivi, alcuni dei quali di natura sistemica – quale, per esempio, la soppressione del ballottaggio – ed altri, invece, di carattere minimale, dimostrando comunque una capacità di ascolto nei confronti dei rilievi avanzati nel corso del primo ciclo di audizioni. Con altrettanta onestà intellettuale, ritiene tuttavia non possa tacersi il fatto che permangono criticità di natura costituzionale su diversi aspetti del testo, come evidenziato dalla maggior parte dei soggetti auditi nella giornata di ieri, che i relatori allo stato non hanno ritenuto di accogliere, avendo confermato la proposta

di adottare come testo base il nuovo testo della proposta di legge del collega Bignami, già avanzata nella seduta del 27 maggio scorso.

Nel ringraziare il Ministro Alberti Casellati per la sua puntuale presenza, sottolineando che nel corso della fase emendativa si potrà verificare se la maggioranza ha intenzione di dare risposta alle numerose questioni critiche poste dagli auditi, rivolge a tutti un richiamo al senso di responsabilità, al fine di evitare quanto accaduto durante la vigenza del sistema elettorale cd. *Porcellum*, quando gli italiani votarono per tre volte alle elezioni politiche con una legge elettorale poi dichiarata incostituzionale. Nell'evidenziare, quindi, la necessità di un *surplus* di attenzione nei confronti dei dubbi avanzati dai costituzionalisti, essendo in discussione la capacità delle istituzioni di essere coerenti e di rifuggire dal commettere errori gravi come quelli già compiuti, avanza una prima critica di natura sistemica alla disciplina del premio di governabilità, da molti auditi ritenuto incostituzionale. Nel far presente che, a suo parere, in linea con le pronunce della Corte, il premio in linea generale può essere rispondente ai principi costituzionali, a patto che superi con esito positivo i test di proporzionalità e di ragionevolezza, manifesta alcune riserve dal momento che esso, per sua natura, provoca effetti distorsivi rispetto all'impianto proporzionale del sistema elettorale sul quale incide, tanto più forti quanto più è ampia la distanza tra la soglia stabilita per l'aggiudicazione del premio e il numero di seggi complessivamente ottenuto dalla coalizione vincente. Ritiene che, soprattutto nell'ipotesi, al momento avvalorata dai sondaggi, di una vittoria di misura di una delle due principali coalizioni rispetto all'altra, si produrrebbe tra esse una notevole differenza in termini di seggi assegnati, pur a fronte di uno scarto esiguo in termini di voti validi ottenuti.

Richiama, quindi, la seconda questione, rispetto alla quale il rimedio appare peggiore della soluzione originaria, relativa alla norma di coordinamento che, benché volta a prevenire l'irrazionalità di esiti diversi tra Camera e Senato, imponendo il raggiungimento della soglia in entrambi i rami del Parlamento, presenta tuttavia profili problematici, ledendo il principio del bicameralismo paritario. Fa presente che la riduzione del tetto massimo di seggi ottenibili, da 230 a 220 per la Camera e da 114 a 113 per il Senato, pur andando nella giusta direzione, appare insufficiente, potendosi comunque dar luogo, in taluni casi, al superamento del *quorum* di garanzia del sessanta per cento dei seggi dei due rami del Parlamento.

Nel richiamare, inoltre, la disposizione che prevede l'indicazione della persona da proporre come candidato Presidente del Consiglio nel programma della coalizione, che vede fortemente contrario il Partito democratico, permane l'ulteriore questione della esclusione dei voti espressi elettori del Trentino Alto Adige e della Valle d'Aosta dal computo della cifra elettorale nazionale. Pur riconoscendo la sussistenza del principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche, considera la scelta operata nel testo un elemento di irragionevolezza e non comprende le ragioni di una decisione draconiana, in contrasto con le legislazioni elettorali precedenti.

Permane inoltre, in contrasto con le pronunce della Corte costituzionale in materia elettorale, la totale e assoluta impossibilità, per gli elettori, di scegliere i candidati, essendo sottoposte agli elettori due liste bloccate, una a livello di collegio plurinomiale e una a livello di circoscrizione, contenente, a seconda dei casi, due o tre nomi, con l'ulteriore aggravante che con il suo voto il cittadino contribuisce, di fatto, a eleggere anche gli altri candidati ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità presenti nelle liste delle altre circoscrizioni, che potrebbe in tutto o in parte non condividere.

Pone, quindi, una questione di metodo, che ha anche una ricaduta sostanziale, sottolineando come i relatori, nell'avanzare la proposta di testo base, non abbiano tenuto in alcuna considerazione le due proposte di legge abbinata, relative al voto degli

elettori fuori sede e alla raccolta digitale delle firme per le candidature. Nel ritenere che tale scelta dimostri l'esigenza della maggioranza di arrivare subito al risultato politico desiderato, ricordando che la fretta è sempre cattiva consigliera, auspica un confronto vero nel corso dell'esame delle proposte emendative e ribadisce la richiesta al presidente Pagano di rinunciare al ruolo di relatore, alla luce della preminente funzione di garanzia svolta in qualità di presidente della Commissione.

Sottolineando, poi, l'irritualità dell'audizione di rappresentanti dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato svolta nella giornata di ieri con riguardo alle modalità di esercizio del voto degli italiani residenti all'estero, chiede quando si aprirà un confronto serio sul tema e manifesta grande preoccupazione, segnalando come aleggii la notizia della eventuale presentazione di un emendamento – auspicabilmente non nelle ultime ore di esame del provvedimento – volto a ridurre da quattro a due i collegi elettorali della circoscrizione Estero. Nell'augurarsi che non si arrivi a quello che riterrebbe un «golpe» istituzionale, richiamando la contrarietà espressa dal suo gruppo all'ampliamento del perimetro dell'intervento normativo alla disciplina del voto degli italiani residenti all'estero, preannuncia che l'intenzione del Partito democratico è quella di far valere le proprie prerogative per tentare di evitare che si compiano ulteriori forzature.

Nel ricordare, con riguardo all'accelerazione che la maggioranza intende imprimere all'*iter* del provvedimento, che in passato, una volta approvata una nuova legge elettorale, si è andati in tempi brevi ad elezioni anticipate, auspica che venga concesso alla Commissione il tempo necessario per svolgere un confronto serio sul provvedimento.

Alfonso COLUCCI (M5S) pone in primo luogo una questione che, se pur eventualmente corretta a termini regolamentari, non lo è dal punto di vista politico. Esprime, infatti, la propria contrarietà per il fatto che, contrariamente a quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si voglia procedere oggi all'adozione del testo base, prima che siano state completate le audizioni sul nuovo testo della proposta di legge del collega Bignami, previste anche nella giornata di domani.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente al collega Alfonso Colucci che il ciclo di audizioni svolto in relazione al nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami, proposto come testo base, è stato interamente svolto e completato nella giornata di ieri e che le audizioni previste per la giornata di domani sono attinenti, invece, all'esame degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Alfonso COLUCCI (M5S), preso atto della precisazione del presidente, richiama la definizione di «legge di potere» e non di servizio data da un soggetto audito nella giornata di ieri con riguardo alla proposta di legge in esame, sottolineando come la maggioranza stia impegnando la Commissione Affari costituzionali e, a breve, l'Assemblea della Camera su un provvedimento lontano dalle esigenze cittadini. Nel far presente che si sta, invece, rispondendo all'esigenza della maggioranza di perpetuare la propria posizione di potere anche quando nel Paese la situazione sta cambiando, precisando che quella in esame è una proposta di legge di impianto proporzionale con un correttivo maggioritario, dichiara la contrarietà del suo gruppo all'ipercinetismo legislativo compulsivo in materia elettorale, in base al quale ogni maggioranza politica cambia le regole del voto alla luce delle proprie convenienze contingenti. Nel ricordare

che il diritto di voto è il diritto dei diritti, ritiene che i cittadini italiani meritino un sistema elettorale stabile, che non mortifichi le loro esigenze di conoscenza delle regole.

Entrando nel merito del provvedimento proposto come testo base, ne evidenzia diversi profili di illegittimità costituzionale e di criticità politica. In primo luogo, ritiene che vi sia una lesione del principio costituzionale di uguaglianza del voto, per via del mancato computo dei voti espressi nelle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai fini della determinazione della cifra elettorale nazionale e, di conseguenza, del raggiungimento della soglia necessaria per l'attribuzione del premio. In secondo luogo, considera irrisolto il problema dell'elezione «a base regionale» del Senato, prescritta dall'articolo 57, primo comma, della Costituzione, per via della previsione di un «listone nazionale» per l'attribuzione del premio di governabilità – composto, a suo giudizio, da soggetti non eletti, ma cooptati – distortivo del significato del voto. In terzo luogo, contesta la previsione dell'indicazione, nel programma elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste, del candidato Presidente del Consiglio, domandandosi come faccia tale disposizione a non incidere sulle prerogative del Presidente della Repubblica. Sotto questo profilo, ritiene infatti che con tale previsione si finisca per vincolare in modo implicito – da un punto di vista politico, se non giuridico – il potere presidenziale di nomina del Presidente del Consiglio e dei ministri, per la formazione tanto del primo quanto di un eventuale successivo Governo nel corso della legislatura. In quarto luogo, reputa ingiustificata e ingiustificabile, in caso di superamento del «tetto» di 220 deputati e 113 senatori, la prevalenza dei seggi attribuiti nell'ambito delle liste circoscrizionali rispetto a quelli assegnati con il riparto proporzionale nei collegi plurinominali, che va a discapito delle scelte espresse direttamente dalla cittadinanza, contribuendo ad allontanare ancor più elettori ed eletti.

Ricordando che l'Assemblea Costituente approvò un ordine del giorno Giolitti che prevedeva l'adozione di un sistema proporzionale per l'elezione dei membri della Camera dei deputati, considera tale sistema sotteso implicitamente all'impianto della Costituzione e ritiene che il provvedimento proposto come testo base mortifichi il principio della rappresentatività, senza neppure garantire la governabilità del Paese. Del resto, reputa alquanto strano che l'attuale maggioranza avverta l'esigenza di cambiare un sistema elettorale che gli ha assicurato una tale stabilità nel corso della presente legislatura. È portato, quindi, a ritenere che il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 costituisca un ripiego, una sorta di «premierato *minor*», alla luce del fallimento della riforma principale voluta dall'Esecutivo.

Teme, poi, che la maggioranza intenda modificare unilateralmente, per un calcolo di parte, le norme che disciplinano il voto degli italiani all'estero e critica la scelta di tenere fuori dal nuovo testo della proposta di legge C. 2822 il tema del voto dei fuori sede, oggetto dell'articolo 5 dell'abbinata proposta di legge C. 2236 Pavanelli.

In conclusione, a nome del gruppo del Movimento Cinque Stelle, esprime un giudizio di assoluta inemendabilità del provvedimento proposto come testo base, rispetto al quale preannuncia un convinto voto contrario.

Maria Chiara GADDA (IV-C-RE) manifesta la contrarietà del gruppo di Italia Viva rispetto al testo proposto come base, per ragioni sia di merito che di metodo.

Per quanto concerne il merito, pur preannunciando che i componenti del suo gruppo avranno modo di intervenire tanto nel prosieguo dell'*iter* parlamentare quanto nel dibattito pubblico, evidenzia – tra le principali criticità del provvedimento – la disciplina del premio di governabilità e la mancata previsione delle preferenze, che non dà ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti.

Con riguardo invece al metodo, critica la maggioranza per la celerità – che non ha

riscontrato rispetto a temi ben più urgenti e prioritari, come quelli sul lavoro, sui salari e sulle liste d'attesa – con cui sta procedendo alla riforma del sistema elettorale, cambiando le regole a proprio piacimento e per paura di una sconfitta, più che per una maggiore efficienza del sistema.

Preannuncia dunque il voto contrario del suo gruppo sull'adozione del testo base proposto.

Filiberto ZARATTI (AVS) esprime tutta la sua preoccupazione per il quadro delineato da diversi costituzionalisti nel secondo ciclo di audizioni, alcuni dei quali, a domanda precisa della collega Bonafè, hanno persino dichiarato di considerare inemendabile, da un punto di vista della legittimità costituzionale, il provvedimento proposto come testo base. A fronte delle gravi censure rivolte sia al testo originario, sia al nuovo testo della proposta di legge C. 2822, ritiene che la maggioranza debba seriamente riflettere e dubitare della bontà dell'impianto della riforma.

Passando all'illustrazione delle questioni a suo giudizio fondamentali, contesta l'esclusione di circa 500 mila elettori, residenti nelle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste – che a suo giudizio finiscono per configurare una sorta di «riserva indiana» – dal computo dei voti per l'eventuale assegnazione del premio di governabilità. Ritiene, al riguardo, che tale scelta sia dettata dall'indebita intenzione di danneggiare la coalizione rivale, sottraendo ad essa circa 150 mila voti, in considerazione del vantaggio elettorale che le coalizioni di centro-sinistra hanno storicamente riscontrato, talora in modo decisivo, nel Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Per altro verso, con riferimento al premio, contesta la previsione di un «listone» unico – elemento di cui non si può dubitare, nella sostanza, anche in ragione del fatto che il rispetto delle quote di genere viene valutato nel complesso delle diverse liste, e non in relazione a ciascuna di esse – che si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui deve essere garantita la conoscibilità dei candidati e, in assenza di preferenze, le liste devono essere corte.

Con riguardo, poi, alla norma che prevede un coordinamento tra i risultati di Camera e Senato ai fini dell'assegnazione del premio di governabilità, ritiene che essa leda il principio di autonomia di ciascuna Camera e pregiudichi, in tal modo, il principio del bicameralismo perfetto previsto in Costituzione.

Critica altresì la scelta di delegare al Governo la disciplina delle modalità di voto degli italiani all'estero, sostenendo l'opportunità di intervenire in tale ambito con la stessa legge, laddove si voglia assicurare maggiore trasparenza alle operazioni di voto. Considera, poi, incoerente la decisione di modificare tale disciplina, ma non quella dei circa 5 milioni di italiani fuori sede, che continuano ad essere privati della possibilità di esercitare il diritto di voto.

Alla luce di tali gravi criticità e storture – che senza dubbio, a suo giudizio, saranno oggetto di censura da parte della Corte costituzionale – invita i colleghi di maggioranza alla responsabilità e ad un sincero confronto, prendendo spunto dai suggerimenti avanzati dai costituzionalisti auditi in Commissione. Affermando, infine, come la maggioranza non possa continuare ad operare forzature procedimentali – in Commissione come in Assemblea, e men che meno sulla riforma della legge elettorale – chiede alla Presidenza di richiedere al Presidente della Camera di rinviare l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento, alla luce delle gravi criticità emerse nel corso delle audizioni, per garantire che l'esame in Commissione sia effettivo e approfondito.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), nel richiamare le critiche avanzate dai colleghi che l'hanno preceduto, sostiene come il provvedimento proposto come testo base possa produrre gravi effetti negativi sulla democrazia parlamentare italiana.

In primo luogo, infatti, sottolinea che il sistema elettorale viene modificato d'imperio dalla maggioranza, alimentando indebitamente l'idea che la legge elettorale sia uno strumento utilizzabile a piacimento dalla maggioranza di turno in vista delle successive elezioni politiche.

In secondo luogo, si dichiara preoccupato per la sostanziale investitura plebiscitaria del *leader* che la proposta di legge C. 2822 favorisce, a discapito della libertà del voto popolare, del tutto osteggiata, non essendo stati previsti né i collegi uninominali, né il doppio turno, né ancora le preferenze.

Per altro verso, critica fortemente l'impianto della riforma, che, attraverso un premio di governabilità altamente distortivo, trasforma in modo artificioso una minoranza politica in una maggioranza parlamentare. Nel ricordare la propria convinta preferenza per i sistemi elettorali basati su un impianto maggioritario, evidenzia come, se si fosse voluto perseguire l'obiettivo della governabilità, sarebbe stato più coerente optare sin dall'inizio per l'introduzione di un sistema maggioritario, ma non certamente per la soluzione proposta dal centro-destra, che tenta di supplire con la legge elettorale alle mancanze dell'attuale sistema politico italiano, affetto da gravi e profondi problemi, non ultimo l'allontanamento dei cittadini dalla politica. Si domanda, infatti, per quale motivo gli elettori astenutisi nelle ultime elezioni politiche dovrebbero essere incentivati a tornare alle urne, dal momento che il provvedimento in esame consente di «eleggere» complessivamente come parlamentari 495 «nominati» e 105 «super-nominati» del premio di governabilità.

Richiamando, poi, il giudizio riguardante il sistema elettorale italiano pendente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, alla quale è stato chiesto di pronunciarsi in merito alla necessità di assicurare stabilità alla normativa elettorale, secondo quanto previsto dal codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione di Venezia, auspica che la Corte di Strasburgo si pronunci a breve, confidando nel fatto che possa dare ragione ai ricorrenti e così rimarcare il valore giuridico dei principi sanciti dal citato codice. Cita, tra questi, il principio dell'accessibilità alla competizione elettorale, oggetto della proposta di legge C. 157 a sua firma, i cui contenuti, con una scelta a suo giudizio di ingiustificata chiusura, non sono stati recepiti dalla maggioranza nel nuovo testo della proposta di legge C. 2822 proposto come testo base dai relatori. Ritiene che tale disciplina non possa più essere demandata a decreti-legge adottati in prossimità delle elezioni politiche, necessitando piuttosto di una soluzione sistematica, stabile e trasparente. Crede che, su questo aspetto, la maggioranza debba dare un segnale concreto di apertura.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE) dichiara preliminarmente come non intenda motivare la sua posizione attraverso argomenti attinenti alla legittimità costituzionale del provvedimento. Infatti, pur ricordando che nel corso delle audizioni il rischio di incostituzionalità del nuovo testo della proposta di legge C. 2822 sia stato paventato da diversi esperti, ritiene sia giusto lasciare il relativo vaglio alla Corte costituzionale.

Proprio in merito all'attività conoscitiva svolta dalla Commissione, sottolinea come i contributi dei soggetti auditi siano stati fondamentali, poiché si sono svolti nella concreta aspettativa di migliorare il testo della proposta di legge. Evidentemente, essi hanno spinto i relatori a proporre una nuova versione del testo che – quanto meno – ha il pregio di non prevedere più il ballottaggio.

Osserva, peraltro, come una legge elettorale che sia egualmente rispettosa delle

esigenze di rappresentatività e di governabilità è senz'altro una preoccupazione comune a tutti. Tuttavia, se la maggioranza intendesse sfruttare l'*iter* in Commissione solo per dare un segnale politico di forza e coesione e senza accogliere le istanze delle opposizioni, non farebbe un buon servizio per il Paese. Ciò, infatti, non gioverebbe dal punto di vista della qualità tecnica del testo della proposta in esame e, soprattutto, costituirebbe quello che non esita a definire un «colpo di grazia» alla democrazia parlamentare nel suo complesso.

Passando, dunque, ad illustrare i profili problematici del nuovo testo proposto dai relatori come testo base, richiama l'esperienza dei sistemi elettorali regionali. Osserva, in particolare, come, nel corso della stagione di crisi del regionalismo, sia stata meritoria la scelta di alcune regioni di sostituire le liste bloccate dei candidati che figuravano insieme al candidato Presidente di Regione con l'elezione mediante scorrimento dei candidati presenti nelle diverse liste. L'idea di fondo – assolutamente condivisibile e da cui prendere spunto in questa sede – è che il premio di governabilità non vada a costituire solo una posta assegnata al vincitore, ma sia, piuttosto, un modo per avvantaggiare i candidati che hanno agito in relazione al territorio di elezione.

Il nuovo testo proposto come testo base sembra, invece, andare in una direzione diametralmente opposta; una direzione che segue una logica esclusivamente maggioritaria. Pertanto, ricordando come il proprio gruppo parlamentare sia maggiormente incline a sistemi elettorali di stampo proporzionale, invita la maggioranza a riconsiderare tale aspetto della proposta legge e a introdurre forme di premialità verso i soggetti candidati nel territorio.

Un secondo aspetto problematico del testo riguarda le modalità di attribuzione del premio di governabilità. Sottolinea, infatti, l'inopportunità e i possibili effetti distorsivi di un premio commisurato al numero di seggi, piuttosto che stabilito in una soglia percentuale massima di seggi.

Ancora, ritiene manifestamente illegittimo il sistema destinato a regolare il voto degli elettori del Trentino Alto-Adige e degli elettori residenti all'estero. Conseguentemente, per evitare una disparità di trattamento dei cittadini italiani – che già appare palese nel testo – sostiene sia irrinunciabile operare un'armonizzazione dei sistemi elettorali.

Infine, come anche sottolineato da diversi soggetti auditi, afferma che la presente proposta di legge difficilmente potrà essere rivista nei suoi singoli aspetti, dal momento che è tutto il suo impianto a risultare non condivisibile. Per queste ragioni, pur riconoscendo che la modifica del sistema elettorale rientra a pieno titolo nelle facoltà della maggioranza di Governo, invita i colleghi a tenere presente quanto sancito dall'articolo 67 della Costituzione, che richiede a ciascun parlamentare di essere rappresentante dell'intera Nazione.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) afferma che il testo proposto dai relatori come testo base risulta criticabile sia relativamente al metodo sia relativamente al merito.

Per quanto riguarda il metodo, sottolinea che la riforma della legge elettorale, attenendo in qualche modo alle «regole del gioco», dovrebbe seguire un *iter* particolare: sarebbe infatti auspicabile, ancorché non doveroso, un maggiore coinvolgimento delle forze di opposizione e a nulla rileva l'obiezione per cui la maggioranza avrebbe l'onere e l'obbligo della proposta, mentre l'opposizione avrebbe l'onere e l'obbligo dell'ascolto. In questo caso, infatti, si sarebbe potuto – e dovuto – utilizzare un metodo diverso e più rispettoso della posizione dei gruppi di minoranza.

Per quanto concerne il merito, ricorda preliminarmente come, quando si tratta della legge elettorale, venga in rilievo una moltitudine di principi e fattori diversi: in primo luogo, quello della rappresentatività; in secondo luogo quello della stabilità; infine, quello

della traduzione dei voti in seggi. Inoltre, osserva come non esista un prototipo perfetto di legge elettorale, motivo per cui non è immaginabile l'idea di mutuare un sistema elettorale da un altro Paese, dal momento che ogni realtà ha le sue peculiarità e richiede, pertanto, che il sistema elettorale per l'elezione del Parlamento ne rispecchi le specificità.

Una peculiarità che appare tutta italiana è, a suo avviso, l'urgenza di cambiare il sistema prima di ogni elezione nazionale, nonché l'illusione – che la maggioranza sta alimentando – che ciò sia sempre necessario.

Si concentra, dunque, sulla disciplina recata dal testo con riguardo al voto degli italiani all'estero. Sottolinea come allo stato attuale la normativa vigenti funzioni bene – e abbia sempre funzionato bene – in termini di riconoscimento del diritto di voto. Diversamente, si possono e si devono fare riflessioni sulla concreta «messa in sicurezza» del voto degli italiani all'estero e sulle possibili distorsioni che si possono creare.

Da questo punto di vista, per quanto riconosca possa sembrare irrituale, esprime apprezzamento per il fatto che la Commissione abbia audito i rappresentanti dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, i quali hanno offerto il loro prezioso contributo in ordine ad alcune difficoltà di carattere pratico che si riscontrano nei seggi elettorali esteri. Tali difficoltà, infatti, non possono certo essere relegate a problemi di scarsa importanza.

In primo luogo, infatti, sottolinea le problematiche riscontrate intorno al cosiddetto cedolino elettorale, che in passato hanno portato ad annullare un ingente numero di voti e che potrebbero essere risolte, a suo avviso, adottando un cedolino fronte/retro.

In secondo luogo, invita a considerare con attenzione il tema della doppia identificazione digitale, soprattutto in ragione delle note difficoltà del nostro Paese di riconoscere la CIE e, ancor di più, dei ritardi con cui vengono rilasciati i documenti di identità.

Inoltre, ricorda come le attuali ripartizioni della circoscrizione estero trovino, sin dalla legge Tremaglia, giustificazioni di ordine storico che attengono alle caratteristiche dei flussi migratori. Da questo punto di vista, però, invita la maggioranza ad un supplemento di riflessione, che consideri, altresì, le nuove tendenze della popolazione degli italiani all'estero, che in tempi recenti registra i suoi numeri più importanti non tanto in termini di emigrazione, quanto in termini di nuove nascite.

Infine, confida nella disponibilità che i relatori – in particolare il deputato Angelo Rossi – hanno dichiarato di voler dimostrare sul tema della garanzia della sicurezza procedurale del voto degli italiani all'estero e che non venga meno la possibilità loro riconosciuta di poter esprimere la preferenza sui candidati.

Nazario PAGANO, *presidente*, sulla base delle determinazioni della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, richiamata in apertura della seduta odierna, concede la parola, in via eccezionale, alla deputata Sara Ferrari, benché non componente della Commissione e pertanto non avente diritto di voto.

Sara FERRARI (PD-IDP), richiamando la propria esperienza di rappresentante regionale e ricordando come anche la sua elezione a deputata provenga da quel territorio, si sofferma sul problematico tema del sistema elettorale destinato a regolare il voto dei residenti in Trentino Alto-Adige.

Sulla scorta dei numerosi contributi offerti dai soggetti auditi dalla Commissione nelle scorse settimane, sottolinea, infatti, che il sistema proposto per tale regione finisce, di fatto, per escludere il Trentino Alto-Adige dalla competizione elettorale nazionale. Viene delineata, infatti, una competizione solo territoriale e una possibilità di

scelta di schieramento successiva all'esito elettorale.

Al riguardo, sottolinea come tale soluzione, se, da un lato, consente al partito del Südtiroler Volkspartei di non collegarsi durante la campagna elettorale con una o l'altra coalizione – cosa che ritiene di per sé anche legittima – dall'altra finisce per violare il diritto dei cittadini del Trentino Alto-Adige di essere adeguatamente rappresentati a livello nazionale. A suo avviso, ciò è assolutamente inaccettabile, dal momento che, pur nel sacrosanto rispetto delle peculiarità della regione con riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche ivi presenti, ogni cittadino ha lo stesso diritto degli altri di essere rappresentato sul piano nazionale. Il particolarismo del Trentino Alto-Adige, d'altro canto, non ha mai giustificato una secessione e, per questo motivo, oggi non giustificerebbe un sistema elettorale così divergente rispetto al resto del territorio nazionale.

Richiama dunque le parole di estrema preoccupazione – anche sul piano della tenuta costituzionale della proposta di legge in esame – che su questo tema hanno espresso, in particolare, i costituzionalisti Andrea Morrone e Gaetano Azzariti nel corso delle audizioni svoltesi nella giornata di ieri; ricorda, infatti, come costoro, auditi anche sul nuovo testo proposto come testo base, abbiano ravvisato nella richiamata disciplina un sistema del tutto irragionevole e potenzialmente foriero di effetti distorsivi sul risultato del voto. Invita dunque la maggioranza a non ignorare il loro appello e a continuare a rispettare le minoranze linguistiche del territorio entro i confini della Costituzione e, in particolar modo, alla luce del principio di eguaglianza del voto sancito dall'articolo 48.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), rivolgendosi alla presidenza, al Ministro Alberti Casellati, ai relatori e all'intera Commissione, ricorda come nell'arco di più di centotrenta anni, ossia tra il 1860 e il 1993, siano state varate soltanto quattro leggi elettorali, mentre in poco più di quarant'anni, ossia dal 1993 ai giorni nostri, se ne siano susseguite ben cinque, compresa la proposta in esame.

Al tempo stesso, rammenta che la partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali è drasticamente diminuita nel tempo, passando dal 90 per cento a circa il 50 per cento degli aventi diritto di voto.

Ritiene che i due fenomeni siano collegati fra loro e che siano entrambi causati dalla circostanza per cui, malgrado i moniti della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, dal 2005 i cittadini italiani non possano esprimere preferenze alle urne in occasione delle elezioni politiche.

Sostiene che il fenomeno di «ipercinetismo elettorale compulsivo», come definito in audizione dal professor Lanchester, che ha interessato anche i passati governi di centro-sinistra, è causato dall'implosione del sistema politico e partitico che ha retto il Paese fino all'inizio degli anni '90. La radicale mutazione dell'offerta politica consumatasi allora nel giro di pochi anni – con una intensità solitamente riscontrabile solo in presenza di avvenimenti bellici o rivoluzionari – ha comportato una prevaricazione delle esigenze di governabilità e stabilità rispetto a quelle di rappresentanza politica, con la conseguenza potenzialmente pericolosa di produrre una frattura territoriale del Paese.

Ricorda, a questo proposito, che il gruppo della Lega in passato avanzò addirittura proposte dal tenore secessionista, oggi ridimensionate nel tentativo di dare attuazione all'autonomia differenziata solo in alcune regioni italiane. Allo stesso modo, il fenomeno della crescente concentrazione dei poteri in capo all'Esecutivo è stato sintetizzato nella proposta di introduzione nel nostro ordinamento del cosiddetto «premierato».

Anche alla luce dell'esperienza elettorale italiana – che raramente ha visto vincitori alle urne le forze politiche promotrici di una riforma del sistema elettorale nell'ultima fase della legislatura – ritiene che all'attuale maggioranza potrebbe non convenire

procedere su quella falsariga, e che di certo non convenga alla qualità democratica del Paese.

Per questi motivi, fa presente che il suo gruppo attuerà la più severa e inflessibile opposizione alla proposta di legge elettorale in esame, all'interno e all'esterno del Parlamento.

Matteo MAURI (PD-IDP) ricorda che, nonostante la maggioranza intenda realizzare un sistema elettorale *ad hoc* in grado di condizionare e orientare l'attuale sistema politico, la storia del nostro Paese dimostra che la dinamica tipica è sempre stata esattamente opposta.

Sostiene, altresì, che, sebbene la maggioranza si riconosca in un ampio progetto volto al raggiungimento di un sistema presidenziale, le condizioni politiche contingenti e l'autorevolezza del Presidente della Repubblica ne abbiano ad oggi impedito il compimento; critica, quindi, i tentativi ideologici e maldestri di introdurre surrettiziamente elementi tipici dei sistemi presidenziali all'interno della proposta di legge elettorale in esame – oltre che nella cosiddetta riforma del «premierato» – con lo scopo dichiarato di «evitare il pareggio» alle elezioni politiche.

Ritiene che la condotta della maggioranza dimostri non solo uno scarso interesse al bene dei cittadini e del Paese, ma anche un tentativo grossolano di penalizzare gli avversari politici.

Sottolinea come la maggioranza, eliminando dalla proposta di legge il ballottaggio e innalzando la soglia per accedere al premio di governabilità, non abbia in realtà acceduto a richieste degli auditi o dell'opposizione, bensì abbia corretto, nel suo esclusivo interesse, criticità che avrebbero molto probabilmente condotto ad una pronuncia di illegittimità costituzionale.

Lamenta, inoltre, le criticità riguardanti l'attribuzione di un premio di governabilità nazionale al Senato, che dovrebbe essere eletto, invece, su base regionale.

Altri profili problematici riguardano la popolazione del Trentino-Alto Adige, ingiustificatamente esclusa dal computo della cifra elettorale nazionale delle liste e delle coalizioni di liste.

Stigmatizza, infine, la previsione, mantenuta anche nel nuovo testo della proposta di legge C. 2822, secondo cui, in caso di superamento, da parte della coalizione vincente, della soglia massima di seggi stabilita, i seggi eccedentari vengono sottratti ai candidati eletti col sistema proporzionale e non, invece, a quelli eletti nella lista per l'assegnazione del premio di maggioranza.

Filippo SCERRA (M5S) ritiene anzitutto che la maggioranza, tramite la proposta di legge elettorale in esame, abbia l'obiettivo di cambiare le regole del gioco per incrementare le possibilità di trionfare alle prossime consultazioni elettorali, penalizzando gli avversari politici.

In secondo luogo, sostiene che tale riforma sia un tentativo di ottenere quantomeno un risultato politico, visti i molteplici fallimenti accumulati nel corso della legislatura sui temi dell'autonomia differenziata, della riforma della giustizia e del cosiddetto «premierato».

In conclusione, ritiene che la riforma elettorale in esame sia affetta da plurimi profili di incostituzionalità e che sia ispirata da interessi egoistici e non dall'obiettivo di venire incontro alle esigenze dei cittadini elettori.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, auspica che la legittima protesta dell'opposizione si traduca in proposte emendative alla proposta che sarà adottata come testo base, stante

l'apertura al dialogo manifestata dai relatori e dalla maggioranza.

Rammenta che, grazie agli elementi emersi durante il primo ciclo di audizioni svolto, è stato possibile redigere il nuovo testo proposto come testo base, che, conformandosi alla giurisprudenza costituzionale in materia elettorale, ha innalzato la soglia percentuale per accedere al premio di governabilità, ha eliminato il sistema del ballottaggio e ha ridotto i tetti massimi di seggi assegnabili alla Camera e al Senato.

Ritiene che, se il sistema cosiddetto *Rosatellum* appare suscettibile di generare talune distorsioni, per via, ad esempio, dell'eccessiva assegnazione di seggi – di cui anche il suo gruppo ha beneficiato – dovuta alla presenza di collegi uninominali, la proposta di legge elettorale in esame, all'opposto, basandosi su un impianto proporzionale, assegna i seggi del premio alla coalizione che ha ricevuto il maggior numero di voti, a condizione che essa raggiunga almeno il 42 per cento dei voti validi espressi.

Rammentando quanto affermato dalle sentenze della Corte costituzionale in materia elettorale, chiarisce che il premio di governabilità – in passato caldeggiato anche dal centro-sinistra – non può essere considerato illegittimo se esso si configura come ragionevole e proporzionato. Al riguardo, ricorda che, secondo la Consulta, contenute distorsioni nell'assegnazione dei seggi sono fisiologiche e legittime, ove giustificate da esigenze di stabilità.

Per quanto concerne la questione relativa al Trentino-Alto Adige, nel sottolineare come non sia una novità che i voti della popolazione ivi residente non siano computati nel calcolo della cifra elettorale nazionale, riconosce che il meccanismo di assegnazione del premio di maggioranza potrebbe generare alcune criticità e, per questo motivo, si mostra aperto a ulteriori riflessioni in merito, che potranno tradursi in proposte emendative correttive.

In conclusione, auspica che nelle prossime settimane di prosieguo dell'*iter* del provvedimento vi siano i margini per poter svolgere un proficuo lavoro collaborativo tra maggioranza e opposizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare, quale testo base per il prosieguo dell'esame, il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 proposto dai relatori (*vedi allegato*).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base testé adottato sarà stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che avrà luogo al termine della seduta. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

CAMERA DEI DEPUTATI

Lunedì 15 giugno 2026

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Lunedì 15 giugno 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#).

La seduta comincia alle 17.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2026.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che alle ore 12 della giornata di giovedì 11 giugno è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative. Comunica che ne sono state presentate 731 (*vedi allegato*).

Comunica che la Presidenza ritiene inammissibile per estraneità di materia l'emendamento Zaratti 1.83, che integra l'elenco dei casi di ineleggibilità alla carica di deputato, inserendovi i membri della autorità indipendenti, i membri delle aziende partecipate dallo Stato indicati dal Governo e coloro che rivestono cariche di commissari straordinari nominati dal Governo.

Comunica altresì che la presidenza ritiene inammissibili, ai sensi del numero 5.2 della Circolare del Presidente della Camera n. 1 del 1997, le seguenti proposte emendative, in quanto le sostituzioni di singole parole del testo del provvedimento operate dalle medesime proposte renderebbero il testo incongruo sotto il profilo logico, sintattico e grammaticale: Zaratti 1.18, 1.64, 1.65, 1.72, Bonafè 1.106, 1.262, 1.271, 1.294, 1.312, Magi 1.333, limitatamente alle parole: «, perché la legge elettorale vigente non garantisce l'eguaglianza del voto», di cui al comma 29-*bis*, Magi 1.336, Zaratti 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.50, 2.51, 2.53, 2.54, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.67, 2.87, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 2.123, 2.124, 2.125, 2.126, 2.127, 2.128, 2.129, 2.131, 2.149, 2.150, 2.151, 2.152, 2.154, 2.155, 2.156, 2.157, 2.158, 2.159, 2.160, 2.161, 2.162, 2.163, 2.164, 2.175, 2.176, 2.178, 2.179, 2.180, 2.181, 2.182, 2.183, 2.184, 2.187, 2.188, 2.189, 2.190, 2.198,

2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 2.217, 2.218, 2.225, 2.226, 2.227, 2.228, 2.229, 2.237, 2.238, 2.239, 2.240, 2.254, 2.256, 2.257, 2.258, 2.260, 2.263, 2.264, 2.271, nonché gli emendamenti Bonafè 2.338 e 2.353.

Avverte che il termine per la presentazione delle richieste di riesame avverso i giudizi di ammissibilità è fissato alle ore 19 della giornata odierna.

Infine, la Presidenza avverte che non saranno poste in votazione le seguenti proposte emendative, in quanto recanti un contenuto meramente formale: Zaratti 1.19, 1.21, 1.73, Bonafè 1.234, 1.235, 1.236, 1.237, 1.286, 1.287, 1.288, 1.289, 1.298, 1.299, 1.300, 1.301, 1.306, 1.307, 1.308, 1.309, Zaratti 2.29, 2.30, 2.47, 2.48, 2.49, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.109, 2.110, 2.111, 2.112, 2.113, 2.114, 2.144, 2.145, 2.146, 2.147, 2.148, 2.170, 2.171, 2.172, 2.173, 2.174, 2.193, 2.194, 2.195, 2.196, 2.197, 2.199, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.221, 2.222, 2.223, 2.224, 2.233, 2.234, 2.235, 2.236, 2.255, 2.261, 2.262, 2.265, 2.266, 2.267, 2.270, 2.273, 2.274, 2.275, 2.276, 2.277, 2.278, 2.279, Bonafè 2.286, 2.287, 2.288, 2.325, 2.326, 2.327, 2.328, 2.333, 2.334, 2.335, 2.336, 4.6, gli identici emendamenti Zaratti 4.7 e Bonafè 4.8, nonché gli emendamenti Zaratti 4.9, gli identici emendamenti Alfonso Colucci 4.10 e Zaratti 4.11, gli emendamenti Zaratti 4.15 e 4.16, Bonafè 4.17, Zaratti 4.18, Bonafè 4.19 e 4.20, Zaratti 4.21 e 4.22, Bonafè 4.27 e 4.28, Alfonso Colucci 4.29, Zaratti 4.30 e 4.31, gli identici emendamenti Alfonso Colucci 4.32 e Bonafè 4.33, gli identici emendamenti Alfonso Colucci 4.34 e Bonafè 4.35, gli identici emendamenti Alfonso Colucci 4.36 e Bonafè 4.38, gli identici emendamenti Bonafè 4.43 e Alfonso Colucci 4.44, gli emendamenti Alfonso Colucci 4.45 e 4.47 nonché gli identici emendamenti Alfonso Colucci 4.48 e Zaratti 4.49.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.10.

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 16 giugno 2026

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#). – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).

La seduta comincia alle 11.05.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2026.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella seduta di ieri sono state pronunciate le dichiarazioni di inammissibilità di talune proposte emendative e che il termine per la presentazione di richieste di riesame è scaduto ieri alle ore 19. Avverte che sono pervenute due richieste di riesame relative agli emendamenti Magi 1.133 e 1.336.

Comunica che la Presidenza, effettuato un supplemento di istruttoria, ritiene di confermare l'inammissibilità di entrambi gli emendamenti, in particolare: relativamente all'emendamento Magi 1.133, limitatamente alle parole «, perché la legge elettorale vigente non garantisce l'eguaglianza del voto», di cui al comma 29-*bis*, in quanto incongruo, visto che, distorcendo la finalità stessa del voto espresso dagli elettori, la sposta dalla scelta dei rappresentanti alla Camera e al Senato alla valutazione della legittimità costituzionale della legge elettorale; relativamente all'emendamento Magi 1.336, che sostituisce le rubriche degli articoli 1 e 2 del nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami, rispettivamente, con le espressioni «Nuova legge fascista Acerbo per la Camera dei deputati» e «Nuova legge fascista Acerbo per il Senato della Repubblica», in quanto incongruo, visto che reca modifiche alle rubriche degli articoli

richiamati che – contrariamente alla finalità propria della rubrica – non costituiscono una sintesi oggettiva e chiara del contenuto degli articoli a cui si riferiscono, bensì una valutazione discrezionale del loro contenuto.

Ricorda che nella seduta odierna, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avrà luogo la discussione sul complesso delle proposte emendative.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se vi sia alcuno dei relatori del provvedimento collegati in videoconferenza.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che, oltre a sé, il relatore Alessandro Colucci è in collegamento, mentre il relatore Angelo Rossi arriverà a breve.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, chiarisce anzitutto che la discussione che avrà luogo nella giornata odierna non ha un mero valore formale, bensì è propedeutica all'analisi delle singole proposte emendative che avrà luogo nei prossimi giorni.

Ripercorrendo brevemente i lavori svolti finora dalla Commissione in sede di esame delle proposte di legge in materia elettorale, ricorda che inizialmente la maggioranza ha presentato un primo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami, sul quale si è svolto un ampio ciclo di audizioni, che ha poi indotto i relatori a produrre un nuovo testo della medesima proposta che tenesse conto di alcune delle osservazioni svolte dagli esperti auditi. Rammenta, inoltre, che sul nuovo testo della predetta proposta di legge si è svolto un ulteriore ciclo di audizioni, seppur di minore entità, che ha indotto la maggioranza, a seguito dell'adozione del testo base e alla fissazione del termine per la presentazione di proposte emendative, a presentare quattro emendamenti – rispetto ai quali auspica una compiuta illustrazione da parte dei presentatori – che tentano di risolvere ulteriori possibili profili di incostituzionalità del nuovo testo della proposta di legge C. 2822, adottato come testo base.

Sostiene che, se alcune di tali proposte emendative sono condivisibili, come quelle relative all'annosa questione della disciplina dello svolgimento delle elezioni della Camera e del Senato nelle regioni Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, nel complesso non possono ritenersi risolutive, in quanto non intervengono, ad esempio, sulle questioni della indicazione obbligatoria della persona da proporre come candidato Presidente del Consiglio e del premio di maggioranza. Dichiarà, inoltre, di non condividere affatto l'emendamento Montaruli 1.151, il quale stabilisce l'obbligo della doppia candidatura, sia nella lista circoscrizionale per l'attribuzione del premio di governabilità, sia in almeno uno dei collegi plurinominali interni alla medesima circoscrizione.

Chiarisce che il suo gruppo si è astenuto dalla presentazione di una proposta organica che sovvertisse completamente l'impianto della proposta di legge in esame, preferendo invece concentrarsi sulla presentazione di emendamenti puntuali per tentare, quantomeno, di sanare alcune delle principali incompatibilità costituzionali insite nel testo, tra cui il problema della non conoscibilità, da parte dei cittadini, dei candidati delle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità. A questo proposito, la soluzione che il suo gruppo propone è quella dell'attribuzione del predetto premio mediante lo scorrimento dei candidati eletti nelle liste presentate ai fini del riparto proporzionale dei seggi.

Sostiene che, tra le criticità maggiori del testo in esame, figurano altresì le liste bloccate, le quali, non permettendo ai cittadini di individuare concretamente i propri

rappresentanti politici, ampliano il divario tra elettori ed eletti. Sottolinea, a tal proposito, che un emendamento a prima firma del collega Zaratti, condiviso da tutte le forze di opposizione, propone l'introduzione del sistema delle preferenze, che permetterebbe di risolvere tali criticità.

Ritiene che l'impianto del sistema elettorale, per essere pienamente conforme alla Costituzione, dovrebbe prevedere, come previsto dal sistema elettorale del Senato prima della riforma del 1993, un sistema proporzionale basato su collegi uninominali. Tale sistema, unito a un meccanismo di attribuzione del premio di governabilità in base al quale i candidati vengono eletti per scorrimento delle liste circoscrizionali proporzionali, permetterebbe ai cittadini la piena conoscibilità dei propri rappresentanti.

In merito al tema della parità di genere nelle liste, ricorda che il cosiddetto *Rosatellum* prevede un limite massimo del 60 per cento per i candidati capilista appartenenti al medesimo sesso, promuovendo un equilibrio nella rappresentanza di genere. Rileva, tuttavia, che il nuovo testo non prevede specifiche disposizioni volte a garantire tale equilibrio nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Rivolgendosi alla Ministra Alberti Casellati, auspica quindi l'adozione di misure che assicurino una piena ed effettiva parità di genere, sia nella designazione dei capilista, sia nella composizione delle liste circoscrizionali.

Per quanto attiene al tema del voto fuorisede, segnala che la collega Pavanelli, prima firmataria della proposta di legge abbinata C. 2236, ha presentato un emendamento che gode anche del sostegno del gruppo del Partito Democratico.

Esprime, in conclusione, una radicale contrarietà all'impianto generale della proposta di legge in esame, espressa dai numerosi emendamenti soppressivi presentati dal suo gruppo.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sul complesso delle proposte emendative, fa presente che, nonostante il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami, adottato come testo base, sia migliorativo rispetto al testo originario della medesima proposta, non risolve comunque tutte le criticità e che molti degli emendamenti presentati dal suo gruppo sono il frutto di una concertazione tra le varie forze di opposizione.

Ringraziato il presidente Pagano per aver permesso lo svolgimento di un ampio e autorevole ciclo di audizioni, sostiene che l'impianto elettorale in esame sia disfunzionale e incostituzionale e che il premio di governabilità previsto in misura fissa generi eccessive distorsioni del principio di proporzionalità della rappresentanza, in quanto non solo il cittadino non sarà in grado di conoscere i propri rappresentanti, ma addirittura i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità diventerebbero parlamentari senza avere ottenuto, di fatto, alcun voto.

Sottolinea che, nonostante il tetto massimo di seggi ottenibili sia stato abbassato dal nuovo testo adottato come testo base, permangono le criticità legate all'abnormità del premio di governabilità, che, unito alla presenza dei senatori a vita e ai voti espressi dagli italiani all'estero, può ancora dar luogo a una maggioranza talmente ampia da consentire l'elezione autonoma degli organi di garanzia.

Fa presente che l'emendamento 1.3 a sua prima firma, condiviso da tutte le forze di opposizione, propone un sistema elettorale organico e radicalmente diverso da quello di cui al nuovo testo C. 2822 Bignami, in quanto prevede un sistema proporzionale puro – nella convinzione che la rappresentanza proporzionale sia implicitamente sottintesa dalla Carta costituzionale, benché non espressamente prevista in una disposizione

costituzionale – e una riduzione dei collegi elettorali uninominali, con l'introduzione del voto di preferenza e di soglie di sbarramento.

Sostiene, infatti, che l'Italia non abbia bisogno di quella che definisce una «legge di potere» come quella in analisi, evidentemente retta da ragioni di convenienza politica e frutto della sconfitta subita a marzo dal centro-destra in occasione del *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Conclude evidenziando come la rapida ascesa del movimento Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, postasi quale opposizione di destra all'attuale Governo, potrebbe indurre la maggioranza a un ripensamento sull'opportunità di portare a compimento la nuova legge elettorale.

Andrea CASU (PD-IDP), fatte sue le considerazioni già svolte dal collega Fornaro, evidenzia come il confronto politico che ha caratterizzato la predisposizione di numerose proposte emendative condivise tra le forze progressiste debba caratterizzare, altresì, i lavori parlamentari nella dialettica tra maggioranza e opposizione, specialmente quando si discute di proposte di legge importanti come quelle in materia elettorale ora in esame. Constata, invece, come l'attuale Governo – che detiene dei record, a suo avviso, in termini di numero di decreti-legge adottati e di questioni di fiducia poste – abbia definito in autonomia, e nel proprio interesse, l'agenda dei lavori parlamentari sulla proposta di legge elettorale in esame – caratterizzata da elementi a suo giudizio distorsivi e preoccupanti – attribuendo ad essa una priorità politica incomprensibile, considerata la grave crisi economica e sociale in cui versa il Paese.

Venendo al contenuto della proposta di legge, intende soffermarsi non tanto sulle problematiche inerenti ai 105 parlamentari eletti in caso di attribuzione del premio di governabilità, quanto piuttosto sulla questione dei candidati non eletti a causa dell'assegnazione dello stesso. Osserva, infatti, come possa accadere che non venga eletto un candidato forte sul territorio, capace di conseguire un numero elevato di voti e di far vincere in modo netto la propria lista o coalizione di liste nella circoscrizione di riferimento, in controtendenza con il risultato elettorale nazionale, e che venga invece eletto un candidato sgradito all'elettorato di quella stessa circoscrizione, ma inserito in una lista circoscrizionale presentata dalla coalizione vincente a livello nazionale ai fini dell'assegnazione del premio di governabilità. Nel ritenere che in ipotesi di questo tipo, del tutto plausibili, venga gravemente leso il principio di rappresentatività, auspica un ravvedimento della maggioranza, quantomeno per porre rimedio alle più macroscopiche criticità del provvedimento, nell'interesse della democrazia.

In questo senso, pone anche il tema della rappresentanza di genere, che impone l'adozione di correttivi al testo, nonché il tema della volontà politica sottesa alla riforma in atto, volta ad assicurare più la «comandabilità», che la governabilità del Paese. Sotto questo profilo, ritiene che questa «edizione» della proposta di legge a prima firma Bignami sia mal riuscita, omettendo, in un riassunto fatto ad uso e consumo dell'attuale maggioranza, gli elementi più salienti e importanti della materia elettorale, tra cui appunto il principio di rappresentatività.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intendendo focalizzarsi sulle questioni concernenti il voto degli italiani all'estero – che continua a ritenere un tema confluito nella proposta di legge in esame con una certa forzatura politica – e prendendo spunto dall'interessante audizione dei rappresentanti dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – che hanno prospettato delle soluzioni a suo giudizio pienamente condivisibili – richiama i contenuti di alcune delle proposte emendative presentate dal suo Gruppo.

In primo luogo, come previsto dall'emendamento a sua prima firma 4.12, sottolinea

la necessità di un'anticipazione del sorteggio dell'ordine dei contrassegni elettorali, per garantire tempi congrui di invio delle schede elettorali, laddove si intenda mantenere in Italia la stampa delle stesse.

In secondo luogo, menziona l'emendamento a sua prima firma 4.50, volto a incrementare il numero di voti validi all'estero, dal momento che, ad oggi, circa il 30 per cento delle schede dei voti degli italiani all'estero vengono annullate, anche a causa dell'erroneo inserimento del tagliando nella busta contenente la scheda elettorale.

In terzo luogo, considera di assoluto buon senso l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.01, volto a correggere l'anomalia per cui è concesso ai cittadini residenti in Italia di candidarsi all'estero, ma non a quelli residenti all'estero di candidarsi nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

In quarto luogo, con riferimento alla previsione di cui all'emendamento a sua prima firma 4.39, che esclude la cosiddetta «opzione inversa» – secondo la quale i cittadini residenti all'estero dovrebbero avanzare una richiesta formale per poter votare alle elezioni politiche – invita la maggioranza ad assumersi apertamente la responsabilità politica della malcelata introduzione di tale istituto con l'emendamento Tirelli 4.3, volto alla sostituzione dell'articolo 4 del provvedimento.

Anche a tale riguardo chiede chiarimenti ai relatori sulla nuova formulazione dell'articolo 4, modificato nel nuovo testo della proposta di legge C. 2822, che presenta, a suo giudizio, diverse incongruenze e criticità non ben mascherate, nonché sul citato emendamento Tirelli 4.3, che quantifica in 27 milioni di euro per l'anno 2027 e in 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 gli oneri derivanti dall'espletamento delle operazioni di voto all'estero. Segnalando, infatti, come i costi di tali operazioni, in occasione del recente *referendum* costituzionale, siano stati ben maggiori, deduce che l'entità – ridotta – dello stanziamento di risorse indicato dalla proposta emendativa si basi sul presupposto della scelta, da parte della maggioranza, di introdurre la suddetta «opzione inversa». Per altro verso, contesta la previsione – anch'essa contenuta nel suddetto emendamento Tirelli 4.3 – dell'obbligo di inserimento nella busta affrancata di una copia di un documento d'identità.

Affermando, dunque, come le criticità da lui evidenziate ostino alla messa in sicurezza del voto degli italiani all'estero, invita pertanto i relatori e la maggioranza a interloquire e collaborare su tali questioni, nella convinzione che si possa giungere ad un risultato molto positivo.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), nel ritenere che la proposta di legge elettorale in esame sia figlia della paura, da parte del centrodestra, di perdere le prossime elezioni politiche, denuncia le modalità con cui il Governo – che già abusa della decretazione d'urgenza e della questione di fiducia – sta mettendo mano, nella fase finale della legislatura, alle regole del gioco democratico, in uno scenario di gravissima crisi economica e sociale – certificato da dati statistici preoccupanti su occupazione, potere d'acquisto delle famiglie e aumento del lavoro minorile – in cui, malgrado le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la crescita rimane allo «zero virgola» per cento.

Ricordando come nel 2006 e nel 2016 le forze politiche che hanno approvato unilateralmente delle leggi di revisione costituzionale abbiano poi perso le successive elezioni politiche, è convinto che l'attuale maggioranza stia correndo lo stesso pericolo. Pur non avendone ricevuto richiesta, suggerisce quindi ai relatori di «riavvolgere il nastro» e di riavviare un'eventuale discussione sul tema nel segno del dialogo con le opposizioni.

Evidenzia, in particolare, quelle che ritiene siano le tre principali criticità del provvedimento.

In primo luogo, denuncia l'alterazione della forma di governo, attraverso la surrettizia introduzione del premierato con una previsione – quella dell'indicazione, nel programma elettorale della lista o della coalizione di liste, della persona da proporre come candidato Presidente del Consiglio dei ministri – che, affetta a suo giudizio da un'evidente illegittimità costituzionale, deve assolutamente essere soppressa.

In secondo luogo, contesta l'entità del premio di governabilità – malgrado la piccola correzione operata con il nuovo testo – a suo giudizio sproporzionata. Diversamente da quanto previsto dalla cosiddetta «legge truffa» del 1953, il provvedimento in esame – peggiore, a suo avviso – assicurerebbe, infatti, una maggioranza parlamentare significativa a forze politiche che hanno ottenuto una minoranza di voti, chiamate a governare una società complessa e in sofferenza come quella italiana. Denuncia, per altro verso, come il meccanismo di attribuzione di tale premio sia una sorta di «tangente» per i partiti più piccoli della coalizione, danneggiati dalla soppressione dei collegi uninominali.

In terzo luogo, stigmatizza l'alterazione del rapporto tra dirigenti di partito e diretti, nonché tra eletti ed elettori, causata dalla mancata previsione delle preferenze, che finisce per svuotare i principi di riconoscibilità e di radicamento territoriale dei parlamentari e per dare vita a un Parlamento di «nominati».

In conclusione, ritenendo che la proposta di legge elettorale in esame si rivelerà un *boomerang* per la maggioranza, preannuncia la ferma opposizione del suo gruppo nel prosieguo del suo *iter* parlamentare.

Sara FERRARI (PD-IDP) avanza preliminarmente un'osservazione di metodo, sottolineando come la maggioranza adotti il *modus operandi* delle continue forzature anche nel caso della modifica delle regole democratiche alla base del funzionamento del sistema parlamentare, senza tenere in alcun conto i contributi delle opposizioni. Nel far presente che non è così che si costruisce e si consolida una democrazia che sia veramente rappresentativa di tutti i cittadini, rileva che per il suo gruppo è inaccettabile soprattutto l'obiettivo della proposta in esame, vale a dire quello di preservare la maggioranza politica attuale e non, invece, quello di scrivere regole che garantiscano sicurezza e stabilità a beneficio di tutti.

Ciò premesso, quanto al merito, segnala che sono state presentate molte proposte emendative condivise da tutte le forze di opposizione, sottolineando il valore di tale operazione, che presuppone una visione unitaria alternativa a quella della maggioranza. Richiama, in particolare, l'emendamento che cerca di salvaguardare l'equilibrio tra esigenze di governabilità e tutela del principio di rappresentatività, prevedendo che, in caso di attribuzione del premio, l'assegnazione dei relativi seggi avvenga per scorrimento dei candidati inclusi nelle liste presentate nei collegi plurinominali.

Osserva che una seconda proposta emendativa tenta di garantire una effettiva parità di genere che, per quanto riconosciuta anche nella Carta costituzionale, purtroppo ancora non si materializza nei risultati elettorali. Precisa che tale proposta intende superare l'attuale sistema delle quote, richiedendo che nella predisposizione delle liste sia garantita una presenza paritaria dei due generi, con l'auspicio che il risultato sia migliore di quello ottenuto nel 2022, quando, a fronte di una presenza femminile del 44 per cento nelle liste elettorali, le donne elette hanno rappresentato il 33 per cento del totale. Ribadisce che la soluzione proposta è molto diversa dal concetto delle «quote rosa», considerate da molte donne quasi una sorta di riserva indiana che, imponendo un trattamento specifico per il genere femminile, sembra mettere in discussione le loro competenze e la legittimazione ad essere presenti nelle liste. Aggiunge che la lista con presenza paritaria di candidati dei due generi rispecchia in modo maggiormente fedele

la composizione della popolazione, ricordando che il 51 per cento dell'elettorato è costituito da donne, e rappresenta uno stimolo anche di carattere culturale, rendendo normale il riconoscimento delle competenze femminili, senza la necessità di operare distinguo rispetto a quelle maschili.

Richiama, quindi, i contenuti di due ulteriori proposte emendative unitarie, volte ad allargare i confini della partecipazione intervenendo, rispettivamente, sull'esercizio del voto da parte dei soggetti fuori sede e sulla raccolta in forma digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature. A suo avviso, l'ultimo *referendum* costituzionale dovrebbe ricordare a tutti il forte tema della mancata partecipazione al voto dei cittadini fuori sede, cui il Governo, diversamente dal passato, non ha voluto consentire l'esercizio del voto in luogo diverso da quello di residenza, con il risultato che moltissimi giovani si sono recati alle urne appositamente, per reazione a tale divieto, sentendosi un'intera generazione pregiudicata rispetto alla possibilità di votare agevolmente. Segnalando, quindi, la necessità di raccogliere il segnale di interesse manifestato dai giovani nei confronti della Repubblica e della Costituzione, fa presente che la sottoscrizione digitale delle candidature va nella stessa direzione volta a contrastare la mancata partecipazione al voto e, oltretutto, rappresenta uno strumento di modernità e un'occasione per superare una sciocca burocrazia che non risponde alle esigenze degli elettori.

Marco SIMIANI (PD-IDP) considera la proposta in esame scontata e prevedibile nel contesto attuale, ricordando il fallimento delle tre riforme che il centro-destra ha presentato come imprescindibili nel corso della legislatura, vale a dire l'attuazione dell'autonomia differenziata, fortemente ridimensionata dalla Corte costituzionale, la separazione delle carriere dei magistrati, bocciata dal *referendum* costituzionale dello scorso marzo, e la riforma costituzionale del premierato, che la maggioranza non ha neanche provato a portare a conclusione.

Ritiene, quindi, che la proposta di legge del collega Bignami rappresenti un *escamotage* per affermare, con l'attribuzione del premio di governabilità, il principio secondo cui al Governo spetta la direzione «legislativa», oltre che quella politica, relegando il Parlamento ad un ruolo di semplice ratificatore. Manifesta, quindi, il proprio dispiacere per il fatto che, con la proposta in esame, si cancella l'attuale legge elettorale, nata in un momento particolare, dopo la bocciatura da parte della Corte costituzionale del cosiddetto *Porcellum* e successivamente del cosiddetto *Italicum*, e soprattutto si cancellano duecentoventuno collegi uninominali che consentivano al cittadino di scegliere il proprio rappresentante. Nel richiamare, quindi, l'ennesima forzatura da parte della maggioranza, aggiunge che, se veramente Fratelli d'Italia avesse voluto introdurre le preferenze, avrebbe potuto introdurle già nel testo in esame, soluzione che tuttavia non è stata praticabile alla luce delle divisioni interne tra le forze di centro-destra su questo punto. Considera, quindi, giusto abbandonare la proposta di legge a prima firma del collega Bignami, concentrandosi sulle vere priorità del Paese e dando risposte al mondo del lavoro, alle imprese e alle questioni sociali, e sollecita un lavoro comune e condiviso, se davvero si ha intenzione di cambiare le regole della convivenza democratica. Richiamando i dati di un sondaggio di qualche tempo fa, secondo cui 2,8 milioni di soggetti in Italia hanno una mobilità ridotta, mentre 5 milioni sono quelli che vivono fuori dal luogo di residenza, ritiene che sia questa l'emergenza da affrontare, al fine di far sì che le persone vedano nella partecipazione un segno di speranza nel futuro.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel rinviare alle sedute successive la discussione nel merito dei singoli emendamenti, evidenzia che, come già ricordato negli interventi

precedenti, il Partito democratico ha presentato molte proposte emendative soppressive di disposizioni del testo in esame o proposte alternative rispetto alle soluzioni avanzate dalla maggioranza, nonché molte proposte emendative condivise con le altre forze di opposizione. Il Partito democratico ritiene, quindi, la proposta di legge in esame sbagliata nel merito, come testimoniato dalla richiamata attività emendativa, e soprattutto nel metodo, rilevando che, se davvero si fosse voluto collaborare alla riscrittura delle regole elettorali, non si sarebbe presentato un testo sottoscritto da tutti i capigruppo della maggioranza a pochi giorni dal *referendum* costituzionale dello scorso marzo.

Si ripropone dunque, a suo avviso, lo stesso atteggiamento tenuto in occasione della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, licenziata dal Parlamento nel medesimo testo adottato in Consiglio dei ministri, elemento quest'ultimo tenuto in considerazione dai cittadini al momento di esprimere il proprio voto. Richiama, quindi, l'*iter* parlamentare finora seguito dalla proposta in esame, sottolineando come a un primo testo, rispetto al quale il ciclo di audizioni ha consentito di rilevare diversi aspetti di dubbia costituzionalità, ne sia seguito un secondo, proposto dai relatori, che, nonostante le modifiche introdotte, non ha corretto i profili maggiormente critici. Nel sottolineare come le quattro proposte emendative presentate dalla maggioranza non siano, a giudizio del Partito democratico, sufficienti a sanare i diversi *vulnus* costituzionali della proposta di legge, stigmatizza ancora una volta l'accelerazione imposta all'esame del provvedimento, quasi che la modifica della legge elettorale costituisca la priorità del Paese.

Richiamata, quindi, l'ennesima forzatura rappresentata dall'iscrizione del provvedimento nel calendario dell'Assemblea per il prossimo 26 giugno, lasciando dunque alla Commissione un tempo estremamente limitato per l'esame delle proposte emendative, rileva come si tratti di una proposta scritta su misura dell'attuale maggioranza, che ha evidentemente paura di perdere le prossime elezioni politiche. Nel ritenere che in tema di modifica della legge elettorale si debba, invece, dare prova di lungimiranza, nel merito sottolinea l'importanza dell'obiettivo della governabilità, ricordando tuttavia che, come segnalato sia dai soggetti auditi, sia dalla stessa Corte costituzionale, essa non deve compromettere i principi costituzionali di rappresentatività e rappresentanza. Segnala, a tale proposito, che permane, anche nel nuovo testo della proposta, un premio fisso, unico al mondo, che in taluni casi può arrivare a consentire alla coalizione vincente di eleggere in autonomia gli organi di garanzia, senza contare l'ulteriore elemento critico dell'attribuzione del premio di governabilità anche nell'ipotesi in cui una coalizione superi l'altra di uno scarto percentuale minimo.

Nel richiamare le proposte emendative del suo gruppo volte a incidere sul meccanismo di attribuzione del premio, prevedendo che si proceda all'assegnazione dei relativi seggi per scorrimento dei candidati inclusi nelle liste presentate nei collegi plurinominali, ricorda l'ulteriore *vulnus* costituzionale rappresentato dal rapporto tra eletto ed elettore, facendo presente che la proposta in esame, eliminando i collegi uninominali, acuisce il problema sussistente già con la legge elettorale in vigore, che limita fortemente la riconoscibilità del candidato da parte degli elettori. Nel ritenere che sia necessario intervenire in fase emendativa al fine di sanare il problema, essendo peraltro diverse le soluzioni possibili al riguardo, richiama, tra le altre, le proposte emendative presentate dal suo gruppo in tema di parità di genere e di esercizio del voto dei soggetti fuori sede.

In conclusione, afferma che il Partito democratico considera sbagliato il contenuto della proposta di legge in esame, nonostante le modifiche introdotte nel nuovo testo e i quattro emendamenti presentati dalla maggioranza, e si augura venga concesso un

tempo sufficiente per esaminare approfonditamente le singole proposte emendative e, eventualmente, per vederne accolta qualcuna, se davvero la maggioranza, come dichiarato più volte, volesse davvero coinvolgere l'opposizione.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista al termine delle votazioni pomeridiane odierne dell'Assemblea, nel corso della quale avrà inizio l'esame con votazioni delle proposte emendative.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 giugno 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#), indi del vicepresidente [Riccardo DE CORATO](#). – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).

La seduta comincia alle 19.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella precedente seduta antimeridiana si è svolta la discussione sul complesso delle proposte emendative presentate e che nella seduta odierna, come convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si procederà all'avvio dell'esame delle proposte emendative.

Avverte che prima della seduta sono stati ritirati gli emendamenti Cesa 1.81, 1.177, 1.189 e 1.222, 1.273, 2.246, 2.291, 2.316 e 2.343.

[Angelo ROSSI](#) (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, esprime parere favorevole sugli emendamenti Montaruli 1.13, 1.23, 1.96 e 1.151.

Propone, inoltre, l'accantonamento degli emendamenti Alfonso Colucci 1.3, Marattin 1.6, Benzoni 1.14, Zaratti 1.57, nonché degli identici emendamenti Marattin 1.79 e Gallo 1.80, degli emendamenti Magi 1.111, 1.112, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120 e 1.121, Richetti 1.122, 1.123 e 1.124, Zaratti 1.141, Marattin 1.143, Ziello 1.176, 1.192 e 1.214, degli articoli aggiuntivi Ziello 2.04 e Pavanelli 3.01, degli emendamenti Tirelli 4.3, Toni Ricciardi 4.12, 4.14, 4.39 e 4.50, e degli articoli aggiuntivi Giachetti 4.02, Tirelli 4.03 e 4.04 e Marattin 4.05.

Esprime, infine, parere contrario su tutte le restanti proposte emendative.

Il Ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) esprime parere conforme ai relatori.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Alfonso Colucci 1.3, Marattin 1.6, Benzoni 1.14, Zaratti 1.57, nonché degli identici emendamenti Marattin 1.79 e Gallo 1.80, degli emendamenti Magi 1.111, 1.112, 1.115, 1.116, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120 e 1.121, Richetti 1.122, 1.123 e 1.124, Zaratti 1.141, Marattin 1.143, Ziello 1.176, 1.192 e 1.214, degli articoli aggiuntivi Ziello 2.04 e Pavanelli 3.01, degli emendamenti Tirelli 4.3, Toni Ricciardi 4.12, 4.14, 4.39 e 4.50, e degli articoli aggiuntivi Giachetti 4.02, Tirelli 4.03 e 4.04 e Marattin 4.05.

Maria Elena BOSCHI (IV-CR), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se, a seguito degli emendamenti a prima firma del deputato Cesa ritirati prima della seduta, le proposte emendative presentate dalla maggioranza ancora presenti nel fascicolo delle proposte emendative da esaminare sono esclusivamente quelle sottoscritte congiuntamente da deputati appartenenti a tutte le forze politiche di maggioranza.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, chiarisce che nel fascicolo sono presenti anche emendamenti sottoscritti esclusivamente dal deputato Tirelli.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede delucidazioni circa il criterio utilizzato dai relatori ai fini dell'individuazione delle proposte emendative di cui è stato chiesto, e poi disposto, l'accantonamento.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, chiarisce che le proposte emendative di cui è stato chiesto, e poi disposto, l'accantonamento sono quelle sulle quali è emersa l'esigenza di ulteriori riflessioni, in particolar modo alla luce dei temi emersi durante la discussione sul complesso degli emendamenti svoltasi nella seduta antimeridiana odierna.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.) dichiara di ritirare l'emendamento 1.324 a sua prima firma.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, preso atto del ritiro dell'emendamento Steger 1.324, dà conto delle sostituzioni.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede una breve sospensione dei lavori della Commissione per permettere ai gruppi di opposizione di esaminare gli emendamenti di cui è stato chiesto, e poi disposto, l'accantonamento.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, accedendo alla richiesta della collega Bonafè, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19.10, è ripresa alle 19.20.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che, malgrado il relatore, deputato Angelo Rossi, nel motivare la scelta delle proposte emendative da accantonare, abbia fatto riferimento agli elementi emersi nel corso della discussione odierna sul complesso delle proposte emendative, in tale sede non è stato analizzato, in realtà, alcun elemento nuovo e ulteriore rispetto a quelli già più volte trattati nelle precedenti sedute dedicate all'esame dei provvedimenti in materia elettorale.

Inoltre, osserva che gli accantonamenti riguardano precipuamente proposte emendative che entrano nel merito del provvedimento. Chiede quindi delucidazioni circa

le tempistiche entro le quali i relatori ritengono di poter esprimere il loro parere su tali proposte emendative, anche al fine di comprendere le reali intenzioni della maggioranza rispetto al prosieguo dei lavori.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, nel precisare che la richiesta di accantonamento rientra tra le valutazioni di competenza del relatore Rossi, ritiene che la Commissione possa iniziare l'esame delle proposte emendative il cui parere è stato effettivamente espresso.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva anzitutto che il presidente Pagano, oltre ad essere il presidente della Commissione, è anche relatore del provvedimento in esame, e dovrebbe dunque poter rispondere circa le richieste di delucidazione relative agli accantonamenti richiesti, anche per suo conto, dagli altri relatori.

Sottolinea che, nonostante le forze di maggioranza – e, in particolare, il relatore Angelo Rossi – abbiano a più riprese auspicato una discussione che entrasse nel merito del provvedimento, gli accantonamenti effettuati sono evidentemente preordinati a censurare qualsivoglia analisi dei punti nevralgici della proposta di legge in esame. Al riguardo, sostiene che le contraddizioni della maggioranza dimostrano la sua totale inaffidabilità.

Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime condivisione con quanto affermato dal collega Zaratti e ricorda i moniti pervenuti dalla maggioranza circa una discussione in grado di entrare nel merito del provvedimento.

Sottolinea, quindi, la contraddizione per la quale, alla luce dei numerosi emendamenti accantonati – tra cui l'emendamento Alfonso Colucci 1.3 – non sarà possibile affrontare gli aspetti sostanziali della proposta di legge in analisi, né comprendere le reali intenzioni della maggioranza.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda di aver già posto in tempi non sospetti la questione dell'opportunità del doppio ruolo di presidente di Commissione e contestualmente di relatore del provvedimento. Nel rammentare come all'epoca il presidente Pagano avesse manifestato l'intenzione di rimettersi alla decisione del gruppo di appartenenza, nel prendere atto della scelta compiuta, ritiene tuttavia che egli non possa dichiarare di non aver preso parte alla valutazione delle proposte emendative da accantonare.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, riconoscendo di non essersi espresso in maniera inequivoca in precedenza, precisa di non aver voluto intendere di non aver preso parte alla decisione sulle proposte emendative da accantonare, ma di avere voluto sottolineare che la posizione dei relatori è espressa in modo unitario dal deputato Angelo Rossi.

Federico FORNARO (PD-IDP), preso atto della precisazione del presidente, deduce dalle considerazioni del collega Angelo Rossi che i relatori hanno deciso di accantonare – anche alla luce dei rilievi critici avanzati nell'odierna seduta antimeridiana dalle opposizioni in ordine alle liste bloccate – le proposte emendative che, non prevedendo un sistema alternativo a quello del testo in esame, contenessero comunque un riferimento alle preferenze. In questo caso, ritiene che i relatori avrebbero dovuto accantonare anche l'emendamento Zaratti 1.10, sottoscritto da tutte le forze di

opposizione, che non prevede un sistema elettorale alternativo, ma individua piuttosto nei collegi uninominali proporzionali una modalità di selezione degli eletti diversa sia dal meccanismo delle preferenze, sia da quello delle liste bloccate. In caso contrario, l'accantonamento delle proposte emendative rappresenterebbe solo un modo per sottrarre alcuni temi alla discussione, per poi accusare l'opposizione di ostruzionismo e andare in Assemblea applicando la cosiddetta «ghigliottina» sulle proposte emendative non esaminate, senza affrontare nel merito la questione delle preferenze. Nel ritenere che un tale atteggiamento sarebbe del tutto scorretto, auspicando che non sia questa la volontà della maggioranza, sollecita nuovamente una riflessione sull'emendamento Zaratti 1.10.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel far presente che il collega Fornaro ha anticipato una gran parte delle considerazioni che si apprestava a svolgere, dichiara che i criteri di selezione delle proposte emendative da accantonare rimane incomprensibile, anche dopo le precisazioni del relatore Angelo Rossi. Dichiara, quindi, che, se la volontà della maggioranza fosse quella di rimettere in discussione l'intero impianto della proposta di legge in esame, allora diverse altre proposte emendative dei gruppi di opposizione sarebbero da accantonare, dal momento che esse avanzano opzioni alternative tese a superare il problema delle liste bloccate. Se così è, se ne deve concludere che le indiscrezioni di stampa circa la mancata intesa all'interno delle forze di maggioranza e, in particolare, circa i dubbi della Lega, sono fondate. A suo parere, tuttavia, alla luce del contenuto delle proposte emendative ritirate da esponenti di maggioranza e di quelle dell'opposizione che i relatori hanno deciso di accantonare, appare probabile la volontà di temporeggiare sul tema delle preferenze nel corso dell'esame delle proposte emendative in Commissione, al fine di evitare di doversi esprimere con il voto palese su tale questione. Ritiene che si tratti di una questione politica e di rispetto delle procedure, precisando che la maggioranza può legittimamente votare contro le preferenze, mentre non è legittimo sottrarre all'esame della Commissione una parte così significativa del sistema elettorale. Appellandosi al ruolo di garanzia del presidente, reputa che un comportamento così grave non possa essere consentito.

Filiberto ZARATTI (AVS) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.10, sottoscritto da tutte le forze di opposizione, coglie un problema di fondo del sistema elettorale, vale a dire le modalità attraverso le quali consentire ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti. Rivolgendosi al presidente e agli altri relatori, dichiara di non essere convinto del fatto che l'emendamento 1.10, se approvato, stravolgerebbe l'impianto della proposta in esame, dal momento che esso si limita a intervenire sul meccanismo di attribuzione dei seggi e precisa che anche la soluzione delle preferenze, che almeno una parte della maggioranza dichiara di volere, cambierebbe il sistema in modo altrettanto significativo. Pertanto, nel domandarsi per quale motivo la soluzione dei collegi uninominali proporzionali venga considerata incompatibile con il sistema delineato dalla proposta di legge in esame e il meccanismo delle preferenze no, ritiene che non sia corretto impedire la discussione su quale sia il metodo migliore per consentire ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti e insiste, pertanto, nel chiedere l'accantonamento dell'emendamento 1.10.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, si dichiara allibito per il fatto che un gesto di disponibilità dimostrato dai relatori con l'accantonamento di alcune proposte emendative, la cui importanza è stata sottolineata dalle stesse opposizioni, venga

interpretato come un atteggiamento dilatorio della discussione. Pertanto, nel far presente di aver richiesto l'accantonamento di tutte le proposte emendative relative ad alcuni temi specifici, quali la sottoscrizione in forma digitale delle candidature, il voto dei fuori sede, la parità di genere e le preferenze, garantisce che da parte della maggioranza non vi è alcuna volontà di impedire la discussione su questi temi.

Nel ribadire che si tratta di un atto di disponibilità, in linea con lo spirito di collaborazione richiamato in precedenti sedute dal collega Donzelli, precisa che, mentre l'emendamento Alfonso Colucci 1.3, pur prefigurando un sistema che non trova d'accordo la maggioranza, prevede le preferenze, l'emendamento Zaratti 1.10 stravolge l'impianto generale della proposta di legge in esame, facendo presente, al riguardo, che una cosa è il metodo di attribuzione dei seggi e altra cosa è il meccanismo di individuazione dell'eletto.

Filiberto ZARATTI (AVS) dichiara di dissentire da quanto testé affermato dal relatore Angelo Rossi. Nel sottolineare la valenza particolarmente significativa dell'emendamento 1.10, precisa che esso interviene non sul meccanismo di attribuzione dei seggi alle diverse forze politiche, ma sul metodo di scelta dell'eletto da parte dell'elettore.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel ricordare che ciascuno dei presentatori potrà richiedere, al momento dell'esame, l'accantonamento della proposta emendativa a propria firma, precisa che il deputato Zaratti, nel momento in cui si passerà all'esame dell'emendamento 1.10 a sua prima firma, avrà tutto il tempo a disposizione per convincere i relatori della opportunità di un accantonamento.

Nel passare, quindi, all'esame degli identici emendamenti Bonafè 1.1 e Magi 1.2, precisa che il tempo a disposizione per ciascun intervento in dichiarazione di voto è di dieci minuti.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima 1.1, identico a quello presentato dal collega Magi, soppressivo dell'articolo 1 relativo al sistema di elezione dei rappresentanti della Camera dei deputati, fa presente che la modifica della legge elettorale costituisce un momento delicato, essendo in discussione la modalità con cui tradurre in rappresentanza parlamentare la volontà degli elettori. Nel rilevare come non si tratti di un semplice meccanismo tecnico, dovendosi invece garantire l'equilibrio tra rappresentatività, pluralismo, governabilità e stabilità – quest'ultima molto cara all'attuale maggioranza –, evidenzia il paradosso per cui ci si appresta a modificare proprio la legge elettorale che ha garantito il Governo più longevo della storia della Repubblica.

Fa quindi presente che l'emendamento 1.1, sottoscritto da tutte le forze di opposizione, indica come, ad avviso di queste, la proposta in esame sia ritenuta sbagliata nel metodo, prima ancora che nel merito, e richiama a tale proposito il modo imbarazzante con cui è iniziata la seduta in corso, senza che fosse dato comprendere i criteri adottati dai relatori per la scelta delle proposte emendative da accantonare.

Richiama, quindi, le fasi finora svoltesi dell'*iter* del provvedimento, sottoscritto dall'intera maggioranza e presentato in prossimità del *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dai magistrati, poi modificato alla luce degli elementi emersi dalle audizioni svolte, senza tuttavia eliminare alcuni dei profili di potenziale incostituzionalità più rilevanti.

Nel rilevare che, a suo avviso, i quattro emendamenti presentati dalla maggioranza non sono sufficienti a risolvere le questioni tuttora aperte, dichiarando che si sarebbe

aspettata almeno in quest'occasione l'apertura di un confronto con l'opposizione, considera la proposta di legge sbagliata anche nel merito. Pur non volendo disconoscere le esigenze di governabilità del Paese, fa presente che il premio introdotto dalla proposta C. 2822 Bignami, nel testo adottato come testo base, mortifica il principio della rappresentatività e, a determinate condizioni, può consentire alla coalizione che vince le elezioni anche soltanto per un minimo scarto di voti di eleggere in autonomia gli organi di garanzia e di modificare la Costituzione con una maggioranza tale da evitare il *referendum* confermativo.

Nel ribadire, pertanto, il giudizio fortemente critico del Partito democratico verso la disciplina del premio di governabilità, aggiunge che la proposta in esame costituisce una sorta di premierato mascherato, ledendo tra l'altro, come rilevato da alcuni dei soggetti auditi, le prerogative del Presidente della Repubblica in sede di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri.

Facendo presente come gli interventi correttivi avanzati dalla maggioranza non risolvano comunque alcuni profili di incostituzionalità che affliggono la proposta di legge in esame, sottolinea che permane la questione del rapporto tra eletto e elettore, oggetto dei precedenti interventi dei colleghi Zaratti e Fornaro, che l'emendamento 1.10 – del quale chiede l'accantonamento – prova a risolvere. Richiamando gli impressionanti dati sull'astensionismo, fa presente che nella proposta in esame, con l'abolizione dei collegi uninominali, l'elettore non può scegliere il proprio rappresentante e l'eletto è svincolato da qualsiasi senso di responsabilità nei suoi confronti. Aggiunge come, a suo avviso, neanche la soluzione furbesca ipotizzata dalla maggioranza nella proposta emendativa relativa all'obbligo di doppia candidatura risolve il problema.

Nel sottolineare, in conclusione, che l'emendamento a sua prima firma 1.1, insieme all'analogo emendamento soppressivo dell'articolo 2 sul sistema elettorale del Senato della Repubblica, intende risolvere la questione alla radice, dichiara che con riguardo alle proposte di accantonamento dei relatori si cercherà di capire quale sia la vera intenzione della maggioranza, se ci sarà un confronto nel merito o se prevarrà, invece, la logica muscolare tesa a risolvere i problemi della maggioranza al proprio interno, tenendo l'opposizione ai margini della discussione sulla modifica delle regole del gioco democratico.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) fa presente che, dal punto di vista della maggioranza, l'emendamento soppressivo 1.1 dovrebbe essere interpretato come una scialuppa di salvataggio, che potrebbe evitare ai colleghi di farsi male da soli. Posto che la proposta di modifica della legge elettorale in esame non fa bene al Paese, per le ragioni già in più occasioni illustrate, si chiede se l'approvazione della riforma giovi almeno alla maggioranza.

Non giova, a suo avviso, alla Lega, oggetto dell'OPA ostile del generale Vannacci, e praticamente appaiata a Futuro nazionale secondo i dati sulle intenzioni di voto pubblicati nei più recenti sondaggi. Si domanda, quindi, per quale motivo la Lega dovrebbe rinunciare ai collegi uninominali, vale a dire all'unica *chance* di non vedere decapitata la propria rappresentanza parlamentare nella prossima tornata elettorale, se non forse accettando lo scambio che le consentirebbe di godere di una quota significativa di rappresentanti nelle liste circoscrizionali, in caso di vittoria della coalizione di centro-destra.

Pertanto, nel rilevare per la Lega il rischio di finire come il tacchino nel giorno del ringraziamento, ritiene che l'approvazione della riforma non convenga neanche a Forza Italia, che, nel rivendicare l'obiettivo della stabilità, si espone al ricatto di Vannacci, che li costringerà a scendere a inevitabili compromessi.

Evidenza, poi, come Fratelli d'Italia sia la forza che ha più vantaggi da trarre dal nuovo sistema e che, non a caso, sta gestendo l'operazione con un sovrappiù di tattica e di opportunismo, esplicitando la volontà di rinviare il tema delle preferenze all'esame dell'Assemblea, nella speranza di affossarlo con il voto segreto.

Derivano da tali considerazioni i dubbi che, secondo la stampa, serpeggiano dentro la maggioranza circa la ragionevolezza della frenesia imposta ai tempi di esame e circa l'impianto della riforma e le sue ricadute sul nuovo assetto parlamentare. Richiama, quindi, gli inviti già rivolti alla maggioranza a non legiferare nell'ultimo anno di legislatura, al netto delle valutazioni della Commissione di Venezia, degli esiti delle audizioni e della manifesta incostituzionalità di alcune disposizioni del provvedimento. Non esiste, dunque, alcuna ragione, a suo avviso, per inchiodare il Parlamento sul tema della modifica della legge elettorale, mentre il Paese è chiamato a fronteggiare ben altre sfide, richiamando l'appello odierno della Caritas in ordine all'esigenza di introdurre il salario orario minimo affossato dalla maggioranza.

Se non è detto che l'impegno profuso dalla maggioranza in un estremo tentativo di piegare le logiche parlamentari alla forza dei numeri funzioni in Assemblea, sicuramente la proposta, una volta approvata, non funzionerà nel Paese. Fa quindi presente che l'emendamento soppressivo in esame conferma il giudizio delle opposizioni su quanto sia irricevibile l'impianto della proposta nel merito e nel metodo, ripercorrendo gli errori degli ultimi vent'anni in ordine allo stravolgimento del rapporto tra eletto ed elettore. Nel sottolineare le divisioni interne del centro-destra, nascoste dietro un'unità di facciata, fa presente come quella ora in corso costituisca una rappresentazione teatrale, con la maggioranza intenta a nascondere la polvere sotto il tappeto. Fa tuttavia presente che la teatralità lascerà il posto in Assemblea al realismo, ricordando come in passato una proposta di riforma del sistema elettorale che pure vantava il 70 per cento del consenso dei gruppi venne affossata e cadde sul voto segreto. Pertanto, pronto ad affrontare la recita incipiente, formula i migliori auguri alla maggioranza, che invita a rivedersi dove i risultati delle scelte saranno realmente tangibili.

Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Bonafè 1.1 e Magi 1.2, rileva come la proposta emendativa Bonafè 1.1, volta a sopprimere l'articolo 1 del provvedimento in esame, sia stata sottoscritta unitariamente dalle forze di opposizione.

Osserva, quindi, come la maggioranza abbia proposto l'avvio dell'esame del testo della riforma delle disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica proprio all'indomani dell'esito sfavorevole del *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, promossa dal centrodestra e, in particolare, da Fratelli d'Italia.

Nel sottolineare la propria contrarietà rispetto al testo proposto, tanto per motivi sostanziali, quanto per ragioni di metodo, ricorda in particolare l'importanza di quest'ultimo, che spesso finisce per incidere sulla legge chiamata a regolare le modalità di instaurazione del rapporto rappresentativo tra eletti ed elettori. In proposito, afferma la contrarietà del proprio gruppo al costume parlamentare ormai invalso di cambiare la legge elettorale poco prima delle elezioni per il rinnovo delle Camere.

Sostiene, inoltre, che riformare una legge elettorale sulla base dei sondaggi del momento, per garantire ai partiti di maggioranza il mantenimento della propria posizione di vantaggio, costituisce una pratica contraria ai principi democratici, scorretta non soltanto nei confronti dei partiti politici di opposizione, ma anche nei confronti dell'elettorato.

Afferma, peraltro, che la storia ha spesso visto i partiti al governo perdere le elezioni una volta che questi si sono spinti a cambiare la legge elettorale in vista della scadenza

del proprio mandato. In tal senso, l'attuale maggioranza aveva proposto una nuova legge elettorale sulla scorta delle condizioni favorevoli dei sondaggi proprio per garantirsi la rielezione, ma al momento la situazione è cambiata, perché il consenso elettorale si dimostra fluido e talvolta gli elettori finiscono per punire le forze di maggioranza.

Ribadisce, quindi, che, come ricordato da molti soggetti auditi e dai colleghi già intervenuti, la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa ha censurato le prassi volte a modificare le leggi elettorali poco prima delle elezioni politiche, ciò che in sostanza sta per verificarsi per via della vicina scadenza della presente legislatura.

Osserva, altresì, che il provvedimento in esame delinea una genesi dello stesso per opportunismo politico; la proposta di legge, infatti, è frutto di un accordo, seppur labile, tra le forze di maggioranza. Rileva, in proposito, che se le forze di opposizione avessero partecipato ai tavoli informali per la discussione della nuova legge elettorale, comunque non avrebbero potuto modificarne l'impianto.

Rileva, quindi, che, a detta degli auditi, la legge elettorale proposta rappresenta un pasticcio costituzionale, tanto che all'unanimità hanno suggerito di cambiare diverse parti del testo proposto.

Ritiene, pertanto, il testo adottato come testo base irricevibile dalle forze di opposizione, per la previsione di un premio di governabilità abnorme e di liste circoscrizionali che determinano l'elezione di uno stuolo di eletti che non verranno scelti dai propri elettori.

Fa quindi presente che le forze di opposizione hanno presentato proposte emendative volte a cercare di migliorare l'impianto della proposta della maggioranza.

Rivolgendosi al relatore, deputato Angelo Rossi, chiede delucidazioni su quanto fatto finora sui temi più controversi, anche alla luce del fatto che relatori e Governo non sono ancora nelle condizioni di esprimere i pareri di competenza sugli emendamenti relativi alla firma digitale, al voto degli elettori fuori sede e alle preferenze sulla scheda, temi che peraltro non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Nel biasimare il tentativo delle forze di maggioranza di comprimere i tempi per giungere rapidamente alla fine della discussione, segnala che le forze di opposizione hanno il diritto di conoscere il perimetro entro cui le loro proposte emendative, in quanto migliorative, possono entrare, in caso di approvazione, nel testo del provvedimento in esame.

Nel paventare, infine, il rischio di un *boomerang* politico, atteso che il costume di cambiare la legge elettorale in vista delle nuove elezioni è stato ciclicamente bocciato dagli elettori, invita le forze di maggioranza a riconsiderare la proposta di legge in discussione.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Bonafè 1.1 e Magi 1.2, rileva come dalla sua analisi la proposta di legge in esame faccia trasparire la mancanza di coraggio e della volontà di svolgere una discussione preventiva sui temi da affrontare, anche tenuto conto del vigente assetto costituzionale.

Nell'osservare che non esiste la legge elettorale perfetta, rileva tuttavia che esiste un'anomalia italiana che vede il Governo di turno cambiare la legge elettorale in prossimità della scadenza del proprio mandato. Rileva, altresì, la contrapposizione, stratificata nel tempo, tra centro e periferia nella scelta della rappresentanza parlamentare.

Osserva quindi che, nonostante la maggioranza di governo abbia potuto contare su un largo sostegno parlamentare, quest'ultima non abbia avuto il coraggio di compiere scelte tese ad avvicinare gli eletti ai territori. In tal senso, attraverso la proposta di legge

elettorale in esame, si riproduce l'allontanamento dai territori, a suo giudizio indice di mancanza di coraggio.

Formula quindi l'auspicio che le diverse forze politiche possano assumere l'impegno, già nel primo anno della prossima legislatura, di lavorare insieme per cambiare in modo celere la legge elettorale.

Nel rilevare come, con l'impianto della legge elettorale proposta, un risultato elettorale che oggi sembra solido potrebbe, invece, essere superato nei prossimi mesi, come peraltro avvenuto nel passato con altre proposte di legge di analoga materia e come ricordato dal collega Cuperlo, sottolinea che in tale clima di incertezza occorra sfruttare i lavori della Commissione in sede referente per giungere a una soluzione largamente condivisa.

Osserva, infine, che, nonostante i numeri a favore dei partiti di maggioranza, questa legislatura si avvia a conclusione senza che questi abbiano conseguito alcuna riforma; spera quindi che quella elettorale non sarà una riforma che le forze di maggioranza potranno brandire, anche tenuto conto che gli italiani si sarebbero aspettati qualcosa di diverso rispetto all'annunciata riforma elettorale.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'emendamento Magi 1.2, osserva che la legge elettorale, occupandosi della traduzione dei voti espressi dagli elettori in eletti, deve garantire la corretta rappresentanza dei cittadini.

Fa presente che gli ultimi accadimenti dimostrano un errore di prospettiva, atteso che la legge elettorale finisce per incidere profondamente sulla dinamica del sistema dei partiti.

Sostiene, quindi, che quella in discussione sia l'ennesima legge elettorale che non corrisponde a quelle vigenti in ordinamenti democratici occidentali, nei quali si rinvenivano sistemi elettorali consolidati alla luce dei contesti sociali e politici dei diversi Paesi.

Nel rilevare la tendenza italiana a creare dei veri e propri «mostri» elettorali, che favoriscono la commistione tra assetti proporzionali e maggioritari, secondo la convenienza politica dei partiti di maggioranza relativa che se ne fanno promotori per ragioni di mero tornaconto elettorale, precisa che l'emendamento 1.2 a sua firma, soppressivo dell'articolo 1, vuole incidere, in particolar modo, sul premio di governabilità e sulle liste bloccate del provvedimento in esame, mantenendo, in buona sostanza, il sistema elettorale vigente.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento soppressivo Bonafè 1.1, di cui è cofirmatario, rileva come si tratti di un emendamento, sottoscritto da tutte le forze di opposizione, che affronta gli elementi più importanti della discussione in atto sulla legge elettorale.

Rileva, innanzitutto, che dalla presentazione della proposta di legge in esame, prima dello svolgimento del *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati dello scorso marzo, il quadro politico è mutato, nonostante i sondaggi favorevoli di allora. Fa riferimento, in particolare, alla discesa in campo del nuovo partito di destra Futuro nazionale, guidato dal generale Vannacci, che sta scuotendo la maggioranza di governo. Osserva, in proposito, che le vicende politiche degli ultimi tempi stanno finendo per accrescere i dubbi sulla validità della legge elettorale, concepita in realtà per vincere le elezioni politiche con facilità.

Nel rilevare che la proposta in esame prevede l'indicazione del candidato Presidente del Consiglio nel programma di governo – ricordando che in precedenza una norma analoga era stata già bocciata dal Presidente della Repubblica Ciampi, in occasione

dell'introduzione del cosiddetto *Porcellum* – reputa che si sia trattato di un tentativo, a pochi mesi dalle prossime elezioni, per aumentare le possibilità di assicurarsi la vittoria, anche se allo stato attuale la realtà politica appare in parte ribaltata.

Afferma, quindi, che la proposta di legge in esame, se approvata, potrebbe condurre alla sconfitta della coalizione dei partiti di centro-destra non tanto per la contrapposizione dei partiti di centro-sinistra, ma per le *défaillance* delle forze di governo. In proposito, ricorda gli attacchi intercorsi, nel corso della seduta odierna dell'Assemblea, da parte di esponenti del nuovo movimento Futuro nazionale, ex alleati dello schieramento di maggioranza.

Nel sostenere come sia noto alle forze di maggioranza che un contrasto tra forze politiche ideologicamente vicine possa portare a cambiare l'impianto della legge elettorale, auspica pertanto un'ulteriore riflessione, ritenendo i colleghi di maggioranza sensibili al cambiamento d'umore del Paese e alla discesa in campo di nuovi soggetti politici.

Osserva, tuttavia, che la maggioranza non si è dimostrata sensibile al fatto che la quasi totalità dei costituzionalisti auditi in Commissione nel corso dell'attività conoscitiva abbia ritenuto la proposta di legge in esame viziata da limiti costituzionali, per la previsione di una lista unica di candidati bloccati per il premio di governabilità nonostante le diverse sentenze, di opposto avviso, della Corte costituzionale.

Precisa, altresì, che non risultano chiare le determinazioni dei relatori e del Governo in merito agli emendamenti sul Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta e sull'indicazione del nome del Presidente del Consiglio, tanto che la proposta di legge in esame è suscettibile di essere impugnata dinanzi la Corte costituzionale, non essendo garanzia di rappresentanza elettorale trasparente.

Osserva, in aggiunta, che la discussione sulla legge elettorale ha influito sugli equilibri tra le forze di maggioranza, senza che queste abbiano avuto la capacità di affrontare le questioni sollevate dai costituzionalisti e dalle opposizioni.

Reputa, inoltre, che un fraintendimento abbia determinato l'espressione, da parte dei relatori e del Governo, di un parere contrario sugli emendamenti che propongono l'introduzione dei collegi uninominali circoscrizionali, osservando altresì come la proposta di cambiare la legge elettorale in tempi prossimi alla scadenza della legislatura si scontri con i suoi limiti, oltre a non consentire agli elettori di scegliere chi li rappresenta. Precisa, in proposito, che la proposta sui collegi uninominali di tipo proporzionale rappresenta la strada utile da percorrere senza con questo stravolgere l'impianto della legge proposta dalla maggioranza.

Trova, infine, la legge elettorale proposta non rispondente agli interessi nazionali, ma piuttosto funzionale alle forze di maggioranza per garantirsi la rielezione in Parlamento.

Daniela MORFINO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni espresse dai colleghi dell'opposizione, evidenzia come tutti i gruppi di opposizione siano stati concordi nella presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 1, quale l'emendamento Bonafè 1.1 in discussione, in considerazione delle numerose criticità del testo all'esame della Commissione anche in ordine ad evidenti, a suo avviso, profili di illegittimità costituzionale.

Ritiene che il punto fondamentale del dibattito sulla legge elettorale sia quello di restituire centralità alle scelte espresse dai cittadini, garantendo che possano essere eletti soggetti effettivamente rappresentativi del territorio e a conoscenza delle reali esigenze dei cittadini. A tal riguardo, ritiene, viceversa, che, nel momento in cui si affida, come avvenuto negli ultimi anni, la scelta dei rappresentanti politici alle segreterie dei partiti, si perde il contatto con il territorio e si apre la strada al grande fenomeno

dell'astensionismo dilagante che è ormai una piaga per il nostro Paese.

Nel ribadire, quindi, la necessità che il Parlamento approvi una legge elettorale che permetta di garantire la rappresentatività, ritiene che, proseguendo nell'*iter* di approvazione di questo testo, senza le opportune modifiche, si rischia di arrecare un grave danno, non solo a tutte le forze politiche, ma soprattutto al Paese.

Emma PAVANELLI (M5S) osserva come il fatto che l'emendamento Bonafè 1.1 sia sottoscritto da tutti i gruppi di opposizione ne testimoni la particolare rilevanza.

In proposito, evidenzia che, anche nel corso dell'attività conoscitiva svoltasi sul provvedimento in esame sono emerse le numerose criticità del testo, fra le quali, a suo avviso, la più evidente riguarda il riconoscimento di un premio di governabilità, assegnato alla prima lista o coalizione che ottiene almeno il 42 per cento dei voti validi. A tal riguardo, ritiene che una previsione in tal senso rischia di compromettere ulteriormente il rapporto tra cittadini e istituzioni. Osserva, altresì, come tale previsione sia da ritenersi ancor più grave con riferimento all'elezione del Senato della Repubblica, che invece dovrebbe sempre garantire la rappresentanza territoriale.

Nel ritenere che questo provvedimento, qualora approvato dal Parlamento, potrebbe incorrere in una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale, evidenzia come il Governo e la maggioranza, seppur abbiano avuto a disposizione moltissimo tempo per elaborare un testo che potesse risolvere almeno in parte le problematiche sorte con riferimento alle ultime elezioni politiche del 2022, siano nei fatti giunti oggi a dover procedere celermente su un testo che presenta moltissime criticità.

Nell'osservare, infine, come nel corso della richiamata attività conoscitiva svolta dalla Commissione sia altresì emersa l'esigenza di far fronte alla questione relativa all'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini fuori sede, ritiene che tale tematica, a suo avviso, di primaria importanza, andrebbe affrontata nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Matteo MAURI (PD-IDP) osserva, in via preliminare, come, a suo avviso, le leggi elettorali siano leggi profondamente politiche, alle quali spesso ci si avvicina, tuttavia, con un approccio eccessivamente tecnico che non permette di scorgere la grande ingegneria istituzionale che dovrebbe essere alla base della redazione di ogni buona proposta di legge in materia elettorale. In tal senso, ritiene profondamente sbagliato cedere alla tentazione di piegare le leggi elettorali alle esigenze del momento politico.

Osserva, inoltre, come le forze politiche spesso perseguano obiettivi differenti, chi il principio di rappresentatività e chi l'obiettivo della governabilità. A tal riguardo, ritiene tuttavia che, qualora si intendano perseguire entrambi questi principi, ciò debba essere fatto in modo estremamente equilibrato, così da non comprimere eccessivamente né l'uno né l'altro.

Ricorda, quindi, come, prima di affrontare l'esame di questo provvedimento, il Governo e la maggioranza abbiano portato avanti la riforma costituzionale sul premierato, che rispondeva esclusivamente all'esigenza della governabilità del Paese.

Evidenzia, infine, come i gruppi di opposizione abbiano fatto emergere in maniera costruttiva tutti i limiti di questa proposta di legge che, a suo avviso, permangono anche nel nuovo testo proposto dai relatori. A tal riguardo, osserva come sarebbe stato auspicabile che anche fra gli emendamenti della maggioranza vi fossero proposte volte alla risoluzione di parte di queste criticità, ritenendo, viceversa, che tale auspicio sia stato alla fine disatteso.

Federico FORNARO (PD-IDP) afferma come gli identici emendamenti Bonafè 1.1 e Magi 1.2 siano, tra tutte le proposte emendative presentate, quelle di carattere più spiccatamente politico, per quanto apparentemente di natura ostruzionistica. Osserva, infatti, come tali identici emendamenti soppressivi diano il segno sia della sostanziale contrarietà, da parte delle opposizioni, sulla proposta di legge elettorale in esame sia della radicale inemendabilità della stessa, a giudizio delle medesime forze del campo progressista.

Sebbene riconosca come la maggioranza abbia modificato per approssimazioni successive – e si accinga a modificare ulteriormente – il testo della proposta di legge C. 2822 a prima firma Bignami, alla luce dei significativi rilievi evidenziati da numerosi costituzionalisti – e in alcuni casi ancor prima, da parte delle stesse opposizioni –, permane da parte del suo Gruppo una valutazione di sostanziale inemendabilità del provvedimento, i cui vizi originari – una struttura fondata su un premio di governabilità in misura fissa e la previsione delle liste bloccate – non sono stati sanati con la presentazione del nuovo testo, né possono essere sanati dalle proposte emendative su cui i relatori hanno espresso un parere favorevole. Tali sono le ragioni che giustificano i suddetti emendamenti soppressivi. Ritiene infatti che i correttivi proposti con le proposte emendative di maggioranza siano largamente insufficienti a togliere i dubbi di conformità del testo al dettato costituzionale, anche alla luce delle sentenze della Consulta n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, dal momento che si mantengono, da un lato, le liste bloccate, aumentando peraltro il numero dei candidati per collegio plurinominale da quattro – numero compatibile, a giudizio della Corte costituzionale, con il principio di riconoscibilità dei candidati – a sei e, dall'altro, il cosiddetto «listone» per l'assegnazione del premio di governabilità, strutturato in modo del tutto irrazionale.

Avendo a cuore il bene delle istituzioni democratiche, osserva come il suo Gruppo abbia prospettato la possibile soluzione della criticità da ultimo illustrata, proponendo di assegnare i seggi del premio con lo «scorrimento» delle liste e il recupero dei «migliori perdenti» delle forze politiche della coalizione vincente presenti nelle liste dei collegi plurinominali.

Pur ringraziando il relatore, onorevole Angelo Rossi, per le indicazioni fornite all'inizio della seduta, dubita che la maggioranza sia davvero disponibile alla riflessione e al dialogo. Ritiene, infatti, che, se ci fosse stata davvero tale apertura, i relatori avrebbero potuto proporre l'accantonamento di alcune proposte emendative relative al suddetto scorrimento e non sarebbero stati ritirate le proposte emendative sulle preferenze presentate da deputati del Gruppo di Noi Moderati, favorevoli alla relativa reintroduzione nei dibattiti televisivi, ma rinunciarci nel «momento della verità». Sul tema se ne discuterà quindi in Assemblea, come preannunciato dall'onorevole Donzelli, dove si potrebbe procedere a votazioni segrete.

In conclusione, torna a ribadire come il senso dei suddetti identici emendamenti soppressivi sia quello di esortare la maggioranza a fermarsi, ad abbandonare una proposta di legge segnata da un impianto che non regge da un punto di vista costituzionale e a cercare, eventualmente, il dialogo con le opposizioni. Teme però che si prenda la strada di un passaggio meramente formale in Commissione e si finisca per approvare una legge, di rango costituzionale, affetta da gravi profili di illegittimità costituzionale. Considerando tale scenario nefasto per il bene delle istituzioni e il rapporto tra queste e i cittadini, auspica vi sia un ravvedimento da parte della maggioranza.

Ida CARMINA (M5S) interviene sugli identici emendamenti Bonafè 1.1 e Magi 1.2, che considera particolarmente significativi, configurando un netto rifiuto dell'impianto

generale della proposta di legge in esame.

Afferma che la legge elettorale è lo strumento con cui si definiscono le regole del gioco della democrazia, attraverso la disciplina del rapporto tra voto popolare e rappresentatività, e ritiene che il sistema elettorale di tipo proporzionale puro sia quello che più assicura tale corrispondenza. Osserva tuttavia come altre forze politiche – nel caso di specie quelle di maggioranza – con argomenti fallaci promuovano altri modelli, in nome della governabilità e della stabilità, che pure hanno caratterizzato, con la vigente legge elettorale, la vita dell'attuale Esecutivo. Ne deduce che la reale intenzione del Governo sia quella di rimanere al potere, attraverso un accomodamento della normativa elettorale che potrebbe avere l'effetto di sconvolgere la volontà popolare e ledere il principio della relativa sovranità.

Nel merito del provvedimento, critica dapprima l'entità – a suo giudizio esagerata – del premio di governabilità. Come infatti avviene nei comuni della Regione siciliana, in cui, venendo eletti i sindaci con il solo 40 per cento dei voti validi, si assiste, più che alla stabilità, ad una dittatura delle maggioranze, si corre il rischio, a livello nazionale, di ridimensionare fortemente il peso politico delle opposizioni e, di conseguenza, di compromettere il buon governo e il funzionamento democratico delle istituzioni.

Per altro verso, contesta la previsione delle liste bloccate, resa ancor più grave dall'entità del premio. Sostiene come esse siano state causa di un aumento dell'astensionismo e di una maggiore disaffezione della cittadinanza per la politica, nonché di un rafforzamento di logiche indebite di sudditanza dei candidati ai capi-partito e di un indebolimento della rappresentatività territoriale degli eletti.

Contestando in modo netto anche il metodo con cui la maggioranza si accinge a modificare la normativa elettorale, chiede che ci si fermi e si elabori, eventualmente, una riforma condivisa.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafè 1.1 e Magi 1.2.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede la verifica della regolarità della votazione.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) chiede al Presidente di sapere quanti deputati abbiano votato a favore e quanti abbiano votato contro.

Nazario PAGANO, *presidente*, pur ritenendo evidente l'esito della votazione, invitata la deputata segretaria Bordonali – non essendo altresì presente il deputato segretario Penza – a prendere posto al banco della presidenza e a procedere al computo dei voti, dispone l'immediata ripetizione della votazione degli identici emendamenti Bonafè 1.1 e Magi 1.2.

La Commissione, ripetendo la votazione, respinge gli identici emendamenti Bonafè 1.1 e Magi 1.2, con 12 voti favorevoli, 17 voti contrari e nessun voto di astensione.

Alessandro URZÌ (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, intende ad ogni modo far presente che la deputata Morfino, computata tra coloro che hanno espresso un voto favorevole, non si trovava in aula al momento dell'indizione della prima votazione sugli identici emendamenti Bonafè 1.1 e Magi 1.2.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) illustra l'emendamento a sua firma 1.4, che mira a reintrodurre, anche per la Camera dei deputati, il sistema elettorale previsto in passato per il Senato dal cosiddetto *Mattarellum*. Ritiene che tale sistema abbia dato pienamente

prova della propria bontà, imponendo scelte di campo chiare e un confronto fra liste di coalizione, anziché tra coalizioni di liste, e possa ancora recare benefici al Paese, superando gli enormi problemi causati dalle liste bloccate e da un premio di governabilità così congegnato. In questo senso ritiene che si debba definitivamente abbandonare l'idea secondo cui è possibile «fabbricare» un'omogeneità politica che nei fatti non esiste all'interno delle coalizioni, come dimostrato, da ultimo, dalle vicende che riguardano l'attuale maggioranza e la nuova forza politica di Futuro nazionale.

Federico FORNARO (PD-IDP) ritiene che l'emendamento Magi 1.4 e le riflessioni poc'anzi svolte dal collega abbiano il pregio di fornire elementi ulteriori e intelligenti per la discussione in corso sulla riforma del sistema elettorale, che ad ogni modo sarebbe stata più proficua, a suo giudizio, se svolta «a monte».

Volendo fare un bilancio rispetto ai sistemi elettorali succedutisi nell'ordinamento giuridico italiano dal 1948 ad oggi, reputa che il cosiddetto *Mattarellum* abbia dato prova di essere uno dei migliori sistemi adottati e sia ricordato come uno dei più virtuosi. In particolare, evidenzia come il grande vantaggio offerto da tale sistema sia stato quello di garantire l'effettiva riconoscibilità dei candidati, anche per via delle ridotte dimensioni dei collegi uninominali e del maggior numero dei seggi di Camera e Senato. Venivano in tal modo premiati i candidati radicati nei relativi territori ed era assicurato un controllo più stringente sulla classe politica da parte della cittadinanza.

Osserva poi che, mentre l'emendamento Magi 1.4 ripropone la «versione Senato» del *Mattarellum*, il successivo emendamento Magi 1.5 reca la «versione Camera». Volendosi soffermare, al momento, sul primo modello, ne evidenzia un elemento interessante, dato dalla presenza di una sola scheda elettorale, in cui l'elettore è chiamato a votare un solo candidato, e non il partito. Prosegue evidenziando come tale sistema assicuri poi il recupero, nella parte proporzionale, dei migliori sconfitti, attraverso il meccanismo del cosiddetto «scorporo totale».

In attesa di poter discutere anche del sistema elettorale di tipo proporzionale puro, oggetto dell'emendamento Alfonso Colucci 1.3, ringrazia il collega Magi e dichiara di essere interessato a conoscere la posizione dei Gruppi di maggioranza rispetto al modello di sistema elettorale fin qui illustrato, ritenendo che un confronto sul tema possa essere utile per un esame più approfondito e ragionato del provvedimento.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Magi 1.4, ricorda che il cosiddetto *Mattarellum*, caratterizzato da un sistema misto a prevalente componente maggioritaria, nel disciplinare le elezioni del 1993, del 1996 e del 2001, ha favorito l'alternanza tra le diverse forze politiche e ha incentivato la formazione di coalizioni tra soggetti accomunati da affinità programmatiche.

Ritiene particolarmente utile richiamare l'esperienza dei sistemi elettorali che hanno caratterizzato la storia repubblicana, osservando come l'analisi delle soluzioni adottate in passato possa offrire spunti rilevanti per il dibattito odierno. Sottolinea, in particolare, che i sistemi fondati su collegi territoriali di dimensioni contenute – come il sistema elettorale proporzionale puro che ha disciplinato le elezioni politiche dal 1948 al 1992 – hanno tradizionalmente consentito agli elettori di conoscere più direttamente i candidati e di mantenere un rapporto più stretto con i propri rappresentanti.

Osserva che il modello delineato dal nuovo testo C. 2822 Bignami presenta, invece, collegi di dimensioni particolarmente ampie e liste eccessivamente estese, con il rischio di indebolire il rapporto tra eletti ed elettori e di comprimere il principio della rappresentatività.

Pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal collega Magi nella

predisposizione dell'emendamento in esame, rileva come esso non sia stato minimamente attenzionato da parte della maggioranza. Nonostante la piena legittimità di tale condotta, ritiene che essa comprima inopportuno il dibattito parlamentare e, quindi, la democraticità del Paese, in quanto le riforme elettorali, incidendo sulle regole fondamentali della competizione democratica, dovrebbero essere il più possibile il risultato di un confronto condiviso e partecipato, capace di coinvolgere maggioranza e opposizione nella ricerca di soluzioni orientate all'interesse generale del Paese.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.4, ricorda che la legge Mattarella – inizialmente denominata «minotauro», in quanto prevedeva un sistema misto, e solo in seguito ribattezzata *Mattarellum* dal politologo Giovanni Sartori – è stata applicata in occasione delle elezioni del 1994, del 1996 e del 2001, e il suo impianto si basava sui risultati del *referendum* abrogativo del 1993, nel quale gli italiani cassarono il sistema proporzionale puro a favore di un modello maggioritario uninominale.

Rileva che, nonostante le critiche mosse da figure autorevoli quali Giovanni Sartori e Marco Pannella, tale sistema garantì l'alternanza politica nel Paese combinando un sistema prevalentemente maggioritario e uno proporzionale, contribuì a incrementare la partecipazione del popolo alle consultazioni elettorali – che era drasticamente diminuita nella vigenza del sistema proporzionale puro dal 1948 al 1992 – permise di ristabilire un legame diretto tra candidato e tessuto territoriale e consentì di ottenere un buon equilibrio tra i principi di governabilità e di rappresentatività.

Sostiene che l'emendamento in analisi, recuperando tali valori, tenti di ricucire quel legame tra eletto ed elettore che verrebbe seriamente compromesso dall'approvazione del provvedimento in esame.

Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull'emendamento Magi 1.4, invita a riflettere su come avrebbe potuto svilupparsi un confronto autentico e costruttivo sulla legge elettorale da proporre al Paese, qualora vi fosse stato un dialogo aperto tra maggioranza e opposizione volto a individuare esigenze condivise e possibili miglioramenti, con l'obiettivo di elaborare una riforma ispirata all'interesse generale della Nazione, piuttosto che a convenienze di parte.

Ricordato che il sistema elettorale del *Mattarellum* trae origine dall'espressione della volontà popolare manifestata in occasione del *referendum* abrogativo del 1993, preannuncia l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento in esame, rilevando che l'emendamento Alfonso Colucci 1.3, volto all'introduzione di un sistema proporzionale puro, risulta attualmente accantonato.

Osserva, infine, come il dibattito in corso sia alimentato esclusivamente dalle forze di opposizione, mentre dalla maggioranza non sembrano emergere disponibilità né iniziative volte ad avviare un confronto sul merito delle proposte.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.4, ringrazia il collega Magi per l'emendamento presentato, che considera un contributo significativo al dibattito.

Osserva, inoltre, che, se l'orientamento espresso dal collega Angelo Rossi all'inizio della seduta era effettivamente volto all'approfondimento delle diverse proposte emendative, risulta difficile comprendere le ragioni del parere contrario formulato sul presente emendamento.

Sottolinea come gli interventi dei colleghi che l'hanno preceduta abbiano evidenziato l'efficacia del sistema elettorale vigente tra il 1994 e il 2001. Ricorda che tale modello,

comunemente denominato *Mattarellum*, è legato alla figura dell'attuale Presidente della Repubblica e rappresenta una delle più rilevanti esperienze di riforma elettorale della storia repubblicana.

Rileva, inoltre, che quel sistema ha favorito la formazione di coalizioni politiche che continuano ancora oggi a caratterizzare il panorama istituzionale del Paese, contribuendo al contempo a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di governabilità e quelle di rappresentanza democratica. Evidenzia infine come la presenza di collegi di dimensioni contenute abbia consentito agli elettori di esprimere una scelta più diretta dei propri rappresentanti, rafforzando il legame tra eletti e territorio.

Osserva che il provvedimento in esame ripropone invece un modello nel quale risulta attenuato il rapporto diretto tra elettori ed eletti, anche in ragione della previsione di liste plurinominali particolarmente ampie e di collegi di dimensioni molto estese.

In conclusione, ritiene pertanto che l'emendamento in discussione meriti un'attenta considerazione.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.4.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 17 giugno 2026

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#), indi del vice presidente [Riccardo DE CORATO](#). – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana del 16 giugno 2026.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo aver dato conto delle sostituzioni, ricorda che nella precedente seduta di ieri la Commissione ha avviato l'esame delle proposte emendative e che la seduta si è conclusa con la votazione dell'emendamento Magi 1.4. Avverte, quindi, che la seduta odierna riprenderà dall'esame dell'emendamento Magi 1.5, sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

[Riccardo MAGI](#) (MISTO+EUROPA) ricorda che la seduta di ieri si è conclusa con l'esame e la successiva reiezione dell'emendamento a sua prima firma 1.4, che reintroduceva per entrambe le Camere il sistema elettorale cosiddetto *Mattarellum* nella sua versione vigente per il Senato, che consentiva l'attribuzione del 75 per cento dei seggi in collegi uninominali con sistema maggioritario, assicurando poi il recupero, nella parte proporzionale, dei migliori sconfitti, attraverso il meccanismo del cosiddetto «scorporo totale». Ringrazia, quindi, i colleghi delle opposizioni intervenuti ieri sul proprio emendamento per aver introdotto nella discussione profondità storica e prospettiva, che, a suo avviso, non dovrebbero mancare quando oggetto del dibattito è la legge elettorale, chiamata a tradurre in seggi e dunque in rappresentanti i voti dei cittadini.

Nel far presente che l'emendamento 1.5, attualmente all'esame della Commissione, introduce, invece, il sistema elettorale *Mattarellum* nella sua versione vigente per la Camera, ricorda che tale sistema elettorale, molto criticato all'epoca e tacciato di essere un irrocervo, in quanto costituito da elementi ibridi, con il tempo e alla luce delle

esperienze successive è stato molto rivalutato, soprattutto in considerazione dello sforzo di recuperare il rapporto diretto tra eletto ed elettore. Nel dichiarare la propria preferenza per il *Mattarellum* nella versione del Senato, che favoriva in misura maggiore la formazione di coalizioni, inducendole ad un confronto programmatico precedente alle elezioni, rileva come il modello della Camera preveda, invece, due schede distinte, consentendo il voto disgiunto, e costituisca una soluzione migliore rispetto a quella prospettata dalla proposta di legge della maggioranza in esame.

Si concede, in conclusione, una breve digressione, richiamando le considerazioni svolte nella seduta di ieri in ordine alle conseguenze negative che il taglio dei parlamentari ha avuto anche rispetto al sistema elettorale, comportando una riduzione del numero dei collegi e un loro conseguente ampliamento territoriale, con un inevitabile pregiudizio della prossimità tra eletto ed elettore. Considera, dunque, maturi i tempi per aprire una riflessione su quella che non esita a definire una scellerata riforma, che lo ha visto contrario insieme a pochi altri, tra cui anche il presidente Pagano, e richiama la proposta avanzata, nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione sulle proposte di legge in esame, da Marco Boato, il quale ha suggerito di aumentare il numero dei parlamentari, passando da 400 a 500 per i deputati e da 200 a 250 per i senatori. Ricorda come, ad avviso di Boato, questa sarebbe la soglia minima per poter disegnare collegi le cui dimensioni non siano troppo grandi per impedire il rapporto diretto tra eletto ed elettore.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel condividere la preferenza dell'onorevole Magi per la versione del *Mattarellum* che è stata vigente al Senato, lo ringrazia comunque per aver riproposto, con l'emendamento 1.5 in esame, anche la versione di tale sistema elettorale che è stata vigente alla Camera, che presenta alcuni aspetti di pregio degni, a suo avviso, di essere evidenziati. Ricorda, infatti, che tale modello, prevedendo due schede, una per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e una ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, accentua la possibilità per l'elettore di selezionare le candidature, potendo quest'ultimo votare per il partito cui si sente più affine nella parte uninominale, esprimendo un voto diverso per la parte proporzionale sulla base della qualità del singolo candidato. Rileva come sia proprio questa una delle ragioni che hanno indotto ad abbandonare il *Mattarellum*, dal momento che gli analisti e i politologi avevano ipotizzato, rispetto al risultato delle coalizioni nei collegi uninominali, un vantaggio dai 4 agli 8 punti percentuali in favore dei candidati del centro-sinistra per la parte proporzionale, essendo essi di norma più radicati nel territorio.

Pertanto, nel ribadire l'esigenza di ricostruire il rapporto di fiducia tra eletto ed elettore, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo all'emendamento Magi 1.5, pur consapevole che si tratta di un voto di bandiera. In conclusione, reitera i propri ringraziamenti al collega, il quale ha riproposto un sistema elettorale che ha avuto all'epoca un'ottima accoglienza da parte dell'elettorato e che altrettanta potrebbe averne oggi.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), nell'unirsi ai ringraziamenti al collega Magi, ricordando che già nella seduta di ieri sono stati ricostruiti contesto e genesi del *Mattarellum*, concepito al fine di riannodare il legame con l'elettorato in un'epoca di forte crisi del sistema dei partiti della cosiddetta «prima Repubblica», considera appropriato, in tale ricostruzione, muovere da quanto sancito dall'articolo 48 della Costituzione, che, al secondo comma, definisce il voto «personale ed eguale, libero e segreto», concludendo che «il suo esercizio è dovere civico».

Richiama, a tale proposito, l'intensa discussione tenutasi in Assemblea costituente

sul significato da attribuire all'aggettivo «eguale», da intendersi, dopo la parentesi del ventennio fascista, nel senso dell'impossibilità di distinguere tra un voto utile e un voto inutile. Rileva come la scelta del sistema elettorale su base proporzionale derivi proprio da qui, vale a dire dall'esigenza di rispettare quanto più possibile la volontà del popolo, tornato a libere elezioni dopo tanto tempo, applicando regole che rafforzassero il rapporto fin lì interrotto tra eletto ed elettore. Nel richiamare il passaggio al sistema maggioritario alla luce dell'esigenza di garantire una ragionevole governabilità a costo di qualche sacrificio in termini di rappresentatività, segnala che le leggi elettorali hanno sempre condizionato i sistemi politici, come accaduto, per esempio, con il collegio unico nazionale caldeggiato da Nitti, che nel 1919 ha visto il Partito socialista diventare primo partito nel Paese, seguito subito dopo dal Partito popolare, con risultati analoghi anche nel 1921.

Aggiungendo che, non a caso, Mussolini intervenne a riformare il sistema elettorale in senso maggioritario prevedendo nella legge Acerbo un premio di maggioranza, fa presente che proprio nella genesi del modello proporzionale quale scelta sottesa al dibattito costituente risiedono le ragioni dell'ampio dibattito accesi nella I legislatura repubblicana intorno alla cosiddetta «legge truffa», malgrado quest'ultima prevedesse l'attivazione del premio soltanto nel caso in cui la coalizione vincente avesse ottenuto il 50 per cento più uno dei voti validi.

Nel ribadire che il principio del voto eguale ha radici profonde e legittima la qualità della nostra democrazia e che il *Mattarellum* ha provato a individuare un punto di equilibrio sostenibile tra tutela del principio di rappresentanza e esigenze di governabilità, sottolinea nuovamente come la riforma proposta dalla maggioranza muova non da un'esigenza analoga, bensì dalla volontà di piegare la realtà a proprio vantaggio. Nel rammentare che la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, ha dichiarato incostituzionali le leggi elettorali che violino il principio dell'uguaglianza del voto, ritiene che l'emendamento 1.5 del collega Magi dovrebbe suonare come un avvertimento per la maggioranza utile ad illuminarla sui rischi di una riforma destinata ad indebolire la qualità della rappresentanza parlamentare, oltre che a subire la terza bocciatura della Corte.

Conclude dichiarando che, se sbagliare è umano, perseverare per la terza volta equivale ad una ammissione di colpevolezza.

Andrea CASU (PD-IDP), nel ringraziare il collega Magi per l'iniziativa, si dichiara contento di intervenire sull'emendamento 1.5, che consente di dimostrare che ci può e ci deve essere un confronto sui possibili correttivi all'attuale sistema elettorale, sottolineando tuttavia come quest'ultimo, a differenza di quanto dichiarato dalla maggioranza, non impedisca la governabilità, dal momento che dalla sua applicazione sta per emergere il Governo più longevo della Repubblica. Nel rilevare nel sistema attualmente vigente la presenza di elementi critici, evidenzia come una delle vie per il loro superamento sia rappresentata dal ricorso ai soli collegi uninominali e richiama, a tale proposito, la propria esperienza di deputato eletto in una elezione suppletiva con sistema uninominale, in cui le caratteristiche del candidato e il radicamento nel territorio hanno consentito di invertire gli esiti previsti dai sondaggi pre-elettorali.

A proposito delle priorità dell'attuale maggioranza, richiama le dichiarazioni di inizio anno di Arianna Meloni in ordine all'obiettivo di modificare la legge elettorale, non curandosi, tra l'altro, del fatto che l'Italia è il Paese con i salari fra i più bassi d'Europa, che oltre 6 milioni di cittadini rinunciano alle cure mediche, mentre 11 milioni non sono in grado di pagare il mutuo e il trasporto pubblico locale è in grave crisi. Si rammarica per il fatto che la maggioranza, con il proprio atteggiamento e con continue forzature,

impedisca un confronto con le opposizioni volto alla ricerca condivisa del migliore sistema possibile e si concentri, piuttosto, sul tentativo di sostituire una cattiva legge elettorale con una ancora peggiore. Non c'è ragione quindi, a suo avviso, di lamentarsi del crescente astensionismo e della mancata partecipazione dei cittadini, se non si dà agli elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti.

Ribadisce, quindi, quanto già dichiarato ieri, vale a dire che l'aspetto più pericoloso della proposta avanzata dalla maggioranza è quello di introdurre un sistema uninominale «al contrario», che rischia di premiare candidati considerati impresentabili dall'elettorato, tanto da determinare l'insuccesso della coalizione a livello di circoscrizione, ma che vengono eletti comunque essendo inseriti nelle liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità. Nel ritenere quindi un gravissimo errore scollegare le liste circoscrizionali dai risultati conseguiti dalle coalizioni a livello circoscrizionale, fa presente che l'emendamento in esame rappresenta una delle strade possibili per recuperare credibilità presso i cittadini e contrastare la loro presa di distanza dalla politica. Sottolineando come tale errore non si possa correggere con l'introduzione dell'obbligo di doppia candidatura, oggetto di una delle proposte emendative presentate dalla maggioranza su cui i relatori hanno espresso parere favorevole, rileva che l'obiettivo della stessa è quello di assicurarsi un voto più rispetto all'altra coalizione per governare altri cinque anni, approssimandosi eventualmente alla soglia di parlamentari utile a eleggere in autonomia gli organi di garanzia, e che oggetto della discussione odierna è, pertanto, tentare di porre un limite alla «comandabilità» – più che alla governabilità – cui il centro-destra aspira.

Dichiara, in conclusione, l'intenzione del suo gruppo di fare tutto il possibile, dentro e fuori dal Parlamento, per impedire che la maggioranza cambi pelle all'assetto democratico del Paese.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Magi 1.5, ritiene che debba essere interrotta, da parte di tutte le forze politiche, la rincorsa bulimica e spasmodica alla ricerca di un nuovo sistema elettorale. Per quanto sia legittima l'intenzione di modificare il sistema elettorale vigente, a suo giudizio serve operare con saggezza, valutando punti di forza e di debolezza dei sistemi già sperimentati e verificando se le modifiche proposte siano più o meno in linea con gli interessi dei cittadini e con i principi costituzionali, tra cui viene in particolare rilievo quello rappresentativo.

Prendendo, quindi, in considerazione il sistema proporzionale puro, applicato in Italia dal 1948 al 1992, sottolinea come esso si sia rivelato il più efficace nel dare spazio e rappresentanza alle diverse visioni politiche e culturali presenti nel complesso tessuto sociale italiano e, al contempo, nel fare sintesi di tali differenze, garantendo la vita democratica nel Paese, la convivenza civile e l'esistenza di un numero ridotto di formazioni politiche – dalle sette originarie alle otto o nove degli ultimi anni – poi moltiplicatesi con l'avvento della cosiddetta «seconda Repubblica».

Considera, invece, un grave errore quello di concepire il sistema elettorale, nel suo complesso, non tanto come lo strumento per realizzare tali fini, ma come il mezzo per vincere le elezioni politiche e governare. In tal modo – come nel caso del nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami in esame – si finisce per proporre, anche con grande creatività, dei meccanismi elettorali che non realizzano i suddetti scopi.

Passando all'illustrazione della «versione Camera» del *Mattarellum*, oggetto dell'emendamento Magi 1.5 in esame, riconosce come tale sistema elettorale abbia avuto una storia gloriosa e sia stato particolarmente efficace – seppure non al pari della «versione Senato» – nel coniugare esigenza di rappresentanza e sintesi delle differenze, nonché nel garantire stabilità e alternanza di governo. Pur dando conto di alcune criticità

che la caratterizzavano e che davano luogo a significative distorsioni – tra cui una ridotta percentuale di seggi assegnati con il metodo proporzionale, una soglia di sbarramento alta, al 4 per cento, e il meccanismo dello scorporo dei voti conseguiti nei collegi uninominali – evidenzia come tale sistema si fondasse su elementi importanti, quali un collegamento forte tra elettori ed eletti, la riconoscibilità dei candidati e l'effettiva rappresentanza dei territori. Osserva, al riguardo, che in conseguenza dell'inopportuna e deleteria riduzione del numero dei parlamentari, pur volendo prevedere un ritorno a quel sistema, sarebbe difficile applicarlo con la stessa efficacia.

Rivolgendosi ai colleghi di maggioranza e invitandoli a considerare i casi di altri paesi europei, come Francia e Germania, in cui il sistema elettorale non muta da decenni, reputa che fosse opportuno partire da una rilettura della storia istituzionale italiana piuttosto che inventare un nuovo sistema elettorale, a maggior ragione considerato l'esito degli ultimi interventi di riforma in materia.

Alfonso COLUCCI (M5S) si dichiara convinto – e se ne rammarica – del fatto che il sistema proposto con l'emendamento Magi 1.5 sia migliore di quello delineato dal nuovo testo della proposta di legge C. 2822. Sebbene abbia apprezzato il tentativo di risolvere i gravi e numerosi vizi – sotto il profilo tecnico, logico e politico – che segnavano l'originaria proposta di legge in esame, ritiene che tale sforzo sia stato insufficiente, non reputando condivisibile neppure il nuovo testo.

Prendendo quindi spunto dalle ricostruzioni storico-politiche sviluppate dai colleghi che lo hanno preceduto, pone in evidenza i pregi del sistema proporzionale puro – riproposto con l'emendamento a sua prima firma 1.3, attualmente accantonato – che, garantendo una corrispondenza tra voto in entrata e voto in uscita, ha restituito nobiltà alla politica italiana e ha reso possibili accordi e compromessi politici, dapprima, necessari per superare la fase delicata del secondo dopoguerra e, poi, utili per favorire il «boom economico» e dare vita a un'importante stagione di riforme.

Con riguardo all'impianto della cosiddetta «legge truffa», applicata nelle sole elezioni politiche del 1953, che prevedeva l'attribuzione di un premio di maggioranza alla coalizione di liste che avesse superato il 50 per cento dei voti validi, si domanda come possa allora definirsi, in confronto, la proposta di legge elettorale in esame, che fissa la soglia per l'attribuzione del premio di governabilità al 42 per cento dei voti validi.

Passando, poi, all'esame del *Mattarellum*, dichiara in generale di non dividerne i tratti peculiari, per quanto molto interessanti. Afferma di apprezzarne le ridotte dimensioni dei collegi, che rendevano effettivo il rapporto tra elettori ed eletti.

Richiamate, altresì, le specificità del *Porcellum* e del *Rosatellum*, accomunati dalla previsione di liste bloccate, ritiene che il provvedimento in esame giustapponga alcuni elementi delle precedenti leggi in termini contraddittori e confusionari. Se, infatti, vi si prevede una condivisibile base proporzionale, vi si innesta tuttavia uno stridente premio di governabilità; si stabiliscono, inoltre, circoscrizioni e collegi elettorali di dimensioni troppo ampie per poter tutelare un rapporto virtuoso e democratico tra elettori ed eletti, leso altresì dall'indebito allungamento delle liste bloccate; si crea poi – con una vera e propria presa in giro nei confronti della cittadinanza – un disallineamento tra i parlamentari, 105 dei quali non saranno eletti da nessuno. Ritiene, al riguardo, che l'emendamento di maggioranza che prevede l'obbligo di doppia candidatura – sia nella lista circoscrizionale, sia in almeno uno dei collegi plurinominali presenti nel territorio della medesima circoscrizione – non contribuisca a sanare tale *vulnus* di rappresentatività e conoscibilità, ma semmai ad ampliarlo, dal momento che potrebbe darsi il caso di candidati non eletti nelle liste dei collegi plurinominali, magari perché sgraditi all'elettorato di tale collegio, ma eletti grazie alle liste circoscrizionali presentate

ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Conclude, quindi, domandando ai colleghi che democrazia sia mai quella tratteggiata dalla proposta di legge in esame.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), ringraziato il collega Magi per la presentazione degli emendamenti 1.4 e 1.5 e, di conseguenza, per aver dato l'opportunità alla Commissione di confrontarsi anche su sistemi elettorali alternativi rispetto a quello delineato dal provvedimento in esame, ritiene che, diversamente da quanto avvenuto, avrebbe dovuto essere la maggioranza a farsi carico di proporre un simile confronto, coinvolgendo le opposizioni ben prima della presentazione della proposta di legge C. 2822 Bignami.

Ringrazia altresì i colleghi che, intervenuti in precedenza, hanno introdotto nella discussione ulteriori e utili elementi di valutazione sui previgenti sistemi elettorali.

Con riguardo al *Mattarellum*, constata come i relativi elementi virtuosi siano nettamente prevalenti rispetto a quelli critici. Del resto tale sistema, non accolto con particolare favore al momento della sua entrata in vigore nel 1993, ha funzionato ed è stato particolarmente apprezzato dall'elettorato nel corso della sua vigenza, avendo realizzato un buon compromesso tra le esigenze di governabilità e rappresentatività e avendo assicurato – più di ogni altro sistema – un forte legame tra elettori ed eletti, grazie a collegi uninominali piccoli che favorivano la riconoscibilità dei candidati e la relativa prossimità alle istanze del territorio. Alla luce di tali considerazioni, sottolinea come la legge elettorale non sia solo un fatto tecnico e asettico, ma sia piuttosto un fatto politico e sociale.

Invita, quindi, la maggioranza a considerare l'ipotesi di recuperare quantomeno alcuni degli elementi virtuosi del *Mattarellum*, per risolvere la principale criticità del provvedimento in esame, data dalla previsione di una doppia lista bloccata – tanto per il riparto dei seggi da assegnare con il metodo proporzionale, quanto per i seggi da attribuire ai fini del premio di governabilità – che, ledendo gravemente il principio di riconoscibilità dei candidati, finirà per allontanare sempre più elettori ed eletti, aggravando così i fenomeni dell'astensionismo e della disaffezione per la politica.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, unitosi ai ringraziamenti rivolti all'onorevole Magi e prendendo spunto dagli interventi dei colleghi che l'hanno preceduto, dichiara come sia opportuno, a suo giudizio, che le analisi storico-politiche dei sistemi elettorali siano fatte a tutto tondo, laddove le si vogliano introdurre come contributo costruttivo al dibattito parlamentare.

In questo senso, muovendo dall'analisi del *Mattarellum*, di cui i colleghi di opposizione hanno valorizzato la capacità di assicurare la conoscibilità dei candidati da parte degli elettori, osserva come fossero i partiti politici a scegliere quali persone candidare nei diversi collegi uninominali. In tal modo, gli stessi partiti, consapevoli di quali fossero i collegi «sicuri», quali fossero quelli «incerti» e quali quelli «persi», mantenevano un controllo comunque significativo sui meccanismi di selezione della rappresentanza parlamentare.

Per altro verso, richiamate le considerazioni dei colleghi di opposizione intervenuti in precedenza sugli elementi di pregio del *Mattarellum*, si domanda per quale ragione le relative forze politiche non abbiano mai pensato di riportarlo in vita dal 2005 ad oggi. Ricorda come, nel corso di questi vent'anni, dopo gli anni di vigenza del *Porcellum*, sia stato il Partito democratico a presentare e approvare l'*Italicum* – che prevedeva la soglia del 40 per cento per l'attribuzione di un premio di maggioranza del 55 per cento dei seggi, contemplava in subordine lo svolgimento di un turno di ballottaggio e non ammetteva il voto di preferenza – poi incorso nella dichiarazione di illegittimità costituzionale ad opera della sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale.

Rammenta, altresì, come sia stato lo stesso Partito democratico a presentare e approvare il *Rosatellum* – che parimenti prevede le liste bloccate – in passato aspramente criticato con espressioni molto dure dall'onorevole Scotto – intervenuto nella seduta antimeridiana di ieri – che all'epoca era esponente del partito Liberi e Uguali, e contestato anche dall'onorevole Simiani – anch'egli intervenuto nella seduta antimeridiana di ieri – in quanto ritenuto non idoneo a garantire sufficiente rappresentanza ai territori.

Più in generale, fa presente come i colleghi Cuperlo e Fornaro, nonché il senatore Crimi del Movimento 5 Stelle, abbiano in passato presentato proposte di legge elettorale con la previsione di un premio di maggioranza, al pari dell'allora parlamentare Toninelli, la cui proposta di legge elettorale fu sottoscritta da tutti i deputati del Gruppo del Movimento 5 Stelle del tempo.

Tornando a considerazioni più generali sulle scelte politiche fatte, in passato, dalle attuali forze di opposizione, sottolinea come dal 2017 a oggi il Partito democratico abbia presentato 28 proposte di legge elettorale, una sola delle quali per ripristinare il *Mattarellum* e tutte le altre caratterizzate dalla previsione di un premio di maggioranza. Constata dunque una certa incoerenza tra l'operato di tale forza politica e le dichiarazioni dei relativi esponenti nel corso della discussione parlamentare in atto.

Rivolgendosi, infine, al collega Zaratti, dubita che il contesto politico italiano del 1993 sia paragonabile a quello attuale e, di conseguenza, che le scelte di allora possano oggi risultare parimenti efficaci. Rileva come all'epoca non ci si poneva, infatti, il tema della governabilità, dal momento che sino ad allora i Governi succedutisi nel tempo erano stati caratterizzati da un'assoluta stabilità dei principi politici condivisi dalle forze di maggioranza. In un contesto nazionale e globale profondamente mutato, caratterizzato dall'alternanza di schieramenti politici che hanno visioni politiche molto distanti, ritiene che non sia più adatto al Paese un sistema elettorale di tipo proporzionale.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.5, osserva che il sistema politico italiano, dal secondo dopoguerra fino a Tangentopoli, si è sviluppato all'interno di un impianto proporzionale caratterizzato dalla *conventio ad excludendum* nei confronti del Partito comunista italiano. In tale contesto, la principale forza di opposizione era esclusa dall'accesso all'area del governo e, pertanto, le crisi di governo non incidevano in modo determinante sulla stabilità degli equilibri politici, essendo sostanzialmente noto quale forza avrebbe svolto il ruolo di guida dell'Esecutivo.

Richiamando gli interventi dei deputati di opposizione e del relatore Angelo Rossi, riconosciuta la rilevanza dell'obiettivo della governabilità, evidenzia come l'esperienza italiana dimostri che il sistema elettorale maggioritario non garantisce automaticamente stabilità governativa, né continuità della legislatura. Ricorda, in particolare, che in vigenza del *Mattarellum* si sono registrati esiti differenti nelle tornate del 1994, del 1996 e del 2001; che il *Porcellum*, pur essendo il sistema più marcatamente maggioritario, grazie al premio di maggioranza da esso previsto, non ha assicurato una maggiore stabilità dei Governi; e che anche con il *Rosatellum* si sono avute dinamiche diverse tra la legislatura iniziata nel 2018 e quella avviata nel 2022, facendo presente come nella legislatura attuale si stia per raggiungere un risultato senza precedenti in termini di stabilità governativa.

Critica, quindi, il contenuto del nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami, in quanto tenta di adattare il sistema politico a un modello elettorale non coerente con le sue caratteristiche.

Osserva, in conclusione, che il centro-destra, viste le recenti novità politiche che lo

riguardano, è sempre meno sicuro circa l'opportunità di approvare il provvedimento in esame, e ciò dimostra che la valutazione della riforma sia influenzata da considerazioni di convenienza politica contingente, più che dalla ricerca della soluzione più adeguata al buon funzionamento del sistema democratico italiano.

Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull'emendamento Magi 1.5, ringrazia il proponente per tale iniziativa e per l'emendamento Magi 1.4, già trattato nella seduta di ieri, in quanto consentono un confronto sul modello elettorale più idoneo da offrire ai cittadini.

Osserva che, nella ricostruzione poc'anzi svolta dal relatore Angelo Rossi, non sono state considerate le proposte di legge elettorale presentate dal Movimento 5 Stelle, tra cui quella a prima firma Toninelli e il cosiddetto *Brescellum*. Ricorda che quest'ultima prevedeva un sistema proporzionale con soglia di sbarramento ed era concepita come base per un confronto aperto tra le forze politiche, a differenza della proposta attualmente all'esame della Commissione.

Rileva, inoltre, che alcune delle principali leggi elettorali richiamate nel dibattito, quali il *Porcellum*, l'*Italicum* e il *Rosatellum*, furono elaborate con l'obiettivo di produrre determinati risultati elettorali, senza però conseguire effettivamente alcuna stabilità governativa e, in alcuni casi, favorendo gli schieramenti avversari. Ricorda che il Movimento 5 Stelle si oppose al *Rosatellum*, in quanto strategicamente ideato come penalizzante nei propri confronti.

Sottolinea come la predisposizione delle leggi elettorali sulla base delle convenienze politiche del momento o delle rilevazioni demoscopiche contingenti non risponda all'esigenza di individuare il sistema più adeguato al contesto storico, ma sia orientata principalmente ad esigenze di continuità governativa.

Infine, lamenta l'impossibilità di discutere l'emendamento 1.3 a prima firma Alfonso Colucci, attualmente accantonato, che introduce un sistema proporzionale puro e prevede l'introduzione dell'istituto delle preferenze. Pur auspicando un confronto nel merito, ribadisce la convinzione del proprio gruppo che un sistema proporzionale rappresenti la soluzione più idonea a garantire il principio della rappresentanza; obiettivo che, a suo avviso, la proposta di legge in esame non realizza affatto.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.5.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.7, coglie anzitutto l'occasione per replicare ad alcune considerazioni svolte dal relatore, deputato Angelo Rossi, in occasione dell'esame del precedente emendamento Magi 1.5, rilevando come l'idoneità e la qualità delle leggi elettorali debbano essere valutate in relazione al contesto politico e sociale del periodo storico in cui vengono elaborate e applicate.

A tale proposito, richiama la proposta di riforma elettorale da lui sottoscritta e citata dal collega Angelo Rossi, ispirata al modello del *Mattarellum*, che prevedeva 475 collegi uninominali e una quota proporzionale corretta da un premio di maggioranza modulabile, destinato a ridursi al raggiungimento di determinate soglie di seggi, nonché da un premio per la seconda lista e da un diritto di tribuna. Sottolinea, pertanto, come non vi sia in realtà alcuna contraddizione tra quella proposta e le osservazioni critiche formulate dall'opposizione nel corso dell'attuale dibattito sulla proposta di legge in esame. Precisa, inoltre, sul piano personale, di non aver votato il *Rosatellum*, in quanto all'epoca apparteneva a una formazione politica che si era espressa criticamente verso la legge elettorale attualmente vigente.

Passando al merito dell'emendamento in esame, evidenzia che la soppressione del

comma 1 dell'articolo 1 del nuovo testo della proposta di legge C. 2822 riguarda un elemento centrale della stessa, relativo alla disciplina delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali. Osserva che il testo in esame recepisce sostanzialmente l'impianto territoriale già previsto dal *Rosatellum*, cristallizzando circoscrizioni e collegi costruiti sulla base dei dati del censimento del 2011, nonostante le rilevanti trasformazioni demografiche intervenute negli anni successivi. Richiama, a titolo esemplificativo, il caso dell'Emilia-Romagna, che oggi presenta una popolazione superiore a quella del Piemonte, pur continuando a essere articolata in un'unica circoscrizione, mentre il Piemonte ne mantiene due. Ritiene che tale scelta presenti profili di incoerenza che meriterebbero una specifica giustificazione, anche attraverso la predisposizione di simulazioni e studi sugli effetti della ripartizione dei collegi plurinominali sui meccanismi di attribuzione dei seggi.

Richiamando, inoltre, la propria esperienza quale presidente della Giunta delle elezioni, esprime forti perplessità sulla configurazione di alcuni collegi, in particolare sulla suddivisione della Puglia in quattro collegi plurinominali, che a suo avviso ha contribuito a generare numerosi contenziosi interpretativi ed elettorali.

Conclude auspicando che i risultati del prossimo censimento possano essere disponibili prima delle future consultazioni elettorali e che, in tale ipotesi, sarebbe opportuno procedere a un aggiornamento delle circoscrizioni e dei collegi sulla base dei dati più recenti, evitando di perpetuare assetti territoriali non più coerenti con la realtà demografica del Paese.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.7, con riferimento alle considerazioni svolte dal relatore Angelo Rossi circa il fatto che le forze di opposizione avrebbero presentato numerose proposte di riforma elettorale senza mai convergere sul *Mattarellum*, osserva che negli ultimi anni sono state depositate numerose iniziative legislative in materia elettorale da parte di singoli parlamentari. A suo avviso, tuttavia, assumono particolare rilevanza politica soltanto le proposte formalmente sostenute dai partiti, in quanto espressione di una posizione collettiva e non individuale.

Interviene, inoltre, a difesa del collega Arturo Scotto, richiamato dal relatore Angelo Rossi nel corso del dibattito, ricordando che all'epoca dell'approvazione del *Rosatellum* egli ricopriva il ruolo di capogruppo del gruppo Sinistra Ecologia Libertà (SEL), che si era espresso in termini critici sia nei confronti del *Rosatellum*, sia verso l'*Italicum*, senza avere alcun coinvolgimento nelle scelte del Partito Democratico.

Sostiene, altresì, che i modelli proporzionali consentano la formazione delle maggioranze e dei Governi all'interno del Parlamento successivamente allo svolgimento delle elezioni e che tale impostazione sia maggiormente coerente con l'impianto costituzionale e con la tradizione politica, sociale e culturale del Paese. Richiama, a tal proposito, l'esperienza della Germania, dove sistemi proporzionali accompagnati da soglie di sbarramento hanno consentito la formazione di Governi stabili, richiedendo talvolta lunghe trattative tra le forze politiche per la definizione degli accordi di coalizione.

Evidenzia, inoltre, come i sistemi fondati sul premio di maggioranza presentino il rischio di determinare maggioranze differenti tra Camera e Senato, circostanza che, a suo giudizio, ne limita l'efficacia nei sistemi parlamentari fondati sul bicameralismo paritario. Ritiene pertanto che, in assenza di una riforma costituzionale in senso monocamerale, il sistema proporzionale rappresenti la soluzione più adeguata a garantire il principio di rappresentanza. In tale prospettiva, richiama il modello

proporzionale con collegi uninominali che ha caratterizzato l'elezione del Senato dalla nascita della Repubblica fino ai primi anni Novanta, considerandolo il riferimento più idoneo per un sistema politico complesso come quello italiano.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.7, dopo aver ringraziato il relatore Angelo Rossi per l'ampia ricostruzione dei principali sistemi elettorali succedutisi nel tempo nel corso della storia repubblicana, ricorda di aver lasciato la presidenza del Partito Democratico proprio durante il dibattito sull'*Italicum*, manifestando il proprio dissenso rispetto a quella riforma elettorale.

Con riferimento alla proposta di legge elettorale a sua firma richiamata dal relatore Angelo Rossi, evidenzia come la relativa relazione illustrativa ne motivasse l'adozione con l'esigenza di rafforzare la rappresentatività del Parlamento, prevedendo collegi di dimensioni contenute e un premio di maggioranza pari al 10 per cento dei seggi.

Sottolinea, inoltre, la necessità che il confronto parlamentare si concentri sul contesto politico attuale e sugli effetti concreti della proposta di riforma in esame, piuttosto che su esperienze ormai superate.

Si interroga, quindi, su quali forze politiche possano effettivamente beneficiare del nuovo sistema elettorale che la proposta di legge in esame delinea, richiamando l'attenzione sulle nuove dinamiche che stanno emergendo recentemente nel quadro politico nazionale. In particolare, segnala la presenza e l'ascesa di una formazione politica di estrema destra, quella guidata dal generale Vannacci, che si oppone all'attuale Governo e che, secondo le più recenti rilevazioni demoscopiche, potrebbe conseguire un consenso elettorale significativo.

Osserva che, qualora nessuno dei principali schieramenti riuscisse a raggiungere la soglia del 42 per cento prevista per l'attribuzione del premio di maggioranza, potrebbe determinarsi una situazione di forte incertezza nella fase successiva alle elezioni, caratterizzata dall'assenza di maggioranze autosufficienti, dalla paralisi istituzionale e dalla necessità di scendere a patti con il movimento di Futuro Nazionale, che esibisce, tuttavia, caratteristiche politiche anti-sistemiche e para-eversive.

Richiamando l'esperienza storica delle crisi delle democrazie parlamentari europee del Novecento e, in particolare, quella della Repubblica di Weimar, invita pertanto la maggioranza a valutare con maggiore attenzione le possibili conseguenze del sistema proposto e auspica l'apertura ad un confronto nel merito della riforma, nella convinzione che alcune criticità connesse all'attuale quadro politico siano sottovalutate e possano incidere negativamente sugli obiettivi di governabilità e stabilità dichiarati dai proponenti la riforma.

Nazario PAGANO, *presidente*, nel segnalare che a breve è prevista la ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista al termine delle votazioni pomeridiane odierne dell'Assemblea.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#), indi del vice presidente [Riccardo DE CORATO](#). – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).

La seduta comincia alle 19.40.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta pomeridiana.

[Nazario PAGANO](#), *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che l'esame delle proposte emendative riprende dall'emendamento Bonafè 1.7.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala alcune dichiarazioni rese nelle ultime ore da esponenti della maggioranza e del Governo in riferimento al provvedimento in esame, con particolare riferimento al tema delle preferenze. Richiamando le posizioni espresse dai Ministri Casellati e Tajani, nonché dai deputati Donzelli, Rossi e Candiani, rileva come tali dichiarazioni appaiano tra loro contraddittorie.

Osserva, infatti, che, da un lato, sarebbe stato affermato un orientamento contrario alle preferenze e favorevole al mantenimento delle liste bloccate, mentre, dall'altro, sarebbe stata preannunciata la presentazione di un emendamento in senso opposto. Fa presente che tale situazione determina un quadro di forte incertezza, non consentendo alle opposizioni di conoscere con chiarezza il perimetro politico e tecnico entro cui la Commissione è chiamata a svolgere il proprio lavoro. Sottolinea inoltre che, a fronte di affermazioni secondo cui non vi sarebbe alcuna fretta nell'esame della riforma, non risultano comprensibili le ragioni di un calendario dei lavori della Commissione particolarmente stringente. Chiede, pertanto, la sospensione dei lavori della Commissione, ritenendo necessario che la maggioranza chiarisca preventivamente la propria posizione complessiva sul provvedimento in esame. Osserva, da ultimo, che procedere in assenza di tale chiarimento rischierebbe di compromettere la serietà e l'ordinato svolgimento dell'esame parlamentare delle proposte di legge oggetto di discussione.

[Federico FORNARO](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alle considerazioni svolte dal collega Zaratti. Osserva, in primo luogo, che ogni legge elettorale si fonda su due elementi strutturali: le modalità di scelta dei rappresentanti e la formula di trasformazione dei voti in seggi. Rileva che, sul tema delle preferenze, emergono ormai quotidianamente divergenze all'interno della maggioranza, con alcuni gruppi favorevoli alla loro introduzione e altri, invece, orientati al mantenimento delle

liste bloccate.

Fa presente che, in tale quadro, non può considerarsi strumentale la richiesta delle opposizioni di ottenere un chiarimento, ritenendo necessario che esso avvenga in Commissione e non attraverso dichiarazioni rese al di fuori dei lavori parlamentari. Sottolinea, infatti, l'esigenza delle opposizioni di conoscere lo stato effettivo del confronto interno alla maggioranza al fine di affrontare efficacemente l'esame del provvedimento mediante un dibattito nel merito. Evidenzia, infatti, che l'accantonamento di alcuni emendamenti, tra cui quelli relativi alle preferenze, alimenta il dubbio che il lavoro svolto in Commissione rischi di essere svuotato di significato, rinviando le scelte decisive alla fase di discussione in Assemblea. Richiama, quindi, la Presidenza al suo ruolo di garanzia del corretto svolgimento dell'iter parlamentare, sottolineando che tale garanzia non ha carattere solo formale, ma anche sostanziale.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alle considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto. Ritiene, infatti, che i pareri sinora espressi sugli emendamenti confermino un atteggiamento di chiusura della maggioranza, essendo stati espressi orientamenti contrari su tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni, ad eccezione di alcune proposte emendative accantonate, tra cui quelle relative al tema delle preferenze. Osserva come tale impostazione, già di per sé penalizzante per il lavoro parlamentare delle opposizioni, risulti ancor più grave in presenza di una maggioranza che non appare in grado di esprimere una posizione unitaria sul provvedimento in esame. Ritiene, infatti, che le divisioni interne alla maggioranza, emerse anche sul tema delle preferenze, rendano incerto il perimetro politico e tecnico del provvedimento in esame. Evidenzia, peraltro, che la proposta di legge elettorale in esame sembra favorire, in particolare, la forza politica di maggioranza relativa, incidendo invece negativamente sugli interessi elettorali delle altre componenti della maggioranza.

Fa presente che tale situazione conferma il rischio che la riforma sia orientata da convenienze di parte, anziché dall'esigenza di costruire un sistema elettorale utile al Paese. Sottolinea, infatti, che non si discute, in questa sede, di una semplice legge ordinaria, ma di una disciplina dal rilevante valore istituzionale e dagli indubbi riflessi costituzionali.

Evidenzia, in conclusione, la necessità di sospendere l'esame del provvedimento in Commissione fintanto che la maggioranza non abbia definito una posizione chiara e unitaria sul richiamato tema, tale da favorire un compiuto e serio dibattito nel merito del provvedimento.

Giovanni DONZELLI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, respinge la ricostruzione secondo cui vi sarebbe una frattura all'interno della maggioranza. Sottolinea, in proposito, che la proposta di legge in esame è condivisa dai firmatari e, dunque, dalla maggioranza nella sua interezza, rispondendo a un'esigenza del Paese e non all'interesse di una singola forza politica.

Osserva inoltre che, ove si volesse perseguire un interesse di parte, sarebbe possibile mantenere l'attuale legge elettorale e confidare in un esito incerto, con il rischio di un Parlamento bloccato e di conseguenti scenari politici caratterizzati da maggioranze variabili. Evidenzia come, al contrario, il provvedimento in esame sia volto a garantire la stabilità del Paese e la chiarezza degli esiti elettorali al termine della prossima consultazione. Fa presente, peraltro, che, sebbene sullo specifico tema delle preferenze possano esistere sensibilità diverse, anche all'interno dei singoli partiti della maggioranza, ciò non si traduca in una divisione politica.

Sottolinea, invece, come, al riguardo, anche le forze di opposizione presentino posizioni non univoche sul medesimo tema. Invita, quindi, le stesse a non assumere un atteggiamento di «sciacallaggio» sul tema e a ricondurre il confronto al merito del provvedimento, non ritenendo sussistenti ragioni valide per interrompere i lavori della Commissione.

Afferma, in conclusione, come l'Italia abbia bisogno di una legge elettorale capace di favorire la formazione di maggioranze stabili, evitando il ripetersi delle difficoltà registrate nelle precedenti legislature nella formazione del Governo e nella tenuta degli equilibri parlamentari.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente come la Commissione stia affrontando l'esame del provvedimento mentre il confronto interno alla maggioranza risulta ancora aperto e si sta svolgendo anche pubblicamente.

Rileva, con particolare riferimento al tema delle preferenze, che le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, si accusano reciprocamente di incoerenza, mentre sarebbe sufficiente procedere al voto degli emendamenti presentati sul punto, anche dal proprio Gruppo, per verificare le posizioni effettive dei diversi gruppi. Sottolinea, peraltro, come rinviare la discussione su questo tema all'Assemblea non sia utile a chiarire i dubbi che tuttora sussistono, poiché anche in quella sede gli emendamenti saranno subordinati ai pareri dei relatori e del Governo.

Richiama, al riguardo, le dichiarazioni della Ministra Casellati, che si è espressa pubblicamente contro le preferenze, ritenendo presumibile un conseguente parere contrario anche sulle proposte emendative in materia nel prosieguo dell'esame del provvedimento in Assemblea. Sottolinea, in proposito, come tale modalità di prosecuzione dei lavori rischierebbe di trasformare l'esame in Commissione in un passaggio meramente formale, finalizzato soltanto a consentire l'approdo del provvedimento in Assemblea.

Evidenzia, infine, come il provvedimento in esame determini un arretramento nella consapevolezza dell'elettore e nella possibilità di scegliere i propri rappresentanti, favorendo, invece, possibili convergenze *post* elettorali. Invita, pertanto, la maggioranza a chiarire la propria posizione attraverso il voto degli emendamenti in Commissione che riguardano il tema delle preferenze ed evitando ulteriori rinvii.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel far presente di aver creduto che la Commissione fosse un luogo istituzionale deputato non a fare comizi, ma a svolgere una discussione nel merito delle questioni, ricorda che l'onorevole Donzelli – o forse, suppone, un suo *avatar* – ha rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato che, una volta giunta in Assemblea la proposta di legge in esame, Fratelli d'Italia presenterà un emendamento sull'introduzione delle preferenze.

Nel ribadire che la Commissione è il luogo istituzionalmente chiamato, in questo momento, a discutere le proposte emendative da esaminare, perché altrimenti non si capirebbe quale sia, in questo momento, il ruolo dei deputati della Commissione, precisa che le considerazioni svolte dai colleghi di opposizione si sono basate su dichiarazioni ufficiali di membri del Governo e non su supposizioni.

Pertanto, nel chiarire che tutti i Governi repubblicani hanno rispettato il dettato costituzionale, ricordando che, fino a prova contraria, si è in una democrazia parlamentare, intende lasciare agli atti, a beneficio di qualche studioso che tra cinquant'anni sarà interessato a leggere i resoconti parlamentari, che oggi autorevoli esponenti del Governo e della maggioranza hanno sostenuto tesi diametralmente opposte su un tema delicato quale è quello del metodo di selezione dei rappresentanti

dei cittadini.

Nel precisare che non serve scaricare contumelie politiche sull'opposizione, ribadisce la richiesta di ottenere un chiarimento, perché in assenza di questo l'accantonamento delle proposte emendative dei gruppi di opposizione relative alle preferenze appare come una furbata. Dichiarò, a tale proposito, che il Partito democratico è pronto a votare anche immediatamente gli emendamenti che propongono l'introduzione delle preferenze e considera inaccettabile sottrarre il tema all'esame in sede referente svolto dalla Commissione, ritenendo che in Assemblea non vi saranno, poi, le condizioni per intervenire sulla questione.

Ritiene, in conclusione, che l'opposizione abbia il pieno diritto, su un tema così delicato, di sapere quale sia la posizione della maggioranza, considerato che sull'argomento due forze politiche si sono espresse in un senso e due nel senso opposto.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) ricorda preliminarmente che soltanto qualche settimana fa, in Commissione, i deputati hanno avuto modo di ascoltare, apprezzandone anche il tono, le dichiarazioni dell'onorevole Donzelli in merito alla volontà della maggioranza di affrontare, sulla proposta di legge in esame, una discussione aperta, preannunciando la massima disponibilità a valutare i contributi delle opposizioni. Fa presente, tuttavia, che tali dichiarazioni sono state sconfessate dai fatti, considerata la discussione teatrale che si sta svolgendo in Commissione, senza contare che è stato espresso un parere contrario su quasi tutte le proposte emendative presentate dalle opposizioni e che un aspetto delicatissimo del meccanismo elettorale, quale è quello del criterio di selezione dei rappresentanti, sarà con tutta probabilità rinviato all'esame dell'Assemblea, dove è presumibile che, grazie al voto segreto, qualcuno potrà tranquillamente dimostrarsi incoerente rispetto alle dichiarazioni rese.

Ritiene che non si risolva il problema scaricando le divisioni della maggioranza sulle opposizioni, come ha fatto nella seduta pomeridiana il relatore Angelo Rossi con la sua interpretazione filologica delle proposte di riforma elettorale presentate nell'ultimo decennio, e – richiamando l'affermazione, sfuggita ieri al presidente Pagano, secondo cui egli non avrebbe preso parte alle decisioni sulle proposte emendative da accantonare – rileva che evidentemente il collega Angelo Rossi è stato delegato dagli altri relatori a svolgere il ruolo di loro portavoce, perché esistono motivi di dissenso interno.

Nel richiamare, a proposito dei pericoli corsi dalla maggioranza, i rischi di decapitazione della rappresentanza parlamentare della Lega alle prossime elezioni e gli scarsi vantaggi che la proposta di legge in esame comporta per Forza Italia, consapevole che il presidente deciderà in senso contrario rispetto alla richiesta di sospensione dei lavori, ritiene che sia nel pieno diritto delle opposizioni pretendere quantomeno un chiarimento sul tema delle preferenze.

Si associa, in conclusione, al lodo Richetti, chiedendo di disaccantonare le proposte emendative in materia di preferenze e di porle subito in votazione.

Nazario PAGANO, *presidente*, ascoltati gli interventi dei colleghi, ritiene che non sussista alcuna ragione per sospendere i lavori della Commissione, ricordando che il suo ruolo di presidente gli impone di garantire il corretto andamento dei lavori.

Nel dichiarare di non tenere in alcun conto le molteplici agenzie di stampa che si susseguono quotidianamente, ricorda che il tema delle preferenze, non più vigenti nel sistema per le elezioni di Camera e Senato in Italia da oltre trentaquattro anni, ricorre costantemente ogniqualvolta sia in discussione una riforma del sistema elettorale.

Nel far presente di aver ascoltato dichiarazioni di esponenti di Fratelli d'Italia rilasciate nel corso di dibattiti televisivi risalenti ad oltre un mese fa circa l'intenzione di presentare in Assemblea un emendamento volto a reintrodurre le preferenze, ricorda che ciò è nella prerogativa di ciascun deputato. Da presidente e da relatore ricorda che è all'esame della Commissione una proposta di legge sottoscritta da tutte le forze di maggioranza, a dimostrazione della sussistenza di un accordo tra queste ultime. Ritiene, pertanto, che ai membri della Commissione non resti che svolgere il proprio lavoro di legislatori, proseguendo nell'esame delle proposte emendative, che egli sta conducendo senza restrizioni di tempi e consentendo a tutti di intervenire.

Nel sentire il dovere di dichiarare di non aver alcun sentore di divisione interna alla maggioranza, diversamente da quanto ventilato da alcune notizie di stampa, afferma, da un lato, che un tema come la legge elettorale comporta necessariamente un supplemento di interesse e di tensione politica, dai quali può anche legittimamente scaturire una differenziazione delle posizioni su alcuni temi.

Nell'esprimere, a tale proposito, la propria personale preferenza per un sistema che preveda un premio di maggioranza proporzionale, assegnato sulla base dei risultati del voto, comprende il fatto che le opposizioni debbano svolgere il proprio ruolo, anche, se del caso, strumentalizzando quanto riportato da alcuni articoli di stampa.

Da ultimo, facendo una precisazione in ordine allo scambio di battute verificatosi poco fa tra l'onorevole Donzelli e l'onorevole Fornaro, cita la definizione che la Treccani fornisce del termine «sciacallare», ritenendo che essa non rechi alcun tratto offensivo.

Vittoria BALDINO (M5S) chiede di intervenire per acquisire un chiarimento in merito alle precisazioni testé fornite dal presidente.

Nazario PAGANO, *presidente*, in via del tutto eccezionale, concede la parola all'onorevole Baldino, considerando con ciò concluso il dibattito sull'ordine dei lavori.

Vittoria BALDINO (M5S) alla luce delle rassicurazioni del presidente, che dichiara di apprezzare, chiede se la presidenza garantisce che verranno esaminate tutte le proposte emendative presentate, include quelle al momento accantonate.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara che è sua intenzione fare il possibile affinché possano essere esaminate e votate tutte le proposte emendative.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) chiede quando i relatori saranno in grado di sciogliere la riserva sulle proposte emendative accantonate.

Nazario PAGANO, *presidente*, ritiene che sia troppo presto per fornire un'indicazione del genere, considerato che la richiesta di accantonamento delle proposte emendative è stata avanzata nella giornata di ieri.

Alfonso COLUCCI (M5S), apprezzando la cautela con cui il presidente dichiara di accostarsi alle agenzie di stampa, fa presente, tuttavia, come sul piano formale egli non possa ignorare dichiarazioni pubbliche rilasciate dal Ministro Casellati qui presente, dal Vicepresidente Tajani o da autorevoli esponenti della Lega e come altrettanto non possa fare sul piano istituzionale la stessa Commissione, tanto più considerato che il Governo partecipa alle sedute ed è chiamato ad esprimere in tale sede il proprio parere sulle proposte emendative da esaminare.

Nel richiamare, quindi, lo specifico rilievo che il costituzionalista Costantino Mortati –

che immagina essere una delle letture preferite dal presidente Pagano – attribuisce alla legge elettorale in quanto strumento essenziale per la formazione degli organi rappresentativi, fa presente che alle iniziali dichiarazioni un po' pompose del collega Donzelli è seguita la brutta pagina attuale.

Ricordando che, secondo molti costituzionalisti, la legge elettorale rappresenta la costituzione materiale della rappresentanza politica, fa presente che l'emendamento soppressivo 1.7, sottoscritto da tutte le forze di opposizione, traduce la considerazione condivisa che la proposta in esame sia inemendabile. Richiama, quindi, le affermazioni odierne del relatore Angelo Rossi secondo cui il sistema proporzionale vigente in Italia fino al 1993 ha garantito maggioranze stabili in ragione della stabilità delle maggioranze di governo dell'epoca, evidenziando come tali affermazioni provino più di quanto non dichiarino.

Deduce dalle considerazioni del collega che, se una maggioranza come quella attuale, alquanto solida sia alla Camera sia al Senato, si appresta a modificare la legge che le ha garantito tale stabilità, ciò vuol dire che la millantata unità delle forze politiche al suo interno non c'è e che manca la coesione politica che le garantirebbe di raggiungere numeri tali da essere autonoma. L'unica altra possibilità è che qui si stia operando un mero calcolo, dal momento che il centro-destra è evidentemente consapevole di aver vinto le elezioni del 2022, peraltro con una maggioranza risicata di una minoranza di votanti, soltanto perché in quell'occasione le forze del fronte progressista non hanno presentato una proposta politica unitaria e, di conseguenza, non hanno conquistato molti dei collegi uninominali.

Ritiene che le argomentazioni del collega Angelo Rossi attestino la forza del progetto unitario delle forze progressiste, che con il *Rosatellum* sarebbe in grado di capovolgere i risultati delle ultime elezioni, e aggiunge come, nonostante l'obiettivo comune di cambiare le regole per assicurarsi nuovamente il Governo, il centro-destra non sia in grado di trovare una sintesi tra le diverse posizioni.

Nel ricordare che il Movimento 5 Stelle non ha voluto il *Rosatellum*, ma piuttosto è stato costretto a subirlo, ritiene tuttavia che sostituire una cattiva legge con una peggiore non sia una prassi avveduta e – richiamando le riflessioni del professor Lanchester in ordine all'ipercinetismo elettorale compulsivo imperante nel nostro Paese – rileva come tale atteggiamento utilitaristico non serva ai cittadini, i quali hanno invece il diritto di contare su una legge stabile nell'esercizio di quello che è definito il diritto dei diritti, vale a dire il diritto di voto.

Chiede, quindi, alla maggioranza di dismettere il proprio atteggiamento ipocrita e di evitare al Paese la scrittura di questa brutta pagina.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Riccardo MAGI (MISTO+EUROPA), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi, nel proprio intervento intende concentrarsi sul comma 1 dell'articolo 1 che l'emendamento 1.7 si prefigge di sopprimere, sottolineando come tra la prima e la seconda versione della proposta di legge Bignami si sia soppresso il previsto turno di ballottaggio.

Ritiene che in questo caso si stia peccando per omissione, dal momento che, a suo parere, il ballottaggio costituisce un elemento positivo che si sarebbe dovuto anzi estendere, precisando di fare tale dichiarazione pur essendo contrario a qualsiasi meccanismo elettorale che preveda il premio di maggioranza in quanto quest'ultimo è destinato inevitabilmente a rendere diseguale il voto. Fa presente, quindi, che l'unico modo per rendere «potabile» tale meccanismo è proprio l'introduzione del ballottaggio,

che rafforza il valore del voto e consente all'elettore di compiere una duplice scelta: la prima, quella di votare il partito che l'elettore sente più affine; la seconda, quella di indicare la coalizione che reputa maggiormente in grado di governare il Paese.

Ritiene che tale soluzione consenta di attutire gli effetti incontrollabili tipici dei sistemi politici in crisi, in cui le formazioni partitiche sono sempre più personalistiche e leaderistiche, soggette, quindi, ad ampie oscillazioni dei consensi, la cui volatilità può essere meglio gestita con il ballottaggio tra coalizioni.

Vittoria BALDINO (M5S), intendendo fare una breve premessa prima di entrare nel merito dell'emendamento soppressivo Bonafè 1.7 e auspicando che ci possa essere sincerità e chiarezza reciproca sull'argomento, per rispetto della Commissione e del ruolo di ciascun componente della stessa, dichiara di non voler essere presa in giro dal collega Donzelli – intervenuto poc'anzi con allusioni ad un atteggiamento di sciacallaggio da parte di alcuni esponenti delle opposizioni – dal momento che lo stesso partito di Fratelli d'Italia agisce in modo opportunistico, cercando di garantirsi continuità al potere attraverso una legge elettorale scritta su misura, per quanto non sia ancora chiaro il testo che approderà in Assemblea.

In questo scenario, pur riconoscendo, per onestà intellettuale, come alcuni temi siano comprensibilmente divisivi, tanto nella maggioranza quanto nell'opposizione, osserva tuttavia come vi siano temi rispetto ai quali pare vi sia una condivisione trasversale e pressoché unanime tra le diverse forze politiche. Tra questi, cita la questione della disciplina del voto dei cittadini fuori sede e si domanda per quale ragione ne sia stato disposto l'accantonamento, essendo disponibile al dialogo laddove vi sia la sincera intenzione, da parte della maggioranza, di approvare una norma così importante, per non tradire la fiducia di tanti cittadini che attendono di poter esercitare il diritto di voto in tale modalità.

Tornando al merito dell'emendamento soppressivo Bonafè 1.7, rileva come il primo comma dell'articolo 1 del testo base abbia sostanzialmente ripristinato il testo del comma 1 dell'articolo 1 del *Rosatellum*, avendo eliminato la previsione dell'eventuale ballottaggio contenuta nel testo originario della proposta di legge C. 2822. Ritiene che quanto premesso rappresenti una fotografia del modo approssimativo con cui la maggioranza sta dimostrando di maneggiare la materia elettorale.

Richiamando il tema della previsione di un turno eventuale di ballottaggio nel testo originario della proposta di legge C. 2822 Bignami, dichiara di non comprendere come la maggioranza non si sia da subito resa conto delle molteplici e gravi criticità che tale previsione recava con sé già nei giorni immediatamente successivi alla presentazione del provvedimento, avendo atteso la conclusione della fase istruttoria per fare un passo indietro, malgrado le immediate segnalazioni formulate dalle opposizioni e le nette critiche sollevate dai soggetti auditi nel corso del ciclo di audizioni.

Sebbene, dunque, venga ora sul punto riproposta la disciplina già prevista dal *Rosatellum*, ritiene che il carattere soppressivo dell'emendamento in esame, producendo effetti anche su altre previsioni contenute nel comma 1 dell'articolo 1 del testo base, abbia il significato politico di ribadire la netta contrarietà delle opposizioni rispetto alle parti nodali del provvedimento.

Ritiene, ad ogni modo, che ci siano spiragli per trovare un accordo con la maggioranza su alcuni temi. Tra questi, torna a richiamare il tema del voto ai fuori sede e rivolge un appello alla Presidenza, ai relatori e a tutti i colleghi affinché si possano discutere quegli emendamenti più sostanziali rispetto ai quali potrebbe emergere, forse, una condivisione unanime.

Giovanni DONZELLI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di aver trovato interessante e utile l'intervento della collega Baldino e le chiede se, nella sostanza, la sua richiesta possa intendersi nel senso di chiedere che si proceda alla segnalazione di alcune proposte emendative, al fine di consentire alla Commissione di proseguire i propri lavori limitatamente all'esame di quelle sole proposte che dovessero essere segnalate dai gruppi.

Nel ritenere che, in caso contrario, la discussione di molte proposte emendative dipenderebbe esclusivamente dall'atteggiamento delle opposizioni, dichiara la propria disponibilità ad accogliere – se ben compresa – la proposta che l'onorevole Baldino avrebbe avanzato, per poter discutere nel merito gli emendamenti più significativi.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che per la giornata di domani è convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e rileva come quella sia la sede più opportuna per discutere di tali questioni.

Vittoria BALDINO (M5S) invita l'onorevole Donzelli «a non fare il furbo», dal momento che la propria richiesta non era da intendersi nel senso di restringere il dibattito parlamentare, ma al contrario nel senso di garantire che si possa discutere dei diversi temi – come quello del voto ai fuori sede – oggetto delle proposte emendative che al momento risultano accantonate, non certo per volontà delle opposizioni, quanto piuttosto per una precisa scelta politica dei relatori, che evidentemente non hanno raggiunto un accordo in merito.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento soppressivo Bonafè 1.7, evidenzia come le modalità di attribuzione del premio di governabilità – disciplinato già nel comma 1 dell'articolo 1 del testo base – palesino l'ipocrisia di quelle forze politiche di maggioranza che, volendosi mettere una «spilla al petto», dichiarano di volere reintrodurre le preferenze. Sostiene, infatti, come le richiamate modalità di attribuzione del premio, privilegiando i candidati inseriti nelle liste circoscrizionali a discapito di quelli inseriti nelle liste dei collegi plurinominali e aggravando, così, lo scollamento tra rappresentanza politica e territori – e quindi tra eletti ed elettori – si pongano in un insanabile contrasto rispetto ai principi di rappresentanza e rappresentatività sottesi all'istituto del voto di preferenza.

Richiamando gli esiti del *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, ritiene che buona parte dei voti contrari fossero giustificati dalla contrarietà della cittadinanza alla prepotenza istituzionale dell'attuale maggioranza, più che al merito di tale riforma, e pensa che, in considerazione dell'impianto del provvedimento in esame, tale grave atteggiamento non sia purtroppo mutato. Intende, quindi, ricordare alla maggioranza come le elezioni servano, in primo luogo, a costituire il Parlamento, rappresentativo dei cittadini elettori. Si dovrebbe, dunque, ridimensionare l'importanza attribuita al principio di governabilità e porre fine alla grande «prova di recitazione» – che sa più di una presa in giro – messa in scena dalla maggioranza sul tema delle preferenze.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.7.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo per un richiamo al Regolamento, rispetto all'ipotesi paventata dall'onorevole Donzelli sulla possibilità di procedere alla segnalazione delle proposte emendative da porre comunque in votazione, evidenzia come il provvedimento in esame non sia un decreto-legge o il disegno di legge di

bilancio e come il termine per l'approdo in Assemblea dello stesso abbia carattere ordinatorio, e non perentorio.

Invita quindi la Presidenza, i relatori e tutti i colleghi a riflettere fin d'ora sulla portata di tali considerazioni. Preannuncia che il suo gruppo non considererebbe come amichevole una proposta che dovesse essere avanzata in tal senso nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per la giornata di domani.

Alfonso COLUCCI (M5S), associandosi alle riflessioni dell'onorevole Fornaro, reputa intollerabile che si esaminino le sole proposte emendative segnalate nel corso dell'esame di una proposta di legge in materia elettorale. Stigmatizza, poi, il fatto che l'onorevole Donzelli abbia attribuito alla collega Baldino la paternità di una tale proposta. Osserva, del resto, come il fascicolo degli emendamenti contenga quasi esclusivamente proposte emendative di merito, che come tali il suo gruppo ha interesse a discutere.

Passando, invece, all'illustrazione dell'emendamento Bonafè 1.8, evidenzia come il relativo carattere soppressivo trovi giustificazione nella radicale inemendabilità della proposta di legge in esame, che tra le sue principali criticità presenta delle gravi lesioni ai principi di trasparenza e rappresentatività, a causa delle liste bloccate, dell'ampiezza di circoscrizioni e collegi, nonché dell'entità e delle modalità di attribuzione del premio di governabilità, che rispetto al Senato presenta ulteriori profili di dubbia legittimità costituzionale. Tornando sul tema del ballottaggio, rileva come sarebbe stato un *unicum* – senza voler considerare il caso del Bhutan, rilevato da alcuni studiosi auditi nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione – non essendo prevista in nessun altro ordinamento giuridico tale modalità di elezione di organi collegiali.

Temendo dunque, a ragion veduta, una pronuncia demolitoria della Corte costituzionale, forse prima delle prossime elezioni politiche, ma forse anche dopo le stesse, sulla proposta di legge in esame, esorta la maggioranza a prendere coscienza della gravità del danno che rischia di recare alle istituzioni repubblicane, in considerazione del fatto, oltretutto, che nella prossima legislatura le Camere saranno chiamate a eleggere organi apicali dell'ordinamento giuridico italiano. Spera che questa maggioranza si renda conto della rilevanza istituzionale e costituzionale dei lavori della Commissione e della responsabilità politica che ha su di sé.

In conclusione, auspica l'approvazione dell'emendamento Bonafè 1.8 e l'apertura di un serio confronto tra maggioranza e opposizione.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.8, afferma di essere rammaricato per via dell'ultimo intervento del collega Donzelli, del quale aveva invece apprezzato i toni e l'atteggiamento dialogante delle scorse settimane.

Nonostante anche numerosi costituzionalisti, durante il ciclo di audizioni svolto, abbiano a più riprese sottolineato la sostanziale inemendabilità del provvedimento in esame, ritiene che gli emendamenti proposti dalle opposizioni, lungi dall'essere ostruzionistici, tendano invece di correggere nel merito un impianto elettorale affetto da svariate contraddizioni e disfunzionalità.

Critica e non si spiega l'atteggiamento – legittimo ma politicamente opinabile – di totale chiusura della maggioranza rispetto ai temi oggetto delle proposte emendative in esame, quando invece sarebbe utile conoscere gli orientamenti, ad esempio, dei gruppi della Lega e di Forza Italia, dato che è il solo il relatore Angelo Rossi a esporre, a volte, utili delucidazioni.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.8, lamenta la narrazione circa un intento ostruzionistico degli emendamenti presentati dall'opposizione, dal momento che essi si attestano sull'ordine della decina, mentre ricorda che nel dicembre del 2014 la Lega, per il tramite di Roberto Calderoli, presentò oltre 10.500 proposte emendative alla proposta di legge elettorale, superando 58 milioni di proposte emendative presentate in occasione di una successiva proposta di legge costituzionale.

Ritiene che l'ultimo intervento del collega Donzelli si ponga in netta contraddizione rispetto all'impostazione dialogante promossa all'inizio dell'esame del provvedimento e che l'espressione dei pareri favorevoli unicamente in relazione agli emendamenti presentati dalle forze di maggioranza dimostri un atteggiamento di ostilità, tanto più se si considera che i principali emendamenti condivisi da tutte le forze di opposizione sono accantonati e rischiano, quindi, di non poter essere discussi.

Data l'assenza di un termine perentorio per concludere l'esame del provvedimento, ritiene che sarebbe opportuno che la Conferenza dei Presidenti di gruppo procedesse a una rimodulazione del calendario dei lavori che consentisse alla Commissione di proseguire la discussione su tutte le proposte emendative presentate, e lamenta la scorrettezza della maggioranza, che tenta di scaricare sull'opposizione la responsabilità dell'impossibilità di completarne la trattazione.

Ricordate le dichiarazioni del Ministro Casellati rese oggi alla stampa circa la sua contrarietà alla introduzione delle preferenze, sostiene che, in considerazione della particolare rilevanza politica del provvedimento in esame, risulterebbe del tutto inopportuno procedere alla segnalazione delle proposte emendative da esaminare, in quanto non solo non vi sono emendamenti di carattere secondario tra quelli presentati, ma, in tale contesto, una limitazione della discussione parlamentare sarebbe decisamente ingiustificata.

Filippo SCERRA (M5S), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.8, manifesta la totale indisponibilità del proprio gruppo ad avviare una discussione su una riforma della legge elettorale a ridosso della conclusione naturale della legislatura.

Sostiene che il premio di governabilità previsto dalla proposta di legge C. 2822 Bignami sia suscettibile di rilievi di illegittimità costituzionale, in ragione della previsione di liste bloccate di ampia dimensione che, a suo avviso, determinerebbero un'eccessiva distanza tra i candidati e il territorio. Ritiene, inoltre, preferibile l'introduzione di listini proporzionali più contenuti, composti da quattro candidati anziché dai sei previsti dal testo in esame.

Osserva, poi, che l'obbligo di indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio perseguirebbe l'obiettivo politico di ostacolare la formazione di alleanze tra le forze di opposizione e rappresenterebbe, a suo giudizio, una soluzione sostitutiva della riforma costituzionale del premierato.

In conclusione, afferma che soltanto la soppressione delle disposizioni relative al premio di governabilità e all'indicazione obbligatoria del candidato alla Presidenza del Consiglio potrebbe consentire l'avvio di un confronto costruttivo e collaborativo da parte del proprio gruppo.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.8, sostiene che, indipendentemente dalla scelta di un sistema basato sui collegi uninominali o sull'espressione delle preferenze, il completo affrancamento dei rappresentanti politici dal territorio di elezione contribuisce al preoccupante fenomeno dell'astensionismo dei cittadini rispetto alle consultazioni elettorali.

Chiarisce che gli emendamenti soppressivi presentati dalle opposizioni debbano essere interpretati come il segnale di una forzatura politica in atto. Osserva, inoltre, che la proposta di legge elettorale in esame potrebbe non rappresentare la soluzione più adeguata nell'attuale contesto storico e che, paradossalmente, potrebbe risultare pregiudizievole anche per gli stessi gruppi che la sostengono, ossia per l'attuale maggioranza.

Invita quindi il relatore, onorevole Angelo Rossi, a confidare nella capacità delle opposizioni di formulare proposte praticabili e condivisibili. Rileva, infatti, che l'essenza dell'azione politica risiede nella capacità di comporre interessi differenti e talvolta contrapposti, auspicando pertanto l'avvio di un percorso comune che possa valorizzare appieno il ruolo e le prerogative del Parlamento.

Precisa, infine, che il proprio intervento non intende assumere carattere polemico o di critica, bensì esprimere l'auspicio che, anche nelle fasi più complesse del confronto politico, sia possibile individuare soluzioni condivise, restituendo ai cittadini un sistema elettorale capace di rafforzarne la partecipazione e il senso di appartenenza alla vita democratica del Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.8.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede la verifica del voto sull'emendamento Bonafè 1.8.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, pur ritenendo evidente l'esito della votazione, invitata la deputata segretaria Bordonali – non essendo altresì presente il deputato segretario Penza – a prendere posto al banco della presidenza e a procedere al computo dei voti, dispone l'immediata ripetizione della votazione dell'emendamento Bonafè 1.8.

La Commissione, ripetendo la votazione, respinge l'emendamento Bonafè 1.8 con 10 voti favorevoli e 15 voti contrari.

Vittoria BALDINO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Zaratti 1.9, sottolineando che esso, come il precedente Bonafè 1.8, investe un punto nodale della posizione delle opposizioni, ovvero la contrarietà all'abolizione dei collegi uninominali. La questione appare direttamente collegata alle paure della maggioranza, la quale teme – andando al voto con il *Rosatellum* – che il fronte progressista possa ottenere la maggioranza nei predetti collegi; tale ragione non appare tuttavia sufficiente a modificare la legge elettorale a un anno dal voto, ritenendo che la questione della governabilità rappresenti solo una scusa offerta agli elettori. Del resto, le appare perlomeno contraddittorio che l'attuale Governo, il quale si vanta di essere il più longevo della storia repubblicana, esprima l'esigenza di garantire la governabilità del Paese attraverso la modifica dell'attuale legge elettorale.

Pur rammentando che il Movimento 5 Stelle non è stato tra le forze politiche che hanno appoggiato la vigente legge elettorale, non ritiene che ciò costituisca una valida ragione per apportare modifiche decisamente peggiorative. In particolare, a suo parere, l'abolizione dei collegi uninominali e l'introduzione del cosiddetto premio di governabilità sono interventi sproporzionati e irragionevoli, che tra l'altro rischiano di non sortire gli effetti sperati; si trasformerebbe, infatti, il sistema in senso strettamente proporzionale, lasciando alle forze politiche elette in Parlamento il compito di formare una maggioranza di Governo nel caso in cui nessuna coalizione raggiungesse la soglia del

42 per cento dei voti.

Stigmatizza, poi, l'intento di approvare la nuova legge elettorale al solo scopo di ostacolare la futura vittoria degli avversari politici, ricordando che siffatte misure sono state storicamente punite politicamente dagli elettori. Conclude ribadendo la contrarietà del suo gruppo allo sforzo propagandistico della maggioranza, la quale dichiara di voler modificare la legge elettorale allo scopo di garantire la governabilità del Paese.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento Zaratti 1.9, si ricollega a quanto rilevato dalla collega Baldino in ordine alla finalità dell'emendamento. Rammenta che il vigente sistema elettorale, col quale le forze politiche intendevano contrastare l'ascesa del Movimento 5 Stelle alle elezioni del 2018, non ha poi ottenuto tale scopo. Nel ricordare che il Movimento 5 Stelle non ha votato il *Rosatellum*, ritiene tuttavia che esso mantenga, attraverso i collegi uninominali, un certo grado di rappresentanza degli elettori, elemento che ritiene debba essere preservato in quanto direttamente connesso alla tutela del diritto di scelta degli elettori.

Ricorda, inoltre, che il provvedimento intende sopprimere i collegi uninominali, senza contestualmente modificare l'estensione dei collegi elettorali, operazione che gli appare invece necessaria. A suo parere, ridurre l'estensione delle circoscrizioni elettorali e aumentarne il numero favorirebbe il legame tra elettori ed eletti. Sottolinea, poi, che l'emendamento in esame appare particolarmente significativo, in quanto esso esprime – così come i successivi emendamenti di opposizione – un sistema di valori che dovrebbe fondare ogni buona legge elettorale.

Esprime la contrarietà del Movimento 5 Stelle sia al carattere proporzionale puro del sistema, sia al premio di governabilità, fissato nel 42 per cento dei voti. Ritiene che l'allungamento delle liste da 4 a 6 candidati nei collegi plurinominali sia un'operazione costituzionalmente dubbia e, comunque, tale da allontanare l'elettorato attivo da quello passivo. Sebbene il suo gruppo dimostri favore per un sistema tendenzialmente proporzionale, ribadisce che siffatta modifica dovrebbe essere accompagnata da una complessiva rideterminazione dei collegi. Né gli appare utile, in questo senso, l'elevazione della soglia del premio di governabilità. Ritiene infatti che il provvedimento in esame non tuteli né i principi costituzionali, né il rapporto coi cittadini.

Invita, dunque, la maggioranza a riflettere sull'insieme di questi principi, constatando tuttavia che le forze di Governo non sembrano favorire una discussione seria sul punto, bensì mostrano soltanto di voler acriticamente respingere le proposte emendative di opposizione.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) evidenzia che i dati delle ultime elezioni politiche testimoniano una progressiva diserzione delle urne, circostanza che ha avvicinato l'Italia – Paese in passato caratterizzato da un'elevata partecipazione degli elettori – al livello di astensionismo di paesi con tradizione storica e politica ben diversa, quali il Portogallo e la Svizzera.

A suo parere, la sfida delle democrazie contemporanee è di contrastare il diffuso fenomeno della diserzione delle urne, che ritiene non debba essere fatto con l'imposizione di un dovere di voto, bensì motivando gli elettori. Ritiene infatti che la discussione in Commissione oggi non verta su questioni procedurali o formali, bensì riguardi il tema sostanziale dell'autorevolezza delle democrazie di oggi.

Sotto un diverso profilo, evidenzia che un sistema maggioritario favorisce sì la governabilità, ma mette a rischio la rappresentanza; esso si concretizza, a suo avviso, in un crescente astensionismo e addirittura, come è avvenuto in Italia, nella riduzione del numero dei parlamentari. Ricorda, poi, che i sistemi maggioritari ben si innestano su

sistemi politici bipartitici, così come avvenuto in Italia nel 2008 – quando il centrosinistra e il centrodestra hanno complessivamente raccolto più dell'83 per cento dei consensi – ma che la situazione del Paese ha subito un'inversione di tendenza a partire dal 2013, con l'ingresso del Movimento 5 Stelle sulla scena politica. Ritieni che un fenomeno analogo si stia registrando oggi con le nuove formazioni politiche di estrema destra in ascesa.

Evidenzia inoltre che, come afferma parte della dottrina, se è vero che i sistemi elettorali condizionano i sistemi politici, un sistema maggioritario che non trovi un riscontro nella realtà sociopolitica può portare all'insoddisfazione degli elettori e, concretamente, rendere nulli molti voti espressi.

Nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento Zaratti 1.9, evidenzia che tale proposta ha lo scopo di ricordare alle forze di maggioranza che la legge elettorale non è una scienza esatta, bensì una tecnica; al pari dei colleghi che l'hanno preceduto, si rammarica quindi del mancato confronto dialettico con le forze di maggioranza, che sembra volere l'eliminazione dei collegi uninominali per il timore di una prossima sconfitta elettorale. Chiede che le sue considerazioni siano adeguatamente resocontate, presagendo che presto la Corte Costituzionale metterà la maggioranza e il Governo di fronte alle proprie responsabilità.

Conclude rammentando che la realtà politica italiana è oggi attraversata da profondi mutamenti; rivolgendosi direttamente al Presidente Pagano, auspica che la maggioranza non si trovi nelle medesime condizioni di inconsapevolezza politica che furono proprie del re Luigi XVI alla vigilia della Rivoluzione francese.

Nazario PAGANO, *presidente*, rassicura il collega Cuperlo di essere perfettamente al corrente delle attuali circostanze politiche.

Federico FORNARO (PD-IDP), analizzando i dati relativi alle ultime elezioni politiche, evidenzia come le forze di centrodestra nel 2022 abbiano ottenuto la maggioranza di seggi grazie al premio di maggioranza implicito nel *Rosatellum*.

Rileva, poi, che le forze di maggioranza utilizzano slogan propagandistici, diffusi durante l'ultima campagna referendaria, per giustificare la modifica della legge elettorale, affermando di agire nell'interesse del Paese e accusando invece l'opposizione di desiderare il pareggio proprio per attuare manovre politiche poco chiare allo scopo di mantenere il potere.

Afferma che il sistema elettorale attualmente vigente ha portato il centrodestra a una netta vittoria, in quanto è stato pensato per un sistema fortemente polarizzato, con un effetto falsato dalle divisioni dell'opposta coalizione. Stigmatizza, dunque, l'abolizione dei collegi uninominali e la predisposizione di un premio di governabilità.

Rammenta che il *Rosatellum* presenta un sistema di liste bloccate, tuttavia mitigato dai collegi uninominali. L'abolizione di questi ultimi appare in aperta contraddizione con quanto già stigmatizzato dalla Corte Costituzionale nel 2014 e nel 2017; ritiene che tale misura risponda al timore del Governo di essere sconfitto da una coalizione che si presenti unita alle prossime elezioni politiche. Il paventato pareggio, più volte evocato dalla maggioranza, non appare oggi suffragato dai dati e potrà essere smentito o confermato solo con le prossime elezioni politiche.

Al riguardo, evidenzia che in alcune regioni del Paese la cultura storica e politica non impedirebbe comunque una vittoria del centrodestra nemmeno in presenza del cosiddetto campo largo. Diversamente, in altre aree la presenza di collegi uninominali e di un'opposizione unite a suo parere può invece invertire il *trend*, alla luce dei profondi mutamenti nel contesto politico occorsi rispetto al 2022, dovuti anche alla nascita di

nuove forze di destra. Dall'altro lato, rammenta che, se i risultati dei sondaggi spesso si discostano dai reali risultati elettorali, in alcuni Paesi – in particolare in Germania – essi hanno fedelmente rispecchiato l'ascesa di nuove forze politiche di estrema destra.

Ricollegandosi, infine, all'intervento del deputato Alfonso Colucci, auspica che le forze politiche compiano lo sforzo collettivo di andare oltre gli interessi di parte, allo scopo di riformare la legge elettorale per contrastare il crescente astensionismo e non, invece, per rimanere a tutti i costi al governo.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.9, di cui è cofirmataria, fa presente come la proposta emendativa sia volta a segnalare le criticità del provvedimento in esame con riferimento al tema dei collegi plurinominali. Ritiene, in proposito, che il provvedimento, optando per la ripartizione delle circoscrizioni in collegi plurinominali, non offra risposte adeguate ai problemi emersi nel rapporto tra cittadini e istituzioni, a partire dal crescente astensionismo. Evidenzia, infatti, come tale fenomeno sia legato anche alla difficoltà dell'elettore di riconoscersi in un sistema che non consente una piena identificazione dei propri rappresentanti.

Richiamando l'esito, in termini di partecipazione, del recente *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, osserva che, quando vi è una battaglia politica chiara e percepita come rilevante, i cittadini e i giovani mostrano la propria partecipazione alle urne. Evidenzia peraltro che, in una fase di crisi globale della democrazia e di crescente polarizzazione sociale e politica, una legge elettorale dovrebbe favorire partecipazione, rappresentatività e coesione democratica, ritenendo, invece, che il provvedimento in esame non vada in questa direzione, anche per la previsione di liste bloccate che indeboliscono il rapporto tra eletto ed elettore.

Osserva, inoltre, che il provvedimento in esame appare costruito su un accordo di maggioranza non aperto a modifiche e a suggerimenti esterni, lasciando margini molto limitati di intervento alle opposizioni. Sottolinea, peraltro, come appaia evidente che il provvedimento in esame non nasca per prevenire scenari di ingovernabilità, ma per rispondere a convenienze politiche di parte, con il rischio di produrre effetti opposti rispetto a quelli dichiarati. Evidenzia dunque che, trattandosi delle regole del gioco democratico, sarebbe necessario evitare interventi modellati su interessi contingenti, e invita la maggioranza ad aprirsi a un confronto più ampio e, financo, a valutare un nuovo testo di legge elettorale, capace di tenere insieme le esigenze di governabilità, rappresentatività e partecipazione dei cittadini.

Sottolinea, infine, come la proposta emendativa in esame intenda porsi, proprio in ragione della sua natura soppressiva, come stimolo a un supplemento di riflessione rispetto a un provvedimento che rischia di essere incapace di rafforzare tanto il ruolo dell'elettore quanto la qualità della democrazia rappresentativa. Ribadisce, in conclusione, associandosi alle richieste dei colleghi che l'hanno preceduta in avvio di seduta, la richiesta di sospendere l'esame del provvedimento, al fine di favorire una maggiore riflessione e giungere così a un testo condiviso tra maggioranza e opposizioni.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.9, osserva che appare poco credibile la ricostruzione, che alcuni esponenti della maggioranza hanno rappresentato, secondo cui non vi sarebbero tensioni all'interno della maggioranza stessa.

Sottolinea, infatti, come il quadro politico sia modificato in modo significativo, anche a seguito dell'esito della recente consultazione referendaria e della nascita di nuovi soggetti politici, incidendo sugli equilibri della coalizione di Governo. Ritiene, dunque,

che il provvedimento in esame sembra inserirsi in tale contesto, rispondendo più a esigenze politiche contingenti che a una visione complessiva dell'interesse del Paese. Considera, infatti, evidente il tentativo della maggioranza di modificare le regole elettorali in funzione di scenari politici mutati e di possibili rischi competitivi.

Osserva che, per alcune forze di maggioranza, potrebbero risultare politicamente sostenibili anche esiti diversi dalla vittoria, mentre per il partito principale della coalizione e per la Presidente del Consiglio un sostanziale «pareggio» nelle urne rappresenterebbe una sconfitta politica. Sottolinea, tuttavia, che l'ulteriore mutamento dello scenario politico rischia di rendere controproducente la stessa impostazione del sistema elettorale perseguita dalla maggioranza, incidendo negativamente sulla sua definitiva approvazione.

Evidenzia, in conclusione, come la proposta di legge in materia elettorale in esame presenti aspetti potenzialmente negativi per il Paese, sia in quanto figlia di mere valutazioni di convenienza politica da parte dell'attuale maggioranza, sia in quanto rischia di produrre effetti destabilizzanti per lo stesso sistema politico-istituzionale che si dichiara di voler rafforzare.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.9.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, anche a nome degli altri relatori, interviene per modificare il parere precedentemente espresso sull'emendamento Montaruli 1.13, esprimendo quindi un parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Evidenzia che la proposta di riformulazione risponde, in primo luogo, all'esigenza di chiarire che, in Trentino-Alto Adige e in Valle d'Aosta, resta esclusa la possibilità di voto disgiunto tra lista e candidato, con conseguente nullità del voto in caso di indicazione non coerente. Osserva che tale precisazione si rende necessaria in ragione delle modifiche che hanno inciso sulla disciplina dei collegi uninominali nelle due richiamate regioni. Evidenzia, in secondo luogo, che l'inclusione della Valle d'Aosta nel computo dei voti validi a livello nazionale, anche ai fini del calcolo delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, richiede un adeguamento delle modalità di presentazione dei contrassegni e dei collegamenti con le coalizioni, prevedendo la presentazione del contrassegno e dell'eventuale collegamento del candidato con una coalizione.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) fa presente come la proposta di riformulazione dell'emendamento Montaruli 1.13, formulata dal relatore Angelo Rossi, appaia particolarmente corposa e riguardi profili delicati, già oggetto di rilievi da parte di diversi costituzionalisti auditi dalla Commissione nel corso dell'esame del provvedimento. Chiede, pertanto, che non si proceda alla votazione dell'emendamento Montaruli 1.13 nell'odierna seduta o che, in alternativa, si disponga una breve sospensione dei lavori della Commissione al fine di consentire un esame adeguato del testo della proposta emendativa, così come riformulata.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, sottolinea come, allo stato, la Commissione possa proseguire nei propri lavori, senza necessità di una sospensione degli stessi, non essendo ancora giunta all'esame dell'emendamento oggetto della proposta di riformulazione appena illustrata dal relatore Angelo Rossi. Osserva, peraltro, come quest'ultimo abbia ritenuto opportuno anticipare la comunicazione della proposta di riformulazione prima che si giungesse alla votazione dell'emendamento stesso, proprio al fine di consentire che il testo della proposta di riformulazione fosse portato a

conoscenza dei componenti della Commissione in tempo utile rispetto alla votazione dell'emendamento cui si riferisce.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di accantonare l'emendamento Zaratti 1.10.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che la richiesta di accantonamento non può configurarsi come un intervento sull'ordine dei lavori.

Federico FORNARO (PD-IDP) dichiara di aver avanzato la richiesta di accantonamento in sede di intervento sull'ordine dei lavori affinché il tempo utilizzato per tale richiesta non sia conteggiato nel tempo complessivo a lui riservato per la dichiarazione di voto sull'emendamento 1.10.

Ricorda quindi di aver tentato già nella seduta di ieri di motivare la propria richiesta sulla base delle dichiarazioni del relatore Rossi, il quale aveva fatto riferimento ad alcuni temi, tra cui le preferenze, meritevoli di ulteriore approfondimento. Evidenzia che l'emendamento in questione rappresenta, analogamente a quanto fatto con le preferenze, un modo alternativo di superare le liste bloccate e di rafforzare la possibilità di scelta dell'elettore. Ritenendo di non dover spiegare ai relatori cosa sia il collegio uninominale proporzionale proposto dall'emendamento, rinnova ai relatori la richiesta di accantonamento.

Filiberto ZARATTI (AVS) ci tiene a motivare la richiesta di accantonamento ritenendo del tutto paradossale la spiegazione fornita dal collega Rossi secondo cui l'emendamento in questione stravolgerebbe l'impianto della proposta Bignami. Fa rilevare che l'emendamento 1.3 del collega Alfonso Colucci stravolge davvero l'impianto originario, dal momento che propone una soluzione totalmente proporzionale senza premio di maggioranza e, tuttavia, è stato accantonato, mentre ciò non avviene per l'emendamento 1.10, che apporta una sola modifica, eliminando i collegi plurinomiali per sostituirli con collegi uninomiali, consentendo in tal modo all'elettore di scegliere il proprio rappresentante.

Ipotizzando che vi sia, alla base del rifiuto di accantonare l'emendamento 1.10, una valutazione non corretta del suo contenuto, ribadisce che esso non stravolge l'impianto della proposta, mantenendo il medesimo sistema di riparto dei seggi, ma costituisce un contributo di carattere migliorativo, come peraltro richiesto dalla maggioranza in sede di avvio dell'esame del provvedimento.

Alfonso COLUCCI (M5S), alla luce dell'accantonamento di tutte le proposte emendative che introducono le preferenze, si dichiara stupito per il fatto che i relatori non abbiano inteso accantonare anche l'emendamento Zaratti 1.10, che le introduce in maniera indiretta attraverso il collegio uninominale proporzionale in cui viene eletto un solo candidato. Pertanto, pur non avendo sottoscritto l'emendamento 1.10 e pur essendo quest'ultimo alternativo rispetto all'emendamento a sua prima firma 1.3, ritiene che il mancato accantonamento dimostri l'incoerenza logica dei relatori, essendo il suo contenuto del tutto in linea con i dichiarati intendimenti della maggioranza.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, dopo essersi consultato con gli altri relatori, non ritiene di accogliere la richiesta di accantonamento. Pur comprendendo i ragionamenti dei colleghi di opposizione, che tuttavia non corrispondono con analogo atteggiamento alle sue dimostrazioni di disponibilità, e pur comprendendo le ragioni della richiesta,

secondo cui l'emendamento 1.10 recherebbe una soluzione alternativa alle preferenze, che permetterebbe in maniera analoga di rafforzare il rapporto tra eletto ed elettore, ribadisce che l'emendamento, qualora approvato, stravolgerebbe l'impianto della proposta di legge in esame.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel considerare inelegante il fatto che i quattro relatori non abbiano nemmeno pensato di sospendere brevemente la seduta per consultarsi in merito alla richiesta di accantonamento, provvedendo almeno a salvare la forma, dichiara di fare fatica a seguire il ragionamento del collega Angelo Rossi. Richiama quindi le principali caratteristiche della proposta Bignami, facendo presente che si tratta di un sistema proporzionale, con un correttivo maggioritario consistente nella previsione di un premio di governabilità e con la soglia di sbarramento al 3 per cento. Precisa, quindi, che l'emendamento Zaratti 1.10 non interviene a modificare il risultato prodotto dalla formula proporzionale, ma si limita a sostituire, quale meccanismo di selezione degli eletti, la lista bloccata con il collegio uninominale. Nel riconoscere che anche quello proposto nell'emendamento 1.10 non è un sistema perfetto, afferma che avrebbe potuto accettare che il relatore motivasse il diniego alla richiesta di accantonamento dichiarando di non essere d'accordo con la soluzione proposta. Dando dimostrazione di onestà intellettuale, ne espone alcuni dei limiti, facendo presente per esempio che le liste bloccate hanno il vantaggio di meglio garantire la tutela della parità di genere dei candidati e che il sistema proposto può anche portare come conseguenza a collegi non rappresentati.

Ritiene, tuttavia, che con altrettanta onestà intellettuale, si dovrebbero evidenziare anche gli elementi di pregio del collegio uninominale proporzionale, primo fra tutti quello di restituire agli elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti, costringendo per conseguenza i partiti ad alzare l'asticella della qualità dei candidati e del loro radicamento sul territorio. Pertanto, nel ribadire che avrebbe accettato critiche al sistema proposto, non potendo invece condividere la falsa affermazione secondo cui l'emendamento 1.10 stravolgerebbe il sistema, aggiunge che tale emendamento eviterebbe alla maggioranza nel rischio di incorrere nella censura della Corte costituzionale sulle liste bloccate. Nel ricordare, a tale proposito, che la Corte costituzionale ha affermato che una lista di quattro candidati garantisce la riconoscibilità del candidato da parte dell'elettore, non essendovi invece controprova sul fatto che ciò valga anche per la lista di sei candidati previsti dalla proposta Bignami, aggiunge che la soluzione avanzata con l'emendamento avrebbe anche il vantaggio di minori costi per la campagna elettorale.

Facendo presente che l'opposizione, oltre ad assumere atteggiamenti di contestazione sulla riforma della legge elettorale avanzata dalla maggioranza, ha anche avanzato proposte di riduzione del danno da essa causato, ritiene che l'emendamento Zaratti 1.10 meriti rispetto e possa essere criticato, ma non tacciato di stravolgere il sistema. A chi ha parlato di aperture al dialogo, replica che questo avrebbe ben potuto essere un terreno di confronto e di dimostrazione di capacità di ascolto delle ragioni altrui.

Filiberto ZARATTI (AVS) dichiara che il collega Fornaro bene ha fatto a illustrare i contenuti dell'emendamento 1.10, rilevando l'esigenza di fare chiarezza rispetto alla stupefacente risposta del relatore Rossi alla richiesta di accantonamento. Sta nel libero convincimento di ognuno, maturato nell'ambito della discussione, affermare di non essere d'accordo con la soluzione proposta o considerarla non consona ai propri interessi, ma non si può a suo parere tacciare l'emendamento di stravolgere un sistema

che invece viene preservato nelle sue caratteristiche. Aggiungendo che l'emendamento garantisce all'elettore la possibilità di scegliere il proprio rappresentante, in linea con le aspirazioni dei sostenitori delle preferenze, rileva la difficoltà di discutere con la maggioranza se, a fronte di un contributo dell'opposizione, si portano argomentazioni incomprensibili, dimostrando la propria incapacità al confronto.

Avverte che la proposta di legge in esame è già vecchia, dal momento che sono mutate le condizioni politiche, con l'infausto e impreveduto esito del *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati e la comparsa, per la prima volta nella storia del centro-destra, di un *competitor* ancora più a destra. Dichiara che la maggioranza si è dimostrata incapace di gestire il nuovo interlocutore, rivelandosi succube e terrorizzata, come ha dimostrato la repentina modifica del parere avvenuta ieri in Assemblea nel corso dell'esame del decreto-legge «rimpatri» dopo gli schiaffoni assestati dal deputato Ziello, e manifesta preoccupazione per l'incapacità di gestire tale situazione, considerato che il Governo è chiamato ad assumere decisioni importanti per la vita dei cittadini.

In conclusione, avverte la maggioranza che far finta che la realtà non si sia modificata non soltanto non è di aiuto, ma rappresenta il primo passo verso la perdizione e si dichiara convinto che il suo consiglio non verrà ascoltato, considerato che di buone intenzioni è lastricata la strada dell'inferno.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) considera senza mezzi termini un errore il mancato accantonamento dell'emendamento Zaratti 1.10 e, rivolgendosi in particolare al relatore Angelo Rossi, dichiara che apprezzerrebbe la sua disponibilità se questa si manifestasse nei fatti e non soltanto a parole. Rileva, quindi, le contraddizioni della maggioranza, che auspica il confronto e tuttavia, quando l'opposizione propone una soluzione alternativa, questa non viene neanche presa in considerazione, né considerata meritevole di approfondimento, alla stregua degli emendamenti in materia di preferenze. Le sarebbe piaciuto che il relatore fornisse sulla soluzione dei collegi uninominali proporzionali una valutazione di merito, motivando la convinzione in base alla quale l'emendamento Zaratti 1.01 non rappresenta un'alternativa accettabile invece di prendere in giro con giustificazioni infondate.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.10.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti soppressivi Zaratti 1.11 e 1.12 a sua prima firma, che a suo giudizio vanno al cuore dei gravi profili che caratterizzano il provvedimento in esame, illustra i contenuti del relativo articolo 1, comma 1, lettera c).

Segnala, in particolare, come tale lettera innesti in un sistema a base proporzionale un premio di governabilità in misura fissa, richiedendo il raggiungimento della soglia del 42 per cento in entrambi i rami del Parlamento per poter essere assegnato. Già solo questi elementi, a suo giudizio, fanno sorgere dubbi sulla legittimità costituzionale di tali previsioni, alla luce del principio del bicameralismo perfetto e della mancata disciplina dell'ipotesi in cui venga sciolta una sola delle due Camere.

Malgrado vi sia stato un correttivo con la presentazione del nuovo testo, ritiene che la proposta di legge C. 2822 continui a presentare, sotto questo profilo, tutte le principali criticità che i costituzionalisti e le opposizioni avevano avuto occasione di evidenziare.

In questo senso, contesta, in primo luogo, il carattere eccessivamente distorsivo del premio, dato dal fatto che viene assegnato in misura fissa; in secondo luogo, ove sia raggiunto il tetto dei 220 deputati, critica la scelta di sottrarre i seggi «eccedentari» non

già dalle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, bensì dalle liste presentate nei collegi plurinominali ai fini del riparto proporzionale.

Per quanto sia poi consapevole del fatto che l'emendamento Montaruli 1.13 interviene sul computo dei seggi del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta, osserva come permanga l'esclusione dei seggi della circoscrizione Estero dal calcolo della cifra elettorale nazionale, ai fini dell'attribuzione del premio, con ciò permanendo altresì il rischio che venga superata la soglia del 55 per cento dei seggi e che in tal modo si rasenti la soglia del 60 per cento dei seggi, con i quali potrebbero essere eletti in via unilaterale il Presidente della Repubblica ed altri importanti organi di garanzia costituzionale. Rinviando alla discussione sull'analogo emendamento riferito all'elezione del Senato le criticità di tale disciplina con riferimento a quel ramo del Parlamento, rimarca il fatto che gli identici emendamenti in esame sono stati presentati dalle diverse forze politiche di opposizione, unite nella condivisione dei principi ad essi sottesi.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), richiamate le considerazioni già svolte circa il fatto che il provvedimento in esame prevede, da un lato, un premio di governabilità in misura fissa e non «a scorrimento» rispetto ai voti ottenuti – a suo giudizio preferibile – e, dall'altro, una soglia per l'attribuzione del premio piuttosto bassa, tale da incentivare l'aggregazione «maggioritaria», si domanda quale sia l'obiettivo finale di tale operazione.

Si interroga, altresì, su quale sia la rappresentanza che il legislatore intende dare al voto dei cittadini e alle diverse forze politiche presenti in Parlamento e fino a che punto intenda assumersi la responsabilità di una netta divaricazione tra percentuale di voti espressi e percentuale di seggi ottenuti.

Osservando, poi, come in altri paesi europei il sistema elettorale sia stabile da decenni, si domanda se l'attuale maggioranza intenda aprire, mediante la riforma elettorale, una nuova fase della storia repubblicana italiana.

In definitiva, ritiene che in questa fase storica vada coltivato il dubbio, specialmente da parte di coloro che hanno una significativa responsabilità nell'indirizzare o guidare i processi politici, per espletare al meglio le funzioni costituzionali loro attribuite e per il bene del popolo italiano.

Federico FORNARO (PD-IDP) osserva come gli identici emendamenti soppressivi Zaratti 1.11 e Alfonso Colucci 1.12 tocchino uno dei punti più significativi – ed innovativi per certi versi – del nuovo sistema elettorale delineato dalla proposta di legge in esame.

Pur consapevole del fatto che un emendamento di maggioranza è volto a edulcorare il tema del «listone», ed un altro previene il rischio che sia raggiunta la soglia del 60 per cento, ritiene che, pure al netto dei correttivi apportati con il nuovo testo, la disciplina del premio di governabilità sia affetta da pesanti criticità, forse persino aggravate dall'eliminazione del ballottaggio – che a dire il vero, per come concepito, appariva palesemente incostituzionale. In questo senso, infatti, osserva come la maggioranza, avendo eliminato il ballottaggio, finisca paradossalmente per esporsi ancor più al rischio del pareggio, dal momento che un'eventuale forza politica di una certa consistenza potrebbe essere tentata dalla creazione di un terzo polo, per impedire che gli altri due poli raggiungano il 42 per cento.

Conclude il proprio intervento confidando nell'approvazione degli identici emendamenti in esame, che, senza alcun intento ostruzionistico, sono stati condivisi dalle diverse forze di opposizione, unite dalla contrarietà all'impianto generale della riforma proposta dalla maggioranza.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), condividendo le considerazioni del collega Fornaro, riconosce il valore della governabilità e della stabilità, a condizione che non sia lesa la rappresentanza, né distorta eccessivamente la volontà popolare. Ritiene, tuttavia, che si stia andando in quella direzione, come osservato dai soggetti auditi nel duplice ciclo di audizioni svoltosi nel corso della fase istruttoria. Sarà infatti possibile che, con uno scarto di voti minimo, una coalizione possa ottenere una maggioranza tale da arrivare ad eleggere in autonomia, a determinate condizioni, gli organismi di garanzia, vanificando la *ratio* dei *quorum* previsti in Costituzione.

Sebbene si sia persa finora l'occasione per discutere in modo costruttivo con la maggioranza per rendere il premio di governabilità compatibile con la rappresentatività, auspica che i relatori possano a tal fine presentare un emendamento correttivo. Rimarca, in conclusione, il fatto significativo che tutte le forze politiche di opposizione – ad eccezione di Azione e di Futuro nazionale – abbiano condiviso quella in discussione e circa altre 300 proposte emendative, dimostrando come le formazioni del cosiddetto campo largo abbiano una visione comune e molto chiara rispetto alle criticità del provvedimento in esame.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti Zaratti 1.11 e Alfonso Colucci 1.12, ritiene che una valutazione oggettiva dell'attuale situazione del Paese debba necessariamente tenere conto dei recenti avvenimenti nazionali e internazionali, tra cui l'esito del *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, la crisi energetica e l'ascesa del movimento di estrema destra guidato dal generale Vannacci. Osserva che, in questo contesto, contrariamente a quanto prospettato dalla maggioranza, l'ipotesi del pareggio e dello stallo politico è tutt'altro che peregrina per via dei voti che presumibilmente raccoglieranno i piccoli partiti di centro e di estrema destra. In tal caso, dunque, si applicherà il tanto avversato sistema proporzionale puro.

Ricordati i moniti di illegittimità del provvedimento in analisi sollevati dai costituzionalisti durante le audizioni svolte dalla Commissione, nonché le perplessità interne alle stesse forze di maggioranza, afferma che la proposta di legge C. 2822 Bignami sia finalizzata, grazie alla previsione dell'obbligatoria indicazione del candidato premier, a focalizzare lo scontro politico su singole personalità, investendo tutto sulla *performance* elettorale e sul carisma di Giorgia Meloni.

Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Zaratti 1.11 e Alfonso Colucci 1.12, ricorda l'audizione tenuta dinanzi alla Commissione dalla professoressa di diritto costituzionale Giovanna De Minico, la quale ha proposto la distinzione tra «legge elettorale di servizio» e «legge elettorale di potere». Sostiene, a questo riguardo, che l'azione della maggioranza nel corso della legislatura sarebbe stata caratterizzata da una costante logica di consolidamento del potere, manifestatasi, a suo avviso, anche attraverso la nomina di soggetti ritenuti vicini all'Esecutivo in numerosi incarichi di rilievo istituzionale, nella perseverante presentazione di decreti-legge e nella frequente posizione della questione di fiducia.

Rileva come la proposta di legge elettorale si collochi, a suo giudizio, in continuità con tale impostazione, perseguendo principalmente l'obiettivo di assicurare la permanenza dell'attuale maggioranza anche nella prossima legislatura. Evidenzia che quest'ultima assumerà una particolare rilevanza istituzionale, in quanto coinciderà con l'elezione del Presidente della Repubblica, momento che, secondo una consolidata prassi costituzionale, dovrebbe essere caratterizzato dalla più ampia condivisione possibile tra le forze politiche.

Richiama, a sostegno delle proprie preoccupazioni, alcuni recenti episodi, tra cui le vicende relative alla presidenza della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ritenendo che essi evidenzino una tendenza della maggioranza a fare prevalere la propria consistenza numerica rispetto alla ricerca di soluzioni condivise. Esprime pertanto il timore che un ulteriore rafforzamento della maggioranza possa incidere negativamente sugli equilibri istituzionali e sul ruolo del Parlamento, che rischierebbe di vedere ridotta la propria funzione di indirizzo e controllo, limitandosi alla ratifica di decisioni assunte in altre sedi.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Zaratti 1.11 e Alfonso Colucci 1.12, ritiene che l'indicazione obbligatoria del candidato alla Presidenza del Consiglio incida sulle prerogative costituzionali del Capo dello Stato, introducendo un elemento innovativo nell'ordinamento e determinando un avvicinamento, di fatto, a una logica di tipo presidenziale.

Esprime, inoltre, una valutazione critica dell'impianto della proposta, ritenendola funzionale al consolidamento del potere della maggioranza di governo. In particolare, evidenzia diverse criticità: la previsione di lunghe liste bloccate che limitano la possibilità per gli elettori di conoscere con chiarezza gli effetti del proprio voto e di scegliere i candidati; il mantenimento delle pluricandidature; l'impossibilità di esprimere preferenze; il premio di maggioranza, ritenuto suscettibile di porsi in contrasto con il principio di uguaglianza del voto; l'innalzamento della soglia dal 40 al 42 per cento, che non escluderebbe la possibilità del mancato raggiungimento di una maggioranza al Senato; infine, le distorsioni nella distribuzione dei seggi tra la lista vincente e quella seconda classificata.

Osserva, inoltre, che la riduzione del numero massimo di seggi attribuibili alla coalizione vincente rappresenterebbe un correttivo solo parziale, non eliminando il rischio che la maggioranza possa comunque raggiungere il 60 per cento dei seggi, con possibili ripercussioni sull'elezione degli organi di garanzia e sul mantenimento dei necessari equilibri istituzionali.

Sostiene, infine, che gli interventi correttivi introdotti nel nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami siano insufficienti e che il provvedimento dovrebbe essere integralmente riformulato. Contesta, altresì, la motivazione della stabilità governativa posta a fondamento della riforma, giudicandola non convincente alla luce della durata dell'attuale Governo, che figura tra i più longevi della storia repubblicana.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 1.11 e Alfonso Colucci 1.12.

Nazario PAGANO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 00:00.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 18 giugno 2026

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 giugno 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#), indi del vice presidente [Riccardo DE CORATO](#). – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).

La seduta comincia alle 12.05.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana del 17 giugno 2026.

[Nazario PAGANO](#), *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la seduta di ieri si è conclusa con la reiezione degli identici emendamenti Zaratti 1.11 e Alfonso Colucci 1.12.

Avverte che l'esame delle proposte emendative riprende quindi dall'emendamento Montaruli 1.13, sul quale ricorda che nella giornata di ieri il relatore Angelo Rossi, modificando il parere favorevole precedentemente espresso, ha espresso, anche a nome degli altri relatori, parere favorevole se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Prima di passare all'esame dell'emendamento, chiede al rappresentante del Governo di esprimere il parere sulla proposta di riformulazione.

Il Ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) esprime parere favorevole sull'emendamento Montaruli 1.13, nel testo riformulato dai relatori.

[Federico FORNARO](#) (PD-IDP), intervenendo per un richiamo al Regolamento, con riferimento alle prerogative della Presidenza di Commissione e a quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, poc'anzi conclusasi, richiama il presidente Pagano ad adempiere il suo ruolo in modo conforme alle prescrizioni regolamentari.

Ritiene, infatti, che il Presidente stia continuando ad assumersi la responsabilità di interpretare come perentorio il termine del 26 giugno – stabilito a maggioranza in seno alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo – per l'approdo del provvedimento in Assemblea. Afferma, invece, come tale termine abbia natura ordinatoria, come dimostrato dal fatto che in decine di casi si assiste allo slittamento della discussione sulle linee generali, sul presupposto di un'unanime richiesta avanzata dai Gruppi in tal senso in seno alla suddetta Conferenza. Ritiene che, anche nel caso di specie, nulla vieti pertanto lo slittamento della discussione in Assemblea al mese di luglio.

Riconoscendo, infatti, come la Commissione si trovi di fronte a un fatto nuovo – imprevisto e imprevedibile – dato dalla preannunciata posizione della questione di fiducia sul decreto-legge n. 66 del 2026 nella giornata di venerdì 19 giugno, che finisce per alterare l'originaria programmazione dei lavori della stessa Commissione – reputa che la soluzione non possa essere il contingentamento della durata degli interventi per dichiarazione di voto.

Ritiene, piuttosto, che si debba prendere atto del fatto che, nel caso di specie, la programmazione dei lavori disposta dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo è impraticabile, salvo che non si voglia trasformare e forzare oltre ogni logica la natura dell'esame in sede referente del provvedimento.

In questo scenario invita, dunque, la Presidenza a porsi al di sopra delle diverse parti politiche, nell'interesse del buon andamento dei lavori della Commissione. Se, infatti, la volontà della maggioranza è rispettabile, è anche vero che la stessa deve assumersi la responsabilità della decisione di porre la questione di fiducia nella giornata di domani sul decreto-legge sul Piano casa, evitando, in relazione alla riforma della legge elettorale, di penalizzare le opposizioni con la nuova programmazione dei lavori della Commissione, che finisce per comprimere oltremodo i tempi e la qualità del dibattito, senza rispetto né per le stesse opposizioni, né per la rilevanza costituzionale della proposta di legge in esame.

Nazario PAGANO, *presidente*, rispondendo all'onorevole Fornaro, si dichiara assolutamente certo di aver esercitato le proprie funzioni in modo pienamente conforme alle prescrizioni regolamentari, come dimostrato, tra l'altro, dal fatto di aver scelto di non formulare la proposta, pur legittima, di invitare i gruppi a indicare le proposte emendative da segnalare. Convinto di aver agito in modo assolutamente imparziale e corretto, specialmente nei confronti delle opposizioni, dichiara di non poter avanzare di propria spontanea iniziativa, alla Presidenza della Camera, una richiesta di slittamento della discussione sulle linee generali del provvedimento.

Augusta MONTARULI (FDI) dichiara di accettare la proposta di nuova formulazione dell'emendamento 1.13 a sua prima firma.

Federico FORNARO (PD-IDP), replicando al Presidente, ritiene che, preso atto delle circostanze sopravvenute illustrate nel proprio precedente intervento, lo stesso Presidente avrebbe potuto farsi carico di proporre ai gruppi di valutare l'opportunità di richiedere al Presidente della Camera lo spostamento della discussione generale in Assemblea e di farsene promotore. Constatato, invece, come la Presidenza abbia scelto di operare diversamente, ritiene che debba conseguentemente assumersi la responsabilità di una decisione presa nell'interesse della sola maggioranza.

Venendo alla dichiarazione di voto sull'emendamento Montaruli 1.13, come riformulato, riconosce come tale proposta emendativa cerchi di risolvere una problematica già evidenziata dalle opposizioni e dai soggetti auditi nel corso del duplice

ciclo di audizioni, in merito all'esclusione dei voti espressi in Trentino-Alto Adige dal computo per la determinazione della cifra elettorale nazionale, ai fini del calcolo sia della soglia per l'attribuzione del premio di governabilità sia delle soglie di sbarramento. Nell'osservare come la proposta emendativa in esame ricomprenda in tale computo, oltre al Trentino-Alto Adige – come auspicato dal suo Gruppo –, anche la Valle d'Aosta, ritiene che ciò sollevi alcune delicate questioni che meritano di essere approfondite.

In questo senso, fa presente che le due citate autonomie speciali sono state caratterizzate, nel corso della storia repubblicana, da discipline elettorali molto diverse. Se, da un lato, i voti espressi in Trentino-Alto Adige sono sempre stati computati nella determinazione della cifra elettorale nazionale, dall'altro lato i voti espressi in Valle d'Aosta – ad eccezione delle sole elezioni politiche del 1953 – sono sempre stati esclusi da tale conteggio.

Una seconda e significativa differenza è data dalla diversità delle schede elettorali, dal momento che, mentre in Trentino-Alto Adige gli elettori votano sia per i candidati dei quattro collegi uninominali in cui è suddivisa la regione, sia per le liste che concorrono all'attribuzione dei tre seggi spettanti al collegio plurinomiale regionale – nell'unico collegio uninominale della Valle d'Aosta gli elettori esprimono un voto in cui prevale una logica di tipo locale, a tutela della specialità di quel territorio, e che si sostanzia in una preferenza verso un candidato e non verso una forza politica.

Chiede, pertanto, ai relatori per quale ragione si sia deciso di modificare, per la Valle d'Aosta, una disciplina elettorale rimasta sostanzialmente stabile dal 1948 ad oggi, introducendo surrettiziamente un meccanismo di voto in favore dei partiti e non, invece, di singoli candidati.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, in risposta all'onorevole Fornaro e riconoscendo la delicatezza del tema, fa presente che i costituzionalisti e i colleghi di opposizione intervenuti nel corso del duplice ciclo di audizioni avevano sostenuto l'opportunità di inserire nel tetto dei 230 – ora 220 – seggi alla Camera e nel tetto dei 114 – ora 113 – seggi al Senato i voti espressi nei territori delle due autonomie speciali, senza operare distinzioni tra il regime elettorale del Trentino-Alto Adige – oggetto comunque di maggiore approfondimento in quella fase – e quello della Valle d'Aosta.

Pur comprendendo quindi le osservazioni del collega Fornaro, ritiene che a Costituzione invariata non vi siano valide alternative rispetto alla soluzione tecnica proposta con l'emendamento Montaruli 1.13 nel testo riformulato.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede se, in conseguenza dell'emendamento che la Commissione si appresta a votare, nelle due regioni in considerazione non sarà più previsto l'obbligo di collegamento tra candidato e lista. Per altro verso, domanda se, in assenza di collegamento, i voti espressi in tali regioni saranno o meno conteggiati a livello nazionale ai fini del computo dei voti validi e del raggiungimento della soglia del 42 per cento dei consensi previsto per l'attribuzione del premio di governabilità.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, rispondendo alla domanda da ultimo posta dal collega Fornaro, dichiara che i voti espressi in tali regioni saranno conteggiati ai fini del calcolo della soglia per l'attribuzione del premio di governabilità, ma non per l'assegnazione dei seggi da attribuire alla medesima lista o coalizione di liste nella restante parte del livello nazionale.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede ulteriori delucidazioni in merito al computo dei voti espressi in Trentino-Alto Adige.

Nazario PAGANO, *presidente*, esorta l'onorevole Fornaro a concludere il proprio intervento, al fine di proseguire l'esame delle proposte emendative.

Federico FORNARO (PD-IDP) fa notare con veemenza, alzandosi in piedi, come si stia discutendo di legge elettorale e, in particolare, di questioni caratterizzate da particolare complessità tecnica e delicatezza politica. Prega quindi vivamente il presidente di non essere interrotto e di essere rispettato nell'esercizio del suo ruolo di parlamentare, che si declina anche attraverso la formulazione di domande ai relatori del provvedimento al fine di comprendere bene – e, quindi, senza alcun intento ostruzionistico – il funzionamento del sistema elettorale proposto, anche a beneficio dell'applicazione che il nuovo sistema elettorale dovrà avere qualora fosse approvato. A tale proposito, fa notare come, nel caso di entrata in vigore del nuovo sistema elettorale proposto, la Giunta delle elezioni nelle prossime legislature potrà fare riferimento anche ai resoconti delle sedute di esame in sede referente del provvedimento, al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi che dovessero sorgere in sede di applicazione.

Nazario PAGANO, *presidente*, non ritenendo di aver interrotto l'onorevole Fornaro, lo invita a calmarsi.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, propone alla Presidenza una breve sospensione della seduta per approfondire le questioni sollevate dal collega Fornaro ed evitare che il dibattito continui a svolgersi con toni accesi.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) afferma come la sede referente sia e debba rimanere il luogo istituzionalmente preposto allo svolgimento del dibattito parlamentare. Si dichiara, pertanto, in dissenso rispetto alla proposta di sospensione della seduta.

Nazario PAGANO, *presidente*, richiama tutti i deputati presenti all'ordine. Dichiarando come il dibattito non possa continuare a svolgersi con toni accesi, dà la parola al relatore, on. Rossi, per rispondere ai quesiti formulati dall'onorevole Fornaro.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, replicando alla collega Bonafè, afferma come la sua fosse una proposta volta a evitare uno svolgimento non ordinato dei lavori della Commissione.

Rispondendo, poi, all'onorevole Fornaro, dichiara che i voti espressi in Trentino-Alto Adige e in Valle d'Aosta contribuiscono al raggiungimento della soglia per l'accesso al premio di governabilità e per l'assegnazione dei seggi nei relativi territori, ma non per l'assegnazione dei seggi su base nazionale alle coalizioni di liste e alle singole liste.

Federico FORNARO (PD-IDP) deduce da quanto appena affermato dal relatore che non si calcolano, per i fini da questi indicati, i voti espressi nei collegi uninominali in Trentino-Alto Adige, ma solo quelli espressi nei collegi plurinominali.

Per maggiore chiarezza, prosegue il proprio ragionamento osservando come la normativa attuale per il Trentino-Alto Adige preveda il collegamento anche per il partito *Südtiroler Volkspartei* (SVP) e, per tutelare le minoranze linguistiche rappresentate dallo stesso SVP, fissi una soglia di sbarramento al 20 per cento a livello circoscrizionale, anziché una soglia di sbarramento al 3 per cento a livello nazionale.

Con il nuovo sistema elettorale proposto, in assenza di collegamento, i voti dati al SVP – o all'*Union Valdôtaine* in Valle d'Aosta, per fare un altro esempio – non dovrebbero

essere attribuiti a nessun'altra lista o coalizione di liste ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza di non applicare il contingentamento della durata degli interventi a quelli dei relatori, specialmente quando questi dovesse prendere la parola per chiarire i dubbi espressi dagli altri commissari.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sulla nuova formulazione dell'emendamento Montaruli 1.13, ritiene che non siano state risolte le gravi criticità del provvedimento.

In particolare, denuncia l'incostituzionalità dell'emendamento in esame, che reca una palese violazione del fondamentale principio di uguaglianza del voto, disciplinando in modo diverso il voto espresso in Trentino-Alto Adige o in Valle d'Aosta piuttosto che in un'altra parte del territorio nazionale.

Contesta, poi, la scelta della Presidenza di non assicurare adeguato spazio alle riflessioni del collega Fornaro e del relatore, on. Rossi, in quella che è e deve rimanere la sede del dibattito politico. Da tale confronto dichiara di aver preso maggiore coscienza dell'illegittimità costituzionale del provvedimento nel suo insieme. A nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle, esprime, dunque, un voto contrario sull'emendamento Montaruli 1.13, come riformulato, che, per quanto sia migliorativo, non riesce a sanare i vizi strutturali della proposta di legge.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) chiede al relatore, on. Rossi, se, alla luce delle considerazioni del collega Alfonso Colucci rispetto al diverso peso attribuito al voto di alcuni cittadini rispetto ad altri, non ravveda nella spiegazione appena fornita presupposti di incostituzionalità rispetto al rispetto del principio dell'uguaglianza del voto.

Riccardo MAGI (MISTO+EUROPA) interviene in qualità di capogruppo del gruppo Misto per esprimere l'orientamento favorevole della componente del *Südtiroler Volkspartei* (Svp) sul contenuto dell'emendamento 1.13, come riformulato.

Al contempo, deve manifestare l'insoddisfazione della componente dell'*Union Valdôtaine*, che ravvisa nel trattamento simmetrico tra le due regioni un profilo di possibile incostituzionalità della proposta emendativa. Auspica, quindi, che vi sia modo di sanare tale *vulnus* nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea.

Carmela AURIEMMA (M5S), alla luce del dibattito intervenuto tra il collega Fornaro ed il relatore Angelo Rossi, invita tutti a non sottovalutare l'importanza e l'utilità dei lavori della Commissione in sede referente. Richiamate, a tale proposito, le difficoltà di interpretazione del *Rosatellum* da parte della Giunta delle elezioni in questa legislatura per l'attribuzione di un seggio in Calabria a seguito delle elezioni politiche del 2022, rileva quanto sarebbe stato opportuno in quella sede che i necessari chiarimenti si potessero desumere dalla lettura dei resoconti della seduta di Commissione che aveva esaminato il provvedimento in sede referente. Nel ribadire dunque che la Commissione è la sede deputata a sciogliere gli eventuali nodi anche interpretativi delle disposizioni esaminate, si associa alle preoccupazioni del collega Fornaro.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel dichiarare che i lavori di Commissione dovrebbero servire proprio a confrontarsi e a chiarirsi sui punti delicati del provvedimento in esame, fa presente che le domande poste dai deputati di opposizione, lungi dal dover essere

colte come fastidiose e ostruzionistiche, rappresentano, invece, il tentativo di fornire un contributo su questioni ancora aperte. Nel ricordare che tanto le opposizioni, quanto i diversi costituzionalisti auditi in Commissione hanno espresso dubbi sulla questione, comprendendo la difficoltà di trovare una soluzione, sollecita un accantonamento dell'emendamento 1.13 della collega Montaruli, come riformulato, al fine di definire un contenuto che tenga conto anche delle considerazioni emerse dal dibattito.

Filiberto ZARATTI (AVS) chiede preliminarmente al presidente che si possa derogare alla regola del contingentamento dei tempi delle dichiarazioni di voto dei deputati a tre minuti per ciascun deputato, definita dalla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi prima della seduta odierna, con riferimento al dibattito sui quattro emendamenti della maggioranza su cui i relatori hanno espresso parere favorevole, al fine di poterne comprendere pienamente i contenuti.

Nel merito, con riguardo alla soluzione individuata e appena illustrata dal relatore Angelo Rossi per rispondere ai dubbi di incostituzionalità della proposta di legge in esame avanzati sia dalle opposizioni, sia dai costituzionalisti nel corso delle audizioni, la quale mette sullo stesso piano le due regioni, non vorrebbe che sia riservato un trattamento di favore al Trentino-Alto Adige e non, invece, alla Valle d'Aosta. Con riferimento alle precisazioni fornite dal relatore, dichiara di non aver compreso se, ai fini del raggiungimento del tetto dei seggi, verranno computati i voti espressi nei collegi uninominali o anche quelli espressi in favore dei singoli partiti.

Alessandro URZÌ (FDI) interviene per svolgere due considerazioni di fondo. Ricorda, in primo luogo, che la denominazione corretta della regione è quella di Trentino-Alto Adige, precisando che non si tratta di un fatto esclusivamente formale, dal momento che sono in questione due realtà diverse, sebbene unite in una medesima cornice regionale. Pertanto, ritiene opportuno riferirsi correttamente alla complessità della realtà regionale in questione.

Quanto, poi, alla salvaguardia dell'uguaglianza del voto, ricorda che anche la tutela delle minoranze linguistiche è un principio costituzionale e, dunque, se il premio di governabilità può legittimamente essere discusso sul piano politico, tuttavia la sua applicazione anche alle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta comporterebbe inevitabilmente una compressione dei diritti delle minoranze di quei territori. Conclude dichiarando che, come illustrato dal relatore Rossi, con l'emendamento in esame si fornisce una risposta alle esigenze manifestate nel corso delle audizioni, dando in tal modo concretezza al lavoro istruttorio svolto dalla Commissione.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, alla luce dell'interessante dibattito in corso, rileva quanto si sia rivelata sbagliata la decisione della Presidenza di contingentare i tempi degli interventi, trattandosi di una materia molto delicata sia da un punto di vista politico, che da un punto di vista tecnico, che non tollera pertanto limitazioni.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, con riferimento alla domanda postagli dall'onorevole Cuperlo, fa presente di non essere un costituzionalista e, dunque, di non potersi permettere di esprimere un giudizio tecnico sull'argomento. Sottolinea, tuttavia, che nessun aspetto in materia di legge elettorale è di per sé incostituzionale, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale: non il ballottaggio, non il premio di maggioranza, non le preferenze. Precisa, a questo proposito, che le sentenze della Corte in materia hanno censurato singole e specifiche disposizioni, in quanto limitative di altri

principi meritevoli di tutela.

Aggiunge che tutti sono d'accordo sul rispetto del principio dell'uguaglianza del voto in entrata, altrettanto non si può dire per l'uguaglianza del voto in uscita, che sarebbe garantita esclusivamente da un sistema proporzionale puro. Nel ricordare che anche la legge attualmente vigente non garantisce l'uguaglianza del voto in uscita, sottolinea che la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.13 viene incontro a due distinte esigenze, da un lato inserendo i voti delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta nel computo nazionale per il raggiungimento della soglia del 42 per cento e, dall'altro, garantendo la tutela delle minoranze linguistiche, che d'altra parte, anche in altri casi, godono di un trattamento diverso rispetto al resto del territorio nazionale; basti pensare alla possibilità di esprimere il cosiddetto voto differito in caso di cambio di residenza di cittadini ivi residenti.

Ritiene, dunque, che la soluzione proposta costituisca un'ottima norma, che computa i voti delle autonomie per il raggiungimento della soglia del 42 per cento, quindi ai fini del concorso alla determinazione della coalizione vincente, ma non coinvolge le due regioni nell'assegnazione dei seggi relativi al premio di maggioranza.

Federico FORNARO (PD-IDP) deduce, dai chiarimenti forniti dal relatore Angelo Rossi, che i tre seggi del Trentino-Alto Adige attribuiti con metodo proporzionale non potranno essere sacrificati da eventuali seggi eccedentari o deficitari, come avviene invece con la legge attualmente vigente.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, conferma quanto appena evidenziato dal collega Fornaro.

La Commissione approva l'emendamento Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13, come riformulato, l'emendamento Marattin 1.15 deve ritenersi precluso nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, limitatamente alla soppressione delle lettere *d*), *f*) e *l*) del comma 21, nonché nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, limitatamente alla soppressione delle lettere *f*) e *g*) del comma 9. Avverte, pertanto, che l'emendamento Marattin 1.15 verrà posto in votazione limitatamente alle parti non precluse.

Dichiara quindi che, in via del tutto eccezionale, concederà la parola all'onorevole Marattin per l'illustrazione del suo emendamento, nonostante egli non sia componente della Commissione e non sostituisca alcuno dei componenti del suo gruppo di appartenenza nella seduta odierna e dunque non possa, a termini di regolamento, intervenire in questa fase, che è una fase di dichiarazione di voto.

Filiberto ZARATTI (AVS) ricorda al presidente di aver avanzato in precedenza la richiesta di non applicare il contingentamento dei tempi agli interventi relativi agli emendamenti presentati dalla maggioranza, su cui è stato espresso parere favorevole, trattandosi di interventi modificativi importanti, meritevoli di approfondimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che la questione si porrà al momento in cui tali proposte emendative saranno esaminate.

Luigi MARATTIN (MISTO), nel ringraziare il presidente Pagano per la disponibilità dimostrata, fa presente che l'emendamento a sua firma 1.15 è finalizzato a eliminare il premio di governabilità e a introdurre un sistema proporzionale puro, che, come dichiarato anche dal relatore Angelo Rossi, è l'unico in grado di garantire l'uguaglianza del voto anche in uscita. Il motivo di tale scelta è semplice e risiede nel fatto che l'Italia è un Paese caratterizzato dalla presenza di culture politiche diverse e al quale non si confà, dunque, un sistema maggioritario che impone alle forze di coalizzarsi prima del voto nonostante le differenze politico-programmatiche.

Rileva, quindi, che il sistema maggioritario può certamente consentire di sapere, la sera stessa della chiusura delle urne, chi sia il vincitore, ma d'altra parte determinerà la formazione di un Governo privo di una comune visione. Conclude che un sistema proporzionale puro, anche prevedendo una soglia di sbarramento al 5 per cento, serve al Paese e a una democrazia in cui i partiti identitari si possano confrontare con chiarezza.

Maria Elena BOSCHI (IV-CR), dichiarandosi dispiaciuta per la momentanea assenza del presidente Pagano, fa presente di aver voluto intervenire dopo l'onorevole Marattin e non prima al fine di evitare che le proprie osservazioni potessero apparire come ostruzionistiche nei suoi confronti.

Nel ricordare di aver più volte chiesto che la facoltà di intervenire in dichiarazione di voto fosse consentita anche ad altri colleghi, pur non essendo componenti di Commissione, ritiene che una deroga concessa in via eccezionale dal presidente alla luce di criteri arbitrari e non chiari non costituisce un modo serio e ordinato di condurre i lavori della Commissione.

Riccardo DE CORATO, *presidente*, ricorda che il presidente Pagano ha dichiarato che avrebbe dato la parola all'onorevole Marattin in via del tutto eccezionale.

Maria Elena BOSCHI (IV-CR), fatto presente che l'eccezionalità, traducendosi nella sostanza in un atto discrezionale ed insindacabile, costituisce a suo parere un principio inaccettabile, domanda allora quali siano le ragioni per cui all'onorevole Marattin sia stata concessa la parola e ad altri colleghi non appartenenti alla Commissione tale possibilità non sia stata concessa.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, associandosi alle considerazioni della collega Boschi, ribadisce l'opportunità di assicurare a tutti i presentatori delle proposte emendative di illustrarne puntualmente i contenuti: qualsiasi deroga a questa prassi costituirebbe, a suo avviso, una violazione delle prerogative dei parlamentari.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, condivide le osservazioni dei colleghi appena intervenuti: anche a suo avviso, la possibilità di illustrare, da parte dei proponenti, le proposte emendative a loro firma deve essere garantita senza alcuna eccezione, che si configurerebbe come un arbitrio della presidenza.

Al riguardo, stigmatizza il fatto che alla collega Pavanelli, prima firmataria della proposta di legge C. 2236, abbinata al testo in esame, non sia stato consentito di intervenire in quanto membro di un'altra Commissione e non sostituto di alcun membro della Commissione Affari costituzionali.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sul merito dell'emendamento Marattin 1.15, ritiene indispensabile chiarire gli effetti preclusivi derivanti dall'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13, al fine di consentire una valutazione ponderata. In particolare, sarebbe utile precisare se, al netto delle parti precluse in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13, nel testo riformulato, la proposta emendativa del collega Marattin introduce un sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 3 per cento, eliminando il premio di maggioranza.

Filiberto ZARATTI (AVS), ringraziando gli uffici per il supporto fornito nella valutazione della portata preclusiva delle proposte emendative, si associa alla considerazione del collega Fornaro sulla necessità di approfondire gli effetti di un'eventuale approvazione dell'emendamento Marattin 1.15, alla luce delle indicazioni fornite dal presidente sulle parti della proposta emendativa che risultano precluse. Preannuncia, quindi, l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento in esame.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE) sottoscrive l'emendamento Marattin 1.15, coerente a suo avviso con le proposte emendative presentate dal proprio gruppo finalizzate all'introduzione di un sistema elettorale proporzionale, anche in considerazione dell'oggettiva difficoltà di formare coalizioni coese ed efficienti sul piano politico.

La Commissione respinge l'emendamento Marattin 1.15.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13, la proposta emendativa Richetti 1.16 deve ritenersi preclusa nella parte consequenziale relativa all'articolo 1, limitatamente al numero 2), lettera d), che sostituisce la lettera f) del comma 21 del medesimo articolo, e al numero 2), lettera e), che sostituisce la lettera l) del richiamato comma 21, nonché nella parte consequenziale relativa all'articolo 2, limitatamente al numero 3), lettera e), nella parte in cui sostituisce il capoverso f-bis) della lettera f) del comma 9 dell'articolo 2, e al numero 3), lettera f), nella parte in cui sostituisce il capoverso 1-ter della lettera g) del medesimo comma 9 dell'articolo 2.

Avverte, pertanto, che l'emendamento verrà posto in votazioni per le parti non precluse.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva la necessità di approfondire gli effetti di un'eventuale approvazione dell'emendamento in esame, per le parti non precluse. Chiede, pertanto, una breve sospensione dei lavori della Commissione al fine di effettuare i conseguenti approfondimenti istruttori.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, accogliendo la richiesta del collega Fornaro, in assenza di obiezioni, dispone una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.15.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.16, sottolinea che, al netto delle parti precluse in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13, come riformulato, la proposta emendativa in esame eleva al 50 per cento la soglia per accedere al premio di governabilità, riducendo, nel contempo, da 70 a 56 il numero di seggi aggiuntivi assicurati da tale premio alla Camera dei deputati.

Federico FORNARO (PD-IDP), ribadendo l'apprezzamento per il supporto fornito dagli uffici nella comprensione delle preclusioni derivanti dall'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13, come riformulato, osserva che la proposta emendativa in esame non risolve le criticità di carattere costituzionale emerse nel ciclo di audizioni: in particolare, l'assegnazione del premio di maggioranza, sia pure ad una soglia più alta, consentirebbe ad una coalizione di avvicinarsi ad una quota vicina al 60 per cento dei seggi, ovvero al *quorum* richiesto per l'elezione di taluni organi di garanzia.

Alfonso COLUCCI (M5S), pur riconoscendo che la proposta emendativa in esame migliora parzialmente la proposta di legge presentata dalla maggioranza, ribadisce che essa non risolve diversi profili critici, tra cui l'eccessiva ampiezza territoriale delle circoscrizioni elettorali e l'impossibilità per gli elettori di scegliere i candidati.

Evidenziando che il proprio gruppo ha presentato unicamente proposte emendative soppressive, nella consapevolezza dell'impossibilità di migliorare il testo in esame, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Richetti 1.16.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) esprime apprezzamento per la proposta emendativa in esame, che ha il merito di accogliere i rilievi posti in sede di audizione da diversi costituzionalisti in materia di premio di maggioranza. Condividendo, tuttavia, le riserve formulate dal collega Fornaro in merito al raggiungimento della soglia del 60 per cento dei seggi, preannuncia l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento Richetti 1.16.

La Commissione respinge l'emendamento Richetti 1.16.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta odierna già convocata nel pomeriggio della giornata odierna.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

*Giovedì 18 giugno 2026. – Presidenza del presidente **Nazario PAGANO**, indi del vicepresidente **Riccardo DE CORATO**. – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, **Maria Elisabetta Alberti Casellati**.*

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che l'esame delle proposte emendative riprende dall'emendamento Zaratti 1.17, sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede ai relatori un chiarimento in merito agli effetti dell'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13, come riformulato, riferito alla regione Trentino-Alto Adige, con particolare riguardo alla permanenza della soglia di sbarramento del 20 per cento a livello circoscrizionale ai fini dell'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale nella medesima regione.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, rispondendo al collega Fornaro, chiarisce che la soglia del 20 per cento richiamata continua a trovare applicazione. Precisa, peraltro, che tale soglia permane, di fatto, esclusivamente con riferimento alle liste rappresentative della minoranza linguistica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 1.17, 1.20 e 1.22.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che il contingentamento dei tempi previsto per gli interventi in dichiarazione di voto dei singoli deputati sarà applicato con criteri di flessibilità.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che, in occasione dell'esame degli emendamenti presentati dalla maggioranza, i relatori ovvero i deputati proponenti ne illustrino i contenuti e le motivazioni sottese, al fine di agevolarne la comprensione e il confronto nel merito.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, accedendo alla richiesta formulata dal collega Fornaro, illustra l'emendamento Montaruli 1.23, evidenziando che la proposta emendativa è volta a chiarire che le liste presentate per l'attribuzione del premio di governabilità hanno carattere circoscrizionale, pur essendo l'assegnazione dei seggi effettuata su base nazionale.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.23, osserva che la proposta emendativa appare volta a rispondere alle criticità emerse nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione con riguardo al cosiddetto «listone», sostituendo tale meccanismo, sotto il profilo formale, con liste circoscrizionali. Rileva, tuttavia, che tale modifica non supera, a suo avviso, le questioni di fondo già evidenziate.

Pur riconoscendo che l'emendamento intende accrescere la riconoscibilità dei candidati, eliminando la presenza di nominativi ulteriori rispetto a quelli già inseriti nelle liste plurinominali, fa presente che permane una significativa alterazione del rapporto tra elettore ed eletto.

Evidenzia, infatti, che quando l'elettore vota una determinata candidatura a livello circoscrizionale, l'effetto del voto risulta condizionato dall'attribuzione del premio di maggioranza su base nazionale, con conseguenze che incidono sull'elezione di ulteriori parlamentari sia alla Camera sia al Senato. Precisa, in particolare, che il voto del singolo elettore viene così utilizzato non soltanto per l'elezione del candidato appartenente alla lista prescelta, ma anche per determinare l'attivazione del premio di maggioranza e, conseguentemente, l'elezione di ulteriori candidati.

Sottolinea come tale profilo assuma particolare rilievo con riguardo al Senato, in considerazione del principio costituzionale dell'elezione su base regionale. Ritiene, infatti, che il meccanismo previsto possa determinare situazioni nelle quali la distribuzione degli eletti all'interno di una regione non rispecchi adeguatamente il

consenso espresso dagli elettori nella medesima realtà territoriale.

Osserva, quindi, che tale assetto determina, di fatto, una manipolazione dell'espressione del voto.

Rileva che la criticità, riconducibile al meccanismo del premio di governabilità in misura fissa, continua a permanere, producendo effetti sulla ripartizione dei seggi a livello territoriale.

Per tali ragioni, annuncia il voto contrario della propria forza politica sulla proposta emendativa in esame, ritenendo che permangono profili di criticità, nonché possibili elementi di contrasto con il dettato costituzionale, con particolare riferimento all'articolo 57, primo comma, della Costituzione, in materia di elezione del Senato su base regionale, nonché con riguardo alle questioni già sollevate alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare in relazione ai principi affermati in materia di riconoscibilità degli eletti.

Giovanni DONZELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.23, esprime apprezzamento per l'intervento del collega Fornaro, riconoscendone il carattere intellettualmente corretto e coerente su buona parte delle argomentazioni svolte.

Fa presente, tuttavia, che l'osservazione relativa all'incidenza del voto espresso in una regione sugli esiti elettorali di un'altra regione non costituisce, a suo avviso, una novità dell'impianto in discussione, richiamando il vigente sistema elettorale della Camera dei deputati. Evidenzia, infatti, che nei collegi proporzionali di dimensioni ridotte, come il Molise, il voto espresso per una forza politica non si traduce necessariamente nell'elezione di un rappresentante della lista di candidati della medesima forza politica nella circoscrizione in cui il voto è stato espresso, pur concorrendo alla ripartizione complessiva dei seggi su base nazionale.

Sottolinea come tale meccanismo determini già oggi un effetto di «trasferimento» del voto tra circoscrizioni diverse alla Camera, con l'elezione di candidati in territori differenti rispetto a quelli in cui i voti sono stati espressi. Rileva, pertanto, che tale dinamica non rappresenta una novità assoluta.

Con riguardo al Senato, osserva che il sistema vigente ha finora mantenuto una corrispondenza più stretta tra voti espressi all'interno della circoscrizione regionale ed esito del voto in termini di attribuzione dei seggi. Rileva, tuttavia, che l'introduzione di un premio di governabilità su base nazionale incide su tale assetto, determinando il superamento di tale rigidità.

Rammenta che la possibilità di prevedere un premio su base nazionale è stata comunque ritenuta compatibile con i principi costituzionali dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha chiarito i limiti entro cui tale meccanismo può operare. Richiama, in particolare, l'articolo 57 della Costituzione, osservando che esso prescrive l'elezione del Senato su base regionale, senza ulteriori specificazioni.

Sottolinea, infine, che il riparto proporzionale continua a svolgersi su base regionale, mentre il premio di maggioranza opera su base nazionale, per poi articolarsi successivamente a livello territoriale. Evidenzia che tale assetto, pur differenziato, resta complessivamente coordinato nell'ambito del sistema elettorale vigente.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.23, esprime dissenso rispetto alle considerazioni svolte dal collega Fornaro, dichiarando di non condividerne l'impostazione interpretativa in ordine al principio della elezione del Senato a base regionale.

Fa presente che, a suo avviso, la nozione di «base regionale» deve essere intesa come riferita alla ripartizione dei seggi attribuiti a ciascuna regione, indipendentemente

dal meccanismo di assegnazione derivante dal sistema proporzionale o dall'eventuale scatto del premio di maggioranza. Sottolinea, in particolare, che i seggi restano comunque quelli spettanti a ciascuna circoscrizione regionale.

Rileva, pertanto, che il riferimento alla base regionale continuerebbe a trovare applicazione anche al Senato, in quanto i seggi restano allocati secondo il criterio della circoscrizione regionale.

Fa, inoltre, presente che né nel testo originario, né nel testo attualmente all'esame della Commissione si rinvenivano riferimenti a un «listone», ma unicamente alla ripartizione numerica dei seggi tra Camera e Senato, senza ulteriori previsioni relative a liste comuni o unitarie. Osserva che la proposta emendativa interviene proprio su tale profilo, introducendo una specificazione circa la suddivisione dei seggi attribuiti ai fini del premio di governabilità a livello circoscrizionale.

Ritiene, quindi, che tale intervento chiarificatore contribuisca a risolvere ulteriormente una criticità interpretativa, che peraltro, a suo avviso, non si era comunque posta nel testo base originario.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.23, sostiene che esso non risolve la questione relativa alla scarsa conoscibilità dei candidati da parte degli elettori, in quanto sulla scheda elettorale non è presente la lista dei candidati che entreranno in blocco in caso di ottenimento del premio di maggioranza.

Conclude affermando che l'emendamento in esame non fa altro che creare la falsa apparenza di eleggere i candidati della lista circoscrizionale, lasciando inalterati i reali effetti del voto dei cittadini.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.23, rileva che, se una coalizione raggiunge la soglia del 42 per cento dei voti validi, si verifica il paradosso per cui i candidati delle liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità prevalgono su quelli effettivamente votati nei collegi plurinominali in caso di superamento del limite massimo di seggi ottenibili.

Giovanni DONZELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.23, replicando all'osservazione della deputata Auriemma, evidenzia che l'emendamento in esame deve essere letto congiuntamente all'emendamento Montaruli 1.151, che sarà esaminato in seguito dalla Commissione, che prevede l'obbligatorietà, per il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, della candidatura anche in almeno uno dei collegi plurinominali della circoscrizione in cui è stata presentata la lista circoscrizionale nella quale è candidato.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.23, esprime dissenso rispetto alle considerazioni svolte in precedenza dal collega Donzelli, il quale ha richiamato il caso del Molise. Ricorda, infatti, che nelle elezioni del 2018, pur essendo previsto un solo seggio nella quota proporzionale del Molise, per via dell'applicazione del meccanismo degli eccedentari e dei deficitari risultò eletta una candidata di Liberi e Uguali, che aveva conseguito solo il 3,72 per cento dei voti.

Richiama, quindi, il principio costituzionale in base al quale il numero di seggi è attribuito alle circoscrizioni in funzione della popolazione residente nel relativo territorio, osservando che eventuali scostamenti dovrebbero essere ricondotti a tale logica.

Ricorda, inoltre, di aver affrontato, nella scorsa legislatura, la questione derivante dal principio di cui all'articolo 57, primo comma, della Costituzione mediante una proposta di revisione costituzionale volta a prevedere l'elezione del Senato su base

circoscrizionale, anziché regionale. Pur non avendo avuto tale proposta un seguito, si trattava di una soluzione che avrebbe consentito, a suo avviso, di evitare dubbi di legittimità costituzionale in relazione all'attribuzione di un premio al Senato su base nazionale, come previsto dal testo in esame. Rileva, peraltro, che sul punto la dottrina costituzionalistica risulta divisa.

Osserva, infine, che anche il sistema elettorale delineato dal *Rosatellum*, con una soglia di sbarramento nazionale, presentava problematiche analoghe. Sottolinea, pertanto, che le questioni sollevate non hanno alcun carattere strumentale, bensì sostanziale.

La Commissione approva l'emendamento Montaruli 1.23 (*vedi allegato*).

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che dall'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.23 deriva la preclusione degli emendamenti Bonafè 1.24 e Magi 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 e 1.34.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede le ragioni poste alla base delle preclusioni testé annunciate. Chiede inoltre, a questo proposito, una breve sospensione dei lavori per poter valutare la portata delle preclusioni dichiarate dal presidente.

Nazario PAGANO, *presidente*, accedendo alla richiesta del deputato Fornaro, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta per permettere ai deputati di approfondire le preclusioni annunciate.

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.15.

Nazario PAGANO, *presidente*, conferma le preclusioni conseguenti all'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.23 già in precedenza annunciate.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, contesta le preclusioni testé annunciate dal Presidente, visto che l'emendamento Montaruli 1.23, per quanto modificativo di alcuni profili del comma 1, lettera c), capoverso, dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, oggetto di modifiche anche da parte dell'emendamento Bonafè 1.24, non fa venire meno, tuttavia, la previsione di liste circoscrizionali bloccate ai fini dell'attribuzione, alla Camera, del premio di governabilità di ammontare pari a settanta candidati. Per questo, sostiene che l'emendamento del suo gruppo, che prevede semplicemente un diverso modello di distribuzione di quei candidati, sia perfettamente compatibile con l'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.23 e dovrebbe quindi essere discusso e posto in votazione.

Sottolinea che non votare un emendamento firmato congiuntamente da tutti i rappresentanti dei gruppi di opposizione arreca un vero e proprio danno al corretto svolgimento dei lavori parlamentari, in quanto tale emendamento permetterebbe di sanare alcune delle incostituzionalità del provvedimento in esame e di rafforzare la riconoscibilità dei candidati.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.36.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.38, chiarisce che esso si inserisce in una serie di emendamenti che, con atteggiamento che, in

qualche misura, può essere ritenuto anche provocatorio, si focalizzano sulla entità della soglia per ottenere il premio di governabilità, innalzandola sensibilmente, al fine di mettere in risalto i già citati problemi derivanti dalla fissazione della soglia al 42 per cento dei voti validi operata dalla proposta di legge in esame.

Fa presente, a tal proposito, che il suo gruppo non ha presentato emendamenti rispetto al tema del premio di governabilità, al fine di ribadire la totale contrarietà a tale istituto.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.38, coglie l'occasione per rimarcare l'importanza dell'emendamento a propria prima firma 1.24, condiviso da tutte le forze di opposizione, che è stato precluso, in quanto esso prevedeva un sistema di scorrimento delle liste plurinomiali per l'individuazione dei candidati da eleggere ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

Rileva che l'emendamento Montaruli 1.23, poc'anzi approvato dalla Commissione, crea solo l'illusione di conferire all'elettore una scelta, ma in realtà compie una modifica puramente formale, che non migliora l'impianto del premio di maggioranza.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Magi 1.38, chiarisce che il suo gruppo non ha presentato emendamenti concernenti l'aumento della soglia per ottenere il premio di governabilità proprio per manifestare la contrarietà del suo gruppo al sistema del premio nel suo complesso.

Ritiene, tuttavia, che l'emendamento in analisi introduca indirettamente un sistema proporzionale puro, in quanto la storia politica del nostro Paese ci dimostra l'estrema difficoltà per qualsiasi coalizione di raggiungere il 53 per cento dei voti.

Rileva che l'effetto dell'emendamento in analisi, capace di spogliare la proposta di legge elettorale delle sue caratteristiche maggioritarie, sarebbe quello di rendere l'impianto del provvedimento più compatibile alla Costituzione e al bicameralismo paritario.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.38, osserva come il gruppo del Partito democratico abbia caratterizzato la propria presenza e i propri interventi in Commissione con un atteggiamento dialogico e costruttivo. Per tale ragione, pur apprezzando l'intenzione del collega Magi di mettere in evidenza, in modo forse un po' provocatorio, le contraddizioni dell'impianto del provvedimento, attraverso la serie di proposte emendative che ci si accinge a votare, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.38.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Magi 1.39, prosegue il proprio precedente ragionamento a sostegno di un sistema elettorale di tipo proporzionale, a suo giudizio reso necessario per via del profondo mutamento del quadro politico italiano negli ultimi mesi. Osserva, del resto, come lo scenario di un riparto integralmente proporzionale dei seggi in Parlamento non sia così remoto, visto che potrebbe darsi il caso di una maggioranza difforme tra Camera e Senato, tale da precludere l'assegnazione del premio di governabilità.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.39.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.40, considera evidente che l'individuazione della soglia per l'attribuzione del premio sia un aspetto fondamentale della proposta di legge in esame. Nel caso dell'emendamento Magi 1.40, che eleva la soglia al 51 per cento dei voti validi, ritiene che si debba aprire una riflessione – politica oltre che semantica – sulla denominazione del premio, dal momento che diventerebbe un premio di maggioranza a tutti gli effetti. Per quanto ritenga che l'emendamento in esame sia provocatorio – e confermando perciò il voto di astensione del suo gruppo – apprezza il fatto che esso abbia consentito alla Commissione di confrontarsi sulla natura del premio previsto dalla proposta di legge in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.40.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.41, ritiene che si debba discutere, altresì, delle ragioni per cui viene individuata una soglia piuttosto che un'altra ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Auspica, al riguardo, che la maggioranza fornisca dei chiarimenti.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.41.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.42, richiama le considerazioni svolte dai colleghi che l'hanno preceduto, ma osserva come, a partire dall'emendamento in esame, debbano farsi delle ulteriori riflessioni. L'emendamento Magi 1.42 fissa, infatti, la soglia per l'attribuzione del premio di governabilità al 49 per cento dei voti validi, mutando di conseguenza la *ratio* del premio. Ritiene infatti che, scendendo sotto la soglia del 50 per cento, la politica sia chiamata a stabilire quale sia la giusta «soglia di credibilità», oltre che a decidere con che modalità assegnare il premio. Invita, pertanto, la maggioranza a ragionare insieme su tali questioni, nell'auspicio che si possa elevare la soglia attualmente prevista dal testo base, avvicinandola al 50 per cento.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.42.

Alfonso COLUCCI (M5S), per quanto apprezzi i contenuti dell'emendamento Magi 1.43, ritiene che la relativa approvazione non sia sufficiente ad eliminare i vizi strutturali del premio di maggioranza disciplinato dal provvedimento. Preannuncia pertanto il voto di astensione del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.43.

Filiberto ZARATTI (AVS), pur preannunciando il proprio voto di astensione, ritiene che l'emendamento Magi 1.44 introduca un principio importante, prevedendo che il premio sia assegnato alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto quantomeno la maggioranza assoluta dei voti in entrambe le Camere, a maggior tutela del principio di rappresentatività.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.44.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere gli emendamenti Magi 1.45, 1.46 e 1.47, che – analogamente a emendamenti presentati dal gruppo del Partito

democratico a un provvedimento attualmente all'esame del Senato – condizionano l'assegnazione del premio alla partecipazione al voto di una certa percentuale di votanti. Ritene, infatti, che, laddove si voglia distorcere la rappresentatività in nome della stabilità, non si possa non considerare anche il livello dell'astensionismo. Si rischierebbe, altrimenti, di aggravare ancor più l'effetto distorsivo del premio, accentuando i dubbi sulla relativa legittimità costituzionale.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.45.

Federico FORNARO (PD-IDP) prosegue il proprio precedente ragionamento illustrando l'emendamento Magi 1.46, che reca lo stesso meccanismo previsto dalla precedente proposta emendativa, abbassando però di poco – dall'80 al 75 per cento – la percentuale di votanti richiesta perché possa scattare il premio di governabilità per la lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il 42 per cento dei voti validi in entrambi i rami del Parlamento.

Riconosce che si tratterebbe di una grande innovazione – attualmente prevista, ad esempio, nell'ordinamento francese – ma sostiene come il tema dell'astensionismo debba divenire prioritario nel dibattito politico italiano, in cui si assiste a un crescente ampliamento del distacco tra la classe politica e l'elettorato. Spera, pertanto, che possa aprirsi un serio dibattito sul tema e auspica che nessuna forza politica si disinteressi intenzionalmente della questione per un calcolo di convenienza.

Riccardo MAGI (MISTO+EUROPA), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.46 e richiamate le ultime considerazioni del collega Fornaro, sostiene come il premio previsto dal provvedimento non sia di governabilità, ma piuttosto di maggioranza, in quanto trasforma una minoranza politica in una maggioranza parlamentare potenzialmente molto significativa. Tale fenomeno distorsivo potrebbe essere ancor più aggravato laddove la percentuale di partecipanti al voto – rispetto agli aventi diritto – si avvicinasse o addirittura scendesse al di sotto del 50 per cento. Considera, dunque, necessario introdurre nel sistema misure di questo tipo per prevenire una tale deriva antidemocratica, nonché per incentivare le forze politiche a recuperare la partecipazione popolare al voto, nell'interesse della stessa democrazia.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) interviene per rammentare che, durante i lavori dell'Assemblea costituente, si tenne un dibattito intenso e vivace sull'obbligatorietà del voto, risolto poi con l'indicazione contenuta nell'articolo 48 della Costituzione, che lo qualifica anche come «dovere civico». Rammenta, altresì, che in quell'occasione si contrapposero, da un lato, le forze di sinistra, contrarie all'obbligatorietà del voto, nella convinzione che le forze conservatrici avessero una maggiore capacità di mobilitazione delle aree interne, e, dall'altro, la Democrazia cristiana.

Nel ricordare che l'obbligatorietà del voto è prevista negli ordinamenti giuridici di molti Paesi del mondo, chiarisce che oggi ci troviamo di fronte ad un contesto del tutto diverso e che, eliminate le preferenze, che presumibilmente non saranno introdotte nemmeno nel corso della discussione da parte dell'Assemblea del provvedimento, occorre evidentemente trovare un altro metodo per favorire la mobilitazione dei cittadini.

Fa quindi presente che gli emendamenti presentati dal collega Magi si pongono proprio in questo solco, ma verranno purtroppo respinti nel corso della rappresentazione teatrale che si sta svolgendo in Commissione da tre giorni. Manifesta, in conclusione, il proprio rammarico per il fatto che nessuna delle forze della maggioranza si ponga il

problema, sottolineando che una democrazia caratterizzata da un sistema di partiti fragile soffre, mentre una democrazia senza elettori si spegne.

Filiberto ZARATTI (AVS) rileva che gli emendamenti del collega Magi pongono il problema fondamentale dell'astensionismo e dei mezzi per contrastarlo, ricordando che sempre più numerosi sono i cittadini che decidono di non votare e che nelle ultime elezioni europee la soglia di partecipazione è scesa sotto il 50 per cento. Bene ha fatto, a suo avviso, il collega Cuperlo a richiamare il dibattito in seno all'Assemblea costituente, che, rigettando l'obbligatorietà del voto, lo ha definito un dovere civico, a testimonianza comunque dell'importanza del suo esercizio.

Nel ribadire che l'argomento meriterebbe di essere approfondito, e non soltanto nel corso dell'esame di proposte di modifica della legge elettorale, ritiene che le ragioni della disaffezione degli elettori risieda negli esiti post-voto, nel momento in cui la coalizione al governo disattende le promesse fatte in campagna elettorale. Ritiene dunque, in conclusione, che il tema dovrebbe suscitare l'interesse di tutti, e non soltanto dell'onorevole Magi o delle forze di opposizione.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel ringraziare il collega Magi per aver posto il tema dell'astensionismo elettorale in Italia, si domanda se la proposta di legge all'esame della Commissione induca o meno i cittadini ad esprimersi con il voto, che la Costituzione qualifica non come obbligo ma come dovere civico. Manifesta la convinzione che la proposta di legge in esame, con le circoscrizioni amplissime nella parte proporzionale e le liste bloccate di sei candidati, incrementi ancor di più la distanza tra eletto ed elettore, rendendo ancor più flebile il rapporto che invece la legge dovrebbe rinsaldare.

Aggiunge che, nel caso in cui scatti il premio di governabilità, risulteranno eletti, soltanto grazie ad accordi interni alle forze della coalizione vincente, 105 parlamentari che nessuno ha votato, facendo inoltre presente che, a suo parere, il sistema delle preferenze non potrebbe comunque essere inserito nel meccanismo immaginato dalla proposta di legge in esame, comportando inevitabilmente l'introduzione di ulteriori aporie.

Rileva che anche la complessità delle regole previste, rendendo difficile comprendere quale sia l'esito del voto espresso, contribuirà ad allontanare l'elettore e ad incrementare l'astensionismo. Nel richiamare le considerazioni del collega Magi in ordine alla legittimazione di una maggioranza espressione di una minoranza nel Paese, rinnova l'invito alla concertazione, a maggior ragione quando è in discussione una materia così importante come quella elettorale.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) evidenzia, associandosi a quanto già sottolineato da altri colleghi, che gli emendamenti presentati dal collega Magi inducono a riflettere su un tema molto importante come quello dell'astensionismo, ricordando che qualche mese fa il Partito democratico aveva avanzato la richiesta di dedicare all'argomento un'indagine conoscitiva volta a individuare le cause del fenomeno, rispetto alla quale, fino a questo momento, non è stato possibile procedere.

Nel ritenere che rimangano validi i motivi di quella richiesta, avanzata dopo una tornata elettorale in cui si era registrato un tasso di astensionismo particolarmente elevato, considera corretto che la classe politica si ponga il problema di come incrementare la partecipazione al voto o quanto meno di comprendere le ragioni dell'allontanamento degli elettori. Nel sottolineare quanto sia fragile una democrazia in cui pochi sono i cittadini che si recano a votare, fa presente che gli emendamenti del collega Magi, pur non risolvendo fino in fondo il problema, quanto meno tentano di porlo

al centro dell'agenda politica. Sollecita dunque i colleghi a prendere in considerazione con maggior attenzione l'emendamento 1.46.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.46.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), proseguendo nella digressione storica precedentemente svolta, fa presente che il dovere civico richiamato dall'articolo 48 della Costituzione trovò la sua attuazione nella legislazione ordinaria che, nei primi anni della storia repubblicana, introdusse sanzioni amministrative e sociali nel caso di mancata partecipazione alle elezioni. Aggiungendo che tali sanzioni furono eliminate nel 1993 – non a caso in concomitanza con l'introduzione del sistema maggioritario – ricorda che la Corte costituzionale nel 2005 ha chiarito che il concetto di dovere civico ha perso il suo valore di coercizione giuridica, dovendosi invece intendere esclusivamente come un'esortazione morale.

Nel sottolineare come dovrebbe essere interesse di tutti favorire l'incremento della partecipazione, fa presente che l'emendamento 1.47 del collega Magi, condizionando l'assegnazione del premio di maggioranza al raggiungimento di un determinato *quorum* di votanti, ottiene il duplice obiettivo di indurre le forze politiche ad impegnarsi per aumentare il consenso e di elevare la qualità della rappresentanza. In conclusione, operando un rovesciamento del celebre slogan di Renzo Arbore, fa presente a tutti i colleghi che «più siamo e meglio stiamo».

Matteo MAURI (PD-IDP) prende spunto dall'emendamento 1.47 del collega Magi per soffermarsi sul tema della partecipazione dei cittadini, che dovrebbe essere al centro dell'attenzione di tutti, dal momento che dal livello della partecipazione dipende la qualità della nostra democrazia. Nel far presente che la democrazia non è soltanto un meccanismo elettorale, in cui sono gli elettori a scegliere che li governa, avendo anche a che fare con la costruzione del consenso e con il coinvolgimento dei cittadini, dichiara di non sapere se la proposta contenuta nell'emendamento possa essere risolutiva. È certo, tuttavia, del fatto che più si limita il ruolo delle assemblee rappresentative, per esempio attraverso il costante e frequentissimo ricorso alla decretazione d'urgenza o la trasformazione del bicameralismo perfetto in un monocameralismo di fatto, più si allontanano i cittadini dalla politica. Conclude dichiarando che occorre restituire al Parlamento il ruolo che gli consegna la Costituzione.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), ribadendo le motivazioni già espresse in precedenza in ordine all'obiettivo di favorire la partecipazione, fa presente che, nel caso dell'emendamento 1.47, si introduce, per l'assegnazione del premio – che reputa abnorme – la condizione che venga raggiunto un *quorum* di votanti non inferiore al 70 per cento.

Cita, quindi, stralci del dibattito parlamentare, cui parteciparono diverse personalità politiche dell'epoca, tenutosi in occasione dell'adozione della cosiddetta «legge truffa», che, a fronte di un premio analogamente abnorme, prevedeva per la sua assegnazione il raggiungimento da parte della coalizione vincente almeno della soglia del 50 per cento del consenso. Ricorda, in particolare, le dichiarazioni dell'onorevole Giorgio Almirante, relatore di minoranza, nella seduta dell'8 dicembre 1952, che, pronunciando parole degne di una lezione di diritto costituzionale, dichiarò che la maggioranza, in quanto tale, aveva la facoltà di chiedere ed ottenere una revisione della Costituzione, aggiungendo che, quello che invece non era possibile fare, era giustificare quella che, a suo parere,

appariva come una vera e propria revisione costituzionale surrettizia, attuata mediante la modifica della legge elettorale.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel ricordare che il dibattito sulla natura dell'esercizio del voto viene da lontano, fa presente che la sua obbligatorietà non costituisce un'anomalia, essendo presente in almeno venti Paesi al mondo, tra cui diversi Paesi europei, aggiungendo che in diversi casi tale obbligatorietà è accompagnata da sanzioni di varia natura. Fa presente l'importanza di affrontare una discussione sui modi per favorire l'incremento della partecipazione, sottolineando che il collega Magi ha il merito, con gli emendamenti a sua firma, di aver posto il problema, individuando, tra l'altro, una soluzione ragionevole come quella di agganciare l'assegnazione del premio al raggiungimento di un determinato *quorum* di votanti.

Nel rilevare che tale meccanismo avrebbe il vantaggio di indurre le coalizioni a provare a guadagnarsi ampi consensi e non soltanto un voto in più degli avversari, ritiene che tale soluzione da sola non sia sufficiente. Propone, dunque, di aggiungere un ulteriore elemento, che – al fine di contrastare la perdita di credibilità della politica – dovrebbe essere rappresentato dall'obbligo per la coalizione vincente di rispettare al 100 per cento il proprio programma.

Giovanni DONZELLI (FDI) interviene brevemente perché rimanga agli atti, nel caso in cui qualche appassionato di storia politica voglia leggere in futuro i resoconti dei lavori in corso, il proprio ringraziamento al collega Magi per aver citato Giorgio Almirante. Gli preme anche ricordare la battaglia condotta da Giorgio Almirante contro la partitocrazia e in favore della stabilità dell'Esecutivo e di un sistema costituzionale fondato su una forma di governo presidenziale e sul principio della democrazia decidente. Nel manifestare il proprio compiacimento per aver ascoltato le parole di Giorgio Almirante espressamente citate da un collega dell'opposizione, sottolinea come la figura di Almirante abbia dato un contributo significativo alle istituzioni e alla democrazia di questo Paese.

Federico FORNARO (PD-IDP), rilevando come l'intervento dell'onorevole Donzelli aprirebbe una discussione ben diversa, che richiederebbe molto tempo, fa presente, tornando al merito dell'emendamento Magi 1.47, che il dibattito tenutosi in Assemblea costituente sul diritto-dovere di voto mantiene la sua attualità. Pertanto, dichiara che da un autorevole esponente del principale partito di maggioranza si sarebbe aspettato non un'esaltazione della figura di Giorgio Almirante, ma piuttosto una riflessione critica e autocritica sul fenomeno dell'astensionismo e, posto che si sia d'accordo sulla sua esistenza, sui correttivi da introdurre per favorirne la riduzione.

Nel far presente che il libro bianco della Presidenza del Consiglio ha rilevato come l'astensionismo involontario rappresenti una quota piuttosto rilevante rispetto al totale di cittadini che si astengono dal votare, ricorda che a metà degli anni ottanta l'Italia era uno dei tre Paesi al mondo con il maggior tasso di partecipazione alle urne, pari a oltre il 90 per cento, mentre oggi, per usare una metafora calcistica, siamo nella parte destra della classifica.

Nel ritenere doveroso che sull'argomento si svolga una riflessione, sottolinea che, se non dovesse andare bene la soluzione prospettata dal collega Magi, si potrebbero comunque individuare altri interventi correttivi, rilevando che un Parlamento eletto da meno del 50 per cento degli elettori potenziali pone evidentemente un problema serio di legittimità.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.47.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che gli identici emendamenti Bonafè 1.49 e Alfonso Colucci 1.50 devono ritenersi preclusi, in quanto prevedono la soppressione del comma 2 dell'articolo 1, già modificato in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*).

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede un approfondimento circa le motivazioni che hanno indotto il presidente a dichiarare preclusi gli emendamenti in questione.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, precisa, in via generale, che le preclusioni discendono da valutazioni di carattere esclusivamente tecnico volti a evitare che la Commissione deliberi in modo contraddittorio, e non da valutazioni di carattere **Pag.**

21 politico. Nel caso specifico, osserva che gli identici emendamenti Bonafè 1.49 e Alfonso Colucci 1.50 sopprimono il testo originario del comma 2 dell'articolo 1, che è stato modificato in seguito all'approvazione del citato emendamento Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*).

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che i gruppi di minoranza risultano doppiamente penalizzati sia dal contingentamento dei tempi degli interventi stabilito dalla Presidenza, sia dalle preclusioni conseguenti all'approvazione degli emendamenti presentati dai gruppi di maggioranza, che impediscono, di fatto, di discutere il merito delle proposte emendative presentate dalle opposizioni.

Pur riconoscendo che la condotta dal presidente è ineccepibile sul piano del rispetto del dettato regolamentare, ribadisce che le dichiarazioni di preclusione conseguenti all'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*) si traducono, su un piano sostanziale, in un ulteriore elemento di penalizzazione ai danni dei gruppi di opposizione.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, pur in assenza di uno specifico obbligo procedurale in tal senso, al fine di garantire un ordinato prosieguo dell'esame, dichiara la disponibilità a fornire ai deputati della Commissione l'elenco delle preclusioni e degli assorbimenti conseguenti all'approvazione degli emendamenti Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*) e 1.23.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), apprezzando lo spirito collaborativo del presidente, chiede di valutare una breve sospensione dei lavori per verificare gli effetti delle preclusioni e degli assorbimenti, tenuto conto che alcune delle proposte emendative interessate sono state sottoscritte da tutti i gruppi di opposizione.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, sottolineando che i colleghi Fornaro e Bonafè pongono due questioni diverse – una di carattere politico, l'altra di natura tecnica – ribadisce che la preclusione degli identici emendamenti Bonafè 1.49 e Alfonso Colucci 1.50 è una diretta conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*).

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, chiarisce che le preclusioni sono sempre motivate dall'esigenza di assicurare la coerenza del testo della proposta di legge su cui la Commissione è chiamata a deliberare.

Filiberto ZARATTI (AVS), pur riconoscendo che il presidente ha esercitato una sua legittima prerogativa, evidenzia la necessità di spiegare le ragioni alla base delle preclusioni.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, ribadisce che ogni emendamento dichiarato precluso o assorbito è stato oggetto di un'attenta istruttoria tecnico-giuridica, scevra da ogni valutazione di tipo politico o discrezionale.

Maria Elena BOSCHI (IV-CR), pur riponendo piena fiducia nelle valutazioni che hanno indotto il presidente a dichiarare preclusi o assorbiti taluni emendamenti, osserva che sussiste sempre un margine di errore, che può emergere a seguito di un'ulteriore riflessione. Si associa, quindi, alla richiesta di sospensione dei lavori avanzata dalla collega Bonafè.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, apprezza le circostanze, non essendovi obiezioni, dispone una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle 16.45, è ripresa alle 17.10.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il Presidente a prestare maggiore attenzione all'ordine di attribuzione della parola ai membri della Commissione, rilevando come in più occasioni sia stato, a suo avviso, pretermesso nell'elenco degli interventi.

Ritiene, inoltre, una sgradevole scortesia istituzionale la sospensione della seduta disposta dalla Presidenza nonostante la propria richiesta di intervento fosse stata avanzata in precedenza rispetto ad altri colleghi, senza peraltro conoscere l'oggetto dell'intervento medesimo. Pur immaginando che ciò non sia riconducibile a intenzioni di scortesia da parte della Presidenza, ritiene che tale circostanza confermi l'esigenza di una più puntuale e attenta gestione dell'ordine degli interventi.

Nel rivolgere, quindi, un ringraziamento agli uffici per il lavoro svolto, riconoscendo come questo sia caratterizzato da particolare complessità, delicatezza e tempestività e precisando che non vi era alcuna intenzione di contestarne l'operato, rileva, al contrario, che la richiesta avanzata dal suo gruppo fosse unicamente finalizzata a conoscere le motivazioni delle numerose preclusioni annunciate dal presidente Pagano.

Evidenzia, infatti, che, a fronte dell'approvazione di un numero limitato di emendamenti della maggioranza, si determineranno oltre cinquanta preclusioni su emendamenti presentati dalle opposizioni, rispetto alle quali si chiede di fornire puntuali chiarimenti, anche attraverso un esame analitico delle singole fattispecie.

Osserva, inoltre, che, alla luce del numero residuo di emendamenti della maggioranza ancora da esaminare, si pone la questione del numero complessivo di ulteriori preclusioni che ne potrebbero derivare e della compatibilità di tale andamento con il contingentamento dei tempi stabilito dalla Presidenza. Ritiene, infatti, che una consistente riduzione del numero degli emendamenti renda difficilmente giustificabile una compressione dei tempi di intervento in dichiarazioni di voto su ciascun emendamento, fissata dal presidente in tre minuti per ciascun deputato.

Conclude chiedendo che le valutazioni complessive sulla gestione delle preclusioni e

sull'organizzazione dei tempi siano approfondite in sede di riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, da convocarsi appositamente, al fine di consentire un confronto con le opposizioni.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia la Presidenza per aver fornito la lista degli emendamenti preclusi a seguito dell'approvazione degli emendamenti Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*) e 1.23, pari a oltre cinquanta.

Rileva, tuttavia, come sia già evidente che l'approvazione dei successivi emendamenti della stessa collega Montaruli, su cui è stato espresso parere favorevole, determinerà, con ogni probabilità, la preclusione di un ulteriore numero significativo di proposte emendative.

Fa presente che il numero elevato degli emendamenti preclusi in conseguenza dell'approvazione degli emendamenti Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*) e 1.23 avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione ai fini della proposta di razionalizzazione dei tempi portata all'attenzione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Osserva, poi, che l'elevato numero di ulteriori preclusioni attese induce a ritenere che sia opportuno riconsiderare l'assetto dei tempi di esame, al fine di garantire un adeguato spazio di discussione e di confronto sul merito delle proposte emendative restanti. Ritiene, infatti, che, venendo meno l'originaria condizione di urgenza, non sussistano più le ragioni per mantenere una compressione dei tempi di intervento.

Per tali motivi, chiede alla Presidenza di riconsiderare la decisione assunta in materia di contingentamento dei tempi delle dichiarazioni di voto sulle proposte emendative, eventualmente convocando un'apposita riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nazario PAGANO, *presidente*, replica al collega Zaratti precisando che gli effetti preclusivi degli emendamenti sono stati da lui valutati a seguito dell'approvazione degli emendamenti Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*) e 1.23.

Sottolinea, quindi, che la decisione sul contingentamento dei tempi non è stata assunta sulla base della presunta conoscenza preventiva del numero delle preclusioni. Osserva, pertanto, che la ricostruzione insinuata dal deputato Zaratti non trova riscontro nei fatti e non può essere condivisa, ribadendo la correttezza del procedimento seguito dalla Presidenza nella gestione dei lavori.

Filiberto ZARATTI (AVS) prende atto delle precisazioni rese dalla Presidenza, facendo presente di non aver inteso formulare alcuna insinuazione nei confronti della Presidenza, non disponendo di elementi in tal senso.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia la Presidenza per il tempo concesso ai fini della valutazione delle preclusioni conseguenti all'approvazione degli emendamenti Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*) e 1.23, che è stata utile a comprendere l'andamento dei lavori, anche in relazione al numero degli emendamenti che sono dichiarati preclusi.

Fa presente che gli identici emendamenti 1.49, a sua prima firma, e 1.50 Alfonso Colucci, soppressivi del comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento, dichiarati preclusi, risultano sottoscritti da tutti i gruppi di opposizione, sottolineando, pertanto, come non si tratti di una proposta riconducibile a un singolo gruppo, bensì di un'iniziativa condivisa dalle forze di minoranza.

Ribadisce di non aver mai messo in dubbio il lavoro svolto dagli uffici, dei quali

riconosce la correttezza e la competenza tecnica, osservando che l'istruttoria effettuata, a supporto delle decisioni della Presidenza in ordine alle preclusioni, attengono esclusivamente a profili procedurali e tecnici.

Si dichiara, tuttavia, sorpresa per il fatto che la Presidenza abbia valutato le preclusioni derivanti dall'approvazione degli emendamenti Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*) e 1.23 solo a seguito dell'approvazione di questi ultimi.

Fa presente che, sulla base delle informazioni già disponibili, l'approvazione di soli due dei quattro emendamenti della deputata Montaruli su cui è stato espresso parere favorevole ha determinato la preclusione di circa cinquanta emendamenti delle opposizioni e che tale numero è destinato ad aumentare con l'esame dei successivi emendamenti.

Sottolinea, pertanto, la necessità che la Presidenza fornisca un quadro complessivo aggiornato delle preclusioni e delle relative motivazioni, anche in accoglimento della richiesta già avanzata da altri colleghi.

Condivide, infine, la richiesta di convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ritenendo opportuno riconsiderare la decisione della Presidenza sul contingentamento dei tempi di intervento alla luce del mutato quadro numerico degli emendamenti effettivamente esaminabili, ritenendo che la significativa riduzione di questi ultimi incida sull'originaria motivazione del contingentamento e renda, pertanto, necessaria una nuova valutazione in proposito.

Nazario PAGANO, *presidente*, rileva che, qualora vi sia insistenza, da parte dei gruppi, sulla richiesta di convocazione di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la stessa potrà essere valutata, precisando tuttavia sin d'ora che non vi è intenzione, da parte della Presidenza, di modificare le decisioni già assunte sul contingentamento dei tempi di discussione, adottate in un'ottica di organizzazione dei lavori volta a garantire il rispetto della data per la discussione in Assemblea del provvedimento.

Sottolinea, infatti, come non vi siano, a suo avviso, elementi di novità rispetto al quadro procedurale già delineato, evidenziando che la gestione delle preclusioni conseguenti all'approvazione di proposte emendative rientra nella fisiologia dell'*iter* legislativo e non costituisce una circostanza eccezionale o patologica.

Rivendica, inoltre, di aver adottato un'impostazione improntata alla massima apertura nei confronti delle opposizioni, evidenziando di aver consentito, in questa ottica, la votazione anche di emendamenti, quali quelli della serie a scalare relativi all'entità della soglia per l'attribuzione del premio di governabilità, che, in base a quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento, avrebbero potuto essere diversamente trattati, e di aver comunque favorito il più ampio confronto possibile nel corso dell'esame.

Rileva, pertanto, che non vi è stato alcun atteggiamento volto a comprimere indebitamente il dibattito, sottolineando come, al contrario, siano state accolte richieste di flessibilità anche in relazione ai tempi di intervento.

Ribadisce, in conclusione, la volontà di proseguire ordinatamente nell'esame del provvedimento, assicurando il pieno svolgimento del dibattito sul merito degli emendamenti e l'assenza di qualsiasi intenzione di impedire la discussione o di comprimere il confronto parlamentare.

Maria Elena BOSCHI (IV-CR), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime sorpresa per la circostanza che la Presidenza abbia avuto consapevolezza dei significativi effetti preclusivi derivanti dall'approvazione degli emendamenti Montaruli 1.13 (*nuova*

formulazione) e 1.23 solo a seguito dell'approvazione dei medesimi.

Osserva, poi, che tale circostanza rafforza, a suo giudizio, la richiesta già avanzata dai colleghi di riconsiderare il contingentamento dei tempi disposto dalla Presidenza, evidenziando come tale decisione sia stata assunta senza una completa rappresentazione dell'impatto derivante dalle preclusioni degli emendamenti sulla possibilità di confronto parlamentare.

Rileva, inoltre, che le preclusioni riguardano emendamenti attinenti non a profili marginali del provvedimento, bensì ad aspetti centrali della disciplina prevista dalla proposta di legge in discussione, che richiederebbero un più ampio spazio di discussione e approfondimento.

Sottolinea, altresì, che le modalità di organizzazione dei lavori adottata dalla Presidenza, che non ha adottato meccanismi come le segnalazioni delle proposte emendative da porre comunque in votazione, non possono essere considerate un episodio eccezionale, ma dovrebbero costituire, a suo avviso, caratteristiche ordinarie del corretto funzionamento dell'attività parlamentare.

Fa, inoltre, presente che la programmazione dei lavori in vista dell'esame del provvedimento in Assemblea e la scelta di ricorrere alla posizione della questione di fiducia nella giornata di domani sul decreto-legge n. 66 del 2026 sul cosiddetto «Piano casa» attengono a valutazioni del Governo e della maggioranza, rispetto alle quali le opposizioni, che peraltro hanno manifestato piena disponibilità a proseguire i lavori della Commissione anche nei giorni festivi, non hanno potere di determinazione.

Osserva, quindi, che l'esigenza di rispettare le tempistiche dell'esame non può essere imputata alle opposizioni, trattandosi di scelte politiche e organizzative assunte in altra sede, e non derivanti da vincoli oggettivi del procedimento legislativo. Ritiene, pertanto, che la circostanza di disporre di tempi estremamente compressi per la discussione in Commissione non sia giustificata da una reale urgenza normativa, quanto piuttosto da una scelta politica della maggioranza e del Governo.

Sottolinea, infine, che l'attuale assetto dei lavori rischia di comprimere in modo significativo le prerogative parlamentari delle opposizioni, incidendo sulla possibilità di esercitare pienamente le funzioni di rappresentanza politica, e conclude chiedendo una revisione dell'impostazione complessiva dei tempi e delle modalità di esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che gli emendamenti ancora da esaminare, al netto delle preclusioni derivanti dall'approvazione degli emendamenti Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*) e 1.23, sono 388 e che, quindi, il lavoro ancora da svolgere è cospicuo.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che, in occasione della votazione sull'emendamento Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*), il suo gruppo si è astenuto, sollevando dubbi unicamente sulla questione della Valle d'Aosta. Nonostante ciò, evidenzia come il collega Urzì, in un recente comunicato stampa, abbia falsamente dichiarato che la sinistra si è incomprensibilmente opposta in blocco a tale emendamento, facendo trasparire, in tal modo, l'idea che le forze di opposizione siano contrarie al computo dei voti espressi nella circoscrizione del Trentino-Alto Adige nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni per il raggiungimento del premio di governabilità.

Ricorda che il suo gruppo, insieme ad altri gruppi di opposizione, ancor prima delle audizioni svolte nell'ambito dell'attività conoscitiva, fu il primo a sollevare forti dubbi di costituzionalità rispetto al testo originario della proposta di legge C. 2822 Bignami, così

come rispetto al nuovo testo della proposta adottato come testo base, nella parte in cui escludeva espressamente il Trentino-Alto Adige dal computo dei voti espressi nella determinazione delle cifre elettorali nazionali.

Specifica che il suo gruppo non ribadì tale posizione in occasione della discussione sull'emendamento Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*) in quanto, non potendo conoscere l'effetto preclusivo derivante dall'approvazione di tale emendamento, contava di potersi esprimere successivamente sul tema.

Alessandro URZÌ (FDI), in risposta all'onorevole Fornaro, chiarisce di non aver notato l'astensione del suo gruppo durante la votazione dell'emendamento Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*).

Riccardo MAGI (MISTO+EUROPA), intervenendo sull'emendamento Manes 1.51, lo sottoscrive, rilevando che esso intende chiarire che, a differenza della circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Sudtirolo*, la circoscrizione della Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* non è una circoscrizione speciale discrezionalmente posta dal legislatore ordinario, ma ha invece una propria dignità costituzionale, essendo prevista direttamente dallo Statuto di autonomia.

Fa presente che la norma di cui all'articolo 47 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, norma di rango costituzionale, prevede, infatti, che la Valle d'Aosta formi, proprio come la circoscrizione Estero, un'unica circoscrizione.

Chiarisce che la Valle d'Aosta è una regione bilingue, all'interno della quale non esiste una lingua ufficiale, ma quella italiana e quella francese sono parificate. Di conseguenza, a differenza del Trentino-Alto Adige, la minoranza linguistica corrisponde all'intera comunità regionale, non è separabile per gruppi linguistici, e deve perciò esprimere una rappresentanza parlamentare unitaria.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Manes 1.51, lo sottoscrive e, nel rilevare che esso ribadisce un elemento fondamentale della legislazione elettorale valdostana, non comprende il parere contrario espresso dai relatori. Chiede, pertanto, che l'emendamento in esame sia accantonato per permettere ai relatori un approfondimento sul tema.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, pur ritenendo che il contenuto dell'emendamento Manes 1.51 sia ultroneo rispetto al testo del provvedimento, accede all'invito di un'ulteriore riflessione e, dunque, accoglie la proposta di accantonamento formulata.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Manes 1.51. Fa presente, inoltre, che l'emendamento Bonafè 1.52 deve ritenersi precluso in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*).

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se, per quanto riguarda l'emendamento Bonafè 1.52, non sarebbe stata più coerente una preclusione che si limitasse alla partizione che riguarda il Trentino-Alto Adige, ponendo in votazione la partizione riguardante la Valle d'Aosta.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiarisce che l'emendamento Bonafè 1.52 deve ritenersi precluso in quanto, prevedendo che i voti espressi nella circoscrizione Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* non siano computati nella determinazione delle cifre elettorali

nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché nel totale nazionale dei voti validi, si pone in contraddizione con quanto previsto dall'emendamento 1.13 Montaruli (*nuova formulazione*).

Toni RICCIARDI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.53, ritiene che gli emendamenti preclusi saranno in totale 60, di cui 47 preclusi dall'emendamento Montaruli 1.13 e 13 preclusi dall'emendamento Montaruli 1.23.

Facendo appello alla sensibilità del relatore Angelo Rossi rispetto al tema della salvaguardia delle autonomie speciali, auspica l'accantonamento dell'emendamento in esame e di quelli successivi, in quanto occorre scongiurare qualsivoglia conflitto di attribuzione tra lo Stato e le regioni.

Angelo ROSSI (FDI) dichiara di non accedere alla richiesta di accantonamento del collega Toni Ricciardi.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.53, fa presente che esso intende sopprimere il comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento, che riguarda la ripartizione e l'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni.

Al riguardo, segnala che, oltre al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta, anche il Molise, sulla base dell'ultimo censimento del 2021, non è assegnatario di seggi ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Non comprende, tuttavia, i motivi per non tenere conto anche di altre regioni che, in futuro, potrebbero trovarsi, da un punto di vista demografico, nella medesima situazione del Molise, come ad esempio la Basilicata.

Ritiene che, al riguardo, sia necessaria una riflessione aggiuntiva volta a individuare criteri oggettivi per l'assegnazione dei seggi delle regioni di piccole dimensioni.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, non ritiene che possa realizzarsi quanto prospettato dal collega Fornaro.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.53.

Federico FORNARO (PD-IDP), replicando all'ultima affermazione dell'onorevole Angelo Rossi, continua a non comprendere perché il testo della proposta di legge in esame specifichi che Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta non partecipano all'attribuzione dei seggi di cui al premio di maggioranza, mentre il Molise viene totalmente ignorato.

Ribadisce, pertanto, la necessità di individuare un parametro oggettivo per ovviare a quella che ritiene una disciplina passibile di criticità.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, chiarisce che l'assegnazione dei seggi ai fini del premio di governabilità anche alle circoscrizioni del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta comporterebbe la sottrazione di seggi alla rappresentanza delle minoranze linguistiche. Diversamente, a suo avviso, la questione del Molise e della Basilicata riguarda il tema della proporzionalità numerica dei seggi; al riguardo, è necessario evitare l'effetto per cui l'unico seggio di queste regioni verrebbe automaticamente assegnato alla coalizione vincente.

Federico FORNARO (PD-IDP), replicando alle delucidazioni espresse dall'onorevole Angelo Rossi, afferma di concordare con la sua analisi, ma di sostenere la necessità di individuare un parametro oggettivo che riesca a disciplinare anche successivi mutamenti numerici e di proporzione delle regioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 1.54 e 1.55.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento 1.56 a sua firma, esprime soddisfazione rispetto al clima di dialogo consentito soprattutto dal contraddittorio con il relatore Angelo Rossi, che ringrazia per le risposte puntuali.

Ritiene, tuttavia, che sarebbe particolarmente utile conoscere altresì le idee delle restanti forze di maggioranza, che invece restano silenti e continuano a non esporsi sul merito della riforma in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.56.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che sull'emendamento Zaratti 1.57, di cui era stato precedentemente disposto l'accantonamento, intende prendere la parola il Ministro Alberti Casellati.

Il Ministro **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI** fa presente che, laddove venisse approvato l'emendamento Zaratti 1.57, il decreto del Presidente della Repubblica con cui si provvede – tra gli altri aspetti – all'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni verrebbe adottato su proposta del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, oltre che del Ministro dell'interno, come già previsto dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame.

In qualità di Ministro interessato dall'emendamento in esame, pur facendo presente di essere titolare della delega per seguire i lavori parlamentari sulla riforma della legge elettorale, nonché dell'iniziativa per la modifica dei decreti legislativi che disegnano i collegi, evidenzia come il decreto del Presidente della Repubblica in questione sia sempre stato proposto, fino ad ora, dal solo Ministro dell'interno.

Ritenendo, dunque, che l'approvazione dell'emendamento Zaratti 1.57 comporterebbe un ingiustificato appesantimento procedurale, esprime sullo stesso un parere contrario. Ringrazia, tuttavia, l'onorevole Zaratti e il relatore Angelo Rossi per l'attenzione dimostrata verso l'approfondimento di tale proposta emendativa con la relativa proposta di accantonamento.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, esprime parimenti parere contrario sull'emendamento Zaratti 1.57.

Filiberto ZARATTI (AVS) dichiara di apprezzare le parole del Ministro Alberti Casellati e la ringrazia per la partecipazione costante ai lavori della Commissione, segno di grande serietà e attenzione nei confronti del Parlamento. Per quanto ritenesse che con tale proposta emendativa si potesse apportare un miglioramento al sistema, favorendo la cooperazione di due Ministri nella stesura di un provvedimento importante per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, alla luce delle considerazioni svolte dal Ministro, ritira l'emendamento a sua firma 1.57.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.58.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 1.59, che solleva un problema di carattere generale, inerente al ruolo dell'Istat nel complessivo procedimento elettorale. Ricorda, infatti, come tale Istituto abbia sempre avuto in materia un ruolo di primo piano, per via del richiamo normativo al relativo censimento

generale della popolazione ai fini dell'assegnazione del numero dei seggi alle diverse circoscrizioni, nonché di altre prerogative attribuite allo stesso istituto ai fini della determinazione delle dimensioni delle circoscrizioni e dei collegi.

Ritenendo che sia dunque importante mantenere, come elemento di ulteriore garanzia del sistema, un organo terzo ed indipendente come l'Istat, auspica che i relatori e la maggioranza pongano attenzione al tema.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sugli emendamenti a sua firma 1.59 e 1.60, condivide le considerazioni del collega Fornaro in merito all'importanza di un ruolo attivo dell'Istat nel corso delle fasi prodromiche allo svolgimento delle elezioni. Chiede, pertanto, ai relatori di valutare l'opportunità che sia resa strutturale e stabile una forma di collaborazione istituzionale tra il Ministero dell'interno e l'Istat.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.59.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.60, auspica che i relatori possano esprimere un loro giudizio sul ruolo dell'Istat rispetto alla materia elettorale. Nel dichiararsi convinto che il coinvolgimento dell'Istituto accrescerebbe gli strumenti di garanzia del sistema, osserva come la proposta di legge in esame introduca sul punto un elemento di novità, dato dal fatto che, per la prima volta, non si fa più riferimento al censimento generale dell'Istat, ma al censimento permanente della popolazione a livello comunale, con valenza quinquennale, per l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni. Teme, al riguardo, che possano verificarsi delle problematiche in relazione ad eventuali ritardi di pubblicazione di tali censimenti e si domanda quali siano le possibili soluzioni.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, intervenendo per fornire dei chiarimenti sul tema del ruolo dell'Istat nel procedimento elettorale, ritiene che la soppressione dei collegi uninominali e l'eliminazione del limite di seggi da assegnare a ciascun collegio rendano non più necessaria l'attività a tal fine espletata da tale istituto.

Rispondendo, invece, a una precedente domanda posta dal collega Fornaro, rileva come nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica con cui si assegnano i seggi alle diverse circoscrizioni, sono ripartiti, altresì, con una distinta distribuzione, i seggi assegnati alle diverse circoscrizioni ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.60.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.61, proseguendo l'interlocuzione in atto con il relatore Angelo Rossi, ritiene che, se la scelta operata sul Molise è di carattere matematico – come sembra alla luce dei chiarimenti forniti dal relatore – e non politico, sarebbe più corretto e trasparente, a suo giudizio, esplicitare il condivisibile criterio adottato in una chiara disposizione normativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 1.61, 1.62, 1.63, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.74, 1.75, 1.76 e 1.77.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) illustra l'emendamento Alfonso Colucci 1.78, soppressivo del comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento, con cui è stata eliminata dalle schede elettorali l'indicazione dei nomi dei candidati nei collegi uninominali. Sottolinea come il

senso di tale proposta emendativa sia quello di manifestare la contrarietà delle forze di opposizione del centrosinistra – che hanno sottoscritto congiuntamente l'emendamento – rispetto alla soppressione dei collegi uninominali, che si somma, aggravandola, alla previsione delle liste bloccate. Ritiene, infatti, che attraverso tali collegi fosse possibile mantenere nel sistema elettorale un elemento di forte connessione tra eletti ed elettori.

Federico FORNARO (PD-IDP) osserva come, a fronte della generale soppressione dei collegi uninominali prevista dalla proposta di legge in esame, ne rimangano di fatto in Italia solo 5, dal momento che i seggi assegnati ai collegi uninominali previsti dal *Rosatellum* sono stati per il resto ripartiti tra premio di governabilità e collegi plurinominali.

Ritiene che tale scelta vada nella direzione sbagliata, riducendo ulteriormente la possibilità di scelta dei cittadini e schiacciando il funzionamento dell'intero sistema di selezione dei rappresentanti in Parlamento sul meccanismo delle liste bloccate.

Ribadisce, in conclusione, come l'emendamento Alfonso Colucci 1.78 sia stato condiviso da tutte le forze politiche del centrosinistra, contrarie al complessivo impianto del provvedimento in esame.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.78, constata come si stia manifestando una precisa volontà politica da parte della maggioranza.

Nel ricordare, in primo luogo, che la proposta di legge in esame prevede l'eliminazione dei collegi uninominali, fa notare come, a suo avviso, in Assemblea non verrà approvato alcun emendamento sulle preferenze. In terzo luogo, osserva che sono stati respinti tutti gli emendamenti a firma del collega Magi con cui si intendeva vincolare l'attribuzione del premio di governabilità alla partecipazione al voto di una certa percentuale di aventi diritto al voto.

Dichiara quindi che, se tre indizi fanno una prova, la maggioranza ha manifestato, nel corso dell'esame in sede referente del nuovo testo della proposta di legge C. 2822, la chiara volontà di percorrere un sentiero che, battuto da circa vent'anni, allontana sempre più la classe politica italiana dall'elettorato, il quale auspica, invece, il ripristino di meccanismi che garantiscano un legame tra eletti ed elettori. Convinto del fatto che la desertificazione del panorama della rappresentanza e la crescente disaffezione politica della cittadinanza finiranno per avere ricadute sempre più negative sulla democrazia italiana, teme che il provvedimento in esame possa accelerare e aggravare la crisi già in atto.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), nel far presente che l'unico modo per suscitare interventi da parte dei colleghi di maggioranza, ad eccezione dei chiarimenti forniti dal relatore, on. Rossi, sia stato quello di citare le parole pronunciate da Giorgio Almirante in occasione dell'esame parlamentare della cosiddetta «legge truffa» che, osserva incidentalmente, per la verità appare contraddistinta da un carattere molto meno truffaldino della proposta di legge in esame, e riporta parte dell'intervento formulato da Giorgio Almirante in quella occasione: «E allora cosa accadrebbe domani in un Parlamento in cui una maggioranza assoluta potesse dominare? Avverrebbe che non dominerebbe quella maggioranza assoluta. ma l'esecutivo, espressione, se volete, di quella maggioranza. ma espressione dominante e determinante. Non vi sarebbe dunque più una vera e propria attività legislativa, che è sempre un'attività nascente dal contrasto, dalla critica, dalla possibilità di modificare, emendare; approvare o non approvare. Vi sarebbe una maggioranza che darebbe vita formalmente, lo riconosco, a delle leggi, ma

sostanzialmente a dei decreti legge. Sarebbe tutta una attività delegata. Voi volete oggi già essere delegati ad essere maggioranza, per poter domani delegare al Governo la funzione di fare le leggi; e non potreste fare diversamente. Io non voglio dire affatto che voi siete tutti d'accordo nel condurre il Paese ad una situazione di tal genere. Io posso anche pensare e credere che molti di voi si ribellerebbero, anzi vorrebbero oggi stesso ribellarsi, ad una situazione simile se l'avessero chiara davanti. Ma voi ci state arrivando. Voi date i mezzi per arrivarci a chi ci vuole arrivare.».

Nel sottolineare di non apprezzare in alcun modo l'onorevole Almirante sul piano politico, ma di voler indurre una riflessione nella maggioranza, prosegue la citazione: «Altro argomento gravissimo. Volete voi il Presidente della Repubblica della maggioranza parlamentare o volete il Presidente della Repubblica del Parlamento? Ritenete voi sia utile per il Paese avere domani il Presidente della Repubblica della maggioranza o ritenete molto più utile avere il Presidente della Repubblica del Parlamento italiano? Io so la vostra risposta formale: sempre dalla maggioranza deve essere eletto. Ma quando il paese sappia che quella maggioranza è predeterminata, è precostituita, quando il Paese sappia che quella maggioranza è rigida, quando il Paese sappia che quella maggioranza non può essere spostata, chi negherà ad una parte del Paese di ritenere che la stessa suprema personalità dello Stato sia espressione e funzione di parte e non, come è e come si ritiene debba essere e come anche voi dovete ritenere che debba essere, se veramente amate la saldezza dell'istituzione repubblicana, l'espressione della totalità o, per lo meno, l'espressione di una maggioranza che non sia rigida, precostituita e fatalmente ancorata ai suoi punti di vista preconcepi e alle sue simpatie o antipatie personali?».

Filippo SCERRA (M5S), nel rilevare come le liste bloccate e l'eliminazione dei collegi uninominali contribuiscano ad allentare il rapporto tra eletto ed elettore e presentino indubbi profili di incostituzionalità, dichiara di volersi concentrare, piuttosto, sulle motivazioni che hanno indotto la maggioranza a presentare la proposta Bignami. Fa quindi presente che la proposta è nata dall'esigenza di coprire i disastri dell'azione di governo, eliminando i collegi uninominali che al Centro e al Sud d'Italia sarebbero stati verosimilmente conseguiti, nella stragrande maggioranza, da rappresentanti dell'opposizione, essendosi il Governo Meloni dimostrato uno dei governi più antimeridionalisti, cancellando i crediti d'imposta, approvando l'autonomia differenziata, sopprimendo il fondo perequativo infrastrutturale.

Alla luce di tale situazione, la maggioranza, invece di recuperare il consenso dell'elettorato del Centro e del Sud attraverso la modifica della propria azione di governo, decide di cambiare le regole del gioco, adottando una legge elettorale che, secondo i suoi calcoli, dovrebbe consegnarle la vittoria. In conclusione, avvisando i colleghi che quando si modifica la legge elettorale negli ultimi mesi di legislatura le cose non vanno mai come ci si aspetta, invita a votare in senso favorevole sull'emendamento Alfonso Colucci 1.78.

Carmela AURIEMMA (M5S) interviene per sottoscrivere le considerazioni del collega Scerra e per replicare al relatore, on. Rossi, che aveva ricordato in un precedente intervento la contrarietà del Movimento 5 Stelle ai collegi uninominali. Nel rivendicare tale posizione, chiarisce tuttavia che nel caso specifico è determinante il contesto in cui vengono eliminati i collegi uninominali, sottolineando come – con le liste bloccate e l'assenza di preferenze – si finisca per abbattere l'unico baluardo del rapporto tra eletto ed elettore. Nel far presente, a proposito delle preferenze, che nessuno crede alla volontà della maggioranza di introdurre in Assemblea, rileva come il collegio

uninomiale consenta all'elettore di determinare il risultato, dal momento che è eletto il candidato che prende anche un solo voto in più rispetto all'avversario.

Vittoria BALDINO (M5S) dichiara che corrisponde al vero il fatto che il Movimento 5 Stelle sia contrario ai collegi uninominali, che non abbia contribuito all'approvazione del *Rosatellum* e che abbia proposto un sistema elettorale alternativo cristallizzato nell'emendamento Alfonso Colucci 1.3, al momento accantonato. Afferma, tuttavia, che il solo fatto che la maggioranza elimini i collegi uninominali per la paura di perdere le prossime elezioni è motivo sufficiente per essere contrari a tale scelta, tanto più che si introduce un premio di governabilità abnorme, in grado di consentire, a determinate condizioni, alla coalizione che vinca le elezioni anche per un minimo scarto percentuale, di eleggere in autonomia degli organi di garanzia.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, scusandosi con i colleghi per la veemenza con cui è precedentemente intervenuto in ordine all'incoerenza del Movimento 5 Stelle, precisa tuttavia che nella seduta di ieri ha omesso di richiamare le proposte di legge elettorale con premio di maggioranza in entrambe le Camere, presentate due legislature fa dal gruppo del Movimento 5 Stelle e recanti anche la firma di quello che sarebbe stato il futuro Presidente della Camera nella XVIII legislatura, Roberto Fico. Ritiene, in ogni caso, che non si possa affermare che la proposta di legge in esame premi chi perde, dal momento che il premio viene assegnato alla coalizione che ha ottenuto più voti, a patto che si sia raggiunta la soglia del 42 per cento dei voti validi in entrambe le Camere.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.78.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.84, di cui è cofirmataria, fa presente che il gruppo del Partito democratico ha sottoscritto, oltre all'emendamento soppressivo dell'intero articolo 1, anche l'emendamento ora in esame, volto a sopprimere specificamente il comma 5 dell'articolo 1 della proposta di legge in discussione, che prevede l'eliminazione dei collegi uninominali.

Al riguardo, nel precisare che il suo gruppo, avendo presentato proposte volte ad reintrodurre i collegi uninominali, può dirsi contrario al comma 5 con cognizione di causa, ribadisce il principio per cui occorre dare all'elettore la possibilità di conoscere e di scegliere consapevolmente il proprio rappresentante. Nell'apprezzare il valido e interessante ragionamento del collega Scerra, ricorda quanto dichiarato nella giornata di ieri dalla Presidente del Consiglio, la quale ha detto di presentarsi davanti agli elettori forte dei risultati ottenuti. Ritiene che tali risultati scarseggino, se la maggioranza si appresta a cambiare le regole del gioco con una legge elettorale cucita su misura per evitare di perdere.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.84, ricorda che nella giornata di ieri è stato richiamato in senso positivo l'intervento dell'onorevole Donzelli in cui, all'avvio dell'esame della proposta di legge C. 2822 Bignami, egli ha espresso la disponibilità della maggioranza al dialogo e al confronto sulle proposte e sui contributi di riflessione provenienti dalle opposizioni. Fa notare, tuttavia, come nei fatti, alle parole dell'onorevole Donzelli, siano seguiti i pareri contrari dei quattro relatori sulle proposte emendative dell'opposizione, che fin qui sono state tutte respinte.

Richiamandosi, quindi, alle citazioni precedentemente fatte dall'onorevole Magi, dedica a tutti i componenti della Commissione le parole pronunciate nell'Assemblea del Senato da Sandro Pertini il 10 marzo del 1953, in replica all'affermazione del Presidente

del Consiglio De Gasperi il quale, annunciando qualche giorno prima la volontà del Governo da questi presieduto di porre la questione di fiducia sull'approvazione della cosiddetta «legge truffa» – che, concordando con il giudizio del collega Magi, è da considerarsi molto meno «truffa» di quella all'esame della Commissione – dichiarò: «E adesso il Senato è sovrano della sua libertà di discutere». Intervenendo dunque in Senato, Sandro Pertini dichiarò: «Quando ho ascoltato l'ironica frase del Presidente del consiglio mi sovvenne di un episodio che mi riguarda entrando all'ergastolo di Santo Stefano: la guardia carceraria che mi accompagnava nella cella ove per tanto tempo sarei dovuto restare, mentre chiudeva la porta alle mie spalle, con una frase piena di sarcasmo, mi disse: e adesso qui potete fare quel che volete».

La sua sensazione è che dopo l'intervento dell'onorevole Donzelli si sia costretti cortesemente ad avallare una legge che certifica una sostanziale dittatura della maggioranza, soddisfatti, tuttavia, di poter fare quel che piace, vale a dire nulla. Considera ciò un paradossale corollario alle parole di Giorgio Almirante, rispetto al quale si potrebbe ben parlare di «corsi e ricorsi storici».

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.84.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la votazione dell'emendamento Bonafè 1.85 risulta preclusa dall'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*).

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti al presidente in ordine all'annunciata preclusione, ritenendo che l'emendamento Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*), intervenendo sulla questione relativa al computo dei voti espressi nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, non incida in alcun modo sulla disposizione del comma 6 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame – che l'emendamento Bonafè 1.85 intende sopprimere – riferito all'indicazione del nome proposto per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri da parte della coalizione al momento della presentazione delle liste e del programma. Ipotizzando che si possa eventualmente trattare, tutt'al più, di una preclusione parziale, chiede di accantonare momentaneamente l'emendamento, al fine di approfondire la questione.

Nazario PAGANO, *presidente*, al fine di svolgere un supplemento di istruttoria sulla richiamata preclusione dell'emendamento Bonafè 1.85, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18.50, è ripresa alle 18.55.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che nel corso della sospensione della seduta sono intervenuti i chiarimenti richiesti dal collega Fornaro.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel precisare di non aver mai pensato, con il suo precedente intervento, di mettere in dubbio l'imparzialità degli uffici nell'istruttoria svolta a supporto delle decisioni comunicate dal presidente in ordine alle preclusioni conseguenti all'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*), precisa di aver posto la questione perché tale emendamento è costruito, dal punto di vista del *drafting* normativo, al fine di risolvere la questione relativa al trattamento riservato alle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, non incidendo, quindi, su tutti i temi trattati dal comma 6 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame.

A beneficio dei colleghi, fa presente, a seguito dei chiarimenti forniti dal presidente

Pagano nel corso della sospensione, che la preclusione riguarda la sola votazione dell'emendamento Bonafè 1.85, soppressivo dell'intero comma 6, e non invece gli emendamenti ad esso successivi, incidenti sulle singole lettere che compongono il medesimo comma.

Intervenendo, quindi, sull'emendamento Zaratti 1.86, rileva, come verrà ulteriormente chiarito in seguito con riguardo alle altre lettere che compongono il comma 6 dell'articolo 1, i profili di incostituzionalità della disposizione relativa all'indicazione del nome della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio, che a suo avviso lede le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica.

Nel ricordare che dubbi di incostituzionalità in merito a tale disposizione sono stati avanzati da molti dei soggetti auditi nel corso dell'ampia attività conoscitiva svolta dalla Commissione, annuncia che il suo gruppo utilizzerà questa parte della discussione per esprimere la propria netta contrarietà a tale disposizione, ritenendola una forzatura e precisando di ritenere ultroneo l'emendamento 1.96 a prima firma della collega Montaruli, dal momento che ancora oggi prevale, fino a prova contraria, la Costituzione.

Aggiungendo che la richiamata disposizione costituisce una forma di premierato mascherato inserito all'interno della legge elettorale, ritiene inaccettabile lo spostamento dell'asse dell'equilibrio dei poteri cui essa dà luogo. Nel richiamare, quindi, la norma della proposta di legge costituzionale sul premierato, nella quale si demanda alla legge la disciplina del sistema elettorale di Camera e Senato, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, rileva come, nella sostanza, si tenti di alterare gli equilibri costituzionali e la natura della democrazia parlamentare. Nel sottolineare che, se si volessero voluti davvero ascoltare i soggetti auditi in Commissione, si sarebbe dovuta modificare la norma del comma 6 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame, sollecita sul punto un passo indietro della maggioranza, anche per evitare le probabili censure di costituzionalità della Corte.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.86, osserva che, al di là dei rilievi critici posti da numerosi esperti di diritto costituzionale, la norma di cui all'articolo 1, comma 6, della proposta di legge in esame, che prevede l'indicazione obbligatoria della persona da proporre come candidato Presidente del Consiglio da parte delle coalizioni, è oggettivamente incostituzionale, in quanto lede le prerogative del Capo dello Stato.

A suo avviso, si tratta di un tentativo di introdurre in modo surrettizio, con norma di legge ordinaria, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, violando così le norme costituzionali che sovrintendono alla formazione del Governo.

Filippo SCERRA (M5S), associandosi alle considerazioni espresse dai colleghi di opposizione intervenuti circa gli evidenti profili di incostituzionalità della norma in questione, sottolinea che la proposta di legge mira a favorire l'attuale maggioranza politica, che, al contrario dell'opposizione, ha già individuato un candidato Presidente del Consiglio. Ribadisce che in tal modo si intende introdurre in maniera subdola il premierato, indebolendo significativamente i poteri del Presidente della Repubblica. Pertanto, sono del tutto infondate le motivazioni addotte dalla maggioranza sugli effetti positivi che tale norma produrrebbe in termini di governabilità e rappresentanza politica.

Carmela AURIEMMA (M5S) rileva che la disposizione in esame limita, altresì, le prerogative dei gruppi parlamentari, che non saranno più liberi di indicare il proprio candidato a guidare il Governo nel corso delle consultazioni svolte dal Presidente della

Repubblica e non potranno esercitare le loro funzioni senza vincolo di mandato, in palese violazione dell'articolo 67 della Costituzione.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), ribadendo che molti costituzionalisti hanno parlato, con riferimento alla previsione dell'indicazione obbligatoria della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio, di una forma di premierato «mascherato», introdotto con legge ordinaria, fa presente che la norma in esame determina un mutamento sostanziale della forma di Governo a Costituzione invariata. Peraltro, l'obiettivo di assicurare, attraverso tale meccanismo, maggiore trasparenza nei riguardi dei cittadini appare pretestuoso, dal momento che il sistema elettorale proposto della maggioranza prevede liste bloccate, che non permettono agli elettori di scegliere i propri candidati.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) rileva che le tre grandi riforme promosse all'inizio legislatura dall'attuale maggioranza – autonomia differenziata, riforma dell'ordinamento giudiziario e premierato – sono naufragate: la prima è stata depotenziata dall'intervento della Corte costituzionale; la seconda è stata sonoramente bocciata dal *referendum* costituzionale dello scorso marzo; la terza è stata accantonata dagli stessi partiti di maggioranza.

Preannuncia, dunque, che le opposizioni si faranno carico di spiegare ai cittadini il tentativo maldestro e truffaldino di introdurre *de facto* e non *de iure* l'elezione diretta del Presidente del Consiglio attraverso la riforma elettorale in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.86.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.87, associandosi alle considerazioni dei colleghi già intervenuti, evidenzia che la proposta emendativa in esame mira ad evitare il tentativo di introdurre nell'ordinamento giuridico italiano il premierato attraverso una legge ordinaria, a seguito dell'accantonamento del disegno di legge costituzionale del Governo che mirava a introdurlo, motivato unicamente dalle divisioni interne alla maggioranza.

Ribadisce, inoltre, che la Costituzione definisce i contorni di una democrazia parlamentare basata sull'equilibrio tra i poteri, palesemente inficiato, tuttavia, dall'impianto complessivo del provvedimento in esame.

Filiberto ZARATTI (AVS) aggiunge che l'evidente forzatura messa in atto dalla maggioranza serve solo a coprire i fallimenti politici del Governo e la sconfitta nel *referendum* costituzionale, nonché a ridimensionare il potenziale della nuova formazione politica Futuro nazionale, puntando unicamente sulla valorizzazione del nome dell'attuale Presidente del Consiglio. Lungi dal favorire una vittoria alle prossime elezioni, la strategia della maggioranza produrrà, tuttavia, una rottura dell'equilibrio costituzionale, con esiti disastrosi sul funzionamento del nostro sistema democratico.

Alfonso COLUCCI (M5S) condivide le valutazioni critiche sulla finalità propagandistica della misura proposta dalla maggioranza: del resto, ricorda che, già in occasione delle elezioni europee del 2024, il Presidente del Consiglio si candidò in tutte e cinque le circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio nazionale in occasione di tale appuntamento elettorale, al fine di aumentare il consenso elettorale in favore della sua formazione politica, pur sapendo che non avrebbe mai ricoperto il seggio di membro del Parlamento europeo.

A suo avviso, la norma in questione lede anche le prerogative del Capo dello Stato nel caso di una crisi di Governo, obbligandolo, di fatto, a sciogliere le Camere nell'impossibilità di individuare un Presidente del Consiglio alternativo a quello indicato dalla coalizione vincitrice delle elezioni.

Carmela AURIEMMA (M5S) ribadisce che la norma in questione viola il divieto di vincolo di mandato discendente dall'articolo 67 della Costituzione, comprimendo la libertà dei parlamentari di esprimersi, nel corso delle consultazioni e nelle successive fasi di formazione del Governo, in senso difforme rispetto al nome indicato al momento del deposito delle liste e del programma per l'incarico di Presidente del Consiglio.

Giovanni DONZELLI (FDI) ritiene infondate le critiche formulate dai colleghi di opposizione, dal momento che l'indicazione del Presidente del Consiglio da parte delle liste e delle coalizioni di liste, lungi dal violare il divieto del vincolo di mandato dei parlamentari o altre norme di rango costituzionale, mira esclusivamente a rafforzare il rapporto di fiducia tra elettori ed eletti e ad evitare che nel corso della legislatura vengano promossi dalle forze politiche tentativi di ribaltamento dell'esito elettorale.

Matteo MAURI (PD-IDP) ricorda che anche alcuni partiti dell'attuale maggioranza di Governo, nel corso delle precedenti legislature, hanno modificato il quadro di alleanze con le quali si erano presentati alle urne: pertanto, per ragioni di coerenza, la maggioranza dovrebbe promuovere l'introduzione in Costituzione del vincolo di mandato.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.87.

Federico FORNARO (PD-IDP) dichiara di fare proprio l'emendamento Magi 1.88.

Interviene, poi, in replica al collega Donzelli, osservando che il richiamo alle diverse formule di maggioranza che si sono succedute nel corso delle legislature rischia di trascurare un elemento fondamentale dell'ordinamento costituzionale, rappresentato dalla natura parlamentare della forma di governo italiana.

Ricorda, infatti, che nell'ambito di una democrazia parlamentare le maggioranze si formano all'interno del Parlamento e che la ricerca delle soluzioni politiche e di governo avviene sotto la garanzia del Presidente della Repubblica, al quale compete verificare la sussistenza delle condizioni necessarie alla formazione di una maggioranza in grado di sostenere l'azione di governo.

Richiama, a sostegno di tale ricostruzione, alcune vicende delle precedenti legislature, ricordando come il Presidente della Repubblica abbia concesso alle forze politiche tempi differenti per la formazione di maggioranze parlamentari, nonché per la definizione di programmi e assetti di governo, in funzione delle diverse situazioni politiche.

Sottolinea che il proprio partito ha sempre operato, pur tra scelte politiche legittimamente criticabili, nel rispetto delle regole proprie della democrazia parlamentare.

Osserva, peraltro, che analoghe considerazioni dovrebbero essere estese anche ad altre forze politiche che hanno preso parte, nel corso degli ultimi anni, a differenti esperienze di governo, assumendo scelte politiche diverse in relazione ai mutamenti del quadro parlamentare.

Rileva, quindi, come il continuo richiamo a tali argomenti rischi di assumere un

carattere prevalentemente polemico e propagandistico, poco coerente con la natura del confronto che dovrebbe svolgersi in sede parlamentare.

Filiberto ZARATTI (AVS) osserva preliminarmente che le considerazioni svolte dal collega Donzelli in ordine alle esperienze di governo del passato non appaiono riferibili alla propria forza politica, che non ha partecipato alle maggioranze di governo richiamate.

Rileva, tuttavia, come analoghe osservazioni potrebbero essere rivolte anche a numerosi esponenti dell'attuale maggioranza che hanno maturato esperienze politiche e istituzionali in forze politiche diverse da quelle di attuale appartenenza, evidenziando come il tema delle alleanze e dei mutamenti degli schieramenti abbia interessato trasversalmente il sistema politico.

Ritiene, pertanto, che l'insistenza su tali argomenti da parte di esponenti della maggioranza rischi di alimentare una polemica poco utile al confronto sul merito delle questioni all'esame della Commissione.

Con riguardo al tema del rapporto tra indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio e formazione del Governo, osserva che la presenza di una figura individuata nel corso della campagna elettorale è inevitabilmente destinata a produrre effetti successivi al voto, in ragione del consenso personale e politico raccolto presso gli elettori.

Sottolinea che tale elemento incide concretamente sulle dinamiche della formazione del Governo e sul quadro politico successivo alle elezioni, influenzando anche le valutazioni demandate al Presidente della Repubblica nell'esercizio delle proprie prerogative costituzionali.

Richiama, inoltre, le considerazioni svolte da altri colleghi in merito ai possibili effetti derivanti dall'automatismo tra indicazione del candidato Presidente del Consiglio e conferimento dell'incarico, osservando che tale meccanismo potrebbe incidere, sul piano politico, sull'autonomia riconosciuta ai parlamentari dall'articolo 67 della Costituzione.

Rileva, infine, che la forza politica acquisita dal candidato indicato nel corso della competizione elettorale costituisce un elemento oggettivo del sistema e produce effetti che, a suo avviso, non possono essere ignorati nella valutazione complessiva della riforma in esame.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, interviene per chiarire alcuni aspetti del provvedimento all'esame della Commissione, ritenendo che alcune delle critiche formulate dalle opposizioni derivino da una non corretta interpretazione del testo normativo in discussione e da una tendenza a scorgere sempre una mala fede nell'azione delle forze politiche di maggioranza.

Osserva, in particolare, che il testo fa riferimento alla persona da proporre al Presidente della Repubblica quale «Presidente del Consiglio incaricato», sottolineando come tale denominazione assuma un preciso significato sul piano costituzionale.

Ricorda, infatti, che la figura del Presidente del Consiglio incaricato non trova una disciplina espressa nella Costituzione, ma costituisce un elemento consolidato della prassi costituzionale, strettamente connesso alle prerogative del Presidente della Repubblica. Evidenzia, pertanto, che il testo in esame non limita tali prerogative, ma, al contrario, ne conferma la centralità, essendo il conferimento dell'incarico rimesso esclusivamente alla valutazione e alla decisione del Capo dello Stato.

Richiama, inoltre, le considerazioni emerse nel corso delle audizioni, osservando come numerosi costituzionalisti abbiano evidenziato l'esistenza di una consolidata

convenzione politica in forza della quale il Presidente della Repubblica tiene conto dell'esito delle elezioni e delle indicazioni provenienti dal corpo elettorale nell'ambito del procedimento di formazione del Governo.

Sottolinea che l'indicazione preventiva della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio non risponde a finalità di vantaggio politico per una determinata parte, ma è volta a garantire maggiore trasparenza nei confronti degli elettori, consentendo loro di conoscere, al momento del voto, la *leadership* politica e il progetto di governo associato alla coalizione prescelta. Ritiene, quindi, che tale previsione rafforzi il rapporto di responsabilità politica nei confronti dei cittadini.

Esclude, inoltre, che la disposizione possa configurare forme di vincolo di mandato o limitazioni all'autonomia dei parlamentari prevista dall'articolo 67 della Costituzione.

Ricorda, infine, che alcune precisazioni contenute nel testo in esame sono state introdotte anche alla luce delle osservazioni emerse durante le audizioni, con l'obiettivo di chiarire ulteriormente la portata delle disposizioni proposte.

Filippo SCERRA (M5S) osserva come nelle argomentazioni della maggioranza emerga, a suo avviso, una contraddizione di fondo, rilevando che mentre, da un lato, si afferma che la riforma non incide sulle prerogative del Presidente della Repubblica, dall'altro, si sostiene che i cittadini debbano sapere con certezza chi sarà il futuro Presidente del Consiglio. Ritiene che tali due affermazioni risultino difficilmente conciliabili tra loro, poiché la salvaguardia delle prerogative costituzionali del Capo dello Stato esclude, per definizione, la possibilità di conoscere anticipatamente e con assoluta certezza l'esito del procedimento di conferimento dell'incarico.

Osserva, inoltre, come appaiano poco convincenti le accuse di incoerenza rivolte alle forze di opposizione, evidenziando che analoghe considerazioni potrebbero essere formulate con riguardo alle forze che compongono l'attuale maggioranza.

Esprime, quindi, alcune valutazioni critiche sull'azione dell'Esecutivo, rilevando come numerosi impegni assunti nel corso della campagna elettorale non abbiano trovato, a suo giudizio, piena attuazione.

Collega tali considerazioni al contenuto della riforma elettorale in esame, sostenendo che la previsione relativa all'indicazione del Presidente del Consiglio sarebbe riconducibile anche all'esigenza politica della maggioranza di consolidare il consenso e rafforzare la propria posizione nel quadro politico attuale.

Conclude osservando che, qualora fosse realmente introdotto un meccanismo volto a garantire la coerenza tra gli impegni assunti in campagna elettorale e l'azione di governo, l'attuale Esecutivo sarebbe tra i primi a dover rispondere del mancato rispetto di numerose promesse formulate agli elettori.

Carmela AURIEMMA (M5S) sottolinea come le considerazioni svolte dal relatore, on. Rossi, sembrano chiarire che il potere di conferire l'incarico per la formazione del Governo resta integralmente nelle mani del Presidente della Repubblica.

Si domanda, pertanto, quale sia allora l'effettiva portata della previsione in discussione e se il richiamo alla trasparenza nei confronti degli elettori non rischi di tradursi in una rappresentazione fuorviante dei suoi effetti. Rileva, infatti, che la persona indicata in campagna elettorale non coincide necessariamente con quella che riceverà l'incarico, permanendo in capo al Presidente della Repubblica tutte le prerogative costituzionalmente previste.

Ricorda di aver già sostenuto, anche nel corso delle audizioni, che la previsione non determina alcun vincolo giuridico nei confronti del Capo dello Stato. Proprio per tale ragione, ritiene che la maggioranza stia attribuendo alla disposizione effetti che essa

non è in grado di produrre, alimentando aspettative che potrebbero successivamente essere disattese.

Osserva che, se l'obiettivo fosse stato realmente quello di assicurare una diretta corrispondenza tra il voto espresso dai cittadini e l'individuazione del Presidente del Consiglio, la maggioranza avrebbe dovuto perseguire tale risultato attraverso una compiuta revisione costituzionale, proseguendo il percorso della riforma sul premierato, anziché mediante una modifica della legge elettorale.

Rileva, tuttavia, che le iniziative di riforma costituzionale promosse dalla maggioranza hanno incontrato rilevanti difficoltà nel loro percorso di approvazione, circostanza che, a suo giudizio, spiega il ricorso a soluzioni normative alternative come quella ora in discussione.

Sara KELANY (FDI), replicando all'intervento della collega Auriemma, contesta la ricostruzione da essa fornita, ritenendo che non corrisponda al contenuto delle posizioni precedentemente espresse dalla sua forza politica sul medesimo tema.

Carmela AURIEMMA (M5S) ribadisce che, sebbene il provvedimento in esame non preveda una modifica di natura costituzionale, esso sia comunque suscettibile di determinare effetti significativi sul piano politico. Sottolinea, nel dettaglio, che l'indicazione obbligatoria del nome del candidato Presidente del Consiglio prima delle elezioni attribuisce a tale figura un rilievo politico significativo, suscettibile di incidere sulle dinamiche istituzionali e, in particolare, di determinare una forma di pressione politica sull'operato del Presidente della Repubblica nell'esercizio delle proprie prerogative.

Osserva, pertanto, che, pur non comportando la proposta di legge in esame – com'è ovvio – alcuna modifica a norme della Costituzione, la portata politica della previsione in questione non può essere sottovalutata, in quanto appare idonea a incidere sul concreto margine di esercizio delle funzioni costituzionali del Presidente della Repubblica in sede di formazione del Governo.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) osserva, con tono critico, che soltanto i colleghi del gruppo Fratelli d'Italia, mediante ripetuti interventi, sono intervenuti in difesa del contenuto del provvedimento in esame, al punto da indurre il dubbio che la legge elettorale proposta sia sostanzialmente riconducibile soltanto a quel gruppo, data l'assenza di interventi da parte degli altri gruppi di maggioranza, quali soprattutto Forza Italia e Lega.

Fa presente che, qualora l'obiettivo della maggioranza fosse realmente quello di garantire trasparenza nei confronti degli elettori attraverso l'indicazione preventiva del Presidente del Consiglio, sarebbe più coerente proseguire il percorso della riforma sul premierato, che consentirebbe ai cittadini di esprimersi su una riforma costituzionale concernente la forma di governo del Paese, anziché intervenire mediante un intervento di natura ordinaria sulla legge elettorale.

Osserva, quindi, che il ricorso alla legge elettorale rappresenta, a suo avviso, una scelta determinata dalle difficoltà incontrate sul piano delle riforme costituzionali, richiamando l'esito della riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati recentemente sottoposta al giudizio dei cittadini, e che tale impostazione finisce per configurare, di fatto, un assetto assimilabile a un «presidenzialismo mascherato».

Gianni CUPERLO (PD-IDP), replicando all'intervento del relatore, on. Rossi, giudica non appropriato l'utilizzo del termine «mala fede» nei confronti degli esponenti delle opposizioni.

Fa, infatti, presente che le posizioni espresse in Commissione attengono a valutazioni politiche e interpretazioni del testo normativo, che rientrano nel legittimo confronto parlamentare.

Sottolinea, pertanto, che espressioni come quella richiamata risultano, a suo avviso, non opportune nel contesto del dibattito istituzionale, invitando a un uso più misurato del linguaggio politico, nel rispetto reciproco tra maggioranza e opposizione.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, replicando al collega Cuperlo, chiarisce di non aver mai affermato che gli esponenti delle opposizioni agiscano in mala fede, bensì di aver fatto riferimento al fatto che sono gli stessi esponenti delle opposizioni ad accusare costantemente la maggioranza di agire con un atteggiamento di mala fede.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) osserva che nel dibattito in Commissione è emersa con chiarezza la posizione politica della maggioranza, la quale avrebbe in passato indicato obiettivi ulteriori rispetto a quelli oggi formalmente perseguiti, rilevando, in particolare, che tali obiettivi sarebbero riconducibili a ipotesi di rafforzamento della *leadership* dell'Esecutivo, fino alla prospettazione di modelli di premierato o di forme di elezione diretta del Capo del Governo, non pienamente riconducibili agli assetti costituzionali vigenti e alle esperienze comparate richiamate.

Rileva, in termini critici, che l'impostazione adottata sarebbe riconducibile anche a una valutazione di carattere politico sulla forza della *leadership* dell'attuale maggioranza e sulla presunta difficoltà delle opposizioni di esprimere una candidatura unitaria comparabile, configurandosi, così, una scommessa politica sottesa all'intervento normativo in questione.

Osserva, pertanto, che l'utilizzo della legge elettorale per finalità di questo tipo non appare coerente con la natura dello strumento, che dovrebbe essere orientato alla definizione di regole condivise e non alla costruzione di vantaggi politici contingenti.

Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatore*, rileva preliminarmente che il testo all'esame della Commissione reca la firma di tutti e quattro i partiti della maggioranza e che su di essa è stata espressa una convinta condivisione politica.

Osserva che la rappresentazione del provvedimento come divisivo o poco chiaro non corrisponde al contenuto della riforma, che mira, invece, a rendere più esplicite e trasparenti le scelte politiche connesse alle consultazioni elettorali.

Sottolinea che l'intervento normativo è volto a rafforzare la chiarezza nei confronti degli elettori, nella convinzione che una maggiore trasparenza possa contribuire a ridurre la disaffezione al voto, spesso alimentata, a suo giudizio, da precedenti accordi post-elettorali percepiti come non coerenti con l'esito delle elezioni.

Ritiene che la legge in esame consenta, invece, di chiarire preventivamente l'indirizzo politico delle forze in campo, rendendo più comprensibile il rapporto tra voto espresso e formazione della maggioranza parlamentare.

Conclude osservando che la maggiore chiarezza del quadro politico-elettorale potrà contribuire a rafforzare la fiducia degli elettori nel processo democratico, riducendo le incertezze interpretative sulle conseguenze del voto e rendendo più trasparente la responsabilità delle forze politiche.

Alfonso COLUCCI (M5S) replica al relatore Alessandro Colucci, osservando di aver trovato il suo intervento insieme illuminante e, al contempo, profondamente errato.

Rileva, poi, che il nodo del confronto riguarda due differenti impostazioni: da un lato, un approccio orientato a interessi particolari e contingenti; dall'altro una visione

sistemica delle istituzioni, intese come bene comune al servizio del Paese.

Sottolinea che, nell'ipotesi in cui una coalizione vinca il premio di maggioranza indicando preventivamente un *leader*, si determinerebbe un vincolo politico sostanziale che inciderebbe sulle dinamiche di formazione del Governo, rendendo di fatto improbabile una scelta del Presidente della Repubblica difforme da tale indicazione.

Osserva che, se da un lato si sostiene l'esistenza di un vincolo politico derivante dal voto, dall'altro si afferma contestualmente la piena libertà del Capo dello Stato di conferire l'incarico a una personalità diversa. Tale argomentazione appare, a suo avviso, contraddittoria. Ritiene, infatti, che tale impostazione finisca per introdurre un'ambiguità nel rapporto tra volontà elettorale e prerogative costituzionali, determinando una rappresentazione non coerente degli effetti reali della previsione nei confronti dei cittadini.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia ironicamente il relatore Alessandro Colucci per l'intervento in cui esorta l'opposizione ad essere accondiscendente e felice per l'introduzione dell'obbligatorietà dell'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.88.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento 1.89 a sua firma, nonostante apprezzi che finalmente anche il relatore Alessandro Colucci abbia manifestato i propri orientamenti sul provvedimento in esame, sostiene l'impossibilità di essere soddisfatti di una legge truffaldina che ha come unico scopo quello di ottenere una vittoria alle prossime elezioni.

Sostiene che l'indicazione obbligatoria del nome per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri vincoli politicamente le prerogative e le funzioni del Presidente della Repubblica, incidendo illegittimamente sugli equilibri istituzionali sanciti dalla Costituzione, in quanto, se per ipotesi il Capo dello Stato dovesse individuare una personalità alternativa, sarebbe in qualche modo tenuto a risponderne direttamente al corpo elettorale.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.89, lo sottoscrive e lo illustra brevemente, sottolineando che esso garantisce alle coalizioni la libertà di non indicare il candidato premier ed evita così una lesione diretta delle prerogative del Presidente della Repubblica.

Rammentato che la cultura politica da cui proviene il collega Donzelli è tradizionalmente a favore di un sistema presidenziale – che di per sé non è antidemocratico – suggerisce alla maggioranza di proporre una modifica della Costituzione in tal senso, invece di tentare l'introduzione surrettizia del premierato tramite una legge elettorale.

Filippo SCERRA (M5S), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.89, sostiene che il ragionamento del relatore Alessandro Colucci, in base al quale sarebbe il partito che conseguisse maggiori consensi alle elezioni a dover esprimere la Presidenza del Consiglio, si pone in netta contraddizione rispetto alla necessaria indicazione del candidato prima delle elezioni. Se il primo partito per numero di voti e il partito di appartenenza del candidato Presidente del Consiglio non coincidessero, infatti, si determinerebbe una situazione di incertezza difficile da superare, anche rispetto

all'esercizio delle prerogative del Presidente della Repubblica in sede di conferimento dell'incarico.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.89, ritiene che le caratteristiche della proposta di legge elettorale in esame siano suscettibili, a suo avviso, di ampliare la distanza tra elettori ed eletti, determinando al contempo una maggiore concentrazione dei poteri in capo all'Esecutivo.

Sostiene che le forze di centro-destra farebbero affidamento sul consenso personale e sulla *leadership* del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista delle prossime consultazioni elettorali. Evidenzia, altresì, una mancanza di determinazione da parte della maggioranza nel dare concreta attuazione a proposte di riforma in senso presidenziale, richiamando anche la possibile emersione di divergenze interne alla coalizione.

In conclusione, afferma che il suo gruppo continuerà a denunciare quella che considera un'operazione politica volta ad alterare il confronto democratico e la rappresentanza elettorale.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.89, ribadisce che le ragioni dichiarate a fondamento della riforma elettorale in esame non corrispondono, a suo avviso, alle reali intenzioni della maggioranza. Sostiene, in particolare, che l'indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio non riguardi il rapporto tra cittadini ed eletti, obiettivo che potrebbe essere perseguito anche mediante l'inserimento del nome del candidato nel simbolo della lista o del partito. Ritiene, invece, che tale previsione sia finalizzata a incidere sulle dinamiche della coalizione avversaria.

Osserva inoltre che, qualora l'obiettivo fosse esclusivamente quello di individuare il Presidente del Consiglio sulla base dell'esito elettorale, sarebbe sufficiente prevedere che tale incarico spetti alla forza politica che consegue il maggior numero di voti.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.89, osserva che non gli è chiaro come possa ritenersi salvaguardata la pienezza delle prerogative del Presidente della Repubblica da parte di una legge elettorale che ne vincoli preventivamente le determinazioni in ordine alla formazione del Governo.

Richiama quindi l'ipotesi, già prospettata dal collega Scerra, in cui il partito che consegue il maggior numero di voti non coincida con quello di appartenenza del candidato indicato alla Presidenza del Consiglio, chiedendosi quali conseguenze derivino da tale eventualità e se, in tale circostanza, sorga un vincolo in capo al Presidente della Repubblica.

Ribadisce la propria adesione alla prassi costituzionale delle consultazioni svolte dal Presidente della Repubblica all'esito delle elezioni, finalizzate a consentire l'esercizio delle sue prerogative in piena autonomia, nel rispetto delle disposizioni costituzionali che configurano la forma di governo parlamentare italiana.

Ritiene che, qualora si intenda perseguire un diverso assetto istituzionale, sia necessario intervenire direttamente sul testo della Costituzione, e conclude lamentando una carenza di trasparenza nell'impostazione della riforma elettorale in esame, che considera riconducibile, nella sostanza, a una forma di premierato non esplicitamente dichiarata.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.89, replica anzitutto a quelle che definisce le provocazioni del collega Zaratti, confermando la coesione della maggioranza e la totale adesione del suo gruppo alla proposta di legge

elettorale in esame, che ha anche contribuito a redigere.

Dichiara di comprendere le ragioni che spingono l'opposizione a non condividere l'obbligatoria indicazione del candidato Presidente del Consiglio, stante la mancanza di una coalizione compatta come quella del centro-destra, ma sostiene – come sosteneva anche Silvio Berlusconi – l'utilità di favorire un sistema politico bipolare, che consenta ai cittadini di scegliere consapevolmente quale schieramento politico debba governare.

Chiarisce che, anche a seguito dell'approvazione di questa riforma, le prerogative del Capo dello Stato restano immutate e che la previsione dell'indicazione obbligatoria del candidato Presidente del Consiglio persegue, invece, l'obiettivo di rendere pienamente conoscibili a priori per gli elettori le intenzioni delle varie coalizioni, evitando maggioranze forzate e non volute, che faticano a trovare compromessi. Per questo motivo, ricorda che l'indicazione andrà inserita nel programma della coalizione, e non sulla scheda elettorale.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di apprezzare l'intervento del collega Benigni, ma ricorda in primo luogo che in passato il nome del *leader* è sempre stato indicato nel simbolo del partito, ottenendo lo scopo dichiarato dalla maggioranza della conoscibilità del candidato Presidente del Consiglio, senza tuttavia imporre tale indicazione a tutte le forze politiche. Ritiene, infatti, che la proposta di legge elettorale in esame nasconda, in realtà, scopi diversi da quelli dichiarati dalla maggioranza.

In secondo luogo, precisa che, nonostante le intenzioni della maggioranza di realizzare un sistema politico bipolare, in una Repubblica parlamentare deve essere consentita la formazione di una maggioranza dopo il voto dei cittadini. Per evitare ciò, a suo avviso, si rende necessaria una riforma costituzionale in senso presidenziale.

Il Ministro **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI** osserva che, nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge costituzionale concernente l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, le forze di opposizione hanno più volte evidenziato l'assenza di una legge elettorale coerente con il nuovo assetto istituzionale delineato dalla riforma, ritenendola necessaria quale strumento di attuazione della stessa. Rileva come, nell'ambito dell'attuale discussione sulla legge elettorale, le medesime forze sostengano, invece, la necessità di procedere preliminarmente alla riforma costituzionale del premierato. Sottolinea, pertanto, la contraddittorietà di tali posizioni, ritenendo che non sia possibile sostenere, nelle diverse fasi del dibattito, argomentazioni tra loro diametralmente opposte.

Filiberto ZARATTI (AVS) dichiara di aver apprezzato l'intervento – in parte condivisibile – del collega Benigni sulla previsione dell'indicazione del candidato Presidente del Consiglio nel programma elettorale di coalizione, ma sottolinea come i relativi obiettivi siano incompatibili con il dettato costituzionale italiano. Del resto, non si comprenderebbe il senso della previsione contenuta nell'emendamento Montaruli 1.96 – per cui sono fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica – se non ricorrendo al brocardo latino «*excusatio non petita, accusatio manifesta*», che rivela come la maggioranza tenti di realizzare una riforma di sistema in modo surrettizio. Dichiara di preferire il coraggio della Ministra Casellati, che è entrata nel merito delle questioni difendendo le proprie posizioni.

Ad ogni modo, pur volendo rassicurare la maggioranza del fatto che, laddove venisse approvata questa pessima riforma, il centrosinistra indicherà nel relativo programma il nominativo del proprio candidato Presidente del Consiglio, osserva come non sia in

relazione a questi aspetti che si vincono le elezioni, bensì in relazione alle riforme e ai fatti compiuti nell'esercizio dell'azione di governo. Ritiene, al riguardo, che il centrodestra ne abbia realizzati ben pochi.

Alfonso COLUCCI (M5S) segnala alla Ministra Casellati che le critiche mosse dal gruppo del Movimento 5 Stelle alla riforma costituzionale del premierato – a suo giudizio mal scritta e mal pensata – fossero ben più ampie e profonde di quelle da lei richiamate. Come in quel caso, anche rispetto alla proposta di legge elettorale in esame non sono a suo giudizio sufficienti i ritocchi migliorativi che la maggioranza sta cercando di apportare al testo.

Intervenendo, quindi, sull'emendamento Zaratti 1.89, ritiene che l'obbligo di indicazione del candidato Presidente del Consiglio nel programma elettorale di coalizione sarà fonte di instabilità del sistema, dal momento che, oltre a confliggere con le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, creerà un vincolo politico ingombrante anche per le forze politiche della coalizione nel caso in cui dovesse verificarsi una crisi di governo nel corso della legislatura.

Federico FORNARO (PD-IDP), ringraziato la Ministra Casellati per il relativo intervento, osserva tuttavia come l'articolo 2 del citato disegno di legge di revisione costituzionale imponga – sostanzialmente – una maggioranza uniforme nei due rami del Parlamento, e sottolinea che a tale risultato si sta arrivando con la proposta di legge elettorale in esame, in relazione alle modalità di attribuzione del premio di governabilità.

Dichiara, poi, come il suo gruppo abbia sempre manifestato una posizione di netta contrarietà a tale progetto di revisione costituzionale, ritenendo che finirebbe per alterare gli equilibri tra i poteri dello Stato, mettendo in un angolo il Presidente della Repubblica.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.89.

Nazario PAGANO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.40.

CAMERA DEI DEPUTATI

Venerdì 19 giugno 2026

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Venerdì 19 giugno 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#). – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).

La seduta comincia alle 9.45.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana del 18 giugno 2026.

[Nazario PAGANO](#), presidente e relatore, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo aver dato conto delle sostituzioni, ricorda che la seduta di ieri si è conclusa con la reiezione dell'emendamento Zaratti 1.89. Avverte che si riprende quindi dall'emendamento Zaratti 1.90, sul quale i relatori e la rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

[Federico FORNARO](#) (PD-IDP) fa presente che l'emendamento Zaratti 1.90 e i successivi – sui quali intende intervenire unitariamente – pongono una questione nominalistica, che merita un supplemento di riflessione da parte dei relatori, relativa alla formulazione della lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 1. Segnala che tale disposizione prevede che la dichiarazione del nome del capo della forza politica da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio, nel caso di liste collegate tra loro, sia sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione. Ritiene che sarebbe meglio adottare una formulazione diversa, da un lato facendo riferimento ai rappresentanti legali, in luogo di segretari e presidenti – figure che non sempre coincidono nell'organigramma dei partiti politici – e, dall'altro, non limitandosi a partiti o gruppi politici, in modo da tener conto delle diverse forme di organizzazione e di denominazione che le forze politiche possono liberamente assumere.

Immaginando di non poter ricevere una risposta immediata sul punto, chiede di

accantonare l'emendamento per consentire una valutazione aggiuntiva da parte dei relatori.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, dichiara di comprendere in parte le osservazioni del collega Fornaro, precisando, in primo luogo, di concordare con l'ipotesi di fare riferimento ai rappresentanti legali – che certamente costituisce una definizione più flessibile – dal momento che l'indicazione di un nome come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri è un atto di responsabilità politica nei confronti dell'elettorato e, dunque, deve essere sottoscritta necessariamente dal principale rappresentante politico del partito o del gruppo. Comprendendo, invece, che il solo riferimento a partiti e gruppi politici possa apparire limitativo, si dichiara disponibile, anche a nome degli altri relatori, ad accantonare gli emendamenti in questione per un supplemento di riflessione.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel ringraziare il relatore Angelo Rossi per la disponibilità mostrata ad accedere alla richiesta di accantonamento, si permette di evidenziare, ai fini di una eventuale nuova formulazione del testo della disposizione, che in diversi casi sono state presentate liste predisposte appositamente per una specifica tornata elettorale, senza che dietro di esse vi fosse un gruppo o un partito politico.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, preso atto dell'orientamento della rappresentante del Governo conforme a quello dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zaratti 1.90, nonché degli emendamenti Zaratti 1.91, 1.92, 1.93 e 1.94, in quanto vertenti sulla medesima materia.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori per chiedere che, anche alla luce dell'ampio dibattito dedicato alla disposizione relativa all'indicazione, da parte delle forze politiche, del nome da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, i relatori possano illustrare nel merito l'emendamento 1.96 della collega Montaruli.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che ha chiesto di intervenire l'onorevole Richetti.

Alfonso COLUCCI (M5S) facendo presente di aver chiesto di intervenire prima del collega Richetti, rileva il fatto che l'onere di garantire il corretto svolgimento della seduta dovrebbe spettare al presidente e non al deputato diretto interessato. Nel segnalare che non è la prima volta che accade una simile circostanza, ne deduce che il presidente Pagano non presiede in modo adeguato.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, nel dissentire dalla convinzione del collega, ritiene che l'onorevole Alfonso Colucci sia l'unico, all'interno della Commissione, a nutrire una simile opinione.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel far presente che, contrariamente a quanto ritenuto dal presidente, sono in molti a condividere l'opinione appena espressa, con riguardo all'emendamento 1.96 fa presente che esso, nel fare riferimento alle prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 e al rispetto dell'articolo 67 della Costituzione, prova troppo.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), interrompendo l'intervento del collega Alfonso Colucci, ricorda di aver avanzato una richiesta preliminare alla discussione sul merito dell'emendamento Montaruli 1.96. Fa presente dunque di attendere una risposta.

Alfonso COLUCCI (M5S) rinvia dunque il proprio intervento al momento in cui, dopo i richiesti chiarimenti ai relatori, si entrerà nella discussione sul merito dell'emendamento Montaruli 1.96.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, nel segnalare che il riferimento alle prerogative del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 92 della Costituzione è già presente al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 14-*bis* del testo unico sulle elezioni della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, fa presente che l'integrazione contenuta nell'emendamento Montaruli 1.96, relativa al rispetto di quanto previsto dall'articolo 67 della Costituzione, risponde a considerazioni emerse nel corso delle audizioni e anche a seguito di interventi dei colleghi dell'opposizione. Pertanto, segnala che il riferimento anche al rispetto del divieto di vincolo di mandato per i membri del Parlamento viene introdotto per venire incontro alle riflessioni emerse nella fase istruttoria.

Federico FORNARO (PD-IDP) interviene per un richiamo al Regolamento, evidenziando la natura ultronea dell'emendamento Montaruli 1.96, in cui si ribadiscono concetti che sono già contenuti nella Costituzione e che, dunque, una norma di legge ordinaria, quale quella contenuta nella legge elettorale, è tenuta a rispettare indipendentemente dalla esistenza o meno di un rinvio esplicito. Domanda, pertanto, per quale motivo l'emendamento sia stato ritenuto ammissibile.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, fa presente che non vi sono elementi per dichiarare inammissibile l'emendamento Montaruli 1.96, che è volto a richiamare principi sanciti in specifiche disposizioni della Costituzione.

Filiberto ZARATTI (AVS) torna sulla questione dell'ammissibilità dell'emendamento Montaruli 1.96, facendo presente di trovare poco comprensibile che si voglia stabilire, con legge ordinaria, il modo e i termini in cui debba essere rispettata la Costituzione. Nel ritenere tale intervento irrituale, si domanda come possa essere ritenuto ammissibile un emendamento che sottende un ribaltamento della gerarchia delle fonti del diritto.

Carmela AURIEMMA (M5S), fa presente che le opzioni possibili sono solo due: da un lato, l'emendamento sarebbe ultroneo, in quanto prevedrebbe, con norma di legge ordinaria, un rafforzamento di principi costituzionali pienamente vigenti, facendo sorgere con ciò il dubbio che tale tecnica legislativa debba essere adoperata sempre, in tutte le leggi, ogniquale volta queste chiamino in causa principi costituzionali; dall'altro, la vera volontà perseguita dalla maggioranza con l'emendamento in esame sarebbe un'altra e, in questa ottica, l'intervento da esso recato servirebbe soltanto a dissimularla.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, a scanso di equivoci, al fine di precisare quanto già affermato dal relatore, on. Rossi, legge la disposizione contenuta al comma 3 dell'articolo 14-*bis* del testo unico delle elezioni della Camera dei deputati attualmente vigente, secondo cui: «Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza

politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione».

Carmela AURIEMMA (M5S), con riguardo alla precisazione testé fatta dal presidente, fa presente che l'emendamento Montaruli 1.96 introduce una previsione aggiuntiva, relativa al rispetto dell'articolo 67 della Costituzione, in tema di divieto di vincolo di mandato per i membri del Parlamento.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, nel sottolineare come il dibattito in corso sia interessante e fondamentale per il prosieguo dei lavori, chiedendo di poter disporre quanto prima, per tale motivo, del resoconto della seduta odierna, fa presente come quella di inserire, all'interno di disposizioni di legge ordinaria, riferimenti al rispetto dei principi stabiliti da disposizioni costituzionali costituisca una prassi largamente coltivata dai gruppi di opposizione, ricordando, a titolo di esempio, che una parte consistente degli emendamenti presentati dai colleghi dell'opposizione ai diversi «decreti sicurezza» adottati nel corso di questa legislatura recavano richiami al rispetto di qualche principio costituzionale. Nel concludere che allora, sulla base delle considerazioni dei colleghi, anche tali emendamenti avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili, si augura un chiarimento su questo aspetto.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, dopo aver ricordato che oltre un mese è stato dedicato allo svolgimento di audizioni e alla discussione sul tema della eventuale lesione e del rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica, ribadisce che una disposizione analoga è già vigente. Fa presente che l'unica differenza è rappresentata dal fatto che l'emendamento Montaruli 1.96, sostituendo l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14-*bis* del testo unico delle elezioni della Camera dei deputati, ne integra il contenuto, aggiungendo anche il richiamo al rispetto dell'articolo 67 della Costituzione.

Nel ribadire che si tratta di una questione emersa anche grazie agli interventi dell'opposizione nel corso dell'esame del provvedimento, ritiene, in conclusione, che i colleghi della maggioranza sottoscrittori dell'emendamento abbiano voluto inserire una precisazione, anche al fine di tenere conto delle ore di dibattito dedicato al tema e di dare sollievo alle preoccupazioni emerse.

Vittoria BALDINO (M5S) interpreta l'emendamento 1.96 della collega Montaruli come un'ammissione di colpa da parte della maggioranza e, nel riconoscere l'ineccepibilità dell'intervento del relatore Iezzi, evidenzia, d'altra parte, che se una proposta analoga a quella contenuta nell'emendamento ora in discussione fosse stata formulata dall'opposizione, con ogni probabilità essa avrebbe registrato un orientamento contrario da parte della maggioranza, in quanto sarebbe stata definita ultronea. Segnala, quindi, l'incoerenza della maggioranza, che dopo aver passato mesi a confermare che le prerogative del Presidente della Repubblica non sono messe in discussione dalla previsione dell'indicazione obbligatoria, da parte delle forze politiche e delle coalizioni, della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio, ora intervengono per introdurre nel testo l'ulteriore riferimento all'articolo 67 della Costituzione.

Avverte quindi che, nel caso in cui dovessero emergere contrasti rispetto alle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, il fatto che la norma sia contenuta nella legge elettorale non la salverà comunque dalla censura di incostituzionalità. Prende atto quindi che l'emendamento Montaruli 1.96 costituisce un'ammissione di colpa.

Giovanni DONZELLI (FDI), dopo le parole, a suo avviso molto chiare, pronunciate dal relatore, on. Angelo Rossi, dichiara di intervenire non tanto per aggiungere ulteriori precisazioni sull'argomento, quanto per lasciare agli atti alcune considerazioni.

Pertanto, nel ribadire che una formula analoga a quella oggetto della proposta emendativa in esame compare già, con qualche variazione lessicale, nella legge elettorale vigente, ricorda che l'emendamento della collega Montaruli si limita ad aggiungere il riferimento al rispetto dell'articolo 67 della Costituzione, sottolineando come esso non sia né un'*excusatio non petita* né un modo per ribaltare surrettiziamente la gerarchia delle fonti.

Dichiara, quindi, di non comprendere le ragioni della protesta dell'opposizione, chiedendo se la contrarietà sia legata al fatto che si vogliano fare salve le prerogative del Presidente della Repubblica oppure al fatto che si faccia riferimento al rispetto dell'articolo 67 della Costituzione. Nel ricordare di far parte dell'unica forza politica che non votò in favore dell'attuale Presidente della Repubblica, che ritiene si sia dimostrato comunque il Presidente di tutti gli italiani, mentre può comprendere un atteggiamento di protesta da parte di un movimento, come il Movimento 5 Stelle, che anni fa arrivò a chiedere la messa in stato d'accusa dell'attuale Capo dello Stato, si stupisce, invece, delle polemiche sollevate da una forza politica come il Partito democratico, che è ben inserita nelle interlocuzioni fra le istituzioni.

Nel ritenere che la polemica possa riguardare, tutt'al più, l'inserimento nella disposizione già vigente di un riferimento all'articolo 67 della Costituzione, ritenuto forse dalle opposizioni non completamente congruente con la disposizione, si augura che non sia in discussione, invece, la salvaguardia delle prerogative del Presidente della Repubblica. Nel far presente che, in caso contrario, si prenderà atto del fatto che le opposizioni intendono mantenere fuori dal testo della legge elettorale il riferimento all'articolo 92 della Costituzione, chiede tuttavia che non vengano fatte lezioni di correttezza istituzionale alla maggioranza.

Filippo SCERRA (M5S) ribadisce il carattere ultroneo dell'emendamento Montaruli 1.96, dal momento che il principio da esso richiamato è già scolpito nella Costituzione. Ritiene, pertanto, che tale proposta emendativa faccia trasparire l'equivoco in cui cade la maggioranza, che evidentemente pensa che con norma ordinaria si possa incidere sulle prerogative del Presidente della Repubblica. Ribadisce, in conclusione, che l'emendamento in questione tradisce una contraddizione della maggioranza, la cui volontà è, al contrario, quella di alterare gli equilibri istituzionali costituzionalmente fissati.

Federico FORNARO (PD-IDP) intende fornire un chiarimento al collega Donzelli, precisando che la contrarietà del suo gruppo è rivolta alla disposizione che prevede l'indicazione del nome proposto per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri e non certamente al riferimento alla salvaguardia delle prerogative del Presidente della Repubblica. Pertanto, invitando tutti a non giocare con le parole, fa presente che in questa sede ci si sta limitando a porre quesiti e a esprimere dubbi, anche relativamente alla potenziale natura ultronea dell'emendamento Montaruli 1.96.

Sara KELANY (FDI), con riferimento all'eventuale carattere ultroneo dell'emendamento Montaruli 1.96, ritiene che sia proprio la circostanza che il provvedimento in esame preveda l'indicazione, nel programma depositato dalle forze politiche, del nome proposto per l'incarico di Presidente del Consiglio a rendere non

ultronea la precisazione formulata dall'emendamento in esame in ordine alle prerogative del Presidente della Repubblica e al rispetto dell'articolo 67 della Costituzione.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.96, prende preliminarmente spunto dal precedente intervento del relatore lezzi per sottolineare come, in occasione dell'esame dei diversi «decreti sicurezza» adottati dall'attuale Governo, gli emendamenti di opposizione che recavano riferimenti espliciti agli articoli della Costituzione trovassero giustificazione nella necessità di sanare norme di sospetta incostituzionalità. Ritiene, quindi, singolare che sia la stessa maggioranza a presentare, rispetto al provvedimento in esame, un emendamento contenente un richiamo esplicito agli articoli 92 e 67 della Costituzione, e considera tale scelta un'ammissione della dubbia legittimità costituzionale della previsione dell'indicazione del candidato Presidente del Consiglio nel programma elettorale di coalizione.

Pensa, ad ogni modo, che tale richiamo non sani il vizio sostanziale della compressione delle prerogative del Presidente della Repubblica, il quale verrebbe ad essere indebitamente vincolato dall'indicazione contenuta nel programma, quand'anche le elezioni facessero emergere equilibri interni alla coalizione vincente diversi da quelli preventivati al momento della presentazione del programma stesso. Ritiene, poi, che la suddetta indicazione verrebbe a condizionare il Presidente della Repubblica anche nel corso della legislatura, ove si aprisse una crisi di Governo.

In definitiva, ritiene che la previsione dell'indicazione del candidato Presidente del Consiglio nel programma elettorale di coalizione – oltre ad essere critica da un punto di vista costituzionale – finirà per essere fonte di grande instabilità del sistema, a discapito della governabilità e della stabilità che la maggioranza dichiara pubblicamente di voler favorire.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.96, desidera che rimanga agli atti la riflessione che si accinge a sviluppare, consapevole del fatto che i resoconti parlamentari potrebbero essere in futuro consultati dalla Corte costituzionale a sostegno delle relative valutazioni.

In particolare, ritiene che il tema di fondo non sia quello del carattere ultroneo o meno dell'emendamento in esame, quanto piuttosto quello della fragilità, da un punto di vista costituzionale, dell'indicazione del candidato Presidente del Consiglio – nel programma, a pena di inammissibilità delle liste di coalizione – quale atto formale.

Pertanto, non condivide affatto le considerazioni svolte in una precedente seduta dall'onorevole Donzelli, che aveva ridimensionato la portata della disposizione contenuta nel nuovo testo C. 2822 paragonando l'indicazione nel programma della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio agli impegni assunti in campagna elettorale dalle diverse forze politiche.

Proseguendo la propria riflessione, richiama la giurisprudenza costituzionale, alla luce della quale è riconosciuto valore di consuetudine costituzionale alle consultazioni, che, dopo lo svolgimento delle elezioni, il Presidente della Repubblica svolge con i rappresentanti delle diverse forze politiche al fine di individuare una figura che sia in grado di formare un Governo sostenuto da una maggioranza nelle due Camere. Di conseguenza, considera impraticabile la disciplina contenuta sul punto dal provvedimento in esame, dal momento che essa renderebbe sostanzialmente inutile la prassi costituzionale delle consultazioni.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.96, dichiara di condividere le riflessioni svolte dall'onorevole Richetti in merito alle consultazioni del

Capo dello Stato, osservando che, qualora entrasse in vigore la norma sull'indicazione nel programma elettorale del candidato Presidente del Consiglio, il giorno dopo le elezioni il Presidente della Repubblica dovrebbe prendere atto dei risultati elettorali e conferire l'incarico di formare un nuovo esecutivo alla personalità indicata dalla coalizione vincente.

Più in generale, sollevando un'ulteriore questione, si domanda, da un punto di vista politico, che soluzione si intenda offrire all'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio così nominato si dovesse dimettere. Rileva, sul punto, come la soluzione proposta dal provvedimento in esame sia peggiore di quella contenuta nel disegno di legge di revisione costituzionale sul «premierato», dal momento che, almeno in quel caso, ci si poneva il problema e lo si disciplinava.

Ecco che, a suo giudizio, diviene palese come la citata norma sull'indicazione del Presidente del Consiglio, scavalcando le prassi costituzionali che incidono sul conferimento di un incarico politico fondamentale, finisca per mutare in via sostanziale la forma di governo, non solo incidendo sui poteri del Capo dello Stato, ma creando altresì un disequilibrio tra le istituzioni della Repubblica, che ricorda essere una Repubblica parlamentare. Rivolgendosi, in particolare, ai colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia, li invita a svolgere un'attenta riflessione al riguardo, mettendo da parte gli interessi di partito per il bene del Paese.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.96, intende preliminarmente precisare – a scanso di ulteriori equivoci – che il gruppo del Partito democratico non è affatto contrario alla difesa delle prerogative del Presidente della Repubblica, e reputa in mala fede chi abbia fatto o dovesse fare simili insinuazioni.

Crede, del resto, che il lungo dibattito sviluppatosi in precedenza sull'emendamento soppressivo della norma sull'indicazione obbligatoria del candidato Presidente del Consiglio abbia testimoniato con chiarezza quanto il Partito democratico sia sensibile al tema della salvaguardia dei poteri del Capo dello Stato.

Considera quindi importante precisare come il punto dirimente non sia quello del richiamo esplicito o meno, nel provvedimento in esame, all'articolo 92 della Costituzione, bensì quello della previsione dell'indicazione del candidato Presidente del Consiglio nel programma elettorale di coalizione, rispetto alla quale il suo gruppo è fortemente contrario.

Sottolinea, infatti, come, attraverso tale previsione, con una proposta di legge ordinaria si introduca nel sistema un «premierato mascherato», avendo la maggioranza probabilmente rinunciato a dare corso, in questa fase, a tale riforma costituzionale, dato l'esito del *referendum* sulla separazione delle carriere. Ricordando come il Partito democratico abbia sempre dichiarato di considerare inaccettabile un mutamento della forma di governo del Paese, considera altresì irragionevole la suddetta norma, che, a suo avviso, non persegue un fine di maggiore trasparenza della competizione politica, come invece sostenuto dalla maggioranza. Rivolgendosi agli esponenti della stessa, osserva che, se davvero tenessero alla trasparenza, da un lato, non avrebbero previsto un sistema elettorale basato su ben due liste bloccate e, dall'altro, dovrebbero riprendere l'esame della riforma costituzionale del premierato.

Carmela AURIEMMA (M5S) interviene sull'emendamento Montaruli 1.96, con il quale, a suo avviso, la maggioranza ha reso evidenti i profili di criticità della disposizione relativa all'indicazione del candidato Presidente del Consiglio nel programma elettorale di coalizione.

Premesso che le prerogative del Presidente della Repubblica e il divieto di mandato

imperativo per i parlamentari attengono a questioni ben distinte, ritiene che il richiamo formale ad una disposizione costituzionale non basti a rendere effettivo il rispetto della relativa norma da parte della legge ordinaria che opera il suddetto richiamo.

In questo senso, con riguardo alla prima questione, sostiene che, per quanto formalmente si cerchi di dimostrare il contrario, la norma in discussione finisca per incidere in modo evidente, da un punto di vista politico, sulla dinamica della prassi costituzionale delle consultazioni. Si domanda altresì, nell'ipotesi in cui dovesse aprirsi una crisi di Governo in corso di legislatura, con quale autorevolezza il Presidente della Repubblica o un successivo Presidente del Consiglio da questi nominato potrà esercitare le proprie prerogative, a fronte della norma concernente l'indicazione del candidato Presidente del Consiglio nel programma.

Con riguardo, invece, alla seconda questione, reputa ininfluyente un richiamo esplicito all'articolo 67 della Costituzione nel momento in cui si supera, nella sostanza, la forma di governo parlamentare, vincolando implicitamente il Parlamento ad accordare la fiducia a un Governo presieduto da quella personalità.

In definitiva, sostiene come, sul piano politico, al di là delle questioni tecniche, l'indicazione del candidato Presidente del Consiglio nel programma elettorale di coalizione crei uno squilibrio rispetto ai principi costituzionali.

Sara KELANY (FDI), convinta che il diritto sia una scienza, per quanto non esatta, auspica che cessino le strumentalizzazioni politiche in atto rispetto al contenuto dell'emendamento Montaruli 1.96, dal momento che il provvedimento in esame non comprime in alcun modo le prerogative del Presidente della Repubblica, diversamente da quanto sostenuto in precedenti interventi dagli onorevoli Zaratti e Bonafè.

Riguardo all'ipotesi in cui il primo Governo nominato all'inizio della legislatura dovesse perdere la fiducia di una delle Camere, fa presente che, non essendo il divieto di mandato imperativo inciso in alcun modo dalla proposta di legge in esame, riemergerebbero in modo naturale le prerogative del Presidente della Repubblica e troverebbero ordinaria applicazione le prassi costituzionali, senza compressione alcuna della democrazia parlamentare.

Constata, dunque, come le uniche possibili argomentazioni contro la previsione dell'indicazione del Presidente del Consiglio nel programma elettorale siano di natura politica e non certo di natura giuridica.

Federico FORNARO (PD-IDP) ritiene che l'onorevole Kelany nel suo ultimo intervento si sia contraddetta, confermando le preoccupazioni espresse dalle opposizioni in ordine al senso dell'emendamento Montaruli 1.96. Avendo, infatti, fatto riferimento a una «riemersione» dei poteri del Presidente della Repubblica, nel caso di apertura di una crisi di Governo conseguente alle dimissioni del primo Governo formatosi a seguito delle elezioni, ritiene che ciò lasci intendere una previa limitazione degli stessi poteri del Capo dello Stato in sede di nomina del Presidente del Consiglio dopo lo svolgimento delle consultazioni elettorali, per via dell'indicazione del candidato Presidente del Consiglio nel programma elettorale.

Afferma, inoltre, che la prassi parlamentare e presidenziale che tende a rispettare, in sede di nomina del Presidente del Consiglio e di successiva votazione fiduciaria al Governo, l'esito di elezioni in cui sia emersa una chiara indicazione degli elettori – ciò che è quanto accaduto, ad esempio, nella vigenza del *Mattarellum* con i Governi Prodi e Berlusconi – sia cosa ben diversa da ciò che accadrebbe, a suo avviso, qualora la norma sulla indicazione obbligatoria della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio entrasse in vigore.

Per altro verso, pur rimanendo in tema, invita i relatori a considerare attentamente l'opportunità di presentare un emendamento con cui si vieti la dicitura «*premier*» o «*presidente*», associata al nome del *leader* della forza politica, nei simboli delle liste presenti sulla scheda elettorale, specialmente nel caso di coalizioni di liste, per evitare che si dia agli elettori un messaggio incongruente rispetto alla scelta del candidato Presidente del Consiglio concordata dai partiti della coalizione in sede di deposito del programma elettorale. Nel richiamare, al riguardo, il caso dei simboli di Lega e Forza Italia, che recano, rispettivamente, le diciture «*Salvini premier*» e «*Berlusconi Presidente*», preannuncia che il gruppo del Partito democratico presenterà in Assemblea un emendamento in tal senso.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, volendo introdurre nella discussione ulteriori elementi di riflessione, fa presente che la proposta di legge elettorale in esame contempla due distinti scenari, uno con e uno senza l'assegnazione del premio di governabilità. Se, nel primo caso, la norma sull'indicazione del candidato Presidente del Consiglio dispiegherebbe appieno i suoi effetti, in virtù di una chiara convenzione politica interna alla coalizione vincente, nel secondo caso «riemergerebbero» nella misura più ampia le prerogative del Presidente della Repubblica, come sempre accaduto nei casi in cui le elezioni politiche non abbiano dato luogo a un esito chiaro e univoco.

Per altro verso, dichiara di dissentire rispetto alle considerazioni svolte dall'onorevole Richetti nel suo precedente intervento. Osserva, infatti, come nessuno abbia mai ritenuto inutili le consultazioni del Presidente della Repubblica a seguito delle elezioni, né dopo le elezioni del 2006 – quando il centrosinistra superò per pochi voti il centrodestra – né dopo le elezioni del 2022, quando alle consultazioni parteciparono tutti i gruppi parlamentari, conformemente alla prassi costituzionale consolidata, pur in presenza di un esito elettorale netto.

Nel ribadire, in conclusione, come il Presidente della Repubblica abbia svolto sempre le consultazioni a seguito delle elezioni, anche di fronte ad un chiaro risultato elettorale, assicura che tale prassi costituzionale continuerà a trovare applicazione anche qualora la nuova legge elettorale dovesse entrare in vigore.

Il Ministro **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI**, nel condividere le considerazioni del relatore, on. Rossi, precisa come la *ratio* dell'inciso introdotto dal comma 6, lettera *b*), dell'articolo in esame sia quella di fornire ai cittadini non solo l'indicazione del programma elettorale, ma anche quella del soggetto che la forza politica o la coalizione intende proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio. Ritiene si tratti di un elemento informativo già noto ai partiti, che in tal modo può essere acquisito anche dagli elettori.

In risposta alle osservazioni del deputato Fornaro, fa presente che l'emendamento Montaruli 1.96 contiene un rinvio recettizio all'articolo 92 della Costituzione. Pertanto, anche se nel programma elettorale è prevista l'indicazione di un nome, permangono la libertà e l'autonomia del Presidente della Repubblica nell'esercizio del potere di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, prerogative che potrebbero venir meno solo in presenza di una modifica della Costituzione.

In relazione ai dubbi espressi dalla deputata Auriemma sui vincoli che potrebbero scaturire in capo al Presidente della Repubblica nel caso in cui si dovesse procedere alla formazione di un secondo Governo nel corso della legislatura, ribadisce che anche in tal caso le prerogative presidenziali resterebbero intatte e precisa che l'indicazione della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri costituisce una misura di trasparenza nei confronti dei cittadini.

In conclusione, evidenzia come le tesi volte a sostenere che con la presente proposta

di legge elettorale si miri, in realtà, a introdurre surrettiziamente una forma di governo imperniata attorno alla figura del Presidente del Consiglio siano, in realtà, contraddette dalla mancanza di vincoli per il Presidente della Repubblica nella nomina del Presidente del Consiglio discendenti dalla proposta in esame e dall'assenza di una disposizione che preveda lo scioglimento delle Camere in caso di crisi di Governo.

Vittoria BALDINO (M5S), pur non mettendo in dubbio le affermazioni del Ministro e condividendo, naturalmente, quanto precisato in ordine all'assenza di vincoli, a Costituzione invariata, in capo al Presidente della Repubblica nell'esercizio del potere di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, pone un quesito di natura tecnica. Chiede, in particolare, quali siano le conseguenze, sul piano giuridico, per le liste collegate che si presentino contravvenendo all'obbligo di indicare il medesimo nome per la persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. Evidenzia che la sanzione dell'inammissibilità delle liste elettorali precluderebbe alle stesse la partecipazione alle consultazioni elettorali, nonostante non si tratti della violazione di un obbligo costituzionalmente orientato.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che l'onorevole Richetti, nel suo precedente intervento, ha già precisato che nell'ipotesi descritta dalla deputata Baldino la proposta di legge in esame prevede la riconsultazione delle liste elettorali.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel dichiarare il proprio disaccordo con quanto testé affermato dal Ministro, evidenzia come la legge elettorale in esame – come mai accaduto in precedenza – attribuisce alla persona indicata per l'incarico di Presidente del Consiglio una forte legittimazione elettorale, elemento che non potrà non essere tenuto in considerazione dal Presidente della Repubblica nelle sue determinazioni.

Richiamandosi a quanto prima evidenziato in ordine all'esistenza, già nelle precedenti elezioni, di un accordo politico interno alle forze di centro-destra per cui il partito di coalizione più votato avrebbe espresso il candidato Presidente del Consiglio, ritiene come ciò sia coerente con il disegno della Costituzione italiana. Diverso è, invece, il caso in esame, in cui si prevede un obbligo – termine che un emendamento a sua firma propone di eliminare – di indicazione del candidato Presidente del Consiglio; obbligo, a suo avviso, non coerente con il sistema costituzionale vigente. Ritiene, infatti, che l'introduzione, nel nostro ordinamento, di una simile disposizione determinerebbe, nei fatti, l'espropriazione dei poteri del Presidente della Repubblica, che sarebbe relegato, nella sostanza, al ruolo di notaio.

Carmela AURIEMMA (M5S), in risposta a quanto replicato dal Ministro, evidenzia come, secondo la consolidata prassi e la giurisprudenza costituzionale, le consultazioni del Presidente della Repubblica debbano iniziare solo successivamente alla formazione delle Camere. Da ciò si evince che il Governo, in sintonia con i meccanismi strutturali di una forma di governo parlamentare, non acquista legittimità col voto diretto del popolo, bensì col voto di fiducia del Parlamento. La disciplina proposta dalla maggioranza, mutando tale equilibrio, presenta invece, a suo avviso, profili di incostituzionalità.

Evidenzia, inoltre, replicando al Ministro, di non aver mai sostenuto che la proposta di legge in esame vincoli l'esercizio dei poteri del Presidente della Repubblica in occasione della formazione di un secondo Governo durante la legislatura; osserva, tuttavia, che in tal caso quest'ultimo sarebbe inevitabilmente più debole, non godendo della medesima legittimazione elettorale del primo.

Quanto alla prospettata esigenza di trasparenza nei confronti dei cittadini circa

l'indicazione del candidato Presidente del Consiglio, contenuta anche nella relazione illustrativa, rileva come un accordo politico precedente alle elezioni potrebbe ugualmente soddisfarla, non sussistendo, a suo avviso, la necessità di introdurre un obbligo in tal senso, corredato, tra l'altro, da una sanzione molto forte per le liste elettorali non adempienti.

Federico FORNARO (PD-IDP) ritiene non convincenti le argomentazioni del Ministro. Nel fare presente di aver partecipato, in qualità di rappresentante del gruppo del Partito Democratico, alle consultazioni svoltesi nel corso della scorsa legislatura, dichiara di aver potuto verificare in tale sede la concreta estensione e la portata dei poteri attribuiti al Presidente della Repubblica dall'articolo 92 della Costituzione. Si tratta, infatti, di un'importante attività di *moral suasion*, che riguarda non solo l'ascolto di rappresentanti dei gruppi parlamentari, ma anche di diverse personalità di vertice delle forze politiche, il cui contributo possa rivelarsi utile alla maturazione di un convincimento del Presidente della Repubblica in ordine all'individuazione della persona alla quale conferire l'incarico di formare un Governo in grado di coagulare una maggioranza in Parlamento. Sottolinea come, in tale veste, il Presidente svolga una funzione di garante, che non ha affatto impedito esiti delle consultazioni difforni dalle indicazioni emerse in sede elettorale.

Dagli interventi degli esponenti della maggioranza, a suo parere, è emerso che tale ruolo del Presidente della Repubblica potrebbe rivivere solo in fasi eventuali e successive della legislatura, dal momento che le consultazioni immediatamente successive alle elezioni assumerebbero, diversamente, un carattere del tutto peculiare rispetto a quello sinora consolidatosi nella prassi costituzionale. L'indicazione, da parte delle forze politiche, del candidato Presidente del Consiglio non rappresenterebbe, infatti, un'indicazione di massima, ma l'oggetto di un vero e proprio obbligo. Ciò determinerebbe, di fatto, una compressione delle prerogative del Presidente della Repubblica.

Matteo MAURI (PD-IDP) fa presente come il testo in esame, determinando la sottrazione di titolarità e forza al ruolo del Presidente della Repubblica, miri, nella sostanza, a introdurre una forma di governo incentrata sul Presidente del Consiglio. Riforma che, anche per l'autorevolezza dell'attuale Presidente della Repubblica, le forze di maggioranza non hanno avuto il coraggio di intraprendere in modo aperto.

È dell'avviso che dietro all'introduzione del richiamato obbligo di indicare, nel programma elettorale, l'identità dell'incaricato Presidente del Consiglio non vi sia l'interesse del Paese, ma una bieca battaglia politica, che, in ogni caso, ha quale effetto quello di danneggiare la figura del Presidente della Repubblica.

Rileva, come noto al Ministro Casellati, anche in virtù della sua precedente esperienza istituzionale, che l'uso dei termini è importante. La dicitura «premier» o «Capo del Governo», quest'ultima utilizzata anche durante il regime fascista, risultano ben diverse da quella di Presidente del Consiglio dei ministri, che richiama un rapporto *inter pares* e non *super pares* all'interno del Governo. La mancata conoscenza di queste differenze lessicali da parte delle forze di maggioranza è, a suo parere, grave; altrettanto grave ne è la conoscenza.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel ringraziare il Ministro per il suo intervento, fa presente come la formulazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b*), faccia riferimento alla persona «da indicare» come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, stabilendo, pertanto, un vero e proprio dovere per le forze politiche in coalizione. In proposito, chiede come tale indicazione preventiva possa rispettare la

volontà degli elettori nel caso in cui il risultato elettorale dia luogo ad un rapporto di forza interno alla coalizione diverso da quanto inizialmente immaginato.

Ritiene, inoltre, che gli istituti del mandato esplorativo e il preincarico verrebbero del tutto superati per effetto delle norme proposte.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) interviene per ringraziare a nome del suo gruppo il Ministro Casellati, il cui intervento è tanto più prezioso in considerazione della sua pregressa esperienza istituzionale, sia come Presidente del Senato, sia come membro del Consiglio superiore della magistratura.

Nazario PAGANO, *presidente*, si associa alle considerazioni dell'onorevole Paolo Emilio Russo, ringraziando il Ministro per la partecipazione seria e assidua ai lavori della Commissione.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Montaruli 1.96, motivato non sulla base dei suoi contenuti, volti alla salvaguardia delle prerogative del Presidente della Repubblica, ma per la previsione, nella proposta di legge in esame, dell'obbligo di indicare il candidato Presidente del Consiglio all'interno del programma elettorale.

Andrea CASU (PD-IDP), nell'associarsi ai ringraziamenti al Ministro, sottolinea l'importanza del confronto col Governo, a cui ormai le forze parlamentari, in un contesto caratterizzato dal frequente ricorso alla questione di fiducia e da un monocameralismo alternato, si sono disabitate.

Rileva, inoltre, l'importanza degli articoli 92 e 67 della Costituzione richiamati dall'emendamento Montaruli 1.96; ritiene, tuttavia, al pari dei colleghi intervenuti in precedenza sul punto, che la posizione politica di ciascuno non possa formarsi su disposizioni frammentate, bensì sulla disciplina complessiva recata dalla proposta di legge.

La Commissione approva l'emendamento Montaruli 1.96 (*vedi allegato*).

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.97, integralmente soppressivo della lettera c) del comma 6, dichiara che esso tocca un altro punto cruciale della disciplina proposta. In particolare, la disciplina che intende sopprimere prevede che, al fine dell'attribuzione del premio di governabilità, i partiti o gruppi politici organizzati dichiarino il collegamento con le corrispondenti forze politiche che si sono presentate per l'elezione del Senato della Repubblica. Accanto a tale meccanismo, fa presente che vi sono ulteriori novità rispetto al testo originario della proposta di legge: la soppressione del ballottaggio e l'innalzamento, dal 40 al 42 per cento dei voti validi, della percentuale minima di voti da ottenere per l'attribuzione del premio.

Per quanto le modifiche illustrate siano state presentate dai relatori come frutto del recepimento dei rilievi emersi durante il primo ciclo di audizioni, evidenzia come esse, in realtà, non costituiscano un rimedio, ma un aggravamento delle criticità della proposta di legge elettorale. Infatti, sulla scorta di quanto evidenziato dai costituzionalisti auditi nel secondo ciclo di audizioni, esse introdurrebbero nel sistema forti elementi di irragionevolezza.

Osserva come, dal 1948, in nessuna legge elettorale si sono legati i risultati elettorali delle due Camere, che devono considerarsi due organi costituzionali tra loro autonomi,

come peraltro testimoniato dal fatto che nel testo originario della Costituzione le stesse si caratterizzavano per una diversa durata e un diverso elettorato attivo.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.97, ne sottolinea l'importanza, evidenziando come esso miri ad evitare che, tramite una legge ordinaria, si intacchi un principio fondamentale di ordine costituzionale: l'autonomia di ciascun ramo del Parlamento.

Evidenzia come anche nelle competizioni elettorali del 2022 vi sia stata una differenza sostanziale dei risultati elettorali tra Camera e Senato. Una unificazione degli stessi presenta, a suo avviso, profili di contrasto con gli articoli 56 e 58 della Costituzione. Se l'intento è quello di modificare il disegno costituzionale, sarebbe stato allora auspicabile il ricorso alla revisione costituzionale, come fatto in precedenza, nel corso di questa legislatura, per la proposta di legge costituzionale sul premierato, anziché alla legge ordinaria. Tale confusione di piani rischia di dare luogo ad una delle operazioni istituzionali e normative meno limpide della storia repubblicana.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.97.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, comunica che, in base all'andamento dei lavori odierni dell'Assemblea, il Governo dovrebbe porre la questione di fiducia sul decreto-legge n. 66 del 2026 sul «Piano casa» intorno alle ore 12 della mattinata odierna. Avverte, pertanto, che i lavori della Commissione potranno proseguire fino a quell'ora.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, rammenta l'accordo informale concordato al termine della seduta di ieri in base al quale la seduta odierna sarebbe terminata alle ore 11.30.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, rispondendo all'osservazione dell'onorevole Fornaro, comunica che la seduta odierna terminerà, come da accordi, alle ore 11.30.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Zaratti 1.90, 1.91, 1.92, 1.93 e 1.94, precedentemente accantonati, in quanto, pur comprendendo la *ratio* delle proposte emendative, osserva che l'inserimento, nel testo del provvedimento, di riferimenti ai movimenti, alle associazioni o ai comitati, accanto a quelle dei partiti, ai fini della individuazione dei soggetti politici che procedono al deposito del contrassegno e del programma elettorale, potrebbe dar luogo a incertezze e criticità in sede di applicazione della norma.

Il Ministro **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI** esprime parere conforme al relatore.

Federico FORNARO (PD-IDP), replicando al parere espresso dal relatore Angelo Rossi, nel ringraziarlo per la disponibilità mostrata allo svolgimento di un supplemento di riflessione, sottolinea tuttavia che tali emendamenti, lungi dall'aver carattere strumentale od ostruzionistico, si rendono a suo avviso necessari alla luce del fatto che non sempre il legale rappresentante di partito coincide con il rispettivo segretario.

Auspica, dunque, che vi possa essere un ulteriore approfondimento al riguardo, ritiene che ciò potrebbe svolgersi attraverso la presentazione di proposte emendative sul tema durante la discussione del provvedimento in Assemblea.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, si dichiara disponibile ad ulteriori approfondimenti sul punto in vista della discussione del provvedimento in Assemblea.

Filiberto ZARATTI (AVS) fa presente che il caso prospettato dal collega Fornaro riguarda, ad esempio, il suo partito di appartenenza.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, prende atto che gli emendamenti Zaratti 1.90, 1.91, 1.92, 1.93 e 1.94 sono stati ritirati dal presentatore, in vista di una loro eventuale presentazione in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 1.98 e Bonafè 1.99.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.100, lo illustra brevemente, precisando che esso sopprime il comma 7 dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Rileva che, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, l'elezione dei candidati nelle liste circoscrizionali non è necessariamente correlata al voto espresso dagli elettori della relativa circoscrizione. Osserva, in particolare, che tale meccanismo può determinare l'elezione di candidati appartenenti a una coalizione minoritaria nella circoscrizione, pur in presenza di un ampio consenso elettorale a favore di un'altra coalizione.

Ribadisce, pertanto, la contrarietà del proprio gruppo all'istituto del premio di governabilità, anche nella configurazione basata sulle liste circoscrizionali prevista dal nuovo testo C. 2822 Bignami, come modificato dall'emendamento Montaruli 1.23 approvato nella giornata di ieri.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.100.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Alfonso Colucci 1.101 risulta precluso, in quanto volto alla soppressione del comma 8 del provvedimento in esame, che è stato già modificato dall'emendamento Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*), precedentemente approvato.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.102, osserva che la tecnica legislativa utilizzata dal provvedimento in esame è quella della novella, sottolinea l'esigenza di una legge elettorale nuova e unitaria, ossia di un testo unico che scongiuri contraddizioni e confusione normativa.

Infine, ricorda che sovente la Giunta delle elezioni riscontra difficoltà interpretative in ordine a norme della legislazione elettorale di contorno, che andrebbe, dunque, semplificata e razionalizzata.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.102, e condividendo le osservazioni del collega Fornaro, lamenta una generale confusione normativa in materia elettorale, causata dalla compresenza di numerosi provvedimenti difficilmente coordinati tra loro, e auspica l'introduzione di un testo unico capace di armonizzare, altresì, la relativa normativa secondaria.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.102.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, precisa che gli identici emendamenti Bonafè 1.103 e Zaratti 1.104 risultano preclusi, in quanto volti alla soppressione della lettera *b*) del comma 8 del provvedimento in esame, che è stata già modificata dall'emendamento Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*), precedentemente approvato.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.105, precisa che esso non ha carattere politico, bensì svolge semplicemente una funzione correttiva del lessico utilizzato dal provvedimento in esame al comma 8, lettera *b*), sostituendo la parola «candidature» con il riferimento alle «proposte di candidatura».

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.105.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, essendo le ore 11.30, come da accordi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che preannuncia avrà luogo, verosimilmente, nella giornata di lunedì, al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

La seduta termina alle 11.30.

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 23 giugno 2026

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#), indi del vicepresidente [Riccardo DE CORATO](#). – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 giugno 2026.

[Nazario PAGANO](#), presidente e relatore, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione ha concluso la precedente seduta con la reiezione dell'emendamento Bonafè 1.105. L'esame delle proposte emendative riprende quindi dall'emendamento 1.107 Zaratti, sul quale il relatore e la rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che durante l'odierna riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo è stata respinta la richiesta dell'opposizione concernente la rimodulazione del calendario dei lavori dell'Assemblea sul provvedimento in esame ed è stata, pertanto, confermata la data di venerdì 26 giugno per la discussione generale in Assemblea.

Al riguardo, sostiene che tale data sia troppo ravvicinata, tanto da non consentire un adeguato approfondimento delle proposte emendative ancora da esaminare, con particolare riguardo a quelle presentate congiuntamente da tutte le forze di opposizione.

Chiede, quindi, che sia convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione allo scopo di stabilire con certezza le tempistiche di prosecuzione dell'esame del provvedimento.

[Filiberto ZARATTI](#) (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime un giudizio negativo circa la decisione della Conferenza dei Presidenti di gruppo richiamata dalla collega Bonafè, stante la ragionevolezza della richiesta delle opposizioni. Tale richiesta,

a suo avviso, non avrebbe arrecato, infatti, alcun pregiudizio alla maggioranza, in quanto il provvedimento in esame, a differenza dei decreti-legge, non è soggetto ad alcuna scadenza.

Lamenta che l'obiettivo della maggioranza sia unicamente quello di procedere ad un contingentamento dei lavori dell'Assemblea sulla proposta di legge elettorale nel calendario dei lavori del mese di luglio. Sottolinea, a tal proposito, come, a differenza di quanto dichiarato pubblicamente, per le forze politiche di centro-destra la rapida approvazione del provvedimento in esame costituisca una priorità assoluta, in quanto finalizzata alla tutela della coalizione politica attualmente al Governo.

Infine, si associa alla richiesta di convocazione della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di meglio definire le tempistiche di lavoro della Commissione, anche in vista dell'inizio della discussione generale in Assemblea confermata per venerdì 26 giugno.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, non condividendo le decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo tenutasi nella giornata odierna, si associa alle considerazioni dei colleghi testé intervenuti, sottolineando la necessità di un esame accurato e approfondito delle proposte emendative ancora da esaminare.

Edoardo ZIELLO (MISTO-FNV-F), intervenendo sull'ordine dei lavori, a differenza delle altre forze di opposizione, esprime soddisfazione per la decisione assunta dalla Conferenza dei presidenti di gruppo di non rinviare la discussione generale in Assemblea sul provvedimento in esame.

Nel premettere che, per il movimento di Futuro Nazionale, tra le proposte emendative da esaminare ve ne sono alcune che toccano temi politicamente molto rilevanti – come le questioni delle preferenze, dell'alternanza di genere nelle liste e della raccolta digitale delle firme – giudica controproducente l'atteggiamento ostruzionistico posto in essere dalle altre forze di opposizione, e, visto il poco tempo a disposizione, ritiene invece utile procedere ad un'oculata riorganizzazione dei lavori che consenta alla Commissione di confrontarsi sulle tematiche più significative sopra richiamate.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, replicando alle dichiarazioni del collega Ziello, delle quali evidenzia il carattere propagandistico, fa presente che gli interventi delle forze di opposizione, lungi dall'aver finalità ostruzionistiche, si sono finora focalizzati sul merito delle proposte emendative esaminate.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta di convocazione di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, formulata dalle altre forze di opposizione.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, nel rispondere alle richieste dei colleghi precedentemente intervenuti, propone di anticipare alla giornata di oggi la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista per la giornata di domani. In particolare, ritiene opportuno che, alla luce degli esiti della Conferenza dei capigruppo, svoltasi nella giornata odierna, in tale riunione siano assunte le conseguenti determinazioni sull'organizzazione dei lavori della Commissione. Nel comunicare di aver già previsto una breve interruzione serale della seduta odierna,

propone che la riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, abbia luogo alle ore 19:30.

La Commissione prende atto.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.107, chiede che siano approfondite le ragioni per cui l'articolo 1, comma 8, lettera *b*), della proposta di legge in esame prevede che su ciascuna lista gravi l'obbligo di presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni ordinarie. Nel ritenere che tale intervento risponda all'esigenza di evitare la presentazione di liste prive di una dimensione nazionale, è del parere che la soglia individuata sia inadeguata al raggiungimento della richiamata finalità e che la stessa debba, pertanto, come proposto dall'emendamento in esame, essere innalzata.

Nell'evidenziare che si tratta di una proposta emendativa che potrebbe apparire formale e ostruzionistica, osserva come essa, in realtà, miri a rafforzare la *ratio* della previsione della proposta di legge oggetto di modifica da parte dell'emendamento in esame, il cui mancato rispetto determina quale sanzione la decadenza delle candidature.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, nel rispondere ai dubbi sollevati dal deputato Fornaro, evidenzia, come emerso anche nel precedente intervento di quest'ultimo, che la previsione di un meccanismo di attribuzione del premio di governabilità richiede un radicamento nazionale delle liste o coalizioni di liste, ritenendo la soglia di un terzo delle circoscrizioni un requisito minimo di presenza sul territorio. Alla luce di tali considerazioni, non reputa pertanto vi siano ragioni per innalzare tale frazione.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.107.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento 1.108, a sua prima firma, evidenzia come quanto appena precisato dal relatore, on. Rossi, non sia convincente, essendosi quest'ultimo limitato a sviluppare, quanto alla sua posizione contraria all'innalzamento della soglia di circoscrizioni nelle quali è necessario presentare candidature, un ragionamento tautologico. Ritiene, invece, che, in ordine alla individuazione dei requisiti di presentazione delle liste, debba svilupparsi un ragionamento politico, che dia luogo ad una soluzione ragionata e motivata. Reputa che le disposizioni in commento siano state definite in modo frettoloso, e che la soglia di due terzi delle circoscrizioni, proposta dall'emendamento in esame, consentirebbe una maggiore caratterizzazione nazionale delle liste o coalizioni di liste.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel ringraziare il relatore, on. Rossi, per i chiarimenti forniti, rileva come le motivazioni addotte non lo convincano dal punto di vista sistematico. Quanto rilevato dal relatore sarebbe, infatti, maggiormente coerente con un sistema elettorale proporzionale, che fotografa le opinioni espresse dagli elettori; tuttavia, il sistema attuale consiste in un meccanismo proporzionale corretto dall'attribuzione di un premio di governabilità.

La disposizione in esame, che prevede che ciascuna lista debba presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni ordinarie, appare, in realtà, volta a favorire quegli esponenti interni ai partiti che non esita a definire «cacicchi», vale a dire soggetti in grado di ottenere un consenso elevato in un numero limitato di regioni e che potrebbero essere, poi, avvantaggiati dall'attribuzione, alla coalizione sostenuta, del

premio di governabilità. Reputa, pertanto, preferibile prevedere che le liste si presentino in più di un terzo delle circoscrizioni ordinarie, selezionando, in tal modo, forze politiche con un vero radicamento nazionale e non locale o regionale.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, in risposta alle considerazioni svolte dai deputati Zaratti e Fornaro, fa presente che un terzo delle circoscrizioni ordinarie corrispondono a nove delle ventisei circoscrizioni nazionali. Non si tratta, dunque, di un ambito territoriale ristretto, tale da abilitare quelli che sono stati definiti i «cacicchi» dei diversi partiti.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.108.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.109, che sottoscrive, evidenzia, in risposta a quanto precisato dal relatore, on. Rossi, che operazioni di carattere regionalistico si possono effettuare anche fissando il numero minimo delle circoscrizioni in cui ciascuna lista deve presentarsi in misura pari a un terzo. Ribadisce, inoltre, come le osservazioni in precedenza svolte abbiano carattere sistemico, essendo volte a raffrontare la disciplina proposta in materia con le caratteristiche del sistema elettorale che si intende introdurre. Ricorda come con il *Mattarellum* si prevedeva che ogni candidato dell'uninomiale potesse essere sostenuto da un ampio numero di liste, che consentivano la vittoria di un determinato candidato in alcuni collegi. Il rischio, nel caso di specie, è che possa realizzarsi quella che definisce una «confederazione di cacicchi».

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, ribadisce come la previsione di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *b*), stabilendo che ciascuna lista debba presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni ordinarie, risponda all'esigenza di evitare le distorsioni del *Mattarellum* e garantisce che non vi siano «cacicchi» a supporto delle coalizioni.

Filiberto ZARATTI (AVS) fa presente come la soglia minima di circoscrizioni nelle quali presentare le candidature prevista dalla proposta di legge in esame possa comportare la proliferazione di piccole liste a supporto delle coalizioni elettorali. Chiede quindi che vi sia un'attenta valutazione della soglia di cui all'articolo 1, comma 8, lettera *b*), dal momento che l'attuale misura di un terzo rischia di rendere sempre più caotico il quadro della competizione elettorale, ritenendo, invece, necessario introdurre gli opportuni correttivi, proposti, tra l'altro, dall'emendamento 1.109, a sua prima firma.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.109, precisa che un terzo delle circoscrizioni ordinarie corrispondono a circa 20 milioni di abitanti. Si tratta, in altri termini, di quattro regioni, se tra queste si considera, per esempio, la Lombardia, o di sei o sette regioni, nel caso di regioni più piccole, considerato che alcune regioni costituiscono una circoscrizione unica. Ritiene, pertanto, che la soglia di un terzo, da un lato, eviti il proliferare di piccole liste, dall'altro, assicuri il diritto di partecipare alla competizione elettorale ad una lista caratterizzata da un'ampia diffusione territoriale.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), pur comprendendo le considerazioni svolte dal relatore e dal deputato Benigni, ritiene non siano chiare le ragioni del parere contrario del Governo e dei relatori sulle proposte emendative in discussione, che hanno quale obiettivo quello di rafforzare la dimensione nazionale delle liste presentate, esigenza condivisa anche dagli esponenti delle forze di maggioranza. Evidenzia come, pur essendo stato chiesto

un contributo da parte delle opposizioni, sia stato manifestato nei confronti di queste ultime un atteggiamento di chiusura.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.109.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.110, fa presente come il testo in esame preveda una soglia di sbarramento al 3 per cento per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio, per ogni coalizione di liste, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia. Sottolinea che tale disposizione rappresenta un modo per aggirare la soglia del 3 per cento e un incentivo per ammettere in coalizione anche piccole liste, determinandosi una frammentazione che la soglia del 3 per cento mira, invece, ad evitare.

Ricorda, inoltre, che nel testo base il premio di governabilità è assegnato a patto che la lista o la coalizione di liste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale abbia conseguito il 42 per cento dei voti validi. In proposito, chiede se anche le liste che non hanno superato la soglia del 3 per cento e che si sono presentate in coalizione contribuiscano al raggiungimento del numero dei voti necessari per l'attribuzione del premio di governabilità.

Filiberto ZARATTI (AVS), nell'evidenziare ironicamente come sembrerebbe esservi l'indicazione precisa di respingere tutti gli emendamenti presentati dalle forze di opposizione, sottolinea come alla base di molte delle proposte emendative presentate vi siano ragioni condivise anche dalla maggioranza. Auspica, dunque, vi possa essere un atteggiamento di maggiore apertura da parte di quest'ultima.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), nel ricollegarsi all'intervento del collega Fornaro, evidenzia come la disciplina delle soglie di sbarramento contenuta nel testo in esame, prevedendo la possibilità del ripescaggio, per ogni coalizione di liste, della prima lista coalizzata rimasta al di sotto della soglia del 3 per cento, rappresenti un abito realizzato su misura per la coalizione di centro-destra. Osserva che, se le condizioni migliori per legiferare in materia elettorale sono quelle in cui non si tiene conto del contesto politico vigente, la presente proposta di legge va, invece, esattamente nella direzione opposta.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, fa anzitutto presente come naturalmente non vi sia una posizione preconstituita di rifiuto degli emendamenti dell'opposizione. Quanto alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 8, lettera b), che prevede che ciascuna lista debba presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni ordinarie, evidenzia che l'individuazione di tale soglia affronta e risolve i problemi sollevati anche dagli emendamenti presentati, sul punto, dalle forze di opposizione.

La proposta di legge elettorale in esame mira, inoltre, creando un collegamento tra i risultati elettorali delle due Camere, a rendere l'offerta politica quanto più possibile omogenea, recependo così anche le indicazioni della Corte costituzionale in materia.

Ritiene, poi, che la previsione della soglia di sbarramento del 3 per cento, temperata dal ripescaggio della lista coalizzata rimasta al di sotto di tale soglia, consenta di tenere insieme l'esigenza di evitare l'eccessiva frammentazione del sistema politico con quella di assicurare la sua adeguata rappresentatività. Non si tratterebbe, peraltro, di una disciplina volta a far fronte ad attuali bisogni delle forze politiche di centro-destra, che non avrebbero di certo difficoltà al raggiungimento della soglia di sbarramento del 3 per cento, ma il mezzo per realizzare il contemperamento di diverse esigenze.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), alla luce di quanto riferito dal relatore Rossi, ritiene opportuno abbandonare per un momento la discussione sul merito per una notazione di metodo che, tuttavia, crede non avere natura ostruzionistica. Ritiene di avere ben compreso, infatti, che il relatore conferma che vi sia stato un accordo di maggioranza, cosa peraltro che era evidente e che è già accaduta sovente in passato nel corso delle discussioni in Commissione, nelle numerose circostanze in cui i provvedimenti all'esame sono stati costantemente chiusi ad ogni apporto possibile da parte delle opposizioni. Confessa che ingenuamente si era illusa che potessero esserci delle convergenze e delle aperture su questioni di buon senso e di merito poste all'attenzione dei commissari da parte delle forze politiche di opposizione. Si rammarica che così non sia e ritiene che anche questa volta alla maggioranza sia caduta la maschera della disponibilità al dialogo e al confronto con le opposizioni.

Alfonso COLUCCI (M5S), osservato che certamente le questioni che si stanno discutendo attengono a un ambito di discrezionalità del legislatore, ritiene che la combinazione degli strumenti previsti nel testo in esame sia opinabile. Ritiene, infatti, che le soglie previste potrebbero essere disfunzionali, nonché allontanare gli elettori. Rileva, inoltre, che, se la maggioranza intende procedere in questo modo, anche le opposizioni si regoleranno di conseguenza.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.110.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che il presentatore ha ritirato l'emendamento Magi 1.125.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.126, osserva che l'assetto che il testo intende dare al premio di governabilità contiene un rischio specifico: quello che, qualora in prima battuta una coalizione conseguisse poco più dell'altra, riuscendo comunque a raggiungere la soglia del 42 per cento dei voti validi, con il contributo di altre liste che pure non raggiungono la soglia minima dell'1 per cento, per via del meccanismo che esclude tali liste dal computo della cifra elettorale della coalizione, la prima coalizione in termini di voti risulterebbe alla fine perdente nei confronti della seconda, cosa che certamente farebbe gridare allo scandalo e spalancherebbe il campo a polemiche infinite.

Ribadisce, quindi, che innalzare la soglia attualmente prevista di un terzo delle circoscrizioni per la presentazione delle candidature potrebbe minimizzare rischi di questo genere. Crede che evitare che si possa vincere il premio di maggioranza per un voto in più sulla base di tali meccanismi sia una questione delicata per la credibilità della legge elettorale e per la trasparenza del processo elettorale nei confronti dei cittadini.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.126, evidenzia che la contraddizione dell'impianto previsto nel testo risiede, soprattutto, nel fatto che il premio di maggioranza ha una caratteristica nazionale, mentre la soglia minima di circoscrizioni nelle quali è necessario presentare le liste comporta una certa regionalizzazione di queste ultime. Ritiene che questo sia un tema su cui riflettere con profondità e invita la maggioranza e il Governo a un supplemento di riflessione in proposito.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.126, facendo riferimento a quanto affermato dal relatore Rossi, circa il fatto che le attuali

forze di maggioranza non hanno nessun problema, e non ne avrebbero, a presentare liste a livello nazionale – motivo che, secondo il relatore, dovrebbe convincere i commissari che non vi è nessun retropensiero, da parte della maggioranza, nel proporre una simile normativa – ricorda che quelle stesse, forse, non ne hanno avuto bisogno, in quanto esentate dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste, cosa che però non vale universalmente per chiunque intenda presentarsi alle elezioni. Ritiene, quindi, che non sia ragionevole supporre che possa esserci convenienza ad avere realtà politiche marginali, con consensi intorno all'1 per cento dei voti, utili a produrre l'effetto, un po' furbesco, di superare una coalizione che è praticamente alla pari in termini di voti. Per tale motivo, ribadisce che innalzare la soglia minima delle circoscrizioni nelle quali è necessario presentare le candidature sia nell'interesse di tutti, perché attiene a una questione di trasparenza e correttezza e scongiura il ricorso a possibili *escamotage*. Invita, quindi, la maggioranza a riflettere maggiormente sulla questione, che ha anche profili tecnici delicati.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, auspica che tutte le forze politiche presenti in Commissione intendano rispettare la funzione che ciascuno dei commissari è chiamato a svolgere: la sua, in qualità di relatore, è quella di dare spiegazioni, quando richiesto, rammaricandosi se poi le sue parole vengano travisate. È ben conscio che l'opposizione fa il suo mestiere, ma considera un puro travisamento interpretare le sue parole, circa il fatto che la maggioranza ha individuato alcune soluzioni a suo avviso opportune, come un'ammissione di comportamenti furbeschi.

Ribadisce che l'impianto normativo in esame intende contemperare diverse esigenze che riguardano la democrazia rappresentativa e cioè: un'ampia rappresentanza; un premio di maggioranza per la governabilità e la stabilità del Paese; evitare la frammentarietà del quadro politico, senza però impedire un ragionevole riconoscimento di liste minori in politica. Ritiene, peraltro, che le forze di maggioranza abbiano dato prova di accogliere suggestioni presenti fra le forze di opposizione anche a seguito di una approfondita fase istruttoria, che ha visto anche l'audizione di molti insigni costituzionalisti provenienti dalle più diverse aree culturali e politiche. Ritiene, in conclusione, che la soglia di un terzo delle circoscrizioni rappresenti un opportuno sbarramento volto ad evitare la frammentazione senza, tuttavia, danneggiare la rappresentatività.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.126, chiarisce che l'obiettivo della proposta di legge in discussione è anche quello di favorire l'aggregazione di liste al fine di rendere possibile un confronto politico in una dimensione tendenzialmente bipolare. In tal senso, ritiene che i meccanismi previsti nel testo in esame non producono surrettiziamente un rischio di proliferazione delle liste e crede che il mantenimento della soglia dell'1 per cento, già prevista nel cosiddetto *Rosatellum*, sia necessario per evitare i rischi di frammentazione, favorendo le aggregazioni elettorali. Ritiene, altresì, che la regola del cosiddetto «miglior perdente» consenta alle forze politiche di coalizzarsi, evitando che eventuali liste estremamente marginali possano, in un secondo tempo, esercitare una specie di ricatto alla maggioranza e far cadere Governi, come già accaduto in passato. Ribadisce, quindi, che la finalità del testo all'esame è soprattutto quella di assicurare stabilità e governabilità al Paese e che il combinato disposto degli strumenti ivi previsti è da considerarsi ragionevole e opportuno.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), esprimendo apprezzamento per come il relatore Rossi ha svolto le sue funzioni di relatore sul provvedimento nelle ultime settimane, rileva tuttavia, ironicamente, che la sua precedente affermazione secondo la quale la maggioranza avrebbe accolto i suggerimenti delle forze di opposizione sembrerebbe, in realtà, la parafrasi di un verso di una nota canzone di Fabrizio De André, che recita per esteso: «Ma alla fine m'assetto papale/Mi sbottono e mi leggo 'o giornale/Mi consiglio con don Raffae'/Mi spiega che penso e bevimm' 'o café».

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.126.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.127, rileva che il testo all'esame prevede la richiesta che il candidato indichi il suo codice fiscale, dato altrimenti noto in quanto ricavabile dai suoi dati anagrafici, peraltro già in possesso delle amministrazioni pubbliche, mentre non richiede informazioni che sarebbero molto più utili agli elettori, come ad esempio quella contenuta nell'emendamento all'esame, cioè il certificato del casellario giudiziale, informazione ben più rilevante del predetto codice fiscale.

Vittoria BALDINO (M5S) chiede di poter sottoscrivere l'emendamento Zaratti 1.127 ed evidenzia che la sua forza politica già da tempo chiede ai propri candidati non solo il certificato del casellario giudiziario, ma anche quello dei carichi pendenti. Ritiene che questi dovrebbero essere essenziali e che il candidato dovrebbe offrire la maggiore trasparenza possibile agli elettori. Segnala, peraltro, che ciò non comporterebbe l'impedimento alla candidatura, salvo che la forza politica di appartenenza ritenga altrimenti e non includa il singolo soggetto nelle proprie liste.

Filiberto ZARATTI (AVS) accoglie la richiesta della collega Baldino di sottoscrivere l'emendamento a sua firma 1.127. Osserva, inoltre, che sugli emendamenti in discussione è necessario fare una riflessione generale, nel senso che ciò che si deve chiedere ai candidati, allo scopo di informare i cittadini che lo stanno votando, dovrebbe essere previsto in modo omogeneo per tutte le elezioni. Ritiene, altresì, che il sistema debba essere meno complesso possibile, anche se non può essere superata l'obiezione per la quale le leggi elettorali, per loro natura, debbono essere formali. Tuttavia, ritiene che in questo quadro si sarebbe potuto affrontare un ragionamento più approfondito sul tema oggetto della proposta emendativa, cosa che la maggioranza sembra non essere disposta a fare.

Carmela AURIEMMA (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 1.127 e ricorda che in occasione delle ultime elezioni amministrative, nonostante le verifiche svolte dalla Commissione parlamentare antimafia sulle liste di candidati al fine di individuare i soggetti ritenuti non candidabili, non è stato comunque possibile individuare taluni soggetti che presentavano pendenze giudiziarie, in ragione della mancata adozione di una sentenza non definitiva nei confronti degli stessi. Sottolinea, quindi, l'importanza di definire una normativa rigorosa sul tema della trasparenza chiedendo il deposito del certificato del casellario giudiziale al momento della presentazione delle candidature, ribadendo come le medesime ragioni di trasparenza imporrebbero, altresì, il deposito del certificato dei carichi pendenti.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, nel rispondere alle osservazioni mosse dai colleghi, ricorda come l'indicazione del codice fiscale del candidato al momento della

presentazione della candidatura sia già prevista dall'attuale assetto normativo in materia elettorale. Fa, altresì, presente che la normativa elettorale risulta esclusa dall'ambito applicativo del divieto – che opera quale principio di carattere generale – di richiedere al privato atti, informazioni o documenti che siano già in possesso della pubblica amministrazione.

Rammenta, altresì, che l'articolo 1, comma 14, della legge n. 3 del 2019 già contempla l'obbligo, da parte di partiti e movimenti politici, di pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei propri candidati in occasione delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Osserva, pertanto, come, sul piano della trasparenza, la normativa italiana sia già oggi sufficientemente rigorosa e come, a suo dire, possa ritenersi finanche eccessivo che la previsione del suddetto obbligo di pubblicazione comprenda anche le elezioni comunali.

Evidenzia, in conclusione, che un'ulteriore estensione dell'ambito di applicazione oggettivo dei suddetti obblighi di pubblicità, fino a ricomprendervi anche il certificato dei carichi pendenti, potrebbe porsi in violazione della Costituzione, che sancisce il principio della presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.127.

Filiberto ZARATTI (AVS) ringrazia preliminarmente i colleghi della maggioranza per il clima di confronto che ha caratterizzato le sedute di discussione della proposta di legge in esame, ritenendo che il dibattito e la possibilità di ottenere un riscontro, a fronte dei rilievi critici mossi dalle forze di opposizione, rappresenti un metodo di lavoro proficuo, che auspica sia adottato anche in futuro, in quanto, in diversi casi, ciò ha consentito di superare talune incomprensioni nell'andamento dei lavori.

Intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.128, sottolinea come prevedere l'indicazione del comune di residenza di un candidato costituisca, a suo avviso, un utile strumento, dal punto di vista normativo, per consentire all'elettorato di avere una maggiore consapevolezza circa la collocazione, sotto il profilo dell'appartenenza territoriale, dei soggetti presenti nelle liste di candidati depositate dai partiti, al fine di implementare il ricorso a candidature che siano espressione dei diversi territori del Paese.

Federico FORNARO (PD-IDP) osserva come la proposta emendativa in discussione, pur potendo apparire quale espressione di una mera volontà ostruzionistica, presenta, invero, una precisa *ratio*, che è quella di tentare di evitare la presentazione da parte dei partiti di liste di candidati che non siano effettivamente espressione dei rispettivi territori. Ritiene, al riguardo, che l'indicazione del comune di residenza di un soggetto candidato è utile per segnalare quale sia l'area di attività dello stesso, anche sotto il profilo politico. Rammenta, peraltro, come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia individuato l'elemento della riconoscibilità quale nesso intercorrente tra l'elettorato e i soggetti candidati nelle rispettive liste quale requisito per la valutazione della conformità ai canoni costituzionali della normativa elettorale. Ritiene, pertanto, che l'indicazione del comune di residenza del candidato vada nel senso di una maggiore riconoscibilità dello stesso da parte della cittadinanza. Chiede, pertanto, che si possa valutare un accantonamento della proposta in esame.

Filiberto ZARATTI (AVS) chiede che sia accantonato l'emendamento a sua firma 1.128.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, fa presente, in primo luogo, che l'esperienza e la prassi politica seguita dai partiti dimostra come l'elemento della residenza di un soggetto che intenda candidarsi non sia un indicatore attendibile in merito al territorio in cui si colloca effettivamente l'area di maggiore presenza e attività del medesimo. Al riguardo, ricorda, peraltro, come, nell'ambito della documentazione e delle informazioni che devono essere indicate dai soggetti che intendono presentare la propria candidatura, figure, di norma, l'indicazione del domicilio, che, pertanto, ritiene possa rappresentare un dato di maggiore rilevanza al fine di determinare l'appartenenza di un soggetto ad una determinata area territoriale.

Pur ribadendo le proprie perplessità in merito all'utilità effettiva della proposta emendativa in discussione, esprime, concordi gli altri relatori, la disponibilità all'accantonamento, osservando come, in tal caso, sarebbe presumibilmente opportuno accantonare anche le proposte emendative Zaratti 1.129 e 1.130, di analogo tenore.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, preso atto dell'orientamento della rappresentante del Governo conforme a quello dei relatori, dispone l'accantonamento degli emendamenti Zaratti 1.128, 1.129 e 1.130.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo in merito agli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.131 e Zaratti 1.132, ritiene che le suddette proposte emendative siano volte a correggere un'incongruenza del testo base, riconducibile all'ipotesi di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati. Ricorda, infatti, come, in questo caso, la previsione attualmente contenuta nel testo in esame imporrebbe esclusivamente la presentazione di liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, senza, pertanto, l'attribuzione del premio di governabilità previsto in caso di elezione contestuale di entrambi i rami del Parlamento.

Al riguardo, osserva che, se la norma appare rispondente a una determinata architettura logico-razionale, seppur non condivisibile, la previsione per cui l'attribuzione del suddetto premio sia necessariamente da attribuirsi solo ove i requisiti siano in possesso della medesima lista o coalizione di liste in entrambe le Camere, non è chiara nella sua *ratio* che, in palese contraddizione con la logica che ispira l'attribuzione del premio di governabilità, finirebbe per delineare, seppur in un'ipotesi remota quale lo scioglimento di una delle due Camere, una composizione difforme dei due rami del Parlamento.

Carmela AURIEMMA (M5S) nel condividere i dubbi espressi dal collega Fornaro, ritiene che anche nel caso contemplato dalla previsione di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), del testo in esame sarebbe più logico, per ragioni di coerenza dell'impianto normativo complessivo, prevedere l'attribuzione del premio di governabilità.

Diversamente, infatti, il risultato che ne deriverebbe vedrebbe una situazione di disomogeneità difficilmente giustificabile, atteso che, mentre nella composizione di una delle due Camere si sarebbe fatto ricorso alla possibilità di attribuzione del premio di governabilità, tale strumento sarebbe *ab origine* escluso per l'elezione dell'altro ramo del Parlamento, nella fattispecie la Camera dei deputati.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, nel rispondere ai rilievi mossi dai colleghi Fornaro e Auriemma in merito agli asseriti profili di criticità circa la previsione di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), del testo in esame, evidenzia, in primo luogo, come la scelta operata intenda contemperare, anche in tal caso, la volontà di introdurre una nuova legislazione elettorale con il rigoroso rispetto dei canoni di costituzionalità, come definiti dalla

giurisprudenza della Corte costituzionale.

Rammenta, al riguardo, come l'articolo 88 della Costituzione attribuisca al Presidente della Repubblica il potere di disporre lo scioglimento anche di una sola delle Camere, cui consegue la necessità di procedere, in tale ipotesi, al rinnovo di uno solo dei due rami del Parlamento. Ricorda come, nell'attuale assetto, tale scenario non si sia mai effettivamente concretizzato e, pertanto, la fattispecie cui si riferisce la disposizione normativa in parola rappresenti un'ipotesi remota che, tuttavia, non può non essere contemplata dalla legislazione elettorale.

Ricorda, peraltro, come, nel dichiarare l'incostituzionalità del meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza previsto dalla legge n. 270 del 2005, la sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale abbia rilevato, con specifico riguardo all'attribuzione del suddetto premio su base regionale al Senato, che lo stesso determinasse, peraltro, un potenziale effetto di disomogeneità nella definizione dell'assetto delle due Camere.

Anche in ragione di tale considerazione, la *ratio* individuata alla base del meccanismo di attribuzione del premio di governabilità trova una sua compiuta realizzazione solo nel caso di elezione contestuale dei due rami del Parlamento, in quanto solo in tal caso, e al ricorrere di tutti i presupposti previsti dalla normativa, si determinerebbe un assetto omogeneo. Diversamente, ove, nell'esercizio delle prerogative che la Costituzione attribuisce al Capo dello Stato, si dovesse procedere allo scioglimento e alla successiva elezione di un solo ramo del Parlamento, la scelta più coerente non potrebbe che essere quella di prevedere un'attribuzione dei seggi in via esclusiva con metodo proporzionale, senza attribuzione del premio di governabilità.

Filiberto ZARATTI (AVS), pur comprendendo le ragioni sottese alla scelta operata nella redazione del testo base, esprime talune perplessità in merito alla coerenza complessiva dell'assetto risultante da tali scelte.

Ritiene, difatti, che, in ogni caso, nell'ipotesi di scioglimento e di successiva elezione di una sola delle due Camere, la previsione di un'attribuzione dei seggi con metodo esclusivamente proporzionale rappresenti comunque un'anomalia, in quanto si determinerebbe una difformità nei criteri di definizione dell'assetto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che contrasta con la *ratio* stessa del testo in esame. Ritiene, pertanto, che la questione che tale previsione normativa intende affrontare dovrebbe essere risolta in modo differente.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE) fa presente come la soluzione predisposta dal testo in esame al fine di affrontare la questione emersa in tale sede sia, invero, fonte di diversi profili di criticità.

Evidenzia, in particolare, una problematica di carattere concettuale estremamente rilevante, data dal fatto che, secondo quanto attualmente previsto dal testo in esame, l'elezione di una sola delle due Camere verrebbe a svolgersi con un sistema elettorale diverso da quello previsto per l'elezione di entrambi i rami del Parlamento.

Osserva, altresì, che la soluzione prospettata si rivela intrinsecamente contraddittoria, in quanto, nel tentativo di porre rimedio al rischio di un esito difforme nella composizione delle due Camere, andrebbe, in realtà, a porre i presupposti affinché si realizzi, con ogni probabilità, proprio lo scenario che si intenderebbe scongiurare.

Ne deriverebbe, peraltro, che tale difforme composizione delle due assemblee rappresentative andrebbe a detrimento di quella stabilità nell'assetto dei rapporti di forza tra i partiti rappresentati in Parlamento che dovrebbe rappresentare uno dei punti qualificanti della riforma in discussione, e, in definitiva, creerebbe una sostanziale

impossibilità di formare stabili maggioranze di Governo.

Ribadisce, pertanto, come la soluzione individuata dal testo in esame in caso di elezione della sola Camera dei deputati presenti delle insanabili difficoltà concettuali e appaia, pertanto, preferibile, quantomeno per ragioni di coerenza con l'impianto complessivo della normativa delineata, che nell'ipotesi contemplata si proceda, comunque, all'elezione della sola Camera con il medesimo impianto normativo previsto nel caso di elezione contestuale di entrambi i rami del Parlamento.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sugli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.131 e Zaratti 1.132, fa presente che la previsione che esclude la presentazione delle liste circoscrizionali nel caso di scioglimento di una sola delle Camere, introdotta evidentemente per evitare che in tale eventualità venga attribuito un premio di governabilità ad una coalizione diversa, determina comunque il rischio che si dia luogo a maggioranze disallineate tra le due Camere. Ritiene che la norma introduca, pertanto, un'ulteriore stortura.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), dichiara di comprendere le ragioni per le quali si è voluto prendere in considerazione anche l'ipotesi dello scioglimento di una sola delle due Camere, che potrebbe comunque verificarsi, nonostante ciò non sia finora mai successo nella storia repubblicana. Nel segnalare che nessuno dei sistemi elettorali con attribuzione di premio di maggioranza, in passato, si è addentrato nella disciplina di una ipotesi di scuola come questa a tale livello di dettaglio, chiede ai relatori se si sia o meno valutato se operare una scelta analoga, sottolineando l'elevato rischio che la previsione in oggetto costituisca una soluzione pasticciata, suscettibile di determinare una ingovernabilità tale da condurre inevitabilmente ad una nuova elezione di entrambe le Camere. Ritiene, in conclusione, che la questione meriti di essere attentamente valutata.

Alfonso COLUCCI (M5S), ponendo ulteriori questioni al relatore, on. Rossi, fa presente che, nell'ipotesi in cui nell'elezione originaria sia stato assegnato il premio di governabilità e venga successivamente sciolta una sola delle due Camere, l'applicazione di un sistema proporzionale puro, dunque diverso rispetto a quello adoperato nella precedente tornata elettorale, rischia di delegittimare il ramo del Parlamento che non è stato sciolto. Evidenzia che la soluzione adottata, benché possa apparire logica, prevedendo l'applicazione di un sistema proporzionale per evitare l'eventuale attribuzione del premio ad una coalizione diversa, non è tuttavia priva di aporie. Si tenta, pertanto, a suo giudizio, di correggere alcuni profili critici dal punto di vista costituzionale, introducendone di nuovi.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, fa presente che è in discussione da parte dei colleghi una delle porzioni di testo che più convintamente ritiene opportuno mantenere nell'attuale formulazione, rilevando come siano in gioco alcuni aspetti molto delicati, relativi, da una parte, all'ipotesi prevista dalla Costituzione di scioglimento di una sola delle due Camere e, dall'altra, alle chiarissime pronunce della Corte costituzionale in tema di premio di maggioranza.

Ricordando, a tale proposito, che secondo la Corte, se può essere ammessa una distorsione del principio della rappresentanza, allora la soluzione deve essere coerente, razionale e ragionevole, garantendo l'obiettivo della governabilità in entrambe le Camere, rivolgendosi ai colleghi Richetti e Bonafè precisa che non vi è, in realtà, alcuna differenza in termini di sistemi elettorali applicati all'ipotesi di scioglimento di una sola delle Camere, dal momento che il sistema proporzionale puro con soglia di sbarramento è già

previsto dal testo in esame, nell'ipotesi in cui nessuna lista o coalizione di liste raggiunga la soglia per l'attribuzione del premio di governabilità.

Di fronte, quindi, all'esigenza di normare anche l'ipotesi, per quanto residuale, dello scioglimento di una sola delle due Camere, per evitare una distorsione irragionevole determinata dall'assegnazione del premio ad una coalizione diversa rispetto all'altro ramo del Parlamento, si è ritenuto che fosse preferibile l'applicazione del sistema proporzionale puro. Segnala che, nell'ipotesi di scioglimento di una sola delle due Camere, vi può essere sempre il caso di risultati difformi rispetto all'elezione precedente, caso che nessuna legge elettorale è in grado di risolvere; ritiene che sia questa la ragione per cui nessun Presidente della Repubblica ha mai inteso ricorrere a tale opzione. Nel sottolineare che quella messa in campo è l'unica soluzione praticabile, conclude evidenziando che, con un certo grado di puntigliosità, si è inteso normare ipotesi che altri, probabilmente per timidezza, hanno in passato evitato di prendere in considerazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.131 e Zaratti 1.132.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Ziello 1.133 deve essere accantonato, per analogia con gli altri emendamenti accantonati che trattano il medesimo argomento della sottoscrizione delle liste dei candidati in modalità digitale. In assenza di obiezioni, constatato l'accordo della rappresentante del Governo, ne dispone quindi l'accantonamento.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel ricordare che nella legge elettorale attualmente vigente il numero dei candidati di ciascuna lista nei collegi plurinominali non può essere inferiore a due e superiore a quattro, domanda per quale motivo, in questo caso, si sia scelto di non mantenere il medesimo rapporto di un mezzo tra il numero minimo – che resta a due invece di passare a tre – e il numero massimo – che è incrementato a sei.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, fa presente che su questo tema sussiste il problema della regione Molise.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel sottolineare che per la regione Molise si sarebbe potuta prevedere un'eccezione, aggiunge che se invece il ricorso al numero pari due, in luogo del numero dispari tre, fosse stato determinato dall'esigenza di garantire la parità di genere nelle candidature, allora la valutazione sarebbe diversa.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, fa presente che la disposizione in esame, oltre a tenere conto della questione del Molise e dell'esigenza di garantire la parità di genere, è volta anche ad evitare l'incapienza delle liste, con ciò semplificando anche il lavoro che a seguito delle elezioni la Giunta delle elezioni è chiamata a svolgere in sede di verifica delle elezioni. Si tratta dunque del risultato di valutazioni numeriche finalizzate a scongiurare alcuni problemi nella formazione della composizione delle Assemblee parlamentari.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo in qualità di presidente della Giunta delle elezioni, suggerisce di fissare a quattro il numero minimo di candidati, al fine di evitare i problemi verificatisi nell'attuale legislatura, in cui il Movimento 5 Stelle, avendo saturato tutte le posizioni eleggibili, ha dovuto pescare tra i candidati di un'altra circoscrizione,

nel caso specifico corrispondente a un territorio parte di una regione diversa, per effetto di meccanismi difficilmente spiegabili ai diretti interessati.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.134.

Edoardo ZIELLO (MISTO-FNV-F) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 1.135, volto a superare la logica delle liste bloccate cui Futuro nazionale è fortemente contrario, offre la possibilità di intervenire su un pacchetto di proposte emendative accantonate, accomunate dall'obiettivo di restituire all'elettore il diritto di scegliere il proprio rappresentante.

Chiarisce che l'emendamento in questione propone, in termini di alternanza di genere, una soluzione meno rigida, secondo cui i partiti possono scegliere nella composizione delle liste di ordinare i candidati in modo flessibile, sulla base di criteri meritocratici, senza dover applicare regole da «riserva indiana». Nel segnalare che, purtroppo, sull'emendamento 1.135 è stato espresso un parere contrario, ricorda che le proposte emendative di Futuro nazionale in tema di preferenze sono state accantonate allo scopo di evitare l'imbarazzo di alcune forze politiche di maggioranza, segnatamente la Lega, Forza Italia e, forse, anche Noi moderati. Nel comprendere la difficoltà politica in cui versa la maggioranza, lamenta il fatto che l'opposizione di sinistra costringa la Commissione a dibattiti su emendamenti di carattere ostruzionistico, in grado di interessare i soli addetti ai lavori e privi di un possibile esito positivo, mentre sarebbe più opportuno affrontare il nodo politico delle preferenze. Chiede, in conclusione, un supplemento di valutazione sull'emendamento a sua prima firma 1.135.

Federico FORNARO (PD-IDP), senza voler entrare nel merito, ritiene che l'emendamento in questione, anche alla luce delle motivazioni testé espresse dal collega Ziello, vada accantonato in analogia con le altre proposte emendative in materia di preferenze.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, ritiene opportuno effettuare, insieme agli altri relatori, una valutazione sulla opportunità di accantonare anche l'emendamento Ziello 1.135 – sostitutivo della lettera *f*) del comma 8 dell'articolo 1 – e, di conseguenza, anche i successivi Zaratti 1.136, 1.137, 1.138 e 1.139, che intervengono sulla medesima lettera.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, analizzato attentamente il contenuto dell'emendamento in questione, concordi gli altri relatori, ritiene che non vi siano i presupposti per accantonarlo, in quanto si limita a prevedere una distribuzione dei candidati in ordine alfabetico sulla base del cognome, senza fornire elementi in ordine alle modalità di scelta.

La Commissione respinge l'emendamento Ziello 1.135.

Edoardo ZIELLO (MISTO-FNV-F), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere quale sia stato l'orientamento dei diversi gruppi sull'emendamento a propria prima firma 1.135.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, in considerazione della richiesta dell'on. Ziello, chiarisce che al fine di darvi seguito andrebbe ripetuta la votazione sull'emendamento.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, ribadisce che l'emendamento Ziello 1.135, limitandosi a stabilire che ciascuna lista è composta da un elenco di candidati presentati in ordine alfabetico secondo il cognome, non fornisce indicazioni circa il meccanismo di elezione degli stessi.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, chiede chiarimenti in merito alle dichiarazioni del proponente dell'emendamento 1.135, sottolineando che una sua eventuale approvazione darebbe luogo alla formazione di liste bloccate «al quadrato», dal momento che, all'irresponsabilità dell'elettore, si aggiungerebbe l'irresponsabilità del partito, che non potrebbe decidere l'ordine di presentazione dei candidati. Nel far presente che, in sostanza, sulla base dell'emendamento in questione, i candidati verranno dunque eletti sulla base del criterio casuale dell'ordine alfabetico, apprezza la proposta disinteressata del collega, che avendo un cognome che inizia con la lettera «Z», sarebbe l'ultimo della lista.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), si unisce alle richieste di chiarimenti al collega Ziello, sottolineando che il suo emendamento 1.135 non ha nulla a che fare con le preferenze e oltretutto avanza una proposta illogica, prevedendo che i candidati siano inseriti in lista secondo l'ordine alfabetico, per estrazione a sorte della lettera iniziale del cognome.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, nel ricordare che l'emendamento Ziello 1.135 è stato già votato, alla luce del dibattito sviluppatosi, annulla la precedente votazione.

Edoardo ZIELLO (MISTO-FNV-F), nel rilevare che l'emendamento a sua prima firma 1.135, prevedendo che la lista sia composta da candidati elencati secondo un ordine alfabetico è evidentemente collegato al tema delle preferenze, considera importante l'intervento del collega Iezzi, che ha fatto comprendere quale sia la posizione della Lega sull'argomento.

Nel far presente che gli ultimi potranno essere i primi, rilevando come il suo costituisca un emendamento «trappola», reputa che il collega Iezzi abbia dimostrato, anche senza porre in votazione gli emendamenti sulle preferenze, la contrarietà a tale tema della Lega, che tra l'altro si oppone all'eliminazione della lista bloccata compilata dai partiti. Sollecita, in conclusione, la maggioranza a votare in senso favorevole all'emendamento a sua prima firma.

Igor IEZZI (LEGA), *relatore*, nel sottolineare come il proponente dell'emendamento 1.135 sia l'unico a non conoscere la posizione della Lega in tema di preferenze, aggiunge che si tratta della medesima posizione assunta dal generale Vannacci in occasione dell'elezione amministrativa in Toscana, che consentì di far eleggere il suo uomo in un listino bloccato. Fa quindi presente, in primo luogo, che l'unica trappola è quella in cui è caduto chi ha proposto l'emendamento, che sembra avere l'unica finalità di eliminare le preferenze, dal momento che l'elezione dei candidati è lasciata al caso, senza che vi sia né la scelta responsabile dell'elettore, né la scelta responsabile del partito. Domandando, in secondo luogo, a quale logica emendativa e a quale norma regolamentare il proponente si richiami allorché afferma che l'emendamento sarebbe «collegato» alle proposte emendative in tema di preferenze, in considerazione del fatto che l'emendamento non reca una parte consequenziale su tale tematica che possa determinare il collegamento prospettato dal deputato Ziello, fa notare come oggetto di votazione sarebbe esclusivamente il tema dell'inserimento casuale dei candidati nell'ordine delle liste.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, chiarisce che il dibattito in corso ha potuto aver luogo per il fatto che la presidenza ha provveduto ad annullare la votazione, come in precedenza annunciato.

Federico FORNARO (PD-IDP), interviene sull'ordine dei lavori per eliminare qualsiasi dubbio, precisando che, per come è scritto e senza una parte consequenziale, l'emendamento 1.135 del collega Ziello non riguarda il tema delle preferenze, limitandosi ad individuare un sistema irrazionale ed illogico per la composizione della lista. Nel sottolineare come si lasci al caso l'elezione dei rappresentanti in Parlamento, con una soluzione folle, che va oltre il futurismo, preannuncia la contrarietà del suo gruppo, chiedendo che non si dica che l'emendamento Ziello 1.135 riguarda le preferenze.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, intende precisare – per la serietà dei lavori della Commissione – che l'emendamento Ziello 1.135, non contenendo alcuna parte consequenziale che intervenga sul punto, non attiene in alcun modo alla questione delle preferenze. Osserva, piuttosto, come l'eventuale approvazione di tale proposta emendativa avrebbe il solo effetto di dar luogo a elezioni dei parlamentari basate su un metodo del tutto casuale.

Alfonso COLUCCI (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento Ziello 1.135, non rinvenendo al suo interno alcun riferimento alle preferenze, né alcun collegamento ad altre proposte emendative concernenti quel tema, quanto piuttosto un meccanismo tale da fondare sulla causalità l'elezione di deputati e senatori. Ad ogni modo, manifesta con ironia il proprio dispiacere nel constatare la chiara divisione che caratterizza i rapporti di «moglie e marito» nella famiglia del centrodestra, alle prese con una dolorosa «separazione giudiziale».

Filiberto ZARATTI (AVS), richiamate le considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Ziello 1.135, che delinea un metodo di elezione assolutamente casuale e che nulla ha a che vedere con la questione delle preferenze.

Stefano BENIGNI (FI-PPE) suggerisce all'onorevole Ziello di ritirare l'emendamento 1.135 a sua prima firma, il quale, lungi dal riguardare la reintroduzione delle preferenze – auspicata dal *leader* di Futuro nazionale nelle dichiarazioni rese a mezzo stampa – prevede, in realtà, un meccanismo di elezione di deputati e senatori opposto al principio di rappresentatività, e dunque alla stessa *ratio* dell'istituto delle preferenze. Dal mancato ritiro di tale proposta emendativa dedurrebbe, infatti, che il partito di Futuro nazionale ha cambiato idea sul tema.

Ad ogni modo, dichiara come il voto contrario del suo gruppo su tale proposta emendativa sia un voto sul merito dei suoi contenuti, che discende dalla contrarietà di Forza Italia rispetto ad un sistema elettorale fondato sul caso.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone quindi la ripetizione della votazione dell'emendamento Ziello 1.135, precedentemente annullata.

La Commissione respinge nuovamente l'emendamento Ziello 1.135.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che l'emendamento Ziello 1.135 è stato respinto con il voto contrario di tutti i componenti della Commissione presenti, ad eccezione di un solo deputato, che ha votato a favore.

Filiberto ZARATTI (AVS) evidenzia come l'emendamento a sua firma 1.136, nell'affrontare il tema del numero dei candidati nei collegi plurinominali – proponendo la riduzione di tale numero a due unità – sia volto a favorire la riconoscibilità degli stessi, in ossequio alla giurisprudenza della Corte costituzionale e nel rispetto della parità di genere.

Carmela AURIEMMA (M5S) sottolinea come l'emendamento Zaratti 1.136 ponga una questione di merito significativa, dal momento che la relativa approvazione renderebbe necessario un conseguente intervento normativo, volto alla netta riduzione delle dimensioni dei collegi plurinominali. Considera tale scenario auspicabile, ritenendo che esso riavvicinerebbe gli eletti ai territori.

Federico FORNARO (PD-IDP) dichiara di condividere la *ratio* dell'emendamento Zaratti 1.136, alla luce delle considerazioni svolte dalla collega Auriemma. Ritiene, infatti, che la questione delle eccessive dimensioni delle circoscrizioni e dei collegi plurinominali sia un tema particolarmente significativo. Osserva, in particolare, come esso rappresenti, a suo giudizio, uno dei limiti del *Rosatellum* e come sia stato aggravato dalla riduzione del numero dei parlamentari.

A dimostrazione della gravità del problema – specialmente per l'elezione del Senato – richiama, a titolo esemplificativo, le «spaventose» dimensioni della circoscrizione Piemonte 2, del tutto incompatibili, a suo avviso, con l'obiettivo della riconoscibilità dei candidati. Per altro verso, si dichiara consapevole del fatto che la soluzione proposta dall'emendamento in esame non sarebbe particolarmente gradita alle segreterie delle diverse forze politiche. Date queste premesse, ritiene che si debba fare uno sforzo per cercare di addivenire a una soluzione mediana.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.136.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.137, prosegue il proprio ragionamento delineato nel suo ultimo intervento, domandando ai relatori quale ragione abbia impedito di «mettere mano» alle dimensioni dei collegi plurinominali. Al riguardo, teme che la maggioranza abbia rinunciato ad affrontare tale importante questione per la fretta di approvare la riforma del sistema elettorale.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.137.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.138, dichiara di aver apprezzato, in relazione alla propria domanda testé posta, il silenzio dei relatori, che rende evidente come la maggioranza abbia scelto di non affrontare tale questione per giungere più velocemente alla riforma del sistema elettorale. Torna a sottolineare, tuttavia, come si tratti di un problema vero, soprattutto in relazione all'elezione del Senato, dal momento che alcuni collegi plurinominali coincidono, per dimensioni, alle relative circoscrizioni elettorali regionali.

Nell'evidenziare come gli emendamenti al momento in esame prospettino una delle possibili soluzioni al tema centrale del rapporto tra elettori ed eletti, considera la rievocazione delle ultime proposte emendative un'occasione mancata. In questo senso,

sottolinea che non sarebbe stato modificato in alcun modo l'impianto generale del sistema elettorale proposto dalla maggioranza. Anche nell'ottica di un'eventuale – per quanto al momento distante – reintroduzione delle preferenze, sottolinea che la riduzione delle dimensioni dei collegi plurinominali contribuirebbe alla riduzione dei costi delle campagne elettorali e, favorendo la maggiore riconoscibilità dei candidati, costituirebbe un utile strumento per contrastare il fenomeno dell'astensionismo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 1.138, 1.139 e 1.140 e Bonafè 1.142.

Federico FORNARO (PD-IDP), illustrando l'emendamento soppressivo Zaratti 1.144, ritiene che, con le disposizioni del comma 9 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, la maggioranza abbia tentato invano di risolvere una delle principali criticità della disciplina del premio di governabilità. In questo senso, osserva come, per quanto formalmente si debbano presentare distinte liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione di tale premio, nella sostanza esse rappresentino segmenti di un unico «listone» bloccato nazionale. Nel constatare, dunque, come non venga superata una delle principali criticità – da un punto di vista costituzionale – del provvedimento, torna a suggerire di prevedere, anziché le suddette liste circoscrizionali bloccate, lo scorrimento delle liste dei candidati nei collegi plurinominali della coalizione che abbia raggiunto la soglia richiesta, ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.144, ritiene che la previsione di liste circoscrizionali per l'attribuzione del premio di governabilità sia un'operazione *maquillage* della maggioranza, come tale insufficiente a dissipare i forti dubbi di legittimità costituzionale sollevati sul punto dai costituzionalisti auditi nel corso della fase istruttoria. A suo avviso, infatti, il provvedimento in esame continua a prevedere un enorme «listone» bloccato di 105 candidati – 70 per la Camera e 35 per il Senato – che aggrava la già negativa previsione delle liste bloccate nei collegi plurinominali.

Ricollegandosi all'intervento del collega Fornaro, ricorda, quindi, come il gruppo del Partito democratico – per quanto contrario a un premio di tale mostruosa entità, che consentirebbe alla coalizione vincente di eleggere in autonomia, a certe condizioni, gli organi di garanzia costituzionale – abbia invano proposto una soluzione in linea con i principi costituzionali, data dallo scorrimento delle liste dei candidati nei collegi plurinominali della coalizione vincente. Ritiene, ad ogni modo, che vada fatto un approfondimento ulteriore sul tema, per evitare che sia ulteriormente leso il principio della riconoscibilità dei candidati.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.144, rammenta che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha sempre sottolineato come la disciplina del premio di governabilità contenuta nel provvedimento in esame ledesse diversi e importanti principi costituzionali. Ritenendo che il nuovo testo della proposta di legge C. 2822 non abbia fugato i dubbi di legittimità costituzionale sollevati nel corso della fase istruttoria, ribadisce che il sistema elettorale proposto dall'attuale maggioranza consentirà a 105 candidati di essere eletti senza essere stati scelti dal corpo elettorale, accentuando la non corrispondenza tra voti espressi e seggi assegnati.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), richiamate le considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduto in relazione all'emendamento Zaratti 1.144, dichiara di avere la sensazione

che la maggioranza sia affetta da una freudiana coazione a ripetere, continuando a percorrere un sentiero che da circa vent'anni allontana sempre più la classe politica italiana dal corpo elettorale, attraverso meccanismi che, comprimendo sempre più la possibilità di esprimere scelte sulla rappresentanza – ed emblematico, in questo senso, è proprio il meccanismo delle liste bloccate – finiscono per precludere del tutto la conoscibilità stessa dei candidati da parte degli elettori.

Per quanto confidi nel fatto che tale situazione patologica sia sanabile, nel constatare come la maggioranza non intenda adottare le misure necessarie per farvi fronte, teme che possa aumentare nel Paese la disaffezione verso la politica e che possa conseguentemente consolidarsi un fenomeno, quello dell'astensionismo, che per lunghi decenni non aveva fatto parte della tradizione politica italiana.

Rispetto alle questioni sottese all'emendamento in esame, osserva come la soluzione proposta dal gruppo del Partito democratico – lo scorrimento delle liste dei candidati nei collegi uninominali – sebbene non risolutiva, costituisca almeno un palliativo ragionevole, che avrebbe meritato maggiore considerazione da parte della maggioranza.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.144.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.145, chiede ai relatori le conseguenze di un'eventuale invalidazione della candidatura in una lista circoscrizionale – ad esempio, a causa di vizi amministrativi – stante l'apparente assenza di meccanismi di sostituzione dei relativi candidati.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, replicando alla questione posta dall'onorevole Fornaro, chiarisce che all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dal provvedimento in esame, si prevede che a ciascuna lista – comprese, dunque, le liste circoscrizionali – sia allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede ulteriori chiarimenti al relatore, onorevole Angelo Rossi, rispetto ai candidati e ai supplenti delle liste circoscrizionali.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, chiarisce che, in tema di candidati supplenti, il provvedimento in esame estende la disciplina attualmente prevista dalla legislazione vigente per le liste plurinominali proporzionali anche alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.145.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) chiede l'accantonamento dell'emendamento Serracchiani 1.147, al fine di consentire, al riguardo, i dovuti approfondimenti.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta per una breve pausa al fine di permettere gli approfondimenti richiesti dal collega Cuperlo sull'emendamento Serracchiani 1.147.

La seduta, sospesa alle 18.05, è ripresa alle 18.20.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Serracchiani 1.147, rammenta che la legge n. 38 del 2001 prevede, all'articolo 26, che le leggi elettorali dettino norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza linguistica slovena, storicamente insediata sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Nonostante al Senato sia consuetudine garantire a tale minoranza una rappresentanza nell'Assemblea, fa presente che la normativa testé richiamata è stata di fatto inattuata dalle leggi elettorali italiane succedutesi nel tempo.

Ritiene quindi opportuno, da questo punto di vista, inserire all'interno del provvedimento in analisi una disposizione che preveda specificamente tale «garanzia di accesso», anche alla luce del principio di rappresentanza che, a suo avviso, deve informare la composizione del Parlamento anche avendo riguardo alla rappresentanza delle minoranze linguistiche tutelate.

Richiamando il principio di reciprocità internazionale, segnala, infine, che la Repubblica della Slovenia garantisce per legge la presenza di un rappresentante italiano all'interno del proprio Parlamento.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede ai relatori le motivazioni poste alla base del parere contrario all'emendamento Serracchiani 1.147.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, premesso che la tutela delle minoranze linguistiche è un tema fondamentale per tutte le forze politiche, ricorda che, a fronte di una molteplicità di minoranze linguistiche presenti sul territorio italiano, la Costituzione salvaguarda precipuamente l'autonomia di quelle presenti nei territori delle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige/*Südtirol* e Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*.

Dichiarandosi disponibile ad approfondimenti sul tema e, dunque, favorevole all'accantonamento dell'emendamento Serracchiani 1.147, sottolinea tuttavia le evidenti difficoltà di riservare un seggio ad un rappresentante della comunità slovena a causa della possibile discriminazione di altre comunità, magari addirittura più significative dal punto di vista demografico.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), chiede che venga accantonato l'emendamento Serracchiani 1.147.

Nazario PAGANO, *presidente*, preso atto della volontà dei presentatori e della disponibilità dei relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Serracchiani 1.147.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Zaratti 1.148 e Bonafè 1.149, nonché l'emendamento Bonafè 1.150.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.151, su cui ricorda che i relatori e la rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, rileva che esso è stato sottoscritto dagli esponenti di tutti i partiti di maggioranza e che la proposta, lasciando inalterato il numero massimo di candidature nei collegi plurinominali, pari a cinque, introduce un obbligo, per il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, di candidarsi anche in almeno uno dei collegi plurinominali della circoscrizione in cui è stata presentata la lista circoscrizionale di candidatura, in una delle liste ad essa collegate.

Evidenzia come tale previsione intenda rispondere alla critica secondo cui le liste per il premio di governabilità non presenterebbero alcun legame col territorio.

Segnala, inoltre, come il numero di seggi per circoscrizione e il numero dei seggi totali rimanga inalterato. Ricorda che i seggi da ripartirsi proporzionalmente sono 384 nel caso non vi siano i presupposti per l'assegnazione del premio di governabilità; 314, nel caso in cui, invece, ricorrano i presupposti per l'assegnazione di tale premio.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede chiarimenti in ordine all'applicazione di questa norma, alla luce, in particolare, del limite massimo di cinque candidature nei collegi plurinominali.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, in risposta alla richiesta dell'onorevole Fornaro, precisa che alle cinque candidature nei collegi plurinominali può aggiungersi la candidatura in una delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Chiarisce, quindi, che il limite massimo di cinque candidature riguarda i soli collegi plurinominali.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo per chiedere ulteriori chiarimenti, fa l'esempio della Liguria, in cui all'interno dell'unica circoscrizione vi è un solo collegio plurinominali.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, in relazione all'esempio posto dall'onorevole Fornaro, precisa che in questo caso, all'esito dell'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.151, il candidato della lista circoscrizionale dovrebbe candidarsi anche nella collegata lista plurinominali, coincidente, nel caso della Liguria, con il territorio della circoscrizione.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.151, fa presente come esso non incida sul numero dei candidati che si presentano nei collegi plurinominali, che resta sostanzialmente invariato, bensì sulla conoscibilità dei candidati delle liste circoscrizionali presentate per l'attribuzione del premio di governabilità. Pur riconoscendo un elemento di razionalità nella proposta emendativa in esame, evidenzia come il numero massimo di candidature nei collegi plurinominali sia pari a cinque, dunque il candidato del listone potrebbe essere eletto in uno qualsiasi di tali collegi, con evidenti conseguenze negative in termini di conoscibilità da parte degli elettori.

Evidenzia, inoltre, che l'emendamento in esame restringe ulteriormente il numero effettivo dei candidati che possono essere scelti dagli elettori, delineando un sistema sempre più bloccato.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.151, evidenzia come esso miri anche a evitare che l'attribuzione del premio di governabilità possa sottrarre eletti al sistema proporzionale.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.151, sottolinea che esso, stabilendo un collegamento territoriale tra la candidatura nella lista circoscrizionale presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e la candidatura in una delle liste presentate nei collegi plurinominali interni alla medesima circoscrizione, sana un *vulnus* del testo in esame. Ciononostante, è dell'avviso che con tale previsione si mortifichi il voto dei cittadini, essendo ben possibile che soggetti eletti

nella lista circoscrizionale non risultino eletti anche nel collegio plurinominale. Il voto degli elettori, in tal caso, sarebbe, pertanto, contraddetto.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, nell'osservare come non esista la legge elettorale perfetta, dichiara di aver ascoltato gli auditi e le osservazioni provenienti dai deputati dell'opposizione e ritiene che il testo in esame, come modificato dalle proposte emendative approvate e da quella ora in esame, superi in modo efficace molti dei rilievi sollevati.

Federico FORNARO (PD-IDP) fa presente che il risultato in termini di maggiore riconoscibilità dei candidati nelle liste circoscrizionali, cui tende l'emendamento Montaruli 1.151, può essere perseguito solo in circoscrizioni in cui vi è un unico collegio plurinominale e non in circoscrizioni, come, ad esempio, il Piemonte, in cui vi è una pluralità di collegi plurinominali. Reputa, inoltre, che analogo problema potrebbe porsi per l'elezione del Senato, per quanto la stessa avvenga su base regionale. Chiede, dunque, se sia prevista una disciplina di analogo tenore anche per l'elezione del Senato.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, replicando a quanto testé osservato dall'onorevole Fornaro, precisa che le disposizioni in materia di elezione del Senato della Repubblica contengono, sul punto, un rinvio alla disciplina prevista per la Camera dei deputati.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.151, evidenzia come lo stesso non risolva l'esigenza di conoscibilità dei candidati. Ricorda come nella prima versione della proposta di legge C. 2822 Bignami fosse previsto un premio di governabilità «secco», totalmente incostituzionale, caratterizzato da una totale assenza di riconoscibilità dei candidati delle liste circoscrizionali. Come rilevato dal relatore, on. Rossi, non esiste una legge elettorale perfetta; tuttavia, una più attenta valutazione dell'emendamento presentato dal suo gruppo, che prevedeva l'attribuzione del predetto premio mediante lo scorrimento dei candidati eletti nelle liste presentate ai fini del riparto proporzionale dei seggi, avrebbe consentito, anche mantenendo l'impianto del testo in esame, la conoscibilità dei candidati, superando le perplessità sollevate da molti dei costituzionalisti auditi nel corso dell'attività conoscitiva della Commissione.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.151, evidenzia come si tratti di una disposizione che mira a evitare il contrasto con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nelle pronunce in materia di leggi elettorali. Tuttavia, a suo parere, tale emendamento introduce, sebbene per fini diversi, l'obbligo di pluricandidatura, imbattendosi frontalmente con la pronuncia della Corte costituzionale che, invece, la stigmatizza. Con l'approvazione della proposta emendativa in esame, a suo avviso, si rischierebbe di introdurre una disciplina con evidenti profili di incostituzionalità.

La Commissione approva l'emendamento Montaruli 1.151 (*vedi allegato 3*).

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.152, volto a sopprimere la lettera *d*), comma 12, dell'articolo 1, fa presente che, in base a una attenta valutazione del testo della medesima lettera, il riferimento alle «liste di cui all'articolo 18-bis» che la richiamata lettera *d*) intende introdurre include sia i collegi plurinominali, sia i collegi uninominali.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, prende atto che l'emendamento Bonafè 1.152 è stato ritirato dai suoi presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alfonso Colucci 1.153 e Zaratti 1.154.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.155, soppressivo del comma 12 dell'articolo 1, che interviene escludendo le liste elettorali che non abbiano dichiarato il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, evidenzia che quanto disposto rappresenta un vincolo eccessivo. Riterrebbe più opportuno che sia consentito alle forze politiche di indicare il nominativo qualora intendesse farlo, ma che non sia contemplato come un obbligo a pena di ricusabilità delle liste, perché, altrimenti, non sarebbe altro che l'introduzione di un «premierato all'italiana», il che rappresenterebbe un'evidente forzatura sul piano costituzionale.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.155, ricorda che l'argomento in discussione è già stato affrontato nell'esame di altri emendamenti, ma ritiene opportuno ritornarvi con decisione, in quanto ciò che prevede il comma che si intende sopprimere sembra decisamente abnorme e tradisce, in qualche modo, il collegamento teleologico esistente tra la legge elettorale e la Costituzione.

Ritiene, infatti, che sia inammissibile prevedere la ricusazione di una lista solo per un vizio del genere, tradendo gli sforzi e le intenzioni delle decine di migliaia di cittadini che raccolgono le firme necessarie per presentare una lista elettorale. Ricorda, a tal riguardo, che nell'attuale sistema si possono certamente escludere singoli candidati per determinati vizi di forma, ma che questi, però, non si estendono all'intera lista. È convinto che una tale disposizione sia illegittima e che leda la libertà delle forze politiche.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.155, evidenzia l'abnormità della disposizione che l'emendamento intende sopprimere. Appellandosi all'onestà intellettuale e politica dei relatori, avanza una possibile ipotesi: se la coalizione, all'inizio della campagna elettorale, volesse indicare, come candidato per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, il *leader* del partito che riceverà più voti tra quelli all'interno della coalizione, tale strategia elettorale non sarebbe possibile, visto che soltanto all'esito delle elezioni si saprebbe quale sia stato il partito più votato. Non comprende, pertanto, perché indicarlo prima. Ritiene che tutto ciò sia quantomeno illogico, se non irrazionale. Osserva, infatti, che mentre è già assai criticabile l'idea che ci si possa cucire addosso una riforma elettorale di taglio sartoriale, ancora più criticabile è che questo abito sia cucito male e che rispecchi le forme non già di chi ha i numeri per scrivere e approvare la legge elettorale, ma della parte avversaria, sul presupposto che questa non sia nelle condizioni di individuare il possibile candidato, approfittando della situazione.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, ritiene di dover intervenire per dare alcuni chiarimenti, come ha sempre cercato di fare quando si è discusso di temi centrali come questo. Ritiene che dichiarare, in sede di deposito delle liste e del programma elettorale, il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri sia in realtà una soluzione di grande pregio, che va letta non in chiave di tagli sartoriali, più o meno riusciti, ma come elemento di trasparenza nei

confronti degli elettori.

Quanto alla previsione della obbligatorietà di tale indicazione, ritiene che senza di essa si potrebbe verificare una forzatura, considerato che nel testo in esame è prevista l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità. Pertanto, osserva che, al fine di mettere correttamente in condizione gli elettori di esprimere un voto consapevole alle diverse forze politiche, è coerente e necessario che essi sappiano chi sarà la persona chiamata a governarli, incaricandosi di attuare un programma di governo che fa tutt'uno con l'indicazione di chi lo attuerà, assieme alle altre forze politiche che lo sosterranno.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) apprezza il ragionamento del relatore Rossi, che però considererebbe corretto qualora si svolgesse in un quadro costituzionalmente diverso, cioè in una cornice presidenziale, mentre, sottolinea, quella italiana è ancora una forma di governo parlamentare.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), con riferimento a quanto affermato dai colleghi che lo hanno preceduto, osserva che la scelta dell'indicazione del nome di chi guiderà il Governo, avverandosene le condizioni, è legata anche ad una virtuosa motivazione politica: quella connessa alla affluenza elettorale. Osserva, infatti, che i dati dimostrano che ad attirare gli elettori verso le urne non sono tanto le preferenze, quanto la chiarezza delle conseguenze del voto. In tal senso, ricorda che la maggiore affluenza si verifica in occasione delle elezioni politiche, dove è rilevante l'esito politico. Per questo motivo, ritiene che dare agli elettori una sottolineatura massimamente politica, come quella dell'indicazione del nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, induca i predetti elettori ad una maggiore partecipazione, ciò che è positivo per la democrazia. Rileva, infine, che già il cosiddetto *Rosatellum* esclude le liste che non indicano il capo della forza politica delle medesime: nel caso in discussione, invece che del Capo della forza politica, si tratta del nome e del cognome del candidato per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.155, avendo ascoltato con attenzione quanto riferito dal relatore Rossi e dal collega Benigni, premesso che ritiene sempre apprezzabile sentire quanto hanno da dire i rappresentanti della maggioranza, pone ben in evidenza, tuttavia, che c'è una grande differenza costituzionale tra l'indicazione del capo politico di un partito e quella di un futuro Presidente del Consiglio dei ministri.

Osserva che, oltre a ledere le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, quanto previsto sembra anche un atto di forza nei confronti di un'opposizione che, nell'attuale clima politico, sembra agli occhi della maggioranza disorganizzata e, quindi, facilmente imbrigliabile da un obbligo siffatto. Ricorda, però, che all'esito delle ultime elezioni è stata poi nominata Presidente del Consiglio dei ministri proprio il capo politico del partito che ha conseguito più voti, cosa che, in un certo senso, dimostra la mala fede di chi attualmente esprime certi ragionamenti o, quanto meno, una certa loro strumentalità. Se fosse vero che l'indicazione in questione costituisce un momento necessario, come va affermando la destra, allora lo avrebbe già fatto in occasione delle ultime elezioni politiche.

Ritiene, quindi, che la predetta strumentalità generi, in realtà, una normativa ipocrita. Evidenzia che la sua forza politica non ritiene che la predetta indicazione non si debba fare, ma che debba essere lasciata alle forze politiche la libertà di decidere se farlo o meno, non prevedendo la sanzione della ricusazione per le forze che non procedano in tal senso all'atto del deposito delle liste e del programma. Sempre con riguardo alle

ultime elezioni, peraltro, ricorda che l'unica forza politica, tra quelle che le hanno vinte, a non indicare nel proprio simbolo il nome di una persona è stata proprio il partito più votato, mentre altre due forze politiche indicavano nel loro simbolo, come possibili capi del Governo, i nominativi di «Salvini *premier*» ovvero di «Berlusconi Presidente».

Fa, poi, presente che ci sono altre eventualità da considerare: è possibile, ad esempio, che una coalizione voglia presentare un proprio candidato, ma che poi ciò non sia possibile per le più diverse ragioni, anche di tipo personale, come per esempio la rinuncia. Si chiede cosa succederebbe in una simile ipotesi. Segnala, infine, anche la possibilità che la persona indicata possa condizionare le scelte delle forze politiche che lo appoggiano, esercitando su di esse un potere di intercessione eccessivo.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) auspica minore leggerezza, da parte della maggioranza, nell'affrontare questioni così importanti. Evidenzia, infatti, che non si tratta solo di una questione tecnica, perché prevedere un obbligo a pena di decadenza ovvero esclusione delle liste elettorali significa che ci si trova di fronte a una surrettizia modifica della forma di governo, fatta con legge ordinaria e non mediante una revisione costituzionale. Osserva che il sistema delineato dal testo in esame darebbe luogo a elezioni del «capo», e solo per «trascinamento» del Parlamento. Ritiene che questa non sia una questione di poco conto e stigmatizza che nell'esame del provvedimento non sia stata la prima volta che si sia discusso di una norma così platealmente incostituzionale.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), rinviando a quanto già osservato in occasione dell'esame dell'emendamento Montaruli 1.151 circa la distorsione della nostra Costituzione che si sta producendo con il presente testo, per quanto riguarda l'emendamento Alfonso Colucci 1.155 in discussione ritiene che l'indicazione del nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe comprensibile se si limitasse a produrre un effetto di maggiore trasparenza nei confronti degli elettori. Tuttavia, evidenzia come la norma appaia suscettibile di dispiegare un effetto limitativo delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica e sia in contraddizione con quanto accaduto nella storia parlamentare e anche a seguito delle ultime elezioni, quando il Presidente del Consiglio dei ministri è stato nominato da chi detiene la titolarità del relativo potere nel quadro di una forma di governo parlamentare. Ritiene, quindi, che la disposizione che l'emendamento in discussione intende sopprimere sia illogica e incostituzionale.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.155.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 giugno 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#), indi del vice presidente [Riccardo DE CORATO](#). – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).

La seduta comincia alle 21.15.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana odierna.

[Nazario PAGANO](#), *presidente e relatore*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione ha concluso la precedente seduta odierna con la reiezione dell'emendamento Alfonso Colucci 1.155. L'esame delle proposte emendative riprende quindi dall'emendamento Alfonso Colucci 1.156, sul quale il relatore e la rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario. Dà quindi conto delle sostituzioni.

[Federico FORNARO](#) (PD-IDP), nel ribadire le considerazioni già espresse in occasione dell'esame dell'emendamento Alfonso Colucci 1.155 in merito alla previsione, contenuta nel testo in esame, dell'obbligo di individuare la persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, evidenzia, intervenendo in relazione all'emendamento Alfonso Colucci 1.156, come uno dei punti critici della norma in questione concerna il valore giuridico della stessa.

Fa presente, infatti, come quest'ultima introduca un vincolo giuridico a carico della lista o della coalizione di liste prevedendo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, lettera a), del testo in esame, la decadenza in caso in cui non si provveda alla suddetta indicazione. Sottolinea, quindi, come numerose rassicurazioni siano pervenute da parte dei rappresentanti della maggioranza di Governo in merito alla incontrovertibile legittimità di tale previsione, in particolare sotto il profilo della intangibilità della sfera delle prerogative che la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica. Osserva, sul punto, che, a suo dire, ove effettivamente la disposizione normativa in esame non determini alcun vincolo rispetto ai poteri spettanti al Capo dello Stato, necessariamente la suddetta disposizione dovrebbe configurarsi non già come un obbligo, ma come una mera facoltà in capo alle forze politiche.

Rileva, quindi, che sotto il profilo della logica giuridica, o la norma è suscettibile di dar luogo a un obbligo giuridicamente vincolante, in tal caso venendosi a determinare una sicura lesione delle prerogative del Presidente della Repubblica, o, in alternativa, se tale vincolo non sussiste, non si comprende come possa crearsi un obbligo, giuridicamente sanzionato dalla decadenza, in capo ai partiti o movimenti politici che intendono presentarsi alle elezioni.

Aggiunge, inoltre, che in occasione delle elezioni politiche, possono legittimamente

presentarsi singole liste che, non aspirando al conseguimento di quote di consenso maggioritarie, non hanno alcun interesse a indicare un soggetto da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Diversamente, le forze politiche che intendono aspirare all'attribuzione del premio di governabilità potrebbero, in ogni caso, rivendicare, sotto il profilo mediatico, l'individuazione della persona da proporre ai fini del predetto incarico, senza che ciò debba però costituire, in ogni caso, un obbligo di natura giuridica.

Conclude evidenziando come il tema rappresenti, a suo dire, una questione che necessariamente dovrà essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale.

Filiberto ZARATTI (AVS) ricorda come, nel corso dei lavori della Commissione in merito all'esame del presente testo, il collega Benigni abbia avuto modo di osservare, sul tema dell'introduzione delle preferenze, che la previsione della possibilità per l'elettore di esprimere una preferenza tra i candidati presenti in una lista non garantisce una complessiva maggiore partecipazione dell'elettorato, rilevando come, in tal senso, sia le elezioni regionali che quelle amministrative, nonostante una normativa elettorale che contempla tale possibilità, vedano percentuali di astensionismo rilevanti. Ritiene che, sulla base di tale argomentazione, la medesima considerazione possa considerarsi valida anche per l'indicazione della persona destinata a ricoprire un ruolo di vertice nei rispettivi organi. Difatti, sia i sistemi di elezione delle regioni, sia la normativa per le elezioni comunali prevedono, rispettivamente, l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e del Sindaco. Ne consegue che l'individuazione *ex ante* del soggetto che andrà a ricoprire, in caso di ottenimento della maggioranza dei voti, l'incarico di vertice di un determinato organo non rappresenta, a suo dire, una variabile di per sé in grado di mobilitare una maggiore partecipazione elettorale.

Osserva, inoltre, che, nell'attuale assetto, anche sotto il profilo politico, non si comprendono le ragioni di tale previsione, formulata in termini obbligatori. Ritiene, infatti, che per quanto attiene l'attuale maggioranza sia indubbio che la Presidente del Consiglio dei ministri in carica sia destinata a assumere il ruolo di capo della relativa coalizione in vista delle prossime elezioni politiche.

Conclude ribadendo come la norma in questione appaia, pertanto, lesiva delle prerogative del Presidente della Repubblica.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) si associa, in particolare, alle considerazioni espresse dal deputato Fornaro, invitando i relatori e gli esponenti della maggioranza a dare risposte puntuali rispetto ai rilievi mossi dal collega.

Ciò posto, rammenta come il testo in esame preveda che i partiti o gruppi politici dichiarino, nel programma elettorale depositato ai fini della candidatura alle elezioni, il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Osserva che in tal modo si intende operare una modifica dell'assetto ordinamentale che vada nel senso già individuato dalla riforma del premierato, voluta dalla maggioranza ma che, tuttavia, non ha mai concluso il suo *iter* parlamentare.

Ricorda, sul punto, come numerosi esperti chiamati a esprimersi nel corso delle audizioni abbiano richiamato l'attenzione della Commissione sui profili di criticità insiti in una siffatta previsione normativa e che, proprio nel tentativo di porre rimedio agli aspetti problematici da più parti evidenziati, la maggioranza ha scelto di approvare l'emendamento Montaruli 1.96, che stabilisce espressamente che sono fatti salvi le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92 della Costituzione, nonché il rispetto di quanto disposto dall'articolo 67 della Costituzione.

Ciò premesso, ritiene tuttavia che permanga un'ineliminabile contraddittorietà, data dal fatto che la pretesa assenza di vincoli in capo al Presidente della Repubblica debba coesistere con il chiaro tenore obbligatorio della norma, che sancisce la decadenza delle liste o coalizioni di liste che non provvedano alla individuazione della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), ricorda come la disposizione che prevede l'obbligatoria individuazione della persona da indicare ai fini della proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri sia stata oggetto di numerosi rilievi critici da parte dei soggetti che sono intervenuti nel corso delle audizioni, in quanto, a suo dire, tale previsione presenta numerosi aspetti problematici.

Osserva, infatti, come tale disposizione, essendo corredata da un grave risvolto sanzionatorio, quale la decadenza in caso in cui non si provveda alla suddetta indicazione, appare espressione della volontà di portare avanti una modifica dell'ordinamento in senso presidenzialista, determinandosi, però, necessariamente, una lesione delle prerogative proprie del Capo dello Stato, sancite a livello costituzionale e, quindi, non modificabili mediante il ricorso a un intervento normativo di rango primario. Considera, quindi, grave che la maggioranza sia ferma nel portare avanti tale modifica, ritenendo che, ad esito del *referendum* sulla separazione delle carriere dei magistrati, non essendoci le condizioni per approvare la riforma costituzionale per l'introduzione del premierato, si intenda, per mere ragioni di equilibri interni alla maggioranza stessa, attuare una sorta di «premierato mascherato» utilizzando lo strumento della legislazione ordinaria.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.156.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti Bonafè 1.157, di cui è cofirmatario, e 1.158, di cui è primo firmatario, richiama le considerazioni testé espresse in merito all'infondatezza che, sotto il profilo giuridico e costituzionale, contraddistingue la previsione concernente l'obbligatoria individuazione della persona da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Osserva, al riguardo, come l'assetto normativo che si intende introdurre sul punto, determinando una sanzione che giudica sproporzionata, ossia la decadenza dalla candidatura in caso di mancata individuazione del suddetto soggetto, si porrebbe in contrasto finanche con il principio della rappresentanza, che rappresenta uno dei canoni costituzionali ritenuti centrali dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in sede di vaglio relativo alla legislazione elettorale.

Rileva, infatti, come la previsione che si intende introdurre con il testo in esame impedirebbe ad una lista o a una coalizione di liste presenti e radicate nel Paese, o anche a una lista di nuova formazione che abbia avuto la capacità di raccogliere le firme necessarie per poter procedere alla candidatura, e in possesso di tutti i requisiti sostanziali previsti, di prendere parte alle elezioni, solamente per non aver adempiuto al sopracitato obbligo dichiarativo.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) ricorda come la mancata approvazione della riforma costituzionale per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri rappresenti un fallimento dell'attuale maggioranza, che, quindi, intende, surrettiziamente, introdurre una sorta di «premierato mascherato». Ribadisce quanto già osservato in merito alla necessità che, al fine di attuare una tale modifica dell'assetto ordinamentale, si debba seguire l'*iter* procedurale disposto dall'articolo 138 della Costituzione.

Ritiene che l'approccio seguito dalla maggioranza in tale sede sia assimilabile a quanto già avvenuto in occasione della legge n. 86 del 2024, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Fa presente, infatti, come, anche in tale occasione, la scelta portata avanti dalla maggioranza e dal Governo sia stata nel senso di adottare con legge ordinaria una serie di modifiche all'ordinamento volte, in vero, a ridefinire l'assetto istituzionale individuato dalla Costituzione.

Osserva, a tal proposito, come, nel caso in esame, non appaia chiaro in che modo le modifiche che si intendono apportare dovrebbero trovare una effettiva portata applicativa sul piano delle procedure che, *in primis* a livello costituzionale, sono definite in materia di procedimento per la formazione del Governo, soprattutto per quanto attiene ai poteri del Capo dello Stato. In particolare, evidenzia che, ad esempio, non è dato comprendere quali sarebbero le conseguenze, sul piano politico e istituzionale, nel caso in cui, all'indomani della formazione delle nuove Camere, l'orientamento del Presidente della Repubblica sia nel senso di optare per il conferimento di un mandato esplorativo a un soggetto diverso rispetto a quello da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri da parte della lista o coalizione maggioritaria ai sensi della normativa in commento.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), ribadisce come, anche alla luce delle considerazioni espresse dai colleghi, si rafforzi la propria consapevolezza che l'impianto normativo che si intende approvare sul tema dell'indicazione della persona ai fini della proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri presenta numerosi e rilevanti profili di criticità.

In particolare, evidenzia, nuovamente, come sia evidente il tentativo di introdurre, mediante una innovazione normativa di rango primario, una forma di «premierato mascherato».

Ribadisce, ancora, come la previsione dell'obbligatorietà della suddetta innovazione, ove si consideri, in particolare, che la disposizione in discussione sancisce con la decadenza il mancato adempimento da parte di una forza politica del sopracitato obbligo dichiarativo, costituisca una palese violazione delle prerogative che la Costituzione individua in capo al Presidente della Repubblica.

Osserva, pertanto, come la predetta innovazione normativa, che giudica inaccettabile, non si spieghi nemmeno sulla base di considerazioni legate alla trasparenza nel rapporto tra cittadini ed eletti, ritenendo, piuttosto, che la motivazione reale sia da ricondurre alla necessità di rinsaldare gli assetti interni alla maggioranza.

Ricorda, in conclusione, come il gruppo del Partito Democratico abbia presentato diverse proposte emendative volte al superamento delle incongruenze che contraddistinguono l'innovazione che si intende introdurre.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel ricordare le considerazioni critiche espresse sulla questione in esame da parte dei soggetti intervenuti nel corso delle audizioni, ritiene che la modifica che la maggioranza intende portare avanti rappresenti, in vero, un ripiego a fronte della mancata approvazione definitiva della riforma costituzionale per l'introduzione dell'elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri.

Fa presente, sul punto, come l'attuale revisione della normativa in materia elettorale, in grado di incidere finanche sugli assetti definiti a livello costituzionale, esprima la volontà di connotare l'ordinamento in senso personalistico e rappresenti, in definitiva, un maldestro tentativo di far convergere l'ordinamento attuale in termini sempre più conformi ai canoni propri del presidenzialismo. Sottolinea, tuttavia, come l'operazione

portata avanti nella fattispecie dalla maggioranza si ponga in contrasto con le prerogative proprie del Capo dello Stato.

Evidenzia, in conclusione, come a fronte della visione, tradizionalmente ascrivibile alle forze politiche della destra, che vorrebbe ridefinire l'ordinamento costituzionale come una forma di governo presidenziale, il tentativo da ultimo portato avanti dall'attuale maggioranza sia stato quello di introdurre una forma di premierato e, da ultimo, essendo venute meno le condizioni per portare a termine una riforma costituzionale in tal senso, si è fatto ricorso ad una modifica della normativa di rango primario, nello specifico mediante l'introduzione, che giudica politicamente e istituzionalmente inadeguata, del sopracitato obbligo di individuare la persona da indicare ai fini dell'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri.

Riccardo MAGI (MISTO+EUROPA), intervenendo sugli identici emendamenti Bonafè 1.157 e Zaratti 1.158, ricorda che il comma 12 dell'articolo 1 del testo in esame reca le norme che disciplinano il lavoro dell'Ufficio centrale circoscrizionale in ordine all'accettazione delle liste con riguardo alla indicazione del nome da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, ma anche ai fini della comunicazione all'Ufficio centrale nazionale delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Ricorda, quindi, di aver letto, nelle scorse sedute dedicate all'esame delle proposte emendative al testo in discussione, interi brani dell'intervento di Giorgio Almirante, relatore di minoranza, nel corso dell'esame parlamentare della «legge truffa», che in realtà appare più democratica del testo ora in esame, dal momento che la prima attribuiva un premio significativo alla forza politica che avesse ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi, peraltro in una fase della storia repubblicana in cui il livello di partecipazione alle elezioni era altissimo.

Preannuncia, quindi, che nella seduta odierna, in questo e negli interventi successivi, darà invece lettura di parti dell'intervento dell'onorevole Palmiro Togliatti, il quale nella medesima seduta dell'8 dicembre 1952 dichiarò: «Il tema vero della mia eccezione è invece questo: non che la legge elettorale predisponga, in modo artificioso e truffando, strumenti adatti a violare la Costituzione, ma che la legge stessa, di per sé, per il suo contenuto, per il modo stesso come organizza, ordina e dispone l'esercizio del diritto elettorale, modifica il nostro ordinamento costituzionale e lo viola in alcuni suoi punti fondamentali e nelle conseguenze, che da questi punti derivano».

Nel far presente che, subito dopo queste parole, Togliatti richiamò la posizione espressa da Giovanni Amendola sulla legge Acerbo del 1923, rileva come un filo conduttore significativo tenga insieme la legge Acerbo del 1923, la «legge truffa» del 1953 e il testo all'esame della Commissione, rinviando al suo prossimo intervento la conclusione del ragionamento svolto.

Carmela AURIEMMA (M5S) ritiene che aver inserito, nel comma 12 dell'articolo 1 del testo in esame, tra le ipotesi di ricusazione delle liste, anche la mancata indicazione del nome da indicare come candidato per l'incarico di Presidente del Consiglio, tradisca il tentativo della maggioranza di inculcare il modello del premierato nell'immaginario degli elettori. Evidenzia, quindi, che per tale mancata indicazione, la cui perentorietà nel corso del dibattito si è tentato di sminuire, è stata prevista la sanzione massima per le liste presentate, con ciò rendendo esplicito il vero orizzonte finalistico perseguito dalla maggioranza, vale a dire quello di procedere progressivamente verso il premierato, che non si è riusciti a raggiungere con una legge costituzionale e il cui seme si vuole tuttavia piantare nell'elettorato passivo.

Alfonso COLUCCI (M5S), volendo porre la questione da un'altra prospettiva, domanda ai colleghi di maggioranza se sono sicuri che la disposizione in questione rispetti realmente la volontà degli elettori in ordine all'indicazione di un nome per l'incarico di Presidente del consiglio prima ancora che essi si siano pronunciati con il voto. Domanda, ancora, se sia rispettosa della volontà degli elettori una decisione assunta dai partiti che stabilisca *a priori* la prevalenza di un partito rispetto ad un altro all'interno della coalizione indipendentemente dal risultato elettorale.

Evidenziando quindi che la maggioranza, in nome della chiarezza del futuro Governo, verticalizza le decisioni anticipando la volontà elettorale, si chiede come l'esigenza di sapere chi abbia vinto la sera stessa della chiusura delle urne possa ritenersi compatibile con le valutazioni del risultato elettorale che competono al Presidente della Repubblica attraverso le consultazioni. In conclusione, ritiene che si introducano, attraverso il testo in esame, ampie contraddizioni tra le affermazioni di principio e la loro concreta attuazione.

Matteo MAURI (PD-IDP), citando un termine caro a Marco Pannella, uno dei padri politici del collega Magi, definisce «truffaldino» l'espedito della maggioranza di scrivere nella norma qualcosa che si sa, tuttavia, non essere vera, come ammettono gli stessi estensori quando dichiarano che il Presidente della Repubblica ha pieno titolo di fare ciò che è più opportuno. Ritiene, quindi, che imporre a tutte le forze politiche l'indicazione del nome da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio, ben sapendo che non è vincolante, equivale a truffare gli elettori e a introdurre una disposizione puramente strumentale.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, considerati i molti colleghi dell'opposizione intervenuti sull'argomento, ritiene giusto chiarire la posizione della maggioranza. Preliminarmente, fa presente che alle accuse di «premierato mascherato» e di «operazione truffaldina» non è sua intenzione replicare con la facile risposta secondo cui la contrarietà dei colleghi deriva dal fatto che da parte delle opposizioni non vi è, al momento, una proposta unitaria sul nome da indicare come candidato Presidente del Consiglio. Pertanto, sgombrato il campo dalle richiamate accuse, evidenzia come l'indicazione del nome da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri rappresenti l'inevitabile portato del premio di governabilità previsto dalla riforma.

Quanto ai costanti richiami alla «legge truffa», fa presente che si trattava di un tempo passato e di un contesto molto diverso da quello attuale, in cui al Governo era sempre lo stesso partito e, di conseguenza, il cambiamento del Presidente del Consiglio dei ministri non comportava alcuna modifica della visione di fondo e dell'indirizzo politico perseguiti dal Governo. Ritiene, quindi, che la situazione attuale, con coalizioni caratterizzate da posizioni e visioni molto diverse, richieda misure di trasparenza, precisando che non sono assolutamente in questione le prerogative – che anzi ne escono rafforzate – del Presidente della Repubblica, il quale, come affermato da molti costituzionalisti in audizione, mai si sognerebbe di contravvenire al risultato elettorale. Nel far presente che è nei fatti e nella convenzione politica che il Presidente della Repubblica, garante degli equilibri costituzionali, dia l'incarico di governo alla coalizione vincente, nel rispetto del mandato degli elettori, aggiunge che sarà lo stesso Presidente della Repubblica a individuare una soluzione alternativa in Parlamento nel caso in cui dalle elezioni non emergesse un risultato chiaro. Ribadisce, in conclusione, che il premio di maggioranza introdotto dalla proposta Bignami non può non prevedere la presentazione di un programma chiaro e l'indicazione di chi quel programma sarà chiamato ad attuare.

Vittoria BALDINO (M5S) ritiene che la previsione relativa all'indicazione del nome da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri sia quella che più di ogni altra dimostra che la proposta in esame è funzionale a chi l'ha scritta. Nel concordare con l'esigenza che l'elettore conosca il programma delle forze politiche prima della tornata elettorale, considerando, inoltre, legittima, per quanto contestabile, la scelta di attribuire un premio di governabilità per garantire la stabilità della maggioranza, ritiene che sarebbe stato molto più onesto proseguire sulla via della riforma costituzionale per cambiare l'assetto del nostro Paese. Considera, quindi, una forzatura la previsione relativa all'indicazione del candidato per la Presidenza del Consiglio, tanto è vero che è stato necessario un emendamento per tentare di risolverne i profili problematici, e ribadisce che il testo in esame serve non all'Italia, ma a chi lo ha concepito e scritto.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafè 1.157 e Zaratti 1.158.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.160, al relatore on. Rossi, che ha svolto un richiamo alla prima Repubblica e al diverso contesto politico, intende dare la notizia che la Costituzione dell'epoca è tuttora vigente. Nel considerare falsa l'affermazione secondo cui le prerogative del Presidente della Repubblica ne uscirebbero rafforzate, ritiene che la maggioranza non tenga conto del fatto che la legittimazione del voto popolare ha una forza enorme di fronte ad un Presidente della Repubblica che eletto dal popolo non è. Reputa, quindi, che il centro-destra stia stravolgendo la Costituzione con una legge ordinaria, non essendoci riuscito con la riforma del premierato, e fa presente al relatore Rossi, il quale ha richiamato le divisioni della parte politica opposta, che è obbligo della maggioranza avere una posizione unitaria, mentre le opposizioni sono tenute a trovare un accordo al momento delle elezioni. Nel sottolineare le opinioni diverse espresse dall'onorevole Benigni e dal relatore Rossi sulle preferenze, critica, infine, la scelta di invalidare le liste in tutta Italia in caso di mancata indicazione del nome da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel rivolgere un ringraziamento non formale al relatore Rossi, prova a istillare qualche dubbio nei colleghi della maggioranza, che a più riprese ha dichiarato di non volere più Presidenti del Consiglio tecnici, che non siano espressione politica coerente con l'esito delle elezioni. A tale affermazione obietta che la disposizione introdotta favorisce l'indicazione di una figura terza, di una sorta di Papa straniero, non essendo previsto, a differenza della riforma sul premierato, alcun vincolo che preveda che il nome da indicare sia quello di un parlamentare. Nel ricordare che all'inizio dell'attuale legislatura la maggioranza ha adottato la formula secondo cui la *leadership* della coalizione sarebbe dovuta andare al segretario del maggiore partito o alla figura da esso indicata, avverte i colleghi che, se impongono tale scelta prima della misura della reale consistenza dei vari partiti, le possibili soluzioni sono affidarsi ai sondaggi pre-elettorali oppure incentivare la ricerca di un soggetto che rappresenti un punto di equilibrio tra le parti. Avverte, quindi, i colleghi che rischiano una eterogenesi dei fini e dunque, nel tentativo di rafforzare il rapporto diretto con gli elettori e il carattere parlamentare del Presidente del Consiglio, potrebbero, invece, ottenere l'esatto contrario.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) dichiara che la sua intenzione era quella di proseguire nella lettura di passi del richiamato intervento di Palmiro Togliatti, ma che le considerazioni del relatore Rossi gli hanno imposto una pausa. Richiama quindi le

considerazioni di quest'ultimo in ordine al fatto che l'indicazione del nome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio sarebbe l'inevitabile portato del premio di maggioranza, per cui per ragioni di trasparenza si è tenuti a rendere noto all'elettore chi sarà a guidare il Governo. Nel contestare il premio e il suo portato, ricordando le considerazioni del collega Mauri, si domanda cosa sarebbe successo se si fosse andati alle scorse elezioni con la legge elettorale qui proposta, considerato che sui simboli di Lega e Forza Italia comparivano le indicazioni rispettivamente di «Salvini *premier*» e «Berlusconi presidente» e che a Palazzo Chigi è andata, invece, la segretaria dell'unico partito che non aveva alcuna indicazione in tal senso nel simbolo.

Rileva, quindi, che con il meccanismo previsto nel testo in esame bisognerà affidarsi ai sondaggi, che, alla luce degli andamenti elettorali volatili degli ultimi anni, presentano ampi margini di errore, passando dalla «legge truffa» alla «legge fuffa». Considera, in conclusione, fuorviante l'indicazione del nome proposto per l'incarico di Presidente del Consiglio, sottolineando come la maggioranza stia giocando con gli elementi fondamentali della legge elettorale.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), proseguendo nell'esegesi dell'esercizio elettorale, pone il caso che, dei quattro partiti che compongono la coalizione vincente, a seguito del risultato elettorale, in due raggiungano la percentuale del 15 per cento. Nell'ipotesi di raggiungimento della soglia per l'attribuzione del premio, domanda cosa farebbe la maggioranza, non essendovi evidentemente una chiara prevalenza tra le forze politiche presenti al suo interno. Suggerisce, quindi, di introdurre un emendamento che preveda la possibilità di un *summit* volto a dirimere la questione, al fine di decidere su quale nome convergere per la proposta di incarico di Presidente del Consiglio dei ministri.

Matteo MAURI (PD-IDP), nel proseguire il ragionamento svolto dai deputati Magi e Toni Ricciardi, fa presente come si stia discutendo dell'introduzione di norme elettorali che potranno trovare applicazione non solo nella prossima competizione elettorale, ma anche in scenari diversi.

Nell'ipotesi formulata del collega Toni Ricciardi, vi possono essere più ragioni per cui un partito consegue più voti di un altro nel corso della competizione elettorale. Ritiene, tuttavia, che il punto della discussione sia il seguente: l'introduzione dell'obbligo di indicare prima della competizione elettorale l'identità dell'incaricato Presidente del Consiglio rappresenta un elemento distonico rispetto all'esigenza di rafforzare la governabilità, nella cui direzione va la previsione di un premio di governabilità. Conclusivamente, l'inversione dei rapporti di forza tra le forze politiche di coalizione, successivo all'esito elettorale, in presenza di una previa indicazione del soggetto da proporre come incaricato Presidente del Consiglio, potrebbe innescare conflittualità interne alla coalizione che vincessero le elezioni.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel ricollegarsi all'intervento testé svolto dal relatore, on. Rossi, che ha affermato che non vi sono ragioni per cui il Presidente della Repubblica dovrebbe discostarsi, nelle sue valutazioni, dagli esiti delle consultazioni elettorali, osserva che proprio l'indicazione della persona da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio prima dello svolgimento delle competizioni elettorali rischia di determinare un disallineamento con i risultati elettorali.

Si domanda quindi cosa accadrebbe nel caso in cui il soggetto proposto dalla coalizione come incaricato Presidente del Consiglio non fosse espressione del primo partito della coalizione e, in particolare, se in questo caso la coalizione possa individuare un'altra figura.

Ritiene, in conclusione, che l'indubbia restrizione dei margini di azione del Presidente della Repubblica non possa derivare dal mutamento del meccanismo elettorale, in via di legge ordinaria, bensì da una riforma costituzionale che realizzi il premierato.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), in relazione a quanto testé affermato dai deputati delle opposizioni, rileva come la persona proposta come incaricato Presidente del Consiglio non necessariamente debba corrispondere con il *leader* del partito che ha ottenuto più voti. Si tratta, infatti, di una scelta politica, in grado di suggellare, assieme ad un programma elettorale comune, l'unione delle forze di coalizione. È dell'avviso che l'obbligo in commento non rappresenti una forzatura, ma rientri nel disegno della legge elettorale. Ritiene che le forze di opposizione, che un domani potrebbero costituire la maggioranza, debbano più che altro interrogarsi sulla loro capacità di coagularsi intorno a un programma elettorale e alla figura da indicare come incaricato Presidente del Consiglio.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, ritiene che il testo in esame presenti un impianto coerente, diretto ad assicurare il rispetto del risultato elettorale. Il fatto che le forze di coalizione siano unite da un programma comune, che prevede l'indicazione della persona da proporre come incaricato Presidente del Consiglio, rappresenta – come chiarito anche nel corso delle audizioni – una convenzione politica.

Carmela AURIEMMA (M5S), nel muovere dagli spunti forniti dai relatori, osserva che, se la previa indicazione del soggetto da proporre quale incaricato Presidente del Consiglio svolge una funzione di pubblicità e trasparenza nei confronti dell'elettorato, il Presidente della Repubblica potrebbe, in ipotesi, incaricare anche un soggetto diverso. Tanto considerato, non comprende, quindi, perché il testo in esame preveda, a carico delle liste elettorali collegate, l'obbligo di indicare il medesimo nome per la persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio, obbligo la cui violazione è sanzionata con la grave sanzione della riconsiderazione delle liste.

Inoltre, se il soggetto proposto per l'incarico di Presidente del Consiglio fosse un esponente del partito di coalizione che, dopo le elezioni, ha il minor peso elettorale, non si rispetterebbe la proiezione dei partiti rispetto al consenso, minando un'importante prerogativa degli elettori. Molteplici sarebbero, dunque, le contraddizioni del testo in esame.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), nel richiamare gli interventi del relatore, on. Rossi, e del deputato Benigni, che hanno evidenziato come le priorità delle forze di coalizione debbano essere la trasparenza, la pubblicità e la correttezza nei confronti degli elettori, ricorda come diversa sia la genesi del centro-destra italiano, nato con il debutto di Forza Italia alle elezioni politiche del 1994. Rammenta come, in quell'occasione, il Presidente Berlusconi ebbe l'intuizione di adottare una strategia a geometria variabile per cui furono stabilite alleanze diverse al Nord, con la Lega Nord – il Polo della libertà – e a Sud, con Alleanza Nazionale – il Polo del buon governo. Ricorda come tra la Lega Nord e Alleanza Nazionale non vi fosse alcun impegno a costituire una coalizione di Governo.

Ritiene che l'appello alla trasparenza e alla pubblicità da parte delle forze di maggioranza, alla luce della descritta genesi del centro-destra, debba essere certamente oggetto di riflessione.

Giovanni DONZELLI (FDI) ritiene che la diversità di posizioni tra le forze di maggioranza e di opposizione non debba implicare accuse, da parte di queste ultime,

volte a sostenere il carattere «truffaldino» e la illegittimità costituzionale delle norme proposte.

Reputando la diversità un valore importante e fondativo di un sistema democratico, è del parere che il disaccordo tra maggioranza e opposizione nasca dal propugnare differenti valori di riferimento.

In particolare, ritiene che la previsione dell'obbligo di indicare, nel programma elettorale, l'identità dell'incaricato Presidente del Consiglio non rappresenti una limitazione delle prerogative del Presidente della Repubblica, bensì un'autolimitazione delle forze di coalizione, che realizzano in tal modo una scelta politica. Segnala come tali soggetti, all'esito della competizione elettorale, possano indicare una persona diversa da quella scelta nel programma elettorale per l'incarico di Presidente del Consiglio; in tal caso, le sanzioni sarebbero di natura esclusivamente politica. A tal proposito, ricorda come il Partito Democratico avesse indicato, quale punto del proprio programma elettorale per le ultime elezioni politiche, l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare per i magistrati, per poi discostarsi da tale posizione nel corso della campagna referendaria per il *referendum* costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, che recava una specifica disposizione in tal senso.

Filippo SCERRA (M5S) osserva come la maggioranza abbia trasposto i principi del premierato, da realizzarsi con legge costituzionale, nella legge elettorale, di rango ordinario.

Ricorda come l'equilibrio tra le forze politiche muti, necessariamente, dopo le elezioni. Pertanto, l'introduzione di un meccanismo che cristallizzi in un momento precedente alle competizioni elettorali il nome del candidato Presidente del Consiglio produce, inevitabilmente, delle storture, presentando indubbi profili di illegittimità costituzionale.

Alfonso COLUCCI (M5S), nel citare le parole pronunciate da Piero Calamandrei nel dibattito svoltosi in Assemblea Costituente, afferma che le «le elezioni sono un *prius*, il governo un *posterius*». Pertanto, stabilire prima delle competizioni elettorali il candidato Presidente del Consiglio mortificherebbe non solo il voto dei cittadini, ma anche il Parlamento, oltre a marginalizzare il ruolo del Presidente della Repubblica. Alla luce dei principi costituzionali del nostro ordinamento, ritiene dunque inaccettabile l'introduzione di un simile vincolo.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Zaratti 1.160 e Alfonso Colucci 1.161.

Federico FORNARO (PD-IDP), richiamando le considerazioni dell'onorevole Donzelli in merito alle diversità di visioni politiche delle due attuali coalizioni e alla pari legittimità delle stesse, si domanda per quale ragione, quando si discusse, in una precedente seduta, di una proposta emendativa presentata dall'onorevole Zaratti volta all'eliminazione dell'obbligatorietà dell'indicazione del candidato Presidente del Consiglio nel programma elettorale di coalizione, non si sia trovato un punto di caduta condiviso, nel senso di prevedere la facoltà – e non più l'obbligo – di tale indicazione.

Contesta, infatti, alla maggioranza di voler trasformare una «convenzione politica» interna alla coalizione – come definita più volte dal relatore Angelo Rossi – del tutto legittima, in un vincolo giuridico, che, cambiando la natura di tale previsione, finisce per comprimere le prerogative del Presidente della Repubblica, facendo «rientrare dalla finestra» il premierato.

Nel puntualizzare, infine, come la cultura presidenzialista sia pienamente legittima, ricorda che la Repubblica italiana, ad oggi, presenta ancora un'architettura costituzionale di tipo parlamentare.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), ricollegandosi tanto alle considerazioni dell'onorevole Donzelli – circa le così diverse e al contempo legittime concezioni politiche delle due principali coalizioni del sistema politico italiano – quanto alle riflessioni testé svolte dell'onorevole Fornaro, rileva come questa maggioranza non abbia avuto la forza politica di varare la riforma del premierato. Ritiene, al riguardo, che vi sia un punto di fondo ineludibile, dato dal fatto che le forze politiche si muovono nella cornice di una democrazia parlamentare, in cui, non per mancanza di lealtà, ma per le contingenze del momento, può legittimamente accadere che si facciano scelte difformi da quelle preannunciate in campagna elettorale.

Evoca, in questo senso, il caso del Governo Conte I, sostenuto da una maggioranza formata da Lega e Movimento 5 Stelle, nonché il caso del Governo Draghi, sostenuto anche da Forza Italia, evidenziando come nessun'altra forza politica abbia sollevato, in tali occasioni, un problema di incostituzionalità di tali scelte, trattandosi piuttosto di pura dialettica parlamentare.

Condividendo, poi, la considerazione del collega Scerra secondo la quale la maggioranza starebbe mutando l'assetto costituzionale della forma di governo italiana attraverso una proposta di legge ordinaria, ribadisce che è su questo aspetto di metodo, prima ancora che di merito, che si concentra la netta contestazione politica del gruppo del Partito Democratico.

Il Ministro **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI** si dichiara stupita per alcune delle contestazioni poc'anzi rivolte al Governo e alla maggioranza circa i contenuti del disegno di legge di revisione costituzionale del premierato e della proposta di legge elettorale in esame.

Osserva che, come chiarito nel corso della lunga discussione sviluppatasi al Senato, il modello di premierato proposto dal Governo rientra non nelle forme di presidenzialismo, quanto piuttosto in quelle di neo-parlamentarismo, come riconosciuto altresì da un eminente costituzionalista quale il professor Barbera – che ricorda essere stato a lungo deputato del Partito comunista italiano – secondo cui il premierato sarebbe la migliore forma di governo in Italia, in quanto quella maggiormente in sintonia con il parlamentarismo, consentendo ai parlamentari di esercitare in modo pieno il potere più significativo riconosciutogli dalla Costituzione: quello di accordare e revocare la fiducia al Governo.

Ricorda, poi, che, in quella sede, le opposizioni avevano contestato al Governo di non aver contestualmente presentato una proposta di legge elettorale, ma constata come non vengano meno le critiche delle stesse opposizioni ora che la maggioranza ha presentato una proposta di legge elettorale che, per quanto potenzialmente compatibile con il premierato, non può certo definirsi, a suo giudizio, una forma di «premierato nascosto», né un modo per far «rientrare il premierato dalla finestra».

Rammenta, infine, come la forma di premierato proposta dal Governo prevedesse pesi e contrappesi tali da assicurare un sistema dei poteri assolutamente bilanciato, come riconosciuto dal già citato professor Barbera, presidente emerito della Corte costituzionale ed ex parlamentare del Partito comunista italiano, certamente non proveniente dall'area del centro-destra.

Filiberto ZARATTI (AVS), ringraziato il Ministro Alberti Casellati per l'intervento testé svolto, osserva come la riforma del premierato – che riconosce avesse dei pesi e dei contrappesi – sia stata sepolta dai recenti eventi politici e spera che non venga riproposta, tantomeno in forma surrettizia e surrogata mediante la previsione dell'indicazione obbligatoria del candidato Presidente del Consiglio.

Rivolgendosi poi all'onorevole Donzelli, in relazione alle sue dichiarazioni sulla legittimità delle diverse visioni politiche tra maggioranza e opposizione, dichiara di esser ben consapevole della legittimità costituzionale delle proprie posizioni.

Con riguardo, invece, alle considerazioni del relatore Angelo Rossi, sostiene come il sistema elettorale proposto dalla maggioranza «faccia acqua da tutte le parti», sottolineando in particolare come la previsione dell'indicazione del candidato Presidente del Consiglio sia congeniale al solo gruppo di Fratelli d'Italia, assicurandogli un vantaggio competitivo sugli alleati minori tale da danneggiare più questi ultimi che l'attuale opposizione. Pertanto, pur non capacitandosi della difesa fatta dall'onorevole Benigni rispetto a tale previsione, dichiara di non avere interesse a risolvere un problema interno alla stessa maggioranza, consapevole del fatto che ognuno ha i propri gusti, e che a qualcuno piace persino essere picchiato.

Federico FORNARO (PD-IDP) in risposta al Ministro Alberti Casellati, che ringrazia, fa presente che, pur nutrendo il massimo rispetto nei suoi confronti, da tempo il professor Barbera sostiene posizioni diverse dalle proprie e da quelle del Partito democratico, come dimostrato, da ultimo, dalle posizioni espresse da questi nella campagna referendaria per il *referendum* sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Venendo al merito delle questioni, esprime un convinto giudizio negativo nei confronti del «premierato all'italiana» proposto dal Governo Meloni, un *unicum* nel panorama internazionale, salvo la breve parentesi di un simile modello in Israele tra fine anni Novanta e inizio anni Duemila. A sostegno della propria opinione, sottolinea come in nessun sistema presidenziale o semipresidenziale si preveda che la legge elettorale debba garantire la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento, come invece prevede il disegno di legge di revisione costituzionale presentato dal Governo italiano. Alla luce di tale previsione, e in relazione alla previsione dell'indicazione obbligatoria del candidato Presidente del Consiglio – che a suo avviso comprimerà le prerogative del Presidente della Repubblica – è portato a ritenere che la maggioranza intende «reintrodurre dalla finestra» la logica politica sottesa al premierato.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) replicando al Ministro, sebbene non si consideri pregiudizialmente contrario alla forma di governo del cosiddetto premierato, esprime un giudizio molto negativo sul modello proposto dall'attuale Governo, che ritiene sia stato insabbiato per i tanti vizi sia tecnici che giuridici che lo caratterizzavano.

Ricollegandosi, poi, alle considerazioni dell'onorevole Donzelli, si domanda per quale ragione, se è vero che sono legittime le diverse idee politiche espresse dalle due attuali opposte coalizioni e se è vero che l'indicazione del candidato Presidente del Consiglio rafforzerebbe la credibilità di ciascuna coalizione di fronte al corpo elettorale, la maggioranza non abbia pensato di rendere tale indicazione facoltativa, così da potere beneficiare di un rilevante vantaggio competitivo – in termini di trasparenza e credibilità – rispetto alla controparte politica. Dal momento, invece, che tale indicazione viene resa giuridicamente vincolante, divenendo persino condizione di ammissibilità delle liste e coalizioni di liste, dubita che le ragioni di tale previsione siano quelle poc'anzi dichiarate dai colleghi di maggioranza.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), replicando al Ministro – che ringrazia – ritiene che il punto dirimente sia di metodo. Il gruppo del Partito democratico contesta, infatti, il modello ibrido proposto dal Governo italiano, nonché il modo surrettizio con cui si sta cercando di introdurre tale modello con una proposta di legge ordinaria, nella cornice di una Repubblica di tipo parlamentare, come tale caratterizzata da pesi e contrappesi parametrati a tale forma di governo. Tornando all'esempio dell'esperienza israeliana, fa presente come in quell'ordinamento ci si sia accorti dell'errore commesso e, preso atto di tale fallimento, si sia tornati nel giro di pochi anni ad un sistema proporzionale puro.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), intendendo replicare ai colleghi che hanno fatto riferimento alla storia della sua forza politica di appartenenza, fa presente che fu Berlusconi il primo a volere l'indicazione del candidato *premier* nel programma elettorale di coalizione, in occasione della stesura del *Porcellum*; la contrarietà degli alleati lo fece desistere e ci si accordò sull'indicazione – obbligatoria – del «capo della coalizione». Rileva, poi, come nel *Rosatellum* sia prevista l'indicazione – parimenti obbligatoria – del «capo della forza politica». Non comprende, pertanto, una tale avversione nei confronti dell'indicazione del candidato Presidente del Consiglio, che presenta la stessa *ratio* della previsione voluta nel 2005. Aggiunge che, in vista delle elezioni del 2018, il Movimento 5 Stelle indicò il proprio candidato Presidente del Consiglio e presentò, altresì, quella che sarebbe stata la propria «squadra di Governo», ove avesse ottenuto la maggioranza dei seggi in Parlamento.

In definitiva, considerando positiva l'intenzione di presentare la propria offerta politica in modo trasparente al corpo elettorale, dichiara di non capire per quale ragione l'opposizione insista sull'argomento dell'obbligatorietà della suddetta previsione, prevista, in termini solo parzialmente difformi, anche dal *Porcellum* e dal *Rosatellum*.

Giovanni DONZELLI (FDI), ringraziato il Ministro Alberti Casellati, sottolinea la schiettezza dei propri alleati di Governo, che in passato rifiutarono di partecipare ad un'iniziativa elettorale organizzata da Fratelli d'Italia intitolata «Mai con il Partito democratico, mai con il Movimento 5 Stelle», in ragione dell'impossibilità di escludere aprioristicamente tale evenienza, data la legge elettorale allora vigente, per quanto sia la Lega che Forza Italia intendessero andare al governo con la coalizione di centrodestra.

Rivolgendosi, poi, all'onorevole Zaratti, torna a ribadire come reputi fortemente criticabile, da un punto di vista politico, l'atteggiamento di quelle forze politiche che disattendono le promesse elettorali fatte. Considera poi arrogante l'atteggiamento del collega, che, sostenendo la «costituzionalità» delle proprie idee politiche, lasciava intendere, a suo giudizio, l'illegittimità di quelle del centrodestra e, per altro verso, ritiene sgradevole la battuta sul fatto che qualcuno provi piacere ad essere picchiato, dato che molte persone sono vittime del triste fenomeno del bullismo.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo per fatto personale in relazione alle ultime dichiarazioni dell'onorevole Donzelli, dichiara che non fosse sua intenzione fare alcuna battuta ed esprime il proprio dispiacere se qualcuno si fosse sentito offeso. Fa piuttosto presente di aver fatto un ragionamento politico, con cui ha messo in evidenza come alcune forze politiche della maggioranza difendano una previsione che, a suo avviso, li danneggia in modo evidente.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, rispondendo agli onorevoli Alfonso Colucci e Cuperlo, che avevano citato Piero Calamandrei, intende anch'egli, con il massimo rispetto istituzionale, richiamare il pensiero di tale esimio padre costituente, ricordando che fu

uno dei pochissimi ad aver creduto nel presidenzialismo e ad aver proposto in Assemblea costituente tale forma di governo, nella convinzione che – alla luce del sistema multipartitico italiano, nonché delle condizioni politiche che avevano favorito l'avvento del fascismo, tra cui in particolare l'instabilità degli ultimi governi dell'Italia liberale – il presidenzialismo fosse l'unico sistema in grado di garantire, in Italia, la stabilità del governo e, così, la democrazia.

Matteo MAURI (PD-IDP) si domanda, con riguardo alla questione del premierato, per quale motivo la maggioranza abbia rinunciato a tale riforma – rimasta ormai su un binario morto – considerati tutti gli aspetti positivi della stessa, richiamati dal Ministro nel suo precedente intervento. Al riguardo, ritiene evidente che la maggioranza abbia scelto di fermarsi per via delle plurime criticità che segnavano, da un punto di vista costituzionale, il disegno di legge governativo.

Rispetto all'indicazione del candidato Presidente del Consiglio e alle dichiarazioni dell'onorevole Benigni in merito al rigore con cui Forza Italia avrebbe rispettato negli anni il mandato dei cittadini, fa presente che Berlusconi fu determinante, nel 2013, per la formazione del Governo Letta. Per altro verso, si domanda per quale ragione la maggioranza non abbia scelto di riproporre le diciture contenute nel *Porcellum* e abbia scelto di compiere un'ulteriore forzatura, se le due previsioni erano davvero così affini.

Infine, richiamando le considerazioni dell'onorevole Donzelli sui «valori di riferimento» del centrodestra, si interroga su quanto siano radicati tali valori, se in vista delle elezioni politiche del 2022 la coalizione di centrodestra, pur potendo, non ha indicato nel proprio programma elettorale il proprio candidato Presidente del Consiglio.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.162.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.163, ringrazia il relatore Angelo Rossi per le puntuali riflessioni svolte in merito al pensiero di Piero Calamandrei. Intende, ad ogni modo, chiarire come nessuno del Partito Democratico intenda negare la democraticità dei sistemi presidenziali, di cui sono esempi emblematici la Francia e gli Stati Uniti d'America – per quanto forse non gli esempi più positivi ultimamente. Sottolinea, tuttavia, come tali sistemi siano democratici in quanto strutturati secondo specifici pesi e contrappesi. Contesta quindi alla maggioranza di aver cercato di calare nella cornice della democrazia parlamentare italiana un modello – quello del «premierato all'italiana» – con esso strutturalmente incompatibile e tale da far saltare il meccanismo di pesi e contrappesi insito nel sistema, mettendo in un angolo il Presidente della Repubblica. In conclusione, ritiene che serva coerenza di sistema e che si debba, laddove lo si voglia, cambiare strutturalmente la forma di governo.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.163, ringrazia il relatore, onorevole Angelo Rossi, per le rievocazioni di Piero Calamandrei, ma ricorda che, nonostante tutto, al termine della discussione sul sistema elettorale da adottare, prevalse l'idea che un sistema proporzionale puro fosse più compatibile con l'architettura costituzionale del Paese.

A suo avviso, il presidenzialismo non è affatto illegittimo, ma necessita di una riforma costituzionale orientata al superamento della Repubblica parlamentare e volta a restituire coerenza al sistema nel suo complesso, prevedendo gli opportuni pesi e contrappesi. Sostiene, al riguardo, che se la maggioranza non è stata in grado di portare

a termine la riforma costituzionale sul cosiddetto «premierato», non potrà introdurlo ora, surrettiziamente, con una riforma elettorale.

Riccardo MAGI (MISTO+EUROPA), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.163, ringrazia i colleghi Fornaro e Cuperlo precedentemente intervenuti e che hanno correttamente precisato il diverso assetto politico e istituzionale che caratterizzava il nostro Paese nei tempi in cui Piero Calamandrei rese le dichiarazioni citate dal relatore Angelo Rossi.

Rammenta che durante i lavori parlamentari relativi alla cosiddetta «legge truffa» del 1953, Calamandrei sostenne che tale riforma fosse contraria alla Costituzione, in quanto, se è vero che quest'ultima non impone espressamente un sistema elettorale proporzionale, è anche vero che il «voto eguale» sancito dall'articolo 48 della Costituzione è gravemente pregiudicato dagli effetti sproporzionati di un premio di maggioranza.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.163.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede delucidazioni ai relatori circa le motivazioni poste alla base dell'introduzione nel testo in esame della fattispecie, non prevista nel testo originario, del decesso del candidato entro la data di svolgimento delle elezioni, di cui al comma 12, lettera *f*) del provvedimento in esame.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, chiarisce che tale fattispecie era già prevista dal *Rosatellum* con riferimento alle liste plurinominali, e che ora il testo in esame la prevede, per coerenza logica e tecnica, anche con riferimento alle liste circoscrizionali.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se, in caso di decesso, il candidato verrebbe sostituito con uno dei candidati supplenti.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, conferma la ricostruzione prospettata dal collega Fornaro.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Bonafè 1.165 e Alfonso Colucci 1.166, rammenta che Piero Calamandrei, nella sua battaglia politica di contrasto alla cosiddetta «legge truffa», uscì dal Partito socialdemocratico e fondò Unita popolare, che, insieme a Ferruccio Parri, alle elezioni del 1953 prese circa 170 mila voti, impedendo così a qualsiasi partito il raggiungimento della soglia per l'ottenimento del premio di maggioranza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bonafè 1.165 e Alfonso Colucci 1.166, nonché l'emendamento Bonafè 1.167, gli identici emendamenti Alfonso Colucci 1.168 e Zaratti 1.169, e gli emendamenti Zaratti 1.170 e 1.171 e Bonafè 1.172.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento 1.173 a sua prima firma, rammenta che nella giornata odierna vi è stato ampio spazio per la discussione e il confronto, anche con la maggioranza, con la quale però permangono serie divergenze politiche, soprattutto per quanto riguarda l'indicazione obbligatoria nel programma di coalizione del candidato alla Presidenza del Consiglio.

Sottolinea la responsabilità politica della maggioranza nei confronti del Paese,

ricordando le criticità e i rischi di incostituzionalità del provvedimento in esame, evidenziate a più riprese dagli esperti auditi.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.173, lamenta l'eccessiva quantità dei nomi dei candidati presenti sulla scheda elettorale, la cui immagine è allegata al provvedimento in esame, causata dalla compresenza di lunghe liste bloccate.

Ritiene che quanto detto descriva un atteggiamento di arroganza istituzionale nei confronti degli elettori, che sarebbe stato scongiurato da un più elevato numero di collegi plurinominali.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.173, e condividendo le osservazioni del collega Fornaro, ritiene che le lunghe liste bloccate che rendono ingarbugliata la scheda elettorale contrastino con la libertà di scelta dei cittadini in sede di voto.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.173, fa presente che il modello di scheda di votazione allegato al testo in esame contiene ben 131 nominativi, con un conseguente tradimento del rapporto tra elettori e rappresentanti politici.

Infine, osserva come, nel corso del tempo, mentre è drasticamente diminuito il numero di elettori che partecipano effettivamente alle consultazioni elettorali, è al contempo aumentata esponenzialmente la quantità di candidati a tali consultazioni.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.173, condividendo le osservazioni dei colleghi appartenenti alle altre forze di opposizione, sottolinea la pericolosità della sostanziale compilazione della composizione del Parlamento da parte dei vertici dei partiti e, quindi, la totale autoreferenzialità della politica italiana, che impone unilateralmente ai cittadini le sue decisioni.

Con riferimento alle osservazioni svolte dal collega Benigni circa la presenza, nel *Porcellum* e nel *Rosatellum*, di disposizioni analoghe a quella relativa all'indicazione obbligatoria, nel programma di coalizione, del candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, rammenta che tali leggi elettorali, fondate su meccanismi di attribuzione dei seggi profondamente differenti, non hanno mai comportato la necessaria coincidenza tra *leader* politico della coalizione e Presidente del Consiglio incaricato. A sostegno di tale considerazione richiama, tra gli altri, i casi di Pier Luigi Bersani ed Enrico Letta, nonché di Luigi Di Maio e Giuseppe Conte.

Giovanni DONZELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.173, ricordata l'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.151, che impone al candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità di candidarsi in almeno uno dei collegi plurinominali, sostiene che nella scheda elettorale disciplinata dal provvedimento in esame vi siano meno nomi rispetto a quelli presenti nella scheda elettorale disciplinata dalla legge elettorale vigente.

Carmela AURIEMMA (M5S), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.173, in replica alle osservazioni del collega Donzelli, sostiene che il numero di nominativi presente sulla scheda elettorale disciplinata dal provvedimento in esame sia oggettivamente superiore a quello previsto dal *Rosatellum*, con indubbi svantaggi in tema di trasparenza e intellegibilità delle modalità di votazione.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.173, ricordato, in replica alle osservazioni del collega Donzelli, che le liste bloccate di cui al nuovo testo C. 2822 Bignami sono decisamente più lunghe di quelle previste dall'attuale legge elettorale, sostiene che il modello di scheda elettorale allegato al provvedimento in esame sia la dimostrazione dell'arroganza politica e istituzionale della maggioranza.

Ritiene che, se ai fini dell'assegnazione del premio di governabilità si utilizzasse il metodo dello scorrimento delle liste plurinominali del sistema proporzionale, **Pag. 53** si otterrebbero indubbi vantaggi in tema di trasparenza nei confronti dei cittadini.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.173.

Nazario PAGANO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 23.55.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 24 giugno 2026

XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 giugno 2026. – Presidenza del presidente [Nazario PAGANO](#), indi del vice presidente [Riccardo DE CORATO](#). – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, [Maria Elisabetta Alberti Casellati](#).

La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 giugno 2026.

[Nazario PAGANO](#), presidente e relatore, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione ha concluso la precedente seduta con la reiezione dell'emendamento Zaratti 1.173. L'esame delle proposte emendative riprende quindi dagli identici emendamenti Bonafè 1.174 e Alfonso Colucci 1.175, sui quali il relatore e la rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

[Alfonso COLUCCI](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica che nella giornata odierna, che si preannuncia particolarmente intensa, in vista della deliberazione sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea, la Commissione possa disporre di un tempo congruo per discutere le proposte emendative che risultano ancora accantonate, le quali riguardano temi particolarmente rilevanti, tra cui l'introduzione di un nuovo sistema proporzionale, l'esercizio del voto fuori sede, la parità di genere nella compilazione delle liste elettorali e la raccolta digitale delle firme per la presentazione delle liste.

[Simona BONAFÈ](#) (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori e associandosi alle considerazioni del collega Alfonso Colucci, chiede chiarimenti sulle tempistiche di trattazione delle proposte emendative che risultano ancora accantonate.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, precisa che durante la sospensione dei lavori della giornata odierna, prevista per le ore 13:30, consulterà i relatori per concordare le fasi del prosieguo dell'esame, anche con riferimento agli emendamenti accantonati.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sugli identici emendamenti Bonafè 1.174 e Alfonso Colucci 1.175, ricorda che, intervenendo nella giornata di ieri sull'emendamento Zaratti 1.173, il collega Donzelli aveva evidenziato gli effetti positivi della nuova disciplina prevista dal testo in esame sulla composizione delle liste elettorali, sostenendo che nella scheda elettorale disciplinata dal provvedimento vi siano meno nomi rispetto a quelli presenti nella scheda elettorale disciplinata dalla legge elettorale vigente. Al riguardo, ritiene che tale effetto si produca solo nelle circoscrizioni dove è presente un unico collegio plurinominali; negli altri casi, il numero dei candidati aumenta significativamente, a causa della compresenza di lunghe liste bloccate, ingenerando negli elettori un inevitabile disorientamento.

Giovanni DONZELLI (FDI) precisa che i correttivi proposti dalla stessa maggioranza al testo in esame, in particolare attraverso l'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.151, sono finalizzati a scongiurare i rischi evocati dai colleghi di opposizione in tema di rappresentanza e di rapporto di conoscibilità tra eletti ed elettori.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), condividendo le osservazioni critiche dei colleghi circa l'aumento esponenziale dei candidati in lista, che pregiudica il rapporto con gli elettori, evidenzia che sarebbe stato più opportuno procedere a una ridefinizione dei collegi elettorali: aumentandone il numero, ciascuna lista avrebbe potuto, infatti, ridurre il numero di candidati, con effetti positivi sulla rappresentanza territoriale. Chiede, quindi, se tale ipotesi di ridefinizione dei collegi sia stata esclusa in partenza solo al fine di rendere più veloce l'esame e l'approvazione del nuovo sistema elettorale.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, evidenzia l'oggettiva difficoltà di procedere in tempi rapidi alla ridefinizione dei collegi elettorali, precisa che ulteriori chiarimenti sul tema saranno forniti dal relatore Angelo Rossi, nel prosieguo dell'esame.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafè 1.174 e Alfonso Colucci 1.175.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.180, ringrazia il collega Donzelli per i chiarimenti forniti: tuttavia, ribadisce che, come rilevato dal deputato Richetti, sarebbe stato opportuno prevedere un aumento dei collegi plurinominali, con conseguente riduzione del numero di candidati presenti nelle liste sottoposte agli elettori. Rileva che l'assetto dei collegi previsto dal testo in esame, infatti, rischia, da un lato, di contravvenire alle indicazioni della Corte costituzionale e, dall'altro, di alimentare l'astensionismo.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), ribadisce la contrarietà all'abolizione dei collegi uninominali, che garantivano un rapporto diretto tra eletti ed elettori. Al contrario, osserva che la nuova disciplina proposta dalla maggioranza rischia di inficiare ulteriormente il principio della rappresentanza attraverso il meccanismo delle liste bloccate, che pregiudicano la conoscibilità stessa dei candidati da parte degli elettori. Trattandosi di un tema fondamentale anche nella giurisprudenza costituzionale in

materia elettorale, a suo avviso è inevitabile che la stessa Corte, ove adita in proposito, potrebbe sancire l'illegittimità costituzionale della nuova disciplina.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), pur riconoscendo che il testo in esame e le proposte emendative presentate dalla maggioranza hanno risolto talune criticità relative al premio di governabilità, ribadisce l'esigenza di un supplemento di riflessione in materia di ridefinizione dei collegi elettorali, nell'ottica di ridurre la numerosità dei candidati presenti nelle liste e migliorare la rappresentanza territoriale.

Giovanni DONZELLI (FDI), pur riconoscendo la legittimità e la fondatezza delle argomentazioni dei colleghi intervenuti, meritevoli di un dibattito scevro da ogni pregiudizio ideologico, evidenzia che le soluzioni contenute nel testo in discussione e nelle proposte emendative presentate dalla maggioranza e approvate rappresentano un punto di equilibrio ragionevole, anche al fine di tutelare le esigenze dei partiti politici di dimensioni medio-piccole.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.180.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.181, fa presente che una prima osservazione vuole riguardare l'interlocuzione poc'anzi svoltasi con il Presidente Pagano in qualità di relatore.

Rileva come il punto della questione sollevata precedentemente sia delicato, in quanto portare a un massimo di sei il numero di candidati nei collegi plurinominali, rispetto ai quattro attualmente previsti dalla normativa, non determina uno stravolgimento del vigente sistema elettorale. Ricorda, piuttosto, che la Corte costituzionale si è già espressa favorevolmente riguardo il numero di quattro candidati collegati ai collegi plurinominali, per cui il Parlamento rischia di esporsi ad una possibile censura da parte della citata Corte.

Rispetto alle osservazioni formulate dal collega Donzelli, fa presente di essere stato eletto, nella scorsa legislatura, in una lista che ha ottenuto il 3,4 per cento di consensi, evidenziando quindi che il rischio è la difficoltà di prevedere, prima delle consultazioni elettorali, quali saranno i collegi con maggiore probabilità di elezione.

In proposito, riporta il caso, ritenuto eclatante, della Regione Puglia, ripartita in quattro collegi plurinominali e una sola circoscrizione, rispetto, ad esempio, alla più popolosa Regione Emilia-Romagna, che, invece, è ripartita in tre collegi plurinominali.

Osserva, quindi, che tale schiacciamento, conseguente all'aumento del numero di collegi plurinominali, comporta, per i partiti più grandi, la necessità di optare per il medesimo capolista in più liste e, contestualmente, la difficoltà ad eleggere un secondo candidato.

Rileva che poteva essere individuata una soluzione mediana, che contemplasse l'aumento del numero dei collegi plurinominali senza arrivare a stravolgere l'impianto della norma proposta dalle forze di maggioranza e senza, quindi, ripristinare i collegi plurinominali dell'attuale legge elettorale. In risposta alle considerazioni del collega Donzelli, sostiene che, paradossalmente, una proposta più radicale avrebbe potuto riguardare la soppressione dei collegi plurinominali e il mantenimento delle sole circoscrizioni.

Osserva, infine, che i ragionamenti sulle possibili proprietà di una legge elettorale non possono tralasciare la centralità del cittadino-elettore, anche tenuto conto che quest'ultimo ha difficoltà ad orientarsi tra lo stuolo di nomi di candidati inseriti nelle liste

bloccate, il che restituisce la fotografia di un sistema che il cittadino percepisce come chiuso e impenetrabile.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.181, ringrazia preliminarmente il collega Donzelli per l'interlocuzione avviata con le forze di minoranza, cogliendo l'importanza di condividere lo spirito che informa i lavori della Commissione.

Ritiene, tra l'altro, fondata la sua riflessione circa la maggiore imprevedibilità dell'esito elettorale al cospetto di un maggiore numero di collegi plurinominali, soprattutto per le forze politiche più numericamente più esigue.

Sostiene come il punto centrale sia l'approvazione di un'ennesima legge elettorale che mette al centro la prevedibilità dei risultati elettorali, a beneficio dei partiti e dei loro eletti in Parlamento, atteso che molti parlamentari, tanto della maggioranza quanto dell'opposizione, sono da considerarsi una sorta di imprevisto, nella storia della politica, occorso all'esito delle elezioni.

In proposito, afferma che l'exasperazione della prevedibilità dell'elezione di un dato candidato determinerebbe solo l'immobilismo del ceto politico, rilevando, quindi, che la legge elettorale deve richiedere coraggio rispetto al tema dell'imprevedibilità e non, invece, consentire il calcolo rispetto a chi far eleggere nelle liste di partito, come invece promosso dal presente testo base.

Nel riconoscere l'onestà intellettuale del collega Donzelli, riprova la condotta che vede la Commissione muoversi nel solco delle passate leggi elettorali, tese queste ultime a selezionare in anticipo i candidati da far eleggere in Parlamento, provocando una cesura profonda tra politica e cittadino.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.181.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.182, torna su alcuni aspetti analizzati dal collega Richetti nel precedente intervento.

Osserva, anzitutto, che nella legge elettorale il tema della prevedibilità, dal punto di vista dei partiti, costituisce un valore a salvaguardia della classe dirigente, ma dal punto di vista degli elettori la stessa legge finisce per rappresentare una sorta di presa in giro nei loro confronti.

In proposito, porta all'attenzione dei colleghi deputati l'esempio dei tre collegi senatoriali sicuri al 100 per cento, dal punto di vista del risultato elettorale, della Regione Liguria.

Rileva, quindi, che nelle regioni medio-piccole si è in grado di conoscere il nome degli eletti già prima delle elezioni, circostanza che spinge l'elettore a interrogarsi sull'utilità stessa di esercitare il proprio diritto di voto, soprattutto in presenza di un'unica piccola circoscrizione.

Osserva, infine, che il taglio dei parlamentari ha ulteriormente contribuito a indebolire il sistema della rappresentanza.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, osserva che il taglio dei parlamentari, soprattutto nell'impianto del cosiddetto *Rosatellum*, ha finito per stravolgere l'intero sistema della rappresentanza parlamentare.

Nel rilevare, quindi, che il perimetro di alcuni collegi uninominali, soprattutto in riferimento alle elezioni per i membri del Senato, corrisponde esattamente a quello dei collegi plurinominali, reputa necessario spiegare quale sia il ragionamento che vede un

collegamento tra elettori ed eletti in un dato collegio, alla luce del fatto che, prima della riforma costituzionale, il numero di parlamentari era pari a 945.

Federico FORNARO (PD-IDP), dichiarandosi concorde con le considerazioni espresse dal Presidente Pagano, riferisce che una delle sue contestazioni al cosiddetto *Rosatellum*, prima ancora che intervenisse il taglio del numero di parlamentari, era l'esistenza di collegi plurinominali che in realtà avevano la dimensione di circoscrizioni, citando l'esempio, per il Senato, della circoscrizione 02 della Regione Piemonte, corrispondente al collegio plurinominali 01 della medesima regione.

Rileva che esistono tuttora molti collegi plurinominali, anche nelle regioni di media grandezza, che corrispondono interamente al territorio delle medesime regioni.

Dichiara, quindi, di riconoscere che la legge elettorale possa avere anche l'obiettivo di garantire l'elezione degli esponenti della classe dirigente di un partito, come accade, ad esempio, nei collegi uninominali del Senato che hanno rappresentato storicamente, dal 1948 al 1992, la funzione di collegi blindati, in cui i partiti più grandi sono riusciti a far eleggere gli esponenti che alla Camera dei deputati avrebbero avuto difficoltà a raggiungere il risultato elettorale. In proposito, rileva che tale meccanismo risulta utile all'attività parlamentare e al buon funzionamento del sistema dei partiti.

Osserva, tuttavia, che un adeguato aumento del numero dei collegi plurinominali avrebbe potuto garantire il giusto equilibrio tra prevedibilità e imprevedibilità, atteso che l'impianto del provvedimento in esame privilegia esclusivamente la componente della prevedibilità.

Rileva, infine, che considerate le conseguenze derivanti dal taglio del numero dei parlamentari, le forze di maggioranza avrebbero potuto apportare correttivi più significativi rispetto alla vigente legge elettorale.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, osserva che le proposte emendative a firma delle forze di maggioranza tengono debitamente conto degli aspetti evidenziati dal deputato Fornaro. Cita, a tale proposito, l'emendamento Montaruli 1.151 sul tema della doppia candidatura, tema avvertito soprattutto nei collegi più piccoli.

Sostiene, in proposito, che, in caso di una lista di candidati bloccata, la presentazione del nome di un candidato anche nel collegio plurinominali aumenta il livello della prevedibilità dell'eletto, motivo per cui i partiti sono necessariamente obbligati a candidare i migliori rappresentanti espressione del loro territorio.

Federico FORNARO (PD-IDP), con riguardo al tema della prevedibilità, afferma che, inevitabilmente, un partito politico ha interesse a spingere per l'elezione di un dato candidato.

Nel rilevare la necessità, da parte della Commissione, di tenere conto del punto di vista sia dell'elettore sia dei partiti, osserva che le leggi elettorali, dal *Porcellum* ad oggi, hanno visto il legislatore privilegiare soprattutto le esigenze dei partiti, in ordine alla prevedibilità del risultato elettorale, precludendo al cittadino di incidere nella scelta di chi candidare e far eleggere quale proprio rappresentante in Parlamento.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, osserva come sia complicato raggiungere un livello di equilibrio tra istanze contrapposte, rilevando altresì che nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto la Commissione ha seguito un approccio che ha sempre tenuto conto della necessità di stabilire tale equilibrio.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), intervenendo anch'egli sull'emendamento Zaratti 1.182, nel riferire di comprendere e, in parte, condividere l'analisi dei colleghi Fornaro e Richetti, afferma come si sia trattato di una scelta politica, ponderata e non superficiale, dettata dalla necessità di considerare diversi fattori.

Ritiene legittimo, per un segretario di partito, esprimere la propria classe dirigente in Parlamento, in modo che lo rappresenti, atteso che in passato l'eccessiva enfaticizzazione di tale condotta ha finito per dare luogo anche a storture.

Ritiene, altresì, giusto garantire la rappresentatività, ma osserva che il taglio del numero dei parlamentari ha provocato storture geografiche, difficili da correggere visto che la Commissione si sarebbe dovuta addentrare in un contesto normativo complesso, dovendo decidere se conferire una delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali o se aumentare il numero dei collegi plurinominali, con la conseguente necessità di ridisegnare tutti i collegi, il che avrebbe necessitato di tempo ulteriore, rischiando di far concludere l'*iter* parlamentare di riforma della legge elettorale troppo a ridosso delle elezioni politiche.

Tanto premesso e considerata la vigenza del cosiddetto *Rosatellum*, che è stato già applicato in occasione di due elezioni politiche, afferma che la maggioranza di Governo ha scelto di limitarsi a introdurre dei correttivi nell'impianto dell'attuale sistema elettorale, mantenendo comunque salde le proprie convinzioni politiche.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'emendamento 1.182 a sua prima firma, rileva un problema di fondo che riguarda la necessità di ridurre il divario tra le esigenze dei partiti, come evidenziato dal collega Benigni, e quelle degli elettori, che devono avere il diritto di poter scegliere i propri rappresentanti.

Riferisce che si tratta di un tema sensibile per il partito Forza Italia, tanto che l'allora Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi si spinse a prospettare una proposta di riforma dei regolamenti parlamentari che riconoscesse il diritto al voto al solo capogruppo di un partito, al limite, quindi, delle prerogative costituzionali, ma sulla scorta della necessità di avere una certezza e una semplificazione procedurale.

Ritiene che tale impostazione deve riguardare anche la questione della rappresentanza, in modo particolare rispetto alla riduzione del numero dei parlamentari, scaturita da una riforma costituzionale fallimentare e dannosa per l'assetto democratico del Paese, caratterizzato da un rapporto territoriale tra numero di abitanti ed eletti piuttosto precario. In proposito, riconosce che chi si è fatto promotore, all'epoca, della battaglia che ha portato al taglio del numero dei parlamentari ha certamente commesso un errore.

Fa presente, quindi, che l'emendamento Magi 1.4, bocciato dalle forze di maggioranza, prevedeva l'introduzione di collegi uninominali proporzionali e, contestualmente, conferiva una delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali stessi, garantendo il legame diretto di un candidato riconoscibile con un dato territorio e il fatto che il partito avrebbe avuto interesse a scegliere il miglior candidato per quel collegio elettorale.

Constata, infine, che tali ultimi aspetti avrebbero meritato un approfondimento maggiore da parte di tutte le forze politiche, anche alla luce della limitatezza della discussione, caratterizzata da una scarsa dinamica parlamentare che non ha visto le diverse forze politiche interagire nella naturale contrapposizione ideologica e secondo la consueta dialettica parlamentare.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.182, sostiene che il risultato finale che scaturisce dalle numerose considerazioni svolte è l'esistenza di

collegi plurinominali molto ampi, in cui la distanza tra l'eletto e il corpo elettorale è notevole; di liste di candidati con nomi bloccati, senza possibilità per l'elettore di esprimere preferenze; di collegi uninominali circoscrizionali, che prevedono l'ingresso in Parlamento di persone elette senza essere state scelte dagli elettori.

Osserva che tale sistema allontana l'elettore dall'eletto e rende l'espressione del voto priva di qualsiasi riferimento diretto al candidato da eleggere in Parlamento, mancando la possibilità di esprimere preferenze soprattutto nei contesti territoriali di dimensioni più piccole, dove più avvertita è la necessità di una rappresentanza territoriale.

Fa presente, inoltre, che la riduzione del numero dei parlamentari ha reso più gravoso il rapporto di rappresentanza politica tra cittadini e parlamentari.

Ribadisce, infine, che il risultato finale che rischia di determinarsi per effetto dell'approvazione del provvedimento in esame è l'allontanamento degli elettori, atteso che il voto dovrebbe garantire la scelta, da parte di questi ultimi, di chi designare in Parlamento, sulla base dei valori e degli ideali che esprime, dei programmi che intende realizzare o degli interessi che intende tutelare.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.182.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Alfonso Colucci 1.183, riprende il filo della riflessione, partendo dalle osservazioni del collega Benigni, che affrontano una questione sottovalutata e precisando di non aver mai pensato che dietro la stesura del testo in esame non vi fosse ponderazione e ricerca dell'equilibrio tra i vari partiti. Ritiene che il collega abbia colto un aspetto importante, vale a dire quello della legittima facoltà del segretario di partito di decidere la classe dirigente parlamentare del suo partito, aspetto che tuttavia incide sulla natura della democrazia interna ai partiti. Richiama, quindi, la scelta adottata dai Costituenti e dalla classe dirigente che diede vita alla prima legge elettorale della storia repubblicana, sottolineando che essi adottarono due metodi diversi di elezione dei due rami del Parlamento, con circoscrizioni ampie ed espressione delle preferenze per la Camera per garantire la capacità dei partiti di massa di allora di orientare il voto, e collegi uninominali al Senato, per orientare le candidature verso figure tecniche qualificate, espressione della società civile.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, fa presente al collega Fornaro che il contesto storico e politico del tempo cui fa riferimento il collega Fornaro era profondamente diverso e anche l'organizzazione dei partiti era sensibilmente differente.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel concordare con il presidente, rileva che oggi le liste bloccate, che avrebbero pure potuto costituire un'occasione per i partiti per rigenerarsi e per elevare la qualità politica dei candidati, sono strumenti nelle mani del segretario di partito di turno, che incidono sulla democrazia interna ai partiti. Non volendo essere scortese, fa presente che alcune recenti vicende avrebbero potuto svolgersi diversamente se i rappresentanti fossero stati eletti con altre modalità, avendo la propria fonte di legittimazione nel popolo e non nel segretario del partito. Ritiene, in conclusione, che la questione meriti una riflessione, perché se funziona la democrazia interna dei partiti funziona anche la democrazia in generale.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), replicando alle considerazioni del collega Fornaro, nel riconoscere che si tratta di un tema importante di cui la maggioranza è consapevole, afferma che è altrettanto vero che un uso eccessivo delle preferenze può comportare il rischio che si dia luogo a criticità nel funzionamento delle istituzioni. Richiama, quindi, il

caso delle elezioni europee, in cui l'Italia adotta un sistema proporzionale puro con indicazione delle preferenze, unico tra gli Stati membri dell'Unione europea, che in molti casi fanno ricorso alle liste bloccate, consentendo al segretario di partito di scegliere i candidati.

Sottolineando che certamente il sistema delle preferenze presenta un forte carattere di appartenenza territoriale, evidenzia, d'altra parte, che ciò comporta nel funzionamento dell'istituzione parlamentare europea una minore presenza dei rappresentanti italiani e, dunque, una loro minor capacità di incidenza nelle decisioni assunte nelle sedi istituzionali europee. Nel far presente che si tratta comunque di opzioni legittime, ritiene che la via di mezzo costituisca sempre la soluzione migliore ed evidenzia che con il sistema proposto il segretario di partito non sarà comunque in grado di scegliere la totalità dei suoi dirigenti ed opererà la sua scelta con rispetto dei territori senza avere la certezza assoluta di chi verrà eletto, come dimostra l'esempio del *Rosatellum* per la quota proporzionale. Ritiene che il testo in esame raggiunga un equilibrio tra la garanzia dei principi di trasparenza e riconoscibilità dei candidati, da una parte, e la facoltà del segretario di partito di selezionare la propria classe dirigente.

Filiberto ZARATTI (AVS), nell'evidenziare quanto il ragionamento in corso sia interessante, precisando che il sistema elettorale adottato in Italia per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo non è un proporzionale puro, in quanto corretto dalla soglia di sbarramento al 4 per cento, segnala che in molti Paesi dell'Unione europea i candidati sono scelti non dal segretario di partito, ma attraverso forme diverse, spesso collettive. Nel far presente che in taluni casi si svolgono elezioni primarie tra i potenziali candidati, aggiunge che le liste bloccate andrebbero temperate con il ricorso a sistemi di selezione democratica all'interno del partito e che, nella individuazione delle soluzioni migliori, andrebbero tenute in conto le caratteristiche dell'Italia, come sancite dalla Costituzione.

Richiamando, quindi, il contenuto dell'articolo 67 della Costituzione, ritiene che se i candidati sono individuati soltanto sulla base della volontà del *leader* del partito vengono meno i principi della rappresentanza della Nazione e del divieto di vincolo di mandato. In conclusione, rileva l'esigenza di individuare un sistema equilibrato, che a suo parere è rappresentato dal collegio uninominale proporzionale, ricordando le palesi storture sperimentate con le preferenze.

Maria Anna MADIA (IV-CR) interviene soltanto per rispedire al mittente le considerazioni del collega Benigni, in ordine all'equazione che farebbe derivare il presunto assenteismo dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo alle modalità con cui essi sono stati eletti. Pertanto, nel precisare che, se vi sono parlamentari assenteisti, la ragione non risiede nel ricorso al metodo delle preferenze, considera l'argomento scivoloso e non corrispondente alla realtà.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, precisa comunque che il sistema elettorale adottato in Italia per l'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo prevede attualmente l'istituto delle preferenze.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.183.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.184, prosegue la sua riflessione, precisando che certamente non esiste un sistema perfetto di selezione dei candidati, così come non esiste una legge elettorale perfetta, e che

tuttavia è importante che il ragionamento su tali aspetti si inserisca in una cornice più ampia. Nel richiamare l'intervento del collega Zaratti in ordine ai diversi ordinamenti europei, cita il caso tedesco, in cui l'elettore trova, sulla scheda, a sinistra, i candidati del collegio uninominale e, a destra, l'elenco dei candidati delle liste bloccate, che in alcune regioni particolarmente popolate può arrivare ad oltre cinquanta nomi. Ricorda, tuttavia, che la Legge fondamentale tedesca prevede, per l'accettazione delle liste, la certificazione di una forma di selezione democratica interna o esterna ai partiti e, dunque, gli oltre cinquanta candidati presenti, per esempio, nelle liste bloccate della Renania-Vestfalia non sono stati scelti dal segretario di partito, ma sono figli di un meccanismo di selezione svoltosi con strumenti democratici.

Nel far presente l'abitudine italiana di prendere in prestito dagli altri sistemi soltanto ciò che piace, ottenendo risultati *patchwork* non efficaci, considera incontestabile che le liste bloccate del *Porcellum* abbiano cambiato la dialettica interna dei partiti, accentuando il carattere personalistico di alcuni di essi, e fa presente che il Partito Democratico continua a mantenere strumenti di selezione dei candidati come le primarie.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.184.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, prima di procedere all'esame del successivo emendamento, propone – in assenza di obiezioni – di sospendere i lavori alle ore 13, anziché alle 13.30 come precedentemente concordato, per riprenderli alle ore 15, in modo da consentire ai relatori i necessari approfondimenti in ordine alle proposte emendative tuttora accantonate.

La Commissione prende atto.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel rivolgersi in particolare ai relatori, ritorna sulla scelta, confermata dalla mancata risposta del relatore Angelo Rossi nella seduta di ieri e dall'onestà intellettuale del collega Donzelli, di non modificare i collegi plurinominali. Rileva, a tale proposito, come, oltre a mantenere inalterati i numeri e i confini dei collegi plurinominali e delle circoscrizioni, con il testo in esame la maggioranza sopprime i parametri previsti dal *Rosatellum* per la loro perimetrazione con l'obiettivo di tentare di garantire quanta più omogeneità possibile a livello territoriale. Precisa, quindi, che in futuro, ove si volessero nuovamente perimetrare i collegi plurinominali, bisognerebbe modificare la legge elettorale, che invece li cristallizza al censimento Istat del 2011, ignorando i cambiamenti territoriali che saranno intervenuti negli anni successivi. Reputa questa, in conclusione, una scelta drastica.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.185.

Federico FORNARO (PD-IDP), richiamando le riflessioni del collega Benigni sul metodo utilizzato per le elezioni europee, nell'associarsi alle considerazioni della deputata Madia per il rispetto che si deve al lavoro degli altri, considera vero che il parlamentare europeo in grado di svolgere efficacemente il proprio mandato non è quello che gira per i territori italiani, ma quello che, per competenze, per esperienza professionale o per capacità di studio, è in grado meglio di altri di incidere sui dossier più rilevanti a livello europeo.

Rileva, quindi, che le liste bloccate non sono di per sé il male assoluto, trattandosi invece di una questione di dosaggio, e ribadisce la necessità che nella selezione dei

candidati si ricorra a meccanismi democratici. Nel segnalare che, nelle scorse elezioni del 2022, i candidati del Partito Democratico sono stati scelti dalla direzione nazionale, mentre, per esempio, Forza Italia ha fatto ricorso ad una soluzione diversa, più vicina alla logica di gestione proprio del fondatore del partito, ritiene che il modello tedesco andrebbe studiato con attenzione. Ricordando, in particolare, che in Germania esiste una commissione specifica dedicata a valutare il carattere democratico o meno dello statuto della forza politica, che deve essere depositato mesi prima delle elezioni, ritiene non opportuno affidare la selezione dei candidati all'uomo o alla donna sola al comando.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) interviene sull'emendamento Zaratti 1.186, che è l'ultimo a incidere sul comma 15 dell'articolo 1 del testo in esame in materia di articolazione della scheda elettorale, perché resti agli atti la posizione del Partito Democratico, già più volte espressa. Fatto quindi presente che l'evidente «lenzuolata» di nomi che gli elettori si troveranno davanti al momento di votare non renderà onore ai principi della rappresentanza e della riconoscibilità dei candidati, segnala che la scheda elettorale è il risultato del contenuto del testo in esame, che, nonostante le modifiche introdotte, non risolve le obiezioni di natura costituzionale.

Ribadisce pertanto che il suo gruppo contesta la scelta di sopprimere i collegi uninominali, che a suo avviso rappresentano il modo migliore per garantire libertà di scelta all'elettore, e aggiunge che l'incremento da quattro a sei del numero dei candidati presenti nelle liste dei collegi plurinominali rischia di essere oggetto di pronunce della Corte. In conclusione, esprime nuovamente la contrarietà del Partito democratico alle liste bloccate e al premio di maggioranza che, attraverso un *maquillage* elettorale, farà sì che a seguito del voto degli italiani risultino eletti altri 70 deputati e 35 senatori che nessun elettore ha scelto.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.186.

Federico FORNARO (PD-IDP) interviene sull'emendamento Bonafè 1.187, che incide sul comma 16 dell'articolo 1 e, dunque, sui casi di validità e ripartizione dei voti tra le liste di una coalizione, sottolineando come si tratti di un argomento che in Giunta delle elezioni è stato oggetto di dibattito e di critica rispetto alla forzatura operata alla volontà degli elettori. Chiarisce, a tale proposito, che già con il *Rosatellum* si realizza una forzatura elevata, dal momento che se l'elettore vota soltanto per il candidato del collegio uninominale, il suo voto verrà comunque ripartito tra le liste che sostengono quel candidato, sulla base dei voti da esse ottenuti nel medesimo collegio uninominale. Nel ricordare le differenze tra le istruzioni del Ministero dell'interno e le decisioni assunte dalla Giunta delle elezioni, rileva come la forzatura sia ancora più elevata nel caso – non espressamente vietato – in cui l'elettore apponga due croci su due distinti simboli di lista appartenenti alla medesima coalizione, sottolineando come il voto sia attribuito al candidato del collegio uninominale e redistribuito sulla base del meccanismo sopra descritto, andando dunque anche a beneficio delle forze politiche componenti la coalizione per le quali l'elettore ha ritenuto di non votare. Nel richiamare, in senso contrario, il sistema elettorale regionale, in cui il voto espresso per il candidato Presidente della Giunta regionale non viene ripartito tra le liste che lo sostengono, evidenzia dunque la delicatezza del tema e l'esigenza che venga chiarito una volta per tutte quando il voto è nullo, aggiungendo che, nel caso del testo in esame, lo stesso metodo di ripartizione del voto si verifica anche in caso di segno apposto solamente sulla lista circoscrizionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 1. 187 e 1.188, gli identici emendamenti Zaratti 1.190 e Bonafè 1.191 e l'emendamento Alfonso Colucci 1.193.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.194, fa presente che con la lettera a) del comma 17 dell'articolo 1 del testo in esame si specifica che, se l'elettore traccia un segno nel rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e cognomi dei candidati del collegio plurinominale e anche nel rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio, il voto è valido a favore della lista. Considera il «trasferimento» del voto stabilito dalla richiamata norma un principio discutibile, evidenziando il caso in cui l'elettore intenda esprimere il proprio voto in favore della coalizione, e dunque nella parte relativa alle liste circoscrizionali, e non invece anche in favore dei candidati del collegio plurinominale della singola lista, la cui scelta potrebbe non condividere. Nel far presente che, invece, contrariamente alla volontà dell'elettore, il suo voto verrebbe anche ripartito tra le liste che compongono la coalizione, ritiene che si sarebbe dovuto replicare il sistema elettorale regionale.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, precisa che il sistema elettorale regionale prevede l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.

Federico FORNARO (PD-IDP) fa presente che comunque il meccanismo previsto dalla proposta Bignami comporta la forzata suddivisione del voto tra le liste, sulla base dei voti espressi dagli altri cittadini nel medesimo collegio plurinominale, nonostante la volontà del singolo elettore fosse quella di esprimersi esclusivamente in favore della coalizione. Ravvisa, in conclusione, elementi su cui la Corte costituzionale sarà con ogni probabilità chiamata ad esprimersi, considerato che il tema è già oggetto di pronunce della Corte di cassazione e della Corte costituzionale con riguardo al *Rosatellum*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 1.194, 1.195 e 1.196, Bonafè 1.197, Zaratti 1.198, Alfonso Colucci 1.199, Bonafè 1.200, Zaratti 1.201, nonché gli identici emendamenti Zaratti 1.202 e Alfonso Colucci 1.203 e gli emendamenti Zaratti 1.204 e 1.205, Alfonso Colucci 1.206, Bonafè 1.208, Zaratti 1.209, Bonafè 1.210, Alfonso Colucci 1.211, Bonafè 1.212, Alfonso Colucci 1.213, Bonafè 1.215, Zaratti 1.216 e 1.217.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti Bonafè 1.219 e 1.220 devono ritenersi preclusi, in quanto incidono sul comma 21 dell'articolo 1 del testo in esame, che è stato oggetto di modifica da parte dell'emendamento Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alfonso Colucci 1.221 e 1.223, nonché gli identici emendamenti Zaratti 1.224 e Bonafè 1.225 e gli emendamenti Magi 1.231 e 1.232.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Magi 1.233, che introduce una diversa concezione della soglia di sbarramento. Mentre ad oggi, infatti, tale soglia viene calcolata in termini percentuali – pari al 3 per cento dei voti validi espressi a livello nazionale – l'emendamento in esame propone, invece, di prevederla in misura fissa, pari a 500 mila voti validi espressi a livello nazionale.

Rivolgendosi ai colleghi che fanno parte della Giunta per il Regolamento, osserva come l'emendamento in esame tenti di risolvere la questione delle deroghe per la costituzione dei gruppi parlamentari; deroghe che incidono, di fatto, sulla vita stessa delle istituzioni parlamentari, in ragione del fatto che i gruppi parlamentari svolgono una funzione costituzionalmente garantita.

A suo avviso, quindi, con l'approvazione dell'emendamento in esame si potrebbe stabilire che, a livello regolamentare, debba sempre ammettersi una deroga – per la costituzione di un gruppo parlamentare – alla lista che, su base nazionale, abbia conseguito almeno 500 mila voti validi – o eventualmente anche una diversa cifra, laddove la maggioranza sia interessata alla questione. Come infatti già avvenuto, potrebbe accadere che una lista che abbia superato le soglie di sbarramento calcolate in termini percentuali consegua una rappresentanza politica di entità inferiore a quella richiesta dai regolamenti parlamentari per la costituzione dei gruppi, lasciando all'Ufficio di Presidenza la facoltà di concedere, o meno, la deroga suddetta. Ritiene, in definitiva, che sia un argomento meritevole di un confronto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Magi 1.233, Alfonso Colucci 1.226 e Zaratti 1.227.

Federico FORNARO (PD-IDP) interviene sull'emendamento Alfonso Colucci 1.229 per avere un chiarimento rispetto al significato delle disposizioni su cui esso incide. In particolare, a titolo esemplificativo, chiede conferma del fatto che in Trentino-Alto Adige la lista del *Südtiroler Volkspartei*, ove si presentasse alle elezioni senza collegamento – non essendo soggetto a tale obbligo – debba comunque conseguire almeno il 20 per cento dei voti validi nella regione medesima – dunque forse più del 40 per cento dei voti validi espressi nella provincia autonoma di Bolzano – per poter ottenere una rappresentanza politica in Parlamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alfonso Colucci 1.229 e 1.230.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che gli identici emendamenti Bonafè 1.238 e Zaratti 1.239, gli identici emendamenti Bonafè 1.240 e Zaratti 1.241, nonché l'emendamento Bonafè 1.243 devono ritenersi preclusi, in quanto incidono su parti del comma 21 dell'articolo 1 modificate dall'emendamento Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*).

La Commissione respinge l'emendamento Bonafè 1.244.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti Bonafè 1.245 e 1.247 e Zaratti 1.248 devono ritenersi preclusi, in quanto incidono su parti del comma 21 dell'articolo 1 modificate dall'emendamento Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*).

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.249, intende chiedere alcuni chiarimenti ai relatori.

In primo luogo, chiede conferma di aver correttamente compreso che nel «tetto» dei 220 seggi alla Camera vengono conteggiati i candidati – nelle liste dei collegi plurinominali e nei collegi uninominali – delle liste della coalizione vincente eletti nelle circoscrizioni del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta. In tal caso, riconosce che la coalizione vincente assegnataria del premio di governabilità otterrebbe una percentuale

massima di seggi ben al di sotto della più volte citata soglia del 60 per cento dei seggi prevista per l'elezione di alcuni organi di garanzia.

Giovanni DONZELLI (FDI) conferma la ricostruzione del deputato Fornaro, affermando che, con riferimento alla Camera dei deputati, la coalizione vincente assegnataria del premio di governabilità otterrebbe, al massimo, il 57 per cento dei seggi.

Federico FORNARO (PD-IDP) preso atto della risposta dell'onorevole Donzelli, domanda quale sia il meccanismo di «scarto» degli eventuali seggi «eccedentari» – rispetto al tetto dei 220 – che all'esito delle elezioni la coalizione vincente assegnataria del premio di governabilità dovesse aver ottenuto, dal momento che il testo in esame prevede che, con il riparto proporzionale, possano essere assegnati al massimo 150 seggi ai candidati delle liste della medesima coalizione vincente.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, premettendo come si tratti di questioni particolarmente complesse sul piano tecnico-giuridico, conferma che, ai fini del rispetto del tetto di 220 seggi, il testo in esame, come modificato dall'emendamento Montaruli 1.13 (*nuova formulazione*), prevede che siano computati i seggi ottenuti dalla coalizione di liste vincente nelle circoscrizioni di Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, mentre ne restano esclusi quelli eventualmente ottenuti nella circoscrizione Estero. Al riguardo, fa presente come vi sia un ampio e trasversale consenso politico nel senso di riconoscere le peculiarità della circoscrizione Estero, sia perché fu concepita per riservare un «diritto di tribuna» agli italiani residenti all'estero, sia perché vi si applica un sistema proporzionale – per quanto, a suo avviso, di fatto maggioritario – tale per cui difficilmente la coalizione di liste vincente a livello nazionale potrebbe fare *en plein* in tale circoscrizione, assicurando con ciò che la percentuale massima di seggi ottenibili dalla medesima coalizione vincente rimanga ben al di sotto della soglia del 60 per cento.

Per quanto riguarda, invece, l'assegnazione dei seggi alla coalizione di liste vincente assegnataria del premio di governabilità, fa presente che, nel caso in cui, data la percentuale di voti ottenuta, tale coalizione dovesse ottenere un numero di seggi superiore, in linea teorica, al tetto dei 220 seggi, i seggi «eccedentari» verrebbero «scalati» dalle liste di candidati – della medesima coalizione – nei collegi plurinominali, a discapito dei candidati delle liste che abbiano ottenuto i più bassi resti. Evidenzia, al riguardo, come vi sia una differenza tra il sistema di elezione della Camera e quello del Senato: nel primo caso, infatti, tale operazione viene fatta su base nazionale, mentre nel secondo su base regionale.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede al relatore Angelo Rossi di chiarire a quali liste siano sottratti i seggi «eccedentari».

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, ribadisce che tali seggi verrebbero sottratti alle sole liste di candidati – presentate nei collegi plurinominali – della coalizione vincente.

Federico FORNARO (PD-IDP) domanda quindi come si determinino le specifiche liste interne alla coalizione vincente a cui sottrarre i suddetti seggi eccedentari.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, sottolinea che, secondo quanto previsto dal testo in esame, alla coalizione di liste vincente assegnataria del premio di governabilità è attribuita, per quanto concerne la quota di seggi da ripartire su base nazionale – alla

Camera – con il metodo proporzionale, una quota massima di 150 seggi. Di conseguenza, ove tale coalizione abbia diritto all'assegnazione di 150 seggi, questi vengono assegnati alle liste della medesima coalizione secondo il consueto meccanismo dei quozienti interi e dei più alti resti.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede se tali operazioni possano in qualche modo incidere sulle assegnazioni di seggi nelle circoscrizioni e se si possano determinare delle differenze tra seggi assegnati e attribuiti nelle circoscrizioni.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, rassicura sul punto l'onorevole Fornaro, specificando che alla Camera tale conteggio verrà effettuato su base nazionale.

Giovanni DONZELLI (FDI) interviene per ricordare che i cosiddetti seggi «eccedentari», rispetto al tetto dei 150 seggi da ripartire con metodo proporzionale tra gli eletti della coalizione vincente, verranno attribuiti ai candidati delle altre liste o coalizioni di liste.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, per maggior chiarezza, dà lettura del nuovo comma 1-ter che verrebbe inserito, in caso di approvazione del testo in esame, nell'articolo 83 del testo unico delle leggi recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Ricollegandosi al precedente intervento del collega Donzelli, sottolinea che il testo in discussione presenta una significativa novità, garantendo l'assegnazione di un numero minimo di seggi alle opposizioni, in alcuni casi persino potendo assicurare una sovra-rappresentazione alle stesse.

Alfonso COLUCCI (M5S), chiede se, nel caso in cui si dovesse procedere a tali operazioni, che potrebbero incidere sui rapporti di forza interni alla coalizione vincente, siano previsti dei meccanismi per trasferire tale effetto sulla quota di seggi attribuiti con il premio di governabilità.

Giovanni DONZELLI (FDI), rispondendo all'onorevole Alfonso Colucci, fa presente che, nella predisposizione delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, il numero dei candidati di ciascuna delle forze politiche che compongono la coalizione dipende dall'accordo pre-elettorale concluso in seno alla coalizione medesima e segnala come non vi sia possibilità di incidere su tali liste dopo le elezioni politiche.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, rammenta che i seggi attribuiti grazie al premio di governabilità vengono ripartiti tra le liste della coalizione vincente secondo accordi interni alla coalizione precedentemente intervenuti. Evidenzia che, qualora non venga superata la soglia massima di seggi attribuibili alla coalizione vincente, il premio viene assegnato integralmente, mentre i restanti seggi sono distribuiti con metodo proporzionale.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che, nell'ipotesi in cui una parte dei seggi di cui al premio di governabilità sia attribuita, ad esempio, alla lista del Partito Democratico, il meccanismo di computo dei candidati non eletti a livello di coalizione potrebbe determinare, per tale lista, una riduzione del numero di seggi effettivamente assegnati.

Federico FORNARO (PD-IDP) contesta l'interpretazione del collega Alfonso Colucci, precisando che i 150 seggi – che si ottengono sottraendo i seggi del premio di governabilità dal numero massimo di seggi ottenibili – spettanti alla coalizione vincente, sono attribuiti sulla base del quoziente elettorale nazionale, previa verifica del superamento delle soglie di sbarramento da parte delle liste della coalizione.

Sottolinea il vantaggio che la coalizione ottiene nella fase di attribuzione dei seggi, poiché, una volta determinato il numero complessivo di seggi spettanti alla coalizione, la successiva ripartizione tra le singole liste avviene in proporzione al rispettivo contributo elettorale. Ricorda, a questo riguardo, il caso del partito +Europa, che alle ultime elezioni ha conseguito il 2,9 per cento dei consensi, conferendo alla coalizione complessivamente 7 seggi, poi redistribuiti proporzionalmente tra le uniche due liste della coalizione che avevano superato la soglia di sbarramento, ossia PD e AVS.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, chiarisce che, qualora venga superato il limite massimo di seggi attribuibili alla coalizione vincente, si procede alla riduzione dei seggi eccedentari tra le liste che la compongono ai fini del riparto proporzionale.

Ricorda, inoltre, che i voti espressi a favore di liste che non riescono a conseguire alcun seggio determinano un beneficio per la coalizione vincente, stimabile in circa lo 0,4 per cento per ogni punto percentuale di voti non rappresentati, con conseguente incremento del numero di seggi attribuiti alla coalizione rispetto alla percentuale di consenso effettivamente ottenuta.

Stefano BENIGNI (FI-PPE), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea l'importanza della previsione di un tetto massimo di seggi conseguibili dalla coalizione vincente – non previsto da altre leggi elettorali del passato – che assicura la tutela delle opposizioni e, dunque, di riflesso, la salvaguardia delle elezioni degli organi di garanzia.

Filiberto ZARATTI (AVS) concorda con il collega Benigni circa l'importanza della previsione di un tetto massimo di seggi conseguibili dalla coalizione vincente.

Ricorda, infatti, che tale sistema, volto a salvaguardare la regolare elezione degli organi di garanzia, era stato a più riprese suggerito dai costituzionalisti che hanno fornito alla Commissione un prezioso contributo durante il ciclo di audizioni.

Ritiene, tuttavia, che sarebbe preferibile che, in caso di superamento del suddetto tetto massimo, la riduzione dei seggi fosse operata non sulle liste dei candidati nei collegi plurinominali, bensì sulle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità.

Giovanni DONZELLI (FDI), ringraziato il collega Zaratti per la sua onestà intellettuale, esprime soddisfazione per il confronto costruttivo e per il buon andamento dei lavori della Commissione, che hanno condotto all'individuazione di un testo alla cui formulazione hanno contribuito anche le osservazioni degli auditi e i rilievi sollevati dagli esponenti di opposizione.

Tuttavia, rispetto a quanto detto dal collega Zaratti, precisa che, in caso di superamento del tetto massimo di seggi conseguibili dalla coalizione vincente, l'effetto di riduzione dei seggi operante sulle liste dei candidati nei collegi plurinominali subisce una forte mitigazione grazie alla previsione, introdotta dall'emendamento Montaruli 1.151, secondo la quale il candidato in una lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità è tenuto a candidarsi, altresì, in almeno uno dei collegi plurinominali della medesima circoscrizione.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.249.

Nazario PAGANO, presidente e relatore, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana odierna.

La seduta termina alle 13.

SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 giugno 2026. – Presidenza del presidente **Nazario PAGANO**, indi del vice presidente **Riccardo DE CORATO**. – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, **Maria Elisabetta Alberti Casellati**.*

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Nuovo testo C. 2822 Bignami, C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all'articolo 5.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Nazario PAGANO, presidente e relatore, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione ha concluso la precedente seduta con la reiezione dell'emendamento Zaratti 1.249. Dato quindi conto delle sostituzioni, avverte che l'esame delle proposte emendative riprende dall'emendamento Alfonso Colucci 1.250, sul quale il relatore e la rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il tempo residuo a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento in questione risulta particolarmente limitato, anche in considerazione del ritardo con cui sono iniziati i lavori della seduta. Richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità di affrontare tempestivamente gli emendamenti accantonati, osservando come essi riguardino alcune delle questioni più rilevanti e controverse.

Chiede quindi alla Presidenza, ai relatori e alla rappresentante del Governo di esprimere quanto prima i pareri sulle proposte emendative accantonate, rilevando che l'assenza di tali pareri rischia di compromettere la discussione e l'approfondimento nel merito di alcune delle questioni più importanti connesse al testo in esame.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia che il tempo residuo per l'esame del provvedimento risulta particolarmente limitato a seguito dell'organizzazione dei lavori definita in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che giudica una forzatura, rilevando come essa abbia determinato una compressione dei tempi di discussione su una riforma elettorale di rilevante portata.

Richiama, quindi, la necessità di conoscere gli orientamenti dei relatori e del Governo

su alcune delle questioni affrontate dalle proposte emendative accantonate, con particolare riferimento al voto fuori sede, alla sottoscrizione digitale delle firme e, più in generale, alla disciplina delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

Ricorda che la proposta di legge C. 157 a sua prima firma, concernente la raccolta digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e delle candidature, era stata inizialmente abbinata, senza, tuttavia, confluire nel testo base adottato dalla Commissione. A tale riguardo, fa presente che, sin dall'avvio dell'esame del provvedimento, era stata rappresentata l'esigenza di intervenire su tale materia e che i relatori avevano invitato i gruppi a presentare specifiche proposte emendative sul punto, manifestando la disponibilità a valutarle al fine di individuare una soluzione condivisa.

Fa presente pertanto come, a poche ore dalla deliberazione della Commissione sul conferimento ai relatori del mandato a riferire in Assemblea, non siano ancora noti gli orientamenti del Governo e dei relatori sulle proposte emendative accantonate concernenti tali questioni, ritenendo tale situazione non coerente con le indicazioni precedentemente fornite nel corso dell'esame.

Invita, quindi, i relatori a chiarire le modalità con cui intendano procedere sui predetti aspetti.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime rammarico per le modalità con cui è stata avviata la seduta pomeridiana, ricordando che la Presidenza aveva preannunciato un confronto con i relatori finalizzato a chiarire l'orientamento sulle proposte emendative accantonate e facendo presente che tale richiesta era stata già avanzata nel corso della precedente seduta.

Rileva che, allo stato, risulta esaminata una quota minoritaria delle proposte emendative presentate e osserva che i tempi residui appaiono insufficienti per completarne l'esame prima del conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Sottolinea pertanto la necessità di conoscere tempestivamente gli orientamenti dei relatori e del Governo sulle proposte emendative accantonate, con particolare riguardo a quelle che il suo gruppo considera maggiormente rilevanti.

Nel ricordare che non è stata accolta la richiesta di differire la data della discussione generale in Assemblea al fine di consentire alla Commissione un più approfondito esame del provvedimento, evidenzia come, trattandosi di una riforma della legge elettorale particolarmente significativa, sarebbe opportuno assicurare maggiore chiarezza e trasparenza circa le modalità di prosecuzione dell'esame.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiamando le considerazioni già svolte nel corso della seduta antimeridiana odierna in merito alla programmazione dell'esame del provvedimento e alla necessità di definire le modalità di prosecuzione dei lavori in vista del termine fissato per il conferimento ai relatori del mandato a riferire in Assemblea, ricorda che permangono ancora numerose proposte emendative da esaminare. Pur prendendo atto dell'orientamento della maggioranza contrario ad accogliere le proposte presentate dalle opposizioni, ritiene comunque necessario proseguire il confronto sulle questioni ancora aperte.

Sottolinea, in particolare, l'esigenza che la Commissione affronti il tema del voto fuori sede, ricordando che, tra le proposte abbinate al provvedimento, figura anche la proposta di legge a prima firma della deputata Pavanelli, recante specifiche disposizioni in materia. Evidenzia come tale questione attenga alle modalità di esercizio del diritto di voto più che agli aspetti strutturali del sistema elettorale e ritiene che essa possa costituire un terreno di confronto non precluso da contrapposizioni tra maggioranza e

opposizione.

Richiama, inoltre, l'attenzione sui temi della garanzia di genere e della raccolta digitale delle firme per la presentazione delle liste, ribadendo, tuttavia, che la disciplina del voto fuori sede rappresenta, a suo avviso, una questione prioritaria e un obiettivo minimo che la Commissione dovrebbe conseguire nell'ambito dell'esame del provvedimento. Invita, pertanto, la Presidenza a favorire una discussione specifica su tale materia.

Maria Anna MADIA (IV-CR), associandosi alle considerazioni dei colleghi che l'hanno preceduta, nel sottolineare come l'interesse dei cittadini italiani si concentri sui problemi economici e sociali, piuttosto che sulla legge elettorale, segnala tuttavia che il tema dell'esercizio del voto da parte dei fuori sede è molto sentito fuori dalle mura del Parlamento e anima da anni l'attività di molte associazioni. Nell'aggiungere che la questione del voto dei fuori sede è stata oggetto di promesse sia in campagna elettorale, sia nel corso di diverse manifestazioni, da parte di esponenti tanto delle opposizioni quanto della maggioranza, ritiene superfluo elencare in questa sede le ragioni per cui è anacronistico, oltre che non degno di una moderna democrazia, non aver ancora riconosciuto a regime la possibilità di esercitare il diritto di voto ai soggetti che si trovano a vivere lontano dal comune di residenza.

Ritiene che non affrontare il tema, rispetto al quale si è contribuito ad alimentare illusioni, significhi minare la fiducia dei cittadini nella politica, tanto più che sembra esservi l'accordo di tutti e che la soluzione non comporterebbe oneri economici. Fa presente che diventa molto difficile spiegare le ragioni per cui non si interviene sull'argomento, tanto più che si tratta di un diritto garantito in tutte le democrazie. Reputa dunque indispensabile che si esprima un parere chiaro sulle proposte emendative accantonate e che si consenta alla Commissione di esprimersi sul tema del voto ai fuori sede.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, evidenzia che le proposte emendative accantonate sono caratterizzate da un certo grado di complessità, rispetto alla quale è richiesta una valutazione che riguardi non soltanto il merito ma anche le difficoltà di natura tecnica.

Ricorda di essersi dimostrato doverosamente disponibile, in questi giorni, a svolgere un supplemento di riflessione su alcuni temi, quali, per esempio, la tutela della minoranza linguistica slovena e l'esercizio del voto da parte dei soggetti fuori sede, rispetto ai quali è difficile individuare un quadro applicativo. Ciò premesso, anche a nome degli altri relatori, esprime parere contrario sugli emendamenti Magi 1.111, 1.112, 1.115, 1.116, 1.117 e 1.118, nonché sull'emendamento Ziello 1.143, in materia di sottoscrizione delle liste in modalità digitale.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Magi 1.119, 1.120 e 1.121, Richetti 1.122 e Marattin 1.143, mentre invita al ritiro degli emendamenti Richetti 1.123 e 1.124, in materia di sottoscrizione delle liste, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Zaratti 1.141, in tema di parità di genere nella compilazione delle liste elettorali.

Sulle altre proposte emendative accantonate evidenzia l'esigenza di un ulteriore supplemento di valutazione.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel prendere atto che alcune proposte emendative non sono più accantonate, evidenzia comunque la necessità di disporre di tempo adeguato per la valutazione della proposta di

riformulazione avanzata dai relatori. Su un piano più generale, non considera tuttavia accettabile che, a oltre due mesi dall'avvio dell'esame, si parli di complessità dei temi e di potenziali conseguenze tecniche tali da giustificare un supplemento di valutazione dei contenuti delle proposte emendative. Nel rivolgersi con rispetto al relatore Angelo Rossi, ritiene tuttavia che si stia rasentando il ridicolo nel mantenere ancora bloccato il tema del voto ai fuori sede, dopo aver presentato un nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami a seguito dei rilievi dei soggetti auditi, dopo aver svolto un supplemento di audizioni e, soprattutto, dopo aver ampliato il perimetro dell'intervento normativo proprio per includervi l'argomento richiamato.

Chiede, quindi, che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea venga rinviato al mese di luglio, considerato che la maggioranza non è nelle condizioni di valutare la portata delle proposte emendative accantonate.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, nel comprendere la delusione dei colleghi dell'opposizione, fa presente che l'onorevole Bonafè ha citato un esempio che lo aiuta nel suo ragionamento. Evidenzia, quindi, la complessità del tema del voto ai fuori sede, richiamando gli elementi di riflessione e di condivisione delle posizioni emersi nel corso delle audizioni dei rappresentanti degli studenti, nonché i profili di difficoltà connessi alla traduzione di questo istituto in norma. Citando, in particolare, la questione dello slittamento del seggio rispetto a quello attribuito sulla base della residenza, che comporta innegabili elementi di riflessione, confida nella comprensione dei colleghi e, in perfetta buona fede, richiede un supplemento di valutazione, consapevole del termine stabilito alle ore 20 della giornata odierna per la deliberazione sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Federico FORNARO (PD-IDP), nel riconoscere che sussiste una questione di buone maniere in Commissione, che si traduce nella disponibilità alle interlocuzioni da parte dei relatori, innegabile per onestà intellettuale, evidenzia che si pone anche una questione di sostanza. Da tale punto di vista, ritiene che la conseguenza logica di un intervento come quello del relatore Angelo Rossi dovrebbe essere la richiesta al presidente di convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e di prendere atto in quella sede che, alla luce delle questioni dirimenti che necessitano di ulteriore approfondimento, non vi sono le condizioni per avviare la discussione generale sul provvedimento in Assemblea nella giornata di venerdì 26 giugno, come stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo.

Non nega che la questione del voto ai fuori sede comporti scelte tecniche difficili, come dimostrato anche nella scorsa legislatura dai lunghi confronti con i tecnici del Ministero dell'interno. Rileva, tuttavia, l'esigenza di intervenire su tale materia, visto che vi è una comune sensibilità di tutte le forze politiche, che sono state fatte delle promesse in tal senso e che il partito di Fratelli d'Italia si vanta di non essersi limitato alle parole, avviando la prima sperimentazione.

Considera una presa in giro che oggi si chieda qualche ora per un supplemento di valutazione, per poi concludere che non c'è più tempo, quando invece si sarebbe dovuta evidenziare l'esigenza di settimane di istruttoria tecnica. Aveva dunque ragione l'opposizione quando chiedeva di rinviare al mese di luglio l'approdo in Assemblea del provvedimento, perché la materia elettorale necessita di un approfondito confronto politico e tecnico. Ritiene che, se c'è davvero la volontà politica di affrontare il tema del voto ai fuori sede, allora i problemi discendono esclusivamente dai ristretti tempi residui a disposizione: ritiene, dunque, indispensabile, in tal caso, che si chieda più tempo. Ma se, invece, quella del tempo è soltanto una scusa pretestuosa, allora osserva che la

maggioranza di centro-destra dovrebbe avere il coraggio di dire chiaramente che non intende consentire ai cittadini fuori sede di votare, evitando di nascondersi dietro questioni tecniche che non sono state approfondite.

Maria Anna MADIA (IV-CR), intervenendo sull'ordine dei lavori, riconosce che sarebbe servito più tempo per esaminare in modo compiuto il testo in esame, data la complessità della materia elettorale. Al contempo, afferma che il tema del voto ai fuori sede è già stato largamente approfondito e dibattuto, in questa come nella precedente legislatura. Ricorda, in particolare, che a inizio legislatura è stata esaminata una proposta di legge in quota opposizione sul tema, trasformata dalla maggioranza in una proposta di legge delega e approvata dalla Camera, con l'impegno, assunto dal Governo, rappresentato in quella sede dalla sottosegretaria Ferro, di giungere rapidamente all'approvazione definitiva.

Ricordando, altresì, come, nel mentre, siano state fatte numerose positive sperimentazioni del voto per i fuori sede, ritiene che non sussista alcuna necessità di ulteriore approfondimento, quanto piuttosto la volontà di assumere una decisione politica. Dissentendo, pertanto, rispetto alle dichiarazioni dei relatori, prova vergogna nel sentir dire che la maggioranza proverebbe empatia nei confronti dei ragazzi fuori sede che chiedono di poter esercitare il loro diritto di voto.

Giovanni DONZELLI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che l'onorevole Madia potrebbe provare vergogna per tante scelte del passato e dichiara di non accettare insulti.

Con riguardo alle modalità con cui si è svolto l'*iter* di esame del testo in esame, ritiene che le opposizioni si siano comportate in modo incoerente in diversi momenti: avendo prima rifiutato un confronto «a monte», e poi accusato la maggioranza di aver presentato un testo senza un previo confronto; avendo mosso numerose critiche al testo originario nel corso del ciclo di audizioni, e poi contestato il nuovo testo, proposto dalla maggioranza per venire incontro alle segnalazioni delle stesse opposizioni, ritenendo che il testo originario andasse modificato mediante l'approvazione di emendamenti; infine, avendo criticato la maggioranza per gli accantonamenti disposti, nonché per i ritardi nell'espressione dei pareri su tali proposte emendative, e poi contestato i relatori per i pareri espressi su una parte degli emendamenti inizialmente accantonati.

Volendo quindi chiarire come non si debba confondere la disponibilità al dialogo con l'inettitudine, dichiara che c'è un limite, e che la maggioranza intende approvare il provvedimento in esame. Ritiene che alcuni colleghi di opposizione abbiano fatto delle proposte costruttive, suggerendo di affrontare alcuni temi specifici in Commissione. Rispetto al tema dei fuori sede, afferma che, senza riformulazioni, difficilmente tali proposte emendative potranno ricevere un parere favorevole. Pertanto, suggerisce alle opposizioni, se non intendono collaborare apertamente con la maggioranza, quantomeno di fornire dei consigli «sotto banco», per addivenire a una soluzione condivisa nella sostanza.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) contesta l'espressione «sotto banco» usata dall'onorevole Donzelli.

Giovanni DONZELLI (FDI) fa presente che intendeva riferirsi, a suo giudizio in modo chiaro, alle interlocuzioni informali che fisiologicamente animano il confronto tra le forze politiche. Rinnova, quindi, la propria disponibilità al confronto, tanto in sede formale

quanto in sede informale. Ritiene, ad ogni modo, che le parole offensive non siano state le sue.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di provare vergogna per il contenuto delle riformulazioni proposte dai relatori rispetto agli emendamenti relativi all'esenzione dalla raccolta delle firme ai fini della presentazione delle liste elettorali.

A proposito delle interlocuzioni informali evocate dall'onorevole Donzelli, ricorda come gli stessi relatori gli abbiano chiesto di presentare proposte emendative sul tema della sottoscrizione digitale delle liste, che concerne le regole per l'accesso alla competizione democratica. Esprime, dunque, la propria delusione per il parere contrario poc'anzi espresso dai relatori, ritenendo di aver fatto una proposta pulita ed equa, per consentire la sottoscrizione digitale delle liste, già prevista per richiedere i *referendum* e per presentare i progetti di legge di iniziativa popolare, che favorirebbe la trasparenza, la legalità e la rapidità nel conteggio delle firme – a beneficio degli uffici a ciò preposti.

Essendo, pertanto, convinto che non vi sia alcuna motivazione tecnica a sostegno del parere espresso dai relatori, considera «schifosa» l'alternativa proposta dai relatori. In questo senso, contesta, tra i vari aspetti critici, il fatto che la riformulazione proposta abbia effetti retroattivi, ritenendo che, quando si è chiamati a fare scelte discrezionali, si debba almeno avere rispetto della decenza e di un criterio di equità. Osserva, invece, come vengano trattate in modo del tutto difforme e ingiustificato due forze politiche che hanno un'oggettiva consistenza nel Paese: Noi moderati – che alle ultime elezioni ha ottenuto circa 250 mila voti, pari allo 0,9 per cento – e +Europa – che ha invece ottenuto circa 800 mila voti, pari al 2,9 per cento. Invita pertanto i relatori a presentare una nuova proposta di riformulazione – se l'intento è quello di escludere dalla competizione elettorale le cosiddette «liste civetta» – suggerendo al riguardo di inserire un criterio basato sui voti ottenuti dalle liste nelle precedenti elezioni in termini assoluti. Convinto che si tratti di una questione di democrazia, non accetta che il partito di +Europa debba dimostrare la propria consistenza nel Paese, quando invece tale onere non grava sul partito di Noi moderati, in virtù del «prestito di deputati» ricevuto da altri gruppi della maggioranza per poter costituire il proprio gruppo parlamentare.

Vittoria BALDINO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente come il riconoscimento del voto ai fuori sede fosse un obiettivo personale prefissatosi al momento della propria candidatura alle elezioni politiche, essendo stata lei stessa una fuori sede, nonché un tema ritenuto non divisivo da un punto di vista politico. Dopo tre anni dall'approvazione alla Camera della legge delega su tema, e dopo innumerevoli proclami propagandistici da parte della maggioranza, constata tuttavia – con grande amarezza – come non si sia ancora giunti al risultato tanto sperato. Non accetta, dunque, insostenibili giustificazioni, dal momento che a mancare è stata la volontà politica, e non il tempo.

Nella convinzione che sia profondamente ingiusto continuare a negare tale diritto ai cittadini fuori sede, dichiara, a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle, che accoglierebbe con favore la soluzione che i relatori o il Governo intendessero proporre, a condizione che sia sostenibile ed efficace e che eviti di «dopare» la rappresentanza.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di condividere le riflessioni dell'onorevole Magi in merito alla questione della raccolta digitale delle firme, ritenendo che sia inconcepibile non dotare il Paese di tale strumento, efficiente e trasparente, specialmente nel momento in cui «ci si riempie la bocca» di proclami sulla

necessità di favorire la partecipazione della cittadinanza alla vita politica italiana.

Auspica, quindi, che i relatori vengano incontro alle istanze del collega, nell'interesse della democrazia e di un'equa competizione elettorale. Nell'osservare come +Europa abbia presentato il proprio simbolo alle precedenti elezioni e costituito una componente politica nel Gruppo misto, ritiene che non si possano prevedere criteri troppo restrittivi.

Fa, poi, presente all'onorevole Donzelli che il confronto politico è cosa diversa dall'allineamento sulle posizioni della maggioranza – che, incapace di dialogare in modo proficuo, dimostra di avere una concezione autoritaria dei rapporti parlamentari – e ritiene che non vi sia di certo confronto se permangono nel testo tante delle criticità evidenziate dalle opposizioni e se i relatori esprimono parere contrario su tutte le proposte emendative presentate dalle opposizioni. Pur comprendendo che non sia semplice confrontarsi con le opposte parti politiche, nel momento in cui è già difficile mantenere un precario equilibrio interno alla coalizione di maggioranza, ritiene che rispetto al tema della raccolta digitale delle firme – per non parlare del tema del voto ai fuori sede, non comprendendo a cosa sia servita la proposta di legge recante la delega al Governo in tale materia – la maggioranza stia dimostrando l'inefficacia e la prospettiva di breve termine della propria azione politica.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori e rivolgendosi all'onorevole Donzelli, ritiene, in primo luogo, che la collega Bonafè abbia fatto benissimo a pretendere, da subito, chiarimenti rispetto alle intenzioni dei relatori e del Governo sugli emendamenti accantonati, come dimostrato dal fatto che, dopo vaghe promesse della maggioranza, ci si accinge a conferire il mandato ai relatori a riferire in Assemblea sul provvedimento in esame e non v'è traccia di risposte o soluzioni rispetto a tante importanti questioni tecniche, politiche e costituzionali poste dalle opposizioni.

Rileva, inoltre, che, per quanto i relatori abbiano dato prova di professionalità, studiando nei dettagli la proposta di legge in esame e il sistema elettorale vigente, non sia credibile quanto da loro dichiarato in merito alla necessità di tempo per ulteriori approfondimenti e verifiche.

Considera pertanto necessario e sacrosanto sollevare la questione del modo in cui i relatori e il Governo si sono posti rispetto alle numerose e significative proposte emendative accantonate. Non comprende, quindi, per quali ragioni l'onorevole Donzelli si sia lamentato, dal momento che il Gruppo del Partito democratico non ha mai cambiato idea sull'impianto delineato dal testo in esame, concepito dalla maggioranza in autonomia e per i propri interessi.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza l'intervento del collega Donzelli con riferimento alle dichiarazioni rese dall'onorevole Bonafè, che hanno a suo avviso efficacemente fotografato la situazione esistente, vale a dire che al momento sono state votate il 46 per cento delle proposte emendative e che, alla chiusura della seduta antimeridiana odierna, alle ore 13, non era stato ancora espresso il parere dei relatori e del Governo sulle proposte emendative accantonate.

Evidenzia, quindi, come non si possa sostenere che siano state accolte proposte emendative presentate dall'opposizione, perché questo dato non è confortato dalla realtà; al momento, esiste solo una proposta di riformulazione di alcune proposte emendative presentate dall'opposizione relative alla disciplina della sottoscrizione delle liste elettorali.

Al riguardo, avanza una proposta di riformulazione volta ad affrontare quella che a suo avviso è una questione oggettiva, derivante anzitutto dalla revisione costituzionale che ha ridotto il numero dei parlamentari. Cita l'esempio del gruppo di AVS, che, pur

avendo superato la soglia di sbarramento del 3 per cento alle elezioni politiche del 2022, non ha potuto costituire un gruppo parlamentare al Senato, anche in ragione dei differenti meccanismi di attribuzione dei seggi – su base regionale – previsti per l'altro ramo del Parlamento, dovendo quindi costituire una componente all'interno del Gruppo misto.

Nel reputare che il collega Magi abbia posto un tema su cui è opportuno riflettere, ricorda come, a norma del Regolamento, i gruppi parlamentari siano costituiti all'inizio della legislatura al ricorrere di un requisito numerico minimo, salvo il caso in cui la costituzione di un gruppo venga autorizzata dall'Ufficio di Presidenza in deroga a tale requisito. Nel richiamare, al riguardo, il contenuto dell'articolo 14 del Regolamento della Camera, sottolinea che la costituzione di un gruppo in deroga costituisce un processo complesso, anche sul piano interpretativo, e ricorda che all'inizio di questa legislatura, sulla base di una interpretazione alquanto estensiva della norma, è stata autorizzata la costituzione del gruppo Noi moderati alla Camera. Tuttavia, fa presente, per altro verso, come il Regolamento disciplini anche i requisiti per la costituzione di una componente politica all'interno del Gruppo misto, che possono essere di tipo numerico o, in mancanza di questo, di tipo politico, qualora la componente rappresenti un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali.

Ritiene, pertanto, in primo luogo, che la parte della proposta di riformulazione presentata dal relatore volta a prevedere il requisito della presenza del gruppo in almeno una delle Camere, ai fini dell'esenzione dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali, sia assolutamente ragionevole.

Ritiene tuttavia possibile, in secondo luogo, integrare la proposta di riformulazione avanzata dai relatori – anche sulla base anche di quanto previsto dalle richiamate disposizioni del Regolamento della Camera – che, ai fini della esenzione dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste, possa rilevare, altresì, l'esistenza di una componente politica del Gruppo Misto, congiuntamente, ad esempio, alla previsione di un requisito numerico minimo in termini di voti conseguiti dalla relativa forza politica alle precedenti elezioni politiche. Osserva che una ipotesi come quella appena prospettata potrebbe essere funzionale a garantire l'omogeneità del trattamento della forza politica +Europa con quello riservato a forze politiche quali Azione e AVS, che, pur costituiti in gruppo parlamentare in un solo ramo del Parlamento, saranno così esonerati dalla raccolta delle sottoscrizioni.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che i lavori della Commissione sulle riforme più significative portate avanti dalla maggioranza nel corso della legislatura, quali la legge sull'autonomia differenziata, la revisione costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati e il disegno di legge costituzionale sul cosiddetto premierato, sono stati caratterizzati da alcune costanti: in primo luogo, il ricorso ad un numero imponente di audizioni che, in molti casi, hanno evidenziato, attraverso le riflessioni rese dagli esperti auditi, profili di criticità, se non addirittura di incostituzionalità, delle riforme adottate; in secondo luogo, la sistematica presentazione, da parte dei gruppi di opposizione, di proposte emendative frutto anche degli elementi emersi nel corso dell'attività conoscitiva svolta; infine, la sistematica contrarietà della maggioranza rispetto a tali proposte.

Ricorda, in particolare, che la volontà di andare comunque avanti sulle predette riforme ha condotto alla bocciatura della riforma sull'autonomia differenziata da parte della Corte costituzionale, alla sconfitta sul *referendum* costituzionale sulla separazione

delle carriere dei magistrati e ad abbandonare la riforma del premierato.

Invita, quindi, la maggioranza a non fare ricorso a pretesti tecnici per mascherare una riforma che è tarata essenzialmente sulle esigenze della maggioranza e ricorda che, se è vero che nella dialettica politica è legittimo e comprensibile vestire, in determinate circostanze, i panni delle vittime, non si può tuttavia essere arroganti, fingendosi al contempo vittime.

Suggerisce, quindi, di tenere in considerazione le proposte avanzate dai colleghi Fornaro e Magi per tornare a confrontarsi sul merito delle questioni. In particolare, segnala che sulla questione dei fuori sede non bisogna avere timori ad affrontare il merito delle proposte emendative in materia, evidenziando come, forse, la maggioranza abbia qualche timore a farlo.

Rivolgendosi, in conclusione, al collega Donzelli, sottolinea come, al di là del merito delle dichiarazioni rilasciate dalla collega Bonafè, che ha riportato in modo fedele i fatti realmente emersi nel corso dei lavori della Commissione fino al momento in cui è stata rilasciata, non sia accettabile prendere lezioni da chi, in una seduta dell'Assemblea della Camera svoltasi in questa legislatura, si è alzato e ha affermato, rivolgendosi a deputati di opposizione, la necessità che questi chiarissero se la sinistra stia dalla parte dello Stato o dalla parte dei terroristi.

Giovanni DONZELLI (FDI), in merito a quanto da ultimo affermato dal collega Cuperlo, ricorda che tra gli organi interni alla Camera ve ne è uno, presieduto da un esponente dell'opposizione – il c.d. giurì d'onore – che ha ritenuto il suo intervento, cui il deputato Cuperlo ha testé fatto riferimento, perfettamente legittimo e coerente con l'esercizio delle prerogative parlamentari.

Evidenzia, quindi, come i colleghi di opposizione – alcuni dei quali hanno erroneamente ritenuto che le richiamate affermazioni rese in Assemblea siano state oggetto di un contenzioso davanti a un tribunale – non conoscano le prerogative costituzionali dei membri del Parlamento e, soprattutto, il sistema delle garanzie e delle immunità parlamentari.

Alessandro COLUCCI (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatore*, intervenendo sull'ordine dei lavori, pur comprendendo le argomentazioni del collega Magi, collegate ad una esigenza di «sopravvivenza politica», ritiene che dovrebbe ricorrere a ben altri argomenti a sostegno delle sue tesi.

Rispondendo al collega Fornaro, ricorda che, in sede di autorizzazione alla costituzione alla Camera del gruppo Noi moderati in deroga al requisito numerico minimo, l'Ufficio di Presidenza della Camera non ha adottato una interpretazione «larga» della relativa disposizione regolamentare, limitandosi a operare una interpretazione che rientra pienamente nell'ambito di discrezionalità dell'organo parlamentare competente a decidere su tali questioni. Diversamente opinando, si dovrebbe concludere che con riferimento alla costituzione di gruppi quali quelli di AVS ed Azione si sia dato luogo a una interpretazione «straordinariamente» larga.

Nel ricordare, poi, al collega Magi che anche la componente politica del Gruppo misto da egli rappresentata ha usufruito di deroghe con riferimento ad alcuni requisiti richiesti dal Regolamento per la formazione di componenti politiche interne al Gruppo misto, lo invita a non richiamare, a supporto delle sue argomentazioni, dati elettorali risalenti a 4 anni fa, essendo tale lasso di tempo potenzialmente corrispondente a un'era geologica dal punto di vista politico ed evidenziando che nelle elezioni regionali svoltesi nel corso della legislatura il partito Noi moderati ha ampiamente superato il numero di voti

conseguiti alle ultime elezioni politiche del 2022, mentre non gli risulta che il partito +Europa abbia registrato un consenso analogo.

Luigi MARATTIN (MISTO) preannuncia che non accetterà la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.143 formulata dai relatori.

Edoardo ZIELLO (MISTO-FNV-F), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che la sua componente politica ha presentato, condividendone il merito, proposte emendative volte a favorire le sottoscrizioni digitali delle liste elettorali, ritenendo che ciò rappresenti una modalità importante ed efficace per ridurre l'astensionismo e, al contempo, aumentare la partecipazione popolare nel processo elettorale. Al contempo, ritiene che in tal modo si incrementi il livello di legalità della raccolta delle sottoscrizioni, grazie all'utilizzo di Spid e Cie per l'accesso alla relativa piattaforma. Auspica, quindi, che lo stesso modello già previsto per la raccolta delle firme per i *referendum* sia esteso anche alla sottoscrizione delle liste elettorali per le elezioni politiche.

Stigmatizza fortemente, inoltre, la proposta di riformulazione annunciata dai relatori, che definisce una «marchetta» in favore del partito Azione, in quanto volta a esonerare dalla raccolta delle sottoscrizioni un partito che ha costituito un gruppo parlamentare in un ramo del Parlamento prima della data del 31 dicembre 2025. Al riguardo, ritiene assurdo che i partiti della maggioranza facciano un favore a una forza politica che ha sempre dimostrato di essere alternativa al centrodestra e, al contempo, restringano la disciplina della fattispecie al fine di non applicarla a nuovi eventuali gruppi parlamentari che potrebbero costituirsi prossimamente, come quello di Futuro nazionale. Ritiene, quindi, che questa proposta di riformulazione potrebbe essere la prova di una possibile intesa del partito Azione con le forze di maggioranza.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) chiede al relatore per quale ragione non sia possibile avere una valutazione positiva sull'emendamento a sua firma 1.111, che intende promuovere le sottoscrizioni digitali delle liste elettorali. Nel ricordare di essere stato invitato dalla maggioranza a trasformare la proposta di legge abbinata a sua firma C. 157 in una proposta emendativa, chiede di poter sapere cosa osti rispetto ad una previsione che ritiene di ragionevole applicazione e quali siano le criticità di carattere tecnico che potrebbero derivare dalla sua introduzione, dichiarandosi disponibile a ogni approfondimento necessario.

In ordine alla questione posta dal relatore Alessandro Colucci, evidenzia come non vi sia stata la possibilità di interloquire con i relatori sugli emendamenti accantonati e specifica che non intende fare una questione di carattere «personale» con il gruppo di Noi moderati. Tuttavia, ritiene che l'adozione del solo criterio della avvenuta costituzione di un gruppo parlamentare in uno dei due rami del Parlamento, ai fini della esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali, non sia equo, in quanto la formazione di un gruppo parlamentare è il frutto di un combinato disposto della legislazione elettorale vigente e delle norme dei regolamenti parlamentari, non sempre in grado di «fotografare» la realtà politica del Paese. Afferma, in conclusione, la necessità che la fattispecie in discussione sia regolata facendo ricorso a un criterio maggiormente equo.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori e replicando alle osservazioni del deputato Alessandro Colucci, precisa che il riferimento alla interpretazione «larga» era volto a evidenziare l'innovatività dei criteri introdotti dall'ultima riforma del Regolamento della Camera, che hanno consentito di attribuire

direttamente al partito di Noi Moderati i voti conseguiti dai propri candidati nei collegi uninominali, determinando un significativo ampliamento della nozione di «lista».

Nel condividere le argomentazioni del deputato Magi, sottolinea l'esigenza di garantire il rispetto dei principi democratici, che impongono che tutte le forze politiche siano poste nelle medesime condizioni di partenza. Ricorda, infatti, che in passato tutti i partiti erano tenuti alla raccolta delle firme per la presentazione delle candidature, mentre successivamente si è stabilito, per ragioni di semplificazione e di evoluzione del sistema politico, che i partiti già rappresentati da un gruppo parlamentare fossero esentati da tale adempimento in occasione delle consultazioni elettorali successive.

Osserva, tuttavia, che la logica sottesa alla disciplina elettorale è sempre stata fondata sulla presenza di gruppi parlamentari, e ritiene che, alla luce dell'attuale quadro politico, potrebbe essere opportuno valutare criteri alternativi, quali il numero di voti ottenuti nelle precedenti elezioni, considerato che non tutte le forze politiche, pur godendo di un significativo radicamento territoriale e di un rilevante consenso elettorale, riescono a costituire un gruppo parlamentare.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), replicando alle affermazioni del deputato Ziello, che giudica del tutto inappropriata, evidenzia anzitutto come il provvedimento in esame sia suscettibile di produrre effetti favorevoli nei confronti di almeno quattro gruppi parlamentari, appartenenti sia alla maggioranza sia all'opposizione.

Sottolinea, inoltre, che i criteri contenuti negli emendamenti 1.122, 1.123 e 1.124, a sua prima firma, si pongono in continuità con la normativa elettorale previgente e non rispondono, pertanto, a finalità riferibili a una specifica forza politica. Precisa, al riguardo, che tali proposte riproducono testualmente disposizioni contenute in un decreto adottato nel 2022, pochi mesi prima delle elezioni politiche, che faceva riferimento alle forze politiche costituite in gruppo parlamentare in almeno uno dei due rami del Parlamento.

In conclusione, auspica che i relatori possano esprimere il proprio parere anche sui restanti emendamenti accantonati e chiede alla Presidenza che i lavori della Commissione si concentrino prioritariamente sulle proposte emendative precedentemente accantonate e sulle quali sono stati espressi i pareri dei relatori e del Governo.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, contesta l'affermazione secondo cui la maggioranza avrebbe accolto le richieste formulate dalle opposizioni. Osserva, infatti, che numerosi emendamenti di particolare rilievo politico risultano tuttora accantonati, e rileva come non sia stato ancora reso noto il parere relativo agli emendamenti concernenti il voto dei cittadini fuori sede.

Chiede pertanto formalmente ai relatori di chiarire su quali ulteriori emendamenti intendano esprimersi e se sia in corso un approfondimento volto a individuare una soluzione condivisa sulla questione dei cittadini fuori sede.

Esprime, infine, preoccupazione per quelle che giudica eccessive forzature procedurali da parte della maggioranza.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, sostiene che, sul tema di esenzione dell'onere della raccolta delle firme, debba essere adottata un'interpretazione estensiva volta a permettere la più ampia partecipazione democratica delle forze politiche alle consultazioni elettorali. Ritiene, al riguardo, che debba altresì essere tenuta in considerazione la possibilità di raccogliere le sottoscrizioni per la presentazione delle liste utilizzando modalità digitali.

In conclusione, stante il numero cospicuo di emendamenti politicamente importanti ancora accantonati, si rivolge ai relatori per chiedere delucidazioni in merito all'espressione degli ultimi pareri, in quanto ritiene sia necessaria una particolare trasparenza sulle questioni più delicate ancora aperte.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta dell'onorevole Richetti, fa presente che i lavori della Commissione riprenderanno dall'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, su cui è stato espresso il parere dai relatori e dal Governo.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, fa presente di aver presentato un'ulteriore nuova formulazione degli emendamenti Magi 1.119, 1.120 e 1.121, nonché Richetti 1.122 e Marattin 1.143, resasi necessaria alla luce di ulteriori approfondimenti tecnici (*vedi allegato 1*). Ricorda, inoltre, di aver invitato il presentatore al ritiro degli emendamenti Richetti 1.123 e 1.124.

Infine, anche a nome degli altri relatori, conferma il parere contrario sugli emendamenti Magi 1.111, 1.112, 1.115, 1.116, 1.117 e 1.118, nonché Ziello 1.133 e Zaratti 1.141.

Il Ministro **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI** esprime parere conforme ai relatori.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'emendamento 1.111 a sua firma, ricordato che esso introduce la possibilità della raccolta digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste, sostiene che, alla base del parere contrario dei relatori e del Governo, non vi siano motivazioni di carattere tecnico, bensì valutazioni di ordine prettamente politico.

Ricorda altresì che, durante il ciclo di audizioni, tutti i costituzionalisti si sono espressi favorevolmente sul passaggio a modalità digitali per l'espletamento delle operazioni di raccolta firme, in quanto tali modalità gioverebbero alla trasparenza, alla legalità e alla certezza delle procedure elettorali.

Chiarito che interverrà anche sulle successive proposte emendative sul tema, sottolinea che la Commissione sta perdendo un'importante occasione di innovazione, senza peraltro alcuna motivazione espressa da parte della maggioranza.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.111, lo sottoscrive, e chiede ai relatori le ragioni politiche e tecniche poste alla base del relativo parere contrario, stante il lungo periodo in cui esso è stato accantonato per consentirne i dovuti approfondimenti.

Ricordato che l'emendamento in esame riproduce il contenuto di una proposta di legge originariamente abbinata al provvedimento all'esame della Commissione, osserva che le opposizioni manifesteranno una ferma contrarietà qualora l'ampliamento dell'ambito oggettivo dell'intervento normativo della proposta di legge in analisi si dovesse dimostrare esclusivamente funzionale alla presentazione in Assemblea di un emendamento recante modifiche alla circoscrizione elettorale Estero.

Il Ministro **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI** chiarisce che l'emendamento Magi 1.111 introduce e disciplina in maniera esaustiva la possibilità di raccogliere le sottoscrizioni per la presentazione delle liste in modalità digitale; modalità che, tuttavia, incrementerebbe il rischio di abusi e rappresenterebbe un *vulnus* alle garanzie di correttezza del procedimento elettorale.

Ricorda che, nella recente sentenza n. 3 del 2025, la Corte costituzionale, pur dimostrando una parziale apertura all'utilizzo delle tecnologie digitali in materia elettorale, ha ribadito che la raccolta delle sottoscrizioni è funzionale ad evitare il rischio di una eccessiva dispersione di voti su candidati che non riflettano un reale consenso elettorale e che, per tale ragione, è necessario evitare abusi e contraffazioni durante la suddetta raccolta.

Giovanni DONZELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Magi 1.111, dichiara di condividere le osservazioni del Ministro Casellati e chiarisce che la richiesta di accantonamento era funzionale all'esperimento di approfondimenti politici circa le modalità digitali di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste.

A suo avviso, la raccolta di tali sottoscrizioni – funzionale a garantire che i candidati abbiano un effettivo radicamento sul territorio – se effettuata con modalità digitali, potrebbe compromettere la tutela della democraticità della competizione elettorale, anche alla luce delle recenti evoluzioni della società nel mondo informatico e dei *social network*, che consentono potenzialmente a chiunque di poter raccogliere, in poco tempo e con relativa facilità, un numero consistente di adesioni intorno alle iniziative di più vario genere.

Riccardo MAGI (MISTO+EUROPA), intervenendo sull'emendamento 1.111 a sua firma, evidenzia che la Ministra ha citato una sentenza della Corte costituzionale che non riguarda direttamente la sottoscrizione digitale delle liste elettorali, bensì la diversa questione della raccolta delle sottoscrizioni. Rammenta che, secondo l'originaria formulazione del *Rosatellum*, era necessario depositare le firme anche per i collegi uninominali, circostanza particolarmente gravosa per le coalizioni in cui una sola lista era tenuta a raccogliere le firme.

Sotto un diverso profilo, evidenzia che la proposta emendativa, introducendo la sottoscrizione digitale, intende rispondere alle esigenze dei cittadini con difficoltà di movimento, quali i cittadini con disabilità e i cittadini che vivono in aree interne del Paese; rileva, dunque, che la *ratio* della proposta emendativa è quella di venire incontro ai bisogni dei cittadini e non, invece, alle esigenze dei soggetti che raccolgono le firme.

Ricorda, poi, che l'introduzione della sottoscrizione digitale non ha provocato il tanto paventato afflusso di *referendum*, tanto è vero che, pur in vigenza di tale previsione, alcuni quesiti referendari non hanno ottenuto il numero di firme richiesto dalla legge. Sottolinea, inoltre, la differenza tra lo SPID, sistema elaborato e altamente procedimentalizzato, e il semplice *like* sui un *post* pubblicato sui *social network*.

Con riferimento alle argomentazioni addotte dal collega Donzelli a proposito delle conseguenze dell'attività degli *influencer*, evidenzia che i più rilevanti abusi si riscontrano con il sistema vigente, abusi peraltro che hanno dato luogo a numerose inchieste su tutto il territorio nazionale.

Federico FORNARO (PD-IDP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Magi 1.111. Pur ritenendo che le affermazioni del collega Donzelli non siano prive di fondamento, reputa tuttavia rassicuranti le argomentazioni del collega Magi sulla sottoscrizione digitale. A suo parere, gli abusi possono essere evitati introducendo requisiti più stringenti per la sottoscrizione digitale, per esempio con riguardo alla tempistica della presentazione delle liste, in modo da evitare indebite intromissioni, tra l'altro, da parte degli *influencer*.

Filiberto ZARATTI (AVS) si dichiara colpito dalle affermazioni del collega Donzelli a proposito degli *influencer*, tema che a suo parere merita una approfondita riflessione. Tuttavia, ritiene più forti le argomentazioni addotte dal collega Magi, poiché ritiene che un sistema di sottoscrizione digitale – quale lo SPID – garantisce la trasparenza del consenso del cittadino, a fronte dell'assetto attuale che lascia spazio ad anomalie ed abusi, alcune dei quali penalmente rilevanti.

Ricollegandosi all'intervento del collega Donzelli, ritiene che le figure degli *influencer* siano effettivamente capaci di spostare il consenso dei cittadini, ma che a suo parere si tratta di un fenomeno più ampio e difficilmente governabile, tale da coinvolgere un ambito sociale e politico che va oltre la questione oggi in discussione. Sottolinea che la sottoscrizione digitale è un sistema volto a garantire la certezza sia sul soggetto che appone la propria firma, sia sui documenti su cui è apposta la sottoscrizione.

Pur consapevole dell'impegno dei relatori nell'aver accantonato l'emendamento, ritiene tuttavia che esso tocchi una questione meritevole di maggiore approfondimento. Conclude affermando che, come logica e coerente conseguenza della contrarietà alla proposta emendativa, il Governo dovrebbe altresì abrogare l'analoga disciplina in materia di *referendum*.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) ricorda che l'*influencer* De Crescenzo, capace sì di condurre migliaia di persone sulle piste di Roccaraso, poco tempo dopo è intervenuta nella campagna elettorale per le elezioni regionali, schierandosi apertamente per un candidato che poi non è risultato eletto.

Nel riprendere l'intervento del deputato Magi, rammenta che la sottoscrizione digitale è una innovazione che permea fortemente le vite dei cittadini, i quali utilizzano lo SPID quotidianamente per intrattenere rapporti con la Pubblica amministrazione nei più vasti ambiti. A suo parere, si tratta di uno strumento volto a garantire la trasparenza e la partecipazione; non riesce dunque a comprendere il parere negativo su una proposta che riguarda una mera procedura burocratica, volta a soddisfare esigenze di chiarezza e di semplicità. Si chiede, quindi, se per caso vi siano difficoltà tecniche in seno al Ministero dell'interno non rese note.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.111.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede la verifica del voto sull'emendamento Magi 1.111.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, dispone quindi la ripetizione della votazione.

La Commissione, ripetendo la votazione, respinge l'emendamento Magi 1.111, con 9 voti favorevoli, 16 contrari e 2 astenuti.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), nel raccomandare l'approvazione della proposta emendativa 1.112 a sua firma, rileva che la Ministra Casellati non ha concretamente motivato il parere contrario sulla proposta stessa.

Al riguardo, ricorda ai colleghi commissari come siano cambiate – nei primi anni di applicazione della sottoscrizione digitale – le procedure di lavoro dell'Ufficio centrale per i *referendum* della Corte di cassazione, il cui personale era prima abituato a gestire migliaia di sottoscrizioni cartacee. Ricorda che, a fronte dell'iniziale sorpresa nel ricevere le sottoscrizioni su un *device* digitale – sistema sicuro e non suscettibile di

manomissioni – gli uffici della Cassazione hanno poi mostrato gratitudine per il netto miglioramento.

Conclude ricordando che i pronunciamenti della Corte costituzionale sull'equiparazione della firma digitale a quella autografa sono frutto del lavoro di Marco Gentili, e hanno consentito l'esercizio dei diritti di partecipazione democratica per le persone con disabilità gravi; cita, in particolare, alcuni passi della sentenza n. 3 del 2025 della Consulta.

Federico FORNARO (PD-IDP) raccomanda l'approvazione della proposta emendativa Magi 1.112. Ritiene efficaci le argomentazioni addotte dal collega Amendola sul timore di indebite ingerenze da parte degli *influencer*, argomentazioni che a suo avviso rivestono un valore ancora maggiore con riferimento alle possibili strumentalizzazioni del dibattito politico sui *referendum*.

Sotto un diverso profilo, gli appare quantomeno paradossale che il Governo ritenga un sistema come lo SPID – già ampiamente utilizzato dai cittadini in un vasto ambito di rapporti con la Pubblica amministrazione – suscettibile di abusi. Alla luce del dibattito svolto e, soprattutto, alla luce dell'utilizzo quotidiano di tale tecnologia, reputa che il problema non sia tecnico, bensì politica.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, afferma di avere studiato con attenzione il caso rappresentato dalla proposta emendativa in discussione e di comprendere le ragioni del proponente. Sottolinea tuttavia che la proposta emendativa in discussione presenta profili tali da giustificare il parere contrario. Ricorda che, in occasione della presentazione delle liste per le elezioni politiche, vi è la peculiare fase della presentazione dei contrassegni, che giungono in gran numero e con le più disparate rappresentazioni grafiche, tanto che la stampa puntualmente vi dedica articoli di costume.

Non mette in dubbio l'efficacia di sistemi digitali – quali lo SPID, per cui esprime apprezzamento – nell'assolvere a funzioni di certificazione. Al contempo, sottolinea le peculiarità e la delicatezza del procedimento elettorale che, in quanto tale, ha regole ben diverse dall'ordinario procedimento amministrativo, soprattutto per quanto attiene alle certificazioni.

Ritiene che la proposta emendativa presenti alcuni elementi su cui è possibile manifestare favore, quali le finalità di semplificazione e di trasparenza. Tuttavia, ribadisce che il procedimento elettorale presenta specifiche peculiarità, sottolineandone la differenza anche coi procedimenti relativi ai *referendum*, i quali attengono maggiormente alla sfera collettiva; tanto è vero che, come sottolineato dal collega Magi, nonostante l'introduzione dei sistemi digitali di sottoscrizione, alcuni *referendum* non hanno raggiunto le necessarie firme richieste *ex lege*.

Conclude ribadendo l'apprezzamento per alcuni elementi dell'emendamento Magi 1.112 e, tuttavia, nuovamente rappresenta le peculiarità del procedimento elettorale, che impediscono di esprimere un parere favorevole sulla proposta emendativa.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), nel ricordare la sua lunga esperienza nella presentazione delle liste e nel rappresentare di essere al corrente delle difficoltà del procedimento elettorale, evidenzia tuttavia il carattere strettamente burocratico di alcuni sotto-procedimenti, tra cui la sottoscrizione delle liste.

Ritiene che il nodo centrale della proposta emendativa non sia ideologico, né possa incidere sulla legge elettorale, che non apprezza e non intende votare. A suo parere, l'emendamento presenta un mero carattere tecnico e intende venire incontro alle

esigenze dei cittadini in difficoltà, gli stessi cittadini che oggi utilizzano lo SPID nei più ampi rapporti con la Pubblica amministrazione.

Con riferimento al procedimento elettorale, ricorda che l'utilizzo della tecnologia al posto delle schede cartacee ha facilitato e reso più trasparente la procedura di voto degli italiani all'estero, la quale con l'eliminazione dell'invio di schede cartacee è oggi meno esposta ad abusi e anomalie.

Conclude ribadendo che la proposta in esame non incide sui profili nodali della legge elettorale, bensì su aspetti meramente tecnici; rimarca infine la differenza con altre parti del procedimento elettorale, come la presentazione delle candidature, che ritiene giusto restino sottoposti a un certo grado di solennità burocratica.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.112.

Riccardo MAGI (MISTO+EUROPA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.115, nel replicare alle considerazioni svolte del relatore Angelo Rossi, ne giudica non convincenti le argomentazioni contrarie all'utilizzo della sottoscrizione digitale.

Illustra quindi il funzionamento della piattaforma in questione, evidenziando come essa sia integrata con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e come ciò consenta la verifica automatica del possesso dei requisiti elettorali da parte dei sottoscrittori, escludendo ad esempio i soggetti privi dei diritti politici.

Ricorda che, nella fase iniziale di sperimentazione della raccolta digitale delle firme per i referendum, la verifica delle sottoscrizioni avveniva attraverso un sistema che prevedeva la trasmissione delle richieste ai comuni di residenza dei firmatari, determinando criticità operative soprattutto nei comuni di maggiori dimensioni. Osserva che tali problematiche risultano oggi superate proprio grazie all'interconnessione della piattaforma con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

Con riferimento alle preoccupazioni espresse dal Governo circa possibili abusi connessi all'utilizzo dello SPID, rileva come tale strumento sia già ampiamente utilizzato per l'accesso a servizi pubblici e per il compimento di numerosi adempimenti amministrativi, fiscali e sanitari. Ritiene, pertanto, non condivisibili le obiezioni formulate sul piano della sicurezza e sostiene che il mancato ricorso a strumenti digitali già disponibili rischi di ostacolare l'innovazione delle procedure, mantenendo modalità operative ormai superate.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.115.

Riccardo MAGI (MISTO+EUROPA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.116, ne illustra le finalità, evidenziando come lo stesso contenga una disciplina transitoria finalizzata a consentire la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni anche nelle more dell'adeguamento della piattaforma digitale.

Evidenzia, in particolare, che la proposta in esame è finalizzata a garantire la continuità del sistema di raccolta delle sottoscrizioni anche nell'eventualità in cui l'estensione della piattaforma, già operativa per i *referendum*, alla raccolta delle liste elettorali non fosse stata immediatamente realizzabile per ragioni tecniche, così da evitare possibili vuoti regolatori in caso di ricorso anticipato alle elezioni e assicurare comunque la possibilità di procedere alla raccolta delle firme con modalità digitali.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.116, esprime apprezzamento per la coerenza e per l'impegno costruttivo del collega Magi, evidenziando come il suo intervento non si sia limitato a un «emendamento di bandiera»,

ma abbia affrontato in modo puntuale e approfondito le questioni oggetto del provvedimento, a testimonianza di un lavoro sviluppato nel tempo.

Rileva che tale contributo avrebbe meritato, a suo avviso, maggiore attenzione da parte dei relatori e del Governo, sottolineando come le criticità oggi evidenziate fossero già emerse in occasione dell'introduzione della raccolta digitale delle firme in ambito referendario. Osserva infatti che, in quella circostanza, le problematiche richiamate sono state superate grazie a una precisa scelta di indirizzo politico.

Ritiene, pertanto, non condivisibili le obiezioni fondate su presunti rischi o abusi, osservando come il ricorso a strumenti digitali già ampiamente utilizzati nella gestione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione rappresenti un'evoluzione ormai consolidata.

Sottolinea, in conclusione, che un approccio eccessivamente prudente rischia di risultare non coerente con il processo di progressiva digitalizzazione dei servizi pubblici già in atto.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.116.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, si associa agli apprezzamenti espressi dal deputato Fornaro per il lavoro svolto dal collega Magi, osservando come sia apprezzabile che l'attività parlamentare non si limiti alla mera esposizione di posizioni di principio, ma si traduca in un effettivo approfondimento delle questioni di merito.

Riccardo MAGI (MISTO+EUROPA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.117, ringrazia il collega Fornaro e il presidente Pagano per gli apprezzamenti espressi.

Sottolinea come il lavoro alla base degli emendamenti in esame abbia contribuito allo sviluppo della piattaforma digitale governativa, richiamando il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato dall'allora Presidente Draghi, che ne ha disciplinato l'entrata in funzione. Evidenzia come tale passaggio rappresenti un avanzamento significativo nell'utilizzo degli strumenti digitali al servizio dei diritti politici dei cittadini.

Osserva che il dibattito pubblico tende spesso a rappresentare il digitale in termini critici, associandolo a fenomeni di disinformazione o di alterazione del confronto politico, mentre, a suo avviso, esso può costituire, se adeguatamente regolato, uno strumento di ampliamento e rafforzamento della partecipazione democratica.

Richiama, poi, la sentenza n. 3 del 2025 della Corte costituzionale, evidenziando come essa abbia dichiarato l'illegittimità di una parte del Codice dell'amministrazione digitale nella misura in cui escludeva i procedimenti elettorali dal relativo ambito di applicazione, affermando altresì che la sottoscrizione delle liste elettorali costituisce esercizio di un diritto politico funzionale alla formazione dell'offerta elettorale e non una mera questione di natura burocratica, con conseguente incidenza sui principi di cui agli articoli 48 e 49 della Costituzione.

Sottolinea, inoltre, che la Corte costituzionale non ha disposto un divieto generale di digitalizzazione delle sottoscrizioni, ma ha rimesso la relativa scelta alla discrezionalità del legislatore, senza ravvisare profili ostativi di principio.

Precisa, infine, che il richiamo effettuato alla giurisprudenza costituzionale da parte della Ministra Casellati si riferiva a una precedente decisione, antecedente all'introduzione degli strumenti di firma digitale.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.117.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.118, osserva che l'emendamento in esame presenta un contenuto di carattere meno tecnico e più generale, prevedendo la possibilità di acquisire le sottoscrizioni secondo le modalità stabilite dal codice dell'amministrazione digitale.

Sottolinea che la proposta risulta sottoscritta, oltre che dal collega Magi, anche dai capigruppo in Commissione dei gruppi Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, a dimostrazione del fatto che il tema non costituisce una prerogativa esclusiva di una singola area politica, ma investe trasversalmente tutte le forze politiche.

Rammenta che la piattaforma per la raccolta digitale delle sottoscrizioni è già operativa e che, sotto il profilo tecnico, le garanzie rispetto ai rischi evocati risultano già definite, ritenendo pertanto che le criticità rappresentate appaiano superate dall'evoluzione degli strumenti disponibili.

Invita, quindi, i relatori a un'ulteriore riflessione sul tema, sottolineando come il mancato utilizzo di strumenti già esistenti possa risultare difficilmente giustificabile sul piano dell'efficienza amministrativa, rischiando altresì di trasmettere un segnale di chiusura rispetto all'innovazione e all'ampliamento degli strumenti di partecipazione democratica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Magi 1.118 e Ziello 1.133.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, ricorda che sugli emendamenti Magi 1.119, 1.120 e 1.121, Richetti 1.122 e Marattin 1.143 è stata presentata una proposta di ulteriore riformulazione, mentre è stato formulato un invito al ritiro degli emendamenti Richetti 1.123 e 124.

Prende, quindi, atto che il presentatore non accetta la riformulazione degli emendamenti Magi 1.119, 1.120 e 1.121, che saranno pertanto posti in votazione nel testo originario.

Avverte, poi, che l'onorevole Richetti accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.122.

Federico FORNARO (PD-IDP) fa presente di aver avanzato, nel corso della discussione, una proposta di modifica della riformulazione proposta dai relatori, articolata in due ipotesi, consistenti nella esistenza, in uno dei due rami del Parlamento, di una componente politica del Gruppo misto o, in alternativa, nella circostanza che la forza politica in questione abbia conseguito almeno 500.000 voti nelle ultime elezioni politiche.

Chiede, quindi, ai relatori se abbiano preso in considerazione tali indicazioni, osservando come esse possano costituire una base utile per un'eventuale ulteriore riflessione, anche mediante un breve accantonamento, al fine di individuare una soluzione condivisa.

Ritiene, infatti, che una riformulazione nei termini prospettati potrebbe collocarsi coerentemente nell'impianto complessivo del provvedimento e nella logica seguita nella sua elaborazione.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, riferisce che, nell'ambito dell'esame degli emendamenti in questione, si è cercato di individuare un punto di equilibrio il più possibile oggettivo tra le diverse soluzioni prospettate. Evidenzia come l'ipotesi basata sul riferimento alle componenti politiche del Gruppo misto, così come quella fondata sul parametro dei

500.000 voti ottenuti nelle ultime elezioni, sebbene presenti elementi di interesse, si caratterizza anche per profili di variabilità e di differente stabilità applicativa.

Osserva, invece, come il riferimento ai gruppi parlamentari sia stato ritenuto maggiormente idoneo a garantire un criterio di oggettività e una maggiore certezza applicativa, richiamando il ruolo dei gruppi stessi anche alla luce del loro riconoscimento nell'ordinamento parlamentare e costituzionale, nonché delle riflessioni svolte in sede di revisione regolamentare della Camera.

Conclude evidenziando che la soluzione prescelta è stata individuata al fine di assicurare un criterio neutro e non discriminatorio tra le diverse forze politiche, ritenuto maggiormente idoneo a garantire l'equilibrio complessivo della disciplina in esame.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, rileva la contrarietà dei relatori e della rappresentante del Governo all'accantonamento degli emendamenti in discussione.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.119, osserva che le spiegazioni rese dal relatore Rossi fanno riferimento alla formulazione originaria della proposta in esame e non tengono adeguatamente conto delle modifiche intervenute successivamente nel corso dell'esame.

Rileva che la successiva proposta di riformulazione incide in modo discrezionale sull'impianto, determinando, a suo avviso, una condizione di disparità tra soggetti politici, in quanto introduce criteri differenziati di accesso alla competizione elettorale.

Sottolinea come, a fronte di risultati elettorali analoghi o superiori rispetto ad altre formazioni politiche, la disciplina proposta finisca per introdurre requisiti ulteriori che ritiene non giustificati né sul piano giuridico né su quello politico, incidendo sulla possibilità di partecipazione democratica.

Osserva, inoltre, che l'intervento normativo modifica una disciplina di sistema, introducendo criteri temporali e transitori che giudica problematici, anche in relazione al principio di certezza del diritto.

Ribadisce, poi, la netta contrarietà della propria forza politica, preannunciando la possibilità di iniziative nelle sedi competenti.

Rileva, infine, come la disciplina prospettata, da un lato, non favorisca l'innovazione digitale nella raccolta delle firme e, dall'altro, determini effetti restrittivi sulla partecipazione politica.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Magi 1.119, osserva che, anche in una prospettiva di ulteriore esame parlamentare, occorre eliminare ogni profilo di incertezza connesso alle componenti del Gruppo misto. Richiama, a tale riguardo, l'articolo 14, comma 5, del Regolamento della Camera dei deputati, evidenziando come esso preveda criteri oggettivi per la costituzione delle componenti politiche all'interno del Gruppo misto, basati su soglie numeriche e su requisiti riferiti a partiti o movimenti politici riconoscibili in forza di elementi certi, già presenti al momento delle elezioni.

Sottolinea che tale disciplina consente la formazione di componenti anche in deroga alle soglie ordinarie, sulla base di presupposti predeterminati e verificabili, senza necessità di valutazioni discrezionali ulteriori da parte dell'Ufficio di Presidenza.

Rileva, pertanto, come l'esperienza applicativa, anche con riferimento a componenti già costituite, dimostri la possibilità di fondare il sistema su criteri oggettivi e non soggettivi, evitando margini di discrezionalità che rischierebbero di incidere sulla certezza delle regole e sulla loro uniforme applicazione.

Conclude sottolineando l'esigenza che la disciplina in esame si ispiri a tali principi,

così da sottrarre le relative decisioni a valutazioni discrezionali e ancorarle a parametri di maggiore oggettività e stabilità.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.119.

Federico FORNARO (PD-IDP) fa presente che l'emendamento 1.120 prova a delineare una soluzione in linea con quanto prospettato nel suo intervento sull'ordine dei lavori, facendo riferimento all'ipotesi che siano da escludere dalla richiesta di sottoscrizioni i partiti o gruppi politici che si sia presentati con propri contrassegni alle ultime elezioni della Camera dei deputati o del Parlamento europeo in almeno due terzi delle circoscrizioni, ottenendo almeno seicentomila voti.

Ricordando ai colleghi Angelo Rossi e Iezzi che di analogo soluzione con riguardo alle regole di costituzione dei gruppi si è discusso a lungo in sede di modifica del Regolamento della Camera, di cui i richiamati colleghi sono stati relatori insieme al sottoscritto, ritiene che Magi abbia avanzato una proposta innovativa, volta a mettere tutti nelle stesse condizioni di partenza. Nel segnalare che si tratta di una legislazione che, nonostante sia definita di contorno, è fondamentale per le regole della nostra democrazia, rileva che l'emendamento in questione faccia riferimento a un dato oggettivo ed elimini, quindi, qualsiasi margine di discrezionalità.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, fa presente che il collega Fornaro ricorda bene le discussioni svolte anche con l'onorevole Iezzi in sede di modifica del Regolamento della Camera, in cui grande attenzione è stata dedicata al tema delle regole di costituzione dei gruppi, di cui si riconosce l'importanza, ruotando intorno a questi i lavori parlamentari.

Nel sottolineare come quelle discussioni si siano svolte facendo ricorso al cosiddetto «metodo COPASIR», inteso in senso positivo, vale a dire con la riservatezza che meritano gli attenti approfondimenti del merito di questioni così delicate, evidenzia che proprio il dibattito in sede regolamentare lo ha convinto, a conferma della propria buona fede, a ricorrere al criterio della costituzione del gruppo anche in materia elettorale.

Quanto al tema delle sottoscrizioni, fa presente, anche alla luce della propria esperienza politica, che la raccolta delle firme non è soltanto una questione di numeri, ma anche di organizzazione e di capacità di mobilitazione delle singole forze politiche.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), dichiarando di aver ascoltato il collega Angelo Rossi con grande attenzione, come sempre, fa presente che è molto complicato fare analogie tra contesti storici e partiti molto diversi, evidenziando come il momento attuale sia caratterizzato da una crescente disaffezione dell'elettorato. Si domanda, quindi, per quale motivo non si vogliano agevolare le forze politiche che hanno già dimostrato di raccogliere un consenso significativo nel Paese, consentendo in tal modo un'offerta più articolata senza che ciò vada a danno di alcuno. Pur apprezzando il collega Angelo Rossi, dichiara in conclusione di non aver colto nel suo intervento alcuna controindicazione rispetto ai contenuti dell'emendamento 1.120.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene che la proposta del collega Magi costituisca una misura di giustizia, esonerando dalla raccolta delle sottoscrizioni le forze politiche che abbiano dimostrato di raggiungere un livello significativo di consenso sul territorio nazionale. Richiama, quindi, la sua esperienza in occasione della sua militanza nel gruppo Europa verde, che, avendo ottenuto quasi 700 mila voti alle elezioni europee del 2019, ma non essendo riuscito ad eleggere neanche un parlamentare, fece molta fatica

a presentare le proprie liste, non avendo a disposizione una norma come quella proposta dal collega Magi, che potesse facilitare l'accesso alla competizione. Nel sollecitare, quindi, l'approvazione dell'emendamento 1.120, che introduce una norma di democrazia, chiede quali siano le ragioni contrarie alla sua approvazione.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) dichiara di essere costretto a insistere sulla questione, preannunciando che continuerà a farlo nelle prossime ore e nei prossimi giorni in maniera ossessiva. Nel considerare l'intervento della maggioranza uno scempio democratico, dal momento che l'impianto delineato dal testo in esame costringe l'elettore a «trangugiare in blocco la lenzuolata di candidati» o, in alternativa, a rinunciare a esercitare il diritto di voto, evidenzia che il suo emendamento introduce almeno un criterio oggettivo, basato sul numero di consensi ottenuti, invece di fare riferimento ad alchimie successive alle elezioni in termini di costituzioni di gruppi. Nel segnalare che anche in sede di riforma del Regolamento della Camera si è valutata l'introduzione di sanzioni per il cosiddetto «cambio di casacca», chiede che almeno non si accusi la sua componente politica di responsabilità, non avendo ritenuto di attingere a deputati di altri gruppi. In conclusione, fa presente che la sua proposta sana la situazione, evitando che si vada a svantaggio di forze politiche che hanno dimostrato di aver ottenuto un consenso elettorale nel Paese.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.120.

Federico FORNARO (PD-IDP), illustrando l'emendamento 1.121, evidenzia la grande correttezza del collega Magi, che introduce dati oggettivi relativi al numero di voti ottenuti dalla forza politica a livello nazionale e, dunque, al radicamento sul territorio.

Aggiunge che l'emendamento in questione fa riferimento al criterio della presentazione di liste di candidati in almeno due terzi delle circoscrizioni, vale a dire in un territorio in cui insiste una popolazione di circa 40 milioni di abitanti. Rilevando la ragionevolezza della proposta, evidenzia che ci si sta accapigliando su una norma transitoria senza nemmeno il coraggio di affrontare la questione una volta per tutte con regole certe valevoli per il medio-lungo periodo. Si rammarica per il fatto che non venga fatto alcun tentativo di ascoltare il grido di allarme del collega Magi, che con grande correttezza formale avanza proposte reali e non trucchi, come quello del prestito di parlamentari per la costituzione di un nuovo gruppo. Considera incomprensibile l'intento punitivo nei confronti della componente del Gruppo misto, che ha ottenuto ben più di 500 mila voti alle ultime elezioni.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) si appella ostinatamente alla precisione e alla correttezza del collega Angelo Rossi, evidenziando come l'emendamento 1.121 interpreti perfettamente il richiamo del relatore al radicamento sul territorio, all'organizzazione e alla capacità di raccogliere consensi a livello nazionale di una forza politica. Fa quindi presente che la proposta del collega Magi si muove nel solco indicato dal relatore, prefigurando non un trattamento di favore per qualcuno, ma un principio egualmente valido per tutti. Sarebbe intollerabile se l'indisponibilità all'apertura dimostrata dalla maggioranza dovesse essere interpretata come la prova che anche su questi aspetti sono in corso trattative riservate con alcune forze politiche per escluderne altre. Si domanda quale sia il motivo della contrarietà, visto che si sta parlando di forze che concretamente hanno dimostrato di godere di sostegno sul territorio.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA) ringrazia i colleghi che hanno dimostrato di aver colto il senso dei suoi emendamenti che non si prefiggono di tutelare una specifica forza politica. Nel dichiararsi consapevole dell'orgoglio e dell'identità della propria componente, manifesta il proprio imbarazzo per l'operazione di privilegiare una parte e discriminare un'altra che la maggioranza sta compiendo, silente il Governo. Evidenzia, quindi, che quando si parla di legislazione di contorno si sta parlando, in realtà, della carne viva della democrazia, essendo in discussione le regole per l'accesso alla competizione elettorale. Avvicinandosi il termine fissato – con grandi forzature – per il conferimento del mandato ai relatori, ritiene che l'esame in Commissione si stia concludendo nel peggiore dei modi e che ciò racconti molto del senso antidemocratico e plebiscitario del testo in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Magi 1.121.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, ricorda che l'onorevole Richetti ha accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.122.

Edoardo ZIELLO (MISTO-FNV-F) chiede ai relatori quali ragioni abbiano indotto a fissare nella proposta di riformulazione dell'emendamento 1.122, accettata dal collega Richetti, la data del 31 dicembre 2025 per la verifica della esistenza di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere ai fini della esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni delle liste elettorali.

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE) tenta di replicare ad alcuni interventi dei colleghi, domandandosi se per caso essi avessero a che vedere con la forza politica cui egli appartiene. Nel condividere le considerazioni del collega Magi ed evidenziando l'inaccettabile ritardo in materia di sottoscrizione digitale delle firme, ricorda che la norma vigente, non modificata dalla proposta in esame, prevede che nessuna sottoscrizione sia richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.

Fa quindi presente che la sua forza politica, essendo costituita ad inizio legislatura in gruppo parlamentare denominato Azione-Italia viva-lista Calenda, alla luce della richiamata disposizione, avrebbe comunque diritto all'esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni e sottolinea come vi siano attualmente gruppi che non corrispondono a tali condizioni. Pertanto, dichiara di essersi mosso su un altro versante con tre emendamenti, nessuno dei quali contiene norme transitorie ma che – per rispondere al collega Ziello – avevano bisogno di fissare il momento in cui la condizione si verifica. Fa quindi presente di aver avanzato tre distinte proposte, volte a fare riferimento, rispettivamente, all'inizio della legislatura, sopprimendo contestualmente la condizione che il gruppo fosse costituito in entrambi i rami del Parlamento, ai sei mesi precedenti alla convocazione dei comizi e al momento dell'indizione dei comizi, ipotesi quest'ultima che aveva il limite di provocare la corsa alla formazione dei gruppi in vista delle elezioni.

Nel rilevare l'esigenza di fissare comunque un termine alla norma transitoria, fa presente di aver accettato la data del 31 dicembre 2025, segnalando che sempre, quando si fissa un termine temporale, qualcuno ne beneficerà e qualcun altro no, ricordando di non aver gridato allo scandalo nel 2022, pur facendo parte di una forza politica che non aveva ottenuto alcun beneficio da una norma analoga. Dichiarando, fuor di polemica, di condividere molte delle considerazioni dei colleghi, come hanno dimostrato i voti espressi nel corso dell'esame delle proposte emendative, fa i conti con

una proposta di riformulazione che, avendo egli lavorato sull'ipotesi della rappresentanza in uno dei rami del Parlamento, fissa una data mediana, evitando sia il riferimento all'inizio della legislatura – vale a dire ad un quadro che può aver subito cambiamenti anche notevoli – sia al momento della corsa finale subito prima delle elezioni. Dà ragione comunque al collega Fornaro, che denuncia la transitorietà della norma, ma fa presente che fu lo stesso approccio utilizzato con l'ultimo decreto prima delle scorse elezioni, con una fotografia non retroattiva, ma volta ad evitare atteggiamenti strumentali.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore*, interviene per svolgere alcune considerazioni con riguardo ad osservazioni dei colleghi che reputa meritevoli di risposta.

Con riferimento all'oggettività del criterio adottato nella proposta di riformulazione presentata, domanda chi sia titolato a decidere se 600 mila voti costituiscano o meno un dato oggettivo, aggiungendo che, se per caso desse parere favorevole ad un emendamento che fissasse una cifra determinata di voti, qualcuno potrebbe accusarlo di voler, per esempio, favorire il collega Magi, di cui pure apprezza le argomentazioni.

Ricordando, a riprova della propria sincerità, la contrarietà espressa in sede di dibattito sulla riforma del Regolamento della Camera alle riformulazioni proposte in quella sede, dichiara di non condividere una condizione che faccia riferimento al numero di voti ottenuti. Aggiunge che, se è cosa brutta chiedere in prestito un deputato per la costituzione di un gruppo, lo è altrettanto in caso di costituzione di una componente all'interno del Gruppo misto. Dichiarando che anche per questo motivo il riferimento al criterio della costituzione della componente politica del Gruppo misto non lo trova d'accordo, fa presente di aver immaginato, nell'ambito delle diverse proposte emendative presentate, il criterio più oggettivo possibile, l'unico peraltro in grado di stabilire il più stretto collegamento con la normativa vigente, vale a dire quello della costituzione del gruppo parlamentare in almeno in un ramo del Parlamento, aggiungendo che – come affermato dal collega Richetti – una data andava comunque fissata.

Federico FORNARO (PD-IDP) replica al relatore Angelo Rossi come sia questa la sede in cui prendere le decisioni, all'interno di una certa cornice e nel rispetto di determinati criteri. Del resto, osserva come sia una scelta politica e discrezionale quella di fissare la soglia di sbarramento per l'accesso ai seggi al 3 per cento dei voti validi, o anche quella di fissare all'1 per cento la soglia per salvare il «miglior perdente» di coalizione, ribattezzata «norma salva Lupi».

In definitiva, sostiene come il Parlamento sia il luogo delle scelte politiche e ritiene che non ci si possa nascondere dietro fragili argomentazioni, dal momento che il testo in esame è pieno di scelte tattiche dettate dalla convenienza politica. Sottolinea, in conclusione, come la verità, rispetto al tema della raccolta digitale delle firme – che riguarda, in particolare, la forza politica di +Europa – sia che non c'è stata la volontà politica di trovare una soluzione al problema.

Filiberto ZARATTI (AVS) ricorda la genesi della sua forza politica, nata grazie a un accordo tra i Verdi – di cui faceva parte – e Sinistra italiana, in considerazione degli stretti vincoli posti dal *Rosatellum*, ed in particolare da una norma – a suo avviso opinabile – approvata all'unanimità dalle forze politiche presenti allora in Commissione.

Ritiene, pertanto, che si debba cercare una soluzione condivisa, per garantire un agevole accesso alla competizione elettorale a quelle forze politiche che hanno un'oggettiva consistenza nel Paese, osservando come abbia sempre cercato – anche in

qualità di componente dell'Ufficio di Presidenza – di favorire, in applicazione di un criterio di massima apertura, la costituzione di gruppi parlamentari «in deroga». Per la stessa ragione, considera condivisibile l'emendamento Richetti 1.122, come ulteriormente riformulato.

Riccardo MAGI (MISTO+EUROPA) replica al relatore Angelo Rossi domandandogli chi abbia deciso che l'esenzione dalla raccolta delle firme possa riguardare una forza politica che ha ottenuto meno di 300 mila voti e non una che ha ottenuto circa 800 mila voti. Parimenti, domanda chi abbia deciso di fissare al 3 per cento la soglia di sbarramento, o al 42 per cento quella per l'attribuzione del premio di governabilità. Si tratta, con ogni evidenza, di scelte politiche – più o meno sostenibili – della maggioranza. Nel caso che lo riguarda più da vicino, ritiene che la maggioranza abbia scientemente deciso di penalizzare una forza politica che, casualmente, non fa parte della coalizione di governo.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), ricollegandosi alle riflessioni dell'onorevole Magi e così replicando al relatore Angelo Rossi – che si domandava chi potesse stabilire quale fosse il dato oggettivo su cui fondare una scelta politica rispetto alla questione dell'esenzione dalla raccolta delle firme – rileva come non si possa fare affidamento su alcun dato oggettivo, dal momento che molte delle scelte che il legislatore è chiamato ad assumere sono scelte discrezionali. Invitando, pertanto, il relatore Angelo Rossi a evitare di usare argomenti che non reggono alla prova dei fatti, fa presente come sia anche condivisibile – per quanto interessata – la scelta di prevedere la soglia dell'1 per cento a vantaggio del miglior perdente di coalizione, per evitare una significativa dispersione di voti. Non comprende, però, perché consentire che un'altra forza politica possa subire quella stessa dispersione di voti. Ha dunque l'impressione che, in questo caso, la maggioranza abbia voluto «colpirne uno, senza educarne nessuno».

La Commissione approva l'emendamento Richetti 1.122 (*Ulteriore nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

Nazario PAGANO, presidente e relatore, comunica che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Richetti 1.122 (*Ulteriore nuova formulazione*), gli emendamenti Richetti 1.123 e 1.124 devono ritenersi assorbiti, mentre l'emendamento Marattin 1.143 deve ritenersi precluso.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede per quale ragione i relatori abbiano espresso un parere contrario sull'emendamento Zaratti 1.141, che, condiviso da diversi gruppi di opposizione, tenta di elevare al 50 per cento la presenza del genere femminile nelle liste elettorali e tra i capilista e, di conseguenza, favorire maggiormente il raggiungimento di tale percentuale nella composizione degli organi parlamentari. Considera importante dare continuità alle iniziative volte a garantire l'effettiva parità di genere e ritiene che, al tal fine, si possa utilizzare in modo positivo il negativo meccanismo delle liste bloccate. È pertanto dispiaciuto per la contrarietà manifestata da relatori e Governo su un emendamento che, senza alcun intento provocatorio, cerca di sostenere una giusta causa.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.141, giustificato da ragioni di equità e volto a favorire la presenza femminile in Parlamento e più in generale l'effettiva parità di genere. Nel constatare come la norma attuale – che prevede

soglie del 60 e del 40 per cento – di fatto favorisca sempre e solo il genere maschile, confida in un ravvedimento dei relatori, volendo sperare che il parere contrario espresso su tale proposta emendativa sia un modo per «strizzare l'occhio» al partito di Futuro nazionale, contrario a misure di questo tipo.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) dichiara il proprio grande dispiacere per il parere contrario espresso dai relatori sull'emendamento Zaratti 1.141, che, condiviso da molti dei gruppi di opposizione, considera essere una delle proposte emendative più significative per provare a migliorare la proposta di legge in esame e per favorire la parità di genere.

Sostiene come la maggioranza dia invece l'ennesimo pessimo segnale al Paese, dimostrando di non essere interessata né al coinvolgimento delle opposizioni, né al coinvolgimento delle donne nella politica, e considera ciò singolare, se si considera chi sia alla guida dell'attuale Esecutivo.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), nel rilevare come a livello europeo sia assicurata un'eguale rappresentanza di genere, chiede al Ministro Casellati come intenda assicurare la parità di genere nelle istituzioni democratiche.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), limitandosi a un'osservazione di metodo, a mezz'ora circa dal conferimento del mandato al relatore, intende esprimere il proprio senso di frustrazione rispetto agli esiti dell'attento lavoro che le opposizioni hanno cercato di fare per migliorare un provvedimento affetto da numerose e gravi criticità. Osservando come la maggioranza abbia mostrato una finta disponibilità al dialogo e al confronto, si domanda quale sorte attenda la riforma del sistema elettorale, che potrebbe essere portata a compimento – diversamente dalle tre principali riforme che la maggioranza ha cercato di realizzare, fallendo, nel corso della legislatura – o naufragare al Senato, laddove la maggioranza si rendesse conto che potrebbe trattarsi di una «trappola di Willy il Coyote».

Preannuncia, in conclusione, che a partire da venerdì 26 giugno il suo Gruppo darà il via ad una campagna martellante, financo ossessiva, per denunciare le responsabilità della maggioranza rispetto ai contenuti e alle modalità con cui sta portando avanti questa riforma del sistema elettorale.

Alfonso COLUCCI (M5S), registrando come siano stati respinti tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni, persino quelli relativi a temi particolarmente importanti e in alcuni casi apparentemente condivisi – come quello del voto ai fuori sede – si domanda cosa rimanga del lavoro serio e approfondito svolto dalle stesse opposizioni nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente. Constata come sia rimasto invariato l'impianto originario del testo in esame, caratterizzato da vizi strutturali così gravi da arrivare a ritenere di non poterlo considerare, sotto molti aspetti, emendabile. In questo senso, fa riferimento alla disciplina del premio di governabilità, alle dimensioni delle circoscrizioni elettorali e alle liste bloccate, che nell'insieme ledono gravemente il principio di riconoscibilità dei candidati da parte degli elettori. In considerazione dell'impegno con cui il suo Gruppo ha cercato, nei limiti del possibile, di emendare il testo, esprime grande insoddisfazione per il risultato finale dei lavori della Commissione.

La Ministra **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI** ricorda che le percentuali riportate del 60 per cento e del 40 per cento sono riprese dallo schema della precedente legge elettorale, il cosiddetto *Rosatellum*; ricorda, altresì, che il centro-destra intende superare

il meccanismo delle quote, favorendo quello del merito nella selezione delle candidature.

Evidenzia come sia sempre stato il centro-destra, di fatto, a promuovere l'emancipazione della donna nella attribuzione di cariche istituzionali e, in particolare, di quelle apicali, ricordando di aver lei stessa ricoperto la Presidenza del Senato e, da ultimo, la nomina di Giorgia Meloni a Presidente del Consiglio dei ministri.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.141.

Nazario PAGANO (FI-PPE), *presidente e relatore*, avverte che, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi nella giornata di ieri, la Commissione procederà entro le ore 20 alla deliberazione sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea sul provvedimento, come modificato dalle proposte emendative approvate.

Fa presente, altresì, che al fine di consentire lo svolgimento di interventi in sede di dichiarazione di voto sul mandato ai relatori a riferire in Assemblea, interromperà subito l'esame delle proposte emendative restanti, precisando che, in caso di approvazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea, si intenderanno conseguentemente respinte tutte le restanti proposte emendative non esaminate.

Avverte preliminarmente che la Presidenza ritiene di dover sottoporre alla Commissione una proposta di correzione di forma, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento, volta a sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della repubblica». Al riguardo, segnala che la correzione di forma si rende necessaria al fine di allineare il titolo del provvedimento ai suoi contenuti, che non intervengono esclusivamente sui testi unici per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, come previsto nel testo originario della proposta di legge C. 2822, ma anche su altri testi normativi afferenti alla materia elettorale, come la legge n. 165 nel 2017 e la legge n. 459 del 2001.

La Commissione approva la proposta di correzione di forma.

Nazario PAGANO (FI-PPE), *presidente e relatore*, comunica che sul provvedimento le Commissioni II, III e XII hanno espresso pareri favorevoli e che le Commissioni VII e XIV hanno espresso nulla osta. Avverte, altresì, che le Commissioni IX e XI hanno comunicato di non aver inteso esprimere il parere, mentre la V Commissione renderà il parere ai fini della discussione in Assemblea.

Edoardo ZIELLO (MISTO-FNV-F), intervenendo in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori, evidenzia come l'esame delle proposte emendative delle opposizioni sia stato assolutamente sterile e non abbia consentito di discutere le proposte avanzate dal movimento politico che rappresenta e che erano state accantonate.

In tal modo, a suo avviso, si è «imbavagliato» il movimento di Futuro nazionale. Preannuncia, pertanto, che abbandonerà i lavori della Commissione e che, quindi, non esprimerà il proprio voto.

(Il deputato Ziello abbandona l'aula)

Matteo RICHETTI (AZ-PER-RE), intervenendo in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori, ricorda che due sono gli elementi di maggiore criticità che tale legge elettorale presenta e che la propria forza politica ha da subito

evidenziato: in primo luogo, un premio di maggioranza che tende a distorcere eccessivamente la rappresentanza parlamentare; in secondo luogo, un impianto completamente bloccato, essendo stati aboliti i collegi uninominali e non essendo stato introdotto, al contempo, l'istituto delle preferenze.

Dichiara quindi il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori, ritiene che il finale di questa vicenda fosse già scritto, dal momento che non si è realizzato, per ragioni di mera «arroganza istituzionale», quel confronto che pure occorreva auspicare in una materia delicata e sensibile come quella elettorale. Ricorda, al riguardo, che quasi il 50 per cento delle proposte emendative da esaminare sono rimaste, in qualche modo, bloccate essenzialmente a causa delle divisioni all'interno della maggioranza su alcune questioni.

Dichiara, quindi, il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori, sottolinea come l'approccio adottato dalla maggioranza sul tema della riforma elettorale sia stato completamente sbagliato e come l'elevato numero di proposte emendative non esaminate al termine dell'esame in sede referente sia la conseguenza di una diversità di posizione all'interno delle forze di maggioranza su una serie di temi, che ha condotto queste ultime a evitare di esprimersi su di essi.

Ricorda come i pareri fortemente critici espressi da molti costituzionalisti nel ciclo di audizioni svolto sul testo originario della proposta di legge C. 2822 Bignami abbia indotto la maggioranza a presentare un nuovo testo, poi adottato come testo base. Ricorda, al riguardo, che il citato testo originario era stato in qualche modo ritenuto inemendabile proprio da molti degli esperti auditi, in ragione delle tante e profonde criticità presenti in esso.

Dichiara, quindi, il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), intervenendo in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori, ritiene che la democrazia italiana in crisi avrebbe avuto bisogno di una maggiore condivisione tra le forze politiche sul tema della riforma elettorale; invece, in tutte le fasi si è voluto escludere sistematicamente il contributo delle opposizioni.

Sottolinea come l'assenza dei collegi uninominali, la mancata introduzione delle preferenze, nonché l'eliminazione del turno di ballottaggio costituiscano forti limitazioni al tessuto democratico che il testo in esame è in grado di esprimere.

Ricorda, inoltre, che la previsione di un premio di maggioranza abnorme rischia di distorcere la rappresentatività del Parlamento.

Avverte che il rischio che il testo in esame porta con sé è quello di un Parlamento composto da nominati e da super nominati e che l'effetto possa essere addirittura peggiore rispetto a quello della cosiddetta «legge truffa» del 1953, in quanto si rischia che una minoranza nel Paese diventi maggioranza in Parlamento.

Auspica che vi sia una forte mobilitazione nel Paese su questi temi, dichiara il voto contrario della propria forza politica sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea e preannuncia l'intenzione di presentare una relazione di minoranza sul provvedimento in esame.

Vittoria BALDINO (M5S) intervenendo in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori, ritiene che, per molti versi, l'esame in sede referente di questa proposta di riforma del sistema elettorale sia stata una vera «occasione perduta». Ritiene, infatti, che il proprio movimento avrebbe potuto svolgere un ruolo di antagonista feroce nelle varie fasi in cui si è articolato l'iter in Commissione, mentre, invece, ha costantemente cercato di assumere una postura collaborativa, proponendo temi come quello del voto dei fuori sede, quello delle preferenze e quello delle sottoscrizioni digitali.

Auspica, pertanto, che in Assemblea si svolga un dibattito serio e trasparente su tutte queste tematiche e non, invece, uno «spettacolo» che soprattutto su temi di tale portata il Paese non merita.

Dichiara, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Alessandro URZÌ (FDI), intervenendo in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato ai relatori, ringrazia in primo luogo tutti coloro che hanno contribuito ad un dibattito approfondito e nel merito dei temi, ricordando che nel corso della fase istruttoria si sono svolte circa 25 ore di audizioni, nel corso delle quali sono state svolte oltre 100 audizioni di esperti.

Ringrazia, in particolare, il Ministro Casellati per la costante presenza ai lavori della Commissione e per i suoi puntuali e costanti interventi, nonché i relatori, in particolare l'onorevole Angelo Rossi, per aver affrontato in modo non ideologico, ma guardando al merito di ogni singolo tema trattato, il dibattito parlamentare in Commissione sulla riforma elettorale.

Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

La Commissione delibera di conferire ai relatori, onorevoli Alessandro Colucci, Iezzi, Pagano e Angelo Rossi, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul nuovo testo della proposta di legge C. 2822 Bignami, come modificata dalle proposte emendative approvate. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO (FI-PPE), *presidente e relatore*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato di nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Dopo aver ricordato che l'esame in sede referente del provvedimento è stato avviato lo scorso 31 marzo e che ad esso sono state dedicate 23 giornate di sedute, ringrazia tutti coloro che hanno dato un contributo al dibattito in Commissione, e in particolare il relatore Angelo Rossi.

Sui lavori della Commissione.

Nazario PAGANO (FI-PPE), *presidente*, con riferimento ai lavori della Commissione della prossima settimana, avverte che nel corso della settimana la Commissione concluderà il ciclo di audizioni sugli schemi di intese preliminari tra il Governo della Repubblica e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, procedendo all'audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Comunica, al riguardo, che le predette audizioni si svolgeranno congiuntamente con l'omologa Commissione del Senato. Avverte, altresì, che successivamente la Commissione procederà alla

discussione sui medesimi schemi di intesa preliminare, ricordando che la Commissione dovrà concluderne l'esame entro giovedì 9 luglio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 20.